



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – DiGiur**

**CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN**

**ECONOMIA, SOCIETÀ, DIRITTO**

Diritto – Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali  
e formazioni sociali

Ciclo XXXI

***CIVITAS ET CONUBIUM***  
**La politica militare di un impero multi-etnico**

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/18 Diritto romano e Diritti dell'antichità

RELATORE

Chiar.mo Prof. GIUSEPPE GILIBERTI

DOTTORANDO

Dott. DARJN A.N. COSTA

CO-RELATRICE

Chiar.ma Prof.ssa MARINA FRUNZIO

Anno Accademico 2017/2018

# INDICE

---

INTRODUZIONE	5
--------------	---

## CAP. I

### *CIVES TOTIUS MUNDI. MULTILEVEL CITIZENSHIP, DALLA CONSTITUTIO ANTONINIANA AL TRATTATO DI MAASTRICHT*

Premessa	10
1. Differenze tra esperienza antica e moderna di <i>multilevel citizenship</i> (cittadinanza europea e cittadinanza romana)	11
2. L'accoglienza dello straniero in epoca romana: <i>hostis e peregrinus</i>	19
3. La <i>Constitutio Antoniniana de civitate</i> del 212 d.C.	24
3.1. I motivi che spinsero all'emanazione della <i>Constitutio Antoniniana</i>	49
3.2. Gli "esclusi" della <i>Constitutio Antoniniana</i>	54
3.3. Fiscalità e pluralismo all'indomani dell'Editto	69
4. Cittadinanza antoniniana e cittadinanza europea. Uno sguardo al passato per l'analisi del presente: (possibili) analogie e differenze	86
5. "La storia si ripete"? (Tucidide)	89

## CAP. II

### ESERCITO ED INTEGRAZIONE NELL'ESPERIENZA ROMANA

Premessa	99
1. Tutti romani sotto il vessillo dell'aquila. L'integrazione militare in Roma antica	114
1.1. Romanizzazione ed esercito	114
1.2. Barbarizzazione ed esercito	120
2. La concessione della cittadinanza ai militari	124

2.1. I diplomi militari	124
2.1.a. Procedura	130
2.1.b. La natura giuridica dei diplomi militari	131
2.2. Differenze e mutamenti delle formule contenute nei diplomi	137
2.3. La durata del servizio	143
2.4. I destinatari dei diplomi: legionari, <i>ausilarii</i> , <i>classarii</i> , <i>pretoriani</i> ...	149
2.4.a. Legionari	150
2.4.b. <i>Ausilarii</i>	166
2.4.c. <i>Classarii</i>	172
2.4.d. La Guarnigione di Roma: Coorti Pretorie, Coorti Urbane, Coorti di vigili, <i>equites singulares Augusti</i> ed altre unità della guarnigione di Roma	175
2.4.e. <i>Liberti</i>	183
2.4.f. <i>Numeri e Gentiles</i>	191
2.4.g. Soldati <i>foederati</i>	195
2.4.h. <i>Laeti</i>	199
2.4.i. <i>Riparienses e Comitatuses</i>	206
2.4.l. Mercenari	208
3. L'estensione della cittadinanza a mogli e figli	210
3.1. Il divieto di matrimonio imposto ai militari	222
3.1.a. Cause generali di illegittimità matrimoniale	226
3.1.b. Il divieto "imposto" ai militari	234
3.1.b.bis Periodo regio e repubblicano	235
3.1.b.ter Periodo imperiale	243
3.2. Il divieto di coabitazione e la riforma di Settimio Severo	260
3.3. Le motivazioni che potrebbero giustificare un divieto imposto ai soli legionari	268
3.3.a. Il <i>Papiro Cattaoui</i>	275
3.3.b. L' <i>epistula</i> di Adriano a <i>Q. R. Martialis</i>	280
4. L'integrazione dei militari	289
4.1. <i>Origo castris</i>	291
4.2. La romanizzazione territoriale da parte dell'esercito: <i>coloniae</i> , <i>castra</i> , <i>castella</i> , <i>canabae</i> , insediamenti di <i>veteres</i>	297
4.2.a. <i>Coloniae</i>	298
4.2.b. <i>Castra</i>	300
4.2.b.bis <i>Castella</i>	308
4.2.c. <i>Canabae</i>	312
4.2.d. Insediamenti dei <i>veteres</i>	314
4.3. Costumi e cultura giuridica	320

4.3.a. Il <i>ius sepulchrorum</i>	320
4.3.b. I ritrovamenti sepolcrali come fonte di conoscenza sulle unioni dei veterani	324
4.3.c. Le funzioni complementari dell'esercito	326
5. L'esercito dopo la <i>Constitutio Antoniniana</i>	328
5.1. Il graduale favore dei <i>cives</i> per l'arruolamento tra gli <i>auxiliares</i>	333
5.2. Ancora sul rapporto tra <i>dediticii</i> ed "esclusi" della <i>Constitutio Antoniniana</i>	337

### CAP. III

#### ESERCITO ED INTEGRAZIONE OGGI

Premessa	344
1. Integrazione militare in Roma antica ed oggi. Una sintesi	346
2. Esperienze moderne di accesso (e non) alla <i>civitas</i> tramite la leva militare	347
2.1. Russia	348
2.2. Gran Bretagna	349
2.3. U.S.A.	350
2.4. Germania	351
2.5. Italia	352
2.5.a. Acquisizione della cittadinanza attraverso il servizio militare	352
2.5.b. Perdita e riacquisizione della cittadinanza per effetto del servizio militare in paesi stranieri	355
2.5.c. Il divieto di matrimonio per i militari in Italia	357
2.6. Francia	362

#### APPENDICE

<b>Capitolo I</b>	<b>364</b>
<b>La cittadinanza europea</b>	
- Trattato sull'Unione europea	

<b>Capitolo II</b>	367
<b>La natura giuridica dei diplomi militari. Concessione della cittadinanza tramite <i>leges datae</i></b>	
- Marco Tullio Cicerone, <i>Pro Balbo</i> , 20-21	
- Valerio Massimo, <i>Factorum et dictorum memorabilium libri IX</i> , 5, 2, 8	
- Gaio Svetonio Tranquillo (Suetonius), <i>De Vita Caesarum, Divus Augustus</i> , 40	
<b>La struttura del <i>castrum</i></b>	
- Polibio, <i>Historiae</i> , 6, 27-32	
<b>Capitolo III</b>	373
<b>La legislazione sul matrimonio dei militari in Italia</b>	
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 2 agosto 1946, n. 258	
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545	
- Disegno di legge n. 898 del 15 maggio 1980	
- Corte Costituzionale, Sentenza n. 445 del 12 novembre 2002	
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	397

## INTRODUZIONE

---

L'attuale dibattito sul destino dell'Europa, ed i problemi ad esso connessi, ha prodotto frequenti rinvii (in sede politica, storiografica e d'attualità) alla storia dell'impero romano. L'ex sindaco di Londra, Boris Johnson, ha parlato del "*Dream of Rome*" che per secoli ha animato i leaders europei, descrivendo l'Unione Europea come l'ultimo tentativo di riscoprire l'unità dell'impero romano<sup>1</sup>.

Il più delle volte, invero, si tratta di, poco documentati e suggestivi, tentativi di accostare anacronisticamente antiche vicende a problematiche attuali, senza tener conto delle opportune differenze tra due epoche lontane nel tempo, e soprattutto degli sviluppi avvenuti nell'arco di due millenni.

È vero, d'altronde, che l'attuale situazione geopolitica ben si presta ad affascinanti accostamenti tra impero romano ed Unione europea: difesa dei confini marittimi; difesa dei confini terrestri con stanziamento di avamposti di difesa e di centri di accoglienza di popolazioni migranti; controllo militare dei confini con utilizzo delle forze armate locali dei paesi posti sul "*limes*"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> «*The Romans created the most successful and longest-lasting empire in history. They conquered and civilised a territory that stretched from Scotland to Libya, from Portugal to Iraq - and then ran it for more than 400 years. The dream of Rome has lived on in the memory of European leaders ever since, and one after the other they have tried to imitate the Roman achievement. Charlemagne tried it. Napoleon tried it. And now the European Union can be seen as the latest attempt to rediscover the unity of the Roman empire*»; cfr. B. JOHNSON, *The Dream of Rome*, Harper Perennial, London, 2007 (edizione italiana B. JOHNSON, *Il sogno di Roma. La lezione dell'antichità per capire l'Europa di oggi*, Garzanti, Milano, 2012). Un parallelismo tra Europa di oggi ed Impero romano (da cui trarsi spunti ed insegnamenti per affrontare l'odierna crisi) è stato proposto da R. BENINI, *Destini e declini. L'Europa di oggi come l'impero romano?*, Donzelli, Roma, 2015.

<sup>2</sup> È già più che matura la convinzione, o piuttosto la presa di coscienza, per cui una corretta gestione dei flussi migratori prevede non soltanto l'intervento nei territori coinvolti da tali esodi, ma anche la collaborazione dei paesi "filtro", i quali, a tal uopo, assumo una posizione privilegiata dell'Unione Europea, come ad esempio la Turchia).

Lo stesso impero romano si trovò, ad un tal momento, nel dover scegliere se continuare a controllare in modo disomogeneo e frastagliato i propri territori (con il controllo delle frontiere affidato a popolazioni che non provavano più quell'antico desiderio di "romanità") o piuttosto cedere territori che mai erano stati del tutto integrati nel tessuto imperiale (vedasi la Britannia in occasione dell'avanzare dei Goti, quasi a voler riproporsi un'antica *Brexit*<sup>3</sup>) concentrando le proprie strategie difensive su ciò che rimaneva dell'Impero, o su nuovi versanti, analogamente a quanto oggi si sta verificando in ambito migratorio con paesi quali la Libia prima e la Turchia dopo.

In tale contesto la cittadinanza, nella sua dimensione nazionale e comunitaria, è stata posta al centro di soluzioni integrative nei confronti degli immigrati, spesso richiamando l'esperienza largamente inclusiva operata da Caracalla nel 212 d.C., a seguito della quale una moltitudine di popoli si ritrovò ad avere una cittadinanza comune, al contempo mantenendo la propria. Su tale aspetto si concentra la prima parte del presente lavoro, evidenziando le possibili analogie, ma soprattutto le molteplici differenze, tra la cittadinanza prevista dall'editto di Caracalla e la cittadinanza europea del Trattato di Maastricht, con attenzione a quelli che furono gli esclusi (o possibili tali) del provvedimento imperiale. L'analisi, affrontata quale semplice momento prodromico alla trattazione della *quaestio* centrale, è stata focalizzata sulla qualificazione dei *dediticii* (utile al fine di poter ravvisare possibili legami con politiche militari romane verso gli stranieri), e sulle ricadute sociali e giuridiche nei confronti delle genti coinvolte.

A tal riguardo va riconosciuto che, se alla base di un'iniziativa come quella intrapresa dall'imperatore Caracalla vi era una concezione di "umano" non universalistica, nell'odierno panorama (per avere eguale risultato unificatorio) vi

---

<sup>3</sup> Sui rapporti tra la Britannia e l'Impero cfr. J.C. MANN, *Britain and the Roman Empire*, Variorum, Brookfield Vt., 1996; in chiave moderna D. RAMIRO TROITIÑO - T. KERIKMÄE - A. CHOCHIA (editors), *Brexit. History, Reasoning and Perspectives*, Springer, Cham, 2018; R. BOOTLE, *Making a Success of Brexit and Reforming the EU. The Brexit Edition of The Trouble with Europe*, Hachette UK, London, 2017.

sarebbe la necessità di giungere ad un concetto di cittadinanza globale, non legata all'appartenenza ad uno Stato e al relativo riconoscimento dell'autorità ivi presente.

Ma una siffatta concezione non può non tener conto dei risvolti che ne deriverebbero, e delle molteplici problematiche, per lo più attinenti a questioni di politica economica. Se, infatti, la cittadinanza dovesse passare da un livello statale ad uno globale, i diritti da essa derivanti sarebbero da riconoscersi indifferentemente ad ogni essere umano senza distinzione alcuna. Una tale dissoluzione della differenza tra diritti umani e fondamentali, provocherebbe evidenti ripercussioni sul conferimento di risorse, per la garanzia di tali diritti, da parte di ogni singolo Stato. Diritti fondamentali quali (tra gli altri), il lavoro, l'istruzione, la libertà di esercizio della professione, che necessitano di interventi economici da parte delle Istituzioni affinché possano essere non soltanto garantiti formalmente, ma attuati concretamente. Un'applicazione dei diritti umani e fondamentali su larga scala risulta ancor più una visione utopica se, come già sopra accennato, gli stessi non sono garantiti efficacemente neppure agli appartenenti alla *communis patria* europea.

Uno sguardo al presente con richiami al passato che non va distolto, però, dallo stato attuale delle cose, dalla "modernità" in cui l'analisi si inserisce e, soprattutto, dal sostanziale punto di discriminazione tra le due ere, ossia il tema dei diritti umani (secondo la definizione di base di cui sopra detto), per cui in Roma di essi non poteva parlarsi, riguardando esclusivamente i *cives* e non gli esseri umani in quanto tali. Tutto ciò per non cadere in quell'errore, l'anacronismo, che lo stesso Marotta definisce come «la bestia nera degli storici» pur essendo «un rischio che, a volte, è opportuno affrontare»<sup>4</sup>.

Le scelte operate in passato possono al più costituire dei punti di riferimento per costruire nuove strade per un percorso comune, al fine di non ripetere gli stessi

---

<sup>4</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, p. 53-72, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 65 nt. 3.



errori. Una “unione” di genti, infatti, può rimanere coesa fin tanto che gli Stati d’appartenenza siano accomunati da obiettivi comuni, e al di sopra di essi operi una rete amministrativa che sostenga tale formazione; altrimenti opinando si rischierebbe di ricadere nei medesimi errori compiuti dalla stessa politica imperialista romana, prevalentemente basata sulla compattezza giuridica e tributaria<sup>5</sup>, cessando di occuparsi (o abusandone), da un certo momento, della “romanizzazione” sostanziale dei popoli, di cui strumento principale fu l’esercito.

Fu attraverso l’esercito, infatti, che Roma assimilò ed integrò intere popolazioni straniere, attraverso la concessione della cittadinanza (al momento del congedo dei soldati stranieri, o in taluni casi all’atto di arruolamento). Una procedura che caratterizzò le scelte operate nelle politiche nei confronti degli stranieri durante larga parte della storia di Roma e che coinvolse, direttamente ed indirettamente, vaste sacche di popolazione stanziata in territori sottomessi a Roma ma a volte ancora poco romanizzate. Procedimento che per alcuni (sia nell’antichità che oggi) fu la maggior causa di barbarizzazione e decadenza di Roma.

Il procedimento di integrazione tramite la concessione della cittadinanza ai *milites*, infatti, prevedeva anche il necessario coinvolgimento dei rapporti familiari da questi instaurati durante il servizio (o prima di esso), scontrandosi con i presunti divieti matrimoniali ad essi imposti, e di cui si è cercato di delineare caratteri e possibili letture alternative, alla luce delle fonti a riguardo nonché delle molteplici opinioni sviluppatesi a partire dal XIX° secolo.

Numerosi, infatti, risultano essere gli aspetti a prima vista aporetici, riguardo alla presunta inibizione dei soldati nei confronti dell’instaurazione di legami coniugali, rispetto alle procedure di concessione della cittadinanza agli stessi quale meritato privilegio a seguito della *honestia missio*.

Molteplici furono le scelte in materia, sia interdittive che sanatorie, attuate in epoca romana, con riconoscimento o meno dei legami posti in essere dai soldati in

---

<sup>5</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell’Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 105.

servizio, comportando innegabili influenze sul processo di integrazione delle popolazioni “assorbite” attraverso l’apparato militare.

Utile è domandarsi se l’esclusione (o presunta tale) prevista dalla *Constitutio Antoniniana* nei confronti dei *dediticii* sia stata operata (anche) su tali presupposti di politica militare, mantenendo la primazia romana sulla concessione dello *status civitatis* e sulla relativa legittimazione delle unioni coniugali e della prole generata dagli stranieri, così da conservare in questi ultimi un prezioso serbatoio di reclute interessate all’acquisizione della cittadinanza romana.

Per cercare di fornire un quanto più esaustivo quadro della questione, cercando di rinvenire plausibili corrette interpretazioni ad elementi discrasici, si è proceduto ad una primaria differenziazione tra Repubblica ed Impero, ulteriormente distinguendo tra soldati già cittadini romani e tali divenuti con l’arruolamento, grado militare di appartenenza e, soprattutto, unità. Un procedimento sviluppato grazie alle informazioni fornite non soltanto dal principale materiale probante costituito dai diplomi militari, ma altresì dalle testimonianze (spesso non coeve ma pur sempre attendibili) di storici e giuristi romani.

Si è data contezza anche di quello che – generalmente – era il prosieguo della vita del soldato dopo il congedo, vagliando *in primis* i rapporti da questo instaurati con la popolazione del luogo ove le truppe erano acquisite (risultando necessario al fine di poter comprendere le politiche in tema di riconoscimento degli eventuali legami instaurati con donne locali), valutando anche i processi di “integrazione territoriale”, attuati con la trasformazione degli accampamenti militari in aggregati urbani civili, come elemento costitutivo della “romanizzazione”.

Con un repentino richiamo storico al presente (come nella prima parte – sulla comparazione tra cittadinanza romana ed europea – adoperato a fini confutativi), si è infine proposta una breve rassegna di ordinamenti moderni che attuano l’integrazione in chiave militare, e delle problematiche riguardo al divieto matrimoniale dei militari soprattutto nella legislazione italiana.

## CAP. I

# *CIVES TOTIUS MUNDI. MULTILEVEL CITIZENSHIP, DALLA CONSTITUTIO ANTONINIANA AL TRATTATO DI MAASTRICHT*

---

«Ciò che l'esperienza e la storia insegnano è questo:  
che uomini e governi non hanno mai imparato nulla dalla storia,  
né mai agito in base a principi da essa edotti».

(GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, 1833)

SOMMARIO: Premessa – 1. Differenze tra esperienza antica e moderna di *multilevel citizenship* (cittadinanza europea e cittadinanza romana) – 2. L'accoglienza dello straniero in epoca romana: *hostis e peregrinus* – 3. La *Constitutio Antoniniana de civitate* del 212 d.C. – 3.1. I motivi che spinsero all'emanazione della *Constitutio Antoniniana* – 3.2. Gli "esclusi" della *Constitutio Antoniniana* – 3.3. Fiscalità e pluralismo all'indomani dell'Editto – 4. Cittadinanza antoniniana e cittadinanza europea. Uno sguardo al passato per l'analisi del presente: (possibili) analogie e differenze – 5. "La storia si ripete"? (Tucidide).

### **Premessa**

Parlare di cittadinanza, integrazione, immigrazione, cercando di rinvenire nelle esperienze storiche dell'Europa (in particolare l'epoca romana) stimoli e suggerimenti per più adeguati e ponderati approcci a problematiche attuali e future<sup>6</sup>, potrebbe sembrare un anacronistico tentativo di aggrappamento a vicende

---

<sup>6</sup> «Il diritto romano è l'unica base realmente comune a tutti i diritti, incluso, almeno concettualmente, anche se in maniera minore, il Common Law. È la base terminologica ma anche sostanziale – se si procede ad una codificazione eliminando i codici esistenti – cioè l'orgoglio nazionale di molti giuristi, allora per forza di cose bisogna tornare al diritto romano non sfiorato dal sospetto di essere un diritto nazionale, però questa volta visto attraverso le interpretazioni di molti giuristi europei della fine del XX secolo»; J.-M. RAINER, *Il significato e le prospettive del diritto romano alla fine del XX secolo*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 26, 1998, pp. 449-453, Jovene, Napoli, 1998, p. 452.

ed epoche ormai lontane nel tempo e nel ricordo. In realtà l'analisi del passato, nel periodo che tra i primi – ed in maggior misura – fu caratterizzato dal fenomeno migratorio, può arricchire la visione di chi volga il proprio sguardo a fenomeni che caratterizzano il dibattito politico moderno. A tal fine, però bisogna evitare di cadere in pericolosi anacronismi, e per tale motivo risulta necessario chiarire previamente le differenze che hanno caratterizzato le due epoche. È infatti sempre più frequente il repentino rinvio all'impero romano come esempio da un lato di accoglienza nei confronti dello straniero, e dall'altro come esperienza di decadimento causato proprio da tale apertura.

## **1. Differenze tra esperienza antica e moderna di *multilevel citizenship* (cittadinanza europea e cittadinanza romana)**

Il 2013 è stato proclamato Anno Europeo dei Cittadini<sup>7</sup>, celebrando il ventesimo anniversario di un percorso avviato già nel 1993 con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, e poi confermato dai trattati di Amsterdam (1999) e Lisbona (2007). In tale occasione il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha promosso e curato la mostra *“La cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi”*, avendo come obiettivo l'illustrazione del concetto di “cittadinanza” nelle diverse valenze assunte nel corso delle differenti epoche, dal periodo greco-romano fino all'età moderna. Nella relazione inerente all'epoca romana si legge: «L'estensione della cittadinanza romana gioca un ruolo cruciale nel processo di unificazione politica e sociale dell'Italia, come avviene oggi con l'estensione della cittadinanza europea. Comporta difatti la creazione di un popolo unico stazionato in un'area geografica definita rispondente a un sistema giuridico unificato, oggi solo parzialmente raggiunto dagli odierni Stati Membri dell'Unione Europea»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Istituito tramite: PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, Decisione n. 1093/2012/UE.

<sup>8</sup> Cfr. L. NISTA - R. SASSU, *La Cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi*, Quintilia Edizioni, Roma, 2013, p. 28.

«Roma non ha avuto eredi»<sup>9</sup>, e all'esperienza romana, in effetti, non si può fare riferimento ogni qualvolta non si trovino soluzioni a problematiche attuali, anche qualora si ripresentino con forti similitudini, come nel caso del fenomeno migratorio e della cittadinanza. Ma sono sempre più frequenti i riferimenti alla caduta di Roma (quale conseguenza delle migrazioni barbariche) e alla scelta di Caracalla del 212 d.C., in occasione delle analisi sullo stato attuale dell'Unione Europea ed il commesso fenomeno immigrazione<sup>10</sup>; teorie frutto – è plausibile ritenere – di

---

<sup>9</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 53-72, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013. Così pure l'inizio del capitolo VIII (*Cittadinanza e impero. I rischi della comparazione storica*) di V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 165.

<sup>10</sup> Sul punto, tra gli altri, G. PURPURA, *Sulla «Constitutio Antoniniana»*, (*A proposito di Chiara Corbo, Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio, «Studi e Testi di Koinonia, Nuova serie, 4», Napoli, D'Auria, 2013, p. 210*), in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 43, 2015, pp. 93-102, Jovene, Napoli, 2015: «... una rievocazione resa attuale dalle odierne migrazioni di popolazioni che con urgenza ripropongono l'antico problema dell'attribuzione della cittadinanza e dell'integrazione. Infatti, la questione della cittadinanza è strettamente legata a quella di un'assimilazione non sempre accettata e, per quanto riguarda gli aspetti antichi, al sempre attuale dibattito storico-giuridico della romanizzazione dell'impero»; Ivi, p. 92. I contributi al riguardo, da parte del giornalismo e della letteratura in materia, sono sempre più numerosi, come i recenti di M. FRANCO, *L'assedio. Come l'immigrazione sta cambiando il volto dell'Europa e la nostra vita quotidiana*, Mondadori, Milano, 2016 e M. DE JAEGERE, *Gli ultimi giorni dell'Impero Romano*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016, secondo cui l'Europa sta subendo gli stessi malanni dell'Impero romano, ossia calo demografico e massiccio aumento della presenza di stranieri, entrambi fattori della caduta dello stesso. Anche in M. BEARD, *SPQR. Storia dell'antica Roma*, Mondadori, Milano, 2016, viene affrontato il tema del rapporto tra Roma ieri ed Europa oggi, nella scelta delle politiche integrative, in cui si respinge l'idea di una Roma bramosa di conquiste, ed in cui se i legionari non erano un'organizzazione umanitaria, i loro avversari non erano certo «innocenti pacifisti», così essendo del tutto privo di senso analizzare tale epoca con i criteri moderni. Ed ancora, secondo Barbero il sistema romano crollò per il numero eccessivo dei profughi e per la corruzione dei generali preposti al controllo dei flussi migratori (ed alla gestione delle risorse a ciò destinate); cfr. *ex plurimis* A. BARBERO - M. MANZO, *Immigrazione: la grande lezione di Roma (antica)*, in *La Voce di New York*, su <http://www.lavocedineويورك.com/people/2015/10/08/immigrazione-la-grande-lezione-di-roma-antica/>; A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005. Anche da parte della politica si sono sollevate voci di richiamo alla storia dell'Impero per descrivere l'attuale situazione europea; emblematico il caso dei Paesi Bassi. Il Primo ministro olandese, Mark Rutte, prima di assumere la presidenza dell'Unione Europea a gennaio 2016, ha affermato: «Tutti conosciamo la storia dell'Impero romano e sappiamo che i grandi imperi crollano se i confini non sono ben protetti» ... «L'Europa rischia lo stesso fato della caduta dell'Impero Romano se non riguadagna il controllo delle sue frontiere e non arresta la massiccia ondata di affluenza di profughi dal medio oriente e Asia centrale» (da O. GIANNINO, *Corsi e ricorsi. L'Europa e la caduta dell'Impero*, su [http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/europa\\_caduta\\_impero-1388623.html](http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/europa_caduta_impero-1388623.html)). Parole di eguale tenore sono state spese anche da Geert Wilders a pochi giorni dal voto nei Paesi Bassi nel 2017:

quell'atteggiamento tipico di chi vuol rintanarsi nella *comfort zone* dell'ideologia imperialistica, che a più riprese si è riproposta nella storia, ma che in questa sede non può trovare approfondimento.

Già illustri Autori hanno analizzato i caratteri dell'impero romano, distinguendo lo stesso da altre manifestazioni moderne di imperialismo (quali, ad esempio, l'impero britannico), sulla base economica che ne caratterizzava le scelte politiche e di conquista, giungendo altresì alla conclusione che fosse soprattutto l'imposizione di imposte e tributi a fungere da collante dello stesso impero<sup>11</sup>. Si deve pensare, in tal periodo, al tributo come un «fenomeno produttivo di *status*», le cui

---

«L'Euro, come pure l'Unione Europea, sono come alla fine dell'Impero romano ...» (cfr. TODAY (Redazione), "Se vinco le elezioni l'Unione Europea sparirà, siamo come alla fine dell'Impero romano", su <http://www.today.it/rassegna/geert-wilders-elezioni-olanda.html>). Sui rapporti tra cittadinanza europea e nazionale, nonché sulle radici storiche europee si veda, tra gli ultimi contributi da parte dei periodici editoriali, AA.VV., *Insegnare l'Europa*, in *La ricerca*, n. 12, 2017, Loescher Editore, Torino, 2017. Sul rapporto tra cittadinanza ed estraneità in Roma antica, sulle sue ricadute nelle successive epoche, e sul rapporto tra cittadinanza nazionale e cittadinanza europea, nonché sulla nozione di cittadinanza in Italia (anche alla luce del recente dibattito politico sullo *ius soli*) si veda M. BARBULESCU - E. SILVERIO - M. FELICI (a cura di), *La Cittadinanza tra Impero, Stati Nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, in *QVAESTIO Ricerche di Diritto e Scienze dell'Antichità tra passato e presente*, 3, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2017. Uno studio storico-comparatistico su civiltà europea e pluralismo è offerto da F. GALGANO, *Civiltà europea e pluralismo: fra passato e possibile future*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, pp. 491-500, vol. 44, 2016, Jovene, Napoli, 2016, mentre A. Marcone ha affrontato il tema della crisi europea in rapporto a quella dell'impero romano, sulla base degli scritti di Ortega y Gasset (A. MARCONE, *La crisi dell'Impero romano come paradigma di quella europea: Ortega y Gasset*, in *Anabases. Traditions et réceptions de l'Antiquité*, n. 2, 2005, p. 101-112, Editions de Boccard, Paris, 2005, anche on line su <http://journals.openedition.org/anabases/1600>).

<sup>11</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza ... op. cit.*, p. 65: «l'Impero romano si proponeva, in primo luogo, come un organismo basato sulla riscossione regolare di tributi: da qui il suo interesse a una, almeno relativa stabilità». Di tal orientamento anche G. Purpura, secondo cui «ciò che ai romani importava in seguito alla conquista di un territorio era, innanzitutto la corresponsione delle imposte, di poi il mantenimento dell'ordine e se, a tal fine erano poi disposti a rinviare alle leggi dei *subiecti* o a riconoscere tutti gli organi locali e le autonomie cittadine, ciò non indica certo che fossero disposti ad abdicare alla supremazia del loro diritto o alla sovranità nel loro territorio»; G. PURPURA, *Il P. Giss. 40, 1*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 73-85, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 80. Nonostante il diffondersi, specie in Occidente, della cittadinanza romana e dei modelli cittadini romani, il pluralismo normativo e giurisdizionale non scomparve: piuttosto prevalse l'esigenza che la compattezza giuridica e tributaria delle comunità locali non fosse turbata dalle differenze di *status civitatis* ... un pluralismo controllato. Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 105.

modalità di pagamento e la possibilità di esserne esentati – in tutto in parte – in virtù di un beneficio concesso, creavano una stratificazione sociale<sup>12</sup>.

Ma non è illogico supporre che tale elemento aggregante risultò ad un certo momento insufficiente, e fu allora che, per tenere unite le diverse componenti di un impero ormai universale, si ritenne di dover ricorrere alla concessione della cittadinanza<sup>13</sup>.

L'imposizione tributaria e l'estensione della cittadinanza, furono due elementi che svolsero un ruolo di importanza primaria in quello che fu il primo atto di aggregazione tra popolazioni eterogenee, unite dall'appartenenza ad un'unica *communis patria*<sup>14</sup> da cui ne derivava un'unica cittadinanza: la *Constitutio Antoniniana*. Due elementi che hanno interessato l'evoluzione geopolitica europea, come visto, dalle sue origini sino ai giorni nostri, lungo tutto il percorso di aggregazione e formazione dell'Unione Europea.

Forse su tali motivazioni politico-economiche si potrebbero rinvenire dei caratteri di somiglianza tra l'estensione della cittadinanza alle origini del processo di europeizzazione e le scelte politiche intraprese dall'impero romano.

Nel 212 d.C. l'imperatore Antonio Caracalla concesse la cittadinanza a tutti (o quasi) i sudditi dell'impero. Secondo Agostino la scelta fu un atto di ringraziamento verso gli dei, per la protezione di cui l'imperatore aveva beneficiato<sup>15</sup>. Dione Cassio

---

<sup>12</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, Distribuzione 725 – Volume CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016, p. 465.

<sup>13</sup> Cfr. S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 168.

<sup>14</sup> Sul punto, nonché sul concetto di *origo*, residenza, domicilio, tribù, in relazione alla cittadinanza romana, si veda Y. THOMAS, «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)*, in *Collection de l'École française de Rome*, n. 221, 1996, École française de Rome, Palais Farnese, Roma, 1996.

<sup>15</sup> Caracalla, infatti, fu autore dell'assassinio del proprio fratello Geta, fra i due il più amato dei soldati e, pertanto, favorito successore dell'imperatore padre, come raccontato da LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 78, 22, 1, ed ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 4, 4, 3: «[19 dicembre 211 d.C.] Dal momento che il suo complotto non ebbe successo, pensò che doveva provare qualche schema disperato e pericoloso; [così ha ucciso suo fratello tra le braccia della madre, e con questo atto li ha davvero uccisi entrambi],[lacuna nel testo.] sua madre muore di dolore e suo fratello dal

ravvisò, invece, nella suddetta concessione, non un mero atto di benevolenza, ma il frutto dell'avidità del fisco imperiale, che vedeva in tal modo incrementare le proprie entrate grazie – tra le altre – all'imposta sull'eredità, sino a quel momento gravante sui soli *cives* romani.

Dato certo è che venne estesa, ad una moltitudine di soggetti (sino ad allora esclusi), la platea di diritti spettanti ai soli *cives*<sup>16</sup>.

---

tradimento. Mortalmente ferito, Geta morì, inzuppando il petto della madre con il suo sangue. Essendo riuscito nell'omicidio, Caracalla corse fuori dalla stanza e si precipitò per tutto il palazzo, urlando che era sfuggito a un grave pericolo e che era riuscito a malapena a salvarsi la vita»; traduzione dell'inglese di E.C. ECHOLS (translated from the Greek by), *History of the Roman Empire from the Death of Marcus Aurelius to the Accession of Gordian, III. Herodian of Antioch's*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1961. Sul citato passo di Erodiano può farsi riferimento anche a F. CASSOLA (trad. a cura di), *Erodiano. Storia dell'Impero romano dopo Marco Aurelio*, Sansoni, Firenze, 1967, p. 199, ed A. GALIMBERTI, *Erodiano e Commodo. Traduzione e commento storico al primo libro della Storia dell'Impero dopo Marco*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2013, p. 38. Era il 27 febbraio del 212 d.C. allorché, si narra, Caracalla, le cui mani erano ancora laide del fraterno sangue, commesso il misfatto si recò presso il campo dei pretoriani narrando di esser stato lui stesso vittima del tentativo di attentato uscendone fortunatamente incolume (cfr. G.B. GARZETTI, *Storia dell'impero romano*, in *Della storia e della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani*, vol. I, Marsilio Carrara, Milano, 1838, p. 55; E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell'impero romano*, vol. I, Andrea Altieri, Palermo, 1833, p. 84). A tal proposito Caracalla ordinò al prefetto del pretorio Papiniano di giustificare, in un'orazione da recitarsi in Senato, l'uccisione del fratello, ma il prefetto (non spaventato dalla morte certa che lo attendeva con siffatte affermazioni) replicò che «lo scusare un fratricidio non essere tanto facile come commetterlo, e commettersi un nuovo delitto a volere infamare un innocente». Da G.B. GARZETTI, *Storia dell'impero romano ... op. cit., ibidem*. Secondo lo scrittore Elio Sparziano, Caracalla fu un imperatore non solo fratricida ma anche incestuoso, essendosi unito in matrimonio con la madre; ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, Vita Antonini Caracallae*, 10, 4: «*matrem enim (non alio dicenda erat nomine) duxit uxorem et ad parricidium iunxit incestum, si quidem eam matrimonio sociavit cuius filium nuper occiderat*» («aveva preso in moglie sua madre (con nessun altro nome era chiamata), e al fratricidio aggiunse l'incesto, poiché si sposò con la donna il cui figlio aveva di recente ucciso»). Lo stesso Sparziano, invero, si riferisce poco prima a Giulia Domna come matrigna e non madre di Caracalla; ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, Vita Antonini Caracallae*, 10, 1: «*Interest scire quemadmodum novercam suam Iuliam uxorem ducisse dicatur*» («È interessante conoscere il modo in cui si dice che abbia sposato la sua matrigna Giulia»); nei riferimenti alla *Historia Augusta* si seguirà l'attribuzione classica ai sei autori, pur nella consapevolezza delle conclusioni a cui è giunto Dessau, secondo cui l'Opera è stata scritta da un unico autore ai tempi di Teodosio (cfr. H. DESSAU, *Über Zeit und Persönlichkeit der Scriptor Historiae Augustae*, in *Hermes*, band 24, heft 3, 1889, pp. 337-392, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1889). Sulle vicende familiari di Caracalla: G. MARASCO, *Giulia Domna, Caracalla e Geta: frammenti di tragedia alla corte dei Severi*, in *L'Antiquité Classique*, tome 65, 1996, pp. 119-134, Mme Ghislaine Moucharte (UCL), Bruxelles, 1996.

<sup>16</sup> «A Rome, le conunbium ou le commercium, la simple civitas sine suffragio ou bien la civitas optimo iure pouvaient être accordés à un étranger. La concession de tels droits devint de plus en plus fréquente jusqu'à la constitutio Antoniniana de Caracalla en 212 après J.-C., qui conférait le droit de cite à la Presque totalité des habitants libres de l'Empire»; H.-P. BENOEHR, *Le citoyen et l'étrangers en droit romain et droit*



Nel 1993, come anzidetto, venne introdotto il concetto di “cittadinanza europea”; dopo decenni di politica comunitaria fondata sull’economia ed il commercio, l’attenzione sembrò essersi spostata (o quantomeno ne volse lo sguardo) verso il tema dei diritti fondamentali, in particolare sul rapporto tra questi e lo status di cittadino.

Abbiamo cognizione, infatti, di come l’iniziale volontà di costituire un’unione di Stati non fosse volta al superamento delle barriere tra popoli e culture, quanto bensì ad intese di stampo prettamente economico, con la costituzione nel 1950 della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

Analogamente la storia di Roma ha visto un’evoluzione dei rapporti tra cittadini e stranieri basata, inizialmente, su questioni di natura squisitamente commerciale. Si pensi non soltanto alla *Constitutio Antoniniana* (di cui si è già riferito riguardo alle sottese motivazioni economico/fiscali, approfondite *infra*), ma anche allo stesso *ius gentium*<sup>17</sup>, il quale (regolando i rapporti tra Stati e individui di diverse nazionalità può essere considerato in parte diritto internazionale ed in parte transnazionale) trasse la propria linfa dai “trattati internazionali”, ma soprattutto dal riconoscimento di istituti della *lex mercatoria*, come il *foenus nauticum*<sup>18</sup>.

---

français, in AA. VV. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità, Atti del II Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (21-23 aprile 1982)*, pp. 175-193, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984, p. 177.

<sup>17</sup> Per lo *ius gentium* quale origine del moderno diritto internazionale si può fare riferimento a C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Morlacchi Editore, Perugia, 2006, p. 15 s.; G. GOZZI, *Diritti e sovranità dallo ius gentium al diritto internazionale contemporaneo*, Baiesi, Bologna, 2002; G. GILIBERTI, *Introduzione storica ai diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 125; G. GILIBERTI, *L’ius gentium romano come ordinamento transnazionale*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 2, 2015, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/download/485/468>; *contra* L. KOFANOV, il quale, forse in maniera apodittica, afferma che: «According to opinion extended enough in a modern historiography well-known to ancient Romans *ius gentium* was not international Law as the last was born only during a medieval epoch, and ancient *ius gentium* was a part of own national Roman Law»; L. KOFANOV, *Le ius gentium comme droit international de l’antiquité*, in *Revista General de Derecho Romano*, n. 19, 2012, su [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=412720&d=1](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412720&d=1).

<sup>18</sup> Sul punto, e sulla *lex mercatoria* in generale, F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2016; P. CERAMI - A. DI PORTO - A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2004; G. PURPURA, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*,

Questo brevissimo cenno storico fornisce uno sguardo per introdurre un fenomeno insieme sociale, giuridico e politico, oggi di fortissima attualità, non attenendo soltanto a momenti ed epoche storiche lontane nel tempo: la cittadinanza, quale *status* non concernente unicamente la popolazione di un singolo Stato, quanto piuttosto comprensivo di diverse popolazioni e culture, unite sotto il medesimo vincolo. Vincolo inteso oggi come appartenenza all'Unione Europea ed ai suoi modelli economici e giuridici, e ieri come partecipazione alla visione ecumenica dell'impero di Roma.

E così come in passato anche oggi le problematiche derivanti da siffatta scelta appaiono non dissimili, vertendo (tra gli altri) su fattori economici e fiscali, doppia cittadinanza, rapporto tra cittadinanza (globale e nazionale) e stranieri, nonché tra diritto interno e diritto "comune"<sup>19</sup>.

Dopo quasi diciotto secoli si è vista riproporre una scelta di ordine espansivo (*rectius* inclusivo) riguardo alla cittadinanza, con problematiche, sotto certi aspetti, assimilabili a quelle presentatesi all'indomani della emanazione dell'editto di Caracalla.

La parte seconda del Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione Europea), ha introdotto la "Cittadinanza dell'Unione". Una cittadinanza ribadita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000, al suo Capo V), ed oggi disciplinata dall'art. 20 ss. del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea. La previsione trova la propria causa giustificativa nell'esigenza di una garanzia

---

Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1996; P.G. STEIN, *Il diritto romano nella storia europea*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001; M.J. GARCÍA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano*, Dykinson, Madrid, 2001; A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II. sec. a.C.-metà del III sec. d.C.)*, Jovene, Napoli, 1991. Per Levin Goldschmidt il diritto commerciale universale moderno ha radice nel «diritto romano del traffico degli Stati del Mediterraneo» precisando che «il diritto commerciale in senso proprio, come ramo distinto del diritto [...] è opera del Medioevo italiano inoltrato e delle codificazioni moderne»; L. GOLDSCHMIDT, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, 1, F. Enke, Stuttgart, 1891, trad. it. a cura di V. POUCHAIN - A. SCIALOJA, *Storia universale del diritto commerciale / Levin Goldschmidt*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, p. 31 s.

<sup>19</sup> "Comune" alle popolazioni coinvolte.

giurisdizionale, dei diritti connessi con la cittadinanza, da parte della Corte di Giustizia<sup>20</sup>. In entrambi gli interventi comunitari, i diritti riconosciuti al “cittadino europeo”, sono sostanzialmente di genere civile e politico; tale riconoscimento non soltanto si riferisce ai soggetti che siano già appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, ma può definirsi (per le tipologie previste di cui si è anzidetto) come la trasposizione comunitaria di facoltà già riconosciute a livello nazionale. Nulla di nuovo sotto il sole dunque, se non la “reciprocità” di cui i soggetti – già cittadini di uno Stato membro – godano nel caso in cui si ritrovino a risiedere in uno Stato diverso da quello di appartenenza, ma all’interno dell’Unione.

Ma dall’espansione dei confini nazionali, verso una politica di carattere “comunitario”, inevitabilmente derivano conseguenze sul singolo cittadino (nazionalmente ed europeisticamente inteso) sia di carattere economico e tributario<sup>21</sup>, sia di carattere giuridico<sup>22</sup>.

A tal uopo, sorge la problematica di quale sia il rapporto tra cittadinanza e diritti fondamentali; se essa abbia carattere in tal senso restrittivo, o se si possano in qualche modo estendere tali privilegi anche a soggetti provenienti da Stati che non

---

<sup>20</sup> Cfr. G. PASQUALI, *Il Diritto d’Europa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, p. 79. Sul punto C. ZANGHÌ, *Istituzioni di diritto dell’Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2000.

<sup>21</sup> Tra le altre può essere ricordata la previsione dell’Imposta sul Valore Aggiunto – attuale IVA.

<sup>22</sup> Sempre più forte è, ad esempio, la propensione dell’Unione verso un diritto penale comunitario, con relativi problemi di integrazione con i principi cardine degli ordinamenti nazionali. Tra le molte spinte di intento modificativo/conformativo di carattere comunitario si veda, da ultimo, l’intervento in materia di reati ambientali, o di disciplina delle fattispecie corruttive ecc ... Ma non di sole modifiche si parla quando sono gli intenti comunitari a motivare il legislatore; si ricordi, a titolo esemplificativo, l’introduzione dei reati societari ex DECRETO LEGISLATIVO n. 231 dell’8 giugno 2001, con cui si è superato il secolare principio per cui “*societas delinquere non potest*”, non vuoto brocardo ma criterio ossequioso del principio di responsabilità penale “personale” (nella accezione di responsabilità per fatto proprio, sorretta dall’elemento psicologico; interpretazione ormai consolidata a seguito delle pronunce della CORTE COSTITUZIONALE, Sentenze nn. 364 e 1085 del 1988). L’imbarazzo di siffatta scelta legislativa, che risulta maggiormente aderente ad ordinamenti di *common law*, si evince dalla stessa rubrica del testo normativo, intitolata “Responsabilità amministrativa degli enti”, pur trattandosi di fattispecie di reato il cui accertamento è rimesso al giudice penale, e le cui sanzioni sono sia di carattere amministrativo che penale. Sul tema della responsabilità degli enti si veda, tra gli altri, G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2008; G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2010. Sulle difficoltà comunicative tra ordinamenti di *civil law* e *common law*, R.C. VAN CAENEGEM, *I sistemi giuridici europei*, il Mulino, Bologna, 2003.

siano membri dell'Unione. In altri termini, se lo stesso concetto di cittadinanza non sia meramente inteso come «un dispositivo per delimitare lo spazio della comunità, tracciando le linee di inclusione e di esclusione, individuate convenzionalmente nella coppia dicotomica cittadino/straniero»<sup>23</sup>.

Un problema, quello del rapporto tra cittadini e “stranieri”, di rilevante importanza anche nell'analisi degli effetti conseguenti all'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, ove ancora dibattuto è il significato da attribuire al termine *dediticii* per l'esclusione degli stessi dalla portata concessoria del provvedimento.

I problemi sono incrementati ove si rifletta sul fatto che le conseguenze dell'uno o dell'altro orientamento devono essere, nell'odierno panorama, vagliate in un quadro non soltanto sociale, politico o giuridico, ma anche (ed in tempi moderni, soprattutto) economico. I diritti che, in caso di riconoscimento della cittadinanza, dovrebbero attribuirsi ai soggetti beneficianti (assistenza sanitaria, diritto ad un'abitazione, all'istruzione ecc ...), coinvolgono direttamente politiche economiche di carattere nazionale ed europeo. È proprio nella delega operata in tal senso dall'Unione nei confronti degli Stati membri che si registra una delle maggiori cause di “compressione” dei diritti in argomento<sup>24</sup>.

## **2. L'accoglienza dello straniero in epoca romana: *hostis e peregrinus***

Prodromica all'analisi della questione sulla cittadinanza in epoca romana è la breve disamina sui rapporti internazionali che, già in età arcaica, Roma instaurava con le popolazioni finitime.

---

<sup>23</sup> Cfr. P. MINDUS, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze University Press, Firenze, 2014, p. 103.

<sup>24</sup> «Va inoltre evidenziata la distanza spesso profonda tra il riconoscimento formale dei diritti e la loro effettiva attuazione, garantita dallo Stato e dagli Stati attraverso una precisa regolamentazione giuridica, un'effettiva responsabilità economica e sociale, che porti ad un impegno culturale anche dei singoli cittadini»; F. D'AGOSTINO - A.C. AMATO MANGIAMELI, *Cento e una voce di teoria del diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 54.

Primariamente va data rilevanza al significato da attribuire al termine *hostis*, e alla relativa diatriba sorta al riguardo. Si sono opposte sul punto due visioni, ed a seconda di quale si accetti ne derivano diverse conseguenze sulla comprensione della politica “internazionale” romana.

Secondo Mommsen il termine *hostis* (già presente nelle XII Tavole) era usato per indicare lo straniero quale “nemico”<sup>25</sup>, così manifestandosi l’eterno stato di guerra in cui la popolazione romana versava, interponendosi – a tale perdurante condizione – solo brevi tregue, le quali altro non erano che una pausa, un ponte, verso la successiva campagna bellica da Roma intrapresa per accrescere la propria egemonia, al fine di salvaguardare la *pax deorum*, in ossequio a quel “destino manifesto” cui era votata<sup>26</sup>.

Secondo la visione del De Martino (dalla maggior parte degli studiosi moderni, e dallo scrivente<sup>27</sup>, condivisa) il termine *hostis* inizialmente indicava non

---

<sup>25</sup> Una concezione che, non pare ardito affermare, sia stata assunta a fondamento di politiche criminali di recente attuazione, le quali hanno trovato il vaglio negativo della Corte Costituzionale. Si fa riferimento alla previsione del CODICE PENALE (introdotta con il c.d. “Pacchetto sicurezza” del 2008 – DECRETO LEGGE n. 92 del 23 maggio 2008) di cui all’art. 61 n. 11 *bis*; la norma prevede(va) la circostanza aggravante comune, per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale». La disposizione è stata poi espunta a seguito dell’anzi citato intervento del Giudice delle leggi che ne ha decretato il contrasto con gli articoli 3 comma 1, e 25 comma 2, della COSTITUZIONE (CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 249 dell’8 luglio 2010 – pubblicata in G.U. il 14 luglio 2010, n. 28).

<sup>26</sup> Sul punto G. GILIBERTI, *Il ‘destino manifesto’ di Roma*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino*, vol. 2, 2013, pp. 29-48, Facoltà di Giurisprudenza-Università di Camerino (on line), Camerino, 2013, su [http://afg.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it/afg/files/Annali\\_2\\_2013\\_0.pdf](http://afg.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it/afg/files/Annali_2_2013_0.pdf).

<sup>27</sup> Cfr. Tale tema è stato oggetto delle *Conferenze De Martino 2014*, svoltesi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino, in cui si illustrò come il riferimento nelle XII Tavole al termine “*hostem*” fosse indirizzato a scopi civilistici quali l’impossibilità di assunzione, da parte degli stranieri, della qualità di proprietari: “*adversus hostem aeternas auctoritas esto*”; non un nemico, quindi, ma un soggetto a cui si vieta lo *ius civile*. Sul punto ampia trattazione è data da M. FRUNZIO, *Ancora sui rapporti internazionali nell’opera di Francesco De Martino*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/370/362>, in cui l’Autrice affronta esaustivamente quella che può, ad oggi, definirsi la corretta definizione del termine *hostis* fornito dalle Dodici Tavole, alla luce dell’interpretazione fornita da De Martino sui rapporti internazionali di Roma (cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, vol. 2, Jovene, Napoli, 1973, cap. 2) contrapposta alla visione di Mommsen (cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, Hirzel, Leipzig, 1887). Da ultimo anche: M. FRUNZIO, *In margine a XII Tab. 6.4*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanística (Sem. Compl. de derecho romano)*, n. 29, 2016, pp. 465-480, Marcial Pons, Madrid, 2016, ed anche (con ampia bibliografia sul tema) M. FRUNZIO, *Res furtivae. Contributo allo*

altro che lo straniero, in tal guisa sostituito da *peregrinus* – quale non cittadino – solo in età imperiale, e solo a seguito di tale sostituzione *hostis* assunse il significato di “nemico”.

Nel V secolo a.C. non era, pertanto, il termine *hostis* che indicava il nemico, ma quello di *perduellis*, e Roma non versava in uno stato di guerra perenne con le popolazioni vicine, ma piuttosto di reciproca indifferenza<sup>28</sup>.

Già dal riferimento contenuto nelle XII Tavole, può trarsi una ricostruzione di carattere “esclusivo” nei confronti dello straniero, piuttosto che “belligerante”:

*«adversus hostem aeternas auctoritas esto»<sup>29</sup>.*

Si escludeva, in tal modo, qualsivoglia accesso dello straniero alla proprietà quiritaria.

Una previsione, quindi, espressione di qual carattere limitativo dello *ius civile*, nonché del vigente principio della personalità del diritto<sup>30</sup>. Durante il periodo arcaico lo straniero era totalmente escluso dal mondo giuridico romano, sia pubblico che privato. Il soggetto a pieno titolo nell’ordinamento romano non era l’uomo

---

*studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 21 ss. Tale assunto sarebbe corroborato da MARCO TULLIO CICERONE, *De officiis*, 1, 12, 37, secondo cui: «*Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim Tabulae: aut status dies cum hoste itemque adversus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit*» (cfr. M. FRUNZIO, *Ancora sui rapporti internazionali nell’opera di Francesco De Martino*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/370/362>, p. 2; M. FRUNZIO, *Res furtivae. ... op. cit.*, p. 21). Per una visione globale sui caratteri dei rapporti internazionali in Roma antica, indi sui concetti di *hostis* e *bellum iustum*, si veda F. SINI, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso romano*, in *Diritto@Storia*, n. 2, marzo 2003, su <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Iustum-bellum.htm>.

<sup>28</sup> Per tutti F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana ... op. cit.*, p. 15 ss.

<sup>29</sup> XII TAVOLE, 6, 4.

<sup>30</sup> Cfr. G. PURPURA, *Il P. Giss. 40, 1*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 73-85, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 80.

astrattamente inteso quale entità fisica<sup>31</sup>, ma soltanto<sup>32</sup> il cittadino *pater familias*<sup>33</sup>. Il Cittadino appunto<sup>34</sup>.

Molte popolazioni, però, ottennero delle equiparazioni – seppur parziali – ai *cives* (come la città del Lazio), attraverso l’instaurazione di trattati per così dire internazionali (*foedera*). Attraverso tali strumenti le città conquistate instauravano con Roma un rapporto che portava ad un loro riconoscimento in qualità di:

- Federate (*civitates foederatae*), i cui abitanti erano legati a Roma da un vincolo di natura internazionale (*socii populi romani*), e di questa riconoscevano la supremazia (*maiestas*);

---

<sup>31</sup> Se infatti è vero che Ulpiano attribuiva eguaglianza formale ad ogni essere umano in base al diritto naturale; D. 50, 17, 32 (Ulpiano, *libro quadragesimo tertio ad Sabinum*): «*Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt*» («Per il diritto civile gli schiavi non contano nulla. Non così per il diritto naturale, perché per esso tutti gli uomini sono uguali»); trovando conferma anche nelle parole del Giurista arpinate; MARCO TULLIO CICERONE, *Rhetorica, De legibus*, 1, 10: «qualunque sia la definizione di uomo, essa è uguale per tutti»; sul punto, tra gli altri, G. GILIBERTI, *Introduzione storica ai diritti umani*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 53; A. PARRINO, *I diritti umani nel processo della loro determinazione storico-politica*, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2007, p. 27. Nel mondo romano non bastava essere libero, cittadino e maschio per possedere la piena capacità giuridica, ma occorreva altresì non essere sottoposto al *paterfamilias*. Per esprimere il concetto di uomo generico si dovette fa ricorso alla metafora della “maschera” – *prósopon* – da cui il termine *persona*, ripresa dai giuristi romani a partire dal pontefice massimo Quinto Mucio, per intendere l’individuo indipendentemente dal suo *status* giuridico. Cfr. G. GILIBERTI, *Introduzione storica ai diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 48-50.

<sup>32</sup> Così riprendendo quella che è la definizione greca del perfetto uomo greco.

<sup>33</sup> Cfr. G. GILIBERTI, *Constitutio e costituzione*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/369/361>.

<sup>34</sup> La cittadinanza si acquisiva per nascita, con una distinzione – operata già da Gaio – tra chi fosse nato da *iustae nuptiae* oppure al di fuori del matrimonio. Nel primo caso il figlio acquisiva la cittadinanza posseduta dal padre al momento del concepimento, indipendentemente da quale fosse quella della madre. Nel secondo caso, invece, la cittadinanza del figlio era la medesima della madre al momento della nascita, qualunque fosse stata quella del padre. A parte questi due casi la cittadinanza poteva essere acquisita o mediante concessione ad opera del re mediante suo provvedimento, o (più avanti) attraverso legge comiziale. Inoltre i Latini potevano acquisire la cittadinanza mediante lo *ius migrandi*. Da L. FASCIONE, *Storia del diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 80. Si nasceva *Latini*, e non romani, anche nel caso di unione tra una donna *ingenua* ed un *servus fiscalis* (appartenente al fisco); cfr. *Ivi*, p. 530 s. Si veda anche U. LAFFI, *Studi di Storia romana e di diritto*, in *Storia e Letteratura*, vol. 206, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2001, p. 83; A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 9 e 14.

- Autonome, (*civitate liberae et immunes*) i cui abitanti divenivano *peregrini alicuius civitatis* legati a Roma da taluni vincoli;

- Libere (*civitate liberae*), con autonomia da Roma quasi totale.

Tutti coloro che non erano legati a Roma da alcun vincolo erano *peregrini sine civitate* (apolidi) o *peregrini dediticii* (arresi a Roma)<sup>35</sup>.

In età imperiale, come visto, il termine *peregrinus* indicava il non cittadino, in sostituzione dell'originario *hostis*; in tale ultimo caso vi era la resa a Roma con le forme della *deditio*, con cui la comunità coinvolta non si estingueva giuridicamente, ma trasferiva a Roma il proprio potere di disporre di tutti i propri elementi giuridici e materiali<sup>36</sup>.

Giustiniano soppresse le categorie dei *Latini Iuniani* e *dediticii Aeliani*, mutando così anche la stessa nozione di *peregrinus* il quale, nelle *Novellae* come già nelle fonti postclassiche, indica in tal modo non lo straniero ma la persona o la *res* al di fuori di una data circoscrizione territoriale (città, provincia ecc ...)<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Sul punto cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sulla condizione dello straniero nel mondo romano*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF)*, vol. 1, 2006, pp. 21-36, su <http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/41/L1.A1001001A08F10B84609F80386.V1.pdf>, p. 6 s.; G. DI NUCCI, *Cenni sull'importanza dei ritrovamenti papirologico-giuridici di Petra, Dura e Nessana: studio introduttivo*, in *Iuria Orientalia*, n. 2, 2006, pp. 27-51, su [http://www.iuraorientalia.net/IO/IO\\_02\\_2006/II\\_02\\_Di%20Nucci2.pdf](http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/II_02_Di%20Nucci2.pdf), p. 44.

<sup>36</sup> Cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, vol. 2, Jovene, Napoli, 1973, secondo cui «il popolo dedito si poneva sotto il potere romano, cui trasferiva non solo la sovranità, ma perfino la terra e le persone. L'estinzione o la sopravvivenza dipendevano da un atto successivo dell'avente potestà, che si esprimeva mediante una deliberazione degli organi competenti dello stato romano»; Ivi, p. 50.

<sup>37</sup> Cfr. F. SITZIA, *Romanità dell'Impero: ius civile e ius gentium*, in AA. VV. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità*, *Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (21-23 aprile 1982)*, pp. 263-275, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984, p. 264, ove l'Autore elenca alcuni esempi: *CORPUS IURIS CIVILIS, Novellae Constitutiones Iustiniani Augusti*, 53, 1: «*peregrinam habitationem*»; 6, 2: «*in peregrinis demorari (ecclesiis)*»; 8, 10, 1: «*provincias relinquere et in peregrinis affligi*»; 80, 10: «*et peregrinos omnes*»; 86 *praef.*: «*in peregrinis affligi*»; 86, 3: «*in peregrinis affligantur*», non escludendosi però altri significati come in *CORPUS IURIS CIVILIS, Novellae Constitutiones Iustiniani Augusti*, 2 *praef.* 1, ove il termine *peregrines* è adottato come «strano», «assurdo» (cfr. F. SITZIA, Ivi, nt. 10).



### 3. La *Constitutio Antoniniana de civitate* del 212 d.C.

Nel 212 d.C.<sup>38</sup> l'imperatore Antonino Caracalla<sup>39</sup> emanò un editto con cui concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero (*rectius* dell'ecumene), ma ad esclusione dei *dediticii*:

#### *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda*

«[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σεουήρος] Ἀντωνῖνο[ς]  
Εὐσεβῆ]ς λέγει· | [- ca. ? - ]η μάλλον ἀν[..... τὰ]ς αἰτίας καὶ τοῦ[ς]  
Λ[ογισμοῦ]ς | [- ca. ? - ]θεοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις εὐχαριστήσαιμι, ὅτι  
τῆ[ς] τοιαύτη[ς] | [- ca. ? - ]ησμε συ[νετ]ήρησαν. τοιγ[α]ροῦν νομίζω  
[ο]ὔτω με | [- ca. ? - ]ως δύ[ν]ασθαι τῇ μεγαλειότητι αὐτῶν  
τὸ ἱκανὸν ποι-|[εῖν - ca. ? - ]όσ]άκις ἐὰν ὑ[π]εισέλω[ωσ]ιν εἰς τοὺς  
ἐμοὺς ἀν[θρ]ώπους | [- ca. ? - ]ν θεῶν συνε[σ]ενέγ[κοι]μι. δίδωμι  
τοῖς συνάπα-|[σιν - ca. ? - ]κατὰ τῆν οἰκουμένην π[ο]λιτεῖαν  
Ῥωμαίων, μένοντος | [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[ί]ς τῶν  
[..]δειτικίων. ὁ[φ]εῖλει γὰρ τὸ | [- ca. ? - ]νεῖν πάντα ἀ[.]α ἤδη κ[α]ὶ τῇ  
νίκη ἐνπεριει-|[ληφ - ca. ? - ]αγμα [..]λώσει [τὴν] μεγαλειότητα  
[τοῦ] Ῥωμ[α]ί[ο] -|[ - ca. ? - ] περι τοὺς [....]υς γεγενῆσθα[ι] ἤπερ  
δ[ - ca. ? - ] | [- ca. ? - ]αλειφ[ - ca. 10 - ]ων τῶ[ν] ἐκάστης | [-  
ca. ? - ]ητω[ - ca. 10 - ]..[.]ος[ - ca. ? - ] | [- ca. ? - ]θη[ - ca. ? - ] | [- ca. ? -  
]ολω[ - ca. ? - ] | [- ca. ? - ]το | [- ca. ? - ]α | [- ca. ? - ]νελλη | [-

<sup>38</sup> Cfr. G.I. LUZZATTO, *Appunti di Papirologia Giuridica*, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice, Bologna, 1974, p. 196, precisa la data della pubblicazione a Roma tra l'1 gennaio 212 d.C. ed il 10 febbraio 213 d.C.

<sup>39</sup> Figlio di Settimio Severo, nacque a Lugdunum (Lione), in Gallia, il 4 aprile 188 d.C. Il nome originario era Lucio (?) Settimio Bassiano, cambiato dallo stesso padre (dopo essersi proclamato figlio di Marco Aurelio, nella primavera del 195 d.C.) in Marco Aurelio Antonino; l'appellativo "Caracalla" (termine celtico) gli fu dato a causa della tunica con cappuccio, di origine gallica, che era solito indossare; cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 2 nt. 2.

ca. ? - ]μω | [- ca. ? - ]υπρ | [- ca. ? - ]κυ | [- ca. ? - ]ιειη | [-  
ca. ? - ]οιεσαν | [- ca. ? - ]εγδια | [- ca. ? - ] | [- ca. ? - ].ος»<sup>40</sup>

*«Imperator Caesar Marcus Aurelius Seuerus Antoninus Augustus dicit:  
Nunc uero . . . . potius oportet querellis et libellis sublatis quaerere quomodo  
diis immortalibus gratias agam, quod ista uictoria . . . . me seruauerunt. Itaque  
existimo sic magnifice et religiose maiestati eorum satisfacere me posse, si  
peregrinos, quotiens cumque in meorum hominum numerum ingressi sint, in  
religiones (?) deorum inducam. Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe  
terrarum sunt, ciuitatem Romanorum, manente omni genere ciuitatum,  
exceptis dediticiis. Oportet enim multitudinem non solum omnia . . . . sed etiam  
uictoria circumcingi. Praeterea hoc edictum augebit (?) maiestatem populi  
Romanorum cum facta sit eadem aliorum (?) ( peregrinorum ? ) dignitas . . .»<sup>41</sup>*

«L'imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Antonino Augusto proclama: Ora invero [...] è necessario piuttosto cercare, tralasciando le accuse e le calunnie, come io possa rendere grazie agli dei immortali, poiché con questa vittoria [...] mi salvarono. Perciò credo di poter soddisfare la loro maestà il più solennemente e scrupolosamente possibile se riporterò alle cerimonie religiose in onore degli dei quegli stranieri che sono entrati tra i miei uomini. Pertanto dono la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che abitano nel territorio romano, restando salda ogni sorta di organizzazione cittadina, con esclusione dei dediticii».

Secondo altri, accogliendo alla linea 9 l'integrazione «[αδ]δειτικίων», e non «[δε]δειτικίων», la giusta traduzione sarebbe:

«L'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto proclama: Ora invero [--] è necessario piuttosto cercare, tralasciando le accuse e le calunnie, come io possa rendere grazie agli Dei immortali, poiché con questa vittoria [---] mi salvarono. Perciò credo di potere soddisfare la

---

<sup>40</sup> PAPIRO DI GIESSEN, 40, col. I (*Duke Data Bank of Documentary Papyri*).

<sup>41</sup> Testo latino di S. Riccobono in S. RICCOBONO - G. BAVIERA - C. FERRINI - G. FURLANI, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA), I. Leges*, G. Barbera Editore, Firenze, 1941, pp. 445-449 nt. 88.

loro maestà il più solennemente e scrupolosamente possibile se riporterò alle cerimonie religiose in onore degli Dei quegli stranieri che sono entrati tra i miei uomini. Pertanto dono la cittadinanza dei Romani a tutti gli stranieri che abitano nell'ecumene, restando salvo il diritto delle comunità cittadine, tranne i vantaggi addizionali. Conviene infatti che la moltitudine non solo [---] per tutto il resto, ma possa altresì godere della vittoria. E questo editto accrescerà (?) la maestà del popolo romano, poiché per esso quella ...»<sup>42</sup>.

Il testo del provvedimento è a noi pervenuto attraverso un papiro conservato nel Museo di Giessen (*P. Giss. 40*), il cui stato di conservazione risulta assai lacunoso, lasciando aperto il dibattito su numerosi punti quali l'inquadramento dei *dediticii* e il rapporto con gli immigrati a seguito di tale concessione.

Taluni hanno dubitato della datazione dello stesso, nonché della riconducibilità del contenuto alla *Constitutio Antoniniana*<sup>43</sup>. Al di là di ogni speculazione su aspetti prettamente filologici, ciò che in questa sede ha ragion d'essere – e secondo taluni il vero ed unico scopo dello studio sull'editto di Caracalla<sup>44</sup> – è l'indagine sugli effetti che tale provvedimento ebbe in ambito socio-giuridico, *in parte de qua* possano trovarsi i fondamenti di quella cultura giuridica

---

<sup>42</sup> Cfr. G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012, p. 710.

<sup>43</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, J. Stroux ancora sul *Pap. Giss. 40* in rapporto con l'editto di Caracalla, in G. DE SANCTIS, *Scritti minori, Novamente editi da Aldo Ferrabino e Silvio Accame, Recensioni - Cronache e Commenti 2*, Vol. VI, § 279, p. 900 s., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1972.

<sup>44</sup> *Ex multis* D'Ors, uno dei maggiori oppositori allo studio prettamente filologico del *Papiro di Giessen* ed al relativo abuso dottrinale, affermava che «*me parece mucho más adecuado, si se quiere descubrir el significado y el contenido del Edicto del Caracala, el investigar los efectos que éste pudo tener en las insituciones de Derecho public y privado que nos son conocidas, que el discutir sobre la reconstrucción del papyro y derivar de ahí una serie de conclusiones tan hipotéticas como la reconstrucción misma*»; A. D'ORS PÉREZ-PEIX, *Estudios sobre la "Constitutio Antoniniana": III. Los peregrini después del Edicto de Caracala*, in *Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE)*, t. 17, pp. 586-604, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1946, p. 601. Cfr. anche M.J. BRAVO BOSCH, *La Constitutio Antoniniana: una reflexión subjetiva*, in *Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela*, vol. 8, n. 1, 1999, pp. 71-79, Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 1999, su <https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/7682>, p. 72.

europea che ha portato alla costituzione della cittadinanza europea del nostro tempo.

Anche i riferimenti da parte dei giuristi dell'epoca risultano stranamente insufficienti<sup>45</sup>. Il solo riferimento alla *Constitutio* pervenutoci dalla commissione giustiniana è quello di Ulpiano contenuto nel Digesto:

*«In orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt»<sup>46</sup>.*

Adirittura, in una novella dell'1 settembre 529 d.C. di Giustiniano, il provvedimento viene attribuito all'imperatore Antonino Pio:

*«Facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitus in commune dedit subiectis, sic etiam nos hoc videlicet regenerationis et aureorum anulorum ius unicuique petentium datum et damni et scrupulositatis praebens occasionem et manumissorum indigens auctoritate omnibus similiter subiectis ex hac lege damus. Restituimus enim naturae ingenuitate dignos non per singulos de cetero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerunt, ut et hanc magnam quandam et generalem largitatem nostris subiectis adiciamus.*

*<Epilogus> Quae igitur pro subiectorum indulgentia placuerunt nostrae clementiae per hanc legem, haec tua celsitudo cognoscens nostris subiectis faciat manifesta per programmata propria et hic et in provinciis, ut discant quia*

---

<sup>45</sup> Al riguardo Spagnuolo Vigorita afferma che «Sul contenuto, i limiti, gli intenti della costituzione di Caracalla sappiamo invece assai poco. E non per carenza di fonti sul periodo. La sterminata letteratura che i moderni hanno dedicato a questa costituzione è in singolare contrasto con il disinteresse con cui contemporanei e posteri sembrano averla accolta»; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'impero delle città*, Jovene, Napoli, 1996, p. 98 s.

<sup>46</sup> D. 1, 5, 17 (Ulpiano, *libro vicesimo secundo ad edictum*): «Coloro che vivono nell'*orbe* romano sono stati resi cittadini romani da una costituzione dell'imperatore Antonino».

*nostrorum subiectionum per omnia curam habemus ea quae pro utilitate eorum sunt sancientes. Valebit autem lex haec in subsequentibus omnibus et eis qui post eam emergerint casibus; quod enim recessit non perscrutamur.*

*Dat. kal. Sept. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XII. Apione viro clarissimo consule»<sup>47</sup>.*

A onore del vero già Aurelio Vittore nel 360-361 d.C.<sup>48</sup> attribuì la paternità della scelta concessoria a Marco Aurelio; nel 365 d.C., invece, Giovanni Crisostomo<sup>49</sup> la fece risalire ad Adriano<sup>50</sup>.

Rutilio Namaziano<sup>51</sup>, Sant'Agostino<sup>52</sup> e Sidonio Apollinare<sup>53</sup> accennano ad essa senza sbilanciarsi con l'indicare l'autore del provvedimento.

La spiegazione ad una tale mancanza di interesse da parte dei giuristi dell'epoca può essere quindi attribuita ad un molteplice ordine di fattori, tra cui: le circostanze palinogenetiche in cui fu elaborata la compilazione giustiniana, e la teorizzabile sostanziale mancanza di novità nell'attuazione di un provvedimento che altro non faceva che consolidare una realtà già da tempo avviata<sup>54</sup>.

---

<sup>47</sup> CORPUS IURIS CIVILIS, *Novellae Constitutiones Iustiniani Augusti*, 78, 5.

<sup>48</sup> SESTO AURELIO VITTORE, *Epitome de Caesaribus*, 16, 1-2: «Marcus Aurelius Antoninus imperavit annos decem et octo. Iste virtutum omnium caelestisque ingenii exstitit aerumnisque publicis quasi defensor obiectus est. Etenim nisi ad illa tempora natus esset, profecto quasi uno lapsu ruissent omnia status Romani».

<sup>49</sup> GIOVANNI CRISOSTOMO, *Acta Apostolorum Homiliae*, 48, 1 (Atti degli Apostoli, 22, 17-20), ripercorrendo la vicenda di San Paolo di Tarso: «... (era solo) dal tempo di Adriano che tutti sono stati nominati Romani ...».

<sup>50</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'impero delle città ... op. cit.*, p. 100 s. Sul punto Luchetti parla di «scarsa memoria storica della cancelleria di cui è esempio ben noto l'attribuzione della *constitutio Antoniniana* ad Antonino Pio»; G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 156. Secondo T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 100 «è possibile che i giuristi serviani, tra i quali spiccano nomi illustri di instancabili scrittori come Ulpiano e Paolo, che ricoprirono inoltre importanti cariche nell'amministrazione imperiale, abbiano discusso della *constitutio Antoniniana* in brani per noi perduti».

<sup>51</sup> CLAUDIO RUTILIO NAMAZIANO, *De reditu suo* 1, 66.

<sup>52</sup> AURELIO AGOSTINO D'IPPONA (S. Agostino), *De civitate Dei*, 5, 17; *Enarrationes in Psalmos*, 58, 1, 21.

<sup>53</sup> GAIO SOLLIO SIDONIO APOLLINARE, *Epistularum Libri IX*, 1, 6, 2.

<sup>54</sup> Così Spagnuolo Vigorita, secondo cui quando Caracalla concesse la cittadinanza a tutti – o quasi – gli abitanti dell'Impero, il livellamento delle condizioni reali delle città era arrivato a un punto tale, che al provvedimento nessuno attribuì soverchia importanza; cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e*

Secondo molti studiosi tale provvedimento avrebbe segnato il definitivo superamento del pluralismo istituzionale, amministrativo e normativo dell'impero romano<sup>55</sup>; un pluralismo che veniva reso sempre più evanescente dalle molteplici iniziative di egual vocazione rispetto alla *Constitutio Antoniniana*, la quale non fu altro che punto d'arrivo di un percorso già da tempo avviato, soprattutto dagli Antonini<sup>56</sup>.

---

*impero. ... op. cit.*, Jovene, Napoli, 1996, p. 98 ss., anche in G. GILIBERTI, "Omnium una libertas". *Alle origini dell'idea di diritti umani*, in L. LABRUNA, *Tradizione romanistica e Costituzione*, vol. 1, tomo 2, ESI, Napoli, 2006, pp. 1881-1916, su <http://www.uniurb.it/it/portale/a-giur/edocs/Giliberti%20Omnia.pdf>, p. 1907 nt. 101. Contra G. ZECCHINI, *La Constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, in L. AIGNER FORESTI - ET AL. (a cura di) *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'occidente. Atti del Convegno (Bergamo 18-21 settembre 1995)*, pp. 349-358, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1998, *passim*, secondo cui non vi è stata una reale mancanza di eco tra i giuristi contemporanei, né tantomeno in quelli successivi, ma solo poca attenzione da parte di chi già era in possesso della cittadinanza. Secondo Purpura «come già proposto da S. Mazzarino (S. MAZZARINO, *L'impero romano*, II, Laterza, Bari-Roma, 1973, p. 609 ss.), le classi subalterne non cittadine non vennero parificate dal punto di vista giuridico agli altri soggetti liberi dell'impero; per esse, in sintonia con la scarsa eco del provvedimento presso i contemporanei, l'editto di Caracalla avrebbe avuto un valore relativo, poiché costituirebbe una semplice presa d'atto dell'avvenuta integrazione della popolazione delle città dell'impero all'interno dell'oikumène»; cfr. anche S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Carocci, Roma, 1997, p. 23 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 126 e 130.

<sup>55</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'impero delle città*, Jovene, Napoli, 1996, p. 98 ss., in particolare p. 101 ove si legge: «L'errore di Giustiniano e il mancato inserimento della costituzione nel codice sembrerebbero indicare che il testo non fosse più neppure disponibile nel VI secolo. [...] Meglio: che essa [la *Constitutio Antoniniana*] non aveva suscitato i rescritti che si sarebbero aspettati da un provvedimento di grande portata, ovvero che essi non apparivano interessanti. Le lodi, diffuse tra i letterati del IV e V secolo, non smentiscono questa impressione, tanto più che esse sembrano piuttosto riprendere un'argomentazione diffusa già prima della costituzione di Caracalla, che riferirsi specificatamente a questa».

<sup>56</sup> Cfr. G. GILIBERTI, *Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica*, ES@, Pesaro, 2002, p. 104.



1

[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σεουήρος] Αντωνῖνο[ς]

Ε[ὐσεβή]ς λέγει•

[ -ca.?- ]η μάλλον, αν[ . . . . . ] τὰς αἰτίας καὶ τοὺς Λ[ογι]σμοῦ[ς]

[ -ca.?- ]θεοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις εὐχαριστήσαιμι, ὅτι τῆ[ς] τοιαύτης[ς]

[ -ca.?- ]ησμε συ[νετ]ήρησαν. τοιγ[α]ροῦν νομίζω [ο]ὔτω με

5 [ -ca.?- ]ως δύ[ν]ασθαι τῇ μεγαλειότητι αὐτῶν τὸ ἴκανόν ποι-

[εἶν -ca.?-] ὅς[τ]ακίς ἐὰν ὑ[π]εισέλθ[ωσ]ιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀν[θρ]ώπους

[ -ca.?- ]ν θεῶν συνε[σ]ενέγ[κοι]μι. δίδωμι τοῖς συνάπα-

[σιν -ca.?-] κατὰ τῆν οἰκουμένην π[ολιτ]εῖαν Ῥωμαίων, μένοντος

[τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[ίς] τῶν [ . ]δειτικίων. ὁ[φ]εῖλει

γὰρ τὸ

10 [ -ca.?- ]νεῖν πάντα α[ . . ]α ἤδη κ[α]ὶ τῇ νίκη ἐνπεριει-

[ληφ -ca.?-] αγμα [ . ]λώσει [τῆν] μεγαλειότητα [το]ῦ Ῥωμα[ί-]

[ -ca.?- ] . περὶ τοὺς [ . . . ]υς γεγενῆσθα[ι] ἤπερ δ[ -ca.?- ]

[ -ca.?- ] αλειφ[ -ca.10 -]ων τῶ[ν] ἐ[κ]άστης

[ -ca.?- ]ητω[ -ca.10 -] . [ ]ος[ -ca.?- ]

15 [ -ca.?- ]θη[ -ca.?- ]

[ -ca.?- ]ολω[ -ca.?- ]

[ -ca.?- ]το

[ -ca.?- ]α

[ -ca.?- ]νελλη

20 [ -ca.?- ]μω

[ -ca.?- ]υπο

[ -ca.?- ]κυ

[ -ca.?- ]ιειη

[ -ca.?- ]οιεσαν

25 [ -ca.?- ]εγδια

[ -ca.?- ]

[ -ca.?- ] ρς

2

κα[τα]νέμειν. ημ[ . . . . . ] ἀποκατασταθεῖσιν [ -ca.9 -]νε[ -ca.?- ]

---

<http://bibd.uni-giessen.de/papyri/images/pgiss-inv015recto-1600kb.jpg>, in JUSTUS - LIEBIG - UNIVERSITÄT GIESSEN (a cura di), *Giessener Papyri - und Ostrakadatenbank*, su [http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/pap.pl?t\\_allegro=x&f\\_SIG=P.%20Giss.%20inv.%2015](http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/pap.pl?t_allegro=x&f_SIG=P.%20Giss.%20inv.%2015).



- ἵππον δημόσιο[ν προεσ]χηκόσιν ἀπ[οδίδ]ωμι[κ]αὶ οὐσι[ῶν ἐπίκρ]ιςις  
 [ ]ε[σει] . . . ] \ π[αρ]ὰ/ σ[ημε]ί-  
 ωσις ἀποφά[σ]εως εἰς τὸ δια[κατέ]χειν ἢ λα[μβ]άνειν τὰς πολ[ιτι]κὰς  
 [τ]μᾶς. καὶ τού[τοι]ς <τοῖς>  
 μετὰ ταῦτα τῆς τά[ξε]ως ἑαυτῶν <ἦ> συ[ν]η[γο]ρίας πρὸς χρό[ν]ον  
 κωλυθεῖσι μετὰ τ[ὸ]
- 5 π[λ]ηρωθῆναι τὸ τοῦ χρό[ν]ου διάστ[η]μα οὐκ ὀνειδισθήσεται ἢ τῆς  
 ἀτιμ[ί]ας παραση-  
 μεί[ω]σις. καὶ εἰ φανερόν ἐστιν, πῶς πλήρη τὴν χάριτά μου  
 παρενέθηκα, ὅμως  
 ἵνα μὴ τις στενότερον παρερμηνεύσῃ τὴν χάριτά μου ἐκ τῶν  
 ῥη[μά]των το[ῦ]  
 προτέρου διατάγματος, ἐν ᾧ οὕτως ἀπεκριν[ά]μην• '   
 ὑποστρεφέτωσαν πάντες  
 εἰς τὰς πατρίδας τὰς ἰδίας ' ἐλευθέραν με τούτοις πᾶσιν τὴν  
 ἐπάν[ο]δ[ο]ν δεδωκέναι
- 10 εἰς ἅπασαν τὴν γῆ[ν] καὶ εἰς τὴν Ῥώμην τὴν ἐμὴν δηλωταίον(\*)  
 [ἐ]δοκίμασα, ἵνα μ[ὴ]  
 π[αρ] ἂ[υ]τοῖς ἢ δειλίας αἰτία ἢ παρὰ τοῖς κακοήθεσιν ἐπηρείας  
 ἀφορμὴ ὑπολειφθῇ.  
 προετέθη πρὸ ε. Εἰδῶν Ἰουλίω[ν] δυσι Ἄσπροις ὑπάτοις, ὃ ἐστὶν κ  
 (ἔτους) Ἐπειφ ις  
 ἐν [δ]ἔ. Ἀλεξαν[δρ]εῖα ὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπου τῶν οὐσιακῶν κα (ἔτους)  
 Μεχειρ ις γενομένου  
 [ὑπ]ομνήματος ἐπὶ τοῦ λαμπροτάτο[υ] ἡγεμόνος Βαιβί[ο]υ  
 Ἰο[υ]γκίνο[υ] τῆ δ
- 15 [τοῦ] αὐτοῦ μηνὸς Μεχειρ.  
 ἄλ(λο)•  
 Αἰ[γύπτι]οι πάντες, οἳ εἰσιν ἐν Ἀλεξανδρεῖα, καὶ μάλιστα ἄγροικοι,  
 οἵτινες πέφευ[γαν]  
 ἄλ[λο]θεν κ[αὶ] εὐμαρῶς ε[ὑ]ρίσ[κ]εσθαι δύναται, πάντῃ πάντως  
 ἐγβλήσιμοί εἰσιν. ο[ὐ]χ[ὶ]  
 μ[έν]τοι γε χοιρέμποροι καὶ ναῦται ποτά[μ]ιοι ἐκεῖνοί τε, οἵτινες  
 κάλαμον πρὸς τὸ
- 20 ὑποκαίειν τὰ βαλα[νεῖ]α καταφέρουσι. τοὺς δὲ ἄλλους ἐγβαλλε,  
 οἵτινες τῷ πλήθει[ι] τῷ

- ιδίω κα[ι οὐ]χὶ χρήσει ταράσσοισι τὴν πόλιν. Σαραπίους καὶ ἑτέροις  
 τισὶν ἑορ-  
 τασί[μοις ἢ]μέραις εἰωθέναι κατάγειν θυσίαις εἵνεκεν(\*) ταύρους καὶ  
 ἄλλα τινὰ  
 ἔνψ[υ]χα ἢ καὶ ἄλλαις ἢ[μ]έραις Αἰγυπτίους μανθάνω, διὰ τοῦτο οὐκ  
 εἰσι κωλυτέοι.  
 ἐ[κείνοι] κωλύ[ε]σθαι ὀφε[ί]λουσιν, οἵτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς  
 ἰδίας ἵνα μὴ
- 25 ἔρ[γον] ἀγροικὸν ποιῶσι, οὐχὶ μέντοι τὴν πόλιν τὴν Ἀλεξανδρέων  
 τὴν λαμπρο-  
 τάτην {ην} ἰδεῖν θέλον[τ]ες εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἢ  
 πολιτικωτέρας(\*) ζωῆς ἔνε-  
 κεν [ἢ] προ[α]γματείας προ[σ]καίρου ἐνθάδε κ[α]τέρχονται. μεθ’  
 ἔ[τ]ερα. ἐπιγεινώσκε-  
 σθαι γὰρ εἰς τοὺς λινοφ[ο]οὺς οἱ ἀληθινοὶ Αἰγύπτιοι δύνανται  
 εὐμαρῶς φωνῆ ἢ  
 ἄλλων [αὐτ]οῖ ἔχειν ὄψεις τε καὶ σχῆμα. ἔτι τε καὶ ζω[ῆ] δεικνύει  
 ἐναντία ἦθη
- 30 ἀπὸ ἀναστροφῆς [πο]λιτικῆς(\*) εἶναι ἀγροίκους Αἰγυπτίους.

## Apparatus

- ^ 2.10. 1. δηλωτέον
- ^ 2.22. 1. ἔνεκεν
- ^ 2.26. 1. πολιτικωτέρας
- ^ 2.30. 1. πολιτικῆς<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Trascrizione tratta da Papyri.info, *Papiro di Giessen, 40, trascrizione*, sito di documentazione papirologica a cura dell'Institute for the Study of the Ancient World, New York University e Duke Collaboratory for Classic Computing, su [http://papyri.info/ddbdp/p.giss;40?rows=3&start=20&fl=id%2Ctitle&fq=series\\_led\\_path%3Ap.giss%3B\\*%3B\\*%3B\\*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=21&t=81](http://papyri.info/ddbdp/p.giss;40?rows=3&start=20&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3Ap.giss%3B*%3B*%3B*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=21&t=81).

Se la civiltà ellenica da sempre si mostrò fortemente restrittiva all'idea di un inglobamento degli stranieri<sup>59</sup>, ed il possesso della cittadinanza strettamente correlato all'appartenenza ad una *polis*<sup>60</sup>, Roma da sempre fu propensa ad assimilare

---

<sup>59</sup> Tale fu, secondo l'imperatore Claudio, la causa della loro rovina; PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 11, 24: «*quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod victos pro alienigenis arcebant? at conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit ut plerosque populos eodem die hostis, dein civis habuerit. advenae in nos regnaverunt: libertinorum filii magistratus mandare non, ut plerique falluntur, repens, sed priori populo factitatum est*» («A cos'altro si deve la rovina dei Lacedemoni e degli Ateniesi, nonostante il loro valore guerriero, se non alla loro insistenza a tenere da parte gli stranieri? Il nostro fondatore Romolo ha espresso la propria saggezza quando ha considerato molti popoli, nello stesso giorno, prima nemici e poi cittadini. Gli stranieri hanno regnato su di noi: e affidare le magistrature a figli di *liberti* non è, come molti sbagliano a credere, una novità ma una pratica normale adottata dal popolo nell'antichità»); dal discorso di Tiberio Claudio Imperatore in occasione della proposta di ammissione dei Galli Edui al Senato, insieme alla concessione dello *ius honorum* – diritto di essere candidati – nel 40 d.C.; cfr. *infra* e C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 36; P. MINDUS, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze University Press, Firenze, 2014, spec. 114. Di ciò ci è data testimonianza di un passo del *Medea*, in cui emerge l'emarginazione della protagonista (giunta dalla Colchide a Corinto come sposa di Giasone), da parte dei Greci, in quanto donna e straniera: «prima di conoscere a fondo una persona, la aborriscono solo per averla vista, senza aver subito offese. Uno straniero deve adattarsi allo Stato in cui vive; e neanche va lodato un concittadino che, altero di carattere, è sgradito agli altri perché non lo conoscono (...) Di tutti gli esseri dotati di anima e d'intelletto, noi donne siamo la razza più disgraziata (...) ma per te il discorso è diverso: tu hai una patria, una casa, una vita serena e degli amici. Io invece, sola senza patria oltraggiata dal marito che mi ha rapita da un'altra terra, sono senza padre né fratelli né parenti»; O. MUSSO (a cura di), *Tragedie di Euripide*, vol. II, *Medea*, pp. 214-258, Utet, Torino, 1980. Di diverso avviso è invece la tradizione greca (v. ISOCRATE nel suo *Panegirico*), secondo cui Atene fu luogo privilegiato per gli stranieri in difficoltà, la cui costituzione un indirizzo adatto a tutti, dal povero al ricco, e che – al contrario di Sparta – non teme lo straniero ma lo accoglie e in un certo senso lo integra; cfr. G. URSO, *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 51.

<sup>60</sup> In casi eccezionali, come da azioni particolarmente meritevoli nei confronti della *polis*, poteva scaturire la concessione della cittadinanza, anche ad intere *poleis*. Diodoro ci testimonia come gli Ateniesi l'avessero conferita ai meteci e agli stranieri che avevano combattuto per la città; DIODORO SICULO, *Bibliotheca historica*, 13, 97, 1: «Τούτων δὲ πραττομένων Ἀθηναῖοι μὲν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐλαττώμασι περιπίπτοντες, ἐποίησαντο πολίτας τοὺς μετοίκους καὶ τῶν ἄλλων ξένων τοὺς βουλομένους συναγωνίσασθαι· ταχὺ δὲ πολλοῦ πλήθους πολιτογραφηθέντος, οἱ στρατηγοὶ κατέγραψαν τοὺς εὐθέτους εἰς τὴν στρατιάν. παρεσκευάσαντο δὲ ναῦς ἐξήκοντα, καὶ ταύτας πολυτελῶς κατατίσαντες ἐξέπλευσαν εἰς Σάμον, ἐν ἧ κατέλαβον τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων νήσων ὀδοήκοντα». Una legge, frutto di una proposta di Pericle e poi fatta propria dalla *ekklesia*, del 451-450 a.C., stabilì che poteva acquisire la cittadinanza solo chi fosse nato da genitori entrambi cittadini ateniesi (sino ad allora risultava bastevole il possesso della cittadinanza da parte del

ciò che di buono poteva trarre dalle popolazioni vinte, senza pretesa alcuna di assurgere a cultura “superiore” e per questo impermeabile agli altrui costumi.

La capacità di assimilazione culturale fu, infatti, uno dei principali segreti della grandezza politica di Roma, e gli stessi Romani ne erano consapevoli; diceva infatti Sallustio:

*«Maiores nostri, patres conscripti, neque consili neque audaciae umquam eguere; neque illis superbia obstat. Quo minus aliena instituta, si modo proba erant, imitarentur. Arma atque tela militaria ab Samnitibus, insignia magistratuum ab Tuscis pleraque sumpserunt. Postremo, quod ubique apud socios aut hostis idoneum videbatur, cum summo studio domi exequabantur: imitari quam invidere bonis malebant»<sup>61</sup>.*

Anche Polibio affermava che:

*«I Romani infatti sono pronti più di ogni altro popolo a cambiare i loro usi e a imitare ciò che ritengono migliore»<sup>62</sup>.*

---

solo padre del nascituro). Tale provvedimento è stato commentato dalla Bearzot (in C. BEARZOT, *Pericle e la Grecia classica*, in *Grandangolo Storia*, vol. 1, RCS Mediagroup, Milano, 2015, p. 93 s.) nei seguenti termini: «Qualunque ne sia la motivazione, la legge certamente sottolineava il senso di appartenenza al corpo civico, limitandovi l'ingresso agli ateniesi “puri”, per motivi ideali (preservare la purezza etnica del corpo civico) o pratici (limitare il numero dei beneficiari dei vantaggi concreti collegati con il possesso della cittadinanza)», promuovendo allo stesso tempo «la valorizzazione dell'identità e la chiusura verso l'esterno»; cfr. E. FERRI, *La grecità, le origini dell'occidente e la cittadinanza democratica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, anno XLV, n. 2, dicembre 2016, il Mulino, Bologna, 2016, p. 300. Tale atteggiamento restrittivo da parte degli ateniesi, nei confronti della concessione della cittadinanza, era oscillante e del tutto dipendente da fattori socio-politici; la stessa legge proposta da Pericle (sopra citata) venne tacitamente ignorata durante gli anni della guerra del Peloponneso, così come ogni qualvolta – per i più svariati motivi – vi era bisogno di accrescere il numero dei cittadini; cfr. E. FERRI, *La grecità, le origini dell'occidente e la cittadinanza democratica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, anno XLV, n. 2, dicembre 2016, il Mulino, Bologna, 2016, p. 306.

<sup>61</sup> GAIO SALLUSTIO CRISPO (Sallustio), *De Coniuratione Catilinae*, 51, 37-38 (nell'orazione di Cesare): «Ai nostri Avi, Padri coscritti (senatori), non mancarono mai né di senno né di audacia; né per superbia sdegnarono di imitare istituti stranieri, se buoni; così adottarono le armi e i dardi dei Sanniti, e dai Tusci per lo più i caratteri della magistratura. Inoltre, ciò che ovunque, di idoneo avevano appreso da alleati o nemici, lo mettevano in pratica con grande impegno in patria: preferivano imitare che invidiare le buone istituzioni».

<sup>62</sup> POLIBIO, *Historiae*, 6, 25, 11. Cfr. sul punto M. SORDI, *Scritti di storia romana*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 257 ss.; C.L. DE MONTESQUIEU, *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della*

Le stesse XII Tavole furono frutto di quella che si può definire una missione cultural-giuridica compiuta da ambasciatori romani (*legati Athenas*) in terra attica, per carpirne tecniche ed argomentazioni giuridiche:

«*Cum de legibus conveniret, de latore tantum discreparet, missi legati Athenas Sp. Postimius Albus, A. Manlius, P. Sulpicius Camerinus, iussique leges Solonis describere et aliarum Graecarum civitatu instituta mores iuraque noscere*»<sup>63</sup>.

Tale propensione del popolo romano si rifletteva anche sulle politiche sociali nei confronti degli stranieri. Il provvedimento del 212 d.C., infatti, fu l'ennesima di una serie di iniziative poste in essere per inglobare gli abitanti dei territori "dominati" da Roma nel proprio ordinamento<sup>64</sup>. Gli interventi potevano riguardare sia intere comunità che singoli individui.

---

loro decadenza, in D. FELICE (a cura di), *Montesquieu. Tutte le opere*, Bompiani, Milano, 2014, p. 593.

<sup>63</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 3, 31, 9: «Siccome c'era accordo sulle leggi, ma non su chi doveva proporle, vennero inviati ad Atene Spurio Postumio Albo, Aulo Manlio e Publio Sulpicio Camerino con l'ordine di trascrivere le celebri leggi di Solone e di studiare a fondo le istituzioni, i costumi e i principi giuridici delle altre città greche». Sul punto C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, vol. 1, Giappichelli, Torino, 1997, p. 96 ss. Vi è dottrina contraria che ritiene tale evento come meramente leggendario, tra cui V. ARANGIO RUIZ il quale sostiene che: «l'ambasciata in Grecia non è concepibile in un tempo in cui l'orizzonte delle esperienze romane non andava oltre la cerchia dei popoli finitimi»; V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1960, p. 56.

<sup>64</sup> È tale propensione che segna «il passaggio tra le due concezioni dell'Impero (quella giulio-claudia, pluralistica e centrata sull'Italia; e quella post-adrianea, territoriale e cosmopolita)», che «si può collocare fra Antonino Pio e Caracalla, come testimoniano sul piano ideologico l'Encomio a Roma di Elio Aristide, e su quello giuridico la *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C.»; cfr. G. GILIBERTI, *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 16 s; così pure G. GILIBERTI, *Il 'destino manifesto' di Roma*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, vol. 2, 2013, pp. 29-48, Facoltà di Giurisprudenza-Università di Camerino (on line), Camerino, 2013, su [http://afg.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it.afe/files/Annali\\_2\\_2013\\_0.pdf](http://afg.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it.afe/files/Annali_2_2013_0.pdf), p. 16; G. GILIBERTI, *Ideologie imperiali*, in A. PALMA (a cura di), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, tomo 1, pp. 400-413, Giappichelli, Torino, 2013, p. 412. Per il processo di "romanizzazione" in Egitto si veda V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, distribuzione 725, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016, secondo cui «... la concessione della cittadinanza romana nel 212 fu preceduta, in Egitto, da un lento, ma ininterrotto, processo di uniformazione alle realtà istituzionali di tradizione greco-romana. In altre parole, nonostante il

Tra le tappe salienti di questo processo di romanizzazione possiamo ricordare, senza pretese di esaustività, un percorso evolutivo che si può idealmente distinguere in due fasi.

Dopo una prima secolare colonizzazione dei territori con un “ordinamento scalare”<sup>65</sup>, vi fu l’inizio dell’estensione della cittadinanza romana con la “municipalizzazione” dei territori annessi:

*«Municipes ergo sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo iure utentes, muneris tantum cum populo Romano honorari participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Romani lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est»;*<sup>66</sup>

diversamente dalle colonie che invece:

*«non enim veniunt extrinsecus in civitatem nec suis radicibus nituntur, sed ex civitate quasi propagatae sunt et iura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii, habent»*<sup>67</sup>.

Fino al termine della seconda guerra Punica, infatti, vi fu un atteggiamento del tutto favorevole da parte di Roma all’estensione della cittadinanza, sia ad intere comunità

---

persistente disprezzo dei gruppi dirigenti romani per gli abitanti autoctoni di questa provincia, l’icastica immagine tacitiana dell’Egitto contadino, «che non conosce le leggi e ignora i magistrati», almeno in età severiana non avrebbe più corrisposto alla realtà dei fatti»; Ivi, p. 464.

<sup>65</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.)*. Una sintesi, Giappichelli, Torino, 2009, p. 17.

<sup>66</sup> AULO GELLIO, *Noctes Atticae*, 16, 13, 6: «Municipali sono dunque i cittadini romani dei municipi che usano leggi proprie e un proprio diritto, partecipi col popolo romano solo del privilegio onorario (*munus*), al quale privilegio sembrano essere chiamati, non costretti da nessun’altra necessità né da alcuna legge del popolo romano, se non quella per la quale il loro popolo fu fatto *fundus*».

<sup>67</sup> AULO GELLIO, *Noctes Atticae*, 16, 13, 8: «[Ma diverso è l’obbligo delle colonie;] infatti non arrivano nella cittadinanza dall’esterno né si fondano su radici proprie, ma sono quasi derivati dalla città e hanno tutte leggi ed istituzioni del popolo romano non per propria scelta».

che a singoli membri, con l'istituzione di municipi con *civitas optimo iure* o *sine suffragio*<sup>68</sup>.

Agli inizi del II sec. a.C. si registra un orientamento restrittivo sui temi della cittadinanza, con divieto per i Latini (ed in seguito anche per gli altri *socii* Italici) di acquisizione della stessa tramite *manumissio* o iscrizione nelle colonie romane, il tutto accompagnato da espulsioni di massa da Roma<sup>69</sup>.

Siffatte scelte ebbero come logica conseguenza (nonostante i tentativi concessori da parte dei Gracchi e di Livio Druso) la guerra sociale (*bellum Marsicum-bellum Italicum*, 91-89 a.C.)<sup>70</sup>.

A ciò fece seguito la promulgazione di una serie di provvedimenti concessori, le c.d. *leges de civitate*, in cui, oltre alla *lex Iulia* del 91 a.C., sono incluse anche la *lex Plautia Papiria*, la *lex Calpurnia* e la *lex Pompeia de Transpadanis*, tutte promulgate dell'89 a.C.<sup>71</sup>.

Con la *lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda* fu concessa la cittadinanza a tutti gli Italici (compresi i Latini) che non si erano associati alla rivolta del 91 a.C. (*bellum Marsicum*)<sup>72</sup>; si trattava di coloro che non si erano ribellati e avevano accettato l'ordinamento romano (*ius Romanorum*), ossia erano divenuti *fundi*:

«...*cives Romani sint ii quos Cn. Pompeius de consili sententia singillatim civitate donaverit*»;<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Cfr. A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 451.

<sup>69</sup> Cfr. A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano ... op. cit.*, p. 452.

<sup>70</sup> Cfr. E. GABBA, *Introduzione alla storia di Roma*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 1999, p. 125; A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 452.

<sup>71</sup> Sul punto A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano ... op. cit.*, p. 452 s.

<sup>72</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 89; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 17 ss.

<sup>73</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Balbo*, 8, 19: «... sono cittadini romani coloro ai quali Gneo Pompeo, con il parere favorevole del suo consiglio, donò la cittadinanza».

«... ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent»<sup>74</sup>.

Come anche ci attesta Velleio Patercolo:

«L'esito della guerra Italica fu molto altalenante ed efferato, tanto che per due anni consecutivi i nemici riuscirono ad uccidere ben due consoli romani, prima Rutilio e poi Porcio Catone, mentre l'esercito romano fu sconfitto in molte battaglie, al punto che, una volta entrato in assetto di guerra, vi rimase a lungo. Gli Italici avevano scelto *Corfinium* come capitale del loro impero e l'avevano rinominata Italica. Poco a poco, tuttavia, le forze romane si rimpinguarono, perché la cittadinanza fu concessa a coloro che non avevano preso le armi o le avevano deposte molto presto, per cui Pompeo, Silla e Mario ricostuirono il delapidato e prosciugato patrimonio del popolo romano»<sup>75</sup>.

La *lex Plautia Papiria* (su iniziativa dei tribuni della plebe Marco Plauzio Silvano e Caio Papirio Carbone) concedette la cittadinanza alle città italiche alleate a sud del Po, con domicilio in Italia (alla data di emanazione della legge) e previa richiesta (*professio*) al pretore entro 60 giorni:

«Data est civitas Silvani lege et Carbonis: SI QVI FOEDERATIS CIVITATIBVS ASCRIPTI FVISSENT, SI TVM CVM LEX FEREBATVR IN

---

<sup>74</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Balbo*, 8, 21: «... infine (fu condotta all'approvazione dei comizi) la stessa *lex Iulia*, con la quale fu concessa la cittadinanza agli alleati e ai Latini, e i popoli che non fossero diventati fundi non ebbero la cittadinanza».

<sup>75</sup> MARCO VELLEIO PATERCOLO, *Historiae Romanae, liber posterior-2*, 16, 4: «Tam varia atque atrox fortuna Italici belli fuit, ut per biennium commuum duo Romani consules, Rutilius ac deinde Cato Porcius, ab hostibus occiderentur, exercitus populi Romani multis in locis funderentur, utque ad saga iretur diuque in eo habitu maneretur. Caput imperii sui Corfinium legerant atque appellarant Italicam. Paulatim deinde recipiendo in civitatem, qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius, vires reffectae sunt, Pompeio Sullaque et Mano fluentem procumbentemque rem populi Romani restituentibus». Sul punto G. IMPERATORI - T. PIERMARINI - D. RICCIOTTI - F. ROSEI - S. TARQUINIO, *Lapis lapidis. Materiali e progetti per lo studio delle epigrafi romane di Ascoli Piceno*, Librati Editrice, Ascoli Piceno, 2008, p. 156 s.



ITALIA DOMICILIVM HABVISSENT ET SI SEXAGINTA DIEBVS APVD  
PRAETOREM ESSENT PROFESSI»<sup>76</sup>.

Così anche Cicerone nella sua *Pro Archia*:

«Tunc Silvanus et Carbo cos. legem tulerunt ut omnes qui essent ex foederatis  
populis civitatem Romanam consequerentur, si modo illo tempore quo lex lata  
esset domicilium in Italia haberent et intra diem sexagensimum professi apud  
praetorem fuissent»<sup>77</sup>.

Con la *lex Calpurnia* (su proposta del tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone) si  
concesse la cittadinanza ai soldati delle comunità federate, che avevano combattuto  
con valore a fianco di Roma<sup>78</sup>:

«milites, ut lex Calpurnia concesserat, virtutis ergo civitate donari»<sup>79</sup>.

La *lex Pompeia de Transpadanis* (dal nome del console Gneo Pompeo Strabone)  
riconobbe ai Cispadani (comunità italiche a nord del Po), alleatisi con Roma durante  
la Guerra Italica, la piena cittadinanza (*civitas*), comprensiva del diritto di voto a  
Roma, per i magistrati locali eletti dalle singole comunità, le quali assunsero il nome

---

<sup>76</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Archia*, 4, 7: «La cittadinanza fu concessa in forza della  
lex Plautia Papiria, che così disponeva: “se fossero stati iscritti nei registri anagrafici di città federate, se  
alla data della legge avessero avuto il domicilio in Italia e se entro sessanta giorni avessero fatto la  
professio al pretore”».

<sup>77</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Archia*, Scholia Bobiensia (Stangl, 175): «Allora i  
consoli Carbone e Silvano [Gneo Papirio Carbone e Marco Plauzio Silvano] proposero la legge che tutti  
coloro che fossero dei popoli federati ottenessero la cittadinanza romana, solo se alla data della legge  
avessero il domicilio in Italia ed entro sessanta giorni facessero la professio al pretore»; da T. STANGL,  
*Ciceronis orationum scholiastae: Asconius, Scholia Bobiensia, Scholia Pseudasconii Sangallensia, Scholia  
Cluniacensia et recentiora Ambrosiana ac Vaticana, Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum excerpta  
Lugdunensia. Commentarii*, Olms, Hildesheim, 1912.

<sup>78</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*,  
Giappichelli, Torino, 2009, p. 18 s.

<sup>79</sup> LUCIO CORNELIO SISENNA, *Historiae*, 3 (Peter, 120): «Ai soldati, come concesse la *lex Calpurnia*,  
era stata donata la cittadinanza per il loro valore»; da H. PETER, *Historicorum Romanorum Reliquiae*, vol.  
1, in Aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae, 1914, p. 293.

fittizio di «colonie latine» (per mezzo della concessione dello *ius Latii*), seppur senza l'invio di coloni da parte dei Romani<sup>80</sup>:

«*Neque illud dici potest, sic eam coloniam [scil. Placentiam] esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi magistratus civitatem Romanam adipiscerentur*»<sup>81</sup>.

Sempre in ottica estensiva, all'inizio del primo secolo d.C., l'imperatore Adriano, con un senatoconsulto, stabilì che i nati dall'unione tra cittadino straniero e cittadina romana (quindi da unioni prive di *conubium*) fossero legittimi<sup>82</sup>, acquisendo la cittadinanza romana; la *lex Minicia*<sup>83</sup> (di età probabilmente anteriore alla guerra sociale del 91 a.C.) aveva invece stabilito che:

«... *ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet*»<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> A proposito si parla di «colonizzazione senza coloni» ove essa avveniva «non mediante l'invio di coloni da parte dei Romani, ma semplicemente sovrapponeva la struttura politica delle colonie latine a *civitates* preesistenti, i cui abitanti erano coloro che venivano resi coloni»; L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 11.

<sup>81</sup> QUINTUS ASCONIUS PEDIANUS, *In Senatu Contra L. Pisonem*, enarratio circa vers. 80, 30 (in Pis. 3 Clark): «E non può dirsi che quella colonia (Piacenza) sia stata dedotta così come dopo molti anni Gneo Pompeo Strabone, padre di Gneo Pompeo Magno, dedurrà le colonie transpadane. Pompeo, infatti, non le costituì con nuovi coloni, ma conferì il *ius Latii* ai vecchi abitanti, che lì continuarono a risiedere, affinché potessero avere gli stessi diritti delle altre colonie latine, cioè acquistassero la cittadinanza romana presentandosi candidati alle magistrature». Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 79; per approfondire il tema S. BARBATI, Asc., in Pis. 3 Clark: *Sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane*, in *Revista General de Derecho Romano*, n. 18, 2012, pp. 1-44, PORTALDERECHO 2001-2018, su [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=412187&d=1](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412187&d=1).

<sup>82</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 63.

<sup>83</sup> Sulla *lex Minicia*, tra gli altri, D. CHERRY, *The Minician Law: Marriage and the Roman Citizenship*, in *Phoenix*, vol. 44, n. 3, 1990, pp. 244-266, Classical Association of Canada, Victoria (BC), 1990.

<sup>84</sup> ULPIANO, *Tituli ex corpore*, 5, 8: «La legge Minicia stabilì che il nascituro seguisse la sorte del genitore che viveva nella condizione più sfavorevole» («*Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo, quod ex peregrino et cive Romana*

In realtà non fu l'unico provvedimento dell'imperatore Adriano in materia di cittadinanza. La riforma di maggior rilievo fu quella che regolamentò la concessione della cittadinanza imponendo una verifica caso per caso<sup>85</sup>, al contempo istituendo un sistema di promozione di intere comunità<sup>86</sup>; un sistema già attuato da Claudio<sup>87</sup> (la tradizione dei Claudii era quella di non considerare la cittadinanza romana un bene esclusivo<sup>88</sup>) e che restò in vigore sino alla *Constitutio Antoniniana*.

Nel 49 a.C., con la *lex Roscia*, Giulio Cesare concesse la cittadinanza anche ai Galli della Cisalpina, prima di abolire del tutto la provincia nel 42 a.C. inglobandola nel territorio italico:

«...κατ' αὐτοὺς ἐν τῷ τοιοῦτῳ νενομισμένα τηρήσας, καὶ τοῖς Γαλάταις τοῖς ἐντὸς τῶν Ἰαλπεων ὑπὲρ τὸν Ἡριδανὸν οἰκοῦσι [4] τὴν πολιτείαν, ἅτε καὶ ἄρξας αὐτῶν, ἀπέδωκε»<sup>89</sup>.

---

*peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet»).*

<sup>85</sup> Così ci è testimoniato da GAIO, *Institutiones*, 1, 93: «*Si peregrines sibi liberisque suis civitatem romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fient, quam si imperator eos in potestatem redegerit; quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire. Diligentius autem exactiusque causam cognoscit de inpuberibus absentibusque; et haec ita edicto divi Hadriani significantur*» («Se un peregrino abbia chiesto la cittadinanza romana per sé e per i suoi figli, i figli saranno sotto la sua potestà solo nel caso in cui l'imperatore li abbia ridotti in tale stato; cosa che egli precisamente dispone se, esaminata la causa, ritiene che ciò convenga ai figli. [L'imperatore] esamina la causa con maggior diligenza ed esattezza se si tratta di impuberi o di persone assenti; tutto ciò è stabilito da un editto del divo Adriano»).

<sup>86</sup> Cfr. P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 151.

<sup>87</sup> Si veda D. MATTIANGELI, *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2010, p. 64 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sulla condizione dello straniero nel mondo romano*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF)*, vol. 1, 2006, pp. 21-36, su <http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/41/L1.A1001001A08F10B84609F80386.V1.pdf>, *passim*.

<sup>88</sup> Cfr. A. VALVO, *Il conubium nella politica romana di integrazione*, in S. MARCHESINI (a cura di), *Atti del Convegno Matrimoni Misti: una via per l'integrazione tra i popoli (Mixed Marriages: a way to integration among peoples)*, pp. 121-126, Centro Duplicazioni della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2012, cfr. p. 124.

<sup>89</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 41, 36, 3-4: «[Gaio Giulio Cesare] concesse la cittadinanza ai Galli della regione compresa tra le Alpi e l'Eridano [il Po], per il fatto che aveva governato su di loro». La politica di Cesare «come del resto quella di Augusto e di tutta

Nel 48 d.C. Claudio, la cui politica si caratterizzò per l'adozione di provvedimenti volti a favorire la diffusione della cittadinanza romana e l'integrazione dei provinciali, tenne un'*oratio*<sup>90</sup> al senato per sostenere l'ammissione alla carriera senatoria, con concessione dello *ius honorum*, dei *principes* della Gallia Comata<sup>91</sup>.

Alle iniziative di carattere giuridico-sociale, devono aggiungersi le innovazioni sul territorio processuale atte ad integrare le popolazioni "straniere".

Si fa riferimento già alla stessa creazione della *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* ed a quella *per conductionem*, le quali possono essere intese anche come indicatori della sensibilità sociale nel senso di un'apertura verso i popoli dell'intero bacino del Mediterraneo<sup>92</sup>. Un processo di internazionalizzazione sociale e giuridica che portò alla creazione del pretore peregrino già nel 242 a.C. (deputato ad

---

la dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.), mira in tal modo alla rapida assimilazione, nei quadri di governo del nuovo regime, dei gruppi dirigenti delle popolazioni sottomesse facendo della cittadinanza romana un potente fattore di integrazione»; A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 458 s.

STRABONE, *Geographica*, 5, 1, 1: «εἰκάσαι δ' ἄν τις εὐτυχήσαντας τοὺς πρώτους ὀνομασθέντας Ἰταλοὺς μεταδοῦναι καὶ τοῖς πλησιοχώροις, εἴθ' οὕτως ἐπίδοσιν λαβεῖν μέχρι τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας. ὁψὲ δέ ποτε, ἀφ' οὗ μετέδοσαν Ῥωμαῖοι τοῖς Ἰταλιώταις τὴν ἰσοπολιτείαν, ἔδοξε καὶ τοῖς ἐντὸς Ἀλπεων Γαλάταις καὶ Ἐνετοῖς τὴν αὐτὴν ἀπονείμει τιμὴν, προσαγορευοῦσαι δὲ καὶ Ἰταλιώτας πάντας καὶ Ῥωμαίους, ἀποικίας τε πολλὰς στείλαι, τὰς μὲν πρότερον τὰς δ' ὕστερον, ὧν οὐ ῥάδιον εἰπεῖν ἀμείνους ἐτέρας» («Si può supporre che i primi a chiamarsi Itali, grazie alla loro prosperità, fecero partecipi di questo nome anche i popoli confinanti e continuarono a estenderlo fino all'epoca della conquista romana. Più tardi poi, dopo che i Romani ebbero concesso il diritto di cittadinanza agli Italici, essi decisero di concedere lo stesso onore anche ai Galli cisalpini ed ai Veneti e di chiamare tutti Italici e Romani; fondarono anche molte colonie, alcune prima, altre dopo, delle quali non è facile menzionarne di migliori»); da A.M. BIRASCHI (a cura di), *Strabone. Geografia. L'Italia. Libri (V-VI)*, BUR Rizzoli, Milano, 1988.

<sup>90</sup> Il cui testo è contenuto in una tavola bronzea rinvenuta a Lyon nel 1528 e conservata nel museo dell'omonima cittadina.

<sup>91</sup> Cfr. P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 129; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 35 s.; A. GIARDINA, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 3 ss.

<sup>92</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, seconda edizione, vol. II, Jovene, Napoli, 1973, p. 62 s. Uno dei primi esempi di rapporti tra Roma e popolazioni straniere ci è documentato dal trattato Roma-Cartagine del 509 a.C. con cui si stabilì «amicizia fra i Romani e gli alleati dei Romani e i Cartaginesi e gli alleati dei Cartaginesi», POLIBIO, *Historiae*, 22, 4-13; da G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Lezioni di Diritto privato romano II*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 153.

esercitare la giurisdizione nelle controversie in cui erano coinvolti soggetti non appartenenti alla popolazione romana), nonché alla relativa procedura *per formulas* e alla *fictio civitatis* con cui si eludeva l'impossibilità di applicazione del *ius civile*<sup>93</sup>. Gli stranieri cominciavano in tal guisa ad essere «protetti nell'ambito della giurisdizione romana in quanto tali, indipendentemente da un formale – ed umiliante, nell'ideologia antica – assoggettamento alla sovranità della città in cui lo straniero dimorava, come accadeva per i *métoikoi*<sup>94</sup> greci, tenuti al pagamento del *metoíkion* ed a munirsi di un *prostátes*»<sup>95</sup>.

Elio Aristide, pochi decenni prima dell'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, elogia la Roma imperiale per aver concesso, a tutti i sudditi che si erano distinti per particolari meriti, l'accesso a quella comune agorà che era la cittadinanza<sup>96</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr. M. FRUNZIO, *Ancora sui rapporti internazionali nell'opera di Francesco De Martino*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, p. 6, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/370/362>.

<sup>94</sup> Meteco μέτοικος era il nome adoperato per designare lo straniero che risiede stabilmente nel territorio della città e, a differenza degli altri forestieri, godeva dei diritti che spettavano ai cittadini secondo lo *status civitatis*; cfr. U.E. PAOLI, voce *Meteci*, in *Enciclopedia Italiana*, 1934, su [http://www.treccani.it/enciclopedia/meteci\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/meteci_%28Enciclopedia-Italiana%29/). Sul punto ancora valida l'opera di M. CLERC, *Les métèques athéniens*, Thorin & Fils Éditeurs, Paris, 1893, la cui definizione di meteci è ancor oggi ripresa da numerosi autori: «Le mot μέτοικος n'a pas par lui-même de signification bien nette; étymologiquement, il désigne simplement un homme qui habite avec d'autres (μετὰ, οἰκέω). Il semble bien que ce soit là le sens primitif du mot: la fête qui rappelait la fusion des anciens dèmes de l'Attique en une seule cité s'appelait indifféremment Συνοικία ou Μετοικία (Plutarque, Vies, XII, 40). Mais, à l'époque classique, le mot μέτοικος comporte de plus l'idée que le métèque diffère de ceux chez lesquels il a élu son domicile: il est seulement domicilié chez eux, et rien de plus. Or on sait que le domicile n'est nullement ce qui constitue, dans les cités antiques, le citoyen (Aristote, Pot., III, 1, 3: α' Ὁ Sa πολίτης οὐ τῶ οἰχέϊν πῶ πολίτης ἐστίν · χαῖ γὰρ μέτοιχοι χα ! δούλοι χοιωνοῦσι τῆς οἰχίσεως.), et qu'il appartient à tous les habitants d'une ville, citoyens, étrangers ou esclaves. C'est ce que rend assez bien en français l'expression étranger domicilié, employée souvent pour traduire μέτοικος. A part cela, le mot ne nous apprend rien par lui-même sur la condition juridique de ceux à qui on l'appliquait» (Ivi, p. 9 s.).

<sup>95</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico*, in *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, pp. 405-435, Giuffrè, Milano, 1999, p. 412.

<sup>96</sup> ELIO ARISTIDE, *Elogio di Roma*, 59-61: «Ma vi è qualcosa che, decisamente, merita altrettanta attenzione e ammirazione come il resto: voglio dire la vostra generosa e magnifica cittadinanza, o Romani, con la sua grandiosa concezione, poiché non vi è nulla di uguale in tutta la storia dell'umanità. Voi avete fatto due parti di coloro che vivono sotto il vostro impero – e cioè in tutta la terra abitata – e voi avete dappertutto dato la cittadinanza, come una sorta di diritto di parentela con voi, a coloro che rappresentano il meglio per talento, coraggio e influenza, mentre gli altri li avete

Alla già secolare politica di integrazione attuata da Roma (con provvedimenti, come accennato, di carattere sia unitario che collettivo), ed alle riforme operate in campo processuale e giuridico, deve aggiungersi quello che fu non soltanto un procedimento di acquisizione della cittadinanza largamente utilizzato dai cittadini romani nei confronti degli “stranieri”, ma che può (probabilmente) anche individuarsi come una delle motivazioni che spinsero all’emanazione del provvedimento del 212: la manomissione.

Come infatti ci attesta Gaio:

*«Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manomissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit»<sup>97</sup>.*

L’espansione di Roma portò ad una massiccia presenza di schiavi nell’Impero. Ma l’evoluzione culturale e politica che ne seguì portò ad una riconsiderazione del lavoro schiavistico, anche (e soprattutto) in chiave economica, in tal modo aumentando esponenzialmente il numero delle manomissioni con relativa concessione della cittadinanza.

Secondo Capogrossi Colognesi «intorno alle guerre annibaliche e ancor più nel II sec. a.C. la schiavitù divenne un fenomeno di massa, con essa anche le manomissioni» con ciò venendosi a creare un nuovo problema per la classe

---

sottomessi come sudditi. Né i mari né le terre sono un ostacolo sulla strada della cittadinanza, l’Europa e l’Asia non sono trattate diversamente. Tutti i diritti vengono riconosciuti a tutti. Nessuno che merita potere o fiducia ne è escluso, ma al contrario una libera comunità è stata creata in tutta la terra, sotto la direzione di un unico responsabile, garante dell’ordine del mondo, che è il migliore possibile; e tutti si volgono, perché ciascuno riceva ciò che gli spetta, verso la vostra cittadinanza, come verso una comune *agorà*. E come le altre città hanno le loro frontiere e il loro territorio, questa città (la Vostra) ha per frontiere e per territorio l’intero mondo abitato».

<sup>97</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 17: «Infatti se concorrono in una persona questi tre requisiti, che sia maggiore di trent’anni e il padrone sia tale per il diritto dei Quiriti e che venga liberato con una manomissione regolare e legittima, e cioè per mezzo dell’apposita verga (*vindicta*), o attraverso il censo, o per testamento, questi diventa cittadino romano; se invece qualcuna di queste condizioni mancherà, sarà Latino».

dirigente romana, «un problema di regolazione e limitazione di questa creazione di nuovi cittadini, ma mai di chiusura di siffatto canale»<sup>98</sup>.

Gli schiavi liberati, attraverso la manomissione, vennero a creare una particolare tipologia di *cives*<sup>99</sup>, i *libertini*, i quali godevano di uno *status* intermedio tra cittadini di pieno diritto ed apolidi<sup>100</sup>; solo se la liberazione avveniva attraverso manomissione solenne – ossia mediante il ricorso alle procedure riconosciute dallo *ius civile*<sup>101</sup> – insieme alla libertà vi era l’acquisizione della cittadinanza<sup>102</sup>. Ad ogni modo non fu mai una cittadinanza per così dire “piena”.

---

<sup>98</sup> Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Il potere romano: cittadinanza e schiavitù*, in *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, n. 43, 1993, p. 285-298, Ankara University Faculty of Law, Ankara, 1993, pp. 295 e 297. Come ricorda V. Marotta, già Filippo V di Macedonia, durante la guerra contro Roma nel 214 a.C., si riferì (in un’epistola ai cittadini di Larissa, una *polis* della Tessaglia) alla generosità romana nella concessione della cittadinanza agli schiavi manomessi: «Voi avete avuto modo di osservare altre comunità che seguono una politica liberale nell’estensione della cittadinanza. Un buon esempio è quello di Roma: quando i Romani affrancano i loro schiavi li ammettono in seno alla loro cittadinanza e consentono loro di accedere alle cariche pubbliche. Grazie a questa politica, essi non hanno soltanto reso più grande la patria, ma sono anche riusciti a inviare colonie in poco meno di settanta località» (SYLLOGE INSCRIPTIONUM GRAECARUM, 543, 29-34); da V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell’ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d’Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 542, ove viene sottolineato l’errore (forse voluto) da parte di Filippo ove afferma che un liberto potesse accedere alle magistrature.

<sup>99</sup> Cfr. F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in AA. VV., *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, 2010, pp. 17-56, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 33.

<sup>100</sup> Cfr. F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana ...op. cit.*, p. 33; S. TREGGIARI, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Clarendon Press, Oxford, 1969.

<sup>101</sup> Le manomissioni appartenevano allo *ius gentium* D. 1, 1, 4 (Ulpiano, *libro primo institutionum*), e potevano consistere in procedure formali o informali, ove solo attraverso le prime si acquisiva la cittadinanza, attuate attraverso tre modalità: per testamento (*manumissio testamentaria*), nel procedimento *in iure* davanti a un magistrato con giurisdizione (*manumissio vindicta*) o in occasione del censo (*manumissio censu*), così come riportatoci da MARCO TULLIO CICERONE, *Topica*, 10: «*Tum partium enumeratio, quae tractatur hoc modo: Si neque censu nec vindicta nec testamento liber factus est, non est liber; neque ulla est earum rerum; non est igitur liber*» («Poi la numerazione delle parti, che si tratta in questo modo: Se non fu fatto libero, né per mezzo del censo, né per mezzo della *vindicatio*, né per mezzo di testamento, non è libero; se non vi è alcuna di queste cose; dunque non è libero»); sul punto T. REINHARDT, *Cicero’s Topica*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2003, p. 120. Tali procedure, come accennato, costituivano un *numerus clausus* per l’acquisizione dello *status civitatis*, come ricorda Gaio nel passo *supra* riportato (GAIO, *Institutiones*, 1, 17); cfr. A. TARWACKA, *Appunti su requisiti, percorso ed effetti della manumissio censu*, in *Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, n. 13, 2015, su <http://www.dirittoestoria.it/13/tradizione-romana/Tarwacka-Requisiti-percorso-effetti-manumissio-censu.htm>. Sulle manomissioni F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana ... op. cit.*, p. 33 n. 84; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, (con la collaborazione di F. SITZIA e L. VACCA),

Per Crook si tratta di uno dei fatti più straordinari del diritto romano ma che, per molti versi, trattavasi di cittadini “seconda classe”; in caso di manomissione, infatti, si diveniva *civis Romanus libertinus* invece di *ingenuus* (cittadino romano per nascita, nato libero)<sup>103</sup>, invero con il prezioso diritto di *conubium* tal per cui i figli degli stessi, ove avessero posto in essere giuste nozze, avrebbero potuto essere *ingenui*<sup>104</sup>.

Alcuni servi manomessi (secondo le forme previste, ma rei di aver tenuto condotte indegne, o ricevuto gravi sanzioni, durante la propria schiavitù) erano classificati come *dediticii*<sup>105</sup> secondo quanto previsto dalla *lex Aelia Sentia*. È lo stesso

---

G. Giappichelli Editore, Torino, 1991, p. 366 ss.; M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Paris, 2000, p. 60 ss.; O. ROBLEDA S.J., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1976, *passim*.

<sup>102</sup> Nello specifico C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, decima edizione, a cura di A. Corbino - A. Metro, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2002, p. 143; F. REDUZZI MEROLA, “*Servo parere*”. *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Jovene, Napoli, 1990, p. 37 s.

<sup>103</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 11: «*Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt*». («Sono ingenui coloro che sono nati liberi; libertini, coloro che sono stati affrancati legittimamente dalla servitù»). D. 1, 5, 5, 2 (Elio Marciano, *libro primo institutionum*): «*Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt: sufficit enim libera fuisse eo tempore quo nascitur, licet ancilla concepit. Et e contrario si libera conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci (nec interest iustis nuptiis concepit an vulgo), quia non debet calamitas matris nocere ei qui in ventre est*» («Sono ingenui coloro che sono nati da madre libera: è sufficiente, infatti, che la madre fosse libera al momento della nascita, anche se concepì da schiava. E al contrario, se ella abbia concepito essendo libera ed abbia poi partorito essendo schiava, pare giusto che il nato nasca libero (e non importa che ella abbia concepito in giuste nozze o al di fuori di esse - *vulgo*), poiché la disgrazia della madre non deve nuocere a colui che è nel ventre»). Le traduzioni dei passi del Digesto, sino al libro 34 compreso, possono essere tratte da S. SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, voll. 5, Giuffrè, Milano, 2004-2014, consultabile anche nel PROGETTO DIGESTO ON LINE, su [http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DIG\\_progetto.html](http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DIG_progetto.html).

<sup>104</sup> «*One of the most extraordinary facts of Roman law is that a slave manumitted (that is, given his freedom) in proper form before a magistrate or by will, and not in contravention of certain Augustan legislation, by a Roman citizen master, became himself a Roman citizen. We shall see presently that he was in many ways a “second class” citizen; he was civis Romanus libertinus instead of ingenuus. But he had the precious conubium, so that his children, if he married right, could be ingenui*»; J.A. CROOK, *Law and Life of Rome*, Thames and Hudson, London and Southampton, 1967, p. 41.

<sup>105</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 552.



Gaio che ci testimonia quali fossero i soggetti interessati da tale classificazione e quali le conseguenze:

«1, 12. Ulteriormente, dei libertini ci sono tre generi; sono infatti o cittadini romani, o latini, o nel novero dei *dediticii*. Esaminiamoli singolarmente, a cominciare dai *dediticii*»;<sup>106</sup>

«1, 13. È disposto dalla legge *Elia Sentia*, che quegli schiavi che sono stati messi dai padroni in catene a titolo di pena, o quelli che siano stati marchiati, o che siano stati inquisiti per un delitto con torture e riconosciuti colpevoli, o quelli che siano stati consegnati perché combattessero con la spada o contro le bestie o gettati nella scuola dei gladiatori o in carcere, e poi siano stati manomessi o dallo stesso padrone o da altro, diventino liberi nella stessa condizione degli stranieri *dediticii* (*peregrini dediticii*)»;<sup>107</sup>

«1, 25. Coloro, poi, che sono da comprendere tra i *dediticii* non possono in alcun modo ricevere per testamento, non più di qualsiasi peregrino; né gli stessi possono fare testamento secondo l'opinione prevalente.

1, 26. La libertà, dunque, di coloro che sono compresi tra i *dediticii* è la più sfavorevole; né è concesso loro l'accesso alla cittadinanza romana da alcuna legge o da un senatoconsulto o da una costituzione del principe»<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 12: «*Rursus libertinorum tria sunt genera; nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt. De quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis*».

<sup>107</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 13: «*Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, de quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii*».

<sup>108</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 25-26: «*25. Hi vero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus; quin nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit*.

*26. Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur*».

### 3.1. I motivi che spinsero all'emanazione della *Constitutio Antoniniana*

Resta, a tal punto, l'esigenza di cercare di fornire una risposta al quesito inerente a quali potrebbero essere state le motivazioni sottese alla scelta legislativa di Caracalla.

Si è fatto già riferimento a come la *Constitutio Antoniniana* si sia inserita in un contesto storico già da tempo interessato da provvedimenti in tema di cittadinanza, sia di carattere unitario che collettivo. Un processo di romanizzazione che sembra essersi avviato, e sviluppato, soprattutto da Claudio in poi.

Una delle testimonianze più dirette (e fra le poche) sul punto ci viene fornita da Dione Cassio, il quale fa risalire la scelta imperiale non a meri intenti benevoli, quanto piuttosto all'avidità del fisco e all'esigenza di soddisfare le sempre crescenti esigenze dell'esercito. Attraverso l'elevazione del numero dei cittadini, infatti, si sarebbe incrementato il gettito delle imposte dovute per le successioni ereditarie (sino ad allora versate dai soli cittadini romani) destinate ad accrescere il fisco. Introdusse la decima (10%) in luogo della vigesima (5%) per manomissioni, eredità e donazioni, abolì le immunità in tal senso per le successioni *ab intestato*:

«questo è stato il motivo per cui ha reso tutte le persone nel suo impero cittadini romani; nominalmente li onorava, ma il suo vero scopo era aumentare le sue entrate»<sup>109</sup>.

L'affermazione dello storico di Nicea va interpretata alla luce del contesto in cui l'editto imperiale fu emanato.

---

<sup>109</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 77, 9, ove si fa riferimento anche alle numerose spese voluttuarie affrontate dall'Imperatore e sostenute dai cittadini, anche con il lavoro manuale (es. costruzione di anfiteatri o sontuose ville in cui non abitò mai). Traduzione dall'inglese di E. CARY (translated by), *Dio Cassius. Roman History*, voll. IX, in *Loeb Classical Library*, nn. 168-177, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1914-1927, vol. IX, p. 296 ss.

L'impero di Caracalla vide i propri inizi in un già perdurante clima di forti conflitti bellici (eccezion fatta per un periodo di pace, relativamente breve, sotto le insegne di Marco Aurelio), e che lo stesso Imperatore non mancò di fomentare. Già nel 167 d.C. i Quadi e i Marcomanni arrivarono ad Aquileia, il passaggio nordorientale da cui si accedeva alla penisola italica<sup>110</sup>. Questa fu la più grande crisi militare dell'impero romano sin dai tempi del principato; vennero pertanto create due nuove legioni (la *legio II Italica* e la *III Italica*, intorno al 165 d.C.<sup>111</sup>) nonostante le difficoltà finanziarie e la carenza cronica di soldati. In generale i pericoli affrontati dall'impero durante e dopo il III secolo furono notevolmente più imponenti, quantitativamente e qualitativamente, di quelli dei due secoli precedenti, senza contare le incursioni marittime e di pirateria che affliggevano le coste del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Egeo<sup>112</sup>.

Lo stesso padre di Caracalla, Settimio Severo, nel 193 d.C. fu coinvolto da una guerra civile di notevoli dimensioni; circostanza che non lo distolse dall'intraprendere una spedizione contro i Parti.

Attuando una pratica già in uso dai propri predecessori, Settimio Severo si avvalse, per tale campagna, di un apposito esercito da campo formato da *vexillationes* legionarie e truppe ausiliarie, accorgendosi ben presto che tali forze non bastavano. Fu così che nel 196 d.C. creò tre nuove legioni: la *I*, *II* e *II Particae*. Mai nessun imperatore, dopo Augusto, ne aveva istituito un numero così alto; inoltre ogni coorte pretoriana venne raddoppiata (per un totale di 1.000 uomini per coorte, 10.000 in totale), le coorti urbane furono triplicate (1.500 uomini per coorte, 6.000 in totale), i *vigiles* furono raddoppiati (sino a 7.000). In tal modo a Roma vi erano costantemente 30.000 uomini liberi dal servizio di difesa dei confini, potendo così

---

<sup>110</sup> Cfr. E.N. LUTTWAK, *La grande strategia dell'impero romano*, BUR Rizzoli, Milano, 2010, p. 194; sul punto G. BRUSIN, *Le difese della romana Aquileia e la loro cronologia*, in *Corolla Memoriae Enrich Swoboda Dedicata, Römische Forschungen in Niederösterreich*, 5, Hermann Bölaus Nachf, Graz e Colonia, 1966, p. 87.

<sup>111</sup> Sulla *legio II Italica* e *III Italica* si veda G. MIGLIORATI, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'impero romano da Marco Aurelio a Commodo*, EDUCatt, Milano, 2011, p. 301 s.; A. VALVO - R. GAZICH, *Analecta Brixiana II*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 210.

<sup>112</sup> Cfr. E.N. LUTTWAK, *La grande strategia dell'impero romano*, BUR Rizzoli, Milano, 2010, p. 194 ss.

fornire una riserva di almeno 23.000 uomini, pari a quasi quattro legioni. Si pensi che l'imperatore Marco Aurelio, nella campagna bellica contro i Parti, partì da Roma con tre legioni<sup>113</sup>.

Questi dati, unitamente al provvedimento che raddoppiò gli stipendi delle truppe, sembrano propendere per un'attuazione del testamento politico lasciato da Settimio Severo<sup>114</sup> ai figli Caracalla e Geta:

«procurate di accordarvi tra di voi; arricchite i soldati, gli altri tutti sprezzate»<sup>115</sup>.

Tra le altre previsioni in materia fiscale, Ulpiano testimonia che anche l'emolumento dei beni caduchi fu deferito al fisco (contrariamente a quanto stabilito da Augusto, secondo cui l'assegnazione era, invece, nei confronti dell'erario pubblico)<sup>116</sup>:

«*Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur: sed servato iure antiquo liberis et parentibus*»<sup>117</sup>.

Un quadro che fornisce la misura di quale e quanta fosse la predilezione di Caracalla verso i fabbisogni dell'esercito. Un esercito prezioso (ma instabile)

---

<sup>113</sup> Cfr. E.N. LUTTWAK, *La grande strategia ... op. cit.*, p. 244 s.

<sup>114</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 53-72, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 62.

<sup>115</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 76, 15, 2; da (in ordine di copertina) G. SIFILINO - L. BOSSI, *Della Istoria Romana di Dione Cassio. Dal libro LX.º fino all'LXXX.º*, Tipografia fratelli Sonzogno, Milano, 1823, p. 263. In L.A. MURATORI, *Annali d'Italia ed altre opere varie, vol. I, Dall'anno 1 all'anno 475*, in *Biblioteca Enciclopedica Italiana*, vol. XL, Tipografia de' fratelli Ubicini, Milano, 1838, p. 244, si legge «Si disse inoltre che Severo sugli estremi del vivere chiamati i figliuoli, gli esortò a camminar di concordia e ad arricchire e tener ben contenti i soldati senza poi far conto degli altri tutti», con riferimento a SESTO AURELIO VITTORE, *Epitome de Caesaribus*. Per Gibbon (seguendo W. WOTTON, *Storia di Roma. Dalla morte di Antonino Pio alla morte di Severo Alessandro, S.e.*, Londra, 1705, p. 330) la massima fu coniata dallo stesso Caracalla ed attribuita al padre: «assicurarsi l'affezione dei soldati, e poco valutare il resto dei sudditi»; E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell'impero romano*, vol. I, Andrea Altieri, Palermo, 1833, p. 86, ed *ivi* nt. 5.

<sup>116</sup> Cfr. L. GUARINI, *La finanza del popolo romano. Trattato storico-legale*, Manfredi, Napoli, 1841 (in copertina 1842), p. CLIII nt. 500.

<sup>117</sup> ULPIANO, *Tituli ex corpore*, 17, 2.

recipiente di consensi e di uomini necessari alle campagne belliche tanto care all'imperatore, nonché sostanziosa parte della spesa pubblica cui si doveva far fronte. Ed ecco che l'impero all'inizio del III secolo d.C. «traballava così sotto i colpi dei barbari invasori, ma specialmente sotto i colpi del deficit delle casse dello Stato»<sup>118</sup>, e a tal uopo la *Constitutio Antoniniana* ne garantì la sopravvivenza, ancora per qualche anno, grazie alla previsione fiscale di estensione del pagamento di *vectigalia* e *vicesima hereditatum* (imposta sulle successioni) e *manumissionum* (imposta sulle manomissioni) a tutti gli abitanti dell'Impero (tra cui i 25 milioni di provinciali invece dei soli 7 milioni di italici); proprio la *vicesima hereditatum*, introdotta da Augusto nel 6 d.C., alimentava le casse dell'*aerarium militare* in quel momento afflitto da gravi difficoltà di cassa<sup>119</sup>.

Un'imposta che, secondo quanto riferitoci da Dione Cassio, Caracalla elevò dall'originario 5% (*vicesima*) al 10% (*decima*):

«[Caracalla] decretò inoltre nuove imposte, e portò al 10%, rispetto all'originario 5%, le imposte gravanti sulle liberazioni degli schiavi, sulle successioni testamentarie e sugli altri lasciti e abolì il diritto di esenzione dalle tasse che era garantito in questi casi per i parenti prossimi: questo fu il motivo per cui dichiarò cittadini romani tutti gli abitanti dell'Impero, in apparenza per onorarli, in realtà perché in tal modo si accrescessero le sue entrate; infatti i *peregrini* erano esenti dalla maggior parte di queste imposte»<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> Cfr. M. REALI, *Quanto le tasse condizionano la storia? Tassazione di ieri, tassazione di oggi: qualche riflessione sul sistema fiscale di Roma e su alcune conseguenze politiche e implicazioni etiche del "pagare le tasse"*, in *La ricerca*, Loescher, S.l., 2013, su <http://www.laricerca.loescher.it/lingue-classiche/365-quanto-le-tasse-condizionano-la-storia.html>.

<sup>119</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 566.

<sup>120</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 77 (78), 9, 4-5; da V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, p. 53-72, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 61; A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 462.

Sant'Agostino<sup>121</sup> giudicò invece tale scelta non come derivante da esigenze economico-militari, quanto piuttosto un atto voluto per il benessere collettivo; una legge promulgata *gratissima et umanissime* in modo che la *societatem ... civitatis* fosse allargata a tutti, e di tutti fosse ciò che prima era di pochi (*ac si esset omnium quod erat ante paucorum*)<sup>122</sup>.

Sicuramente un plauso derivante dal clima di tolleranza religiosa che lo stesso imperatore instaurò. In questo periodo i cristiani rivestivano ruoli influenti a corte, e beneficiarono dell'amnistia concessa ai deportati dallo stesso Caracalla<sup>123</sup>.

Non è del tutto ardito allora supporre che le motivazioni che spinsero all'emanazione di tale provvedimento, alla luce di quanto evidenziato, trovino conforto in entrambe le considerazioni avanzate sia da Dione Cassio che da Sant'Agostino. Se, infatti, forti erano le pressioni fiscali derivanti da un perdurante clima bellico, altrettanto vero è che non aveva più ragion d'essere la preesistente negazione della cittadinanza a popolazioni che fornivano, da tempo immemore, apporti materiali ed umani a Roma. Altrettanto priva di significato doveva risultare la, ormai consuetudinaria, pratica concessoria *ad personam* così come testimoniata dalla *Tabula Banasitana*.

---

<sup>121</sup> AURELIO AGOSTINO D'IPPONA (S. Agostino), *De civitate Dei*, 5, 17: «*nonne Romanis et ceteris gentibus una esset eademque condicio? praesertim si mox fieret, quod postea gratissime atque humanissime factum est, ut omnes ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis et Romani cives essent, ac sic esset omnium, quod erat ante paucorum*» («Non è vero che la condizione dei Romani e delle altre genti dovrebbe essere la stessa? Soprattutto se si fosse fatto subito ciò che si fece in seguito con un provvedimento molto gradito e molto umano, di associare alla cittadinanza tutti coloro che appartenevano all'impero romano e dichiararli cittadini romani, così il privilegio di pochi sarebbe di tutti»).

<sup>122</sup> Cfr. G. ZECCHINI, *La Constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, in L. AIGNER FORESTI - ET AL. (a cura di), *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'occidente. Atti del Convegno (Bergamo 18-21 settembre 1995)*, pp. 349-358, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1998, p. 355. È opinione dell'Autore che l'intervento «pur provocato da un'occasione contingente, si sia ispirato su un piano più nobile da un lato all'*imitatio Alexandri* (alludo alla cerimonia di *Opis* del 324 a.C.) dall'altro al sincretismo religioso della sua età (alludo al riferimento iniziale agli θεοῖς ἀθανάτοις e alle corrispondenti dediche *dis deabusque* diffuse in tutto l'impero)»; Ivi, p. 350.

<sup>123</sup> Cfr. K. BAUS, *Storia della chiesa, Vol. 1. Le origini*, opera diretta da H. Jedin, Jaca Book, Milano, 1992, p. 285.

È sulla base di tali considerazioni, unitamente alla ormai sempre più frequente ed attuata pratica delle manomissioni<sup>124</sup> ed all'eccessivo pluralismo dell'Impero (creatosi con la serie di provvedimenti concessori succedutisi nel tempo), che potrebbe parzialmente accogliersi il punto di vista di chi nella *Constitutio Antoniniana* vede un atto ormai necessario al superamento delle differenze tra popolazioni coesistenti nella *communis patria*<sup>125</sup>.

### 3.2. Gli "esclusi" della *Constitutio Antoniniana*

Si discute ancora sulla portata della *Constitutio Antoniniana*. Il provvedimento imperiale parrebbe non presentare un'illimitata estensione. Secondo le interpretazioni avanzate, sulla base di quanto è possibile ricostruire da ciò che è rimasto del *Papiro di Giessen*, dalla cittadinanza furono esclusi i *dediticii*, che, secondo quanto leggiamo nelle *Institutiones* di Gaio:

«Sono detti "stranieri dediticii" coloro che, un tempo presero le armi e combatterono contro il popolo romano, e poi vinti si arresero»,<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> V. *supra* riguardo alla questione affrontata secondo la visione di L. Capogrossi Colognesi.

<sup>125</sup> Per Arangio Ruiz le ragioni sono da ricercarsi esclusivamente nello sbocco di un processo di adeguamento tra cittadini Romani e sudditi. L'insigne Autore afferma che «La ragione dell'editto, che con la consueta malevolenza qualche contemporaneo attribuiva all'opportunità d'impinguare l'erario facendo pagare anche ai provinciali l'imposta del 5% sulle eredità e le manumissioni, mentre con altrettanto incontrollato egocentrismo l'imperatore lo riportava alla propria volontà di portare la massa dei provinciali al culto degli dei romani, a lui propizi per averlo liberato dal fratello e coregente Geta (da lui appunto assassinato in quell'anno!), era in realtà lo sbocco di tutto un processo di adeguamento fra i Romani e i loro sudditi. [...] Così l'Editto si inseriva nel grande sviluppo storico d'internazionalizzazione, e in specie orientalizzazione, del *nomen Romanum*, che dal III secolo procede sempre più spedito, fino a scavalcare le invasioni barbariche dell'Occidente ed a continuare nell'Impero bizantino»; V. ARANGIO-RUIZ, *Editto di Caracalla*, voce in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, vol. VI, p. 403 s., UTET, Torino, 1957, p. 403.

<sup>126</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 14: «*Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversum populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt*».

insieme ad alcune categorie di *liberti* (*dediticii Aeliani*, *Latini Aeliani* e *Iuniani*) ed i barbari di recente sottomissione<sup>127</sup>.

Sul papiro si legge infatti:

---

<sup>127</sup> Cfr. G. GILIBERTI, *Elementi di storia del Diritto Romano*, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2001, p. 266. L'interpretazione a cui si fa riferimento, riguardo all'esclusione dei *dediticii*, è quella fornita dal Segrè (cfr. G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, I*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, pp. 140-218, Tipografia G. Castiglia, Palermo, 1925). Sul punto (con particolare riferimento alla popolazione Giudaica), anche A. MOMIGLIANO, *Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1992, in particolare p. 320 ss.; cfr. anche L. FASCIONE, *Storia del diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 530, il quale riferisce come Giustiniano abolì le due categorie di "non romani", ossia le due tipologie di *dediticii*: gli stranieri appartenenti a comunità vinte e disciolte dai Romani, ed i servi turpi, manomessi contro il divieto della legge *aelia Sentia*, ossia i *dediticii Aeliani* (CORPUS IURIS CIVILIS, *Codex Iustinianus*, 7, 5, 1, a. 530: «*Imperator Justinianus. Dediticia condicio nullo modo in posterum nostram rem publicam molestare concedatur, sed sit penitus delata, quia nec in usu esse reperimus, sed vanum nomen huiusmodi libertatis circumducitur. Nos enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re ipsa obtinent* \* IUST. A. IULIANO PP. \* <A 530 D..... LAMPADIO ET ORESTE CONSS.>»), e poi anche i *Latini Iuniani* e *Aeliani* (CORPUS IURIS CIVILIS, *Codex Iustinianus*, 7, 6, 1, a. 531: «*Imperator Justinianus. Cum dediticii liberti iam sublatis sunt, quapropter imperfecta Latinorum libertas incertis vestigiis titubans et quasi per saturam inducta adhuc remanet et non inutilis quidem pars eius deminuitur, quod autem ex ipsa rationabile est, hoc in ius perfectum deducitur? ...*»), così completando il processo di unificazione di tutti i sudditi attraverso la concessione della cittadinanza. L'Autore sottolinea, inoltre, come le disposizioni riguardo all'acquisto della cittadinanza romana da parte dei *Latini* divennero inutili a seguito dell'emanazione dell'editto di Caracalla, sebbene talune categorie di *Latini* rimasero tali sino a Giustiniano; – cfr. Ivi, p. 531 – le stesse esonerate dal provvedimento concessorio del 212 d.C. Secondo Barbero con la *Constitutio Antoniniana* tutti gli abitanti dell'Impero godettero degli stessi diritti, e la stessa nozione di cittadinanza perse il suo originario significato, ma i barbari, intesi quali popolazioni esterne all'Impero, ne rimasero esclusi; cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 155. Secondo Heichelheim *in facts* «*our best historical sources, the careful jurist Ulpian and the historian Cassius Dio, who were both living under Caracalla, and used official material for their reports and knew the actual wording of the Constitutio Antoniniana, tell us clearly that all people received Roman citizenship under this Emperor. They did not find any exceptions at all worth mentioning. In these circumstances, we may be fairly certain that the exclusion of certain groups from the franchise, in spite of being an indisputable fact, could not be found at the first glance in an explicit reference of the main sentence of the law, but was stated only indirectly. The restorations of Stroux and Kunkel, who suggest such an indirect exception in the *peovovros clausula*, should, therefore, in my opinion, be preferred to those of Meyer-Sherwin-White and Wilhelm-Jones, which have no direct bearing on the franchise but state a special regulation for municipal constitutions and munera. The term *dediticii* would, if I should be right in these considerations, mean the small groups which remained excluded from the Roman citizenship after Caracalla, an interpretation of this expression by Bickermann, of which Sherwin-White*»; F.M. HEICHELHEIM, *The Text of the "Constitutio Antoniniana" and the Three Other Decrees of the Emperor Caracalla Contained in Papyrus Gissensis 40*, in *The Journal of Egyptian Archaeology*, vol. 26, feb. 1941, pp. 10-22, Sage Publications Ltd., London, 1941, p. 18, riferendosi ad A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Clarendon Press, Oxford, 1939, p. 224.



«concedo a tutti gli stranieri che si trovano nell'ecumene la cittadinanza dei Romani ... tranne i *dediticii*»<sup>128</sup>.

Stante la lacunosità del documento a noi pervenuto, non v'è unanimità sull'interpretazione dell'iscrizione sopra riportata, avuto riguardo a quali soggetti debbano essere individuati come *dediticii*<sup>129</sup>, e se tale sia la corretta interpretazione del testo. Le varie teorie hanno visto in tale categoria quella dei barbari immigrati e/o i *libertini dediticii*, cioè i *dediticii Aeliani*, i *Latini Aeliani* e i *Latini Iuniani*, di cui si tratterà a seguire<sup>130</sup>.

È stato addirittura ipotizzato che il provvedimento sarebbe del 213 d.C., e non del 212 d.C., e concederebbe la cittadinanza ai barbari immigrati non *dediticii*<sup>131</sup>.

A seguito della pubblicazione della *Tabula Banasitana*, sono emersi ulteriori dubbi riguardo all'interpretazione integrativa escludente i *dediticii*. La lacuna della l. 9 del *Papiro di Giessen* 40, 1, ...  $\chi\omega\rho[\dots] \tau\tilde{\omega}\nu [..]\delta\epsilon\iota\tau\kappa\acute{\iota}\omega\nu$ ), riferita ai *dediticii* secondo l'integrazione ...  $\chi\omega\rho[\iota\zeta] \tau\tilde{\omega}\nu [\delta\epsilon]\delta\epsilon\iota\tau\kappa\acute{\iota}\omega\nu$ , andrebbe rivista come riferentesi,

---

<sup>128</sup> PAPIRO DI GIESSEN, 40, I, 7-9.

<sup>129</sup> In tal senso, tra gli altri, De Martino, secondo cui il *Papiro di Giessen* conteneva l'esclusione dei *dediticii* dal conferimento della cittadinanza; cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, vol. 4.2, seconda edizione, E. Jovene, Napoli, 1975, p. 782.

<sup>130</sup> Cfr. H.W. BENARIO, *The Dediticii of the Constitutio Antoniniana*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association (TAPhA)*, vol. 85, 1954, pp. 188-196, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1954; P. TASLER, voce *Dediticii*, in J. HOOPS (begründet von), *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde*, band 5, pp. 298-299, De Gruyter, Berlin, 1984.

<sup>131</sup> Cfr. E. BICKERMANN, *Das Edikt des Caracalla Kaisers in P. Giss. 40*, A. Collignon, Berlin, 1926; contra P.M. MEYER, *Juristischer Papyrusbericht V*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung (ZSS)*, band 48, 1928, pp. 587-633, Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar, 1928, p. 590; in adesione invece G. DE SANCTIS, *La novella del papiro di Giessen 40 1*, *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica (RFIC)*, n. 54, 1926, pp. 488-500, Loescher, Torino, 1926. Una puntuale confutazione di Bickerman in A.H.M. JONES, *Another interpretation of the 'Constitutio Antoniniana'*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. 26, part 2, 1936, pp. 223-235, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1936. Cfr. anche J. STROUX, *Die Constitutio Antoniniana*, in *Philologus*, band 88, heft 1, 1933, pp. 272-295, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1933. Sulla presente bibliografia cfr. G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA)*, *Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012, p. 699, spec. nt. 7.

invero, agli *additicia*, ossia ... χωρ[ις] τῶν [αδ]δειτικίων<sup>132</sup>, ossia privilegi acquisiti prima della *Constitutio Antoniniana* e per tal previsione mantenuti, anche riguardo a quelli dei veterani<sup>133</sup>, come quelli concessi con l'*Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum* (la copia del I sec. d.C. di un editto del 40 - 37 a.C. in cui Ottaviano è indicato come triumviro) in BGU II, 628:

«. [.] cum Manius Valens veteranus ex[.]ter recitasser<i>t  
partem edicti hoc quod infra scriptum est: Imp(erator) Caesar  
Divi filius trium[v]ir rei publicae cons<t>(ituendae)  
<i>t<e>r(um) dicit: visum  
4 [est] edicendum mi[hi vete]ranis dar<i> omn[ibu]s, ut tributis  
[et vec]ti[galibus omnibus ? portoriis]que [publicis?]  
[ - - - - - ]  
[. . . .]dire[. . . .] . . [- - - - - ]  
8 [. . . .]l[. .]bro[. . . .] . . . . [. . . .] maio . po[. . . .]  
§3 [ . . ] ipsis parentibu[s lib]erisque eorum e[t ux]oribus qu<ae>  
sec[um] <sunt qui>  
que erunt imm[u]nitatem omnium rerum d[a]re, utiqu<e>  
optimo iure optimaq[ue] leg<e> cives Romani {sint} ` {sunto}`  
immunes  
12 sunt{o}, liberi s[unto mi]lilitiae, muneribusque publicis  
fu[ngen]  
§4 [d]i vocatio <esto>. [I]tem in [q(ua)vi]s tribu s(upra) s(criptis)  
suffragium [fe]rendi c[e]nsendi[que] potestas esto; et si a[b]sentes  
voluerint

---

<sup>132</sup> Sulla questione in *primis* J.H. OLIVER, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in *American Journal of Philology (AJPh)*, vol. 93, n. 2, 1972 (aprile), pp. 336-340, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1972; ma anche P.A. KUHMANN, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse. Edition, Übersetzung und Kommentar*, Universitätsbibliothek, Giessen, 1994, p. 234 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 114 e 120; contra K. BURASELIS, Θεία δωρεά (Theia Dorea). *Das göttlich-kaiserliche Geschenk, Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana*, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2007, p. 6 nt. 15. Cfr. G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012, p. 704 nt. 29.

<sup>133</sup> Cfr. *infra* anche *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha; Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*, o i privilegi acquisiti per mezzo dei diplomi militari.

§5 [c]enseri, <d>etur. Quod[cum]que iis qui s(upra) s(cripti) sun[t, i]psis,  
parent<ibus>  
16 [c]oni[u]g<ibus> liberisq[ue] eorum <obvenerat?>, item,  
quem<ad>mo<d>um veterani  
[i]mm[u]nes es<se>nt, eor[um] esse volui. Qu<a>ec[um]que sacer{tia}  
[do]tia, qu[o]sque hon[or]es, qu<a>eque praemia, [b]eneficia,  
commo<d>a habuerunt, item ut habeant utantur fruanturque permit[t]i  
§6 20 [d]o. Invitis iis ne[que] magistr[at]us cete[ros] neque l{a}egatum  
[n]eque procuratorem [ne]que emptorem t[ri]butorum <hospitem?>  
esse»<sup>134</sup>.

V'è chi ritiene, infatti, sia di maggior adesione agli intenti imperiali una diversa ricostruzione, secondo cui non si faccia riferimento ai *dediticii* in quanto esclusi dalla cittadinanza, quanto piuttosto interessati (o meno<sup>135</sup>) dalla clausola di salvaguardia contenuta nella stessa *Contitutio Antoniniana*, introdotta dal termine *ménontos-mévonτος* (restando salva), paragonabile alla “*salvo iure gentis*” della *Tabula Banasitana* con cui si prevedeva la possibilità, per le comunità coinvolte dal

---

<sup>134</sup> BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU), II, 628 (= CIL, XVI, 10, 145): «... avendo il veterano (dell'esercito?) Manio Valente dato lettura di parte dell'editto che è qui sotto trascritto: L'imperatore Cesare, figlio del Divo, triumviro per la fondazione della Repubblica per la seconda volta, dice: Ho il piacere di annunciare con editto che concedo a tutti i veterani la libertà da tutti i tributi, le imposte e pubblici dazi ... .. agli stessi, ai loro genitori, ai figli e alle mogli attuali e future concedere l'immunità completa, in quanto siano cittadini romani immuni in base ad ottimo diritto ed ottima legge, siano così esenti dal servizio militare e dalla citazione ad eseguire pubblici servizi coattivi. Parimenti i soprascritti abbiano la potestà di votare e di essere censiti in qualsiasi tribù; e, se volessero essere censiti in loro assenza, si conceda. Qualunque diritto riconosciuto prima ai soprascritti, agli stessi parenti, alle loro mogli e figli, ho voluto che fosse da costoro mantenuto come veterani immuni. Qualunque sacerdozio, quanti onori, premi, benefici, comodi ebbero, parimenti concedo che essi li mantengano, se ne avvalgano e ne traggano profitto. Contro la loro volontà non altri magistrati, né legato, né procuratore, né appaltatore delle imposte piaccia che sia loro ospite, né (risieda) nella loro casa per alloggiare o svernare, né da quella piaccia sia portato via alcunché»; traduzione da G. PURPURA, *Edictum Octavianii triumviri de privilegis veteranorum*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 383-392, Giappichelli, Torino, 2012, p. 390 s., ove anche ampia trattazione sul documento, bibliografia e trattazione circa le diverse teorie sulla datazione dell'editto.

<sup>135</sup> Di tale opinione G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, I*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, pp. 140-218, Tipografia G. Castiglia, Palermo, 1925.

provvedimento, di mantenere le proprie consuetudini locali accanto al diritto romano<sup>136</sup>.

Per altri la clausola «*salvo iure gentis*» della *Tabula Banasitana*, corrispondente a «μὲνοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων» della *Constitutio Antoniniana*, avrebbe il significato di «*salvo iure civitatum*», ossia «fatto salvo il diritto delle comunità politiche» (*civitas* o *gens*) così estendendosi la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'ecumene, anche ai *dediticii*,<sup>137</sup> senza alcun bisogno di ricorrere al concetto di doppia cittadinanza, giacché «dove non ci sono due città, ma una città e una tribù, come in Banasa, c'è spazio per una sola cittadinanza»<sup>138</sup>.

Secondo tale interpretazione gli unici esclusi sarebbero i *dediticii* di diritto privato (aboliti in seguito da Giustiniano<sup>139</sup>), e le masse contadine tributarie non inserite negli ordinamenti cittadini<sup>140</sup>.

---

<sup>136</sup> Cfr. G. PURPURA, *Il P. Giss. 40, 1*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 73-85, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 81 s.

<sup>137</sup> Cfr. W. SESTON - M. EUZENNAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana*, in *Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (CRAI)*, 105<sup>e</sup> année, n. 2, 1961, pp. 317-324, Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1961, secondo cui «*Si cette restitution est admise, la clause de sauvegarde de la Constitutio Antoniniana ne traduit ni la précision insistante du prince qui ne veut laisser personne de côté, ni sa volonté d'imposer à quiconque le cadre d'une organisation municipale. Elle est une garantie offerte à tout pérégrin que rien ne sera changé pour lui quel qu'il soit, où qu'il soit, en raison de sa dignité nouvelle de citoyen romain. Ainsi les habitants de la κρῶα égyptienne, tout comme les Berbères du Rif, seront des citoyens romains*»; Ivi, p. 321.

<sup>138</sup> «... au temps des Antonins et des Sévères, la citoyenneté romaine n'est pas réservée aux membres des communautés que lie un *ius civile*; le nouveau citoyen n'est pas nécessairement le *civis* ou le *πολίτης* d'une de ces cités, car là où il n'y a pas deux cités, mais une cité et une tribu, comme à Banasa, il n'y a place que pour une seule citoyenneté. Ainsi, pour rendre compte de l'incontestable survie des droits locaux au III<sup>e</sup> siècle, point n'est besoin de recourir à la théorie d'une double citoyenneté»; W. SESTON - M. EUZENNAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana*, in *Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (CRAI)*, 105<sup>e</sup> année, n. 2, 1961, pp. 317-324, Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1961, p. 321.

<sup>139</sup> Cfr. *supra* CORPUS IURIS CIVILIS, *Codex Iustinianus*, 7, 5, 1 (a. 530) e CORPUS IURIS CIVILIS, *Codex Iustinianus*, 7, 6, 1 (a. 531).

<sup>140</sup> Non è questa la sede per trattare il vasto e delicato tema dell'inclusione degli Egiziani tra gli esclusi, o meno, della *Constitutio Antoniniana*, opportunamente rinviando a V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/394/380>; V. MAROTTA, *Egyptians and Citizenship from the First Century AD to te Constitutio Antoniniana*, in L. CECCHET - A. Busetto (a cura di), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, pp. 172-198, Brill, Leiden-Boston, 2017, spec. 175; G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de*

Si è fatto riferimento alla Tabula Banasitana. Si tratta di un'epigrafe rinvenuta nel 1957 nella città di Banasa, oggi in Marocco, la cui datazione è stata fatta risalire al 177 d.C.<sup>141</sup>, in cui compare l'iscrizione di una serie di documenti attestanti la

---

civitate, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012, p. 702 ss.

<sup>141</sup> TABULA BANASITANA DE VIRITANA CIVITATE: «*Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni]ni et Veri Augustorum ad Coiiedium Maximum | li<i>bellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus, et | quamquam ciuitas romana non nisi maximis meritis pro\ uocata in[dul]gentia principali gentilibus istis dari solita sit, | tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium | suorum, et nostris rebus prom[p]to obsequio fidissimum, nec | multas familias arbitraremur aput Zegrenses paria pos[s]e de offic[i]is suis praedicare quamquam plurimos cupiamus ho\nore a nobis in istam domum conlato ad aemulationem Iuli\ ani excitari, non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori, item | liberis Iuliano, Maximo, Maximino, Diogeniano, ciuitatem | romanam saluo iure gentis, dare.*

*Exemplum epistulae Imperatorum Antonini et Commodi Aug(ustorum) ad Vallium Maximianum: | legimus libellum principis gentium Zegrensiu[m] animadverti | musq(ue) quali fauore Epidi Quadrati praecessoris tui iuuetur; pro\ inde et illius testimonio et ipsius meritis et exemplis | quae allegat permoti, uxori filiisq(ue) eius ciuitatem romanam, sal\ uo iure gentis, dedimus, quod in commentarios nostros referri | possit, explora quae cui<i>usq(ue) aeta[s]sit, et scribe nobis.*

*Descriptum et recognitum ex commentario ciuitate romana | donatorum diui Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Aug(usti), et C(aii) Caesaris, et diui Claudii, | et Neronis, et Galbae, et diuorum Aug(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris | Domitiani, et diuorum Aug(ustorum) Ner[uae] et Trai<i>ani Parthici, et Trai<i>ani Hadriani, et Hadriani Antonini Pii, et Veri Germanici Medici | Parthici Maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Germa\nici Sarmatici, et Imp(eratoris) Caesaris L(ucii) Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar\ matici, quem protulit Asclepiodotus lib(ertus), id quod i(nfra) s(criptum) est.*

*Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio Commodo Aug(usto) et M(arco) Plautio Quintilio co(n)s(ulibus), p(ridie) non(as) Iul(ias), Romae.*

*Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensiu[m] ann(or)um XXII, | Iuliana ann(or)um VIII, Maxima ann(or)um IV, Iulianus ann(or)um III, Diogenia\nus ann(or)um II, liberi Iuliani s(upra) s(cripti).*

*Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensiu[m] per libellum, suffra\ gante Vallio Maximiano per epistulam, his ciuitatem romanam de\ dimus, saluo iure gentis, sine diminutione tributorum et vect[i]gali\ um populi et fisci.*

*Actum eodem die, ibi, isdem co(n)s(ulibus).*

*Asclepiodotus lib(ertus), recognoui.*

*Signauerunt:*

*M(arcus) Gau[i]us M(arci) f(ilius) Pob(lilia tribu) Squilla Gal[l]licanus | M(arcus) Acilius M(arci) f(ilius) Gal(eria tribu) Glabrio | T(itus) Sextius T(iti) f(ilius) Vot(uria tribu) Lateranus | C(aius) Septimius C(aii) f(ilius) Qui(rina tribu) Seuerus | P(ublius) Iulius C(aii) f(ilius) Ser(gia tribu) Scapula Tertul[l]us | T(itus) Varius T(iti) f(ilius) Cla(udia tribu) Clemens | M(arcus) Bassaeus M(arci) f(ilius) Stel(latina tribu) Rufus | P(ublius) Taruttienus P(ublii) f(ilius) Pob(lilia tribu) Paternus | Sex. ? . . . . . nis ? | Q(uintus) Cervidius Q(uinti) f(ilius) Arn(ensi tribu) Scaeuola | Q(uintus) Larcius Q(uinti) f(ilius) Qui(rina tribu) Euripianus | T(itus) Fl(auius) T(iti) f(ilius) Pal(atina tribu) Piso».*

Testo edito da P.F. GIRARD - F. SENN, *Les lois des Romains*, Jovene, Napoli, 1977, pp. 457-459 nt. 16.

---

«Copia della lettera dei nostri imperatori, gli Augusti Antonino e Vero, a Coiedius Maximus: abbiamo letto la petizione dello Zegrensis Iulianus allegata alla tua lettera e, benché non rientri nel costume abituale donare la cittadinanza romana a tali uomini delle tribù, a meno che dei meriti eccezionali non suscitino la benevolenza imperiale, tuttavia, dal momento che tu attesti che il richiedente è uno dei più eminenti del suo popolo, e che, uomo di assoluta fedeltà, aderisce alla nostra causa senza esitazioni, e giacché siamo del parere che non molti gruppi famigliari degli Zegrenses possono vantare meriti comparabili con i suoi - per quanto noi desideriamo che, visto l'onore concesso alla casata di Iulianus, parecchi siano incitati a imitarlo - non esitiamo a donare a lui, a sua moglie Ziddina, nonché ai loro figli Iulianus, Maximus, Maximinus, Diogenianus, la cittadinanza romana, senza che ciò pregiudichi il diritto vigente per il suo popolo.

Copia della lettera degli imperatori Antonino e Commodus Augusti a Vallius Maximianus: abbiamo letto la petizione del capo della tribù degli Zegrenses e abbiamo preso atto di quale favore egli goda da parte del tuo predecessore Epidius Quadratus; pertanto, mossi sia dalle attestazioni di stima di costui, sia dalle azioni meritevoli di quello, qui documentate dagli allegati, concediamo a sua moglie e ai suoi figli la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente per il suo popolo, ma affinché tale provvedimento possa essere inserito nei nostri registri, informati di quale sia l'età di ciascuno di loro, e scrivicelo.

Estratto, descritto e collazionato dal registro elencante coloro che hanno ottenuto la cittadinanza romana - dal divino Augusto, da Tiberio Cesare Augusto, da Gaio Cesare, dal divino Claudio, da Nerone, da Galba, dai divini Augusti Vespasiano e Tito, da Domiziano Cesare, dai divini Augusti Nerva, Traiano Partico, Traiano Adriano, Adriano Antonino Pio e Vero Germanico Medico Partico Massimo, dall'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto Germanico Sarmatico e dall'imperatore Cesare Lucio Aurelio Commodus Augusto Germanico Samtatico - che il liberto Asclepiodoto ha prodotto, e che viene trascritto qui di seguito.

Sotto il consolato dell'imperatore Cesare Lucio Aurelio Commodus Augusto e di Marco Plauzio Quintillo, alla vigilia delle none di luglio, a Roma.

Faggura, moglie di Iulianus, capo della tribù degli Zegrenses, di anni ventidue; Iuliana, di anni otto, Maxima, di anni quattro, Iulianus, di anni tre, Diogenianus, di anni due, figli del suddetto Iulianus.

Dietro richiesta di Aurelius Iulianus, capo degli Zegrenses, avanzata tramite domanda scritta, con l'appoggio espresso per lettera di Vallius Maximianus, noi concediamo loro la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente per il loro popolo, e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo romano e al fisco imperiale.

Fatto il giorno medesimo, ivi, sotto gli stessi consoli.

Io, Asclepiodoto liberto, l'ho colazionato.

Hanno sottoscritto:

Marcus Gavius Squilla Gallicanus, figlio di Marcus, della tribù Popillia;

Marcus Acilius Glabrio, figlio di Marcus, della tribù Galeria;

Titus Sextius Lateranus, figlio di Titus, della tribù Voturia;

Caius Septimius Seuerus, figlio di Caius, della tribù Quirina;

Publius Iulius Scapula Tertullus, figlio di Caius, della tribù Sergia; T

itus Varius Clemens, figlio di Titus, della tribù Claudia;

Marcus Bassaeus Rufus, figlio di Marcus, della tribù Stellatina;

Publius Taruttienus Paternus, figlio di Publius, della tribù Publilia;

[Sextus Tigidius Perennis, figlio di?, della tribù?];

Quintus Cervidius Scaeuola, figlio di Quintus, della tribù Amensis;

Quintus Larcus Euripianus, figlio di Quintus, della tribù Quirina;

Titus Flavius Piso, figlio di Titus della tribù Palatina».

concessione della cittadinanza romana ad una famiglia notevole dei Zegrenses (popolazione dislocata nella provincia della Mauretania Tingitana) da parte dell'imperatore Marco Aurelio. Dallo studio di tale reperto, parte degli storici è pervenuta alla conclusione che il provvedimento di Caracalla non abbia fatto altro che consolidare, ufficializzare, una pratica già da tempo attuata (come già accennato), con le medesime forme e previsioni in campo giuridico e fiscale<sup>142</sup>. Verrebbe in tal modo confutata la tesi per cui ancora per lungo tempo vennero esclusi dalla cittadinanza romana i popoli c.d. "barbari".

Ad ogni modo, l'Editto avrebbe esplicitato la propria validità soltanto nei confronti di coloro che erano presenti *in orbe Romano* (come riferisce Ulpiano) al momento dell'emanazione, non potendosi immaginare un'eventuale ultrattività in tal senso<sup>143</sup>. Lo stesso Sidonio Apollinare, sostenitore ed esaltatore di Roma e dei

---

(Traduzione da E. MIGLIARIO, *Gentes foederatae: per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*, in *Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei (RAL)*, v. 396.10, n. 3, 1999, p. 427-461, Bardi Edizioni s.r.l., Roma, 1999, p. 457 ss.)

<sup>142</sup> Si può fare riferimento a: A. MASTINO, *Constitutio antoniniana: la politica della cittadinanza di un imperatore africano*, Roma 17 dicembre 2012, Convegno "La cittadinanza, MDCCC Anniversario della *Constitutio Antoniniana*", su [http://www.attiliomastino.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=167:convegno-la-cittadinanza-mdccc-anniversario-della-constitutio-antoninianaq&catid=41:archivio&Itemid=64](http://www.attiliomastino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167:convegno-la-cittadinanza-mdccc-anniversario-della-constitutio-antoninianaq&catid=41:archivio&Itemid=64); G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012, p. 700; O. MONTEVECCHI, *Note sull'applicazione della Constitutio Antoniniana in Egitto*, in S. DARIS (a cura di), *Orsolina Montevocchi, Scripta selecta*, pp. 355-370, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 356 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Tabula Banasitana and the Constitutio Antoniniana*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. LXIII, 1973, pp. 86-98, The Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1973.

<sup>143</sup> Così anche Purpura, secondo il quale «Nulla infine allo stato attuale può dirsi in merito ad una presunta clausola di "auto-perpetuazione" degli effetti della *Constitutio Antoniniana* nel tempo, con l'attribuire cioè ai nuovi immigrati nel territorio dell'Impero la possibilità di richiedere la cittadinanza, della quale non vi è alcuna traccia nel papiro. Nel corso dell'età tardo romana tuttavia il criterio spaziale, a integrazione di quello personale, tendeva a polarizzare diversamente su base geografica l'antica e fondamentale distinzione tra romani e peregrini»; G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012, p. 706. Cfr. anche H. WOLFF, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 1. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln*, Universität zu Köln, Köln, 1976, pp. 26-62; E. DEMOUGEOT, *Restrictions à l'expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IVe siècle*, in *Ktéma*, vol. 6, 1981, pp. 381-393, Presses

valori di libertà che esprimeva, ricordava lo *status* di preregrini che caratterizzava barbari e schiavi ancora durante il V secolo d.C.:

«*verticem mundi, patriam libertatis, in qua unica totius orbis civitate soli barbari et servi peregrinantur*»<sup>144</sup>.

Non ritengo sia questione su cui lungamente soffermarsi, in questa sede, quella di un'eventuale ultrattività della *Constitutio Antoniniana*. La natura dell'atto (editto) presupporrebbe una perpetuazione degli effetti nel tempo, sino all'emanazione di un atto contrario caducante, da parte di un altro imperatore. Questa è la situazione che si verificò, ritengo, ma con esclusivo riguardo agli effetti acquisiti al momento dell'emanazione dell'editto e soltanto in capo ai soggetti interessati, i quali poterono esercitare i propri acquisiti diritti anche dopo la morte di Caracalla, con riverberazione sulla propria discendenza. Solo e soltanto coloro che al momento dell'emanazione furono coinvolti dal provvedimento poterono godere della *civitas* e del potere ultrattivo del provvedimento concessorio, essendo in esso contenuto un preciso riferimento temporale: "coloro che si trovano", senza alcun riferimento al futuro, a tal fine potendosi ipotizzare procedure di registrazione a tal uopo predisposte, o di controllo dei soggetti già iscritti presso gli archivi anagrafici, come il caso dei Napoletani cui fu concessa la cittadinanza romana, riferito da Cicerone:

«*L. Manlius est Sosis. Is fuit Catinensis: sed est, una cum reliquis Neapolitanis, civis Romanus factus decurioque Neapoli; erat enim adscriptus in in municipium ante civitatem sociis et Latinis datam*»<sup>145</sup>.

---

universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1981; E. DEMOUGEOT, *Le connubium et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-Empire*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. IV, pp. 1633-1643, Jovene, Napoli, 1984; G. WIRTH, *Rome and its Germanic Partners in the Fourth Century*, in W. POHL (edited by), *Kingdoms of the empire. The integration of barbarians in late antiquity*, pp. 13-55, Leiden-New-York-Köln, Brill, 1997, p. 34; sul criterio spaziale della cittadinanza in epoca tardo romana cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 42 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 123 ss.

<sup>144</sup> GAIO SOLLIO SIDONIO APOLLINARE, *Epistularum Libri IX*, 1, 6.

<sup>145</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Epistulae, Ad Familiares*, 13, 30, 1: «C'è un certo Lucio Manlio Sosis. Un tempo era cittadino catanese: ma insieme con gli altri Napoletani, è stato reso cittadino romano ed è



È possibile credere che il provvedimento in origine contenesse anche le indicazioni sulla procedura di richiesta della cittadinanza, come ad esempio nella *lex Plautia Papira* in cui si prevede un termine di 60 giorni per la registrazione al locale prefetto<sup>146</sup>; ma il *Papiro di Giessen*, forse una semplice raccolta di provvedimenti, è plausibile che contenesse soltanto il testo del dispositivo.

Ritornando, quindi, al tema degli “esclusi”, va ricordato che è stato per lungo tempo affermato che una delle cause (per alcuni “la” causa<sup>147</sup>) del disfacimento dell’impero fu la continua ed aspra lotta con i “barbari”, non ricompresi nella *Constitutio Antoniniana*<sup>148</sup>.

L’indagine sulle conseguenze derivanti dal rapporto tra cittadinanza e popolazioni escluse, nella specie i barbari, va effettuata seguendo la direttrice tracciata dalla graduale e sempre più incisiva influenza di tali popoli nell’impero romano, sino a modificarne cultura, assetto politico e militare, costumi, i cui strascichi ancor oggi sono evidenti nel nostro quotidiano. Un aspetto, questo, di centrale importanza nell’analisi dei fenomeni migratori moderni, e delle relative

---

decurione a Napoli; era infatti iscritto nei registri anagrafici in quel municipio prima della concessione della cittadinanza agli alleati e ai Latini».

<sup>146</sup> Un meccanismo come quello testimoniato dal già citato passo di MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Archia*, 4, 7.

<sup>147</sup> Tra gli altri A. PIGANIOL, *L’Empire chrétien (325-395)*, Presses Universitaires de France, Paris, 1947.

<sup>148</sup> Secondo Heather i limiti militari, economici e politici che non permisero di affrontare nel migliore dei modi la crisi del V sec. d.C. non furono comunque sufficienti a far cadere l’Impero, «senza i barbari, non ci sono prove del fatto che nel V secolo l’Impero avrebbe comunque cessato di esistere»; cfr. P.J. HEATHER, *La caduta dell’impero romano. Una nuova storia*, Garzanti, Milano, 2008, p. 540. Per De Jaeghere, come già accennato, la causa della caduta dell’impero è da ricercarsi nella immigrazione massiccia messa in atto dalla stessa Roma, per far fronte al calo demografico che fu conseguenza della crisi dovuta alle pressioni fiscali; cfr. M. DE JAEGERE, *Gli ultimi giorni dell’Impero Romano*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016. Sicuramente ormai da ritenere non probabile la tesi di Gibbon secondo cui “la causa” fu il cristianesimo (cfr. E. GIBBON, *Storia della decadenza e rovina dell’impero romano*, Andrea Altieri ed., Palermo, 1833); una tesi antica e che non tiene conto di molteplici fattori, dovendosi piuttosto ritenere che la religione cristiana abbia avuto una funzione di “collante” dell’impero negli ultimi secoli di vita dello stesso.

politiche oggi attuate dagli Stati, singolarmente ed in qualità di membri dell'Unione Europea.

Sarebbe previamente necessario individuare concretamente chi fossero i barbari esclusi, essendo possibile che l'Editto includesse nella cittadinanza anche coloro che – pur appartenendo a tali popolazioni – fossero stanziati all'interno dell'Impero e che avessero collaborato alla difesa dello stesso in veste militare<sup>149</sup>; da tale assunto deriverebbe un'esclusione dei soli *barbari dediticii*<sup>150</sup>, o *ultra limes*<sup>151</sup>.

Non sarebbe del tutto ardata tale ipotesi, tenuto conto delle esigenze fiscali, nonché di organico per le milizie, unitamente all'indole belligerante dell'Imperatore Caracalla<sup>152</sup>, il quale, secondo quanto riferitoci da Dione Cassio, dopo aver fatto uccidere il proprio fratello e gridato al complotto, tra i soldati affermò:

«εἷς ... ἐξ ὑμῶν εἶμι, καὶ δι' ὑμᾶς μόνους ζῆν ἐθέλω, ἴν' ὑμῖν πολλὰ χαρίζωμαι· ὑμέτεροι γὰρ οἱ θησαυροὶ πάντες εἰσὶ ... μάλιστα μὲν μεθ' ὑμῶν ζῆν, εἰ δὲ μή, ἀλλὰ μεθ' ὑμῶν γε ἀποθανεῖν εὐχομαι. οὔτε

---

<sup>149</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *La novella del Papiro di Giessen 40, 1*, in *Scritti minori IV, 1920-1930*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1976, p. 262 ss. *Contra* G. GILIBERTI, *Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica*, ES@, Pesaro, 2002, p. 104 nt. 158, per cui (seguendo l'interpretazione di G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, 1*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, pp. 140-218, Tipografia G. Castiglia, Palermo, 1925) nella definizione di *dediticii* sarebbero da includersi anche «i barbari accolti all'interno dei confini».

<sup>150</sup> Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, ottava edizione, Jovene, Napoli, 1988, p. 270 nt. 23.5. Così anche E. BICKERMANN, *Das Edikt des Kaisers Caracalla in P. Giss 40*, A. Collignon, Berlin, 1926; A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 462.

<sup>151</sup> Vi è un'iscrizione proveniente dalla Cirenaica, dei tempi dell'imperatore Attanasio (500-505 d.C.), in cui si pone una netta distinzione tra i barbari oltre confine e la popolazione dell'impero; SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM, IX, 356: «che i soldati (di stanza) nei castelli con tutta la diligenza (possibile) facciano la guardia, e che per desiderio di (buon) mercato, nessuno si rechi nel territorio dei barbari, né gli scambi con essi stabilisca; ma che sorvegliino essi anche le strade, affinché né Romani né Egiziani né qualsiasi altro senza passaporto l'ingresso (libero) presso i barbari abbia; che invece, quelli, che appartengono alla razza dei Maci, in seguito a lettere del chiarissimo prefetto, permettano che nei centri abitati della Pentapoli pervengano» (traduzione in G. OLIVERIO, *Il decreto di Anastasio I su l'ordinamento politico-militare della Cirenaica. Iscrizioni di Tocra - El Chamis, Tolemaide, Cirene*, in G. OLIVERIO, *Documenti antichi dell'Africa Italiana, Cirenaica*, vol. 2, fasc. 2, pp. 135-283, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1936, n. 139, ll. 46-51; sulla questione anche V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 116).

<sup>152</sup> Cfr. G. DE SANCTIS, *La novella del Papiro di Giessen 40, 1*, in *Scritti minori IV, 1920-1930*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1976, p. 262 ss.

γὰρ ἄλλως δέδια τὸν θάνατον, καὶ ἐν πολέμῳ τελευτῆσαι βούλομαι·  
ἢ γὰρ ἐνταῦθα δεῖ τὸν ἄνδρα ἀποθνήσκειν ἢ μηδαμοῦ»<sup>153</sup>.

Accanto alle esigenze fiscali ed alle aspirazioni umanitarie, si è ormai affermata l'opinione che, a motivo dell'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, vi siano state anche esigenze di integrazione delle popolazioni provinciali e barbariche, sino a quel momento reclutate tra le fila dell'esercito romano<sup>154</sup>; contestualmente, in tal modo, si cercava di mantenere esclusi tutti quegli individui che proprio attraverso il reclutamento potevano avere accesso alla cittadinanza.

A corroborare tale assunto vi è la persistenza della pratica concessoria attraverso i diplomi militari, quasi del tutto scomparsi in età giustiniana<sup>155</sup>.

Si hanno, infatti, testimonianze di reclutamenti di massa (soprattutto a difesa del confine) nelle popolazioni barbariche, anche dopo la concessione ad opera di Caracalla.

L'imperatore Marco Aurelio Probo (276-282 d.C.), ad esempio, nella battaglia in Gallia contro i Germani ivi penetrati, si rifornì di personale militare presso le popolazioni stanziato oltre il Reno, facendo ancora riferimento ad "ausiliari barbari":

*«accepit praeterea sedecim milia tironum, quos omnes per diversas provincias sparsit, ita ut numeris vel limitaneis militibus quinquagenos et sexagenos*

---

<sup>153</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 78, 3: «Io sono uno di voi (soldati), ed è solo per voi che mi interessa vivere, perché io possa conferirvi molti favori; poiché tutti i tesori sono vostri ... Prego di vivere con voi, se possibile, ma se non, almeno di morire con voi. Perché io non temo la morte in nessuna forma, ed è il mio desiderio di finire i miei giorni in guerra. Là (in guerra) dovrebbe morire un uomo, o da nessuna parte». Traduzione dall'inglese di E. CARY (translated by), *Dio Cassius. Roman History*, voll. IX, in *Loeb Classical Library*, nn. 168-177, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1914-1927, vol. IX, p. 284 ss.

<sup>154</sup> Cfr. A. PETRUCCI, *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017, in cui si legge: «opinione diffusa che pesasse anche l'ulteriore esigenza di rendere cittadini romani i soldati, ormai reclutati solo da popolazioni provinciali e barbariche, data la base militare su cui si poggiava il potere della monarchia severiana» (Ivi, p. 462).

<sup>155</sup> Secondo l'analisi di Roxan i diplomi successivi al 212 d.C. furono circa sessanta; cfr. M. ROXAN, *Roman Military Diplomas (1954-1977)*, I, Institute of Archaeology, London, 1978 (e successive edizioni: II, 1985; III, 1994; IV, 2003; V, 2006).

*intersereret, dicens sentiendum esse non videndum cum auxiliariis barbaris Romanus iuvatur*<sup>156</sup>.

Altro orientamento riguardo all'interpretazione, escludente o meno, del *Papiro di Giessen*, fa leva non sul passo ulpiniano ma sulla già citata *Novella 78, 5* di Giustiniano (v. *supra* riguardo alla paternità della *Constitutio Antoniniana*) in cui il provvedimento viene presentato non come limitato a coloro che a quel tempo vivevano nell'impero e ai loro discendenti, ma come norma che eliminò per sempre la differenziazione tra cittadini e peregrini nell'ambito dei *subiecti* dell'Impero: da allora in avanti coloro che diventavano *subiecti* divenivano automaticamente cittadini<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> FLAVIO VOPISCO, *Historia Augusta, Vita Probi*, 14, 7: «Prese, inoltre, sedicimila reclute, tutte sparse per le varie province, intramezzando corpi di cinquanta o sessanta nei distaccamenti (*numeri*) o tra i soldati limitanei; dicendo che l'aiuto che i Romani ricevevano da ausiliari barbari deve essere sentito ma non visto». La paternità del passo, e la relativa attribuzione all'imperatore Probo, è stata messa in discussione; cfr. *ex multis* M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari, vivere con i romani. Germani e arabi nella società tardoantica IV-VI secolo d.C.*, Jaca Book, Milano, 2007, p. 37 s.

<sup>157</sup> Cfr. F. GORIA, *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in AA. VV. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità, Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (21-23 aprile 1982)*, pp. 277-342, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984, p. 301. Nella *Nov. 78* [CORPUS IURIS CIVILIS, *Novellae Constitutiones Iustiniani Augusti*, 78] si concede ai *liberti* il *ius aureum anulorum* e la *restitution natalium*, salvo l'onore ai patroni; nel c. 5 Giustiniano afferma che trattasi non di una disposizione caratterizzata da novità, ma ripercorrente un alveo già tracciato da precedenti disposizioni estensive di privilegi prima concessi solo a singoli, e di tali ne cita alcuni esempi: «*Facimus autem novum nihil, sed egregious ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellation haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrine ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Costantinum maximum sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitem in commune dedit subiectis, sic etiam non hoc videlicet regenerationis et aureorum anulorum ius unicuique petentium datum et damni et scrupulositatis praebens occasionem et manumissorum indigens auctoritate omnibus similiter subiectis ex hac lege damus. Restituimus enim naturae ingenuitate dignos non per singulos de cetero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerunt, ut et hanc magnam quondam et generalem largitatem nostris subiectis adiciamus*». (*Authenticum*); Ivi, nt. 83. L'Autore, a riprova di tale intento rileva come in età giustiniana non si ha notizia di provvedimenti di specifica concessione della cittadinanza, come i diplomi militari (caratteristici dell'età del Principato), nonostante il frequente uso di soldati stranieri in tal periodo, per cui «chi si inseriva nell'Impero come ὑπήκοος non aveva bisogno di chiedere la cittadinanza»; Ivi, nt. 81.

Altre due ipotesi di integrazione della clausola contenuta nella l. 9 del *P. Giess.* 40, 1 (... χωρ[... ] τῶν [..]δειτικίων) sono state proposte da Jouguet e Laquer<sup>158</sup>.

Secondo Jouguet, l'integrazione corretta di [δε]δειτικίων sarebbe [γεν]τελικίων, facendo riferimento al problema dei tria nomina dei *novi Aurelii* <sup>159</sup>.

Laquer, proponendo l'integrazione di [αί]ολειτικίων, gli esclusi erano tutti coloro che non avevano alcuna cittadinanza prima della concessione del 212 d.C.<sup>160</sup>.

Ma Heichelheim ha ritenuto tali integrazioni del tutto escluse «because the first letter after the lacuna can only be a δ and the fourth letter only a τ, as Professor Kalbfleisch assured me again in a letter. Greek transcriptions of the Latin terms *additicius* and *editicius* are admissible in l. 9 as well, at least from the purely palaeographic point of view»<sup>161</sup>, non vedendo come possa esservi altra ricostruzione se non quella di [δε]δειτικίων, e così *editicius* andrebbe meglio di *additicius* ('aggiuntivo'), significando una persona che aveva obblighi legali a causa di un editto, come quello presente<sup>162</sup>. Per lo Storico, inoltre, anche i coloni barbari e i soldati di rango minore erano esclusi dalla franchigia di Caracalla, ed il termine "*dediticii*", che sembra essere stato usato in l. 9, ha un doppio significato: si riferiva in origine a tutti i provinciali che erano stati conquistati da Roma con la forza, ma in seguito, spesso, includevano i piccoli gruppi che conservavano uno status minore dopo Caracalla<sup>163</sup>.

---

<sup>158</sup> Su tali teorie cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.)*. Una sintesi, Giappichelli, Torino, 2009, p. 113 e 120; G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA)*, *Studi preparatori*, I. Leges, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012.

<sup>159</sup> Cfr. P. JOUGUET, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Fontemoing et C.ie, Parigi, 1911, p. 354 ss., spec. 355 nt. 1.

<sup>160</sup> Cfr. F.M. HEICHELHEIM, *The Text of the "Constitutio Antoniniana" and the Three Other Decrees of the Emperor Caracalla Contained in Papyrus Gissensis 40*, in *The Journal of Egyptian Archaeology*, vol. 26, feb. 1941, pp. 10-22, Sage Publications Ltd., London, 1941, p. 16 nt. 2.

<sup>161</sup> Cfr. F.M. HEICHELHEIM, *The Text of the "Constitutio Antoniniana" and the Three Other Decrees of the Emperor Caracalla Contained in Papyrus Gissensis 40*, in *The Journal of Egyptian Archaeology*, vol. 26, feb. 1941, pp. 10-22, Sage Publications Ltd., London, 1941, p. 16 nt. 2. Heichelheim, inoltre, concorde con la visione di Dione Casio circa gli intenti di Caracalla, ritiene le fonti di cui alla Novella di Giustiniano 78, 5 e GIOVANNI CRISOSTOMO, *Acta Apostolorum Homiliae*, 48, 1, sono prive di valore storico (cfr. *Ivi*, p. 13 nt. 1).

<sup>162</sup> Cfr. F.M. HEICHELHEIM, *The Text of the "Constitutio Antoniniana" ... op. cit.*, p. 16 nt. 2.

<sup>163</sup> Cfr. F.M. HEICHELHEIM, *The Text of the "Constitutio Antoniniana" ... op. cit.*, p. 17.

### 3.3. Fiscalità e pluralismo all'indomani dell'Editto

Le reazioni a catena originatesi dalla concessione dell'imperatore Caracalla interessarono non solo l'intero Impero e le popolazioni sino ad allora escluse dall'ordinamento romano, ma anche tutte quelle genti che con esso intrattenevano rapporti di varia natura, e gradatamente configurabili come appartenenti o meno all'ecumene romana.

Nei confronti di queste ultime sorge allora il problema di comprendere fino a che punto gradissero un "diritto" (*ius civile*) che, seppur ormai temperato da secoli di interventi pretori ed imperiali, non di rado poteva essere identificato come inadatto a dirimere le controversie insorte all'interno di gruppi dal *background* giuridico-culturale non sempre aderente alla cultura romana.

Per tali motivi fu garantita alle popolazioni coinvolte dalla *Constitutio Antoniniana* (è plausibile credere almeno nel periodo iniziale) la possibilità di conservazione dei propri costumi giuridici e delle consuetudini locali.

Non è illogico, però, credere che potessero insorgere di frequente antinomie tra i diritti locali ed il diritto di Roma.

Fu il Mitteis per primo a sollevare il problema del rapporto tra diritto imperiale (*Reichsrecht*) e diritto locale (*Volksrecht*)<sup>164</sup>, e su tale ordito si sono sviluppate le successive teorie riguardo alla configurazione ed evoluzione di tale rapporto dopo la *Constitutio Antoniniana*, nonché sull'influenza dei diritti locali sul diritto romano<sup>165</sup>.

Tra gli altri Schönbauer ipotizzò che, dopo il provvedimento di Caracalla, gli appartenenti a *civitates* non romane aggiungevano la cittadinanza romana a quella

---

<sup>164</sup> Cfr. L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beitr. Zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spat-römischen Rechtsentwicklung*, B.G. Teubner, Lipsia, 1891, p. 124.

<sup>165</sup> Cfr. S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 359 nt. 1.

di origine, con riconoscimento della formale validità del diritto locale accanto a quello imperiale<sup>166</sup>.

A tal proposito v'è chi ha sostenuto che, a seguito dell'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, vi sia stata un'opera di volgarizzazione, di "de-romanizzazione" del diritto, causata dall'enorme aumento di persone sottoposte al diritto romano e alle agitazioni del III sec. d.C., con una conseguenziale diffusa esigenza di semplificazione, e certezza, del diritto.

Una «globalizzazione del diritto in una società multiculturale all'interno della quale Roma aveva perso la sua superiorità»<sup>167</sup> a cui fece seguito la pubblicazione di veri e propri libri di diritto "elementari", adottati come manuali operativi dalle corti<sup>168</sup>.

Non soltanto di ordine giuridico, invero, furono gli effetti del provvedimento, e le interpretazioni sul punto sono ancora aperte a rivisitazione. Alla luce delle critiche mosse da Dione Cassio e del ritrovamento della sopracitata *Tabula Banasitana*, v'è da chiarire quale sia stato il regime fiscale a cui le comunità "romanizzate" andavano incontro.

---

<sup>166</sup> Cfr. E. SCHÖNBAUER, *Reichsrecht, Volksrecht und Provinzialrecht. Studien über die Bedeutung der Constitutio Antoniniana für die römische Rechtsentwicklung*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Die Romanistische Abteilung (ZRG RA)*, vol. 57, 1937, pp. 309-35, Hermann Böhlhaus Nachfolger, Weimar, 1937, p. 309 ss.

<sup>167</sup> Cfr. P.G. MONATERI, *Caio negro. Una ricerca sulle origini multiculturali della "Tradizione Giuridica Occidentale"*, in *Hastings Law Journal*, vol. 50, 1999, pp. 2-76, University of California Hastings College of Law - O'Brien Center for Scholarly Publications, San Francisco - CA, 1999, p. 71.

<sup>168</sup> Cfr. O.F. ROBINSON - T.D. FERGUS - W.M. GORDON, *European Legal History: Sources and Institutions*, second edition, Butterworth & Co, London, 1994, p. 4 nt. 67. Come ricorda P.G. Monateri «La cultura giuridica Europea si è basata sui codici del Dominato e furono i giuristi burocrati di quel periodo che composero le grandi raccolte: il Codice Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano, che sono stati le più importanti fonti del diritto nell'Alto Medioevo in Occidente e inoltre tutta la codificazione di Giustiniano, che divenne il libro standard della letteratura giuridica accademica dopo la nascita delle Università nel XII secolo»; P.G. MONATERI, *Caio negro. Una ricerca sulle origini multiculturali della "Tradizione Giuridica Occidentale"*, in *Hastings Law Journal*, vol. 50, 1999, pp. 2-76, University of California Hastings College of Law - O'Brien Center for Scholarly Publications, San Francisco - CA, 1999, p. 73 riportandosi a O.F. ROBINSON - T.D. FERGUS - W.M. GORDON, *European Legal History: Sources and Institutions*, second edition, Butterworth & Co, London, 1994, p. 42 nt. 67.

Vista la lacunosità del *Papiro di Giessen*, come detto, taluni studiosi moderni hanno ritenuto di poter ricostruire le linee 7-9 secondo la c.d. clausola di salvaguardia contenuta nella *Tabula Banasitana*, «*sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*» (linee 37-38). Si farebbe, in tal guisa, riferimento ai vantaggi fiscali in aggiunta alla concessione della cittadinanza (*additicia beneficia*) contenuta nell'Editto<sup>169</sup>, insieme a quella relativa al diritto locale (*additicia iura*), corrispondente alle linee 7-9 *P. Giess.*, sulla base del testo riportato nella *Tabula Banasitana* (linee 37-38).

Le popolazioni interessate erano così esentate dalla corresponsione delle imposte gravanti sui provinciali<sup>170</sup> (ma «senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo romano e al fisco imperiale»<sup>171</sup>), e «*salvo iure gentis*» (linee 13 e 37) per il mantenimento delle consuetudini locali<sup>172</sup>, «per non rendere “stranieri nella propria

---

<sup>169</sup> Cfr. J.H. OLIVER, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in *American Journal of Philology (AJPh)*, vol. 93, n. 2, 1972, pp. 336-340, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1972.

<sup>170</sup> Cfr. G. PURPURA, *Il P. Giss. 40, 1*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 73-85, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013, p. 77 s.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 114; C. GIACHI, *La Tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell'impero*, in S. ALLEGRIA - C. TRISTANO (a cura di), *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna, Atti del Seminario Internazionale, Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, pp. 71-84, Thesan & Turan, Montepulciano, 2008, p. 80. Per L. Gagliardi «anche se resi cittadini romani, restavano vincolati agli obblighi nei confronti della propria gente (*sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*)»; L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani, Aspetti giuridici, I. La classificazione degli incolae*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 241 nt. 303.

<sup>171</sup> «Poiché assicurava la persistenza 'fiscale' del rapporto tra Roma e l'ex-peregrino, si è osservato che in tal modo si evitava il pericolo del formarsi di una sorta di élite, dotata di immunità rispetto ai vincoli giuridico-politici della comunità locale di appartenenza, che avrebbe potuto incidere negativamente sulla stabilità delle province, necessaria soprattutto nei territori di confine»; G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA), Fontes - 3.1*, pp. 625-641, Giappichelli, Torino, 2012, p. 629, con riferimento a C. GIACHI, *La Tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell'impero*, in S. ALLEGRIA - C. TRISTANO (a cura di), *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna, Atti del Seminario Internazionale, Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008*, pp. 71-84, Thesan & Turan, Montepulciano, 2008, p. 83; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 92.

<sup>172</sup> Cfr. G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate (180/181 d.C.)*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA), Fontes - 3.1*, pp. 625-641, Giappichelli, Torino, 2012, p. 626 ss.



terra” i beneficiati che senza la suddetta clausola di salvaguardia avrebbero dovuto utilizzare solo il diritto romano, si consentiva anche l’impiego sussidiario delle consuetudini locali»<sup>173</sup>.

Dal punto di vista giuridico-fiscale potrebbe anche interpretarsi tale clausola come salvaguardante «quei regolamenti addizionali o supplementari che concedevano specifiche esenzioni dai *iura (dikaia)* ricordati (se accettiamo quest’ipotesi ricostruttiva) alla l. 9» (del *P. Giess.* 40, 1)<sup>174</sup>. Secondo tale ricostruzione non vi sarebbero stati esclusi dalla concessione della cittadinanza da parte di Caracalla, ma in realtà sarebbero stati mantenuti gli obblighi preesistenti in capo a *civitates*, ed altre comunità dell’Impero (i *politeúmata* della l. 8), al contempo salvaguardando privilegi ed immunità già concessi a taluni gruppi o categorie (ad esempio a veterani e loro famiglie<sup>175</sup>, come nel caso del navarca Seleuco, di cui avanti).

Ma non solo di pluralismo giuridico, e di garanzie fiscali, si parla nel vaglio delle situazioni createsi all’indomani dell’emanazione della *Constitutio Antoniniana*.

Ciò che infatti è lecito domandarsi (ulteriore aspetto di primaria importanza riguardo alle conseguenze della *Constitutio*) è quale sorte abbia avuto la cittadinanza “originaria” dei soggetti coinvolti dal provvedimento. Se inizialmente Roma non concepiva la doppia cittadinanza, è probabile che in tale periodo la ammise.

Non appare privo di significato interrogarsi su quali furono i motivi che spinsero ad accettare la coesistenza in capo ad uno stesso individuo di due differenti *status*, quali la cittadinanza romana e straniera, nonché di quali fossero le conseguenze, in tali occasioni, circa la tutela dei diritti spettanti al soggetto coinvolto.

In età repubblicana, come ci attesta Cicerone, la doppia cittadinanza sarebbe stata impensabile, vigendo un principio insuperabile di incompatibilità:

---

<sup>173</sup> Cfr. G. PURPURA, *Tabula Banasitana ... op. cit.*, p. 628.

<sup>174</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 114.

<sup>175</sup> Cfr. G. PURPURA, *Tabula Banasitana ... op. cit.*, p. 630.

«... ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit ...»;<sup>176</sup>

«*Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest: non esse huius civitatis qui se alii civitati dicarit potest*»<sup>177</sup>.

Nella *lex Irnitana* (91 d.C.)<sup>178</sup> il conferimento della cittadinanza romana non presupponeva una duplicazione di status, con acquisizione di doppia cittadinanza accanto alla vecchia, quanto piuttosto un mutamento della stessa:

«*Lex Irn. R(ubrica). Vt, qui civitatem Romanam [55] consequere(re)ntur, iura libertorum retineant. 3 B [1] Qui quaeue ex h(ac) l(ege) exue edicto edicto imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) imp(eratoris)ve Titi Cae[2]sar[is] Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) civitatem Roma[3]nam consecutus consecuta erit, eis in libertos libertas suos suas [4]*

---

<sup>176</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Caecina*, 100: «... non potendo nessuno essere secondo il nostro diritto di due città ...».

<sup>177</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Balbo*, 28: «Secondo il nostro diritto civile nessun cittadino romano può appartenere a due città: non può essere di questa città chi si è dichiarato per un'altra». Si veda anche MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Balbo*, 29-30: «[29] *Quod si civi Romano licet esse Gaditanum sive exsilio sive postliminio sive reiectione huius civitatis, — ut iam ad foedus veniam, quod ad causam nihil pertinet: de civitatis enim iure, non de foederibus disceptamus, — quid est quam ob rem civi Gaditano in hanc civitatem venire non liceat? Equidem longe secus sentio. Nam cum ex omnibus civitatibus via sit in nostram, cumque nostris civibus pateat ad ceteras iter civitates, tum vero, ut quaeque nobiscum maxime societate amicitia sponsione pactione foedere est coniuncta, ita mihi maxime communione beneficiorum praemiorum civitatis contineri videtur. Atqui ceterae civitates omnes non dubitarent nostros homines recipere in suas civitates, si idem nos iuris haberemus quod ceteri; sed nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis praeterea, ceteris concessum est. [30] Itaque in Graecis civitatibus videmus Atheniensis, Rhodios, Lacedaemonios, ceteros undique adscribi multarumque esse eosdem homines civitatum. Quo errore ductos vidi egomet non nullos imperitos homines, nostros civis, Athenis in numero iudicum atque Areopagitarum, certa tribu, certo numero, cum ignorarent, si illam civitatem essent adepti, hanc se perdidisse nisi postliminio reciperassent. Peritus vero nostri moris ac iuris nemo umquam, qui hanc civitatem retinere vellet, in aliam se civitatem dicavit. Sed hic totus locus disputationis atque orationis meae, iudices, pertinet ad commune ius mutandarum civitatum: nihil habet quod sit proprium religionis ac foederum. Defendo enim rem universam, nullam esse gentem ex omni regione terrarum, neque tam dissidentem a populo Romano odio quodam atque discidio, neque tam fide benivolentiaque coniunctam, ex qua nobis interdictum sit ne quem adsciscere civem aut civitate donare possimus».*

<sup>178</sup> Contenuta, in gran parte, in sei tavole bronzee rinvenute casualmente nel 1981, nella Betica (a pochi chilometri da Urso, sede della *colonia Iulia genetiva* e di altri centri coloniali o municipali) durante ricerche clandestine di monete con il *metal detector*; cfr. P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 143 ss.

*paternos paterna((q))ue, qui quaeue in civitatem Romanam non ve[5]nerint, deque bonis eorum earum et is, quae libertatis causa impo[6][s]ita sunt, idem ius eademque condicio esto, quae esset, si civitate [7] mutati mutatae non essent»<sup>179</sup>.*

In realtà una fonte epigrafica rinvenuta nel 1931 a Rhosos (Siria), documenterebbe un'attività concessoria a partire già dal I sec. a.C.

Si tratta della *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, un'iscrizione, databile dopo la fine del 30 a.C., posta da Seleuco, navarca<sup>180</sup> di Ottaviano, come battente della porta della propria tomba. Tale fonte attesta la concessione della cittadinanza romana, (in base alla *lex Munatia Aemilia* del 42 a.C.) ed i privilegi per i propri meriti navali ottenuti nella lotta contro i cesaricidi, nonché per successive ed ulteriori operazioni in mare<sup>181</sup> («non indietreggiando mai di fronte ad alcun rischio

---

<sup>179</sup> LEX FLAVIA IRNITANA (CORPUS DE INSCRIPCIONES LATINAS DE ANDALUCÍA - CILA, II, 4, n. 1201), cap. 22, Rubrica: «Legge Irnitana. Rubrica. Affinché le persone che conseguono la cittadinanza romana conservino i diritti sui propri *liberti*. Colui o colei che, in base alla presente legge o per editto dell'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, dell'imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto o dell'imperatore Cesare Domiziano Augusto, avrà conseguito la cittadinanza romana, conservi gli stessi diritti e la stessa condizione che avrebbe avuto se non avesse mutato cittadinanza, sui propri *liberti* o liberte, ed a quelli dei propri genitori, che non avranno acquistato la cittadinanza romana, e nei confronti dei beni di costoro e delle opere loro imposte *libertatis causa*»; da V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, distribuzione 725, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016, p. 478 nt. 39, citando F. LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e «ius Romanorum»*, Jovene, Napoli, 1993, p. 73 s.

<sup>180</sup> Il navarca (o navarco) era, secondo quanto riferito da Vegezio, terzo per importanza, nella scala gerarchica delle formazioni classiarie; PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO (Vegezio), *Epitoma rei militaris*, 4, 43: «*Nauticorum gubernatorumque sollertia est loca, in quibus navigaturi sunt, portusque cognoscere, ut infesta prominentibus vel latentibus scopulis, vadosa ac sicca vitentur; tanto enim securitas maiora est, quanto mare altius fuerit. In navarchis diligentia, in gubernatoribus peritia, in remigibus virtus eligitur propterea, quia navalis pugna tranquillo committitur mari liburnarumque moles non ventorum flatibus sed remorum pulsus adversarios percutit rostris eorumque rursus impetus vitat, in quo opere lacerti remigum et ars clauum regentis magistri victoriam praestat*».

<sup>181</sup> Sul punto e sulla lettera a Seleuco si faccia riferimento a G. PURPURA, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA), Fontes - 3.1*, pp. 393-420, Giappichelli, Torino, 2012; A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos, Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Giardini editori e stampatori, Pisa, 2006; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 105 ss.

nella (sua) fermezza, / [e] ha manifestato [tutta] la sua devozione e fedeltà alla repubblica»).

Il testo concessorio è il secondo dei quattro nell'Editto di *Rhosos* (II, ll. 9-72), e prevede per il navarca e per i suoi familiari («[sia (?) a lui sia] ai suoi genitori, ai figli e ai discendenti e alla moglie che con /20 [lui è o] sarà (?)»), oltre alla cittadinanza anche l'esenzione dal servizio militare e dalle imposte su tutti i beni, nonché la possibilità di rivestire cariche sacerdotali e magistratuali e di avvalersi sia del diritto romano che dei propri diritti acquisiti prima della cittadinanza romana («§ 5 [Qualunque diritto (?)] il suddetto e sua moglie e i genitori], i figli [e i discendenti aveva (?)] prima di diventare cittadino / [romano] esente da imposte [- - - - -] anche una volta divenuto cittadino romano esente da imposte, / se egli [vuole avvalersene lo potrà fare secondo (?)] il diritto»). La cittadinanza di origine è in tal modo affiancata da quella romana, ma non sostituita:

«§ 1 [Cesare] imperator, triumvir rei publicae constituen/[dae, in virtù della] lex Munatia Aemilia conferirono (!) la cittadinanza e l'esenzione da imposte su tutti i / [beni] in questi termini:/12

§ 2 [poiché Sele]uco di Rhosos, figlio di Teodoto, ha combattuto con noi nei / luoghi dell'[Italia (oppure: Sicilia)] sotto il nostro comando supremo, ha sofferto molto / e [cor]so grandi pericoli per noi, non indietreggiando mai di fronte ad alcun rischio nella (sua) fermezza, / [e] ha manifestato [tutta] la sua devozione e fedeltà alla repubblica, /16 ha associato il [suo desti]no alla nostra sal[vezza] e ha tollerato ogni male per / [la (difesa della) re]pubblica del popolo romano, e in nostra presenza come in nostra assenza / [ci] è stato [ut]ile; /

§ 3 [sia (?) a lui sia] ai suoi genitori, ai figli e ai discendenti e alla moglie che con /20 [lui è o] sarà (?) [- - - - -] noi conferiamo il diritto di cittadinanza e l'esenzione da imposte su [tutti (?)] i be/[ni], allo stesso modo [di coloro che] sono cittadini [romani] di pieno diritto / [esenti da] imposte, e [gli stessi siano dispensati dal servizio militare e da] ogni pubblico / [ufficio]. /24

§ 4 [II] suddetto [e i genitori, i fi]gli [e] i discendenti siano iscritti nella tribù Cornelia / e vi abbiano [la facoltà di votare e di essere censiti]

e se in loro assenza / vogliono essere [censiti], ne [abbiano il diritto; e se] essi vogliono appartenere [ad un municipio o ad una colonia in Italia, / [- - - - -] sia a loro concesso (?)]. /28

§ 5 [Qualunque diritto (?)] il suddetto e sua moglie e i genitori], i figli [e i discendenti aveva (?)] prima di diventare cittadino / [romano] esente da imposte [- - - - -] anche una volta divenuto cittadino romano esente da imposte, / se egli [vuole avvalersene lo potrà fare secondo (?)] il diritto. [Qualunque] sacerdozio, [carica], onorificenza, privilegio / [e benefi]cio [possedevano (?), questi (?), nel modo in cui uno] ha in pieno diritto, /32 [che essi li abbiano, se ne avvalgano e ne traggano profitto - - -]. /

§ 6 [Contro la sua volontà] né [un magistrato né un legato né un governatore (?)] né un appaltatore delle impo[ste o delle] opere pubbli[che né un (suo) rappresentante si stabilisca (?)] presso di lui] per alloggiare o / [per sver]nare. /36

I paragrafi 7 e 8 e la parte iniziale del paragrafo 9 (ll. 36-47) sono molto lacunosi e non consentono una traduzione continua.

§ 9 - - - - - /48 - - - - - di loro in una città o territorio delle province dell'Asia e dell'Europa, / [dal pub]blicano [- - - - -] se (?) importa o esporta per uso personale / [da una cit]tà o territorio - - - - -] se (?) esporta [qualche cosa (?)] dei beni e del bestiame / per u[so persona]le [- - - - -] su queste merci nessuna comunità cittadina e nessun /52 [pubbli]cano [richieda lo]ro il pagamento del dazio (doganale). /

§ 10 [Nel caso qualcuno] voglia accusarli o portare un'accusa [contro di loro] e accettare un procedimento a loro carico / o istituire (?) un pro[cesso - - - - -], in tutti questi casi, / [se essi] desiderino essere giudicati in patria secondo le loro [leggi o in città] libere o davanti ai nostri magistrati e /56 [promagistrati - - - - -], che essi abbiano (il privilegio del)la scelta / e che nessuno agisca diversamente [rispetto a quanto è prescritto dalle presenti disposizioni], né li giudichi - - - / e pronunci una sentenza (nei loro confronti) [- - - - - se qualche cosa (?)] in violazione alle disposizioni presenti è fatto, che questo / [non sia] valido. /60

§ 11 [Se contro] il sopraddetto, i genitori, [la moglie], i figli e i loro discendenti qualcuno [abbia acconsentito (?)] a ricevere un'accusa / e

abbia portato avanti un'azione che crea un pregiudizio in una procedura capitale [- - - - -] di venire in delegazione (per avere udienza) presso il [nostro] senato / e presso i no[stri] magistrati e promagis[trati] e di inviare una delegazione / [in merito] alle questioni personali sia permesso [ai suddetti].

§ 12 Qualunque comunità /64 [cittadina e qualunque] magistrato e qualunque (?) [- - - - -] abbia agito [contrariamente a] queste disposizioni o abbia giudicato - - - / [o - - - - -] o abbia preteso qualche cosa in pegno e con un'azione fraudolenta [abbia fatto in modo] che i suddetti / [non po]ssano godere dei [bene]fici assegnati, al popolo romano / siano condan[nati] a pagare centomila se[ster]zi e per (il recupero di) questa somma a chiunque /68 [desideri] sia dato il diritto di [iniziativa] e di una domanda in giudizio, s[ia] che voglia nella provincia davanti ai nostri magistrati e promagistrati / oppure a Roma agire e domandare il recupero; per questa / [somma] a colui che darà garanzie idonee sarà lecito [- - - - -]. In vista della corretta esecuzione di tutte queste / disposizioni, i nostri magistrati e promagistrati che là /72 sono incaricati dell'amministrazione [della giustizia] prenderanno le misure e le precauzioni appropriate. /»<sup>182</sup>.

<sup>182</sup> *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, II, II. 9-72 (INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE LA SYRIE (IGLSYR) III, 1, 718 = CIL XVI, 11, 145 = FIRA, I, 55): «§ 1 [Καῖσαρ] αὐτοκράτωρ, τριῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν δημοσίων πραγμάτων [των, κατὰ νόμον Μουνάτιον καὶ Αἰμίλιον πολειτείαν καὶ ἀνεισφορίαν πάντων τῶν ὑπαρχόντων] ἔδωκαν (!) εἰς τούτους τοὺς λόγους· vac.

§ 2 12 [ἐπεὶ Σέλευκος Θεοδότου Ῥωσέυς συνεστρατεύσατο ἡμῖν ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν (vel Σικελίαν) τόποις, ὄντων αὐτοκρατόρων ἡμῶν, πολλὰ καὶ μεγάλα περὶ ἡμῶν ἑκακοπά [θησεν ἐκιν]δύνουσέν τε, οὐδενὸς φεισάμενος τῶν πρὸς ὑπομονὴν δεινῶν, [καὶ πᾶσαν] προαίρεσιν πίστιν τε παρέσχετο τοῖς δημοσίοις πράγμασιν, τοὺς τε

16 [ιδίους και]οὺς τῆι ἡμετέροι σωτη[ρίαι] συνέζευξεν πᾶσάν τε βλάβην περὶ τῶν

[δημοσίων π]ραγμάτων τοῦ δήμο[υ] το[ῦ] Ῥωμαίων ὑπέμεινε, παροῦσιν καὶ ἀποῦσιν [ἡμῖν χρη]στός ἐγένετο· vac.

§ 3 [καὶ (?) αὐτῶι καὶ] γονεῦσι, τέκνοις ἐκγόνοις τε αὐτοῦ γυναικί τε τούτου ἦτις με

20 [τ' αὐτοῦ ἔστι ἢ] ἔσται (?) ++++[- - - ± 11- - -] πολειτείαν καὶ ἀνεισφορίαν τῶν ὑπαρχόντων πάντων (?) δίδομεν, οὕτω[ς] ὡς οἴτινες τῶι ἀρίστω νόμω ἀρίστω τε δικαίω πολεῖται [Ῥωμαῖοι ἀνείσ]φο[ρ]οί εἰσιν, αὐτοῖς τε στρατείας λει[τουργ]ίας τε δημοσίας ἀπάσης πάρε [σις ἔστωι.] vac.

§ 4 24 [Αὐτὸς ὁ ἐπ]άνω γεγραμμέ[νος καὶ γονεῖς, τέκν]α[ν] ἐκγ[ο]νοί [τε] αὐτοῦ φυλῆς Κορηλιάς ἔστωι[ι] [σαν ψῆφ]όν τε ἐ[ν]τ[α]ῦθα [φέρειν καὶ τειμᾶσθαι ἐξουσία αὐτοῖς] ἔστωι καὶ ἐάν ἀπόντες τει [μᾶσθαι θ]έλωσιν [δε]δ[ό]σθω (?) αὐτοῖς· καὶ ἐάν τινος πόλεως ἢ ἀποικίας Ἰταλίας εἶναι θέλωσιν [- - -]ΟΣΤΕΙΜΟ[- - - - -] ἔξέστωι αὐτοῖς (?) vac.



δήμωι τῶι Ῥωμαίων νόμων ση [στερτί]ων δέκα μυριάδας δοῦναι κατακεκ[ριμένοι] ἔστωσαν  
τούτου τε τοῦ χρήματος τῶι

68 [θελόντι] με[ταπορε]ία ἔκπραξις τε ἔστωι ἐ[άν] τε ἐν τῆι ἐπαρχείαι παρὰ ἄρχουσιν  
ἀντάρχ[ου] [σίν τε ἡ]μετέροις ἐάν τε ἐν Ῥώμηι προσα[ι]τείν ἐ[κ] πράσσειν τε θέληι· περὶ δὲ  
τούτων τῶν [χρημάτ]ων ἐγγύας ἰκανῶ[ς] δι]δομένωι [- - - -]ΣΘΑΙ ἀρέσκει. Ταῦτα πάντα τὰ  
προγεγραμμέ [να ἵνα οὐτ]ως γείνηται, ἄρχο[ντες] ἀντάρχοντές τε ἡμέτεροι οἵτινες <ἄ>ν ἐκε<ᾷ>  
ἐπὶ τῆς δί

72 [καιοδοσί]ας {ε} ὧσιν ἐπικρεῖν[έ]τωσαν φροντιζέτωσάν τε. vac.

9 [(?) Καῖσαρ α]ὐτοκράτωρ ed. pr.

11 [ὑπαρχόντ]ων ed. pr. 12 [Σέλευ]κος ed. pr.

13 [. . . .]ΙΟΙΣ ed. pr., [ἀνατολὴν τό]ποις Guarducci

15 προαίρεσιν ed. pr.

17 [πρα]γμάτων ed. pr.; δῆμ[ου] τοῦ Ῥωμ[αίων] ed. pr.

18 [τε ἡμείν] χρη]στός ed. pr.

19 [Αὐτῶι και] γ]ονεῦσι ed. pr.

20 με/[τὰ τούτου] ἔστ[αι - - - ± 16 - - -] πολιτείαν ed. pr., με/[τ' αὐτοῦ] proposuit Cl. Préaux  
apud Mouterde, με/[τὰ τούτου] Sherk; ἔστ[αι νομίμως, τὴν παρ' ἡμῖν] πολιτείαν Wilhelm apud  
Schönbauer, ἔστ[ι] ἔσται μόνηι μέντοι (o. ä.) πολιτείαν Wolff

21 [των δίδ]ομεν ed. pr.

22 [ἀνεῖσφο]ροί [εἰσιν, και] στρατείας λει]του[ργία]ς τε ed. pr.

24 γεγρ[αμμένος και] γονεῖς ed. pr., γεγρ[αμμένος και] γυνή (?), γονεῖς proposuit Wolff;  
ἔκγ[ο]νοί τε ed. pr.

25 ἔστωι / [και (?) ψῆφ]ός τε ἐ[ν]τ[α]ῦθα ed. pr., ἔστωι/[σαν ψῆφ] - ὄν τε ἐ[ν]τ[α]ῦθα rest.  
Wolff; [φερέσθω (?) και - - - - -] ἔστωι ed. pr., [φέρειν και] τειμᾶσθαι ἐξ]έστωι (?) Arangio-Ruiz,  
[φέρειν και] τειμᾶσθαι ἐξουσία αὐτοῖς] ἔστωι rest. Wolff

26 [θ]έλωσιν [-]Α[- - - -]ΙΑΣ ed. pr., [θ]έλωσιν [ἡ κ]α[ι] τινος πόλεως ἢ ἀποικ]ίας  
Arangio-Ruiz, [θ]έλωσιν [δε]δ[ῶ]ται αὐτοῖς. Και ἐάν τινος πόλεως ἢ ἀποικ]ίας rest. Wolff

27 [- - - -]ΟΣΤΕΙΜΟ[- - - -] vac. ed. pr., [- - - - οὐτ]ως τειμᾶ[σθαι - - - -] ἀρέσκει (?)  
Arangio-Ruiz, [- - - -]προστείμο[ν (?) - - - -] Schönbauer, [- - - -] ἄνευ προ[ο]στείμο[υ] ἐξέστω αὐτοῖς (?)  
Wolff

28 [καθόσον] ὁ προγεγρ[α]μ[μένος] ed. pr., [Ἵ]ου[ν] rest. Wolff

29 ε[ἴ]ναι [ἀτελής ἦν (?) . . . .], και ed. pr., ε[ἴ]ναι [ἀτελής ἦν ἐν τῆι πατρ]ίδι(?), και Arangio-  
Ruiz, ε[ἴ]ναι [ἔσχε, τοῦτο] και Wolff

30 ἐάν χ[ρη]σθ[αι (?) θέληι, ἐξεῖναι, τὰς τε] ἰε[ρω]σ[ύ]νας - - - - -]ΙΣ ed. pr., ἐάν χ[ρη]σθ[αι  
(?) θέληι, χρήσθω. Αἵτινες (?) ἰε[ρω]σ[ύ]ναι, τάξε(?)ις rest. Wolff

31 [- - - -]ΤΑ τε ὑ[πάρχοντα (?) ἔχειν, καρπίζεσθαι καθάπερ] τις τῶι ἀρίστωι νό]μωι  
[ἀ]ρίστωι ed. pr., [χαρίσμα(?)]τὰ τε ὑ[π]ήρξαν (?) αὐτοῖς, ταῦτα πάντα, καθάπερ] τις τῶι ἀρίστωι νό]  
- μωι Wolff

32 [καρπίζεται] vac. ed. pr., [καρπίζεται ἔχειν καρπίζεσθαι ὁμολογεῖται.] Wolff

33 [- - - -]ΤΟΥ[- - - - ± 35 - - - -]Α[.]Ο[.] οὔτε ed. pr., [Και αὐ]τοῦ [ἄκοντος οὔτε ἄρχοντά  
τινα, πρεσβευτήν, ἐπ]α[ρχ]ο[ν] οὔτε Wolff

34 [ρῶν δη]μοσιώ[νην τε] ΙΤ[- - - - ± 20 - - - -]ΑΥΤ[- - - - -] ὑπ]οδοχῆς ed. pr., [ρῶν  
δη]μοσιώ[ν ἐπ]ίτ[ροπὸν] τε ξένον εἶναι οὔτε ἐν οἰκίαι]

αὐτ[οῦ] οὔτε ὑπ]οδοχῆς Wolff

35 [παρα]χειμα[σίας - - - - -] vac. ed. pr., [παρα]χειμα[σίας ὑπομένειν οὔτε ἐξ] αὐτῆς  
ἐξάγειν τινά τι (?) ἀρέσκει.] Wolff

36 [Ἀσίαν (?)] και Εὐρώπη[ν.] [- - - - -]ΛΙΣ[- - - - -] αὐτῶι ed. pr.



- 37 [ ... ]έκνα ed. pr.; Σ[- - - - -] μετὰ ed. pr.  
38 ἕως ὄ ed. pr.  
39 [ . . . ] Ε ἔστωι vac. ed. pr.  
40 [ ... ]Ν ἐπιγαμίαν Ο[- - - - -]ΟΕΩΝΙΟΝ ed. pr.  
41 ΧΡΗΜΑ[- - - - -]ΠΙΩΝΙΚΩΝ ed. pr., [ ἐ]πωνικῶν (?) Wolff  
42 ΩΝΗΕΙΣ[- - - - -]ΑΙ ed. pr.  
43 [ μηδέ]να (?) Mouterde  
44 Ἰουλί[ωι - - - - -]ΟΙΣ [ἀ]ρέσκει ed. pr.; [ καὶ Τιτίω ] rest. Ferrary  
45 ΠΑΕ ed. pr.; ἐπαρχεῖαι Λ[. . .] ed. pr.  
46 [ . . . ]ΝΟΥΜΕΝΕΣ[- - - - -]ΕΛΟΣ[- - - - -]ΟΝΕ[. .]ΕΡΟΙΚ[. .]ΧΙΟΥΤΕ ed. pr.  
47 [ ...]ΑΣ οὔτε [- - - - -] Ῥωμαίων λαμβ[άν]ειν θέλου[σιν (?) ...] ΤΕΓΡΑΡ[.] ed. pr.,  
[Ταύτ]ας οὔτε [ἀρχουσιν] Ῥωμαίων λαμβάνειν θέλου[σιν ἔξ]εσ[τιν] παρ' [αὐ-] Piejko  
48 [ . . . ] λαμβάνεσθαι [- - - - - ± 20 - - - - -] αὐτῶ[ι] εἰς ed. pr., [τῶν λαμ] βάνεσθαι [οὔτε  
δημοσιῶνα εισάγοντι] αὐτῶ[ι] εἰς Piejko  
49 [ῶν . . . ]δημοσίων οὐ Μ[- - - - - ± 22 - - - - - ε]ισάγη ed. pr., [ῶν ἐκ δη]μοσίων οὐ  
μ[ε]τελεύσονται οὐδέν.] Piejko; χρεί[ας] ed. pr.  
50 χώ[ρας - - - - -] ἔξάγη ed. pr.; [ εἰ δέ τι] ἔξάγη ἐκ τῶν ἰδιοτικῶν θρεμμάτων τε  
Piejko  
51 [ἐ]νεκε[ν - - - - - ± 15 - - - - -] τούτων ed. pr., [ἐ]νεκε[ν μὴ ἔξέστω πάντων] τούτων Piejko  
52 [ δημοσι]ώνην παρὰ Σε[λεύκου (?) εἰσπράττειν] vac. ed. pr., παρ' αὐτ[οῦ εἰσπράττειν]  
Guarducci, παρ' αὐτ[οῦ π]ράττειν] Piejko  
53 [Ἐάν τινες vel Εἴ τινες α]ὐτῶν Schönbauer; θέλ[ηι . . . ]Λ[. .]ΥΜΑΤ[. . .] ἄγειν ed. pr.,  
θέλ[ηι ἔγκ]λημά τ[ε ἐν(?)]ἄγειν rest. Grégoire apud De Visscher, θέλ[ωσιν ἔγκ]λημά τ[ε ἐν] - ἄγειν  
Schönbauer  
54 συνίστασθ[αι - - - - - ± 20 - - - - -]ΕΙΝ ed. pr., συνίστασθ[αι δίκην τε δοῦναι ἢ ὑπέχ]ειν  
Schönbauer, συνίστασθ[αι χρήματά τε αὐτῶν ἐκπράττ]ειν Arangio-Ruiz  
55 ἰδίους [νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἐν πόλεσιν] ἐλευθέρας Schönbauer  
56 ἡμετέρους [- - - - - ± 20 - - - - - κρῖ]νεσθαι ed. pr., ἡμετέρους [κατὰ νόμους τοὺς Ῥωμαίων  
κρῖν]εσθαι Schönbauer, ἡμετέρους [Ῥωμαικῶι δικαίωι κρῖ]νεσθαι vel ἡμετέρους [ἐπὶ Ἰταλικῶν  
κρῖτῶν κρῖ]νεσθαι Arangio-Ruiz, ἡμετέρους [ἐπὶ τε δικαστῶν Ῥωμαίων bzw, ἡμετέρων κρῖ]νεσθαι  
Wolff  
57 [ἀρέσκει] proposuit Schönbauer; ἄλλω[. . .]ΟΟΥΤ[- - - - - ± 20 - - - - -] ΙΑ-Γ[.]ΟΙΠ περι τε Seyrig  
apud Roussel, ἄλλω[ς ἦ] ed. pr.; [ ἐστὶ ποιή(σ?)]ηι ed. pr.; ΚΡΙΝΗ lapis; προσαναε[ν]έγ- ed. pr.  
58 [ γνώ]μην τε εἰπή: [ἐάν δὲ κριτήριόν τι περι αὐτῶν ὑπ] - εναντίως τούτοις γεί]νηται ed.  
pr.  
59 [μὴ εἶνα]ι ed. pr.  
60 ὄνομα δέξασθαι ed. pr.  
61 [πράσσηι (?)] Wolff; ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ[//]Ε lapis, πρό[κ]ριμά τε ed. pr.; ποιήσα[ς - - - - - ± 20 - - -  
- -]ΕΙΝ ed. pr., ποιήσα[σθαι - - - - - ἀναφέρ]ειν Wilhelm apud Schönbauer, ποιήσα[σθαι τολμήσηι,  
προσαναφέρ]ειν (?) Arangio-Ruiz, ποιήσα[σθαι περι τε κεφαλῆς φεύγ]ειν Wolff; ΠΕΣΒΕΥΤΑΣ  
lapis; [σύ]νκλητον ed. pr.  
62 [ ἡμετέ]ραν [πρός] τε ed. pr.; ἀντά[ρχοντάς τε τοὺς ἡμετέ]ρους παραγείνεσθ[αι  
πρ]εσβευτάς τε ed. pr.  
63 ΠΩΝΙ[//]ΔΙΩΝ lapis, [ περι] τῶν ἰδίων πραγμάτω[ν - - - - - ± 17 - - - - - ἐξ]ουσίαν ed. pr., [  
τοῖς προγεγραμμένοις ] suppl. Arangio-Ruiz; [ἀρέ]σκει ed. pr.  
64 ΤΕΑΡ[//]ΧΩΝ lapis; ΟΣΑΤ[. . .]ΙΕΡΩ[- - - - - ± 20 - - - - -]ΠΩΔ[.] τούτοις Seyrig apud Roussel,  
ὅσα τ[ε] κατὰ ταῦτα δεῖ, μὴ ποιήσηι ἢ ὑπενάντιον] τούτοις ed. pr.

Un documento di rilevante importanza per l'analisi non solo della tema connesso alla doppia cittadinanza, ma anche per uno sguardo su quali fossero i privilegi, già in età augustea accordati ai veterani alla fine della *honestia missio*, insieme alla concessione della cittadinanza stessa; tali benefici, infatti, non sembrano essere presenti nelle testimonianze di concessione attinenti all'epoca repubblicana (come il caso della cittadinanza ai cavalieri *hispani* da parte di Gneo Pompeo Strabone, v. *infra*), in cui il conseguimento della cittadinanza non era esteso anche a moglie e figli (non comparando neanche alcuna disposizione circa il *conubium*)<sup>183</sup>.

Si è discusso se il diritto locale per il nuovo cittadino coesistesse con quello romano: per alcuni tale coesistenza era già in atto durante il primo secolo a.C., per altri la

---

65 [ῆ . . . ]OIH I ed. pr., [ῆ ὁμολ]ο<γ>ῆ I Oliver; ENEXYPAΣH lapis; πο[ν] η[ρ]ῶ[ι κωλύση] I ed. pr.; ΩΕΛΑΣΣΟΝ lapis

66 [τ]οῖς δεδογμένοις N[. ]OAI[. . χρῆ]σονται ed. pr., χρῆσ[θαι δυνή] σονται rest. Wilhelm apud Schönbauer, Oliver

67 [σ]τερεῖω]ν ed. pr.; κατ[αδίκη]ν (?) ὀφειλέ]τωσαν ed. pr., κατ[άδικοι ἔσ]τωσαν Arangio-Ruiz

68 [θέλοντι (?) ]ΑΕ[. . ]Α ed. pr., [θέλοντι (?) ] α<ῖ>[τημ]α Grégoire apud De Visscher, [θέλοντι (?) ] ἄ<ξ>[ῶμ]α Oliver; ἔστω[ι ἐάν τε] ἐν ed. pr.; ἀντάρχ[ου]- ed. pr.

69 [ ἡμ]ετέροις ed. pr.; ἐν Ῥώμη [ . ]OOL[. ]EIN ed. pr., ἐν Ῥώμη πόλε[ι αἰτ]εῖν Arangio-Ruiz, ἐν Ῥώμη [πρ]ο<σ>α[ιτ]εῖν Mouterde, ἐν Ῥώμη [πρ]οφ[α]ίνε[ι]ν Oliver, ἐν Ῥώμη [ἀπ]οφ[α]ίνε[ι]ν RS

70 [χρ]ημάτω]ν ed. pr., [κρ]ιτηρίω]ν Oliver; [ . . . ]E]ΣΘAI ed. pr., [δικά]ζε[σθαι] Wilhelm apud Schönbauer, [ἀρκε]ῖσθαι De Visscher, [κρίνε]σθαι rest. Oliver; Ταῦτα τὰ προγεγραμμέ- ed. pr.

71 [να ὅ]πως οὔτ]ως ed. pr.; ἄρχ[οντες ἀντάρχοντέ]ς τε ed. pr.; ENEKEN lapis, <ἄ>ν <ἐνεκεν> ed. pr., <οὔ> ἔνεκεν De Visscher, <ἄ>ν ἐκε<ῖ> rest. Mouterde

72 ΑΣΕΩΣΙΝ lapis, δι[κ]ης κατ[α]σ<τ>ῶσιν De Visscher; ἐπικρ[ε]ῖν[έ]τ[ω]σ]αν ed. pr.»

(Testo revisionato e tradotto da A. Raggi nel 2006, con apparato critico, in A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos, Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Giardini editori e stampatori, Pisa, 2006; anche in G. PURPURA, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 393-420, Giappichelli, Torino, 2012, p. 403 ss. e p. 412 ss.).

<sup>183</sup> Sul punto E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, pp. 645-672 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1951, p. 658 ove la mancanza di riferimento a donne e figli nel decreto di Gneo Pompeo Strabone possa spiegarsi con la tendenza della repubblica romana di concedere la cittadinanza ai soli uomini, senza preoccuparsi delle famiglie, registrandosi un cambio di atteggiamento in età augustea, come emerge, appunto, dall'editto di Rhosos, in cui si ricomprendono anche genitori, figli, nipoti e donna del navarca.

condizione di Seleuco era particolare in quanto non *veteranus* (congedato regolarmente dall'esercito), ma provinciale esentato dalla *militia*<sup>184</sup>.

Sul tema della doppia cittadinanza in età repubblicana, recenti approdi tendono a considerare che inizialmente la stessa non fosse particolarmente desiderata dagli stranieri, in quanto il soggetto che ne avrebbe beneficiato si sarebbe potuto ritrovare in una condizione di sostanziale isolamento all'interno della propria comunità, data l'incompatibilità del diritto romano (e dei relativi diritti e strumenti giudiziali attuabili), con il diritto locale<sup>185</sup>.

Sono attestate, infatti, rinunce alla acquisizione della cittadinanza romana, da parte di Greci i quali scelsero di ricevere, invece, ricompense di vario genere, denaro, immunità e privilegi giudiziari<sup>186</sup>. Ma tra il 30 ed il 20 a.C. vi fu un mutamento nelle scelte dei Greci d'oriente, segno, questo, di un già avviato "sgretolamento" del principio di incompatibilità tra cittadinanza locale e romana<sup>187</sup>, così come testimoniato dalla iscrizione di Seleuco.

È rilevante, inoltre, come lo stesso provvedimento concessorio del navarca, accordava a questi l'immunità dalla tassazione romana ma non dalle liturgie e dagli obblighi locali<sup>188</sup>, così come poi ribadito dalla successiva *Tabula Banasitana*.

Con il passare del tempo il desiderio di acquisire la cittadinanza romana aumentò tra le popolazioni straniere, a causa dell'insieme di diritti e guarentigie che il soggetto otteneva per il tramite di essa, potendo beneficiare del diritto romano<sup>189</sup>.

---

<sup>184</sup> Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos, Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Giardini editori e stampatori, Pisa, 2006, p. 190.

<sup>185</sup> Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos ... op. cit.*, p. 195.

<sup>186</sup> Cfr. G. PURPURA, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA), Fontes - 3.1*, pp. 393-420, Giappichelli, Torino, 2012, p. 396; J.-L. FERRARY, *Les Grecs des cités et l'obtention de la civitas Romana*, in P. FRÖLICH - C. MÜLLER (a cura di), *Citoyenneté et participation a la basse époque hellénistique, Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004*, pp. 51-75, Librairie Droz S.A., Genève, 2005.

<sup>187</sup> Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos ... op. cit.*, pp. 149 e 197.

<sup>188</sup> Cfr. G. PURPURA, *Epistulae Octaviani ... op. cit.*, p. 397.

<sup>189</sup> Un esempio di tale "desiderio di romanità" ci viene fornito dal *Satyricon* di Petronio; GAIO PETRONIO ARBITRO (Petronio), *Satyricon*, 57, 4: «*Equus Romanus es? Et ego regis filius*». «*Quare ergo servisti?*». *Quia ipse me dedi in servitutem et malui civis Romanus esse quam tributarius. Et nunc spero me sic vivere, ut nemini iocus sim*». («Sei un cavaliere romano? E io figlio di re». «Perché dunque ti sei fatto

Diritti di ampia portata e vertenti su beni fondamentali, ma che tuttavia non possono essere ricondotti alla moderna categoria di diritti umani, così come oggi intesi, dovendosi, *in primis*, rapportare tale concetto alla concezione che di umano vi era in Roma antica<sup>190</sup>.

Pugliese, dopo aver esaminato le radici storiche dei diritti umani, afferma che «Nella fase più antica esistevano alcuni precedenti degli attuali diritti umani, ma non erano così qualificati, né avevano la connotazione ideologica, che li ha poi caratterizzati dal sec. XVII o XVIII in avanti; e la loro protezione fu ammessa o prescritta soprattutto nei confronti degli altri individui, poco o nulla invece in quelli della comunità organizzata o di chi in essa esercitava il potere, mentre il mezzo impiegato a tale fine fu di solito una pena, non di rado la pena di morte, la cui irrogazione ed esecuzione erano opera di un privato che vi aveva interesse (fosse questi il titolare del diritto violato o persona a lui legata da vincoli di famiglia o di gruppo). In un momento successivo della stessa fase la comunità venne coinvolta, sia in quanto il diritto fu riconosciuto e protetto (anche) nei confronti della comunità stessa o di chi vi esercitava il (o un) potere, sia in quanto suoi organi parteciparono alla protezione. Il mezzo di protezione continuò tuttavia ad essere una pena, mentre il titolare rimase ancora privo di un'azione o di un simile mezzo, che gli permettesse di ottenere direttamente quanto gli spettava»<sup>191</sup>.

È certo che il catalogo di diritti fondamentali era riservato non a tutti, ma soltanto ai cittadini liberi romani.

---

schiavo?». Perché di mia volontà mi sono dato in servitù e ho preferito essere un cittadino romano manomesso che un provinciale (*tributarius*). E ora spero di vivere così da non essere il burlone di nessuno»).

<sup>190</sup> In epoca moderna, distinguendo i soggetti destinatari, il Ferrajoli ha individuato quattro distinte classi dei diritti de quibus: diritti umani (diritti primari spettanti ad ogni essere umano in quanto tale; es. vita ed integrità fisica); diritti fondamentali, a loro volta suddivisi in pubblici (riconosciuti ai soli cittadini), civili (riconosciuti in base alla capacità d'agire), politici (riservati ai cittadini capaci di agire); cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

<sup>191</sup> Cfr. G. PUGLIESE, *Appunti per una storia della protezione dei diritti umani*, in L. VACCA (a cura di), *Scritti giuridici (1985-1995)*, p. 112 ss., Jovene, Napoli, 2007, p. 153 (già in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 43, fasc. 3, 1989, pp. 619-659, Giuffrè, Milano, 1989).

Si può, a tal fine, prendere ad esempio il caso di Paolo (ossia San Paolo, cittadino romano e di Tarso), il quale ebbe rapporti a dir poco burrascosi con le autorità giudiziarie dell'Oriente romano<sup>192</sup>. Vi fu, infatti, un episodio in cui lo stesso venne arrestato in una colonia latina a Filippi, in Macedonia; dopo essere stato tradotto innanzi all'autorità giudiziaria del luogo (insieme ai suoi compagni) fu battuto con delle verghe e messo in prigione. Accortisi dell'errore, ossia della cittadinanza romana di Paolo, i magistrati, si narra, manifestarono l'intento di insabbiare l'accaduto, liberando di nascosto i prigionieri; al che Paolo rispose<sup>193</sup>:

«Dopo averci fatti battere con verghe pubblicamente e senza processo, noi dei cittadini romani, ci hanno gettato in carcere [...]. Che vengano loro stessi a metterci in libertà!»<sup>194</sup>.

Ma è il secondo episodio di cui è protagonista lo stesso Paolo di Tarso che rende chiaro ciò che significava essere, al tempo, "anche" cittadino romano. In tale occasione l'arresto fu eseguito a Gerusalemme da parte della folla. Intervenne il tribuno militare (comandante della corte pretoria), procedendo all'arresto e facendo legare Paolo, il quale, in greco, riferì al tribuno:

«Io sono un giudeo di Tarso in Cilicia, cittadino di una città che non è senza importanza»;<sup>195</sup>

ma questi lo fece rinchiudere ugualmente nella fortezza per sottoporlo ad interrogatorio sotto flagellazione<sup>196</sup>. Nel momento in cui i soldati si disposero per il supplizio, Paolo chiese loro se fosse permesso flagellare un cittadino senza che lo si

---

<sup>192</sup> Sulle vicende di San Paolo si veda A.N. SHERWIN-WHITE, *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Clarendon Press, Oxford, 1963.

<sup>193</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 27; S.N. BRODEUR, *Il cuore di Paolo è il cuore di Cristo*, vol. 1 - *Studio introduttivo esegetico-teologico delle lettere paoline*, Gregorian Biblical BookShop, Roma, 2010, p. 93 ss.

<sup>194</sup> ATTI DEGLI APOSTOLI, 16, 37.

<sup>195</sup> ATTI DEGLI APOSTOLI, 21, 37-39.

<sup>196</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 27.

fosse prima giudicato. Sentito ciò, il centurione andò dal tribuno per avvertirlo riguardo alle affermazioni appena fatte dal prigioniero; quest'ultimo si recò allora da Paolo e gli domandò:

«Dimmi, sei tu cittadino romano?»,

alla risposta positiva di Paolo il tribuno aggiunse:

«A me questo diritto di cittadinanza è costato una forte somma»,

ma Paolo replicò

«Io invece l'ho fin dalla nascita»<sup>197</sup>.

Il tribuno, terrorizzato dalla consapevolezza che si stava per procedere alla flagellazione, senza previo giudizio, di un cittadino romano, dispose subito la sua liberazione<sup>198</sup>.

Le avventure giudiziarie di Paolo forniscono un quadro di quello che era il beneficio della cittadinanza romana: non solo un archetipo di *habeas corpus*<sup>199</sup> costituito dalla *provocatio ad populum* (cui poi si sostituirà la *provocatio ad Caesarem*), ma anche, come nel caso di Paolo, la sospensione della procedura locale in corso e la traduzione del prigioniero – sotto scorta militare – sino a Roma (procedura seguita sino al II sec. d.C.)<sup>200</sup>.

---

<sup>197</sup> ATTI DEGLI APOSTOLI, 22, 26-29. Analisi del testo in G.O. KIRNER, *Strafgewalt und Provinzialherrschaft. Eine Untersuchung zur Strafgewaltspraxis der römischen Statthalter in Judäa (6-66 n. Chr.)*, Duncker & Humblot, Berlin, 2004.

<sup>198</sup> ATTI DEGLI APOSTOLI, 22, 26-29. Sull'episodio C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 27 s.

<sup>199</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 545.

<sup>200</sup> Come ha rilevato Marotta «la progressiva diffusione del diritto di cittadinanza rese senza dubbio più complessa la rivendicazione delle guarentigie che vi si riconnettevano. In particolare la *reictio Romam*, l'appello sistematico ai tribunali dell'Urbe, avrebbe finite col bloccare il sistema giudiziario, si che gli imperatori iniziarono (a partire dal principato adrianeo, per quanto emerge dalle

Un sistema, quindi, di garanzie civili e giudiziarie<sup>201</sup> assicurato dalla “doppia cittadinanza” – a tutti garantita a seguito dell’emanazione del provvedimento di Caracalla – accanto alle normative territoriali, di maggior aderenza ai locali costumi giuridici, sociali e commerciali<sup>202</sup>. Da ciò la necessità, data la stretta connessione tra *status civitatis* e diritto, di mantenere, accanto a quella romana, la propria cittadinanza originaria. Fu Méléze-Modrzejewski per primo ad aver considerato che cittadinanza originaria e romana non fossero in contrasto ma piuttosto in un rapporto di inclusione<sup>203</sup>.

#### **4. Cittadinanza antoniniana e cittadinanza europea. Uno sguardo al passato per l’analisi del presente: (possibili) analogie e differenze**

Con la creazione della cittadinanza europea si è verificata, nella pratica, una coesistenza di previsioni normative, sia comunitarie che nazionali, non sempre pacificamente conviventi nel medesimo ordinamento, vuoi per le diverse epoche in cui le stesse hanno trovato la loro origine ed evoluzione, vuoi (soprattutto) per le differenti radici storico-giuridiche. Non agevole è, infatti, il compito del legislatore

---

fonti) a delegare il diritto di condannare a morte un cittadino (*ius gladii*) a tutti i governatori di rango equestre. L’affievolimento delle garanzie connesse con la condizione di cittadino non condusse tuttavia un livellamento generalizzato di *peregrini* e *cives Romani* di bassa condizione»; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell’ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d’Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 546.

<sup>201</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell’antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 28.

<sup>202</sup> «Non si ebbe né un solo diritto centrale imposto uniformemente alle periferie e obbligante in modo coercitivo, né la contemporanea coesistenza di più ordinamenti giuridici legata a una possibile moltiplicazione delle cittadinanze, ma si determinò una situazione di grande apertura e duttilità che condusse a una domanda di diritto romano da parte del mondo provinciale»; C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio*, in *Studi e Testi di Koinonia*, n.s. 4, D’Auria, Napoli, 2013, p. 46 s.

<sup>203</sup> Cfr. J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La règle du droit dans l’Égypte romaine. État des questions et perspectives de recherches*, A.M. Hakkert, Toronto, 1970, anche in D.H. SAMUEL (edited by), *Proceedings of the twelfth International Congress of Papyrology [held at the University of Michigan, Ann Arbor, Mich., August 13-17, 1968]*, pp. 317 – 377, A.M. Hakkert, Toronto, 1970.

nazionale, ma soprattutto dell'interprete, allorquando si trovi al cospetto di una legislazione che trae la propria linfa da principi di evidente contrapposizione rispetto a quelli che ispirano l'ordinamento locale. Si fa riferimento, ad esempio, ai (non pochi invero) casi di contrasto tra normativa nazionale e comunitaria dovuti ad una concezione di diritto appartenente al *Civil law* per la prima, e al *Common law* per la seconda<sup>204</sup>. Proprio in tale disomogeneità normativa vi è chi ha individuato il vizio d'origine della cittadinanza europea (quale "cittadinanza di secondo grado")<sup>205</sup>.

Allo stesso modo, a seguito dell'inglobamento attuato dalla *Constitutio Antoniniana*, le popolazioni coinvolte si trovarono nelle condizioni di attuare repentinamente un diritto che, nella sostanza, non era il proprio, non teneva conto delle tradizioni giuridiche e culturali (nonché economiche) territoriali. Va però detto che tale mutamento, come già accennato, non fu del tutto repentino, e consentiva comunque un ampliamento delle facoltà concesse (a livello sia giuridico che processuale e commerciale) ai soggetti beneficianti, giungendo sino alla possibilità della doppia cittadinanza.

In caso di conflitto di regole giuridiche antinomiche (diritto romano e consuetudini locali) vi erano due possibilità: o il diritto romano restava indifferente in quanto non venivano messi in discussione i principi inderogabili dello stesso, oppure la consuetudine locale veniva aspramente condannata (come ad esempio le pratiche in ambito familiare come bigamia, incesto, matrimoni endogamici ecc ..., che già prima del 212 d.C. provocarono, nelle province, contrasti tra consuetudini

---

<sup>204</sup> «... Abbiamo l'inserimento nella nostra esperienza giuridica di un fenomeno completamente nuovo, vale a dire sentenze (della Corte di Giustizia) che valgono come i precedenti giurisprudenziali dei sistemi di Common law»; P. MENGOZZI, *Il contributo dell'Unione Europea alla promozione dei diritti umani*, in C. E. BUGATTI - E. MORONI (a cura di), *Diritti Umani. Atti del corso di aggiornamento di Pesaro*, in *Quaderni del Consiglio regionale delle Marche*, anno V, n. 26, gennaio 2000, Centro Stampa del Consiglio regionale delle Marche, Ancona, 2000, pp. 13-33, p. 27.

<sup>205</sup> Cfr. E. RIGO, *Cittadini Europei (e no). Alcune riflessioni sull'attivismo della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tempo di crisi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2015, pp. 407-422, il Mulino, Bologna, 2015, p. 411. Sul punto C. MARGIOTTA, *Cittadinanza europea. Istruzioni per l'uso*, Laterza, Roma-Bari, 2014.



locali e diritto romano, a causa dell'eccessivo divario con le concessioni morali e giuridiche di quest'ultimo)<sup>206</sup>.

Si può ammettere che la categoria dei diritti fondamentali – anche se non può parlarsi di un vero e proprio riconoscimento degli stessi in Roma antica<sup>207</sup> – è stata, in tal guisa, direttamente coinvolta dal provvedimento imperiale, prevedendo un'espansione degli stessi ad un vasto numero di individui, sino ad allora esclusi, attraverso lo strumento della cittadinanza. V'è da chiedersi se medesimo effetto abbia avuto la creazione della cittadinanza europea.

Secondo alcuni<sup>208</sup> con le disposizioni sulla cittadinanza europea, l'ordinamento comunitario ha mutato la propria connotazione da economica a politica. Attraverso essa, infatti, si è riconosciuta una generale capacità giuridica in ambito comunitario, seppur limitata ai cittadini degli Stati membri; si è così ampliato l'ambito spaziale di attuazione delle prerogative negoziali in capo ai soggetti coinvolti, ma blanda è stata l'influenza innovativa sull'evoluzione in tema di diritti fondamentali. La strada già tracciata dalle precedenti disposizioni comunitarie, infatti, è stata soltanto ripercorsa e non del tutto ampliata, pur dovendosi riconoscere un effettivo superamento del concetto di *homo oeconomicus* nell'elaborazione legislativa comunitaria<sup>209</sup>.

---

<sup>206</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 583 ss.

<sup>207</sup> Al riguardo si veda, tra gli altri, G. PUGLIESE, *Appunti per una storia della protezione dei diritti umani*, in L. VACCA (a cura di), *Scritti giuridici (1985-1995)*, p. 112 ss., Jovene, Napoli, 2007, p. 153 (già in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 43, fasc. 3, 1989, pp. 619-659, Giuffrè, Milano, 1989).

<sup>208</sup> Cfr. G. PASQUALI, *Il Diritto d'Europa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, p. 79. Sul punto C. ZANGHÌ, *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 149 ss.

<sup>209</sup> Il vero limite della cittadinanza europea risiede nella (concreta) limitata tutela che offre al soggetto; per innescare i diritti che scaturiscono da tale status, infatti, è necessario che gli stessi siano rivendicati in un paese diverso da quello di origine. Questo è un requisito più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo l'interpretazione delle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (cfr. E. RIGO, *Cittadini Europei (e no) ... op. cit.*, p. 415, riportandosi a D. KOSTAKOPOULOU, *When EU Citizens Become Foreigners*, in *European Law Journal*, vol. XX, issue 4, 2014, pp. 447-463, Peking University School of Transnational Law et. AL., S.l., 2014), seppur la stessa abbia più volte ricordato che «l'art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione» (oltre alle già citate sentenze Micheletti e Rottmann, si veda *ex multis* CORTE DI

Punto di reale discriminazione diviene, pertanto, l'originaria differenza tra la concezione romana e quella attuale di diritti umani.

Non è possibile, senza cadere in pericolose suggestioni, affermare che in età romana vi fosse un riconoscimento dei diritti c.d. umani, anche se «con la fusione in un unico impero greco-romano, i valori di *humanitas* e di giustizia romana cominciarono ad essere avvertiti come imprescindibili componenti della *civilitas*»<sup>210</sup>, poiché la tutela non era prevista per ogni uomo in quanto tale ma solo per il cittadino romano<sup>211</sup>.

## 5. "La storia si ripete"? (Tucidide)

Questo breve quadro storico-comparatistico rende, è plausibile credere, evidenti quali e quante siano le problematiche ancora aperte allo studio e alla ricerca. Una ricerca che possa valutare i fattori attinenti all'emanazione della *Constitutio Antoniniana* con riguardo al percorso che portò a tale scelta ed alle conseguenze che ne derivarono, sia in senso analitico-sistematico (e, perché no, anche interpretativo),

---

GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), Sentenza dell'8 marzo 2011, Causa n. C-34/09, *Ruiz Zambrano*, punto 42; sul punto cfr. E. RIGO, *Cittadini Europei (e no). Alcune riflessioni sull'attivismo della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tempo di crisi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n.2, 2015, pp. 407-422, il Mulino, Bologna, 2015, p. 416).

<sup>210</sup> Cfr. G. PURPURA, *Sulla «Constitutio Antoniniana», (A proposito di Chiara Corbo, Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio, «Studi e Testi di Koinonia, Nuova serie, 4», Napoli, D'Auria, 2013, p. 210)*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 43, 2015, Jovene, Napoli, 2015, p. 99.

<sup>211</sup> Oggi tale riconoscimento spetta a qualsiasi soggetto, infatti «da un punto di vista tecnico-giuridico, i diritti umani sono dei particolari diritti soggettivi, di carattere pubblico, che hanno come soggetti passivi non dei cittadini privati, ma lo Stato, anzi l'intera comunità internazionale degli Stati. Essi spettano a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla razza, dal sesso, dalla religione ...»; cfr. G. GILIBERTI, *Le tre generazioni dei diritti umani*, in *Quaderni del Consiglio regionale delle Marche*, anno V, n. 26, gennaio 2000, pp. 47-69, Centro Stampa del Consiglio regionale delle Marche, Ancona, 2000, cfr. p. 49 s. Ma tale visione universalistica viene messa in crisi dalla presente multiculturalità, presa come punto di partenza per le critiche mosse dal modello neo-comunitario, per cui i diritti sono della/nella comunità; cfr. S. ANASTASIA, *Universalismo dei diritti e differenze culturali nel mondo globale*, in *Treccani.it*, su [http://www.treccani.it/scuola/tesine/diritti\\_umani/anastasia.html](http://www.treccani.it/scuola/tesine/diritti_umani/anastasia.html).

sia in senso storico-comparatistico, sino all'attuale concetto di "cittadinanza" dal punto di vista europeo e nazionale.

A chi volesse obiettare che le recenti migrazioni di popolazioni extraeuropee verso il nostrano territorio nazionale rappresentano un attentato alla cultura e all'identità nazionale, va ricordato che la stessa è frutto di secoli di integrazione e mescolanza tra popoli, e che le problematiche attuali erano già fonte di preoccupazione per gli "opinionisti" ed i politici dell'epoca romana; in occasione della concessione della cittadinanza ai Latini, ad esempio, il console C. Fannio si oppose all'iniziativa:

«Se voi date la cittadinanza ai Latini, pensate che avrete lo stesso posto che occupate ora in queste riunioni pubbliche o ai giochi nelle vostre feste? Non pensate che essi occuperanno tutto?»<sup>212</sup>.

Lo stesso *Papiro di Giessen*, oltre alla *Constitutio* sin qui analizzata e da alcuni ritenuta frutto di umanissima ispirazione dell'Imperatore, ci tramanda un provvedimento dello stesso<sup>213</sup> che ben poco risulta avere di umano, tollerante o proiettato verso finalità integrative:

«Tutti gli Egizi di Alessandria, specialmente i fuggiaschi provenienti dalle campagne che possono essere facilmente individuati, debbono essere espulsi ricorrendo a tutti i mezzi necessari, eccezion fatta per i commercianti di suini, i barcaioli e coloro che procurano le canne per riscaldare i bagni. Ma tutti gli altri siano espulsi, poiché a causa del loro numero e della loro inutilità essi stanno arrecando gravi fastidi alla città. Comprendo che gli Egizi hanno l'abitudine di effettuare sacrifici di tori ed altri animali per la festività di Serapis e in certi altri giorni festivi ed anche in altre occasioni. Per simili visite non devono essere cacciati. Devono essere scacciati coloro i quali fuggono dalle campagne, dalla propria idía, per non eseguire i lavori, non certamente quelli che

---

<sup>212</sup> Cfr. H. MALCOVATI, *Oratorum Romanorum Fragmenta*, vol. I, In aedibus Io. Bapt. Paraviae et sociorum, Torino, 1930, p. 144.

<sup>213</sup> Datato 215 d.C.

desiderano vedere la città di Alessandro, la più splendida, verso la quale convergono e ritornano per vivere qui una vita più civile o più attiva. Dopo altre cose: i veri Egizi possono essere facilmente individuati tra i tessitori di lino grazie all'accento, il quale dimostra che essi hanno assunto l'aspetto e gli abiti di una classe che non è la loro; anche nel modo di vivere, le maniere assai poco civili rivelano che si tratta di Egizi provenienti dalle campagne»<sup>214</sup>.

La migrazione dei Goti, nel 376 d.C., fece collassare le strutture di accoglienza di cui Roma disponeva, con l'aggravante della malsana gestione da parte di generali che in essa videro la possibilità di grossi profitti ... una "Mafia Capitale" *ante litteram*<sup>215</sup>.

Questo equilibrio fu quello che Roma riuscì per secoli a mantenere, facendo di ciò la propria forza, e quando ciò venne a mancare non tardò ad arrivare l'infausto esito in quel del 476 d.C.

Il ritrovamento ed il trasporto (oggi nelle vesti di "search and rescue") ad opera degli "ospitanti" (in prospettiva di un lucroso ritorno) o dalle criminalità locali, le morti nelle acque della speranza, nonché l'ingresso (tra gli altri) di appartenenti a

---

<sup>214</sup> PAPIRO DI GIESSEN, 40, col. II, ll. 16-30: «Αἰ[γύπτιοι] πάντες, οἳ εἰσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, καὶ μάλιστα ἄγροικοί, οἵτινες πέφεν[γαν] ἀλλοθεν καὶ εὐμαρῶς εἰ[ύ]ρ[ι]σ[κ]εσθαι δύναται, πάντη πάντως ἐγβλήσιμοί εἰσιν. οὐχὶ μ[έν]τοι γε χοιρέμποροι καὶ ναῦται ποτά[μ]ιοι ἐκεῖνοί τε, οἵτινες κάλαμον πρὸς τὸ ὑποκαίειν τὰ βαλα[νεῖ]α καταφέρουσι. τοὺς δὲ ἄλλους ἔγβαλλε, οἵτινες τῷ πλήθει τῷ ἰδίῳ κα[ὶ] οὐχὶ χρήσει ταράσσοι τὴν πόλιν. Σαραπείοις καὶ ἐτέροις τισὶν ἑορτασ[ί]μοις ἢ μέραις εἰωθέναι κατάγειν θυσίαις εἵνεκεν ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ ἔνψ[υ]χα ἢ καὶ ἄλλαις ἢ μ[έ]ραις Αἰγυπτίους μανθάνω, διὰ τοῦτο οὐκ εἰσι κωλυτέοι. ἐ[κ]εῖνοι κωλ[ύ]εσθαι ὀφε[ί]λουσιν, οἵτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς ἰδίας ἵνα μὴ ἔρ[γ]ον ἄγροικον ποιῶσι, οὐχὶ μέντοι τὴν πόλιν τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν λαμπροτάτην {ην} ἰδεῖν θέλον[τ] εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἢ πολιτικωτέρας ζωῆς ἕνεκεν [ἢ] πραγματείας προ[σ]καίρου ἐνθάδε κ[α]τέρχονται. μεθ' ἔ[τ]ερα. ἐπιγεινώσκεσθαι γὰρ εἰς τοὺς λινοφό[ρ]οις οἱ ἀληθινοὶ Αἰγύπτιοι δύνανται εὐμαρῶς φωνῆ ἢ ἄλλων [αὐτ]οῖ ἐχειν ὄψεις τε καὶ σχῆμα. ἔτι τε καὶ ζω[ῆ] δεικνύει ἐναντία ἢ ἀπὸ ἀναστροφῆς [πο]λιτικῆς εἶναι ἀγροίκους Αἰγυπτίους»; V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, distribuzione 725, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016, p. 468.

<sup>215</sup> In realtà Temistio riporta episodi accaduti già prima del 368 d.C., in cui ufficiali dell'esercito stanziato lungo il Danubio, profittando delle miserevoli condizioni dei migranti, si erano trasformati in mercanti di schiavi; cfr. TEMISTIO, *Orationes*, 10.

gruppi terroristici, sono, infatti, tutti copioni già recitati da attori in teatri distanti secoli, ma che vedono oggi sempre più frequenti repliche di tali tragici spettacoli.

È Ammiano Marcellino che ce ne fornisce testimonianza, in occasione della migrazione dei Goti (nell'autunno del 376 d.C., a causa dell'invasione degli Unni) ritrovatisi a dover attraversare le rive del Danubio; a difesa delle stesse furono chiamate a supporto le popolazioni ivi presenti – per il mezzo delle milizie fornite dalle stesse – delegate anche nelle operazioni di “accoglienza” (del tutto interessata da parte di Valente che in ciò intravedeva un inaspettato, ma ben accetto, rinfoltimento delle proprie fila in vista della campagna in Persia):

«Terribili notizie si diffondevano annunciando che i popoli settentrionali erano in preda a nuovi sconvolgimenti più gravi del solito. Si diceva che per tutta la regione, che si estende dal Ponto ai Marcomanni ed ai Quadi, una moltitudine di ignoti barbari, cacciata improvvisamente dalle sue sedi, vagava con i propri cari in gruppi dispersi attorno al Danubio. Questo annuncio fu accolto inizialmente dai nostri con ripugnanza per il fatto che da quelle regioni giungevano di solito, a coloro che si trovavano lontani, solo notizie di guerre terminate o sopite. Ma, sebbene prendesse sempre più consistenza la credibilità di quegli avvenimenti, che erano stati confermati dall'arrivo degli ambasciatori dei barbari i quali pregavano e supplicavano che il loro popolo, bandito dalle sue terre, fosse accolto al di là del fiume, la situazione fu motivo più di gioia che di paura. Giacché gli adulatori abilmente esaltavano la fortuna del sovrano che, senza che egli se l'aspettasse, gli procurava dalle più lontane regioni tante reclute, di modo che, unendo le proprie forze e quelle straniere, avrebbe disposto di un esercito invincibile. In tal maniera invece dei contributi di soldati, che ogni anno le province inviavano, si sarebbe riversata nell'erario una grande quantità di denaro. Con questa speranza furono mandati diversi funzionari incaricati di trasportare su veicoli quell'orda selvaggia. Le autorità s'impegnarono con somma cura perché non rimanesse indietro nessuno di quelli che avrebbero distrutto lo stato romano, neppure se fosse in preda a morbi mortali. Quindi, ottenuto, per concessione dell'imperatore, il permesso di attraversare il Danubio e di abitare le zone della Tracia, venivano

trasportati in schiere oltre il fiume giorno e notte su navi, zattere e tronchi d'albero scavati. Poiché il Danubio è un fiume assai pericoloso e per di più allora era in piena per le abbondanti piogge, parecchi perirono annegati mentre a causa della gran massa di gente tentavano di attraversarlo contro corrente e cercavano di nuotare»<sup>216</sup>.

Lo storico di Antiochia<sup>217</sup> ci descrive anche il degrado a cui si arrivò nella gestione di tali flussi migratori, con una Roma che non rispettò le promesse fatte alle popolazioni delegate riguardo al supporto nella gestione dei migranti e nell'apporto di provviste (uno scenario analogo a quello cui si assiste oggi tra Europa e Stati "di prima accoglienza"), con comandanti e funzionari pronti a sfruttare la fame e la disperazione dei migranti, arrivando a scambiare con essi cani – a fini alimentari – con migranti da schiavizzare:

«In questo periodo di tempo, mentre le barriere dei nostri confini erano state aperte e dal paese dei barbari si riversavano schiere di armati come le faville dall'Etna, la gravità della situazione avrebbe richiesto alcuni comandanti militari assai famosi per le loro imprese; ma, come se una divinità avversa li avesse scelti, si trovarono assieme ed erano al comando degli eserciti uomini macchiati dal disonore, fra i quali si

---

<sup>216</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 31, 4, 2-5: «[2] *Dum aguntur haec in externis, novos maioresque solitis casus versare gentes arctos rumores terribiles diffuderunt: per omne, quidquid ad Pontum a Marcomannis praetenditur Quadis, multitudinem barbaram abditarum nationum vi subita sedibus pulsam circa flumen Histrum vagari cum caritatibus suis disseminantes.* [3] *Quae res aspernanter a nostris inter initia ipsa accepta est hanc ob causam, quod illis tractibus non nisi peracta aut sopita audiri procul agentibus consueverant bella.* [4] *Verum pubescente fide gestorum, cui robur adventus gentilium addiderat legatorum precibus et obtestatione petentium citra flumen suscipi plebem extorrem, negotium laetitiae fuit potiusquam timori eruditibus adulatoribus in maius fortunam principis extollentibus, quae ex ultimis terris tot tirocinia trahens ei nec opinanti offerret, ut collatis in unum suis et alienigenis viribus invictum haberet exercitum et pro militari supplemento, quod provinciatim annuum pendebatur, thesauris accederet auri cumulus magnus. Hacque spe mittuntur diversi, qui cum vehiculis plebem transferant truculentam.* [5] *Et navabatur opera diligens, ne qui Romanam rem eversurus relinqueretur vel quassatus morbo letali. Proinde permissu imperatoris transeundi Danubium copiam colendique adepti Thraciae partes transfretabantur in dies et noctes navibus ratibusque et cavatis arborum alveis agminatim impositi atque per amnem longe omnium difficillimum imbriumque crebritate tunc auctum ob densitatem nimiam contra ictus aquarum nitentes quidam et natate conati hausti sunt plures. Ita turbido instantium studio orbis Romani pernicies ducebatur».*

<sup>217</sup> Stessa località (Antiochia di Siria) di nascita (probabilmente soltanto pochi anni prima) di San Giovanni Crisostomo, il quale attribuì la *Constitutio Antoniniana* ad Adriano (cfr. *supra*).

distinguevano Lupicino e Massimo, il primo *comes* nella Tracia, il secondo generale funesto, entrambi però rivali nella temerarietà. La loro insidiosa avidità fu causa di tutti i mali: infatti, tralasciando alcuni delitti commessi dai summenzionati capi oppure, comunque con il loro permesso, commessi da altri, per motivi abietti contro quegli stranieri che stavano arrivando e che in quel momento non s'erano macchiati di nessuna colpa, si narrerà un fatto triste ed inaudito da cui un giudice non potrebbe in alcun modo assolversi neppure se egli stesso fosse il reo. Poiché i barbari, che erano stati trasferiti, soffrivano per la scarsità di cibo, quei comandanti odiosissimi escogitarono un turpe commercio e, raccolti quanti cani poterono mettere assieme d'ogni parte l'insaziabilità, li diedero in cambio di altrettanti schiavi, fra i quali si contavano anche i figli dei capi»<sup>218</sup>.

Un turpe commercio, che porta alla mente la tratta di essere umani ormai caratterizzante gran parte degli spostamenti migratori, coinvolgente donne e minori a fini di sfruttamento sessuale; analoga e più specifica testimonianza di tale antica piaga viene tramandata da Zosimo:

«Gli ufficiali superiori e chiunque avesse autorità militare passarono il fiume con il compito di far entrare senza armi i barbari nel territorio

---

<sup>218</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 31, 4, 9-13: «[9] *Per id tempus nostri limitis reseratis obicibus atque ut Aetnaeas favillas armatorum agmina diffundente barbaria, cum difficiles necessitatum articuli correctores rei militaris poscerent aliquos claritudine gestarum rerum notissimos, quasi laevo quodam numine deligente in unum quaesiti potestatibus praeferere castrensibus homines maculosi, quibus Lupicinus antistabat et Maximus, alter per Thracias comes, dux alter exitiosus, ambo aemulae temeritatis.* [10] *Quorum insidiatrix aviditas materia malorum omnium fuit. Nam, ut alia omittamus, quae memorati vel certe sinentibus isdem alii perditis rationibus in commeantes peregrinos adhuc innoxios deliquerunt, illud dicitur, quod nec apud sui periculi iudices absolvere ulla poterat venia triste et inauditum.* [11] *Cum traducti barbari victus inopia vexarentur, turpe commercium duces invisissimi cogitarunt et, quantos undique insatiabilitas colligere potuit canes, pro singulis dederant mancipiis, inter quae quidam ducti sunt optimatum.* [12] *Per hos dies interea etiam Videricus Greuthungorum rex cum Alatheo et Safrace, quorum arbitrio regebatur, itemque Farnobio propinquans Histri marginibus, ut simili susciperetur humanitate, obsecravit imperatorem legatis prope missis.* [13] *Quibus, ut communi rei conducere videbatur, repudiatis et, quid capesserent, anxii Athanarichus paria pertimescens abscessit, memor Valentem dudum, cum foederaretur concordia, despexisse affirmantem se religione devinctum, ne calcaret solum aliquando Romanum, hacque causatione principem firmare pacem in medio flumine coegisse. Quam simultatem veritus ut adhuc durantem ad Caucaalandensem locum altitudine silvarum inaccessum et montium cum suis omnibus declinavit Sarmatis inde extrusis».*

romano. Essi però pensarono solo a scegliersi belle donne, a dar la caccia a ragazzini in fiore per soddisfare i loro desideri vergognosi, a procurarsi schiavi e contadini. Si occuparono solo di questo e trascurarono tutto ciò che poteva essere di comune utilità; così come è naturale, la maggior parte passò di nascosto e armata».<sup>219</sup>

Dal passo si evince anche come i controlli fossero del tutto inadeguati al filtraggio non soltanto numerico ma anche qualitativo, consentendo l'ingresso di individui armati, come oggi accade in occasione di sbarchi clandestini, o tramite infiltrazione (nei gruppi di migranti in arrivo sulle coste europee) di soggetti appartenenti ad associazioni terroristiche, o con un trascorso soggettivo di stampo criminale.

Il trattamento riservato loro, la scarsità di mezzi di sussistenza, il sovrappopolamento di un territorio assegnato coattivamente da Roma, furono tutti elementi che portarono i Goti a desiderare di essere Romani, ma solo al fine di annientare i Romani stessi.

Prima della battaglia di Adrianopoli le invasioni barbariche erano già iniziate da molto tempo, ma si trattava (in gran parte) di masse (quasi sempre) pacifiche di barbari sottomessi<sup>220</sup>, i quali contribuirono non poco alla crescita economica e militare di Roma e del mondo mediterraneo in generale; finché Roma fu capace di gestire tali flussi, con regole chiare e controlli ravvicinati, l'immigrazione (seppur crescente), nell'Impero già di per sé multietnico, non fu un problema<sup>221</sup>. I barbari erano considerati da Roma bestie e non uomini, e coloro che attraversavano i confini erano soltanto «bande di poveracci che entravano clandestinamente nell'Impero, e poi campa[va]no di delinquenza finché non incappa[va]no in qualche rastrellamento»<sup>222</sup>; ma l'esigenza di organico nell'agricoltura e nell'esercito indusse il popolo romano a vedere in queste masse incolte e dedite al solo linguaggio della

---

<sup>219</sup> ZOSIMO, *Historia Nea*, 4, 20, 6; traduzione inglese in G.J. VOSSIUS, *The history of Count Zosimus, sometime advocate and chancellor of the Roman Empire*, printed for J. Davis, Essex-Street by W. Green and T. Chaplin, Crane-Court, Fleet-Street, London, 1814, p. 108.

<sup>220</sup> Barbero definisce i popoli ultra danubiani «clan seminomadi in continua effervescenza»; cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 97.

<sup>221</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 25.

<sup>222</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 24.



forza, una risorsa da poter accogliere e porre ai mestieri delle armi o della vanga, questo perché «di lavoro, nell'Impero, ce n'è quanto si vuole»<sup>223</sup>. L'esercito costituì una valvola di sicurezza, tramite l'assorbimento dell'esuberanza demografica proveniente dagli immigrati e dalla plebe rurale, evitando la deflagrazione del problema della disoccupazione anche agricola<sup>224</sup>.

Una delle più grandi migrazioni fu affrontata da Costantino nel 332 d.C., "accogliendo" (a seguito di un *foedus* con Alarico) circa trecentomila (cifra forse esagerata<sup>225</sup>) profughi *Sarmati*, arruolando gli abili nell'esercito (*gentiles*)<sup>226</sup> e gli altri nelle terre incolte (in Tracia, Scizia, Macedonia ed Italia)<sup>227</sup>:

«*Deinde adversum Gothos bellum suscepit et implorantibus Sarmatis auxilium tulit. Ita per Constantinum Caesarem centum prope milia fame et frigore extincta sunt. Tunc et obsides accepit inter quos Ariarici regis filium. Sic cum his pace firmata, in Sarmatas versus est, qui dubiae fidei probabantur. Sed servi Sarmatarum adversum omnes<sup>46</sup> dominos rebellarunt, quos pulsos Constantinus libenter accepit et amplius trecenta milia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Macedoniam, Italiamque divisit*».

In un panorama così delineato, in conclusione, non soltanto il concetto stesso di cittadinanza europea (*rectius* cittadinanza dell'Unione Europea) è ad oggi ancora eccessivamente vacante di contenuti e tutele, ma altresì inadeguata ed eccessivamente rigida risulta essere la ormai vetusta visione dicotomica di accesso alla cittadinanza *ius soli* – *ius sanguinis*, ritenendosi più opportuno volgere lo sguardo verso altri percorsi quali, ad esempio, *ius culturae*, *ius scholae*, o (come

---

<sup>223</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 24.

<sup>224</sup> Cfr. V. GIUFFRÈ, *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda «respublica»*, Jovene Editore, Napoli, 1973, p. 33.

<sup>225</sup> ANONIMO VALESIANO, *Pars Prior, Origo Constantini Imperatoris*, 1, 1, 31- 32. Si tratta della prima testimonianza di rapporti diplomatici tra Romani e Goti.

<sup>226</sup> Cfr. H. WOLFRAM, *Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie*, C.H. Beck, München, 1990, p. 397 nt. 33.

<sup>227</sup> Cfr. anche EUSEBIO DI CESAREA, *Vita Constantini*, 4, 6: Sulla vicenda e le fonti al riguardo si veda A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 97 e 259 nt. 15.

nell'esperienza romana e di alcuni stati europei e non) *ius militiae*, a seguito di protratto servizio nei servizi militari (e paramilitari) dello Stato. Anche rispetto alle vicende migratorie l'esperienza del passato sta riproponendo, con tutta la propria forza, problematiche che già affliggevano l'impero romano, e con cui la politica nazionale (ed europea tutta) si ritrova ormai a dover fare i conti.

## CAP. II

### ESERCITO ED INTEGRAZIONE NELL'ESPERIENZA ROMANA

---

«*Romanos omnes gentes sola armorum exercitationes vicisse*»

(PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO, *Epitoma rei militaris*, 1, prol. 1)<sup>228</sup>

SOMMARIO: Premessa – 1. Tutti romani sotto il vessillo dell'aquila. L'integrazione militare in Roma antica – 1.1. Romanizzazione ed esercito – 1.2. Barbarizzazione ed esercito – 2. La concessione della cittadinanza ai militari – 2.1. I diplomi militari – 2.1.a. Procedura – 2.1.b. La natura giuridica dei diplomi militari – 2.2. Differenze e mutamenti delle formule contenute nei diplomi – 2.3. La durata del servizio – 2.4. I destinatari dei diplomi: legionari, *ausiliarii*, *classiarii*, *pretoriani* ... – 2.4.a. Legionari – 2.4.b. *Ausiliarii* – 2.4.c. *Classiarii* – 2.4.d. La Guarnigione di Roma: Coorti Pretorie, Coorti Urbane, Coorti di vigili, *equites singulares Augusti* ed altre unità della guarnigione di Roma – 2.4.e. *Liberti* – 2.4.f. *Numeri* e *Gentiles* – 2.4.g. Soldati *foederati* – 2.4.h. *Laeti* – 2.4.i. *Riparienses* e *Comitatenses* – 2.4.l. Mercenari – 3. L'estensione della cittadinanza a mogli e figli – 3.1. Il divieto di matrimonio imposto ai militari – 3.1.a. Cause generali di illegittimità matrimoniale – 3.1.b. Il divieto "imposto" ai militari – 3.1.b.bis Periodo regio e repubblicano – 3.1.b.ter Periodo imperiale – 3.2. Il divieto di coabitazione e la riforma di Settimio Severo – 3.3. Le motivazioni che potrebbero giustificare un divieto imposto ai soli legionari – 3.3.a. Il *Papiro Cattaoui* – 3.3.b. *L'epistula* di Adriano a Q. R. *Martialis* – 4. L'integrazione dei militari – 4.1. *Origo castris* – 4.2. La romanizzazione territoriale da parte dell'esercito: *coloniae*, *castra*, *castella*, *canabae*, insediamenti di *veteres* – 4.2.a. *Coloniae* – 4.2.b. *Castra* – 4.2.b.bis *Castella* – 4.2.c. *Canabae* – 4.2.d. Insediamenti dei *veteres* – 4.3. Costumi e cultura giuridica – 4.3.a. Il *ius sepulchrorum* – 4.3.b. I ritrovamenti sepolcrali come fonte di conoscenza sulle unioni dei veterani – 4.3.c. Le funzioni complementari dell'esercito – 5. L'esercito dopo la *Constitutio Antoniniana* – 5.1. Il graduale favore dei *cives* per l'arruolamento tra gli *auxiliares* – 5.2. Ancora sul rapporto tra *dediticii* ed "esclusi" della *Constitutio Antoniniana*.

---

<sup>228</sup> PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO (Vegezio), *Epitoma rei militaris*, 1, prol. 1: «I romani hanno vinto tutti i popoli soltanto grazie all'esercizio delle armi».

## Premessa

Come già accennato trattando della *Constitutio Antoniniana*, l'esercito ebbe un ruolo di primaria importanza nelle scelte di politica integrativa intraprese da Roma nei confronti degli stranieri<sup>229</sup>.

L'apertura nei confronti degli stranieri alla possibilità di arruolamento nelle fila del proprio esercito consentì all'Impero non soltanto di colmare i vuoti nel proprio organico, già carente, ma anche di procedere ad un'attività di romanizzazione senza bisogno alcuno di conquiste belliche, ed anzi proprio in previsione o in occasione di esse<sup>230</sup>.

Prima ancora dei Severi l'esercito romano, infatti, risultava debole e privo di quelle forze necessarie a contrastare la soverchiante pressione sui confini da parte del nemico<sup>231</sup>. L'immenso sviluppo delle frontiere richiedeva un numero sempre

---

<sup>229</sup> Per Marotta «Il servizio militare ebbe senza dubbio un ruolo decisivo nell'espandersi della *civitas*» ma «L'attribuzione della cittadinanza romana a uomini e stirpi diverse non ha altro scopo che la preparazione della guerra»; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 68. L'Autore al riguardo cita IPPOLITO DI ROMA, *Commentario a Daniele*, 4, 8, 7 (scritto verso il 204 d.C.): «Ora però la bestia (Roma) che domina attualmente non è una sola gente (*ethnos*), ma da tutte le lingue e da ogni stirpe di uomini la riunisce attorno a sé e fa leva in preparazione della guerra: tutti sono chiamati Romani, ma non sono tutti di una sola regione»; testo e traduzione in E. NORELLI (a cura di), *Ippolito. L'Anticristo*, Nardini-Centro internazionale del libro, Firenze, 1987. Ippolito identifica in Roma la quarta bestia con denti di ferro ed artigli di bronzo della profezia di Daniele; IPPOLITO DI ROMA, *De Antichristo*, 25: «Chi sono questi se non i Romani?». Ippolito scrisse quando ancora vivo era il ricordo della persecuzione dei cristiani ad opera di Settimio Severo nel 202-203 d.C. (sulla vicenda, tra gli altri, E. DAL COVOLO, *I Severi e il cristianesimo*, in pp. 73-88, *Chiesa e impero. Da Augusto a Giustiniano*, LAS, Roma, 2001), ed il discorso su Roma nel *Commentario a Daniele*, non è altro che l'articolazione più specifica di tale identificazione con la quarta bestia: «la mancanza di una denominazione precisa per la quarta bestia sarà ricondotta alla natura composita, eterogenea e perciò fatalmente fragile della gente romana»; D. TARANTO, *Il pensiero politico e i volti del male. Dalla "stasis" al totalitarismo*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 74. Sulle opere di Ippolito riguardo a cittadinanza ed esercito nell'impero romano, si veda V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, vol. I, Loffredo, Napoli, 2000, p. 30 ss, ove presente bibliografia.

<sup>230</sup> Sul ruolo dell'esercito nella concessione della cittadinanza, cfr. S. JANNIARD, *L'esercito romano nell'Alto Impero: da Augusto alla Tetrarchia*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 459-502, Salerno Editrice, Roma, 2009.

<sup>231</sup> Sull'esercito in età tardo imperiale J. MARQUARDT, *De l'organisation militaire chez les romains*, traduzione francese sulla seconda edizione tedesca rivista da A. Von Domaszewski, in TH. MOMMSEN – J. MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines. Traduit de l'allemand sous la direction de m. Gustave Humbert*, vol. XI, A. Fontemoing, Paris, 1891, p. 360 ss; H.M.D. PARKER, *The Roman Legion*, Dorset Press,

crescente di soldati posti a difesa delle stesse; ma un esercito più grande richiedeva anche maggiori risorse economiche destinate al suo mantenimento, e le difficoltà economiche unite alle numerose perdite dovute alle campagne belliche, non favorivano l'instaurazione di un apparato militare adeguato e di qualità<sup>232</sup>.

L'esercito "professionale" ereditato da Augusto, composto da volontari<sup>233</sup>, che erano spinti più da intenti economici che da attaccamento agli ideali di Roma, costava all'Impero molto di più della leva obbligatoria attuata sino a qual tempo<sup>234</sup>; un esercito composto per circa la metà dell'intero (circa 250.000 – 300.000 uomini) da forze ausiliarie<sup>235</sup>. Anche Livio lamenta le basse capacità dell'esercito dell'Impero del suo tempo rispetto a quello dei secoli V e VI a.C.<sup>236</sup>

---

New York, 1992; A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien (325-395)*, Presses Universitaires de France, Paris, 1947, pp. 327 ss.; S. MAZZARINO, *L'impero romano*, Tumminelli, Roma, 1956; E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, 2 voll., ed. francese a cura di J. R. Palanque, Desclée De Brower, Paris, 1959.

<sup>232</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 44, secondo cui «È questo il destino degli eserciti di professione e a lunga ferma, che sono di regola composti di soldati ben addestrati, ma che non hanno dietro di sé la grande massa dei riservisti, vale a dire, per lo stato-città antico, dei cittadini pronti a prendere le armi. Lo stato romano dell'età imperiale non era diverso, sotto certi aspetti, dalle monarchie ellenistiche, i cui eserciti di professionisti vennero disfatti in poche battaglie, senza possibilità di recupero, dalle milizie romane cittadine, che potevano sempre contare su rincalzi freschi. La lunga resistenza vittoriosa di Roma e degli Alleati Italici ad Annibale è la prova delle inesauribili possibilità di recupero di uno stato il cui potenziale bellico si fonda su di una milizia di cittadini-soldati»; Ivi, p. 52.

<sup>233</sup> Rimanendo obbligatorio per i ceti nobili, ossia per coloro che volevano intraprendere la carriera magistratuale essendo a tal fine necessario l'aver prestato servizio nell'esercito; cfr. C. NICOLET, *Armée et société à Rome sous la République: à propos de l'ordre équestre*, in J.-P. BRISSON (sous la direction de), *Problèmes de la guerre à Rome*, pp. 117-156, La Haye-Mouton, Paris, 1969. Secondo Nicolet l'esercito rimase obbligatorio per le classi più abbienti per la teoria della «uguaglianza geometrica», basata sulla convinzione che «soltanto i ricchi, in quanto effettivamente interessati al benessere della collettività, erano capaci di essere dei buoni soldati. Inoltre, essendo i soli che in pratica prendevano le decisioni politiche dalle quali poteva dipendere la pace o la guerra, era giusto, in qualche modo, che fossero essi stessi a pagarne il prezzo», ma anche ad acquisirne, in caso di vittoria i privilegi materiali (la spartizione del bottino), ed onorifici nella misura in cui permettessero all'individuo di esaltare e di esibire il proprio coraggio e devozione; cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 117.

<sup>234</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 45.

<sup>235</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano ... op. cit.*, p. 47.

<sup>236</sup> Sui passi inerenti e relativo commento si veda P. FRACCARO, *Livio e Roma*, in *Opuscola. Scritti vari di antichità di Plinio Fraccaro raccolti in occasione del suo 70 genetliaco*, vol. I, pp. 81-101, Tipografia del libro, Pavia, 1956, p. 90 ss.

Ne fu conferma la disfatta di Teutoburgo nel 9 d.C. – in cui furono distrutte tre legioni guidate da Publio Quintilio Varo (per questo chiamata *clades Variana*, la disfatta di Varo) che costrinse Augusto ad abbandonare l'idea di conquistare la Germania<sup>237</sup>, e che talora viene indicata come l'inizio della decadenza dell'esercito romano, dovuta alla barbarizzazione causata dalle reclute straniere che ne minavano la sicurezza dall'interno. Infatti, secondo quanto testimoniato dalle fonti storiche, il principe a capo dei Cherusci (il popolo con cui si scontrò Roma a Teutoburgo) era tale Arminio che per anni aveva servito nelle fila dell'esercito romano, e che stava progettando l'agguato contro le legioni di Varo, il quale su di esso aveva riposto la propria fiducia:

«[Varo] pose la propria fiducia su entrambi [Arminio ed il padre Sigimero], e poiché non si aspettava nessuna aggressione, non solo non credette a tutti quelli che sospettavano del tradimento e che lo invitavano a guardarsi alle spalle, anzi li rimproverò per aver generato un inutile clima di tensione e di aver calunniato i Germani [...]»<sup>238</sup>;

---

<sup>237</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 2, 23: «Quando giunse la notizia [...] dicono che Augusto si mostrasse così avvilito da lasciarsi crescere la barba ed i capelli, sbattendo ogni tanto la testa contro le porte e gridando: “Varo rendimi le mie legioni! Dicono anche che considerò l'anniversario di quella disfatta come un giorno di lutto e tristezza» LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 56, 23, 4: «[...] Augusto poiché a Roma vi era un numero elevato di Galli e Germani [...] nella Guardia Pretoriana [...] temendo che potessero insorgere [...] li mandò in esilio in diverse isole, mentre a coloro che erano privi di armi ordinò di allontanarsi dalla città [...]».

<sup>238</sup> MARCO VELLEIO PATERCOLO, *Historiae Romanae, liber posterior-2*, 118: «*Tum iuuenis, genere nobilis, manu fortis, sensu celer, ultra barbarum promptus ingenio, nomine Arminius, Sigimeri principis gentis eius filius, ardorem animi vultu oculisque praeferens, adsiduus militiae nostrae prioris comes, iure etiam civitatis Romanae ius equestris consequens gradus, segnitia ducis in occasionem sceleris usus est, haud imprudenter speculatus neminem celerius opprimi quam qui nihil timeret, et frequentissimum initium esse calamitatis securitatem. Primo igitur paucos, mox plures in societatem consilii recepit; opprimi posse Romanos et dicit et persuadet, decretis facta iungit, tempus insidiarum constituit. Id Varo per virum eius gentis fidelem clarique nominis, Segesten, indicatur. Postulabat etiam < . . . > fata consilii omnemque animi eius aciem praestrinxerant. Quippe ita se res habet, ut plerumque cui fortunam mutaturus deus, consilia corrumpat efficiatque, quod miserrimum est, ut, quod accidit, etiam merito accidisse videatur et casus in culpam transeat. Negat itaque se credere spemque in se benevolentiae ex merito aestimare profitetur. Nec diutius post primum indicem secundo relictus locus».*

ma non ascoltò neanche Segeste, anch'egli appartenente ai Cherusci e futuro suocero di Arminio, il quale lo avvisò riguardo agli intenti di quest'ultimo:

«[...] Segeste, un uomo di quel popolo [i Cherusci] rimasto fedele ai Romani, insisteva che i congiurati venissero incatenati. Ma il fato aveva preso il sopravvento ed aveva offuscato l'intelligenza di Varo [...] egli riteneva che tale manifestazione di fedeltà nei propri riguardi [da parte di Arminio] fosse una prova delle sue qualità [...]».<sup>239</sup>

Un esempio, questo, di come gli uomini reclutati da popolazioni straniere avrebbero potuto rappresentare per Roma un pericolo, ma anche una preziosissima fonte di informazioni riguardo a costumi, strategie ed intenti del nemico, con cui spesso ne condividevano le origini.

La situazione sicuramente non migliorò in epoca tardo antica, durante la quale l'esigenza di inviare robusti contingenti, per far fronte alla minaccia di invasione dei Parti, costrinse ad indebolire le truppe stanziate sul Danubio, proprio nel momento in cui le popolazioni limitrofe spingevano dall'Oriente; a ciò si aggiunse anche la peste antonina che decimò l'impero e di cui vettore furono principalmente i corpi militari, nella specie le *vexillationes*<sup>240</sup> di ritorno dalle spedizioni orientali e che

---

<sup>239</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 56, 19.

<sup>240</sup> *Vexillationes*: da *vexillum* (lo stendardo attorno a cui si riunivano i soldati, distaccati dal corpo di origine, in partenza per missioni speciali), si trattava di distaccamenti inviati, dall'esercito di terra o di mare, per formare (insieme ad altre *vexillationes*) formazioni temporanee di soldati provenienti da più legioni (ad esempio in caso di guerra), o per aiutare nello svolgimento di grandi lavori (ad esempio costruzione del forte); cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 40. Finite le operazioni belliche a cui erano destinate, le *vexillationes*, solitamente, si dissolvevano ed i singoli reparti tornavano presso le proprie unità di origine; si trattava di spostamenti che interessavano migliaia di uomini per lunghissime tratte (anche migliaia di chilometri), così ripercuotendosi sulle, già provate, casse dello Stato e sul morale dei soldati portati lontano dalle proprie case; cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 53. Il ricorso a *vexillationes*, già attuato da Galba (cfr. GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Galba*, 20, 1, 9) divenne sempre più frequente durante tutto il III secolo d.C., costituendo reparti autonomi soprattutto di cavalleria; cfr. R. SAXER, *Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 1, 1967, pp. 71-73, Böhlau Verlag, Köln-Graz, 1967, p. 131 ss. Spesso ad ogni *vexillatio* veniva attribuito tale appellativo, insieme a quello della nazionalità/etnia di origine, del luogo ove servivano, ed infine

portavano seco il contagio, così colpendo maggiormente, rispetto al resto della popolazione, l'apparato militare<sup>241</sup>.

In origine le guerre si combattevano non molto distanti da Roma e per tempi relativamente brevi (qualche giorno). Il numero dei soldati era ancora contenuto (le stesse parole *miles* e *militia* sono da rapportarsi al numero mille, poiché di tanti uomini pare fosse costituita la più antica legione)<sup>242</sup>, ed i *socii* contribuivano

---

l'epiteto onorifico derivante dall'imperatore in carica. Un esempio è la *vexillatio Sueborum Gordianum*, stanziata a sud del vallo di Adriano in Britannia, la cui esistenza è testimoniata da fonti epigrafiche, come l'altare della Lanchester Parish Church: «*Deae Garmangabi et n(unini) [G]o[r]di[ani] n(ostr) Aug(usti), pr[o] sal(ute) vex(illationis) or vex(illariorum) Sueborum Lon. Gor(dianorum) or Gor(dianae), votum solverunt m(erito)*», secondo la ricostruzione di F.J. VAVERFIELD, *Roman Inscriptions in Britain. 1888-1890*, (Reprinted from the *Archeological Journal*, vol. *xlvii*, p. 229), William Pollard & Co., Exeter, 1890, p. 19 (293) ss. e 42 (316) ss., secondi cui – almeno nell'epigrafe esaminata – vi sarebbero due significati per il termine *vexillarii/vexillationes*, e che nel II secolo d.C. la loro stabilizzazione li fece inquadrare come *numerus* o *cuneus*, che il Mommsen in certi casi riteneva avessero eguale significato: «*Two interpretations of the technical term are here possible. In the literature and inscriptions of the first and second centuries of our era the words vexillatio and vexillarii denote soldiers under a separate vexillum or flag, either drafts temporarily detached from the legion or, less commonly, from the auxiliary ala or cohort to which they belonged, or else veterans who remained "with the colours" under special conditions. It is conceivable that the word is so used here. We have, for example, at Carrawburgh, on the wall, an inscription erected by Texandri et Sunici vex. cohort(is) ii Nerviorum that is to say, by a detachment from the cohort mentioned, consisting of Texandri and Sunici. But it is also possible that we have here another sense of the word vexillatio. In the fourth century, that word denotes a "troop of horse" in the movable army and the transition to that meaning has been conjecturally detected in the second century, coinciding with a change in the army. As organized by Augustus, the army comprised the legions and the auxiliaries on foot (cohortes) or mounted (alae). The auxiliaries in some cases bore local names, but except at their formation they were not recruited with any reference to these names and they took no great account of the native customs or tactics of the tribes who provided recruits Early in the second century a change came and a new kind of auxiliary began to appear, organized with some respect to native tactics. The auxiliaries, we may say in short, were renationalized. The name commonly given to these new regiments was numerus, but we also meet with cuneus and in certain cases Mommsen supposes vexillatio to have the same sense. The instances of the latter word are, however, few, and most of them may be explained in accordance with the older usage*» (Ivi, p. 43 s.).

<sup>241</sup> Cfr. G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 201.

<sup>242</sup> Ed al comando della legione vi erano coloro che procedevano davanti ad essa, ossia i *pretori (prae itores)*; cfr. E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 226. In realtà la parola *miles* potrebbe avere altra etimologia, come ci riferisce Ulpiano in D. 29, 1, 1, 1 (Ulpiano, libro quadragesimo quinto ad edictum): «*Miles autem appellatur vel a militia, id est duritia, quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a malo, quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a Graeco verbo, tractum a tagmate: nam Graeci mille hominum multitudinem τὰγμα appellant, quasi millensimum quemque dictum: unde ipsum duces χιλίαρχον appellant. exercitus autem nomen ab*



grandemente alla formazione dell'esercito, avendo l'obbligo di fornire contingenti di fanteria pari a quelli dei legionari, e al triplo di cavalieri, formando le cosiddette *alae* (unità poste ai lati dello schieramento legionario):

«[7] μεθερμηνευόμενον ἐπιλέκτους δηλοῖ. τὸ δὲ πλῆθος γίνεται τὸ πᾶν τῶν συμμαχῶν, τὸ μὲν τῶν πεζῶν πάρισον τοῖς Ῥωμαϊκοῖς στρατοπέδοις ὡς τὸ πολὺ, [8] τὸ δὲ τῶν ἰππέων τριπλάσιον· ἐκ δὲ τούτων λαμβάνουσι τῶν μὲν ἰππέων εἰς τοὺς ἐπιλέκτους ἐπιεικῶς τὸ τρίτον μέρος, τῶν δὲ πεζῶν τὸ πέμπτον.

[9] τοὺς δὲ λοιποὺς διεῖλον εἰς δύο μέρη, καὶ καλοῦσι τὸ μὲν δεξιόν, τὸ δ' εὐώνυμον κέρας»<sup>243</sup>.

L'espansione dei territori, l'aumento di nemici e le frequenti campagne belliche, furono tutti elementi che costrinsero Roma ad aumentare il numero di uomini impegnati in battaglia, quindi di legioni, ricorrendo anche agli alleati Latini ed Italici, questi ultimi soprattutto dal 300 a.C.

---

*exercitatione traxit*» («I militari sono poi chiamati così da “milizia”, cioè dalla durezza <di vita> che sopportano per noi, oppure da “moltitudine”, o da “male”, che i militari sono soliti allontanare, o dal numero di “mille uomini” che deriva dalla parola greca *tágma*: infatti, i Greci definiscono “*tágma*” una moltitudine di mille uomini, come se ciascuno fosse detto millesimo, per cui chiamano “*chilíarchon*” <cioè, comandante di mille> lo stesso comandante. “Esercito” deriva, poi, il <su> nome da “esercitazione”»).

<sup>243</sup> POLIBIO, *Historiae*, 6, 26, 7-9: «Il numero totale di fanteria alleata è di solito uguale a quello dei Romani, mentre la cavalleria è di tre volte più grande. Di costoro viene assegnato circa un terzo della cavalleria ed un quinto della fanteria al corpo raccolto; il resto si divide in due corpi, uno conosciuto come l'ala destra e l'altro come la sinistra». Si veda anche TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 8, 8, 14-15.

---

Presenze effettive nell'esercito romano<sup>244</sup>

---

Data	Numero di Legioni	Numero di uomini	Fonte
31 a.C.	15	160.000	<i>Res gestae divi Augusti</i> <sup>245</sup>
14 d.C.	25 (23?)	240.000	<i>Res gestae divi Augusti</i> <sup>246</sup>
23 d.C.	25	240.000	Cornelio Tacito, <i>Annales</i> , 4, 5
161 ca. d.C.	28 (+ 5)	315.000	<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i> , VI, n. 3492
211 d.C.	33	456.000	Elio Sparziano <i>Historia Augusta, Sept. Sev. 23</i> , 2 <sup>247</sup>

---

Già Annibale aveva costretto i Romani a rivedere le proprie strategie belliche; l'esercito romano composto da legionari era troppo lento ed impacciato per combattere contro le forze cartaginesi di Annibale, composte da fanteria leggera e tribù montane. Si fece ricorso, quindi, a contingenti di cavalleria forniti dalle popolazioni alleate<sup>248</sup> e a reparti stranieri specializzati, come gli arcieri orientali ed i frombolieri delle Isole Baleari. Più Roma si espandeva, infatti, più veniva a contatto

---

<sup>244</sup> La tabella è tratta da Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 43.

<sup>245</sup> Cfr. J. GAGÉ, *Res gestae divi Augusti. Ex monumentis Ancyrano et Antiocheno latinis, Ancyrano et Apolloniensi graecis*, fa parte di *Nouvelle collection de textes et documents*, Les belles lettres, Paris, 1977.

<sup>246</sup> Cfr. J. GAGÉ, *Res gestae divi Augusti ... op. cit.*

<sup>247</sup> ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, Vita Septimius Severus*, 23, 2: «Moriens septem annorum canonem, ita ut cottidiana septuaginta quinque milia modium expendi possent, reliquit; olei verotantum, ut per quinquennium non solum <urbis> usibus, sed et totius Italiae, quae oleo eget, sufficeret», si veda anche 8, 5: «Rei frumentariae, quam minimam reppererat, ita consuluit, ut excedens vita septem annorum canonem p. R. relinqueret»; cfr. J. CARCOPINO, *Sur une statistique méconnue de l'armée romaine au début du III<sup>e</sup> siècle ap. J.C.*, Impr. J. Duculot, Gembloux, 1938, in AA. VV., *Mélanges syriens offerts à monsieur René Dussaud, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par ses amis et ses élèves (Mél. R. Dussaud)*, pp. 209-216 (Estratto), P. Geuthner, Paris, 1938.

<sup>248</sup> Cfr. K.R. DIXON - P. SOUTHERN, *The Roman Cavalry from the First to the Third Century A.D.*, Batsford, London, 1992, p. 21.

con popolazioni da cui poteva recepire nuove forze militari specializzate in diversi (e possibilmente nuovi) settori.

Con la riforma di Gaio Mario nel 107 a.C.<sup>249</sup> (con la quale non si tenne più conto dell'arruolamento per censo ma su base volontaristica) tutti gli stranieri che si arruolarono nell'esercito romano divennero *auxiliares*, appartenenti alle *auxiliae* ossia truppe di sussidio alle legioni. Fu lo stesso Mario che tra i primi concesse la cittadinanza a militari stranieri, come riporta Plutarco riguardo a mille soldati di Camerino<sup>250</sup>.

Durante le guerre civili si fece ricorso, oltre che agli Italici, anche all'arruolamento di stranieri nelle truppe ausiliarie<sup>251</sup>. Terminati i conflitti, conferita la cittadinanza alle popolazioni del territorio italico, eliminando in tal modo le *alae* dei *socii*<sup>252</sup>, e così venute meno le forze degli Italici (arricchiti e sempre meno vogliosi di partecipare alle fatiche della guerra) si rese necessario accogliere Germani ed altri barbari nell'esercito. Era sempre meno probabile, infatti, che vi fossero elementi italici disposti ad abbandonare le proprie case, i propri campi, le proprie occupazioni, per andare a svolgere il servizio militare sul Reno, sul Danubio o in Siria, per molti anni e senza prospettive sicure riguardo all'assegnazione di ricompense (premi in denaro o terre)<sup>253</sup> alla fine dell'*honesto missio* (il congedo dalla leva con onore).

Al contrario, se un soldato fosse stato congedato con *missio ignominiosa* (disonorevole), non avrebbe ricevuto gli sperati privilegi e neanche potuto dimorare

---

<sup>249</sup> Studi su tale tematica sono presenti in E. GABBA, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, La Nuova Italia, Firenze, 1973; G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, Thames & Hudson, London, 1969; P.A. BRUNT, *Italian Manpower 225 B. C. - A. D. 14*, Clarendon Press, Oxford, 1971; J. HARMAND, *L'armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère*, A. et J. Picard et Cie, Paris, 1967.

<sup>250</sup> PLUTARCO, *Vite parallele, Marius*, 28, 3.

<sup>251</sup> Secondo Pais «più che altro per atterrire col numero i nemici»; E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 229.

<sup>252</sup> Cfr. G.L. CHEESEMAN, *The Auxilia during the First two Century A.D.*, Clarendon Press, London, 1914, p. 22.

<sup>253</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 46.

a Roma, o nelle città e luoghi ove l'imperatore, ed il suo *comitatus*, erano acquarterati.

Ne forniscono testimonianza D. 3, 2, 2, 4:

*«Miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia eum sacramento ignominiae causa solvat»*,<sup>254</sup>

e D. 49, 16, 13, 3:

*«Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiat: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur»*,<sup>255</sup>

in cui il giurista elenca i tre tipi di *missio* ossia l'*honesta* (alla fine del servizio), *causaria* (per minore idoneità sopravvenuta nel corpo o nella mente), ed *ignominiosa* (scioglimento del giuramento per compimento di un delitto), a cui Ulpiano ne aggiunge un quarto, per i casi in cui il soggetto si sia arruolato per sfuggire ad incarichi civili:

*«“Ignominiae causa missum”: hoc ideo adiectum est, quoniam multa genera sunt missionum. est honesta, quae emeritis stipendiis vel ante ab imperatore indulgetur: est causaria, quae propter valetudinem laboribus militiae solvit: est ignominiosa. ignominiosa autem missio totiens est, quotiens is qui mittit addidit nominatim ignominiae causa se mittere. semper enim debet addere, cur miles mittatur. sed et si eum exauctoraverit, id est insignia militaria detraxerit, inter infames efficit, licet non addidisset ignominiae causa se eum exauctorasse. est et quartum genus missionis, si quis evitandorum munerum causa militiam*

---

<sup>254</sup> D. 3, 2, 2, 4 (Ulpiano, libro sexto ad edictum).

<sup>255</sup> D. 49, 16, 13, 3 (Emilio Macro, Macer, liber secundo de re militari).

*subisset: haec autem missio existimationem non laedit, ut est saepissime rescriptum»<sup>256</sup>.*

Giulio Cesare fece affidamento su un assegnamento di 400 Germani<sup>257</sup>, ed usò reparti specializzati stranieri (arcieri e frombolieri<sup>258</sup>) nelle campagne galliche, nel corso delle quali si rifornì di soldati (soprattutto cavalleria) dalle popolazioni alleatesi con Roma:

*«Caesari cum id nuntiatum esset eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat — erat omnino in Gallia ulteriore legio una —; pontem qui erat ad Genavam iubet rescindi»<sup>259</sup>*

oltre che ad arruolare gli stessi Galli (ad esempio nel 58 a.C., più di 4.000 unità provenienti dalla tribù degli Edui):

*«Postero die castra ex eo loco movent. idem facit Caesar equitatumque omnem, ad numerum quattuor milium, quem ex omni provincia et Haeduis atque eorum*

---

<sup>256</sup> D. 3, 2, 2, 1 (Ulpiano, *libro sexto ad edictum*). Sul punto cfr. V. MAROTTA, *I giuristi e l'impero: tra storia e interpretazione*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, pp. 213-256, Giappichelli, Torino, 2017, p. 244 (= V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 106); riguardo alle tre categorie di *honestia missio* già A. SEGRÈ, *A proposito dei peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus*, n. 3/4, anno IX, 1928, p. 303-308, Università Cattolica-Scuola di Papirologia, Milano, 1928. Sul *De re militari* di Macro si veda V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche sulla «Res militaris»*, vol. II, Jovene, Napoli, 1996, pp. 269-273; V.M. MINALE, *Per uno studio sui frammenti de re militari di Macro*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)*, n. VI, 2013, su [http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2013/contributi/2013\\_Contributi\\_Minale.pdf](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2013/contributi/2013_Contributi_Minale.pdf).

<sup>257</sup> Cfr. E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 230.

<sup>258</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 2, 7, 1.

<sup>259</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De bello Gallico*, 1, 7, 1: «Cesare, appena informato che [gli Elvezi] volevano attraversare la nostra provincia, affretta la sua partenza da Roma, si dirige a marce forzate, con massima rapidità, verso la Gallia ulteriore [transalpina] e giunge a Ginevra. Ordina che tutta la provincia fornisca il maggior numero possibile di soldati – in Gallia transalpina c'era una sola e unica legione – e dà disposizione di distruggere il ponte che era nei pressi della città».

*sociis coactum habebat, praemittit, qui videant quas in partes hostes iter faciant»<sup>260</sup>.*

In sintesi, durante la tarda repubblica, gli stranieri venivano arruolati in occasione di esigenze d'organico da parte dell'esercito romano, ed il più delle volte attingendo alle popolazioni stanziato nei pressi del conflitto o addirittura interessate dallo stesso.

Le modalità di accesso ai diversi reparti, inoltre, non furono omogenee, con scelte operate dagli imperatori in base alle esigenze del momento. Le stesse legioni (*iustae legiones*), da sempre composte esclusivamente da cittadini romani (*de iure, cives Romani*) cominciarono ad essere formate (anche se di rado ed in occasioni eccezionali) anche da *peregrini*, ai quali la cittadinanza veniva concessa al momento dell'arruolamento<sup>261</sup>.

In realtà, come afferma il Nicolet, «Roma conosceva almeno due tipi di reclutamento dell'esercito: una leva regolare, in circostanze normali, per la quale venivano rispettate le forme e le esigenze della costituzione censitaria, e una leva straordinaria, chiamata *tumultus*, nella quale venivano mobilitate tutte le risorse umane della città. Quest'ultima aveva molto in comune con la leva di massa, in caso di arrivo improvviso e imprevisto del nemico»<sup>262</sup>. Un esempio fu lo stato d'emergenza in occasione della scesa in guerra dell'Etruria durante i conflitti sannitici:

*«et per eos forte dies ex Etruria allatum erat post deductum inde Volumnianum exercitum Etruriam concitam in arma et Gellium Egnatium, Samnitium ducem, et Umbros ad defectionem vocari et Gallos pretio ingenti sollicitari. his nuntiis senatus conterritus iustitium indici, dilectum omnis generis hominum*

---

<sup>260</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De bello Gallico*, 1, 15: «Il giorno dopo [gli Elvezi] tolgono l'accampamento da quel luogo. Lo stesso fa Cesare e manda avanti tutta la cavalleria, in numero di quattromila, che aveva raccolto da tutta la provincia, dagli Edui e dai loro *socii*, per vedere in quali direzioni i nemici facciano la marcia».

<sup>261</sup> V. *infra* riguardo alle caratteristiche dei diversi reparti, nonché all'interdizione, dall'arruolamento nelle legioni, nei confronti di particolari categorie di *peregrini*.

<sup>262</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 119.

*haberi iussit. nec ingenui modo aut iuniores sacramento adacti sunt sed seniorum etiam cohortes factae libertinique centuriati»<sup>263</sup>.*

Si deve ad Augusto (insieme alla costituzione di un vero esercito regolare e di lunga durata<sup>264</sup>, stanziato in gran parte lungo il *limes*) il primo stabile inquadramento degli ausiliari nell'esercito; Egli, infatti, formò la legione XIX detta *Rapace* composta da libertini e stranieri.

Nel corso del primo secolo d.C., dopo la riforma augustea, si venne a formare un esercito sempre più gerarchizzato, anche in senso orizzontale, con unità che risultavano d'élite o di primo, secondo, terzo o quarto ordine, in cui i pretoriani erano di grado superiore alle coorti urbane, i legionari superiori agli ausiliari e alla marina<sup>265</sup>.

Tacito ci fornisce una chiara descrizione ai tempi di Tiberio (23. d.C.), da cui risulta la presenza di un esercito composto da flotte (due stanziate a Miseno e Ravenna), legioni e unità ausiliarie lungo i confini e nei territori conquistati, e truppe stanziate a Roma<sup>266</sup>; un esercito ove scarseggiavano volontari e quelli

---

<sup>263</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 10, 21, 2-4: «era arrivata notizia che dopo la partenza dell'esercito di Volumnio, gli Etruschi erano corsi alle armi, e che Gellio Egnazio, comandante dei Sanniti, cercava di spingere gli Umbri alla rivolta ed allettare i Galli con ingenti ricompense. Il senato, preoccupato da tali notizie, fece dichiarare lo stato d'emergenza e ordinò la leva generale. Si fece prestare giuramento non solo agli uomini nati liberi (*ingenui*) e ai giovani, ma si arruolarono anche le riserve (*seniores*) e si formarono coorti di *liberti*».

<sup>264</sup> Concludendo la riforma già messa in atto durante l'età di C. Mario; cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der römische Welt (ANRW)*, band 2.1, 1974, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 353; ove si fa riferimento a R.E. SMITH, *Service in the Post-Marian Roman Army*, Manchester University Press, Manchester, 1958; M. JANOWITZ, *The Professional Soldier. A Social and Political Portrait*, The Free Press, Glencoe, 1960; J. HARMAND, *L'armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant nôtre ère*, Picard, Paris, 1967.

<sup>265</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 27 e 83. All'interno dello stesso corpo vi erano gerarchie interne per cui il centurione si trovava al di sopra di un soldato semplice, e qualora militasse in una coorte urbana era superiore al proprio omonimo comandante di nave, così come un decurione riceveva maggior onorificenza e retribuzione dal servizio presso un'ala piuttosto che una coorte; cfr. Ivi, p. 83.

<sup>266</sup> Sul punto Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 28.

presenti non si distinguevano certo per valore e senso della disciplina, poiché «in genere erano i poveri e i vagabondi a scegliere, come volontari, la vita militare»:

*«Interim anni principio Drusus ex Germanici liberis togam virilem sumpsit quaeque fratri eius Neroni decreverat senatus repetita. addidit orationem Caesar multa cum laude filii sui quod patria benevolentia in fratris liberos foret. nam Drusus, quamquam arduum sit eodem loci potentiam et concordiam esse, aequus adolescentibus aut certe non adversus habebatur. exim vetus et saepe simulatum proficiscendi in provincias consilium refertur. multitudinem veteranorum praetexebat imperator et dilectibus supplendos exercitus: nam voluntarium militem deesse, ac si suppeditet, non eadem virtute ac modestia agere, quia plerumque inopes ac vagi sponte militiam sumant. percensuitque cursim numerum legionum et quas provincias tutarentur. quod mihi quoque exequendum reor, quae tunc Romana copia in armis, qui socii reges, quanto sit angustius imperitatum»;*

*«Italiam utroque mari duae classes, Misenum apud et Ravennam, proximumque Galliae litus rostratae naves praesidebant, quas Actiaca victoria captas Augustus in oppi dum Foroiuliense miserat valido cum remige. sed praecipuum robur Rhenum iuxta, commune in Germanos Gallosque subsidium, octo legiones erant. Hispaniae recens perdomitae tribus habebantur. Mauros Iuba rex acceperat donum populi Romani. cetera Africae per duas legiones parique numero Aegyptus, dehinc initio ab Syriae usque ad flumen Euphraten, quantum ingenti terrarum sinu ambitur, quattuor legionibus coercita, accolis Hiberno Albanoque et aliis regibus qui magnitudine nostra proteguntur adversum externa imperia. et Thraeciam Rhoemetalces ac liberi Cotyis, ripamque Danuvii legionum duae in Pannonia, duae in Moesia attinebant, totidem apud Delmatiam locatis, quae positu regionis a tergo illis, ac si repentinum auxilium Italia posceret, haud procul accirentur, quamquam insideret urbem proprius miles, tres urbanae, novem praetoriae cohortes, Etruria ferme Umbriaque delectae aut vetere Latio et coloniis antiquitus Romanis. at apud idonea provinciarum sociae triremes alaeque et auxilia cohortium, neque multo secus in iis virium: sed persequi incertum fuit, cum ex*



*usu temporis huc illuc mearent, gliscerent numero et aliquando minuerentur»<sup>267</sup>.*

Le truppe ausiliarie erano composte per lo più da peregrini<sup>268</sup>. Nerone usò truppe composte da Germani, Britanni ed Illiri per combattere gli Albani dell'Asia e più tardi Diocleziano usò i Goti nella guerra contro i Parti, sino ad arrivare a Costantino ove molti furono gli esempi di barbari a comando dell'esercito<sup>269</sup>.

---

<sup>267</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 4, 4-5: «Intanto, all'inizio dell'anno, Druso, uno dei figli di Germanico, prese la toga virile, con quegli stessi privilegi già concessi dal senato al fratello Nerone. Tiberio vi aggiunse un discorso, pieno di lodi per il proprio figlio, il quale manifestava paterna benevolenza verso i figli del fratello. Druso infatti, anche se potenza e concordia difficilmente coesistono, veniva considerato affezionato a quei ragazzi o quanto meno non ostile. In seguito riaffiorò in Tiberio quel vecchio e spesso simulato proposito di compiere un viaggio nelle province. L'imperatore lo motivava col gran numero di veterani e con la necessità di reintegrare gli eserciti con nuove leve: scarseggiavano infatti i volontari e, là dove c'erano, non mostravano lo stesso valore e lo stesso senso della disciplina, perché in genere erano i poveri e i vagabondi a scegliere, come volontari, la vita militare. Poi lesse un sintetico elenco del numero delle legioni e delle province da esse difese. Credo che sia anche mio dovere, a questo punto, esporre quali fossero gli effettivi militari di cui Roma allora disponeva, quali i re alleati e quanto fosse più circoscritto, rispetto ad oggi, il territorio dell'impero».

5 «A presidio dell'Italia, sui due mari, stavano due flotte, presso il capo Miseno e a Ravenna; per le vicine coste della Gallia, c'erano le navi rostrate finite nelle mani d'Augusto con la battaglia di Azio e poi inviate nella città di *Forum Iulium* con buoni equipaggi. Peraltro le forze maggiori, con gli effettivi di otto legioni, erano raccolte presso il Reno, a difesa da Germani e Galli. Occupavano la Spagna, di recente domata, tre legioni. Il re Giuba aveva ricevuto in dono dal popolo romano la Mauritania, mentre il resto dell'Africa era tenuto da due legioni e da altrettante l'Egitto; e poi, a partire dalla Siria fino al fiume Eufrate, tutto questo immenso territorio stava sotto il controllo di quattro legioni, senza contare i popoli confinanti, gli Iberi, gli Albani e altri regni, che la nostra grandezza difende contro potenze esterne. Governavano la Tracia Remetalce e i figli di Coti e controllavano le sponde del Danubio due legioni in Pannonia e due in Mesia, e altrettante avevano stanza in Dalmazia, le quali, disposte in regioni alle spalle di quelle, si potevano richiamare da distanze non grandi, nel caso che l'Italia avesse richiesto un intervento tempestivo, e questo benché nelle immediate vicinanze di Roma avessero sede reparti speciali, tre coorti urbane e nove pretorie, quasi tutte arruolate in Etruria, in Umbria o nell'antico Lazio e nelle colonie romane più antiche. In luoghi strategici delle province stavano poi *socii* di triremi, ali e coorti di ausiliarie, forze non molto inferiori alle legioni: ma sarebbe un problema precisare gli effettivi, perché i reparti si trasferivano di continuo, secondo le circostanze, e perché erano sottoposti ad aumento e, talvolta, a diminuzione di numero».

<sup>268</sup> Per un inquadramento dei territori da cui provenivano i peregrini ausiliari durante il primo secolo d.C. si veda G.L. CHEESEMAN, *The Auxilia during the First two Century A.D.*, Clarendon Press, London, 1914.

<sup>269</sup> Cfr. E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 231 s.

D'altronde «è quello, del resto, che si è verificato in tutte le Nazioni, per naturale esaurimento e per il desiderio di godere i benefici della pace, affidando le fatiche della guerra ai provinciali»<sup>270</sup>.

Durante il II secolo d.C. si fece sempre maggior ricorso all'arruolamento presso elementi meno qualificati della popolazione, «Roma aveva l'abitudine, in casi di emergenza, di ricorrere ai poveri e anche a individui ancora più sospetti, come i *liberti* o addirittura i condannati»<sup>271</sup>; l'esempio più antico è quello della guerra contro Taranto (280 a.C.) in cui

«Allora per la prima volta il proconsole Marcio [Filippo] armò i proletari»<sup>272</sup>.

Si faceva ricorso anche al reclutamento di individui provenienti dalle province più "romanizzate", molto spesso luoghi di accuartieramento delle legioni. Al contempo era sempre più frequente l'arruolamento di peregrini con concessione della cittadinanza al momento della presa in servizio; tale procedura fu connessa all'accennata attività di "romanizzazione", di cui si dirà avanti, attraverso la

---

<sup>270</sup> Queste le parole di Ettore Pais, il quale (scrivendo nel «1937, anno XVI dell'Era Fascista»; v. premessa dell'opera *infra* citata) continua facendo riferimento a fenomeni analoghi: «Si pensi a fenomeni analoghi di cui ci hanno presentati in questi ultimi anni esempi frequenti gli abitanti della Gran Bretagna, e la stessa Repubblica Francese, la quale ha chiamato alle armi anche milizie scelte fra coloniali e truppe di colore»; E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 231.

<sup>271</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 119.

<sup>272</sup> Sull'ordine dei proletari si veda anche MARCO TULLIO CICERONE, *De Re publica*, 2, 40: «*In quo etiam verbis ac nominibus ipsis fuit diligens; qui cum locupletis assiduos appellasset ab asse dando, eos, qui aut non plus mille quingentos aeris aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit, ut ex iis quasi proles, id est quasi progenies civitatis, expectari videretur. Illarum autem sex et nonaginta centuriarum in una centuria tum quidem plures censebantur quam paene in prima classe tota. Ita nec prohibebatur quisquam iure suffragii, et is valebat in suffragio plurimum, cuius plurimum intererat esse in optimo statu civitatem*» («[Servio] curò anche con diligenza la nomenclatura delle classi e chiamò i ricchi assidui per il loro obbligo di dare l'asse, e quelli invece che non avevano più di cinquecento assi o che non avevano altro che il proprio capo, li chiamò proletari, come se da essi non ci fosse da aspettarsi che la progenie cittadina. In ognuna delle novantasei ultime centurie erano quasi più i censiti che in tutta la prima classe. Così, non si negava ad alcuno il diritto al voto, ma valeva soprattutto il voto di colui che aveva il maggiore interesse alla prosperità dello Stato»).

concessione della cittadinanza ai soldati peregrini a seguito del completamento del servizio militare per *honestia missio*, con relativo ampliamento di tale beneficio anche a mogli e prole.

La carriera militare, che sia di tipo volontario oppure obbligatorio, è stata da sempre veicolo di acquisizione o limitazione di diritti, soprattutto nella sfera privata del singolo. Al riguardo, il problema su cui ancor oggi si discute è la qualificazione delle unioni poste in essere dai soldati prima o durante la leva, nonché lo status delle donne peregrine con cui si univano e dell'eventuale progenie. Quesiti la cui risposta richiede la prodromica e contestuale analisi riguardo alla presenza o meno di un generale divieto di matrimonio per i militi, o se invece tale proibizione fosse dipesa dalle diverse categorie di soldati (legionari, marinai, ausiliari ...), dalla loro provenienza (cittadini romani o peregrini), dalla differenza di status tra i due partner, o dal periodo storico in cui tali dati sarebbero da interpretarsi.

## **1. Tutti romani sotto il vessillo dell'aquila. L'integrazione militare in Roma antica**

### **1.1. Romanizzazione ed esercito**

Il processo di "romanizzazione" non fu affatto omogeneo, e molte volte incontrò la resistenza delle popolazioni interessate<sup>273</sup>; posizioni che ad oggi si ripropongono nella propaganda politica a favore o contro l'unità europea.

---

<sup>273</sup> Studi moderni hanno proposto una varietà di modelli di romanizzazione a più livelli:

- Modello non-interventista: l'élite indigena viene incoraggiata ad assumere i costumi romani con la prospettiva del prestigio sociale nella insediata amministrazione romana (M. MILLET, *Romanization: Historical Issues and Archaeological Interpretation*, in T. BLAGG - M. MILLETT (edited by), *The Early Roman Empire in the West*, pp. 35-44, Oxbow Books, Oxford, 1990);

- Identità differenziata: diversificate adesioni alla cultura romana da parte di più comunità di una provincia, favorevoli o meno alla dominazione romana (D. MATTINGLY, *Being Roman: Expressing Identity*

Se nel 2013, infatti, si è proclamato l'anno dei cittadini europei (v. *supra*), pochi anni prima, nel 2009, in Westfalia si è celebrato il secondo millenario della ribellione di Hermann il Cherusco e della *clades Variana* (la battaglia della Foresta di Teutoburgo); per l'occasione sono state organizzate mostre, conferenze, spettacoli.

Un esempio di romanizzazione mancata<sup>274</sup> che ancor oggi caratterizza i sentimenti nazionalisti della popolazione erede dei protagonisti di una delle vicende che più segnarono la storia dell'impero romano.

Nel modello romano si ha un chiaro esempio di vera e propria integrazione dello straniero attraverso l'esercito; in tal senso la chiamata alle armi e lo svolgimento del servizio militare ebbero un ruolo decisivo nell'espandersi della *civitas*<sup>275</sup>. Se da un lato l'organico militare assorbiva la maggior parte delle risorse umane ed economiche dell'impero, dall'altro era il più importante meccanismo di integrazione nella comunità imperiale; un meccanismo che, in epoca tardo antica, fu considerato la causa della barbarizzazione dell'esercito. Fu però quando l'esercito non si mostrò più in grado di assorbire ed assimilare i flussi migratori, che la disgregazione minacciò l'Impero, a causa degli immigrati che sfuggivano ai controlli e formavano bande sempre più numerose di briganti<sup>276</sup> (arrivando a costituire veri e propri eserciti).

---

*in a Provincial Setting*, in *Journal of Roman Archaeology*, vol. 17, 2004, pp. 5-25, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 13);

- Creolizzazione: diversi elementi di differenti società (poste su diversi piani) contribuiscono alla romanizzazione (J. WEBSTER, *Creolizing the Roman Provinces*, in *American Journal of Archaeology (AJA)*, vol. 105, n. 2, 2001, pp. 209-225, Archaeological Institute of America, Boston, 2001);

- Acculturazione: le due culture (la romana-dominante e la dominata) si fondono (J. WEBSTER, *Necessary Comparisons: a Post-Colonial Approach to Religious Syncretism in the Roman Provinces*, in *World Archaeology*, vol. 28, n. 3, 1997, pp. 324-338, Taylor & Francis Ltd., Abingdon, 1997).

<sup>274</sup> Secondo H. GALSTERER, *La romanizzazione - una, molte o nessuna?*, in AA. VV., *Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria, e Arco Alpino Orientale*, fa parte di *Antichità Altoadriatiche*, vol. LXVIII, 2009, pp. 17-28, EdiTreg, Trieste, 2009, p. 1: «Questo della Germania ad est del Reno è un esempio "classico" di romanizzazione mancata».

<sup>275</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 68.

<sup>276</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 227.

Una delle testimonianze più antiche (se non la più) di integrazione per mezzo di concessione della cittadinanza romana nei confronti di intere unità di militari, è un decreto di Gneo Pompeo Strabone (autore delle *lex Pompeia de Transpadanis*) del 18 novembre 90 a.C. (o 17 novembre 89 a.C.), con il quale il legato pretorio, avente titolo di *imperator*, accordò *ex lege Iulia* la cittadinanza romana (solo ad essi e senza *conubium*) ad *equites hispani* (cavalieri della *turma Salluitana*) nominativamente elencati nel provvedimento<sup>277</sup>:

«*Cn. Pompeius Sex. f. imperator virtutis causa equites hispanos cives Romanos fecit in castris apud Asculum a. d. XIV k. Dec. Ex lege Iulia* (seguono i nomi dei componenti del consiglio di guerra che assistette l'Imperatore e dei cavalieri beneficiati)»<sup>278</sup>.

Del reclutamento di *peregrini* (inseriti anche nelle legioni previa concessione della cittadinanza, v. *infra*) ci viene fornita testimonianza da Elio Aristide<sup>279</sup>, ma non è solo nelle fonti letterarie (e materiali in genere) che si rinviene l'apporto fornito dalle

---

<sup>277</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, pp. 645-672 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1951, p. 657.

<sup>278</sup> Gneo Pompeo Strabone del 18 novembre 90 a.C. (o 17 novembre 89 a.C.); sul documento E. PAIS, *Il decreto di Gn. Pompeo Strabone sulla cittadinanza romana dei cavalieri Ispani*, in *Historia. Studi Storici per l'Antichità Classica*, vol. 2, 1909, pp. 113-162, Enrico Spoerri, Pisa, 1909; ID., *Nuove osservazioni sul decreto di Gn. Pompeo Strabone relativo alla cittadinanza romana dei cavalieri Ispani*, in *Historia. Studi Storici per l'Antichità Classica*, vol. 3, 1910, pp. 54-63, Tip. Popolo d'Italia, Milano, 1910.

<sup>279</sup> ELIO ARISTIDE, *Orationes, Elogio a Roma*, 26, 75 Keil = 14, 217-218 Dindorf: «In cosa consiste dunque la leva e in che modo viene effettuata? Percorrendo tutto il territorio a voi soggetto, avete cercato uomini che fossero in grado di prestare questo servizio e, una volta trovati, li avete staccati dalla loro patria e contemporaneamente avete dato loro in cambio la vostra stessa cittadinanza: così, in seguito, essi stessi si sono vergognati di dichiarare il loro paese d'origine. Nel medesimo momento in cui li avete fatti diventare cittadini, li avete dunque fatti diventare anche soldati, in modo tale che gli abitanti dell'Urbe non prestano il servizio militare, ma quelli che lo prestano sono nondimeno cittadini: non appena hanno preso servizio, hanno infatti perso la loro patria d'origine, ma sono diventati, a partire da quello stesso giorno, cittadini e custodi della vostra». Traduzione di F. FONTANELLA (traduzione e commento), *Elio Aristide. A Roma*, Edizioni La Normale, Pisa, 2007; anche in V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 69 nt. 122. Per le versioni delle *Orationes* di Elio Aristide si faccia riferimento a B. KEIL, *Aelii Aristidis Smyrnaei. Quae supersunt omnia*, apud Weidmannos, Berolini, 1898 e/o W. DINDORF, *Aristides*, G. Reimer, Lipsia, 1819 anche nell'edizione G. DINDORF, *Aristides, Aelius Aristides*, apud Weidmann, Leipzig, 1829.

popolazioni straniere all'esercito, essendo la stessa storia di Roma frutto di integrazioni, mescolanze e rifiuti, ispirati il più delle volte da politiche militari.

Numerosi furono i personaggi le cui origini non appartenevano al suolo di Roma ma che contribuirono a farne grande la storia, specialmente in ambito militare. Possono essere ricordati imperatori, consoli, ed i non pochi generali di origine straniera a capo dell'esercito romano. Tra tutti, uno degli esempi più noti e significativi nella storia dell'impero, fu la figura di Stilicone<sup>280</sup>, *magister militum* di origine vandalica che affiancò Teodosio I in numerose campagne belliche contro i Barbari (vincendo contro i Visigoti e gli Ostrogoti). Stilicone ebbe la totale fiducia dell'imperatore Teodosio, a dispetto delle proprie origini, arrivando a divenire console e reggente della parte occidentale dell'Impero dopo la morte di quest'ultimo, attuando (durante tutto il periodo della propria reggenza) una politica di forte integrazione dei Barbari nell'esercito e nelle società, ma in tal modo inimicandosi l'aristocrazia romana.

Vi furono anche il generale Vittore (che accompagnò Valente sul campo di Adrianopoli) «Sarmata ma temporeggiatore e prudente»<sup>281</sup>; il *magister militum* Modares (uno dei primi Goti entrati al servizio di Teodosio) il quale era «la dimostrazione che essere Greco o Barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime: la distanza sta nei luoghi d'origine, non nei costumi e nelle volontà»<sup>282</sup>; Fravitta, (un altro Goto) descritto come «un barbaro per nascita, ma per tutto il resto un Greco, non solo nelle abitudini, ma anche nel carattere e nella religione»<sup>283</sup>.

---

<sup>280</sup> Sulla figura di Stilicone, cfr. S. MAZZARINO, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Milano, Rizzoli, 1990.

<sup>281</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Res Gestae*, 31, 12, 6: «*Et cum Sebastiano auctore quidam protinus eundum ad certamen urgerent, Victor nomine magister equitum, Sarmata, sed cunctator et cautus, eadem sentientibus multis imperii socium exspectari censebat, ut incrementis exercitus Gallicani ascitis opprimeretur levius tumor barbaricus flammans*».

<sup>282</sup> GREGORIO DI NAZIANZO (Gregorio Nazianzeno), *Epistole*, 136. Le *epistole* di Gregorio di Nazianzo sono state oggetto di raccolta e traduzione completa in lingua italiana da parte di A. CONTE (a cura di), *Gregorio Nazianzeno epistole*, Città Nuova, Roma, 2017.

<sup>283</sup> ZOSIMO, *Historia Nova*, 5, 20: «Mentre esitava su queste misure, l'imperatore e il senato nominarono all'unanimità comandante Fravitta nella guerra contro Gainas. Lui, però, un barbaro per nascita, era ancora un greco in ogni altro aspetto, non solo nel suo modo di vivere, ma nella sua disposizione e nella sua religione. Per questo hanno affidato la gestione dell'esercito a lui, che fu un

Al di là del Reno e del Danubio, naturali confini dell'Impero romano, si trovavano risorse umane da cui a lungo i romani attinsero per le proprie esigenze economiche e militari (schiavi, agricoltori, soldati ...).

Oltre il Reno e l'Alto Danubio vi erano i popoli germanici. La *Germania* era popolata da un nemico feroce ma al contempo conosciuto dai romani e che, come ci testimonia Tacito, aveva fornito numerosi immigrati arruolati tra le fila dell'esercito romano, molti dei quali facevano carriera in quanto soldati eccellenti e fedeli<sup>284</sup>. Durante l'età Giulio-Claudia il reclutamento dei reparti ausiliari continuò ad interessare le popolazioni germaniche dell'area renana, le cui élites tendevano a romanizzarsi ma solo parzialmente ad integrarsi nell'Impero<sup>285</sup>. Ad esempio, i Batavi che componevano le otto coorti di ausiliari della legione XIV furono dei validi soldati durante la guerra civile del 68-69, considerati reparti veterani di grande affidamento ma comunque barbari, così come descritto da Tacito nel raccontare l'ingresso di Vitellio a Roma dopo la vittoria (v. *infra*), che narra di incidenti sanguinosi provocati dagli ausiliari (barbari) a causa della loro mancanza di dimestichezza con le folle (come quella che premeva festante al loro ingresso).

Diversa era la situazione, ma forse non così tanto, delle popolazioni ultra danubiane. In realtà molto tempo prima dell'invasione (o migrazione – *Völkerwanderungen*<sup>286</sup>, come preferirebbe la dottrina tedesca) Goti e Sarmati avevano cominciato ad intrattenere con Roma rapporti commerciali. Già prima del 376 d.C. vi sono testimonianze di Goti stanziati ad Adrianopoli, incaricati di custodire gli

---

leader celebrato in molte guerre, e aveva consegnato tutto l'est, dalla Cilicia alla Fenicia e alla Palestina, libero dalle depredazioni dei ladroni».

<sup>284</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 20.

<sup>285</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 18.

<sup>286</sup> Tra gli altri, F. BEHN, *Römertum und Völkerwanderung. Mitteleuropa zwischen Augustus und Karl dem Grossen*, Cotta, Stuttgart, 1963; F. DAHN, *Kleine Romane aus der Völkerwanderung*, 13 voll., Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1884 e succ.; J. ULRICH, *Barbarische Gesellschaftsstruktur und römische Aussenpolitik zu Beginn der Völkerwanderung. Ein Versuch zu den Westgoten 365 – 377*, Habelt, Bonn, 1995; W. POHL, *Völkerwanderung*, in M. BORGOLTE (Hrsg.), *Migrations im Mittelalter*, De Gruyter, Berlin, 2014.

accampamenti invernali dell'esercito romano, e che già in tali luoghi si trovavano da molto tempo<sup>287</sup>.

Venivano arruolati ausiliari tra le popolazioni nomadi che vivevano lungo i confini orientali e meridionali, sostituendo le guardie di frontiera romane, con la promessa di terre o donativi, e cittadinanza alla fine della *missio*.

Ma il reclutamento poteva avvenire non soltanto su base volontaria, essendo possibile che l'organico venisse fornito dai capi tribù con i quali Roma aveva stipulato precisi accordi. Tali soldati, chiamati *foederati*, crebbero di numero durante il III secolo d.C. (in particolare con Gordiano), creando malcontento nelle truppe di *cives* per l'eccessiva presenza di barbari nell'esercito<sup>288</sup>.

I nomadi si muovevano attraverso i confini del sud e del nord, ma l'atteggiamento dei Romani nei confronti delle popolazioni *ivi* presenti era ben diverso: al sud vi era un "controllo" piuttosto che un "blocco" dei flussi migratori; al nord, invece, ove il Reno ed il Danubio costituivano due grandi frontiere naturali, l'obiettivo era tenere a bada i barbari<sup>289</sup>. La stessa ondata migratoria, che diede inizio alla crisi dell'Impero romano, portava con sé le conseguenze di una storia lunga secoli, in cui Roma utilizzava le popolazioni barbariche come serbatoio di nuove forze (agricole e militari); e di ciò i barbari ne erano pienamente consapevoli, ed anzi proprio su tale necessità intravedevano la possibilità di diventare romani. «Quello che veramente interessava ai barbari stanziati oltre il Danubio era il fatto che oltre a reclutare uomini nei loro reparti regolari, i Romani assumevano volentieri, a breve

---

<sup>287</sup> Sui rapporti tra Roma e i Goti prima del 376 d.C., AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 30, 2, 6; 31, 6, 1; 31, 16, 8.

<sup>288</sup> Di essi si fornisce descrizione *infra*, riguardo ai corpi destinatari dei diplomi militari.

<sup>289</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 ... op. cit.*, p. 19. Secondo Barbero, al sud «I nomadi si muovono anche attraverso le frontiere, che servono appunto a controllarli, non a tenerli fuori; quando esagerano con le razzie si può dargli una lezione, e altrimenti ci si può mettere d'accordo con i loro capi perché pensino loro, ben pagati, a scortare le carovane e proteggere le piste del deserto. Con i nomadi beduini e berberi, l'impero può convivere senza troppi problemi. In certe zone, soprattutto in Africa, i capitribù ricevono la cittadinanza e un nome romano, si costruiscono delle ville che sono dei veri e propri fortini, e i loro uomini sostituiscono le guardie di frontiera romane»; «Il discorso è diverso se ci volgiamo al confine settentrionale, verso i barbari che vengono dal freddo ... oltre i fiumi, infatti, ci sono i barbari più pericolosi, una moltitudine di tribù che i Romani, ogni tanto cercano di inventariare, classificare, descrivere; in realtà ne sanno poco e se ne interessano ancor meno perché non riconoscono nessun valore alla diversità» (Ivi, p. 19 s.).



termine, bande di mercenari, ingaggiati per una sola campagna; e i Goti erano i più disponibili per questo mercato. Era comodo assumerli soprattutto per le guerre contro i Persiani, perché dalla frontiera del Danubio a quella dell'Eufrate il trasferimento non è difficile; e così, ogni volta che un imperatore romano pianificava una campagna contro la Persia, una delle prime cose che faceva era prendere contatti con i capitribù gotici, offrire regali e sussidi, e farsi mandare qualche banda di guerrieri per rimpolpare l'esercito che si stava radunando in Mesopotamia»<sup>290</sup>.

Attraverso gli *auxilia* Roma poté adeguare i propri armamenti e le proprie strategie belliche ai metodi di combattimento dell'avversario, interessando anche le strutture delle legioni ma non modificando, almeno fino all'età dei Severi, la struttura essenziale dell'esercito basato sulla fanteria<sup>291</sup>.

## 1.2. Barbarizzazione ed esercito

Il processo di romanizzazione attraverso le relazioni, civili e militari, con le popolazioni straniere (in particolare le limitrofe), non avvenne in senso unidirezionale ma attraverso reciproche influenze.

Per alcuni, infatti, le relazioni con i popoli di frontiera e l'arruolamento di barbari che tornavano in "patria" dopo aver prestato servizio nell'esercito romano, furono (tra) le cause delle sconfitte subite da quest'ultimo dal 378 d.C. a seguire, essendosi in tal modo resa nota l'organizzazione dell'armata romana alle nuove generazioni di Barbari<sup>292</sup>, e di conseguenza essendosi degenerato e barbarizzato l'esercito e l'Impero tutto. Un esercito, così composto, capace di ignobili nefandezze, poiché, come descritto da Tacito nella presa di Cremona:

---

<sup>290</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 ... op. cit.*, p. 33.

<sup>291</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 48.

<sup>292</sup> Tra gli ultimi M. DE JAEGHERE, *Gli ultimi giorni dell'Impero Romano*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016: «Relazioni commerciali con popoli di frontiera sul Reno e Danubio, così come le testimonianze dirette dei Barbari tornati in patria dopo aver combattuto nell'armata romana, avevano reso nota l'organizzazione di quest'ultima agli occhi delle nuove generazioni di Barbari»; Ivi, p. 51.

«utque exercitu vario linguis moribus, cui cives socii externi interessent, diversae cupidines et aliud cuique fas nec quicquam illicitum»<sup>293</sup>.

Una barbarizzazione che si insidiò attraverso l'esercito costituendo l'altra faccia del Giano bifronte costituito dalle politiche integrative perseguite da Roma, e che caratterizzò, in particolare, il Basso impero (da Diocleziano, 284 d.C.).

Il soldato, specialmente in età tardo antica, aveva perso la sua identità, a seguito dell'introduzione sempre più massiccia di contingenti provenienti dall'esterno dell'impero e di diverse culture; un processo di degradamento dell'esercito dovuto (anche) alla perdita dei valori su cui lo stesso si fondava<sup>294</sup>.

Settimio Severo, Diocleziano, Costantino (tra gli altri) furono costretti a far ricorso ad un numero sempre maggiore di truppe da schierare; a tali aumenti non corrispondeva però un'altrettanto elevata disponibilità di volontari appartenenti alla cittadinanza romana (essendosi ormai affermata la leva volontaristica, i *volones*). Si dovette, pertanto far ricorso dapprima alla leva obbligatoria, poi al sempre più frequente ricorso a contingenti *extra fines imperii*<sup>295</sup>.

La "barbarizzazione"<sup>296</sup> dell'esercito è stata ritenuta, da antichi e moderni, causa interna della decadenza di un impero che vide nascere, crescere e morire la propria gloria attraverso l'uso delle armi.

Aurelio Vittore, ad esempio, criticando aspramente le politiche di integrazione messe in atto da Roma nei confronti degli immigrati (attraverso la costituzione di colonie ed il reclutamento di barbari), sosteneva che, nel III secolo d.C., i governanti

---

<sup>293</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Historiae*, 3, 33: «E in un esercito di lingue e costumi diversi, mescolanza di cittadini alleati e stranieri, dirompono le passioni più diverse e tutto a tutti è permesso, l'illecito non esiste».

<sup>294</sup> Per De Jaeghere l'esercito perse il suo fascino già con l'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, scemandosi anche il potere attrattivo delle carriere municipali; M. DE JAEGERE, *Gli ultimi giorni dell'Impero Romano*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016, p. 176 ss., 480 e 516.

<sup>295</sup> Cfr. G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 209, a cui si rinvia per l'ampia trattazione in materia.

<sup>296</sup> Un termine che secondo Whitby è «vague but loaded»; M. WHITBY, *Emperors and Armies, AD 235-395*, in S. SWAIN - M. EDWARDS, *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire*, Oxford Scholarship Online, S.L., p. 166.

lasciarono entrare indistintamente buoni e cattivi, nobili ed ignobili, molti provenienti dai barbari, così dando via libera ai militari (e quindi ai barbari) che avrebbero comandato loro ed i loro discendenti<sup>297</sup>.

Dione Cassio riferisce la contrarietà di Mecenate all'arruolamento incontrollato di stranieri nell'esercito romano, poiché costituivano un rischio costante di ribellioni e guerre civili:

«Infatti, dato che siamo così lontani dai confini dell'impero e poiché abbiamo ovunque nemici che vivono nei pressi delle nostre frontiere, in momenti critici non siamo più in grado di fare affidamento su truppe ausiliarie; ma, d'altro canto, se permetteremo a tutti coloro che ambiscono alla carriera militare di armarsi e di fare esercitazioni belliche, costoro costituiranno sempre un rischio per l'insorgere di ribellioni e di guerre civili»<sup>298</sup>.

Zosimo lamenta che ad un certo punto non vi fu più distinzione tra romani e barbari all'interno dell'esercito, così destabilizzandosi e degradandosi non solo la disciplina militare ma tutto l'apparato amministrativo<sup>299</sup>.

Claudio Claudiano dà la colpa delle insurrezioni dei Goti nel 399-400 d.C. agli ex soldati barbari<sup>300</sup>.

Situazioni verificatesi perché la forza dell'Impero fu sempre quella di integrare i barbari come forza lavoro o militare, così sopraggiungendo i primi problemi con l'eccesso di reclute barbare nell'esercito<sup>301</sup>.

---

<sup>297</sup> SESTO AURELIO VITTORE, *Epitome de Caesaribus*, 24, 9; 37, 7. Cfr. G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 210 ed A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 54.

<sup>298</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 52, 27, 3 (discorso di Mecenate, 29 a.C.).

<sup>299</sup> ZOSIMO, *Historia Nea*, 4, 30-31.

<sup>300</sup> CLAUDIO CLAUDIANO, *In Eutropium*, 2.

<sup>301</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 219 ss, ove anche il riferimento alle fonti di Zosimo e Claudiano.

Ma vi sono anche elementi che possono avvalorare una tesi del tutto contraria a quella della barbarizzazione dell'esercito quale causa della decadenza dell'Impero; numerose, infatti, risultano essere le vicende in cui l'ago della bilancia bellica si è spostato a favore delle truppe romane grazie all'apporto fornito da gruppi ausiliari provenienti dall'esterno, con caratteristiche specifiche atte ad affrontare scenari e nemici sempre nuovi e diversi.

Sicuramente non può negarsi che un utilizzo sempre più frequente e massiccio di forze provenienti da territori extra confine, combattenti "di" e "per" Roma, più per opportunità che per "amor di patria"<sup>302</sup>, fece grandemente scemare lo spirito d'appartenenza che caratterizzava le prime formazioni legionarie; un affievolimento che però vedeva nella "barbarizzazione" dell'esercito soltanto "una" delle cause, essendosi avviata già da secoli una disaffezione al mestiere delle armi, ed un allontanamento dal senso di *communis patria*<sup>303</sup>.

Per Barbero l'esercito pur barbarizzandosi, non deteriorò la propria immagine, almeno sino a Teodosio, continuando ad essere un "melting pot" in cui si compiva la romanizzazione degli immigrati<sup>304</sup>.

Gabba ha reputato causa del degradamento dell'esercito e della sua relativa barbarizzazione, la professionalizzazione dello stesso (con allungamento dei periodi di ferma, difficoltà di reclutamento, peso sui bilanci statali, dislocamento delle forze in luoghi sempre più lontani da Roma – lungo il *limes*) ancor prima della sua apertura a reclutamenti stranieri<sup>305</sup>.

Rostovtzeff ha preferito parlare non di barbarizzazione ma di "ruralizzazione" dell'esercito<sup>306</sup> a partire dal II sec. d.C., con culmine in occasione della repressione

---

<sup>302</sup> Così anche E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 45.

<sup>303</sup> Cfr. G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 211.

<sup>304</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 201.

<sup>305</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito ... op. cit.*, p. 45 s.

<sup>306</sup> Cfr. M.I. ROSTOVITZEFF, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, 2 voll., second edition, Clarendon Press, Oxford, 1957; recensito da G. DE SANCTIS (recensione di), *Rostovtzeff M., The Social and Economic History of the Roman Empire*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica (RFIC)*, n. 54, 1926, pp. 537-554, Loescher, Torino, 1926.

della rivolta dei notabili che appoggiavano Gordiano III<sup>307</sup> da parte della legione III Augustea in Africa, nel 238 d.C.; Rostovtzeff ha visto in tale vicenda una guerra civile tra soldati-contadini e civili-cittadini<sup>308</sup> (una tesi che, invero, non ha visto il parere favorevole di successiva dottrina, la quale ha ravvisato, negli eventi del 238 d.C., una mera insurrezione di soldati indisciplinati contro la fiscalità schiacciante<sup>309</sup>).

Seguendo il teorema della ruralizzazione, i *dediticii* cui la *Constitutio Antoniniana* avrebbe potuto fare riferimento sarebbero non (sol)tanto i barbari di recente immigrazione, ma anche le popolazioni contadine costrette a lasciare le proprie terre d'origine e sottoposti alla *potestas* dei grandi proprietari terrieri<sup>310</sup>; un'inclusione degli stessi nel beneficio della concessa cittadinanza avrebbe comportato un notevole (e non richiesto) depauperamento dei patrimoni dell'aristocrazia latifondista, ma anche una diminuzione di potenziale organico per l'esercito, a cui l'Impero attingeva secondo procedure di riscatto diretto o di obbligo per quote, imposte ai padroni, di cui si tratterà avanti.

## 2. La concessione della cittadinanza ai militari

### 2.1. I diplomi militari

---

<sup>307</sup> Proclamato imperatore appena tredicenne, dopo l'assassinio dei co-imperatori Pupieno e Balbino da parte dei pretoriani; cfr. ZOSIMO, *Historia Nea*, 1, 16, 2.

<sup>308</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 104.

<sup>309</sup> Tra gli altri W. ENSSLIN, *The Senate and the Army*, in S.A. COOK - F.E. ADCOCK - M.P. CHARLESWORTH - N.H. BAGNE (edited by), *The Cambridge Ancient History*, Vol. XII. *The Imperial crisis and Recovery*, cap. II, pp. 57-95, University Press, Cambridge, 1939, spec. 77 ss.; L. FOUCHER, *Hadrumetum*, Presses Universitaires de France, Paris, 1964, pp. 313-315.

<sup>310</sup> Sul fenomeno del colonato si veda G. GILBERTI, *Servus quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella società romana*, Jovene, Napoli, 1981.

I diplomi militari erano una coppia di piccole tavole bronzee, fornite al milite alla fine del proprio servizio, con cui si attestava la concessione della cittadinanza per compimento della *honestas missio*. Si trattava della copia personalizzata ed individuale (diremmo oggi una “copia conforme”, la cui originalità e conformità era certificata da testimoni), consegnata ad ogni singolo soldato<sup>311</sup>, della *constitutio* imperiale che aveva decretato (in data determinata e per precise unità) il compimento della *honestas missio* con concessione della cittadinanza ai veterani congedati. Venivano altresì accordati alcuni privilegi connessi (invero non sempre) come la estensione della *civitas* a mogli e discendenti, ovvero il riconoscimento ufficiale delle unioni matrimoniali poste in essere, o vantaggi fiscali e patrimoniali.

L’originale (la *constitutio*), come tutti i documenti ufficiali, era conservato presso gli archivi centrali; come emerge dallo studio di alcune testimonianze riguardo alla concessione della cittadinanza, infatti, tali procedure venivano annotate in appositi registri<sup>312</sup>. In particolare, la terza parte della *Tabula Banasitana* coincide con un estratto del *commentarius civitate Romana donatorum* (da Augusto in poi fu conservato a Roma) in cui erano annotati (requisito essenziale) nome, età, *origo*, censo dei nuovi cittadini divenuti tali per concessione viritana<sup>313</sup>:

---

<sup>311</sup> Per Kubitschek la copia veniva data soltanto a richiesta e pagamento dell’interessato, sino al 74 d.C., data in cui tutti i diplomi vennero redatti a Roma (cfr. W. KUBITSCHKEK, *Ein Soldatendiplom des Kaisers Vespasian*, in *Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes*, band XVII, erstes heft, 1914, pp. 148-193, Alfred Hölder, Wien, 1914, pp. 186 e 193. Della stessa opinione M. ROXAN, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 12, sammelband, 1981, pp. 265-286, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1981, p. 273; S. DUŠANIĆ, *The Issue of Military Diplomata under Claudius and Nero*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)*, band 47, 1982, pp. 149-171, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1982, p. 149 nt. 2; concorde I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, seconda edizione, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1973, secondo cui «L’originale veniva esposto a Roma, ma ad ogni militare interessato veniva consegnata una copia», per cui solo coloro che erano interessati la ricevevano (Ivi, p. 368).

<sup>312</sup> Cfr. MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Archia*, 4, 7, riguardo alla cittadinanza concessa con *lex Plautia Papiria*, e *Tabula Banasitana*. Sulle modalità di certificazione del possesso della cittadinanza F. SCHULZ, *Roman Registers of Births and Birth Certificates*, in *Journal of Roman Studies*, XXXII, 1942, pp. 78-91, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1942 (ed anche XXXIII, 1943, pp. 55-64).

<sup>313</sup> Cfr. W. SESTON, *Un dossier de la chancellerie imperiale des Romains*, in P.F. GIRARD - F. SENN, *Le lois des Romains*, a cura di V. Giuffrè, Jovene, Napoli, 1977, pp. 457-459; W. SESTON - M. EUZENNAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d’après la Tabula Banasitana*, in *Comptes-rendus*

«Copia della lettera degli imperatori Antonino e Commodo Augusti a Vallius Maximianus: abbiamo letto la petizione del capo della tribù degli Zegrenses e abbiamo preso atto di quale favore egli goda da parte del tuo predecessore Epidius Quadratus; pertanto, mossi sia dalle attestazioni di stima di costui, sia dalle azioni meritevoli di quello, qui documentate dagli allegati, concediamo a sua moglie e ai suoi figli la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente per il suo popolo, ma affinché tale provvedimento possa essere inserito nei nostri registri, informati di quale sia l'età di ciascuno di loro, e scrivicelo»<sup>314</sup>.

Usando terminologia moderna, anacronistica ma alquanto chiarificatrice, «l'estratto conforme di questo *commentarius* aveva il valore [...] di un certificato di cittadinanza»<sup>315</sup>.

Esistevano altri registri apposti in cui erano annotate le concessioni riguardanti i veterani dell'esercito, in cui venivano conservate le costituzioni

---

*des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (CRAI)*, 105<sup>e</sup> année, n. 2, 1961, pp. 317-324, Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1961 p. 318; V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, distribuzione 725, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016, p. 471; G. PURPURA, *Tabula Banasitana de viritana civitate (180/181 d.C.)*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustini (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 625-641, Giappichelli, Torino, 2012, in cui è presente bibliografia sul punto. Si veda tra le fonti CAIO PLINIO CECILIO SECONDO (Plinio il Giovane), *Epistulae*, 10, 6: «C. PLINIVS TRAIANO IMPERATORI. Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae mihi feminae et civitatem Romanam Arpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulxisti. Sed cum annos eius et censum sicut praeceperas ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius. Ego autem, quia inter Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronamque eius iam pridem decessisse. De qua ignorantia mea non queror, per quam stetit ut tibi pro eodem homine saepius obligarer. Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem [et Romanam]. Annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis quibus iusseras misi».

<sup>314</sup> TABULA BANASITANA DE VIRITANA CIVITATE; traduzione da E. MIGLIARIO, *Gentes foederatae: per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei*, in *Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei (RAL)*, v. 396.10, n. 3, 1999, p. 427-461, Bardi Edizioni s.r.l., Roma, 1999, p. 457 ss.

<sup>315</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 556.

imperiali ed i relativi nomi dei soldati interessati dal provvedimento<sup>316</sup>. I diplomi militari, infatti, riportavano la copia della *constitutio* che concedeva alla interessata unità i privilegi previsti; tali costituzioni erano incise su tavole bronzee e conservate presso il Campidoglio sino all'88 d.C.<sup>317</sup>, dopo tale data furono sempre affisse sul Palatino, nel muro posteriore del tempio del divo Augusto *ad Minervam* (“*in muro post templum divi Augusti ad Minervam*”), da ciò il toponimo “*ad Minervam*” che risulta sempre presente nei diplomi prodotti dopo il 90 d.C.<sup>318</sup>.

Singoli registri erano anche detenuti dalle singole unità, presso cui erano presenti anche i c.d. “ruolini” (*latercoli*), in cui erano contenuti tutti i dati di ogni singolo milite<sup>319</sup>, e che erano aggiornati periodicamente, come dimostrato dalla procedura semplificata contenuta in CIL, VI, 3492<sup>320</sup>.

I diplomi militari costituiscono una tra le più importanti fonti epigrafiche non solo per ciò che concerne l'analisi speculativa sui processi di integrazione, ma anche per un maggior approfondimento sull'istituto del *conubium*, tema centrale riguardo all'integrazione sostanziale dei *milites* in relazione alla legittimità delle unioni da questi poste in essere durante il servizio<sup>321</sup>.

---

<sup>316</sup> Cfr. O. BEHREND, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 116-166, Böhlau, Köln-Wien, 1986, spec. 123-125.

<sup>317</sup> In ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), IV, p. 617 sono elencati i vari luoghi di affissione al Campidoglio sino all'88 d.C.

<sup>318</sup> Cfr. G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus di Puteoli del 7 ge. 224*, in *Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti*, vol. LXXVII, 2014-2015, pp. 319-330, Giannini Editore, Napoli, 2016, p. 322.

<sup>319</sup> Cfr. R.O. FINK, *The Strength and Organization of the Cohors XX Palmyrenorum*, in WELLES C.B. (edited by), *Final Report*, vol. V, part I, *The Parchments and Papyri*, pp. 28-31, fa parte di *The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters. Final Report*, Yale University Press, New Haven, 1959.

<sup>320</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM, VI, 3492; sul documento si veda M. MACREA, “*Exercitus Daciae Porolissensis*” et quelques considérations sur l'organisation de la Dacie Romaine, in *Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne*, vol. VIII, 1964, pp. 145-160, Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, Bucarest, 1964, p. 145 ss.; S. MAZZARINO, *Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana. Volume secondo*, edizioni Dedalo, Bari, 1980, p. 153 ss.

<sup>321</sup> A tal fine le iscrizioni di Lambesa e di numerose altre località africane forniscono importanti dati. Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr,



I destinatari erano veterani ausiliari, *classiarii* ed *equites singulares Augusti*<sup>322</sup>, e da Vespasiano<sup>323</sup> anche pretoriani ed *urbaniciani*.

Si ritiene che a dare forma stabile e definitiva alla concessione di privilegi ai militari – tra cui la cittadinanza – al termine della *honesta missio*, fu l'imperatore Claudio<sup>324</sup>; ne sarebbe testimonianza un diploma militare del 52 d.C.:

«Ti(berius) Claudius Caesar Augustus / German{n}icus pontifex maxim(us) /  
trib(unicia) potestate XII imper(ator) XXVII / pater patriae censor co(n)s(ul) V  
/ trierarchis et remigibus qui mili/taverunt in classe quae est Miseni / sub  
Ti(berio) Iulio Augusti lib(erto) Optato et / sunt dimissi honesta missione /  
quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum / civitatem  
dedit et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis  
data aut // siqui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dum/taxat  
singuli singulas / a(nte) d(iem) III Idus Decembr(es) / Fausto Cornelio Sulla  
Felice / L(ucio) Salvidieno Rufo Salviano / co(n)s(ulibus) / gregali / Spartico

---

pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975, p. 731. Garnsey, volendo anticipare qui il tema, ha affermato che «A mobile army might have been in a state of enforced celibacy. But it proved impossible and impracticable to prevent soldiers who spent their period of service in a fixed frontier post from forming unions with women of the neighborhood. This seems established by the finding of weaving combs, feminine ornaments, and the shoes of women and children in the ruins of second-century forts, and by the numerous inscriptions, notably from Lambaesis in North Africa, in which women are called, irregularly, coniuges or uxores, and men mariti. omen are called, irregularly, coniuges or uxores, and men mariti. Moreover, military diplomas which were given at discharge prove that unions between men of auxiliary detachments and local women were recognized by the authorities: auxiliaries were granted citizenship, and conubium, cum uxoribus quas tunc secum habuissent»; P. GARNSEY, *Septimius Severus and the Marriage of Soldiers*, in *California Studies in Classical Antiquity (CSCA)*, vol. 3, 1970, pp. 45-53, University of California Press, Oakland (CA), 1970, p. 46.

<sup>322</sup> Ricompresenti anche gli *equites singulares* delle province, assegnati a legati di legioni e governatori; sulla differenza v. *infra* nella trattazione specifica.

<sup>323</sup> A cui Maxfield attribuisce il merito di aver stabilizzato la procedura dei diplomi; cfr. V.A. MAXFIELD, *Systems of Reward in Relation to Military Diplomas*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 26-43, Bohlau, Köln-Wien, 1986, cfr. p. 37.

<sup>324</sup> Cfr. A. VALVO, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in G. URSO (a cura di), *Integrazione Mescolanza Rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividade del Friuli, 21-23 settembre 2000*, pp. 151-168, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 151. Cfr. anche A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, second edition, Clarendon Press, Oxford, 1973, pp. 247-249; F. VITTINGHOFF, *Militärdiplome, römische Bürgerrechts- und Integrationspolitik der Hohen kaiserzeit*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 535-555, Bohlau, Köln-Wien, 1986.

*Diuzeni f(ilio) Di[[b]]pscurto / Besso / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capi/tolio aedis Fidei populi Romani / parte dexteriore // Ti(berius) Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus / pontifex maxim(us) trib(unicia) pot(estate) XII imper(ator) XXVII / pater patriae censor co(n)s(ul) V / trierarchis et remigibus qui mili/taverunt in classe quae est Miseni sub Ti(berio) / Iulio Augusti lib(erto) Optato et sunt / dimissi honesta missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut siqui // caelibes essent cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singuli singulas / a(nte) d(iem) III Idus Decembr(es) / Fausto Cornelio Sulla Felice / L(ucio) Salvidieno Rufo Salviano / co(n)s(ulibus) / gregali / Spartico Diuzeni f(ilio) D[[b]]ipscurto / Besso / descriptum et recognitum ex tabula aen<e=I>a / quae fixa est Romae in Capitolio aedis / Fidei populi Romani parte dexteriore // L(uci) Mesti L(uci) f(ilii) Aem(ilia) Prisci / Dyrrachini / L(uci) Nutri Venusti Dyrra/chini / C(ai) Durrachini(!) Anthi Dyrra/chini / C(ai) Sabini Nedymi Dyrra/chini / C(ai) Corneli Ampliati Dyr/rachini / T(iti) Pomponi Epaphroditi / Dyrrachini / N(umeri) Mini Hylae Thessalonicen/sis».*

Dopo il principato di Antonino Pio si ha un progressivo aumento di tali diplomi, con relativa scomparsa della concessione della cittadinanza ai figli dei veterani ausiliari. La questione, a tal punto, è se sia possibile ipotizzare che la *Constitutio Antoniniana* sia stata direttamente connessa a siffatto fenomeno. In altri termini, non pare ardito ipotizzare che l'esclusione dei *dediticii* dalla concessione della cittadinanza, fosse una clausola diretta proprio a tener fuori dal provvedimento tutti coloro che avrebbero potuto far parte dell'esercito romano, così da costringere gli stessi a percorrere la via militare per l'acquisizione della cittadinanza.

D'altro canto non può neanche escludersi che proprio la concessione della cittadinanza ai *dediticii*, presenti in territorio romano, avrebbe permesso agli stessi l'accesso diretto alle legioni<sup>325</sup>, in quell'epoca fortemente carenti di personale. Infatti

---

<sup>325</sup> In merito alla presenza di peregrini nelle legioni romane, ed in particolare sulla cittadinanza degli appartenenti alle legioni egiziane, si veda A. SEGRÈ, *A proposito di peregrini che prestavano servizio*

i *cives* erano sempre più propensi ad arruolarsi tra gli ausiliari piuttosto che nelle legioni, per i motivi che si vedranno nella sede in cui si affronterà la condizione dell'esercito dopo la *Constitutio Antoniniana*.

### 2.1.a. Procedura

Al termine del proprio servizio i soldati (con termini temporali e modalità proprie di ogni corpo) venivano congedati per *honestamissionem*, avendo servito con onore e fedeltà nell'esercito romano.

I diplomi seguono il medesimo schema, con testi standardizzati secondo l'unità cui erano destinati. In generale (quindi per gli ausiliari) la struttura del testo riportava l'imperatore e la titolatura che lo stesso possedeva al momento dell'emanazione del decreto (*imperator, console, pater patriae* ecc ...), l'elenco delle unità interessate dal provvedimento, la provincia ed il governatore, il testo della *constitutio*, la data (giorno, mese ed anno definito dalla coppia consolare in carica), la parte ricevente il diploma, e la certificazione che si trattava di copia conforme alla *constitutio* originale presenta a Roma (*descriptum et recognitum*).

Nei casi di diplomi destinati ai *classarii*, veniva indicato non il nome dell'unità ma della flotta, ed il nome del comandante compariva in sostituzione di quello del governatore.

Per le truppe facenti parte della guarnigione di Roma (coorti pretoriane, urbanicane, *equites singulares Augusti*), nonché per le legioni I e II Adiutrice, l'indicazione faceva riferimento specifico alla singola unità.

Riguardo ai tempi necessari per essere congedati, analizzati nello specifico *infra*, può qui anticiparsi in linea generale un passo di Tito Livio (che sarà ripreso per la trattazione riguardante la legittimità dei matrimoni posti in essere dai soldati

---

nelle legioni romane, in *Aegyptus*, anno 9, n. 3/4, 1928 (dicembre), pp. 303-308, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1928.

romani), ove l'attenzione sullo stesso va qui posta nella parte in cui descrive quale sia stata la durata del servizio trascorso dal milite prima di essere congedato. Si tratta del discorso di Spurio Ligustino<sup>326</sup>, un vecchio centurione, datato intorno al 171 a.C., che acquietò una contesa insorta tra alcuni centurioni che non volevano servire in un grado inferiore a quello che avevano ottenuto<sup>327</sup>. Ecco che, dopo aver enucleato quello che può definirsi il proprio *curriculum*, il veterano afferma di avere più di cinquanta anni e ventidue campagne militari, svolte con onore, all'attivo:

«... *viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo et maior annis sum quinquaginta ...*»

dati, questi, che vengono richiamati a sostegno della propria chiamata al riposo dalle armi, avendo maturato la cd. *honestia missio*.

### 2.1.b. La natura giuridica dei diplomi militari

Sulla natura giuridica dei diplomi militari manca una visione unitaria. Non essendo questa la sede per uno studio approfondito su tale tematica basterà affrontare le diverse teorie al riguardo e gli argomenti a suffragio.

---

<sup>326</sup> Per una ricognizione del testo si veda A. DE GUBERNATIS, *Storia universale della letteratura. Storia dell'eloquenza*, Ulrico Hoepli, Milano, 1885, p. 123 ss.; S. AMMIRATO, *Discorsi del signor Scipione Ammirato, sopra Cornelio Tacito*, Appresso la Compagnia Bresciana, Brescia, 1599, p. 99 s.; J. MICHELET, *Storia della Repubblica Romana*, vol. II, Tipografia e Libreria Elvetica, Capolago (Cantone Ticino), 1845, p. 123 ss.; ID., *Storia della Repubblica Romana*, tomo III, Tipografia Elvetica, Capolago (Cantone Ticino), 1845, p. 46 ss.; p. 123 ss.; A. BOGGIANO, *Le leggi agrarie nella Repubblica Romana*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 16, fasc. 62 (febbraio 1898), pp. 200-232, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1898; D. GOUREVITCH - M.T. RAEPSAET-CHARLIER, *La donna nella Roma antica*, Giunti, Firenze-Milano, 2003, p. 68 ss.; E. GABBA, *Aspetti economici e monetari del soldo militare dal II sec. a.C. al II sec. d.C.*, in AA.VV., *Les «Dévaluations» à Rome. Epoque républicaine et impériale. Volume 1. Actes du colloque de Rome (13-15 novembre 1975) Publications de l'École Française de Rome*, Collection de l'École Française de Rome, 37/1, pp. 217-225, Ecole Française de Rome, Rome, 1978.

<sup>327</sup> Cfr. C. ROLLIN, *Storia antica e romana*, vol. XLVIII, Tipografia di Alvisopoli, Venezia, 1822, p. 176.

Licandro ha proposto una breve rassegna su quali siano le ipotesi correnti in materia: «La natura di tali atti è oggetto di discussione in dottrina. Secondo i curatori dei *FIRA*<sup>3</sup> si tratterebbe di *leges datae*, mentre un diverso e altrettanto diffuso orientamento ritiene trattarsi di costituzioni imperiali e precisamente di *edicta*. Tuttavia i *diplomata militaria* per le loro peculiarità, per i destinatari, per il loro oggetto, cioè concessioni di privilegi, e per le ragioni sottostanti a tali concessioni, appaiono più che altro come provvedimenti amministrativi del *princeps*, rispetto ai quali sembra mancare del tutto il piano normativo e regolamentare che è certamente proprio delle *leges datae* e anche delle costituzioni imperiali»<sup>328</sup>.

Nel caso dell'ipotesi sulla configurazione dei diplomi come *leges datae*, va ricordato come esse siano atti autonomi ed unilaterali dei magistrati forniti di *imperium*, previa approvazione del Senato, riguardo (soprattutto in età repubblicana) a questioni sull'amministrazione locale di province e comuni<sup>329</sup>, e la concessione di

---

<sup>328</sup> Cfr. O. LICANDRO, «Il diritto inciso». *Lineamenti di epigrafia giuridica romana, con saggi di Felice Costabile e Gianfranco Purpura*, Libreria Edizioni Torre, Catania, 2002, p. 175. Un recente saggio in materia è stato proposto da L. RADULOVA, *La forma giuridica dei diplomi militari. Constitutiones principum e procedure*, in *Studia Classica Serdicensia V. Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915–1991)*, pp. 264-275, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016. L'Autrice contesta l'opinione del Licandro sulla natura dei diplomi militari (il quale porrebbe i provvedimenti imperiali, riportati sui diplomi, al di fuori del sistema regolamentare e normativo del diritto romano) poiché trattasi «di una procedura assai comune, il cui prodotto finale, i diplomi militari, dimostra un carattere altamente omogeneo e quasi invariabile»; tale affermazione avviene – da parte dell'Autrice – subito dopo aver rilevato come l'emissione di diplomi avvenisse in base alla *consuetudo* che prevedeva congedi cadenzati (di norma ogni anno, massimo due; cfr. p. 265), così mostrando, invero, non poca contraddittorietà ove si volesse giustificare la natura normativa dei diplomi soltanto in base alla regolarità ed omogeneità della loro emissione, le quali sembrano, a sommo avviso di chi scrive, dettate piuttosto dall'avvicendamento tra congedati e nuove leve (il cui arruolamento avveniva in periodi prestabiliti, eccetto casi in cui dovevasi affrontare qualsivoglia emergenza bellica), nonché dalla esigenza delle cancellerie imperiali di conferire uniformità ai provvedimenti emessi con formule standard (e, aspetto non secondario, in vista del riutilizzo delle *tabulae* bronzee adoperate dagli incisori ufficiali).

<sup>329</sup> Per A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, vol. 43, part 2, American Philosophical Society, Philadelphia, 1953, p. 545, trattasi di «*Laws issued by higher magistrates under the Republic, later by the emperor, for communities on the occasion of their incorporation into the state. They are not voted in popular assemblies, unlike the leges rogatae*». Cfr. anche E.G. HARDY, *Some Problems in Roman History. Ten Essays Bearing on the Administrative and Legislative Work of Julius Caesar*, The Lawbook Exchange Ltd., Clark

diritti come la cittadinanza<sup>330</sup>. Nessuna consultazione o *interrogatio* veniva posta alla comunità interessata, trattandosi di una “imposizione” o *datio ab extrinseco*<sup>331</sup>; soltanto in ultima analisi si trattava di regolamenti locali emanati dal governo centrale, tramite il magistrato, e previa consultazione della comunità<sup>332</sup>. Copia di tutte le *leges datae* (inizialmente incise su legno poi su bronzo) veniva conservata nell’archivio centrale di stato (l’*aerarium* fino all’incendio del Campidoglio dell’83 d.C., successivamente nel *tabularium* costruito da Q. Lutazio Catulo nel 78 a.C.)<sup>333</sup>.

La concessione della cittadinanza per mezzo di *leges datae* è attestata solo in via indiretta dalle fonti, ove si fa riferimento ai provvedimenti ma non al loro testo<sup>334</sup>, eccezion fatta per il già citato passo ciceroniano riportante il testo della *lex Plautia Papiria*:

«*Tunc Silvanus et Carbo cos. legem tulerunt ut omnes qui essent ex foederatis populis civitatem Romanam consequerentur, si modo illo tempore quo lex lata esset domicilium in Italia haberent et intra diem sexagensimum professi apud praetorem fuissent*»<sup>335</sup>.

---

(NJ), 2007, p. 320; G. HANARD, *Droit romain*, tome 1, Publications des Facultés universitaires St. Louis, Bruxelles, 1997, p. 21.

<sup>330</sup> Cfr. E.G. HARDY, *Roman Laws and Charters*, The Lawbook Exchange Ltd., Clark (NJ), 2005, p. 21.

<sup>331</sup> Sarebbero *leges datae* anche le leggi costituzionali emanate dai magistrati straordinari; tali sarebbero state le XII Tavole dato che i decemviri furono costituiti con potestà costituente («*X viri consulari imperio legibus scribundis*»), anche se la tradizione vuole che le prime dieci Tavole furono poi votate dalle centurie; cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1966 (Estratto dalla *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912) p. 19.

<sup>332</sup> Cfr. O. ROBLEDA, *Introduzione allo studio del diritto privato romano*, seconda edizione, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1979, p. 163 nt. 364

<sup>333</sup> Cfr. L. AIGNER FORESTI, *Antichità classica*, Editoriale Jaca Book, Milano, 1993, p. 217;

<sup>334</sup> Cfr. MARCO TULLIO CICERONE, *Pro Balbo*, 20-21; VALERIO MASSIMO, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 5, 2, 8; GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 40 (testi in appendice). Si vedano anche GAIO, *Institutiones*, 3, 72-73; PLUTARCO, *Vite Parallele, Marius*, 28.

<sup>335</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Pro Archia*, (Scholia Bobiensia, Stangl, 175): «Allora i consoli Carbone e Silvano [Gneo Papirio Carbone e Marco Plauzio Silvano] proposero la legge secondo cui tutti coloro che fossero appartenuti ai popoli federati avrebbero ottenuto la cittadinanza romana, solo se alla data della legge avessero avuto il domicilio in Italia ed entro sessanta giorni avessero fatto la professio al pretore»; testo latino da T. STANGL, *Ciceronis orationum scholiastae: Asconius, Scholia*

Riguardo alle costituzioni imperiali<sup>336</sup> se ne può trovare definizione nelle Istituzioni di Gaio, secondo cui sono decisioni con valore eguale alla legge, adottate dall'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni, assunte in forma di *decretum*, *edictum* o *epistula*, in tal guisa ricomprendendo diverse tipologie di provvedimenti<sup>337</sup> accomunati dall'autorità da cui sono emanati, ossia l'imperatore:

«*Constitutio principis est quod imperator vel decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*»<sup>338</sup>.

Un'altra elencazione ci è fornita da Ulpiano:

«*Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus*»<sup>339</sup>.

---

*Bobiensia, Scholia Pseudasconii Sangallensia, Scholia Cluniacensia et recentiora Ambrosiana ac Vaticana, Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum excerpta Lugdunensia. Commentarii*, Olms, Hildesheim, 1912.

<sup>336</sup> Per una sintetica ed esauriente classificazione dei provvedimenti imperiali, si faccia riferimento, *ex multis*, ad A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano. Ristampa emendata*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 229 ss.

<sup>337</sup> Come ricordano E. Höbenreich e G. Rizzelli «Spesso si pone, inoltre, il problema d'individuare, in quanto la fonte non lo spieghi, a quale tipo di atto il provvedimento enucleato corrisponda, se cioè sia, ad esempio, un editto, un'epistola, un decreto, ecc. Si può in genere risalire alla tipologia tenendo conto della sua funzione e quindi del suo normale impiego in una certa forma a determinati scopi, ed accade anche che sia documentata l'iniziativa di un altro imperatore, precedente o successivo, in una circostanza molto simile a quella in cui è stato emanato l'atto che si studia, in base alla quale argomentare per analogia. Si tratta comunque di un criterio cui ricorrere con cautela, considerato che l'imperatore ha di solito a disposizione una gamma di strumenti tra loro diversificati per intervenire nella singola situazione, e che la scelta di uno di essi dipende da una valutazione di opportunità, che tiene conto delle peculiarità della situazione stessa. Il più delle volte ci si dovrà pertanto accontentare di formulare ipotesi plausibili»; E. HÖBENREICH - G. RIZZELLI, *I provvedimenti imperiali, senatori e comiziali del principato di Galba nella letteratura antica*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, n. IX, 1998, pp. 117-140, Publication de la Sorbonne-De Boccard, Paris, 1998, p. 118.

<sup>338</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 5: «la costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce con decreto o editto o epistola, e non si è mai dubitato che ciò abbia valore di legge, poiché lo stesso imperatore riceve per legge il potere di imperio». Sul brano C.A. CANNATA, *Scritti scelti di Diritto Romano. Volume III*, a cura di Letizia Vacca, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 267; A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano. Ristampa emendata*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 229.

Alla teoria dell'appartenenza dei diplomi alle costituzioni imperiali vi è chi, come il Lovato<sup>340</sup>, ha aderito specificando che i diplomi rientrerebbero tra gli *edicta* essendo atti riconducibili «alla titolarità di *ius edicendi* fondato sull'*imperium*»<sup>341</sup>, con maggiore efficacia nello spazio e nel tempo rispetto ai semplici editti magistratuali avendo valore su tutto il territorio dell'Impero e fin tanto che l'imperatore successivo non ne avesse abolito le disposizioni; tali provvedimenti «contenevano disposizioni generali ed astratte concernenti la genericità dei cittadini dell'Impero o comunità e territori più ristretti (ad es. una o più province) e dirette a coloro che dovevano farle osservare»<sup>342</sup>.

---

<sup>339</sup> D. 1, 4, 1, 1 (Ulpiano, *libro primo institutionum*): «Quindi, tutto ciò che l'imperatore statui con epistola e sottoscrizione, o decretò in sede di cognizione (processuale) o *de plano*, o disposto con editto, consta che è legge. Queste sono ciò che comunemente chiamiamo "costituzioni"». Sul brano, A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano. Ristampa emendata*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 229; M. EVANGELISTI, *Principato auctoritas solutio legibus*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 206 ss. Secondo Robleda, a partire da Adriano, i Principi furono dei legislatori, sulla base di GAIO (*Institutiones*, 1, 2: «Constant autem iura populi romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum») e POMPONIO (D. 1, 2, 2, 12, Pomponius, *libro singulari enchiridia*: «... aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur»), e fu soprattutto dall'età dei Severi che si affermò il principio di un'unica fonte del diritto, ossia le costituzioni degli imperatori, come riportato da ULPIANO (D. 1, 4, 1 *pr.*, Ulpiano, *libro primo institutionum*: «Quod principi placuit, legis habet vigorem»). Cfr. O. ROBLEDA S.J., *Introduzione allo studio del diritto privato romano*, 2 ed. corretta ed aumentata, Gregorian Biblical BookShop, Roma, 1979, p. 184 s., e sul passo di Ulpiano (riferito all'unicità delle fonti del diritto nei Severi) P. DE FRANCISCI, *Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, vol. I, pp. 192-232, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1947, p. 227.

<sup>340</sup> Cfr. A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Adriatica editrice, Bari, 2006, p. 76 ss.

<sup>341</sup> Così O. Licandro, secondo cui non può trattarsi di mere raccomandazioni politiche; cfr. O. LICANDRO, *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 65.

<sup>342</sup> Cfr. F. ARCARIA - O. LICANDRO, *Diritto Romano. I. Storia costituzionale di Roma*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 310. In tal modo gli *edicta* creavano direttamente norme generali ed astratte, mentre indirettamente tale obiettivo era conseguito tramite i *mandata* che riguardavano formalmente istruzioni date dall'imperatore ai propri funzionari e ai magistrati della costituzione repubblicana; entrambi erano fondati originariamente sull'*imperium proconsolare maius et infinitum* del *princeps*, dalla metà del II sec. d.C. sulla *lex de imperio* con cui l'imperatore assumeva i poteri (M. TALAMANCA, *Elementi di diritto privato romano*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2013, p. 20). Così anche Ulpiano (D. 1, 4, 1, Ulpiano, *libro primo institutionum*), secondo cui «Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat» («Ciò che al principe parve bene e approvò ha vigore di legge, in quanto che, con la legge regia che è stata approvata sul di lui imperio, il popolo conferisce a lui, e in lui, ogni proprio imperio e potestà»).



Nella maggioranza degli editti il magistrato o l'imperatore statuivano in prima persona, così come nei diplomi delle coorti pretoriane ed urbane, in cui l'imperatore è citato come soggetto del verbo *tribuo* in prima persona<sup>343</sup>. Diversamente invece avveniva nei diplomi destinati ad ausiliari, marinai ed *equites singulares Augusti*, in cui l'imperatore è menzionato in terza persona come soggetto del verbo *dedit*<sup>344</sup>.

Va aggiunto che si ha conoscenza di *edicta* imperiali con cui si sono concessi *conubium e/o civitas* a gruppi di individui<sup>345</sup> tra cui anche veterani<sup>346</sup>.

La forma in terza persona usata nei diplomi ausiliari, marinai ed *equites singulares Augusti* è caratteristica del genere dei provvedimenti imperiali in cui rientra il *decretum*.

I *decreta* (insieme ad *epistulae* e *rescripta*) ponevano la definizione di un caso concreto (contrariamente ad *edicta* e *mandata*, generali ed astratti); diffusi già dal I sec. d.C., erano costituiti dalle sentenze (generalmente d'appello) emesse dall'imperatore nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali.

Le *epistulae* ed i *rescripta* (frequenti da Traiano e soprattutto Adriano) fissavano il punto di diritto da applicare in un caso concreto posto all'attenzione dell'imperatore da un privato e a cui giudici e funzionari erano vincolati nella

---

Secondo Argiroffi «All'inizio *edicta, mandata, decreta, rescripta, constitutiones* promanavano dal *princeps* non nella veste di legislatore, ma di interprete. All'inizio l'imperatore non pone la norma, ma la esistenza di essa viene desunta dai rescritti e dai decreti come se si trattasse della comune opinione dei giuristi. Solo al termine di una lenta evoluzione gli atti dell'imperatore cambiano significato, assumendo anche la valenza di *regulae iuris*, ossia di atti di imperio emanati con lo scopo di vincolare i consociati: *quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia* [D. 1, 4, 1 pr. (Ulpiano, *libro primo institutionum*)]»; C. ARGIROFFI, *La proprietà, i possessi, la detenzione*, in P. CERAMI - M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica. II, ricordando Giovanni Criscoli*, pp. 260-288, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 264 s.

<sup>343</sup> Si veda ad esempio ROMAN MILITARY DIPLOMAS, I, 77; II, 132; IV, 305; CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 143 e XI, 145, ove è presente la formula «*imperator Caesar Augustus ... ius tribuo conubii ...*»; da L. RADULOVA, *La forma giuridica dei diplomi militari ... op. cit.*, p. 268.

<sup>344</sup> Cfr. L. RADULOVA, *La forma giuridica dei diplomi militari ... op. cit.*, p. 269.

<sup>345</sup> Cfr. R. CAGNAT - M. BESNIER, *Année épigraphique*, annes 1918-1919, Editions Ernest Leroux, Paris, 1919, p. 22; CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), V, 5050; CAIO PLINIO CECILIO SECONDO (Plinio il Giovane), *Epistulae*, 10, 58.

<sup>346</sup> PAPYRUS HARRIS, II, 202; INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE (ILS) 9059.

risoluzione della controversia<sup>347</sup>. Un atto *post factum*, frutto della cognizione delle Autorità a cui la questione era sottoposta per impulso del privato, e la cui decisione a tale ambito era circoscritta (cfr. *supra*, D. 1, 4, 1, 1).

Vi sono casi in cui i *decreta* vennero adoperati anche per il conferimento di privilegi, come la concessione della libertà in CIL, I<sup>2</sup>, 614, decretata da Lucio Emilio Paolo (proconsole in Spagna Ulteriore nel 189 a.C.) nei confronti di una comunità nei pressi di Hasta, la torre di Lascuta:

«L(ucius) A(e)I(milius) L(uci) f(ilius) i(m)N(ostri) p(ri)ncipis decrevit / ut(e) qui Hastensium serv(e)i / in Turri Lascutana habitarent / l(iber)ei essent agrum oppidumqu(e) / quod ea tempestate pos(s)edis(s)ent / item possidere habereque / iu(s)it dum pop(u)lus senatusque / Romanus vellet act(um) in castr(e)is / a(n)te d(iem) XII K(alendas) Febr(uarias)»<sup>348</sup>.

## 2.2. Differenze e mutamenti delle formule contenute nei diplomi

Le formule riportate dai diplomi militari non appaiono sempre le medesime durante l'arco temporale che ne prevede l'utilizzo. Quanto mai convincente pare essere la conclusione di S. Phang, secondo la quale i cambiamenti delle *formulae* attestano i mutamenti nella politica riguardante le famiglie<sup>349</sup>.

Trattando delle varie formule, nella analisi delle diverse unità militari, nei differenti periodi storici, si può proporre una preventiva schematizzazione sinottica

---

<sup>347</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Elementi di diritto privato romano*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2013, p. 20 s.

<sup>348</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), I<sup>2</sup>, 614: «Lucio Emilio, figlio di Lucio, comandante in capo, decretò che gli schiavi del popolo di Hasta che dimoravano nella Torre di Lascuta fossero liberi. Ordinò che la terra e la città che avevano posseduto in quel tempo avrebbero dovuto possedere e mantenere fino a quando il Popolo e il Senato di Roma fossero stati disposti. Fatto in campo (*castra*) il diciannovesimo giorno di gennaio».

<sup>349</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 15.

seguendo la suddivisione operata dal Volterra<sup>350</sup> secondo cui è possibile ricondurre i diplomi militari a cinque grandi macrocategorie<sup>351</sup>.

1) La prima (dal 54 d.C. sino al 139-144 d.C.) riguardante la cittadinanza concessa, a seguito di *honestae missiones*, ai soldati peregrini. Riguardo ai *caelibes* si riconosce il *conubium* alle donne (soltanto alla prima) con cui si sarebbero uniti; ai soldati *non caelibes* viene riconosciuto il *conubium* soltanto all'*uxor* che avevano al momento del congedo, con ciò dovendosi presumere che tale unione fosse riconosciuta in base al diritto di appartenenza del soldato. La formula riportata è la seguente:

*«ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut, si qui caelibes essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas».*

Un esempio di tale tipologia ci è fornito da un diploma del 71 d.C., sulla base di una costituzione di Cesare Vespasiano Augusto:

*«Imp. Caesar Vespasianus Aug. pont. max., tr. pot. II, imp. VI, p.p., cos. III desig. IIII, veteranis qui militaverunt in classe ravenate sub Sex. Lucilio Basso, qui sena et vicena stipendia (\*) aut plura meruerunt et sunt deducti in*

---

<sup>350</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr, pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975, p. 779 nt. 130. Sulle tipologie di diplomi si veda anche V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70.

<sup>351</sup> Un'altra valida schematizzazione delle categorie di diplomi vi è in V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70, secondo cui dal 54 d.C. al 139-144 d.C. la cittadinanza veniva concessa ad ausiliari, loro figli e discendenti, ma non alla sposa con la quale però veniva concesso *conubium*, così da rendere legittima la futura prole; dopo il 144-146 d.C. i figli degli ausiliari non ricevettero più la cittadinanza, ma venne ancora concesso il *conubium* con le donne risultanti "mogli" dei veterani, all'atto del congedo o prima di esso (in base a GAIO, *Institutiones*, 1, 57); dal 166 d.C. la formula dei diplomi dei *classarii* mutò con la sostituzione del termine "filii" con "liberis posterisque eorum", pur mantenendo eguale estensione semantica. Gli unici veterani peregrini, come riporta Marotta, che ricevettero la cittadinanza ma non il *conubium*, furono i congedati dai numeri dei *Palmireni*. Alföldy divide i diplomi emanati sino al 110 d.C. in tre categorie: relativi a soli militari in servizio; relativi a veterani e militari in servizio; relativi a soli veterani (cfr. G. ALFÖLDY, *Zur beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia*, band 17, 1968, pp. 215-227, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1968).

*Pannoniam (\*\*), quorum nomina subscripta sunt: ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedite (\*\*\*) et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent, cum est civica is data, aut si qui caelibes essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singulis singulas (\*\*\*\*). Non. April., Caesar Aug. f. Domitiano, Cn. Pedio Casco cos.*

*Platori Veneti f., centurioni, Maezeio (\*\*\*\*\*).*

*descriptum et recognitum ex tabula aenea quae est fixa Romae in Capitolio ad aram gentis Iuliae de foras podio sinisteriore, tab. I pag. II loco XXXXIII (\*\*\*\*\*).*

(Seguono i nomi dei testimoni)

*T. Iuli Rufi Salonit. eq. r. / P. Vibi Maximi Eptaur. eq. r. / T. Fani Celeris Iadestin. Dec. / c. Marci Proculi Iadestin. dec. / P. Caetenni Clementis Salon. / P. Luri Moderati Risinitan. / Q. Pobili Crescentis Iadestin»<sup>352</sup>.*

Dal documento emerge:

(\*) l'elemento temporale necessario affinché possa procedersi alla concessione della cittadinanza per *honesta missio*, ossia – nel caso di specie – 26 anni;

(\*\*) la deduzione in Pannonia;

(\*\*\*) la concessione della cittadinanza a figli e discendenti;

(\*\*\*\*) la concessione del *conubium* alle mogli che avevano al momento del provvedimento concessorio, o alle donne sposate in seguito. Ciò denota, può ritenersi, che il divieto imposto ai militari di sposarsi, non solo non venisse

---

<sup>352</sup> INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE (ILS), 1991 (5 aprile 71 d.C.): «L'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, pontefice massimo, nell'esercizio della seconda potestà tribunizia, acclamato imperatore per sei volte, padre della patria, censore, console per la terza volta e designato per la quarta, ai veterani che militarono nella flotta ravennate sotto il comando di Sesto Lucilio Basso, che hanno militato per ventisei anni o più (1) e sono stati dedotti in Pannonia (2), i cui nomi sono stati trascritti qui sotto: a loro e ai loro figli ed ai loro discendenti (3) ho concesso la cittadinanza ed ho concesso il *conubium* alle mogli che avevano al momento della concessione della cittadinanza, o, per chi è celibe, alle donne che sposeranno (4), a ciascuno una sola. Nelle none di aprile dell'anno in cui erano consoli l'imperatore Domiziano e Gneo Pedio Casco.

A Plator Maezeius figlio di Veneto, centurione (5).

Trascritto e verificato sulla tavola di bronzo che è affisso a Roma sul Campidoglio, vicino all'ara della gente Giulia, all'esterno del basamento sinistro, tab. I, pag V, loc. XXXXIII (6).

(Seguono i nomi dei testimoni)». Traduzione da P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 153 s.

rispettato, ma che, invero, non era ostativo alla concessione del *conubium* alle donne già prese in moglie durante il servizio militare;

(\*\*\*\*\*) il rango militare ricoperto dal soggetto interessato dal provvedimento concessorio;

(\*\*\*\*\*) la procedura di validazione e pubblicazione del provvedimento.

È stato anche ipotizzato che la clausola "*dumtaxat singuli singulas*" fosse destinata alla repressione della poligamia<sup>353</sup>.

2) La seconda, comprendente la medesima categoria di beneficiari (soldati peregrini) ma in data successiva al 144 d.C., riconosceva la cittadinanza ai *milites* e alle donne cui erano uniti già al momento della concessione o dopo di essa riconoscendo anche il *conubium*; nulla veniva riferito riguardi alla progenie. La formula risultava la seguente:

*«civitatem romanam qui eorum non haberent dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civica iis data aut cum iis quas postea duxissent dumtaxat singulas».*

Segrè ha affermato che sino al 144 d.C. non vi sono state differenze nei diplomi militari, ma che in seguito i soldati delle ali e delle *cohortes* ricevettero solo cittadinanza per se stessi e le concubine, mentre per i soldati delle coorti pretorie ed urbane vi era riconoscimento del *conubium* con mogli e cittadinanza per i figli nati da tale matrimonio, ed i *classiarii* conservarono i privilegi che avevano prima del 144

---

<sup>353</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 412. Secondo Keenan, infatti, in base alla lettura del testamento del veterano Gaio Longino Castore (contenuto in BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU), I, 326) i soldati potevano avere anche più concubine (nel caso di specie due, Marcella e Cleopatra) ma al termine del servizio potevano sposarne soltanto una, essendo vietata la bigamia; cfr. J.G. KEENAN, *The Will of Gaius Longinus Castor*, in *Bulletin of American Society of Papyrologists*, vol. 31, n. 3/4, 1994, pp. 101-107, American Society of Papyrologists, Durham, 1994. Sulla vicenda anche M. AMELOTTI, *Figure di soldati e veterani nell'Egitto romano: osservazioni in tema di iura personarum*, in P. MINÀ (a cura di) *Imagines et iura personarum. L'uomo nell'Egitto antico (per i novanta anni di Sergio Donadoni). Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e Papirologia. Palermo 10-13 novembre 2004*, pp. 179-187, Università degli studi di Palermo-Facoltà di lettere e filosofia, Palermo, 2006, p. 140 s.

d.C. (i legionari non ricevevano nessun diploma)<sup>354</sup>. Viene dal Segrè, inoltre, analizzata la condizione dei figli, rispetto ai padri, dopo tale mutamento dei diplomi: i figli legittimi dei veterani peregrini nati prima del 144 d.C. non erano sotto la loro *patria potestas* poiché nati da un matrimonio *iuris gentium*, i nati dopo il 144 d.C., invece, lo erano se nati da *iustae nuptiae*; per i figli nati da soldati delle coorti urbane e pretoriane (cui si rinvia alla specifica trattazione), Egli osserva che, trattandosi nelle stragrande maggioranza di soldati cittadini romani, nei diplomi a questi consegnati compariva soltanto il riconoscimento del *conubium* con le peregrine dopo la *honestia missio*, dalla cui unione sarebbero nati figli legittimi in *patria potestas*.

Secondo un'altra teoria (alla quale chi scrive aderisce ed approfondirà nel prosieguo) ritiene che il mutamento nella formula sia stato causato dall'incremento di reclute cittadine tra gli ausiliari<sup>355</sup>.

3) La terza tipologia di diplomi, concerneva anch'essa i soldati peregrini congedati per *honestia missio* ma con diversa formula:

«*ipsis filisque eorum civitatem romanam, qui eorum non haberent dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc secum habuissent, cum est civica iis data aut cum iis quam postea duxissent dumtaxat singulas*».

Come nella seconda categoria non vi era espressa distinzione tra *caelibes* e *non caelibes*, ma si presuppone la regolamentazione delle unioni secondo i presupposti della prima categoria, con validità *iuris peregrini* delle unioni poste in essere prima del congedo.

---

<sup>354</sup> Cfr. A. SEGRÈ, *A proposito dei peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus*, n. 3/4, anno IX, 1928, p. 303-308, Università Cattolica-Scuola di Papirologia, Milano, 1928 e ID., *Il diritto dei militari peregrini nell'esercito romano*, in *Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia (Rend. Pont. Acc.)*, vol. XVII, 1940, p. 168- 182 (Estratto), Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1940.

<sup>355</sup> Cfr. N. POLLARD, *Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2000, p. 153 s.

4) La quarta, eguale alle precedenti, ma con specifico riferimento alle categorie dei marinai delle flotte pretorie, in cui il termine *filiis* sostituiva (con uguale significato) l'antico *liberis posterisque eorum*<sup>356</sup>; la formula riportata in diplomi di *classarii*, del 214-217 e 247-249 d.C., era la seguente:

*«ipsis filisque eorum quos susceperint ex mulieribus, quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint, civitatem romanam dedit et conubium cum isdem quas tunc secum habuissent cum est civica iis data aut, si qui tunc non habuissent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas».*

Anche in questo caso la disciplina per le unioni anteriori al congedo era la medesima.

Sull'espressione *concessa consuetudine*, questa può essere posta in relazione alla riforma di Settimio Severo, e alle situazioni di fatto prima esistenti, riguardo alla presenza di donne presso gli accampamenti.

5) La quinta, infine, includente tutti i provvedimenti di concessione per *honestas missiones* a soldati con cittadinanza romana, ove compare la seguente formula:

*«quibus fortiter et pie militia fuit ius tribuo (o tribuimus) conubi dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut etiam si peregrini iuris feminas matrimonio suo iunxerint, perinde liberos tollant, ac si ex duobus civibus Romanis natos»*<sup>357</sup>.

Come si può notare il *conubium* è concesso ai veterani romani solo con donne con le quali si sarebbero uniti dopo il congedo, indicandosi le donne peregrine come

---

<sup>356</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70. L'Autore riferisce anche che un'eccezione alla concessione del *conubium* alle mogli dei *militēs* fu quella dei Palmireni, i quali ricevevano soltanto la *civitas*; cfr. *Ibidem*.

<sup>357</sup> La formula è ripresa da diplomi rilasciati da Vespasiano a Costanzo Cloro e Galerio Massimiano (di cui uno dei più recenti è quello di un pretoriano del 306 d.C.; cfr. M. BIZZARRI - G. FORNI, *Diploma militare del 306 d.C. rilasciato a un pretoriano di origine italiana*, in *Athenaeum*, n.s. vol. XXXVIII, fasc. I-II, 1960, pp. 3-25, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1960.

*foeminae*. Per tale motivo vi è chi sostiene che nella formula non si menzionano i figli nati da unioni anteriori al congedo poiché giudicate inesistenti giuridicamente, per cui i nati posteriormente sarebbero stati posti nella stessa condizione dei figli nati da padre e madre romani, secondo la *fictio iuris* “*ac si ex duobus civibus Romanis natos*”; altri ritengono, invece, che si tratti di una *fictio* atta a sanare tale illegittima progenie, proprio come se fosse nata da genitori romani<sup>358</sup>.

### 2.3. La durata del servizio

La durata della *missio* (servizio militare), in generale, non era regolata da specifiche previsioni quanto piuttosto dalla *consuetudo*<sup>359</sup>.

In realtà la durata del servizio variava a seconda del corpo di appartenenza e tanto più breve risultava essere quanto più alto era il prestigio di quest'ultimo. Non potendo, pertanto, essere stabilita con esattezza, bisogna basarsi su dati generici; inoltre – durante il II sec. d.C. – spesso si procedette a congedi biennali con reclutamento annuale<sup>360</sup>.

Da un passo di Dione Cassio risulta che in epoca augustea i soldati si rifiutarono di prestare servizio oltre i termini stabiliti (anche a causa delle ricompense irrisorie), così stabilendosi dei donativi minimi post congedo e dei termini massimi di durata della leva (ossia ventimila sesterzi alla guardia pretoriana dopo sedici anni, e dodicimila agli altri soldati quando avevano servito vent'anni), potendosi, dal testo, individuare anche il numero e lo stanziamento delle legioni in tal epoca:

---

<sup>358</sup> Sul tema cfr. E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici, Vol. II. Famiglia e successioni*, pp. 217-227, Jovene, Napoli, 1991; E. VOLTERRA, *Ancora in tema di «tollere liberos»*, in *IURA*, vol. III, 1952, 216-217 (Estratto), Editore Jovene, Napoli, 1952; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Tollere liberos*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité (MEFRA)*, tome 102-1, 1990, pp. 107-127, École française de Rome, Rome, 1990.

<sup>359</sup> Al riguardo cfr. G. WESCH-KLEIN, *Recruits and Veterans*, in P. ERDKAM (edited by), *A Companion to the Roman Army*, pp. 435-450 (cap. 24), Wiley-Blackwell, Main Street (MA) et al., 2011.

<sup>360</sup> Cfr. G. WESCH-KLEIN, *Recruits and Veterans ... op. cit.*



«χαλεπῶς δὲ δὴ τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὴν τῶν ἄθλων σμικρότητα διὰ τοὺς πολέμους τοὺς τότε ἐνεστηκότας οὐχ ἤκιστα ἐχόντων, καὶ μηδενὸς ἔξω τοῦ τεταγμένου τῆς στρατείας σφίσι χρόνου ὅπλα λαβεῖν ἐθέλοντος, ἐψηφίσθη τοῖς μὲν ἐκ τοῦ δορυφορικοῦ πεντακισχιλίας δραχμάς, ἐπειδὴν ἐκκαίδεκα ἔτη, τοῖς δὲ ἑτέροις τρισχιλίας,

ἐπειδὴν εἴκοσι στρατεύσονται, δίδοσθαι. τρία δὲ δὴ τότε καὶ εἴκοσι στρατόπεδα, ἢ ὡς γε ἕτεροι λέγουσι πέντε καὶ εἴκοσι, πολιτικὰ ἐτρέφετο. νῦν μὲν γὰρ ἐννεακαίδεκα ἐξ αὐτῶν μόνον διαμένει, τό τε δεύτερον τὸ Αὐγούστειον τὸ ἐν Βρετανίᾳ τῆ ἄνω χειμάζον, καὶ τὰ τρία τὰ τρίτα, τό τε ἐν Φοινίκη τὸ Γαλατικόν, καὶ τὸ ἐν Ἀραβίᾳ τὸ Κυρηναϊκόν, τό τε ἐν Νουμιδίᾳ τὸ Αὐγούστειον· τέταρτον Σκυθικόν ἐν Συρίᾳ, πέμπτον Μακεδονικόν ἐν Δακίᾳ, ἕκτα δύο, ὧν τὸ μὲν ἐν Βρετανίᾳ τῆ κάτω, τὸ τῶν νικητόρων, τὸ δὲ ἐν Ἰουδαίᾳ, τὸ σιδηροῦν, τέτακται· καὶ οἱ ἑβδομοὶ οἱ ἐν τῇ Μυσίᾳ τῆ ἄνω, οἱ καὶ τὰ μάλιστα Κλαυδίειοι ὠνομάδαται, οἱ τε ὄγδοοι

Αὐγούστειοι, ἐν τῇ Γερμανίᾳ τῆ ἄνω ὄντες· καὶ οἱ δέκατοι ἐκάτεροι, οἱ τε ἐν Παννονίᾳ τῆ ἄνω οἱ δίδυμοι, καὶ οἱ ἐν Ἰουδαίᾳ· τό τε ἐνδέκατον τὸ ἐν Μυσίᾳ τῆ κάτω, τὸ Κλαυδίειον· οὕτω γὰρ τὰ δύο στρατόπεδα ἀπὸ τοῦ Κλαυδίου ἐπεκλήθη, ὅτι αὐτῶ ἐν τῇ

τοῦ Καμίλλου ἐπαναστάσει μὴ ἀντεπολέμησε· καὶ τὸ δωδέκατον τὸ ἐν Καππαδοκίᾳ τὸ κεραυνοφόρον, τό τε τρίτον καὶ δέκατον τὸ ἐν Δακίᾳ τὸ δίδυμον, καὶ τὸ τέταρτον καὶ δέκατον τὸ ἐν Παννονίᾳ τῆ ἄνω τὸ δίδυμον, τό τε πεντεκαίδεκατον τὸ Ἀπολλώνειον τὸ ἐν

Καππαδοκίᾳ· καὶ οἱ εἰκοστοὶ οἱ καὶ Οὐαλερίοι καὶ νικητορες ὠνομασμένοι καὶ ἐν Βρετανίᾳ τῆ ἄνω ὄντες· οὐστίνας ὁ Αὐγουστος, ἐμοὶ δοκεῖν, μετὰ τῶν τῆν τε τοῦ «δευτέρου καὶ» εἰκοστοῦ ἐπωνυμίαν ἐχόντων καὶ «ἐν» τῇ Γερμανίᾳ τῆ ἄνω χειμαζόντων, εἰ καὶ τὰ μάλιστα μήθ' ὑφ' ἀπάντων Οὐαλερίοι ἐπεκλήθησαν μήτε νῦν

ἔτι τῇ προσηγορίᾳ ταύτῃ χρῶνται, παραλαβὼν ἐτήρησε. ταῦτ' ἐκ τῶν Αὐγουστειῶν στρατοπέδων σώζεται· τὰ γὰρ δὴ λοιπὰ τὰ μὲν παντελῶς διελύθη, τὰ δὲ καὶ ἑτέροις τισὶν ὑπὸ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ

ὕπ' ἄλλων αὐτοκρατόρων ἀνεμίχθη, ἀφ' οὗπερ καὶ δίδυμα ὠνομασμένα νενόμισται»<sup>361</sup>.

Potevano, invero, anche verificarsi occasioni straordinarie di prosecuzione del servizio oltre il termine temporale previsto, ad esempio in caso di guerra<sup>362</sup>, oppure (frequentemente) per le difficoltà economiche che affliggevano le casse pubbliche, così da tardare il pagamento dei *praemia militiae*; fu questa, ad esempio la causa della rivolta delle legioni in Pannonia, ove stanziato vi erano forze arruolate da Augusto tra i *liberti*:

*«Libertino milite, praeterquam Romae incendiorum causa et si tumultus in graviore annona metueretur, bis usus est: semel ad praesidium coloniarum Illyricum contingentium, iterum ad tutelam ripae Rheni fluminis; eosque, servos adhuc viris feminisque pecuniosioribus indictos ac sine mora*

---

<sup>361</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 55, 23: «I soldati erano molto amareggiati per il carattere irrisorio dei compensi dati loro per le guerre che erano state intraprese in quel momento e nessuno di loro acconsentì a portare le armi più a lungo del normale periodo del proprio servizio. Si votò pertanto che ventimila sesterzi dovevano essere dati ai membri della guardia pretoriana quando avevano servito per sedici anni, e dodicimila agli altri soldati quando avevano servito vent'anni.

Ventitré, o venticinque legioni di soldati cittadini sono state sostenute in questo momento. Attualmente ne esistono ancora solo diciannove, la Seconda (*Augusta*), con i suoi quartieri invernali in Britannia Superiore; le tre Terze: la *Gallica* in Fenicia, la *Cirenaica* in Arabia e l'*Augusta* in Numidia; la Quarta (*Scythica*) in Siria; la Quinta (*Macedonica*) in Dacia; le due Seste, di cui una (*Victrix*) è di stanza in Bassa Britannia, l'altra (*Ferrata*) in Giudea; la Settima (generalmente chiamata *Claudia*) in Alta Mesia; l'Ottava (*Augusta*) nell'Alta Germania; le due Decime nella Pannonia superiore (*Gemina*) e in Giudea; l'Undicesima (*Claudia*) nella Bassa Moesia (due legioni avevano così il nome di Claudio poiché non avevano combattuto contro di lui nella ribellione di Camillo) la Dodicesima (*Fulminata*) in Cappadocia; la Tredicesima (*Gemina*) in Dacia; la Quattordicesima (*Gemina*) nella Pannonia superiore; la Quindicesima (*Apollinare*) in Cappadocia la Ventesima (chiamata sia *Valeria* che *Victrix*) nell'Inghilterra superiore. Queste ultime, credo, furono le truppe che Augusto prese e conservò, insieme a quelle chiamate *Venti-seconde* che si erano acquisite in Germania, e ciò nonostante il fatto che non fossero chiamate *Valeriane* da tutti e non usarono più quel nome a lungo. Queste sono le legioni che rimangono ancora fuori da quelle di Augusto; del resto, alcune furono sciolte del tutto, e altre furono unite con varie legioni dallo stesso Augusto e da altri imperatori, di conseguenza di ciò tali legioni hanno assunto il nome di *Gemina*».

<sup>362</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 82.

*manumissos, sub priore vexillo habuit, neque aut commixtos cum ingenuis aut eodem modo armatos»<sup>363</sup>.*

Roma dovette spiegare un esercito enorme, Svetonio parla addirittura di 15 legioni:

*«Data rursus potestas tribunicia in quinquennium, delegatus pacandae Germaniae status, Parthorum legati mandatis Augusto Romae redditus eum quoque adire in provincia iussi. sed nuntiata Illyrici defectione transiit ad curam noui belli, quod grauissimum omnium externorum bellorum post Punica, per quindecim legiones paremque auxiliorum copiam triennio gessit in magnis omnium rerum difficultatibus summaque frugum inopia. Et quanquam saepius reuocaretur, tamen perseuerauit, metuens ne uicinus et praeualens hostis instaret ultro cedentibus. ac perseuerantiae grande pretium tulit, toto Illyrico, quod inter Italiam regnumque Noricum et Thraciam et Macedoniam interque Danuuium flumen et sinum maris Hadriatici patet, perdomito et in dicionem redacto»<sup>364</sup>.*

Fu una rivolta che mise a dura prova le forze di Roma, frutto di un malcontento ingeneratosi proprio all'interno dell'esercito, a causa delle mancate promesse e dei

---

<sup>363</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 25: «non si servì mai dei soldati *liberti*, a parte che a Roma per gli incendi e per i tumulti della plebe sulla carestia dell'annona, se non due volte: la prima volta per presidiare le colonie vicine dell'Illiria, la seconda per sorvegliare la riva del Reno. Erano schiavi che provenivano da uomini e donne facoltosi, ma egli preferì affrancarli subito e li collocò in prima linea, senza mescolarli ai soldati di origine libera (peregrini) e senza dar loro le stesse armi».

<sup>364</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Tiberius*, 16: «Gli si conferì di nuovo il potere tribunizio per cinque anni e fu incaricato di pacificare i Germani; gli ambasciatori dei Parti, portata a termine la loro missione a Roma, presso Augusto, ricevettero l'ordine di andare a far visita anche a lui nella sua provincia. Ma quando giunse la notizia della rivolta dell'Illyrico vi si recò per dirigere le operazioni di questa nuova guerra, che fu la più terribile di tutte le guerre esterne, dopo quelle contro Cartagine. La condusse per tre anni, impiegando quindici legioni e un contingente uguale di truppe ausiliarie in mezzo a difficoltà di ogni genere, aggravate da un'estrema penuria di vettovagliamenti. Benché spesso lo richiamassero indietro, tuttavia non si diede per vinto, perché temeva, ritirandosi volontariamente, di trovarsi alle costole un nemico troppo vicino e ben superiore di numero. E proprio la sua costanza fu largamente ricompensata, perché tutto l'Illyrico, che si estende tra l'Italia, il Norico, la Tracia, la Macedonia, il Danubio e le coste dell'Adriatico, fu sottomesso e ridotto all'obbedienza».

meritati privilegi che tardavano ad arrivare ai veterani congedati, oltre alle gravose imposte che affliggevano le popolazioni conquistate.

Quindi, riassumendo, si può sostenere che la durata della leva variasse in base al corpo di appartenenza ed era (generalmente) così stabilita<sup>365</sup>:

- pretoriani 16 anni<sup>366</sup>;
- coorti urbane 20 anni;
- *equites singulares Augusti* (guardia personale dell'imperatore) da 27 a 29 anni fino al 138 d.C., 25 anni dopo tale data;

Dati differenti vanno riferiti per i legionari:

- 13 a.C. – 16 anni di servizio, più 4 come veterani;
- 5 d.C. – 20 anni di servizio (eliminata la distinzione di cui prima);
- 6 d.C. – 22 anni di servizio;
- epoca di Augusto – i termini erano spesso violati arrivando anche a 30-40 anni di servizio, permanendo – dopo il congedo – come riserve *vexillarie*;<sup>367</sup>

---

<sup>365</sup> L'esauritivo e sintetico quadro dei termini di durata della leva, nei vari reparti, ci è fornito da Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 82 s.

<sup>366</sup> Così si desume anche da PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 17: «*nec aliud levamentum quam si certis sub legibus militia iniretur, ut singulos denarios mererent, sextus decimus stipendii annus finem adferret, ne ultra sub vexillis tenerentur, sed isdem in castris praemium pecunia solveretur. an praetorias cohortis, quae binos; denarios acceperint, quae post sedecim annos penatibus suis reddantur, plus periculorum suscipere? non obtrectari a se urbanas excubias: sibi tamen apud horridas gentis e contuberniis hostem aspici*» («L'unico riscatto possibile stava nell'iniziare la ferma a condizioni ben precise, cioè ad avere un denario al giorno, finire davvero il servizio dopo sedici anni, non subire un prolungamento della ferma come *vexillarii*, e farsi invece pagare il compenso in denaro all'atto del congedo. Forse che le coorti pretorie, che ricevevano due denari al giorno e potevano tornare a casa dopo sedici anni, affrontavano rischi maggiori? Non certo per denigrare le coorti di stanza a Roma: però toccava loro vedere, tra popoli feroci, il nemico dalle tende»).

<sup>367</sup> La lunga ferma, l'estenuante lavoro e le conseguenze che ne derivavano sulla salute e sullo stato d'animo dei soldati, sono testimoniate da un passo di Tacito riguardante le legioni a difesa della riva sinistra del Reno, la cui rivolta obbligò il loro generale Germanico a tornare con urgenza al campo, cfr. PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 34.

- dopo il 14 d.C. – gli eccessivi allungamenti della leva provocarono rivolte, tornando dapprima al termine di 16 anni e dopo poco tempo tornando a quello di 20;
- II sec. d.C. – il termine variava dai 23 ai 26 anni.

Per gli ausiliari si registravano variazioni meno significative<sup>368</sup>:

- epoca di Augusto – 25 anni;
- dalla metà del I sec. d.C. – 28 anni;
- da Caracalla – 28 anni.

Anche per i *classiarii* la situazione rimase relativamente stabile:

- I e II sec. d.C. – 26 anni;
- seconda metà del II sec. d.C. – 28 anni.

I dati forniti sono frutto dell'analisi, in gran parte, di fonti letterarie, stante la pochezza, e la mancanza di validità sistematica, di epigrafi e papiri concernenti notizie su aspetti quali età della leva e durata della ferma. Come rileva il Forni, per i legionari, in particolare, solo una parte delle poche iscrizioni pervenuteci riportano indicazioni utili a tal fine, peraltro, in buona parte, indicando età arrotondate sui multipli di cinque; fonte meritevole di fiducia, invece, almeno per ciò che concerne la durata massima della ferma, risultano essere i *latercoli* e (discretamente) le iscrizioni di legionari defunti in servizio. I veterani delle legioni, infatti, «non avrebbero avuto modo di controllare gli anni esatti trascorsi nella ferma, neppure se avessero posseduto il bronzeo diploma militare, considerate le indefinite e globali espressioni che li contrassegnano per i veterani di altri corpi (e.g. *XXV pluribusve stipendis emeritis*)»<sup>369</sup>.

---

<sup>368</sup> Per una più dettagliata analisi dei tempi di durata del servizio militare degli ausiliari si faccia riferimento all'opera di J. CARCOPINO, *Giulio Cesare*, traduzione dal francese di A. Rosso Cattabiani, quinta edizione, Rusconi, Milano, 1981.

<sup>369</sup> Cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p.

## 2.4. I destinatari dei diplomi: legionari, ausiliari, classarii, pretoriani ...

Destinatari dei diplomi erano gli appartenenti ad *auxilia*, flotte (*classarii*), pretoriani, coorti urbane ed *equites singulares Augusti*<sup>370</sup>. La concessione della cittadinanza a coloro che si arruolavano era sottoposta a variazioni procedurali a seconda di quale fosse il soggetto e a quale reparto fosse destinato.

Tra essi non compaiono i legionari (se non in particolari casi), i quali dovevano già appartenere alla cittadinanza romana al momento dell'arruolamento. Si verificarono casi, invero, di accoglimento di stranieri nelle legioni (formandone addirittura delle intere *ex novo*), con concessione della cittadinanza agli stessi al momento dell'arruolamento.

Di seguito l'analisi dei diversi corpi militari che furono destinatari della procedura concessoria dei diplomi, nonché delle altre diverse unità che fecero parte dell'organico militare ma sulla cui natura ancor oggi si discute.

---

346. Sul punto A. DE GRASSI, *L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine*, in AA. VV., *Akten des IV Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik. (Wien, 17. bis 22. September 1962)*, pp. 72-98, Wechselnde Verlagsorte, Wien, 1964, p. 82 s.; I. KAJANTO, *On the Problem of the Average Duration of Life in the Roman Empire*, Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki, 1968; G. FORNI, *Osservazioni critiche e metodologiche nello studio della demografia antica*, in AA.VV., *Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las ciencias históricas. 1. Prehistoria e historia antigua*, pp. 225-232, Fundacion universitaria española, Santiago de Compostela, 1973.

<sup>370</sup> Sui singoli corpi dell'esercito romano, e particolari problematiche al riguardo, si veda G. FORNI, *Esperienze militari del mondo romano*, in AA. VV., *Nuove questioni di storia antica*, pp. 815-855, Marzorati, Milano, 1968, p. 864 ss.; ID., *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Milano-Roma, 1953; ampia bibliografia è contenuta anche in ID., *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 342 nt. 9, con aggiornamenti in ID., *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, p. 14 nt. 9 e pp. 64-115 (Supplemento II) con raccolta di fonti e bibliografia.

## 2.4.a. Legionari

La legione, unità di maggior prestigio, evoca di per sé l'idea di invincibilità dell'esercito romano, come la falange degli antichi Greci o, in epoca moderna, il Corpo dei Marines dell'esercito U.S.A. Così come il mito della falange è stato riproposto in tempi moderni, soprattutto riguardo ad organizzazioni polico-militari (per lo più reazionarie come la Falange spagnola e quella libanese), anche la legione romana rivive, in un certo senso, il proprio mito in corpi d'élite come la Legione straniera dell'esercito francese<sup>371</sup>.

Le unità delle legioni furono composte (per quasi tutta la storia dell'esercito romano) da circa 5.000 uomini, organizzati in 10 coorti a loro volta composte ognuna da 3 manipoli<sup>372</sup> o 6 centurie (ad eccezione della prima coorte con sole 5 centurie ma il doppio dell'organico rispetto alle altre); nel periodo del principato si aggiunse un distaccamento di veterani (*vexillum*) agli ordini di un prefetto, un curatore o un centurione (*triarus ordo*), ed un gruppo di soldati montati<sup>373</sup>.

Nelle legioni romane (*iustae legioni*) l'arruolamento era riservato ai soli cittadini romani, i quali dovevano anche presentare requisiti fisici<sup>374</sup> e morali<sup>375</sup> ben definiti

---

<sup>371</sup> Cfr. M. BOCCHIOLA - M. SARTORI, *La battaglia di Canne. Con un saggio di Siegmund Ginzberg*, UTET, Milano, 2017.

<sup>372</sup> Il raggruppamento in un'unica *cohors* di tre manipoli è testimoniato già nel II sec. a.C. da varie fonti come POLIBIO, *Historiae*, 11, 23, 1 e TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 37, 39, 7.

<sup>373</sup> Cfr. H.M.D. PARKER, *The Roman Legion*, Dorset Press, New York, 1992; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 33 s.

<sup>374</sup> I requisiti fisici riguardavano i cittadini dai 17 ai 60 anni (non vi sono dati certi per l'età di arruolamento, registrandosi numerose variazioni e deroghe; una *lex Sempronia* di Gracco del 123 a.C., riportata da PLUTARCO, *Vite parallele, Tiberius et Gaius Gracchus*, 5 «disponeva che i soldati in campagna fossero equipaggiati dallo Stato senza che per questo il loro soldo fosse diminuito, e che non sarebbero stati arruolati gli uomini al di sotto dei 17 anni», per cui oltre i 60 anni si era esentati da ogni obbligo militare; vi furono, invero, casi di reclutamento di minori di 17 anni, come testimoniato da TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 25, 5, 8) la buona conformazione generale, la vista, l'altezza e l'appartenenza al sesso maschile. L'altezza era controllata con antropometro e non doveva essere inferiore ad 1,65 mt (cfr. PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO (Vegezio), *Epitoma rei militaris*, 1, 5) e 1,72-1,77 mt per *alares* e legionari delle prime coorti ai tempi di Tiberio; su quest'ultimo punto cfr. G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da*

accertati dal consiglio di revisione al momento della verifica (*probatio*)<sup>376</sup> prodromica all'arruolamento (*dilectus*)<sup>377</sup>, indi per cui, ad esempio, un egiziano che si fosse

---

*Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Roma, 1953, p. 25 s. Sul testo di Vegezio, *Epitoma rei militaris*, si vedano, tra gli altri, C. LANG, *Vegetii Epitoma Rei Militaris*, B.G. Teubner, Leipzig, 1885; A. ÖNNERFORS, *Epitoma Rei militaris*, Teubner, Stuttgart-Leipzig, 1995; M.D. REEVE (edited by), *Vegetius. Epitoma Rei Militaris. Vegetius*, Clarendon Press, Oxford, 2004; G. ORTOLANI (a cura di), *L'arte militare. Flavio Vegezio Renato*, traduzione italiana, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato, Roma, 2009 e M. FORMISANO (a cura di), *P. Flavio Vegezio Renato. L'arte della guerra*, (testo latino a fronte), Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2003, secondo cui «... l'autore [Vegezio] ... rievoca e ripropone in realtà il modello della legione formatasi in età repubblicana e tramandato dalle fonti d'epoca alto imperiale», Ivi, p. 19.

<sup>375</sup> Riguardo ai requisiti morali, essi riguardavano sia l'aspetto intellettuale (conoscenza base del latino e – per alcuni – della lettura e scrittura), che quello giuridico (origine del soggetto – in base alla quale era attribuito ad un determinato corpo o, se straniero, agli ausiliari – nonché *status* ed appartenenza censoria). Sul reclutamento, una sintesi in Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 95 ss. A tal proposito può dirsi non sempre coerente la politica di Roma, ove in caso di emergenza gli stessi non furono affatto tenuti in considerazione, anzi procedendo all'arruolamento di individui che ne erano del tutto privi; così ad esempio nel 216 a.C.: «Il dittatore M. Iunio Pera, ricorrendo alle ultime risorse di una Repubblica in agonia, nella quale l'onesto cede all'utile, oltre alle due legioni urbane e alla leva fatta tra gli schiavi, oltre alle coorti reclutate nel Piceno e nelle Gallie, aveva dichiarato in un editto "che coloro i quali erano in prigione per un delitto capitale o per debiti, se volevano arruolarsi con lui, avrebbe ordinato che venisse fatta loro remissione delle pene e dei debiti» (TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 22, 14, 2); e così VALERIO MASSIMO, *Facta et Dicta Memorabilia libri IX*, 7, 6, 1, 22: «*Cannensis autem clades adeo urbem nostram vehementer confudit, ut M. Iunio Pera dictatore rem publicam administrante spolia hostium adfixa templis deorum numini consecrata instrumento militiae futura conuellerentur, ac praetextati pueri arma induerent, addictorum etiam et capitali crimine damnatorum sex milia conscriberentur. quae, si per se aspiciantur, aliquid ruboris habeant, si autem admotis necessitatis uiribus ponderentur, saeuitiae temporis conuenientia praesidia videantur*».

<sup>376</sup> Il controllo riguardava i requisiti fisici e morali (intellettuali e giuridici). Un giovane romano che entrava nell'esercito per prima cosa superava l'esame del consiglio di revisione (*probatio*); una volta riconosciuto adatto (*probatus*), diveniva un coscritto (*tiro*, recluta, uno status intermedio tra civile e militare) e lo rimaneva per quattro mesi. Alla fine di questo periodo, prestava giuramento ed era inquadrato come combattente. Il termine *miles* designava ogni militare, dal semplice soldato (*gregalis*, cfr. CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), V, 940; VI, 2440; IX, 5840) fino al generale (si veda CAIO PLINIO CECILIO SECONDO (Plinio il Giovane), *Panegirico a Traiano*, 10, 3, ove Traiano è *dux, legatus, miles*, includendo anche il veterano che conservava questo titolo fino alla morte: «*Imperator tu titulis et imaginibus et signis, ceterum modestia labore vigilantia dux et legatus et miles*»; sul punto Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 62). Sulle fasi di arruolamento (*probatio*, addestramento, *signatio* come *tiro* ed assegnazione ad una unità come *miles* – con registrazione nei ruolini – esauriente trattazione, con rassegna di fonti, si trova in R.W. DAVIES, *Joining the Roman Army*, in *Bonner Jahrbücher (BJ)*, heft 169, 1969, pp. 208-232, L.C. Wittich, Darmstadt, 1969 (= ID., *Service in the Roman Army*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1989, pp. 3-30); con specifico riferimento alle coorti pretorie si veda S. PRIULI, *La probatio militum e il computo del servizio militare nelli coorti pretorie*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti, Classe di scienze*



arruolato omettendo la propria origine, al congedo non avrebbe acquisito lo *status civitatis*:

«ἐὰν Αἰγύπτ[ιο]ς λαθῶν στρατεύσητα[ι ἐ]ν λεγ  
ε  
ῶνι, ἀπολυθ[εῖς εἰς] τὸ  
Αἰγύπτιο[ν] τάγμα ἀποκαθίστατ[αι]. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἐκ [τουῦ] ἐρε-  
τικοῦ ἀπ[ο]λυθέντες ἀποκαθίστανται πλὴν μόνων τῶ[ν] ἐκ  
Μισσηνῶν [σ]τόλου»<sup>378</sup>.

A conferma della disposizione vi sarebbe un *optio* della *legio III Cyrenaica* (stanziata in Egitto sino al II secolo d.C.), in cui il soggetto dichiara di essere libero di nascita (ingenuo), cittadino romano e quindi di avere diritto a servire nella legione:

«*Scripto int.*

*T. Flavius Longus optio leg(ionis) III Cur(enaicae), (centuria) Arelli ... testatus e[st] cautoresque dedit ... Frontonem (centuria) Pompei Reg ..... et. L. Longinum]*

---

morali, storiche e filologiche (*Rend. Lincei*), vol. 26., fasc. 7-12, lug.-dic. 1971, 697-718 (Estratto), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1971.

<sup>377</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 69. Su legionari e cittadinanza, tra gli altri: A. SEGRÈ, *A proposito di peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus*, anno 9, n. 3/4, 1928, (dicembre), pp. 303-308, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1928; G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Roma, 1953; A. DE GRASSI, *Il papiro 1026 della Società italiana ed i diplomi militari romani*, in *Aegyptus*, n. 2/4 anno 10, 1929, Fascicolo dedicato alla «Semaine Egyptologique» di Bruxelles, 14-20 settembre 1930 (Dicembre 1929), pp. 242-254, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1929. Sulle modalità di svolgimento del *dilectus* si veda Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 95; G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der Römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 349 s., ove si rinviene anche la differenziazione tra reclutamento dei legionari in Italia (per mezzo di *dilectatores missi* o *electi* dall'imperatore) e nelle province (tramite i governatori ed i loro uffici e/o i legati delle legioni presso gli accampamenti).

<sup>378</sup> GNŌMŌN IDIOLOGI, 55: «se un Egizio, inosservato, presta servizio in una legione, congedato riprende la sua prima condizione di Egizio. Similmente anche quelli congedati dal servizio di rematori ritornano nella loro primiera condizione, ad eccezione solo di quelli della flotta di Miseno».

*Celerem (centuria) Cre..... et. L. Herennium Fuscum [veteranum.....  
iuratusque dixit per .....se ingenuum et c(ivem) R(omanum) esse]  
Iusque militandi in leg(ione) habe[r]e. Ibi caut[ores ..... fronto et Longinus celer  
et L. Herennius Fuscus iurati per Iovem]*  
*Optimum Maximum et genium Imp(eratoris) Caes(aris) Do[mitiani Augusti  
Germanici dixerunt ..... T. Flavium Longum s(upra) s(criptum)]  
ingenuum natum et c(ivem) R(omanum) esse iusque militan[di in leg(ione)  
habere.]*  
*Actum ca[s]tris Aug(ustis) in hib(ernis) legionis III XVII Kal[endas] .....  
anno XVII Imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani Aug(usti) Germanici]  
Scripto ext.*  
*T. Flavius Longus optio leg(ionis) III Cur[naicae], (centuria) Arelli ....  
Testatus est cautoresque dedit ....]*  
*Frontonem (centuria) Pompei Reg[is] ..... et L. Longinum celerem (centuria) Cre  
..... et L. Heren[nium Fuscum veteranum [..... iuratusque dixit per ..... se  
ingenuum natum et c(ivem) R(omanum) esse ius[que militandi in leg(ione)  
habere. Ibi cautores ..... Fronto]  
et L. Longinus Celer et L. Here[nnius Fuscus iurati per Iovem Optimum  
Maximum et genium Imp(eratoris) Caesaris]  
D[o]mitiani Aug(usti) Ger[ma]nici dixeru[nt] ..... T. Flavium Longum s(upra)  
s(criptum) ingenuum natum et c(ivem) R(omanum) esse]  
iusque militandi in leg(ione) habere.*  
*Actum cast(ris) Aug(ustis) in hib(ernis) leg(ionis) III [XVII Kal(endas) .....  
anno XVII Imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani Aug(usti) Germanici]  
Q. Volusio Saturn[ino L. Venuleio Montano Aproniano cos.]»<sup>379</sup>.*

Vi furono casi, prima della *Constitutio Antoniniana*, in cui fu permesso l'arruolamento nelle legioni anche a *peregrini*; tali erano le ipotesi di legioni formate da *classarii* oppure in cui la carenza di organico era colmata da peregrini a cui si

---

<sup>379</sup> Testo in S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 30 s.; si veda anche J.W.B. BARNS, *Three Fayum Papyri*, in *Chronique d'Egypte*, vol. 24, 1949, pp. 295-304, Musées royaux d'art et d'histoire Bruxelles, Bruxelles, 1949; G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Roma, 1953, p. 103 ss.; R. CAVENAILE, *Le P. Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni (Studi di papirologia e Antichità orientali)*, vol. II, pp. 243-251, Editrice Ceschina, Milano, 1957, p. 245.

concedeva la cittadinanza già al momento del *dilectus*<sup>380</sup>. Sin da Adriano il reclutamento di soldati tra le tribù stanziato lungo la frontiera cominciò, saltuariamente, ad interessare anche le legioni<sup>381</sup>.

Un'iscrizione risalente al periodo di Domiziano (I secolo d.C.)<sup>382</sup>, rinvenuta nell'antica città di Koptos, in cui sono descritte le due legioni di stanza in Egitto (la *legio XXII Deiotariana* e *legio III Cyrenaica*) riporta nomi ed origini di trentasei legionari appartenenti alla *legio III Cyrenaica* e su cui già Mommsen rivolse la propria attenzione<sup>383</sup>; dallo studio dell'onomastica emerge che agli stessi fu concessa la cittadinanza al momento dell'arruolamento<sup>384</sup>.

Nel caso degli Egiziani, invero, la citata disposizione dello *Gnōmōn*<sup>385</sup> dell'*Ídios Lógos*<sup>386</sup> testimonierebbe l'interdizione degli stessi da tale possibilità; un'interdizione

---

<sup>380</sup> Cfr. C. CARDINALI, *Diplomi imperiali di privilegi accordati ai militari raccolti e comentati*, Tipografia di Domenico Ercole, Velletri, 1835, spec. II s. e *passim*, con vari esempi di cittadinanza accordata agli stranieri in vista dell'arruolamento nelle legioni.

<sup>381</sup> Si veda per tutti la sempre valida opera di G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, F. Steiner, Stuttgart, 1992, spec. 29-31.

<sup>382</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, 6627, c.d. *iscrizione di Koptos*.

<sup>383</sup> Cfr. H.A. SANDERS, *The Origin of the Third Cyrenaic Legion*, in *The American Journal of Philology*, vol. LXII, n. 1, 1941, pp. 84-87, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1941, p. 84.

<sup>384</sup> Sull'iscrizione di Koptos (C.I.L., III, 6627) si veda B.H. ISAAC, *Hierarchy and Command-Structure in the Roman Army*, in B.H. ISAAC, *The Near East under Roman Rule. Selected papers*, pp. 388-402, Brill, Leiden-New York-Köln, 1998, spec. 396; R. SAXER, *Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian*, fa parte di *Epigraphische Studien*, 1, 1967, Böhlau Verlag, Köln-Graz, 1967.

<sup>385</sup> Lo *Gnōmōn* o Gnomone (dal latino *gnomon-ōnis*, dal greco γνόμενον-ovος, dal tema di γιγνώσκω «conoscere») è il regolamento, il "codice", adoperato dall'Idiologo (sul quale v. *infra*) redatto in età augustea e tramandatosi in un papiro conservato a Teadelfia in Egitto, BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU), V, 1210. Sullo *Gnōmōn* si veda l'imprescindibile testo di S. RICCOBONO JR., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palumbo, Palermo, 1950, da cui la traduzione dei passi trattati; testo latino anche in S. RICCOBONO, *Fontes iuris Romani antejustiniani. I. Leges*, G. Barbera Editore, Florentiae, 1941, pp. 469-478 n. 99.

<sup>386</sup> Una carica magistratuale mantenuta in vita durante la dominazione romana in Egitto, sottoposta al solo prefetto d'Egitto e con ufficio centrale ad Alessandria, i cui poteri si possono riassumere in: controllo entrate straordinarie, ossia non previste dalla amministrazione centrale; controllo su beni senza proprietario (es. fondi incolti), o rivendicabili dal fisco (es. beni senza eredi), con poteri investigativi ed istruttori, nonché (in talune ipotesi) decisori, in tutte le questioni civili e penali in cui fossero in gioco gli interessi del fisco (costituito da tutti i beni che costituivano un conto separato rispetto a quello dell'amministrazione finanziaria, da cui la derivazione del nome dal

che però non riguardava i cittadini romani della provincia egiziana, gli *origo castris* (nati prima della *honesta missio*), forse gli *epikekriménoi*<sup>387</sup>, e di converso anche gli abitanti delle comunità rurali i quali erano esclusi da ogni forma di servizio militare ad eccezione di quello classario (flotte)<sup>388</sup>, infatti una deroga a tale divieto era prevista per coloro che si fossero arruolati nella flotta di Miseno.

Il servizio nella flotta era spesso considerato come un ripiego a fronte dell'impossibilità di servire nelle legioni, come si evince da una lettera privata proveniente da un archivio greco-latino:

«P[ro]b[ave]r[e] se in cl[as(se)] A[u]g(usta) Alex(andrina) [et] Kalab[el]  
Et Deipist[us .....]h[.].[.....]uams [nullus[co]mputa vit kasus su[ae] v[itae]  
....] ...[.].[.....]n[e]que la[....] Nec ob [haec]  
Marcel[l]um [o]di. Qu[on]i[a]m nihil mihi pro dis fuerunt nisi verba, null[i]us  
conc[c]lepi o[diu]m. Et ivi me ..[.] .[.] .[n]avi et per eos me probavi in classe ne  
tib[i] paream a spe amar[a] parpa[tum] vagari quasi fugitivom»<sup>389</sup>.

---

greco ἰδιος λόγος - *idios logos*, ossia "conto privato"). Vennero anche affidati all'Idiologo compiti di polizia dei culti. Sulla figura e le funzioni dell'Idiologo si veda S. RICCOBONO JR., *Il Gnomon ... op. cit.*, 1950, p. 11 ss.; J. CARCOPINO, *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, in *Revue des Études anciennes* (REA), n. 24, 1922, pp. 101-117, Féret, Paris, 1922; V. ARANGIO-RUIZ, *Un liber mandatorum da Augusto ad Antonino*, in *Atene e Roma, Bollettino della Società Italiana per la Diffusione e l'Incoraggiamento degli Studi Classici*, nuova serie - anno III, 1922, pp. 216-282, Felice Le Monnier, Firenze, 1922, spec. 216-223. Sulle magistrature in Egitto si può fare riferimento a quanto descritto da STRABONE, *Geographica*, 17, 1, 12; cfr. A. MEINEKE (recognovit), *Strabonis Geographica*, Sumptibus et Typis B.G. Teubneri, Lipsiae, 1877.

<sup>387</sup> Gli *epikekriménoi*, i Greci privilegiati della *chōra* egiziana, «non erano i cittadini delle città greche (Alessandria, Naucrati, Tolemaide, Antinopoli), ma gli *Héllenes* dei capoluoghi (metropoli) dei *nomoi*, distinti dalla massa della popolazione indigena, sempre soggetta, invece, per l'intero ammontare, al pagamento della *laographía* (*tributum capitis*), perché esenti, in tutto o in parte, da codesta imposta, di entità variabile a seconda delle differenti località dell'Egitto»; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 69 nt. 124.

<sup>388</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 69; ID., *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 554.

<sup>389</sup> MICHIGAN PAPYRI (P. Mich.), VIII, 467, 12-16; testo in S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 43.

Secondo il Forni «sulla qualità di cittadini romani di tutti i soldati in servizio in *iustae legiones*, sia che già possedessero la cittadinanza romana, sia che venisse loro concessa all'atto dell'arruolamento, non si può essere categorici», richiamando P. Mich., VII, 432, copia di un editto, autenticata da testimoni, con cui Domiziano concesse la cittadinanza romana ed il connubio a veterani della *legio XXII Deiotariana* alla fine della ferma<sup>390</sup>:

«*Imp(eratore) Caes[are divi Vespasiani f(ilio) Domitiano]*  
*Aug(usto) Flav[io Clemente cos(\*)][ - ca.14 -]*  
*vet(eranorum)· ascr[iptorum (?)- ca.29 -]*  
*alexadri[ae](\*)[ ad Aegyptum- ca.15 -]*  
5 *Sex(ti)· f(ilius) Gai[leria]- ca.16 -]* (\*)[ *testatus est]*  
*eos qui si[gnaturi essent se discriptum et]*  
*recognit[um fecisse ex tabula aenea quae]*  
*fixa est i[n Caesareo Magno sub porticum]*  
*siniste[riorem in pariete, in qua scriptum]*  
10 *fuit id qu[od infra scriptum est]*  
*Imp(erator) Caesar [divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus)*  
*pont(ifex)]*  
*max(imus) tri[b(unicia) pot(estate) xv dicit visum est mihi edicere eo-]*  
*rum qu[i militaverunt in Aegypto in legione xxii]*  
*Deiot(ariana)· qu[i xx stipendiis emeritis honesta missione]*  
15 *dimissi [sunt quorum nomina(\*)]*  
*infra sc[ripta sunt- ca.20 -](\*)*  
*civitat[em Romanam dedit et](\*)*  
17/18 *[conu]bium(\*)*  
*cum [uxoribus quas tunc](\*)*  
18/19 *[habuis]sent(\*)*  
*n[ -ca.?- ]»*

## Apparatus

---

<sup>390</sup> Cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der Römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 350.

- ^ 2. 1. co(n)s(ulibus)
- ^ 4. 1. Alexandri[ae]
- ^ 5. cf. BL konkordanz 125 : Fiḡa[- ca.17 -] prev. ed.
- ^ 15. cf. BL konkordanz 125 : [- ca.26 -] prev. ed.
- ^ 16. cf. BL konkordanz 125 : in Erass[- ca.30 -] prev. ed.
- ^ 17. cf. BL konkordanz 125 : et vitat [- ca.27 -] prev. ed.
- ^ 17/18. cf. BL konkordanz 125 : [ . . . ]biva (corr. ex [ . . . ]biv[[o]]) prev. ed.
- ^ 18. cf. BL konkordanz 125 : sua[- ca.22 -] prev. ed.
- ^ 18/19. cf. BL konkordanz 125 : [ . . . . . ]sent prev. ed.<sup>391</sup>

così inducendo a ritenere che «certi soldati rimanevano peregrini pur servendo nelle legioni»<sup>392</sup>.

Sull'origine dei soldati interessati dal provvedimento di Domiziano, secondo Cavenaile si tratterebbe di soldati che servivano nelle legioni e provenienti dalle flotte, i c.d. veterani  $\chi\omega\rho\iota\varsigma \chi\alpha\lambda\kappa\omega\tilde{\nu}\nu$ , i quali non erano cittadini romani e non potevano esibire il diploma bronzeo rilasciato ai veterani delle legioni<sup>393</sup>. Per Daris, invece, tali sarebbero i veterani degli *auxilia* che all'atto dell'*epikrisis* non presentavano il diploma militare su tavole bronzee, ma invece una dichiarazione

---

<sup>391</sup> MICHIGAN PAPYRI (P. Mich), VII, 432, testo e descrizione consultabili nella DUKE DATABANK OF DOCUMENTARY PAPYRI, *Witnessed Copy of the Honorable Discharge of a Legionary Soldier*. P. Mich. 7 432, su [http://papyri.info/ddbdp/p.mich;7;432?rows=2&start=0&fl=id%2Ctitle&fq=series\\_led\\_path%3Ap.mich%3B7%3B\\*%3B\\*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=0&t=10](http://papyri.info/ddbdp/p.mich;7;432?rows=2&start=0&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3Ap.mich%3B7%3B*%3B*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=0&t=10), o su S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 183. Sul documento R. CAVENAILE, *Le P. Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni (Studi di papirologia e Antichità orientali)*, vol. II, pp. 243-251, Editrice Ceschina, Milano, 1957.

<sup>392</sup> Cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati ... op. cit.*, p. 351; sul MICHIGAN PAPYRI (P. Mich.), VII, 432 v. *infra* e H.A. SANDERS, *Latin Papyri in the University of Michigan Collection (P. Mich. VII)*, 1947, fa parte di *Michigan Papyri*, vol. VII, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1947; R. CAVENAILE, *Le P. Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni (Studi di papirologia e Antichità orientali)*, vol. II, pp. 243-251, Editrice Ceschina, Milano, 1957.

<sup>393</sup> Cfr. R. CAVENAILE, *Le P. Mich. VII 432 ... op. cit.*, p. 245.

rilasciata da altra autorità che ne attestasse il servizio svolto<sup>394</sup> e che nelle flotte avevano svolto un “tirocinio militare”, utile al passaggio nelle legioni<sup>395</sup>.

Un passaggio spesso anelato dai *classiarii* (probabilmente per le condizioni di servizio delle flotte, peggiori delle altre unità), come l’autore della lettera a seguire che spera in un trasferimento in coorte:

«*Et si dus  
volueret spero me frugaliter  
[v]iciturum et in cohortem  
[tra]nsferri. Hic a[ut]em sene aer[e]  
[ni]hil fiet neque epistulae com-  
Mandaticiae nihil val(eb)unt nesi  
Si qui sibi aiutaveret»<sup>396</sup>.*

La necessità del requisito della cittadinanza romana, per coloro che avessero voluto arruolarsi nelle legioni, sarebbe da desumersi dalla stessa carenza di fonti che documentino episodi di concessione della stessa ai legionari<sup>397</sup>.

A tal riguardo, alle milizie delle legioni, poteva essere corrisposto un diploma (*rectius* documento) che certificasse l’avvenuta *honestia missio* o che riconoscesse il *conubium* con donne peregrine. Per Alföldy i diplomi militari attestavano l’acquisizione della cittadinanza e del diritto di connubio, e solo eccezionalmente potevano essere rilasciati a soli fini certificativi del congedo (come quelli rilasciati

---

<sup>394</sup> Cfr. S. DARIS, *Note per la storia dell’esercito romano*, II, *I veterani χωρὶς χαλκῶν*, in *Aegyptus*, n. 1-2, 1960, p. 67-72, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1960.

<sup>395</sup> Cfr. S. DARIS, *Documenti per la storia dell’esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 25.

<sup>396</sup> MICHIGAN PAPYRI (P. Mich.), VIII, 468, 35-41; testo in S. DARIS, *Documenti per la storia dell’esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 44.

<sup>397</sup> In realtà la carenza di fonti sui legionari è da considerarsi in modo oggettivo ed assoluto, poiché se si pensa che solo per i primi tre secoli dell’Impero si sarebbe dovuto avere un numero totale di almeno due milioni di legionari, le fonti epigrafiche al riguardo costituiscono solo una minuscola parte delle informazioni che avremmo potuto ricevere; cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell’impero*, in *Aufstieg und Niedergang der Römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 15.

nel 68 d.C. e nel 70 d.C.) ai *classiarii* trasferiti nella *legio I e II Adiutrix*<sup>398</sup>, i quali si trovavano in una particolare condizione, in quanto considerati legionari per la durata della ferma (poiché entrati in una formazione legionaria inizialmente irregolare e poi riconosciuta *iusta legio*) ma al contempo conservavano lo status giuridico di *classiarii*<sup>399</sup>.

Nella prima ipotesi secondo Mann si tratterebbe di *exempla* (ricevuti dai veterani prima del 311 d.C.) con sui si attestava l'avvenuto compimento della *honesta missio* (e quindi di congedo); documenti denominati *epistulae, testimonia, testimoniales*, che nulla avevano in comune con i diplomi militari<sup>400</sup>. Per Alföldy in tale categoria rientra il certificato di *honesta missio* del 22 gennaio 150 d.C., riguardante la *legio X Fretensis*. Il documento (proveniente da Cesarea di Palestina) dichiara espressamente che i legionari non ricevevano alcun diploma al loro congedo<sup>401</sup>:

«*Descriptum et recognitum ex libello proposito cum alis in portico Iunia  
Ba...ae, in quo scriptum erat id quod infra scriptum est:  
Vil<l>io Kadoleg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) ab veteranis legionis X  
Fr(etensis) n(umero) XXII, qui militare coeperunt Glabrione et Torquato item  
Pa[ulino] et Aquilino cos., quorum nomina subiecta sunt. Cum militaverimus,*

---

<sup>398</sup> Cfr. G. ALFÖLDY, *Zur beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia*, band 17, 1968, pp. 215-227, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1968 = G. ALFÖLDY, *Römische Heeresgeschichte. Beiträge 1962-1985*, Gieben, Amsterdam, 1987, pp. 51-65; Alföldy divide i diplomi emanati sino al 110 d.C., in tre categorie, a seconda del beneficiario: militari ancora in servizio, veterani e militari ancora in servizio, soltanto veterani.

<sup>399</sup> Cfr. A. BUONOPANE, *Un diploma militare ritrovato: autopsia di CIL, XVI, 8*, in *Epigraphica*, vol. 56, 1994, pp. 216-223, Fratelli Lega Editori, Faenza-Ravenna, 1994, p. 216 s. rinviando a G. FORNI, *I diplomi militari dei classiarii delle flotte pretorie (inclusi quelli dei classiarii-legionari)*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Bohlau, Köln-Wien, 1986, (= G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, pp. 419-450); S. PANCIERA, *Di un Sardo con troppi diplomi. Ursaris Tornalis filius e di altri diplomi militari romani*, in E. ATZENI - ET. AL, *Sardinia Antiqua. Studi in Onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno*, pp. 325-340, Edizioni della Torre, Cagliari, 1992, p. 326.

<sup>400</sup> Cfr. J.C. MANN, *Honesta missio and the Brigetio Table*, in *Hermes*, band 81, 1953, pp. 496-500, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1953.

<sup>401</sup> Cfr. S. DARIS, *Documenti per la storia ... op. cit.*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 173.



*domine, in classe praetoria Misenensis et ex indulgentia divi Hadriani in leg(ionem) Fr(etensem) translatis [a(nnos)] super XX omnia nobis uti bonis militibus constiterint, nunc quoque felicissimis temporibus Sacramento absoluti sumus, et in patriam Alexandriam ad Aegyptum ituri petimus et rogamus, digneris nobis adfirmare a te missos esse, ut ex adfirmatione tua appareat nos ex eadem legione missos esse, non ex classe, ut possit rebus necesari subscriptio tua instrumenti causa nobis prodesse et humanitati tuae in perpetuo gratias agamus.*

*L. Petronius Saturninus edidi pro me et conveteranis meis. Pomponius scribi (sic).*

*Subscriptio. Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent, attamen Sacramento vos a me iussu imperatoris n(ostri) solutos notum fieri praefecto Aegypti desideratis. Sportulam et instrumentum dabo p...e. Actum in col(onia) I Fl(avia) Aug(usta) Caes(aria) XI kal. Februar. Squilla Gallicano et Carmin<n>io Vetere cos.»<sup>402</sup>.*

Si tratta di un testo in cui 22 veterani della *legio X Fretensis* (stanziati a Gerusalemme) chiesero, al governatore della Giudea, una dichiarazione dalla quale risultasse il loro congedo dalla legione e non dalla flotta; questi iniziarono il servizio nella flotta di Miseno per poi essere trasferiti (per concessione dell'imperatore Adriano) nella legione X Fretense militandovi per più di vent'anni, così maturando tutti i privilegi concessi ai veterani delle legioni. Il governatore rispose confermando che i legionari non avrebbero dovuto ricevere alcun tipo di documento che ne attestasse il congedo, ma che nel caso di specie avrebbe rilasciato il certificato richiesto, volendo i veterani utilizzarlo a fini conoscitivi nei confronti del prefetto

---

<sup>402</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, app. 33; CORPUS PAPYRORUM LATINARUM (CPL), 117. Si veda S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 173. Altri lavori sul documento: A. DE GRASSI, *Il papiro 1026 della Società italiana ed i diplomi militari romani*, in *Aegyptus*, n. 2/4 anno 10, 1929, Fascicolo dedicato alla «Semaine Egyptologique» di Bruxelles, 14-20 settembre 1930 (Dicembre 1929), pp. 242-254, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1929; W. SESTON, *Les veterans sans diplomes des légions romaines*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (Rev. Philol.)*, n. 59, 1933, pp. 375-395, Éditions Klincksieck, Paris, 1933; R. CAVENAILE, *Le P. Mich. VII 432 ... op. cit.*; M. NORSA - V. BARTOLETTI (a cura di), *Papiri greci e latini. Pubblicazioni della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto*, vol. XII, Tipografia E. Ariani, Firenze, 1943-1951, n. 1226; P.F. GIRARD - F. SENN, *Les lois des Romains*, Jovene, Napoli, 1977, pp. 252-253 nt. 2.

d’Egitto<sup>403</sup>, il solo a poter sovrintendere alle procedure di attribuzione e riconoscimento della cittadinanza (nonché alle relative controversie):

«τὰ περὶ τῶν εἰσαγόντων οὐς μὴ δεῖ εἰς τὴν Ἀλεξανδρέων πολιτείαν  
νῦν ἡγεμονικῆς γέγονεν διαγνώσεως»<sup>404</sup>.

Un riconoscimento, quindi, atto a permettere il loro ritorno in patria (Alessandria d’Egitto) con riconoscimento di status all’atto dell’*epikrisis* - ἐπίκρισις<sup>405</sup> (motivo,

---

<sup>403</sup> A. DE GRASSI, *Il papiro 1026 ... op. cit.*, p. 243.

<sup>404</sup> GNŌMŌN IDIOLOGI, 40: «i processi concernenti coloro che si introducono illegittimamente nella cittadinanza alessandrina, sono di competenza del governatore».

questo, per cui la copia venne approntata in presenza di testimoni<sup>406</sup>); ma secondo quanto disposto dallo *Gnōmōn Idiologi*, 55, gli appartenenti alla flotta di Miseno avrebbero avuto già per tale condizione (in deroga alla norma generale) la possibilità di ricevere la cittadinanza, non comprendendosi, quindi, la richiesta di congedo dalla legione e non dalla flotta. Discorso diverso, invece, per i marinai in generale, i quali godevano di uno specifico statuto latino durante il lungo servizio<sup>407</sup>.

---

<sup>405</sup> Operazione di censimento, che in fase di arruolamento risultava non dissimile uguale alla *probatio* romana, atta a verificare lo *status* del soggetto affinché potesse godere dei privilegi connessi; a tal fine vi sarebbe una *epikrisis* dei cittadini romani e degli alessandrini, svolta dal prefetto mediante rappresentante, il quale era un alto ufficiale dell'esercito. Secondo Montevecchi tale delega di funzioni ha condotto a ritenere che vi fossero due diverse tipologie di *epikrisis*, ossia una civile-fiscale (greco/egizia) ed una militare, invero entrambe riguardanti il medesimo accertamento di status, anche nel caso si fosse trattato di veterani, i quali erano tornati a vita civile; cfr. O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, Vita e Pensiero, Milano, 1988, p. 181 ss., spec. 182. Sull'*epikrisis*, riguardo ai veterani, S. WAEBENS, *Reflecting the "Change in A.D. 140": The Veteran Categories of the Epikrisis Documents Revisited*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, band 180, 2012, pp. 267-277, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2012; U. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, Edizioni Dedalo, Bari, 2010, p. 581 ss.; S.R. LLEWELYN, *A Review of the Greek Inscriptions and Papyri Published in 1980-81*, The Ancient History Documentary Research Center, Macquarie University, 1992, p. 135 ss.; B. PALM, *The Range of Documentary Text: Types and Categories*, in R.S. BAGNALL (edited by), *The Oxford Handbook of Papyrology*, pp. 358-394, Oxford University Press, New York, 2009, p. 380 ss. Un elenco di richieste di *epikrisis* è in S.L. WALLACE, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Greenwood Press, New York, 1969, pp. 403-405; A.S. HUNT – E. CAMPBELL COWAN (translated by), *Select Papyri. II. Public Documents*, in *Loeb Classical Library*, n. 282, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1934, in cui a p. 315 vi è un caso di *epikrisis* di un veterano in Egitto nel 188 d.C., qui riportato nella traduzione in inglese: «*Extract from the roll of examination records bearing the outside title EXAMINATIONS OF LONGAEUS RUFUS, FORMER PREFECT, CONDUCTED BY ALLIUS HERMOLAUS, TRIBUNE OF LEGION II TRAIANA FORTIS, FROM EPEIPH 25 TO THOTH 29 OF THE 26TH YEAR OF AURELIUS COMMODUS ANTONINUS CAESAR, THE LORD. After other entries, on page 1: Valerius Clemens, who wishes to reside for the time being in the Arsinoite Nome, aged \_\_ years. The above mentioned, a veteran, declared that he had served in Cohort II of the Ituraeans, and exhibited a Latin letter from Pactumeius Magnus the former prefect, showing that after serving in the above-mentioned Cohort, he had received his official discharge on December 31 in the consulship of Aurelius Commodus Antoninus Augustus Pius and Quintillus. He also presented as warrantors [gnosteras] Marcus Aurelius Petesouchos, Serenus Petronius, and Julius Gemellus, all three veterans, who wrote a sworn declaration along with him that he had used no fictitious evidence. And the signature of Allius Hermolaus, Tribune of Legion II Traiana Fortis, attached to the aforesaid name, Valerius Clemens, aged 52, with a scar above the ankle of the right foot. (subscribed) I, Avius Callimachos, keeper of the archives [bibliophylax], state that the original is here. The 28th year of Aurelius Commodus Antoninus Caesar, the Lord, Pauni 17. (endorsed) Examination record of Valerius Clemens verified.*».

<sup>406</sup> Cfr. S. DARIS, *Documenti per la storia ... op. cit.*, p. 194.

<sup>407</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 555. Sullo status giuridico dei *classarii* durante il servizio si veda S. PANCIERA, *La condizione*

Dal concordato rilascio della documentazione, infatti, si deduce che i veterani non avessero alcuna documentazione che potesse avvalorare la loro dichiarazione di congedo<sup>408</sup> (*diplomi et similia*), in quanto ai legionari era già richiesta la cittadinanza al momento dell'arruolamento ed ogni testimonianza in tal senso sarebbe risultata inutile.

In SB, IV, 7362<sup>409</sup>, è riportato il caso di un veterano (Valerio Clemente) che si presentò all'*epikrisis* non con il diploma ma con una lettera latina di un prefetto precedente, invece in BGU, I, 142<sup>410</sup> il veterano, proveniente da un reparto di ausiliari stanziati in Siria, esibì il proprio diploma.

Si potrebbe ipotizzare, quindi, che il congedo – in qualità di legionari – sia avvenuto prima del tempo stabilito per gli appartenenti alla flotta di Miseno (26 anni), e conoscendosi tale loro condizione nel luogo d'origine (Alessandria) questa avrebbe potuto creare difficoltà burocratiche legate al riconoscimento della già acquisita cittadinanza romana<sup>411</sup>. Diplomi a fini certificativi del congedo, infatti, furono rilasciati – in casi eccezionali – anche a soldati ancora in servizio e/o congedati dalle legioni:

- dall'età di Claudio nei confronti di coloro che avevano militato per più di 25 anni anche se ancora in servizio;
- dall'età Flavia ad ausiliari in servizio o congedati, dopo 25 anni di servizio;
- dal 110-117 d.C. a congedati dopo 25 anni di servizio<sup>412</sup>.

---

*giuridica dei classarii (e degli equites singulares) in età imperiale: stato della questione e prospettive di ricerca*. in AA. VV., XXXIII Corso di cultura sull'arte Ravennate e Bizantina. Seminario internazionale di studi su La Macedonia iugoslava (Ravenna, 15-22 marzo 1986), pp. 343-348, Edizioni del Girasole, Ravenna, 1986; G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, Supplemento II, p. 71.

<sup>408</sup> Cfr. S. DARIS, *Documenti per la storia ... op. cit.*, p. 192.

<sup>409</sup> SAMMELBUCH GRIECHISCHER URKUNDEN AUS ÄGYPTEN (SB), IV, 7362 = MICHIGAN PAPYRI (P. Mich.), inv. 2930.

<sup>410</sup> BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU), I, 142.

<sup>411</sup> Ipotesi cui concorda anche Vitelli, riportandosi a GRIECHISCHE PAPYRI DER HAMBURGER STAATS UND UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK (P. Hamb), 31, menzionato da A. DE GRASSI, *Il papiro 1026 ... op. cit.*, p. 252.

<sup>412</sup> Cfr. G. ALFÖLDY, *Zur beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia*, band 17, 1968, pp. 215-227, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1968, p. 215 ss. Mann rileva che l'unico diploma di età claudia che si riferisce ad appartenenti della flotta, riguarda *classarii* congedati; cfr. J.C. MANN, *The*

Così come pure vi furono riconoscimenti della cittadinanza a soldati ancora in servizio, senza riconoscimento della *dimissio per honesta missione*, come il caso di Marco Ulpio Novantione di Leicester, ed i commilitoni, cui venne concessa la cittadinanza *ante emerita stipendia* (ma, appunto, senza *dimissio honesta missione*)<sup>413</sup>.

Secondo Wilcken e Lesquier, invece, si trattava di soldati che si erano congedati di recente e quindi sprovvisti di diploma bronzeo<sup>414</sup>.

De Grassi ha sostenuto che i diplomi non erano consegnati il giorno stesso del congedo, il quale – ad ogni modo – non voleva significare esonero totale dal servizio, poiché i veterani facevano comunque parte, per anni, di una riserva di forze chiamata *vexilla veteranorum*, la quale, invero, cessò di esistere dalla fine del primo secolo d.C. quando venne prolungata la ferma dei legionari e le date di rilascio dei diplomi si accorciarono (essendo relativamente certo il periodo di congedo); per tale motivo si può però credere che i soldati lasciassero il servizio senza diploma ma che ricevessero (nella nuova sede in cui erano giunti) una documentazione che ne facesse le veci<sup>415</sup>.

Altra tesi è quella per cui, come rilevato dal Forni, nelle legioni vi potevano essere soldati stranieri che mantenevano la loro condizione di peregrini<sup>416</sup> anche dopo l'arruolamento; si trattava per lo più di classari trasferiti nelle legioni, e se si trattava di Egiziani, la norma 55 dello *Gnomon* dell'Idiologo (v. *supra*) vietava loro di essere direttamente arruolati nelle legioni, ma non di esservi trasferiti, come già

---

*Development of Auxiliary and Fleet Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 9, 1972, pp. 233-243, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1972, p. 233 ss.

<sup>413</sup> Cfr. G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Roma, 1953, p. 57.

<sup>414</sup> Cfr. U. WILCKEN – L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, B.G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1912, p. 399 ss.; J. LESQUIER, *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien. II*, Imprimerie de l'Institut Français d'archéologie orientale, Le Caire, 1918, p. 310 ss.

<sup>415</sup> Cfr. A. DE GRASSI, *Il papiro 1026 ... op. cit.*, p. 245 s. e 248.

<sup>416</sup> Trattavasi comunque di casi eccezionali, per cui la regola generale rimaneva quella dell'ottenimento della cittadinanza già al momento dell'arruolamento. Per riepilogare cfr. R. CAVENAILE, *Le P. Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni (Studi di papirologia e Antichità orientali)*, vol. II, pp. 243-251, Editrice Ceschina, Milano, 1957, p. 245.

detto, dopo aver servito per qualche anno nella flotta di Miseno<sup>417</sup>. Una procedura paragonabile, per certi aspetti, agli attuali piani di assunzione nelle forze armate (e nella pubblica amministrazione in genere) in cui una percentuale (o l'intero) dei posti disponibili è riservata al personale c.d. interno, ossia già facente parte dell'organico in ruolo.

Si potrà quindi ritenere che la condizione dei soldati, anche a seguito di trasferimento, rimanesse quella di *classarii* di Miseno, a tal uopo essendo necessaria una certificazione di fine *missio*, utile ai fini certificativi ed acquisitivi per il richiedente.

Dalla documentazione di *epikrisis* pervenutaci, infatti, emerge che i veterani erano sottoposti ad un continuo controllo da parte delle autorità, anche dopo il congedo per *honestia missio*. I veterani erano registrati nel τόμος ἐπικρισεων del prefetto d'Egitto e solo dopo aver superato il controllo potevano godere dei previsti benefici, ma ulteriori successivi e continui controlli erano effettuati dai prefetti, che redigevano ricorrenti relazioni ed atti riguardanti i *veteres*, i quali dovevano sottoporsi ad *epikrisis* anche nel caso in cui avessero voluto permanere per lungo tempo al di fuori della propria ἰδία in Egitto, presentando l'opportuna documentazione militare (δικαιώματα), deposta nell'ufficio del funzionario dell'*epikrisis* deputato a tal fine<sup>418</sup>.

Per ciò che concerne la richiesta di certificazione con permesso di *conubium*, va ricordato come tale diritto non fosse inizialmente concesso ai veterani delle legioni, ciò (principalmente) al fine di favorire un loro ritorno in patria, eliminando le possibili cause ostative in tal senso consistenti nell'unione con donne del luogo di servizio e la formazione di famiglie. A sostegno di una tale ipotesi vi sono i dati forniti dagli epitaffi dei legionari bresciani; si tratta di una cinquantina di iscrizioni,

---

<sup>417</sup> L'arruolamento nelle flotte poteva essere un ripiego messo in atto in attesa di essere trasferiti ad una legione; così S. DARIS, *Note per la storia dell'esercito romano*, II, *I veterani χωρὶς χαλκῶν*, in *Aegyptus*, n. 1-2, 1960, p. 67-72, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1960, p. 6, sulla base del MICHIGAN PAPYRI (P. Mich.), VIII, 467, 12-16.

<sup>418</sup> Cfr. U. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia ... op. cit.*, p. 583. Sugli insediamenti dei *veteres* v. *infra*.

quasi tutte nel territorio di Brescia<sup>419</sup> – antica *Brixia*<sup>420</sup> –, da cui si desume che i legionari (non caduti in battaglia), finita l'*honestia missio* tornarono presso la propria comunità d'origine: 30 tornarono in patria, 9 caddero in guerra, due furono sepolti a Roma e 7 in luoghi lontani dalle proprie case; solo un pretoriano bresciano, invece, tornò in patria a fronte dei 16 conosciuti<sup>421</sup>. Una concessione in tal senso, dunque, cominciò a comparire con l'ammissione – in casi particolari – di peregrini nelle legioni.

#### 2.4.b. *Ausiliarii*

Durante l'epoca Augustea circa la metà dell'intero esercito (in cui erano presenti 28 legioni) era formata da *auxilia*, soldati reclutati tra i provinciali che non avevano i requisiti per entrare nelle legioni.

Grazie a tali presenze le legioni godevano del sostegno di truppe d'appoggio, composte da uomini di "minor valore" con funzioni di assistenza ma anche con compiti autonomi, quando richiesto dalle situazioni<sup>422</sup>; tale apporto di "forze esterne" favorì l'adeguamento tattico e d'armamento dell'esercito romano nei

---

<sup>419</sup> Soltanto due a Roma ed una a *Oescus*.

<sup>420</sup> Alleatasi a Roma nel 196 a.C. e divenuta municipio nell'89 a.C. grazie alla *lex Iulia de civitate latinis et sociis danda* con acquisizione del *ius Latii* ed iscrizione nella tribù Flavia; cfr. CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), V, 4459: «*M(arco) Publici[o] / M(arci) filio) Fab(ia) Sextio / Calpurniano / [eq]uo public[o] / flam(ini) divi Iul(i) / praef(ecto) aedil(icia) pot(estate) / quaestor(i) aerar(ii) / sacerdoti iuven(um) Brixianor(um) / defensori rei p(ublicae) Brix(ianorum) / collegia / centon(ariorum) et fabror(um) / l(ocus) d(atu)s d(ecreto) d(ecurionum)*». Nel 49 a.C. fu annessa al territorio romano acquisendone la cittadinanza; cfr. LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 41, 36. Sulla storia di Brescia si veda E. ABENI, *La storia bresciana. Il frammento e l'insieme*, Edizioni del Moretto, Brescia, 1984; S. BREUER, *Stand und Status. Munizipale Oberschichten in Brixia und Verona*, R. Habelt, Bonn, 1996; S. MOLLO, *La mobilità sociale a Brescia romana*, LED, Milano, 2000. È plausibile che Brixia fu luogo di stanziamento della *legio X Fretensis*.

<sup>421</sup> Sulla vicenda dei legionari bresciani si veda G.L. GREGORI, *Brescia Romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale. II. Analisi dei documenti*, Quasar, Roma, 2000, p. 182; G. FORNI, *Bresciani nelle legioni romane*, in A. GARZETTI - ET AL., *Atti del convegno internazionale per il XIX centenario della dedizione del "Capitolium" e per il 150 anniversario della sua scoperta. I*, pp. 225-243, Ateneo di scienze lettere e arti, Brescia, 1973.

<sup>422</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 34.

confronti dei diversi avversari, soprattutto a seguito delle guerre partiche ove fu necessaria una maggiore mobilità delle truppe e l'assunzione di tecniche di combattimento da lontano<sup>423</sup> (ben diverse dallo stile ravvicinato tipico delle legioni).

Gli *auxilia* erano formazioni composte da circa 500 (*quinquagenarie*) o 1000 (*miliari*) uomini<sup>424</sup>. Le unità al loro interno erano divise, secondo l'ordine dignitario, in<sup>425</sup>:

- *ali* (corpo d'élite di cavalieri);

- *coorti* (truppe di fanti, alcune di maggior prestigio se reclutate tra i cittadini romani così considerati al pari dei legionari<sup>426</sup>, altre chiamate *equitate*, le quali, secondo diverso parere, erano vere e proprie truppe di cavalleria<sup>427</sup> o di fanteria "montata" a cui i cavalli servivano solo per gli spostamenti<sup>428</sup>);

---

<sup>423</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 48.

<sup>424</sup> Cfr. CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), VIII, 2637. Sul documento: G. CAMPS, *Qui sont les Dii Mauri?*, in *Antiquités africaines (AntAfr)*, n. 26, 1990, Centre national de la Recherche Scientifique, Paris, 1990, s. 149; L. NADDARI, *Decennalia et Vicennalia d'Antonin le Pieux dans les provinces romaines d'Afrique*, in *Antiquités africaines (AntAfr)*, n. 51, 2015, pp. 91-110, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 2015, spec. 108; B.H. ISAAC, *Hierarchy and Command-Structure in the Roman Army*, in *The Near East under Roman rule. Selected papers*, Leiden-New York-Köln, Brill, 1998, spec. 400; Y. LE BOHEC, *La troisième Légion Auguste. (Études d'Antiquités Africaines)*, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1989, s. 382.

<sup>425</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 35 ss.

<sup>426</sup> Il prestigio e la considerazione di cui godevano le coorti può essere desunta dal testamento di Augusto, descritto da PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 8, 3: «*legata non ultra civilem modum, nisi quod populo et plebi quadringentiens triciens quinquiens, praetoriarum cohortium militibus singula nummum milia, [urbanis quingenos], legionariis aut cohortibus civium Romanorum trecenos nummos viritim dedit*» («I lasciti rientravano nei limiti di un cittadino privato, eccetto i quarantatré milioni e mezzo di sesterzi donati al popolo e alla plebe, i mille sesterzi a testa ai soldati delle coorti pretorie, i cinquecento a quelli delle coorti urbane e trecento a ciascuno dei legionari e degli appartenenti alle coorti di cittadini romani»); un lascito che fu reclamato dai soldati, PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 35, 3: «*fuere etiam qui legatam a divo Augusto pecuniam reposcerent, faustis in Germanicum ominibus;*» («Vi furono alcuni che reclamarono il pagamento del lascito di Augusto, con tanti auguri di prosperità per Germanico;»).

<sup>427</sup> Cfr. R.W. DAVIES, *Cohortes Equitatae*, in *Historia*, band 20, heft 5-6, qtr. 4, 1971, pp. 751-763, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1971. Opinione condivisa da Le Bohec (Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 35 ss.), sulla base dei discorsi di Adriano in Africa, in CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), VIII, 18042. Sul documento, nonché sulle coorti, G. WESCH-KLEIN, *Eingriffe Hadrians in das römische Heerwesen*, in *Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum*, n. 83, 1995, pp. 147-165, Silvester Dworacki-Andreas Wójcik, Warszawa, 1995, spec. 152; W. SESTON, *Qui fut l'AUCTOR d'Hadrien? Note sur un passage controversé de l'ordre du jour de Lambèse*, in *Revue Africaine. Bulletin de la Société Historique Algérienne*, 63, 1922, pp. 11-20, Ancienne Maison Bastide-Jourdan. Jules Carbonel, Alger, 1922 (= in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, École française



---

de Rome, Roma, 1980, pp. 175-184); B. LEVICK - S. JAMESON, *C. Crepereius Gallus and his Gens*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. 54, issue 1-2, 1964, pp. 98-106, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1964, spec. 106; R. FREUDENBERGER, *Der Anlass zu Tertullians Schrift De corona militis*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, bd. 19, h. 5, Dec. 1970, pp. 579-592, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1970, spec. 580; L.C. PÉREZ CASTRO, *Dextrator*, in *Emerita*, vol. 50, n. 2, 1982, pp. 301-303, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1982; M.B. CHARLES, *Trajan's Guard at Adamklissi: Infantry or Cavalry?*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, bd. 53, h. 4, 2004, pp. 476-489, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004, spec. 487; R.W. DAVIES, *Fronto, Hadrian and the Roman Army*, in *Latomus*, t. 27, fasc. 1, 1968, pp. 75-95, Société d'Études Latines de Bruxelles, Bruxelles, 1968; F. KIECHLE, *Die "Taktik" des Flavius Arrianus*, in *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (BRGK)*, vol. 45, 1964, pp. 87-129, De Gruyter, Berlin, 1964, spec. 123; R.W. DAVIES, *The Roman Military Diet*, in *Britannia*, vol. 2, 1971, pp. 122-142, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1971, spec. 124; D.L. KENNEDY, *Legio VI Ferrata: The Annexation and Early Garrison of Arabia*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, vol. 84, 1980, pp. 283-309, Department of the Classics-Harvard University, Cambridge (MA), 1980, spec. 305; M. LEGLAY, *Hadrien et Viator sur les Champs de Manoeuvre de Numidie*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Publications de la Sorbonne. Série Études, tome 9, 1974, pp. 277-283, E. de Boccard, Paris, 1974; J.F. GILLIAM, *The Ordinarii and Ordinati of the Roman Army*, in J.F. GILLIAM, *Roman Army Papers*, J.C. Gieben, Amsterdam, 1986, spec. 47; G. HORSMANN, *Untersuchungen zur militärischen Ausbildung im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, in *Militär-geschichtliche Studien*, vol. 35, 1991, Harald Boldt Verlag, Boppard-Rhein, 1991; M.P. SPEIDEL, *Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guards*, Batsford, London, 1994, spec. 180 ss.; N.J.E. AUSTIN - N.B. RANKOV, *Exploratio. Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople*, Routledge, London-New York, 1995, spec. 151; R.K. SHERK (edit and translated by), *The Roman Empire: Augustus to Hadrian*, vol. 6, in *Translated documents of Greece and Rome*, vol. 6, Cambridge University Press, Cambridge (MA), 1988, spec. 187 ss.; H. FREIS (Hrsg.), *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin. Übersetzt und herausgegeben von Helmut Freis*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1984; J.M. ROLDÁN HERVÁS, *Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua*, Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 1974, spec. 410; A. MÜLLER, *Manöverkritik Kaiser Hadrians*, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung-Theodor Weicher, Leipzig, 1900, spec. 1-52; Y. LE BOHEC, *La troisième Légion Auguste*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1989, spec. 27, 357, 370, 372, 375; H. FREIS, *Die Cohortes Urbanae*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 2, Bohlau Verlag, Köln-Graz, 1967; H.U. INSTINSKY, *Formalien im Briefwechsel des Plinius mit Kaiser Trajan*, in *Akademie der Wissenschaften und der Literatur, serie Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse*, n. 12, 1969, pp. 387-406, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz in Kommission bei Franz Steiner Verlag (GmbH), 1970, spec. 21; A. SCHÜTTE-MAISCHATZ - E. WINTER, *Doliche – Eine kommagenische Stadt und ihre Götter. Mithras und Iupiter Dolichenus*, Habelt, Bonn, 2004, spec. 67; N. LEWIS - M. REINHOLD, *Roman Civilization. Selected Readings, Vol. 2: The Empire*, terza edizione, Columbia University Press, New York, 1990, spec. 507; P. STEINMETZ, *Untersuchungen zur römischen Literatur des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt*, in *Palingenesia*, band 16, 1982, Steiner, Wiesbaden, 1982, spec. 210; M.P. SPEIDEL, *Emperor Hadrian's Speeches to the African Army. A New Text*, in *Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*, vol. 65, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 2006.

<sup>428</sup> Cfr. G.L. CHEESMAN, *The Auxilia of the Roman Imperial Army*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1968.

- *numeri* (formazioni istituzionalizzate da Adriano, non rientranti in nessun'altra tipologia, adoperate a vari fini – come la protezione dei legati imperiali – e che mantenevano la propria identificazione etnica di provenienza).

La collocazione di questi corpi nell'esercito può essere dedotta dalla descrizione dell'ingresso di Vitellio a Roma nel 69 d.C., fornita da Tacito:

*«Ipse Vitellius a ponte Mulvio insigni equo, paludatus accinctusque, senatum et populum ante se agens, quo minus ut captam urbem ingrederetur, amicorum consilio deterritus, sumpta praetexta et composito agmine incessit. Quattuor legionum aquilae per frontem totidemque circa e legionibus aliis vexilla, mox duodecim alarum signa et post peditum ordines eques; dein quattuor et triginta cohortes, ut nomina gentium aut species armorum forent, discretas. Ante aquilas praefecti castrorum tribunisque et primi centurionum candida veste, ceteri iuxta suam quisque centuriam, armis donisque fulgentes; et militum phalerae torquesque splendebant: decora facies et non Vitellio principe dignus exercitus. Sic Capitolium ingressus atque ibi matrem complexus Augustae nomine honoravit»<sup>429</sup>.*

Fu Augusto, come sopra accennato, ad inquadrare in modo stabile gli ausiliari (peregrini privi di cittadinanza) all'interno dell'esercito, passando da un reclutamento spurio ed occasionale alla formazione di unità preposte ad accogliere milizie straniere.

La rivolta dalmato-pannonica (6-9 d.C.<sup>430</sup>) aveva già costretto l'Imperatore alla formazione di nuove unità reclutate tra i cittadini romani, ma l'esigenza di sempre più numerose e nuove reclute portarono all'instaurazione della leva obbligatoria; si

---

<sup>429</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Historiae*, 2, 89. Sul brano, con descrizione delle formazioni ausiliarie, si vedano le considerazioni di G.L. CHEESEMAN, *The Auxilia during the First two Century A.D.*, Clarendon Press, London, 1914, p. 40 ss.; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 34 ss.

<sup>430</sup> Secondo Svetonio fu una delle peggiori crisi dalle Guerre Puniche, GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Tiberius*, 16, cfr. *supra*.

arrivò financo alla liberazione in massa di schiavi, i quali, da uomini liberi, erano costretti all'arruolamento:

«μαθὼν οὖν ταῦτα ὁ Αὐγούστος, καὶ ὑποπτεύσας ἐς τὸν Τιβέριον ὡς δυνηθέντα μὲν ἄν διὰ ταχέων αὐτοὺς κρατῆσαι, τρίβοντα δὲ ἐξεπίτηδες ἴν' ὡς ἐπὶ πλεῖστον ἐν τοῖς ὅπλοις ἐπὶ τῇ τοῦ πολέμου προφάσει ἦ, πέμπει τὸν Γερμανικὸν καίτοι ταμιεύοντα, στρατιώτας οἱ οὐκ εὐγενεῖς μόνον ἀλλὰ καὶ ἐξελευθέρους δούς, ἄλλους τε καὶ ὅσους παρὰ τε τῶν ἀνδρῶν καὶ παρὰ τῶν γυναικῶν δούλους, πρὸς τὰ τιμήματα αὐτῶν, σὺν τροφῇ»<sup>431</sup>.

La politica fortemente moralizzatrice di Augusto, però, mal si coniugava con l'ingresso di stranieri, ex schiavi, uomini dai dubbi requisiti, nelle legioni che da sempre erano state riservate ai soli cittadini romani. Si provvide, pertanto, alla formazione di unità separate, come la *legio XIX Rapace*, composta da libertini e stranieri. Delle diverse formazioni ausiliarie (incluse quelle etnicamente caratterizzate come i *numeri*) si tratterà più dettagliatamente a seguire.

Di sovente, alle unità composte da stranieri, venne concessa la cittadinanza<sup>432</sup> all'atto dell'arruolamento, conferendo il titolo di *civium Romanorum* (c.R.), rappresentato iconograficamente sugli scudi dei soldati con un'aquila ad ali spiegate su di un fulmine<sup>433</sup>. Un titolo che tali unità (rimaste attive anche dopo il termine dei conflitti)

---

<sup>431</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 55, 31, 1: «Quando Augusto seppe di queste cose, cominciò a sospettare di Tiberio, che, come pensava, avrebbe potuto rapidamente sconfiggere i Dalmati, ma stava ritardando di proposito, in modo che potesse restare sotto le armi il più a lungo possibile, con la guerra come scusa. Mandò quindi Germanico, sebbene fosse solo un questore, e gli diede un esercito composto non solo da cittadini nati liberi ma anche da *liberti*, compresi quelli che aveva liberato dalla schiavitù portandoli dai loro padroni e padrone con il pagamento del loro valore e il costo del loro mantenimento per sei mesi».

<sup>432</sup> Sulla condizione giuridica degli ausiliari F. GROSSO, *Il diritto latino ai militari in età Flavia*, in *Rivista di Cultura Classica e Medievale*, n. VII, 1965, pp. 541-560, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1965.

<sup>433</sup> Cfr. M.F. PETRACCIA, *Gli ausiliari nelle guerre Daciche e loro rappresentazione sulla colonna Traiana*, in C. WOLFF - P. FAURE (a cura di), *Les auxiliaires de l'armée romaine. Des alliés aux fédérés, Actes du sixième Congrès de Lyon (23-25 octobre 2014)*, pp. 317-328 (Estratto), de Boccard, Paris-Lyon, 2016.

mantennero anche con il ritorno all'arruolamento di soli peregrini<sup>434</sup>; ve ne è testimonianza sulla colonna di Traiano<sup>435</sup>.

Ma non di soli stranieri furono composte le unità ausiliarie; infatti i cittadini romani cominciarono, da un certo momento, a preferire l'arruolamento tra gli ausiliari piuttosto che tra i legionari. Le motivazioni a base di tale scelta erano sostanzialmente di ordine economico e di avanzamento carriera. Dopo il 144 d.C. i figli degli ausiliari non ricevettero più la cittadinanza a seguito di *honestia missio* dei padri, così come testimoniato dal mutamento della formula contenuta nei diplomi militari, passando da:

*«ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas»*,

con la quale si includevano – nella concessione della cittadinanza – i figli (*liberis*) e discendenti (*posteris*), alla nuova formula:

*«civitat(em) Rom(anam) qui eor(um) non haberent dedit et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc habuiss(ent) cum est civit(as) iis data aut si q(ui) caelib(es) essent cum iis quas postea duxiss(ent) dumtaxat singulis»*

comparsa per la prima volta in un diploma del 13 dicembre 140 d.C.<sup>436</sup>, e che invece risulta escludente nei confronti della prole.

Una tale degradazione delle condizioni dei veterani degli *auxilia* può spiegarsi proprio per il favore e la presenza, nelle truppe ausiliarie, di *cives* romani, per cui da

---

<sup>434</sup> Sul punto si vedano i lavori di Goldsworthy: A.K. GOLDSWORTHY, *Roman Warfare*, Cassel, London, 2000; ID., *Complete Roman Army*, Thames & Hudson, London, 2003 (in italiano ID., *Storia completa dell'esercito romano*, Logos, Modena, 2007).

<sup>435</sup> Cfr. M.F. PETRACCIA, *Gli ausiliari nelle guerre Daciche ... op. cit.*

<sup>436</sup> ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), I, 39 = CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 90. Le formule seguenti furono analoghe, come quella contenuta in CIL, XVI, 91 (diploma del dicembre 145 d.C.): *«in civitatem Romanam qui eorum non haberent dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut cum iis quas postea duxissent dumtaxat singulis»*.

un lato si volle equiparare la condizione giuridica delle due distinte ma coesistenti categorie di commilitoni, e dall'altro invogliare i figli dei veterani ausiliari (non più beneficiati dalla concessione della cittadinanza per i meriti dei padri) ad assumere lo *status civitatis* attraverso il servizio militare<sup>437</sup>.

#### 2.4.c. *Classiarii*

Gli appartenenti alle unità di *classiarii* sono oggetto di analisi a più riprese nel presente lavoro, data il loro continuo coinvolgimento nel rapporto tra cittadini/stranieri – legioni/*auxilia* ; sarà pertanto bastevole qui tracciarne i caratteri essenziali.

La costituzione di una flotta permanente si deva ad Augusto, il quale, dopo la battaglia di Azio (31 a.C.), si preoccupò di stabilire presidi navali a Frejus, dopo poco trasferendole in Italia, a Capo Miseno e Ravenna, per controllare il Mediterraneo occidentale ed orientale<sup>438</sup>. Ciascuna delle due flotte era comandata da un prefetto dell'ordine equestre (quello di Miseno aveva il comando assoluto), cui subordinati vi erano il navarca (comandante di divisione) ed il centurione (comandante di nave). Le flotte ricevettero l'epiteto "*praetoria*" sotto Domiziano, mantenendolo sino al 312 d.C.<sup>439</sup>.

---

<sup>437</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.)*. Una sintesi, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70; J. LESQUIER, *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien*. II, Imprimerie de l'Institut Français d'archéologie orientale, Le Caire, 1918, p. 320 s.; E. SANDER, *Das Recht des römischen Soldaten*, in *Rheinisches Museum für Philologie (RhMus)*, band 101, 1958, pp. 152-191, J.D. Sauerländers Verlag, Frankfurt am Main, 1958, p. 198; M. ROXAN, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 12, sammelband, 1981, pp. 265-286, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1981; B. PFERDEHIRT, *Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit*, Habelt, Mainz, 2002, pp. 247-257. Sul mutamento della formula, per gli ausiliari, un esaustivo saggio è in S. WAEBENS, *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia The "Change in A.D. 140". Revisited*, in *Chiron*, sonderdruck aus band 42, 2012, pp. 1-23, De Gruyter, Berlin-Boston, 2012.

<sup>438</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 49, 1.

<sup>439</sup> Sui *classiarii*: Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 38 s.; M. REDDÉ, *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'empire romain*, École française de Rome, Rome, 1986; G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992; V. CHAPOT, *La flote de Misène*.

Mommsen sosteneva che sino a Domiziano venissero arruolati nelle flotte *liberti* e schiavi<sup>440</sup>, ma Reddè obiettò che a tale categoria si attinse solo in casi eccezionali (e solo a seguito di liberazione degli stessi<sup>441</sup>), e Panciera osservò la presenza di cittadini romani sin da Augusto<sup>442</sup>.

Dopo Augusto, sino all'emanazione della *Constitutio Antoniniana*, il regime giuridico dei *classarii* rimase invariato. Gli appartenenti alle flotte furono reclutati soprattutto tra *peregrini*, in larga parte Egiziani (come risulterebbe dagli studi onomastici), ai quali, al termine del servizio, veniva concessa la *latinitas*. In epoca flavia, invece, il possesso dei *tria nomina*, presenti nelle fonti epigrafiche, attesterebbe tale concessione già al momento dell'arruolamento<sup>443</sup>, così come ancora sotto Adriano in cui, secondo Chapot, era condizione essenziale a tal fine, per cui dall'epoca flavia i diplomi concessi attestano la concessione della qualità di Romani<sup>444</sup>.

Tale ultimo dato, come anzidetto, è desumibile dal possesso dei *tria nomina*, di cui una vicenda rappresentativa è quella di Apion, un marinaio arruolatosi a Miseno e proveniente dall'Egitto, il quale, in una lettera indirizzata al padre, riferisce il proprio nuovo nome *Antonius Maximus*, assegnatogli al momento della *probatio*:

«Apione a Epimachos, suo padre e signore, tanti saluti.

Prima di tutto io prego che tu stia bene e che tu possa prosperare in perpetua salute assieme a mia sorella, sua figlia e mio fratello.

---

*Son histoire, son recrutement, son régime administratif*, Ernest Leroux Editeur, Paris, 1896; D. KIENAST, *Untersuchungen zu den Kriegsflotten der römischen Kaiserzeit*, R. Habelt, Bonn, 1966.

<sup>440</sup> Cfr. TH. MOMMSEN - J. MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines. Traduit de l'allemand sous la direction de m. Gustave Humbert*, vol. XI, A. Fontemoing, Paris, 1891, p. 242.

<sup>441</sup> Cfr. M. REDDÉ, *Mare nostrum ... op. cit.*; L. WICKERT, *Die Flotte der römischen Kaiserzeit*, in *Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft*, vol. 4, n. 1, 1949-1950, pp. 100-125, von Lothar Wickert, Köln, 1950, pp. 105-113.

<sup>442</sup> Cfr. S. PANCIERA, *Sulla pretesa esclusione dei cittadini romani dalle flotte italiche nei primi due secoli dell'Impero*, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei (RAL). Classe di scienze morali storiche e filologiche*, vol. XXIX, 1964, pp. 316-328 (Estratto), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1965.

<sup>443</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale ... op. cit.*, p. 555.

<sup>444</sup> Cfr. V. CHAPOT, *La flote de Misène ... op. cit.*, p. 180 s.

Io rendo grazie al Signore Serapide, perché quando sono stato in pericolo nel mare egli mi ha immediatamente soccorso,

Quando sono arrivato a Miseno, ho ricevuto da Cesare quale *viaticum* tre monete d'oro, e io mi trovo bene.

Innanzitutto, Ti chiedo, mio Signor Padre, scrivimi una lettera in primo luogo sulla tua salute, in secondo luogo sulla salute dei miei fratelli, in terzo luogo perché io possa inchinarmi davanti al tuo scritto, dal momento che mi hai ben educato, e io spero, grazie a questi mezzi, di far carriera rapidamente, gli dèi volendo.

Saluta Capitone tanto tanto e Serenilla e i miei amici.

Ti ho mandato il mio ritratto per la cortesia di Euktemonos. Il mio nome è *Antonius Maximus*. Io spero che tu stia bene.

Centuria Vittoria nel nome di Atena»<sup>445</sup>.

Una variazione, invece, può registrarsi nei diplomi rilasciati dal 166 d.C., con sostituzione della formula "*liberis poterisque eorum*" con "*fili*", ma senza alcun cambiamento nell'estensione semantica<sup>446</sup>.

Un esempio è fornito da CIL, XVI, 1 (52 d.C.):

«*Ti(berius) Claudius Caesar Augustus / German{n}icus pontifex maxim(us) / trib(unicia) potestate XII imper(ator) XXVII / pater patriae censor co(n)s(ul) V / trierarchis et remigibus qui mili/taverunt in classe quae est Miseni / sub Ti(berio) Iulio Augusti lib(erto) Optato et / sunt dimissi honesta missione / quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum / civitatem dedit et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut // si qui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dum/taxat singuli singulas / a(nte) d(iem) III Idus Decembr(es) / Fausto Cornelio Sulla Felice / L(ucio) Salvidieno Rufo Salviano / co(n)s(ulibus) / gregali / Spartico Diuzeni f(ilio) Di[[b]]pscurto / Besso / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capi/tolio aedis Fidei populi Romani / parte dexteriore // Ti(berius) Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus / pontifex maxim(us) trib(unicia) pot(estate) XII imper(ator) XXVII / pater patriae censor*

---

<sup>445</sup> SELECT PAPYRI, 112; traduzione da V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.)*. Una sintesi, Giappichelli, Torino, 2009, p. 71 nt. 127.

<sup>446</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale ... op. cit.*, p. 554.

*co(n)s(ul) V / trierarchis et remigibus qui militaverunt in classe quae est Miseni sub Ti(berio) / Iulio Augusti lib(erto) Optato et sunt / dimissi honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut si qui // caelibes essent cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singuli singulas / a(n)te d(iem) III Idus Decembr(es) / Fausto Cornelio Sulla Felice / L(ucio) Salvidieno Rufo Salviano / co(n)s(ulibus) / gregali / Spartico Diuzeni f(ilio) D[[b]]ipscurto / Besso / descriptum et recognitum ex tabula aen<e=I>a / quae fixa est Romae in Capitolio aedis / Fidei populi Romani parte dexteriore // L(uci) Mesti L(uci) f(ili) Aem(ilia) Prisci / Dyrrachini / L(uci) Nutri Venusti Dyrrachini / C(ai) Durrachini(!) Anthi Dyrrachini / C(ai) Sabini Nedymi Dyrrachini / C(ai) Corneli Ampliati Dyrrachini / T(iti) Pomponi Epaphroditi / Dyrrachini / N(umeri) Mini Hylae Thessalonicensis»<sup>447</sup>.*

#### **2.4.d. La Guarnigione di Roma: Coorti Pretorie, Coorti Urbane, Coorti di vigili, equites singulares Augusti ed altre unità della guarnigione di Roma**

A Roma erano stanziati stabilmente circa diecimila uomini che formavano la c.d. “Guarnigione di Roma”. Questa era composta da coorti pretorie<sup>448</sup>, coorti urbane<sup>449</sup>, coorti di vigili<sup>450</sup>, e – in particolare da Augusto in poi – *corporis custodes* (Germani

---

<sup>447</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 1; ritrovato a Castellammare di Stabia.

<sup>448</sup> Guardia a sicurezza dell'imperatore creata da Augusto nel 27-26 a.C.

<sup>449</sup> Corpo anch'esso creato da Augusto (verso il 13 a.C.), a guardia dell'urbe, con funzioni e numeri più modesti rispetto alle coorti pretorie, con le quali dal 20-23 a.C. sino al 270 d.C. condivideranno il campo. Nel 312 d.C. persero il proprio ruolo militare trasformandosi in impiegati dell'amministrazione; cfr. H. FREIS, *Die Cohortes Urbanae*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 2, Bohlau Verlag, Köln-Graz, 1967.

<sup>450</sup> Unità dai compiti e dal prestigio subordinato a pretoriani e coorti urbane, create da Augusto nel 6 d.C., con funzioni di polizia notturna a Roma, e permanente come vigili del fuoco, stazionate in postazioni di “pronto intervento” nelle quattordici regioni in cui era divisa l'Urbe. Originariamente scelti tra i ceti più bassi della società, all'inizio non furono considerati veri soldati, venendo



guardie del corpo), *speculatores* (esploratori, all'occasione anche guardie del corpo), *equites singulares Augusti* (cavalleria personale dell'imperatore), *statores Augusti* (polizia militare), ed altri corpi più o meno regolari e temporanei costituiti dai vari imperatori per esigenze più personali che pubbliche<sup>451</sup>. Il favore delle milizie, infatti, ed il possesso di un nutrito gruppo di fedelissimi, permetteva ai generali di ascendere ai vertici della politica, sino a ricoprire il consolato o addirittura venendo acclamati come imperatori (il c.d. fenomeno dei *Soldatenkaiser* – gli imperatori soldati<sup>452</sup>).

Riguardo alla concessione di privilegi e cittadinanza a coorti pretoriane ed urbane un dato significativo è quello fornitoci ancora una volta dai diplomi militari, in cui compare la concessione del *conubium* alle donne già mogli o alle peregrine con cui si fossero uniti, e la cittadinanza ai figli come se fossero nati da genitori romani. Dal 73 d.C. compare in essi la seguente formula:

*«ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, etiam si peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos»<sup>453</sup>.*

La forma dei diplomi rilasciati a coorti pretoriane e urbane rispecchia il genere dell'*edictum*<sup>454</sup>, così lasciando trasparire una *voluntas* diretta dell'imperatore e non del funzionario ad esso inferiore di grado (come un comandante) chiaro segnale

---

militarizzati all'inizio del III secolo d.C. Cfr. P.K. BAILLIE REYNOLDS, *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford University Press, London, 1926.

<sup>451</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 28 ss.

<sup>452</sup> Cfr. G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 214.

<sup>453</sup> «Ho loro concesso il diritto di connubio limitatamente alle sole prime mogli, in modo che, anche se si siano uniti in matrimonio con donne di condizione peregrina, abbiano dei figli come se fossero nati da due cittadini Romani». Si veda ad esempio CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, suppl. 3, 84.

<sup>454</sup> Cfr. L. RADULOVA, *La forma giuridica dei diplomi militari. Constitutiones principum e procedure*, in *Studia Classica Serdicensia V. Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915–1991)*, pp. 264-275, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016, p. 272.

della posizione di privilegio goduto da tali unità ma anche del rigore che vi si riservava, riconoscendosi solo la prole nata dopo il congedo. È stato ipotizzato che a tal fine veniva applicata una *fictio* con cui i figli di pretoriani, nati durante il servizio, ricevevano la cittadinanza come se fossero nati dopo il congedo per *honestia missio*.

Riguardo alle coorti urbane (reclutate tra *cives Romani* e quasi esclusivamente Italici, come i pretoriani – cui erano sottordinati, ma sovraordinati rispetto a *vigiles* e legionari – sino a Settimio Severo, si hanno poche testimonianze (soltanto 8 diplomi militari), anche se le *constitutiones* riguardo tali unità sono attestate sin dal 76 d.C.<sup>455</sup>; una delle più recenti (tra quelle pervenuteci attraverso i diplomi militari circa la concessione del *conubium*) risale al ritrovamento di un diploma militare nel 1987 (ma rimasto inedito sino al 2016) tra i resti di una villa, dotata di quattro cisterne intercomunicanti e un banco di cottura, che si è ritenuto appartenesse a tale Lucio Camelio Severo figlio di Lucio, della tribù Palatina di *Puteoli* (Pozzuoli), *urbaniciano* della *cohors XI Urbana*. Il documento reca la data del 7 gennaio 224 d.C. (durante il consolato di Appio Claudio Giuliano e Caio Brutio Crispino); il 7 gennaio è il giorno che risulta fu stabilito (dal 210 d.C. sino alla tetrarchia) per l'emissione di *constitutiones* imperiali riguardanti le coorti pretorie, urbane e per gli *equites singulares Augusti* (ossia la guarnigione di Roma)<sup>456</sup>.

Al tempo del diploma in esame vi era imperatore Alessandro Severo; il pretoriano chiese il diritto di connubio con una donna peregrina a seguito di *honestia missio*. L'analisi onomastica confermerebbe il dato temporale, essendo presente

---

<sup>455</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 21, del 2 dicembre 76 d.C.

<sup>456</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), VI, 2384. Altri diplomi di pretoriani sono in ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), I, 76 e CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 189. La conferma circa l'emissione delle *constitutiones* riguardanti la guarnigione di Roma il 7 gennaio (dal 210 d.C.) ci è fornita dai diplomi emanati dopo tal data (Pretoriani: RMD, III, 191 del 210 d.C.; RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM (RGZM), 52 del 219 d.C.; CIL, XVI, 139 del 221 d.C.; RGZM, 54; RMD, I, 75 e IV 308 del 222 d.C.; RMD, IV, 309-310 del 225 d.C. Per le Coorti urbane: CIL, XVI, 137 del 216; CIL, XVI, 308 del 222 d.C.). Elenco delle fonti in G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus di Puteoli del 7 ge. 224*, in *Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti*, vol. LXXVII, 2014-2015, pp. 319-330, Giannini Editore, Napoli, 2016, p. 322 nt. 2; sul punto anche W. ECK, *Militär diplome als Inschriften der Stadt Rom*, in *Epigrafia 2006. Atti della XIV<sup>e</sup> Rencontre sur l'Épigraphie in onore di S. Panciera*, vol. 3, pp. 1121-1134, Quasar, Roma, 2008, p. 1124 s.

l'attribuzione alla tribù *Palatina*, frequente per i soldati originari di Puteoli ed Ostia, come riporta il *laterculus* delle *cohortes urbanae XII e XIV* in CIL, VI, 2384, ove se ne contano dodici<sup>457</sup>.

Il documento (14 cm x 11 cm, ora custodito nel Museo dei Campi Flegrei) è stato analizzato e tradotto dal Prof. Giuseppe Camodeca<sup>458</sup>:

«Tab. I, extrinsecus, pag. 1:

*Imp(erator) Caes(ar), divi Antonini Magni*

*Pii filius, divi Severi Pii nep(os),*

*M. Aurelius Severus Alexander, Pius,*

*Felix, Aug(ustus), pontif(ex) max(imus), trib(unicia) pot(estate) III, co(n)s(ul),*

*p(ater) p(atriciae),*

*nomina militum, qui militaverunt in*

*cohortibus urbanis Severianis quat-*

*tuor X XI XII XIII, subieci, quibus forti-*

*ter et pie in militia functi sunt, ius tri-*

*bui conubii dumtaxat cum singulis*

*et primis uxoribus, ut, etiam si peregri-*

• •

*ni iuris feminas in matrimonio suo*

*iunxerint, proinde liberos tollant*

*ac si ex duobus civibus Romanis natos.*

*A(nte) d(iem) VII Id(us) Ian(uarias)*

*App(io) Claudio Iuliano II, C(aio) Bruttio Crispino co(n)s(ulibus).*

*Coh(ors) XI urb(ana) Severiana*

*L(ucio) Camelio L(uci) f(ilio) Pal(atina) Severo*

*P<u>teolis*

*Descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea qu(a)e fixa 20*

*est Rom(a)e in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Miner-*

*vam.*

Tab. I, intus, pag. 2 (h. lett. 0,4 cm.)

---

<sup>457</sup> CORPUS LATINARUM (CIL), VI, 2384, riguardante soldati arruolati nel 197-198 d.C. e congedati nel 218 d.C.; cfr. G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus ... op. cit.*, p. 326.

<sup>458</sup> Cfr. G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus ... op. cit.*

*Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius), divi Seve-  
ri Pii nep(os), M(arcus) Aurellius Severus Alexander  
Pius Felix Aug(ustus), pontif(ex) max(imus), trib(unicia) pot(estate) III,  
co(n)s(ul),  
p(ater) p(atriciae),  
nomina milit(um), qui militaverunt  
in coh(ortibus) urb(anis) Sever•[ia]n(is), subieci, quibus  
fortiter et pie in militia functi sunt,  
ius tribui conubii dumtaxat cum  
singulis et primis uxoribus, ut, etiam  
si peregrini iuris feminas in ma-  
trimonio suo iunx•erint, proinde li-  
beros tollant ac si ex duobus civi-  
bus Romanis natos.»<sup>459</sup>.*

Viene quindi attestata una concessione del *conubium* dopo il 212 d.C., così confermando non soltanto la presenza di stranieri ancora dopo la *Constitutio Antonianiana*, ma anche la necessità di regolarizzare le unioni matrimoniali poste in essere dai soldati con donne straniere in modo che la prole potesse essere considerata a tutti gli effetti appartenente alla cittadinanza romana.

Il documento in esame è di notevole importanza, come visto, per la scarsità di fonti riguardanti gli *urbaniciani*, essendosi interrotta la produzione di diplomi in favore di questi già dopo Gallieno (con una breve ripresa sotto la tetrarchia); caso a parte è quello della *XIII coorte* (stanziata fuori Roma, in età flavia a Cartagine e sotto Commodo a Lugdum); tale fenomeno potrebbe essere dovuto alle origini degli *urbaniciani* (cittadini romani e quasi tutti Italici), per cui rari erano i casi in cui questi avevano interesse al riconoscimento del *conubium* con donne peregrine<sup>460</sup>.

Sia per i pretoriani che per gli *urbaniciani* era prevista la concessione del *conubium* con donne peregrine ma, come visto, solo per futuri, primi e singoli matrimoni (*cum*

---

<sup>459</sup> Da G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus ... op. cit.*, p. 321 s.

<sup>460</sup> Cfr. G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus ... op. cit.*, p. 323 e 325.

*singulis et primis uxoribus*), così prevedendosi la cittadinanza romana soltanto per i figli avuti a seguito di tale riconoscimento. Come ricorda Camodeca, anche per tali unità vigeva il divieto di matrimonio «almeno fino a Settimio Severo»<sup>461</sup>, e forse anche successivamente. Un tale rigore, nel mancato riconoscimento di unioni poste in essere prima del congedo, poté derivare anche dalla natura elitaria delle truppe della guarnigione di Roma e dalla loro vicinanza all'imperatore, a tal uopo dovendo costituire un baluardo del rigore e della disciplina militare.

Per i pretoriani era, invece, più frequente la possibilità che venisse richiesto il *conubium* con donne peregrine, essendo reclutati, in particolare dopo Settimio Severo, dai paesi balcanici; a tal uopo si spiegherebbe anche la maggior produzione di diplomi militari<sup>462</sup>. Secondo Roxan, invece, i soli pretoriani che ricevevano il diploma erano quelli che ne facevano richiesta poiché determinati a trasferirsi in posti ove, probabilmente, incontrato donne di origine peregrina o latine, o perché avevano bisogno di una copia della *Constitutio* per altre esigenze<sup>463</sup>, come ad esempio il riconoscimento del *conubium* con donne straniere con cui erano già uniti in matrimonio (o ne avevano intenzione nell'immediato). Si è già visto, infatti, prendendo ad esempio la vicenda dei legionari bresciani, che la percentuale di

---

<sup>461</sup> Cfr. G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus ... op. cit.*, p. 325, riportandosi a: S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001; O. BEHREND, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 116-166, Böhlau, Köln-Wien, 1986; B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, vol. 68, 1978, pp. 153-166, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1978.

<sup>462</sup> Secondo gli studi compiuti da Eck, per i pretoriani si registra una produzione di 0,12 (circa) diplomi ogni anno nel periodo che intercorre tra Claudio ed il 192 d.C., aumentando ad 1,4 dal 193 d.C. a Gallieno; cfr. W. ECK, *Diplomata militaria für Prätorianer, vor und seit Septimius Severus. Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch*, in *Athenaeum*, vol. C, 2012, pp. 321-336, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 2012, p. 323 nt. 10.

<sup>463</sup> Cfr. M. ROXAN, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 12, sammelband, 1981, pp. 265-286, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1981, p. 273; S. DUŠANIĆ, *The issue of military diplomata under Claudius and Nero*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)*, band 47, 1982, pp. 149-171, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1982, p. 149 nt. 2; concorde I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, seconda edizione, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1973, p. 368.

pretoriani, anch'essi provenienti da *Brixia*, che tornarono in patria fu decisamente minore (soltanto uno su sedici).

Il congedo avvenuto dopo 20 anni di servizio, inoltre, confermerebbe quanto ipotizzato da Durry riguardo alla consuetudine, da parte degli imperatori, di allungare il servizio dei pretoriani oltre il termine previsto (16 anni), per ragioni economico-fiscali (al congedo veniva versata una somma pari a dieci stipendi annuali) ed anche politici. Il supporto delle truppe, specialmente le pretoriane che erano considerate una élite, era fondamentale per gli imperatori<sup>464</sup>; si prenda come esempio l'assassinio di Commodo (192 d.C.), a seguito del quale i pretoriani misero l'Impero all'asta, offrendo la porpora a colui che offriva loro maggiori privilegi in denaro<sup>465</sup>.

Gli *equites singulares Augusti*, costituivano la guardia personale, a cavallo, dell'imperatore, i cui componenti dovevano aver maturato almeno un quinquennio di servizio nell'esercito. Potevano anche costituire la scorta del *legatus legionis* o del *legatus Augusti pro praetore*, o del comandante di un'unità ausiliaria; in tal caso si definivano semplicemente *equites singulares*<sup>466</sup>.

Ricevevano gli stessi privilegi degli ausiliari. Lo Speidel si è occupato della raccolta dei diplomi attribuiti agli *equites singulares*<sup>467</sup>.

Anche per tali unità l'onomastica ci testimonia la concessione della *Latinitas* agli *equites singulares* all'atto dell'arruolamento, essendo presente, nel 90% delle relative iscrizioni, un gentilizio imperiale<sup>468</sup>.

---

<sup>464</sup> Cfr. M. DURRY, *Les cohortes prétoriennes*, E. De Boccard, Paris, 1938, p. 263 s.

<sup>465</sup> ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 3, 13, 4; LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 74, 1; ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, Vita Septimius Seveverus*, 17, 5; ZOSIMO, *Historia Nea*, 1, 8, 2; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 29 s.

<sup>466</sup> Cfr. G. CASCARINO, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione, II. Da Augusto ai Severi*, Il cerchio, Rimini, 2008, p. 78.

<sup>467</sup> Cfr. M.P. SPEIDEL, *Die Denkmäler Kaiserreiter. Equites singulares Augusti*, Rheinland-Verlag, Koln-Bonn, 1994.

<sup>468</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70.

Un esempio di diploma concernente l'unità in esame è quello ritrovato in Bulgaria, riguardante uno dei tre casi sinora riconducibili ad *equites singulares Augusti* congedati nel corso del regno di Adriano, ricostruito sulla base del testo di RMD, II, 158, molto probabilmente derivante dalla medesima *constitutio*:

«All'esterno:

[Imp(erator) Caesar, Divi Trai]ani Parthi[ci f(ilius), Divi Nerva]e nepo]s, Traianus [Hadrianus Aug(ustus), pont]if(ex) maxim[us, trib(unicia) pot(estate) XVII?], c[o(n)s(ul)] III, p(ater) p(atriciae), [equit(ibus) qui in]ter s[in]gular(es) mili[taver(unt), quibu]s prae(e)st Clodius [Gallus, qui]nis et vicens pluri[busve stip]endi(i)s emeritis di[missi]s honesta m[is]sione, qu[orum] nomina subs[cripta] sunt, [ipsis li]beris poste[risque] eoru]m [civitate]m dedit et co[n]ubium cum uxorib(us)] etc.

All'interno:

[equit(ibus) qui in]te[r] sing(ulares) militav(erunt), quibus pra(e)est [Clodius Gallus, quin(is)] et vicens pluri[busve] stipendi(i)s emerit]is dimiss[is] honesta missione, quo]rum nom(ina) [subscripta] sunt, ipsi]s liber(is) p[(osterisque) eorum civit]at(em) de[d(it) et con]ubium cum uxor(ibus), quas] tunc habuis[sent, cum est civ]itas iis da]ta, aut, si qu[i] caelib(es) essent, cum] iis quas pos[tea] duxissent dumta]xat [singuli singulas] etc.»<sup>469</sup>.

Dal testo emerge sia la concessione della cittadinanza, anche ai discendenti, che la concessione del *conubium* "cum uxorib(us)".

---

<sup>469</sup> ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), II, 158. L'analisi del documento è stata affrontata da N. MUGNAI, *Equites singulares Augusti. Un nuovo diploma militare del regno di Adriano*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, band 176, 2011, pp. 262–266, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2011.

### 2.4.e. *Liberti*

I *liberti* erano gli schiavi affrancati secondo una delle modalità previste dal *ius civile* («*qui ex iusta servitute manumissi sunt*»<sup>470</sup>), ed il rapporto tra questi e l'esercito risultava curioso ed a volte paradossale, potendosi ben trattare di soggetti ridotti in schiavitù proprio dallo stesso apparato attraverso cui ricevevano la libertà, l'esercito.

Secondo quanto riportato da Fiorentino, infatti:

*«Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent»*<sup>471</sup>.

Si è più volte fatto riferimento, soprattutto durante l'età augustea, all'arruolamento di tali individui nell'esercito, in particolare nei momenti di crisi organica durante le emergenze belliche. È d'uopo chiarire che non fu soltanto in tal periodo che si fece ricorso alla categoria degli schiavi per il reclutamento di nuove forze<sup>472</sup>.

Oltre alla chiamata della leva in massa durante le guerre sannitiche (v. *supra*), infatti, il reclutamento dei *liberti* costituì la regola già prima dell'era augustea, attraverso il riscatto da parte dello Stato o, successivamente, obbligando cittadini ricchi e senatori a fornire propri schiavi, ma soltanto per le flotte (il cui organico non era soddisfatto dal reclutamento presso le vecchie colonie navali o dalle nuove leve); Livio ci testimonia il primo caso di tal procedura di arruolamento, ove le flotte romane erano finanziate dai privati:

*«perpetratis quae ad pacem deum pertinebant, de re publica belloque gerendo et quantum copiarum et ubi quaeque essent consules ad senatum rettulerunt. duodeviginti legionibus bellum geri placuit; binas consules sibi sumere, binis*

---

<sup>470</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 11.

<sup>471</sup> D. 1, 5, 4 (Fiorentino, *libro nono institutionum*): «I servi sono chiamati così, perché i comandanti militari sogliono vendere e, in questo modo, con-servare e non uccidere i prigionieri».

<sup>472</sup> Sull'argomento imprescindibile il contributo, cui si fa riferimento in queste pagine, di C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 118 ss.



*Galliam Siciliamque ac Sardiniam obtineri; duabus Q. Fabium praetorem Apuliae, duabus volonum Ti. Gracchum circa Luceriam praeesse; singulas C. Terentio proconsuli ad Picenum et M. Valerio ad classem circa Brundisium relinqui, duas urbi praesidio esse. hic ut numerus legionum expleretur, sex novae legiones erant scribendae. eas primo quoque tempore consules scribere iussi et classem parare, ut cum eis navibus quae pro Calabriae litoribus in statione essent, centum quinquaginta longarum classis navium eo anno expleretur. dilectu habito et centum navibus novis deductis Q. Fabius comitia censoribus creandis habuit; creati M. Atilius Regulus et P. Furius Philus. cum increbresceret rumor bellum in Sicilia esse, T. Otacilius eo cum classe proficisci iussus est. cum deessent nautae, consules ex senatus consulto edixerunt ut, qui L. Aemilio C. Flamínio censoribus milibus aeris quinquaginta ipse aut pater eius census fuisset usque ad centum milia aut cui postea tanta res esset facta, nautam unum cum sex mensum stipendio daret; qui supra centum milia usque ad trecenta milia, tres nautas cum stipendio annuo; qui supra trecenta milia usque ad deciens aeris, quinque nautas; qui supra deciens, septem; senatores octo nautas cum annuo stipendio darent. ex hoc edicto dati nautae, armati instructique ab dominis, cum triginta dierum coctis cibariis naves conscenderunt. tum primum est factum ut classis Romana sociis navalibus privata impensa paratis compleretur»<sup>473</sup>.*

---

<sup>473</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 24, 11: «Fatto quello che si doveva per implorare pace agli Dei, i consoli esposero al Senato lo stato della Repubblica, ciò che occorreva per la guerra, quanti fossero gli eserciti, e dove fosse ciascuno. Piacque al Senato che si facesse la guerra con diciotto legioni; che i consoli ne prendessero due; che con due si tenessero la Gallia, la Sicilia e la Sardegna; con due il pretore Quinto Fabio stesse in Puglia, e con due dei voloni Tito Gracco nei dintorni di Luceria; una la si lasciasse al proconsole Caio Terenzio nel Piceno, ed una a Marco Valerio con la flotta a Brindisi; e due restassero alla guardia di Roma. Per arrivare a questo numero di legioni bisognava arruolarne sei nuove. Ai consoli fu dato il compito di arruolarle quanto prima, e di allestire la flotta; per cui, con le navi che erano attraccate davanti ai lidi della Calabria, ci fosse una flotta compiuta di cento e cinquanta navi lunghe. Fatta la leva, e tirate fuori cento nuove navi, Quinto Fabio tenne i comizi per creare i censori. Furono eletti Marco Attilio Regolo, e Publio Furio Filo. Crescendo la voce che la Sicilia era in armi, Tito Otacilio ebbe ordine di recarvisi con la flotta. Mancando i marinai, i consoli per decreto del senato ordinarono che colui che, sotto i censori Lucio Emilia, e Caio Flamínio fosse stato, lui o il padre, censito dai cinquanta ai cento mila assi, o che avesse successivamente accresciuto di tanto il suo patrimonio, desse un marinaio con la paga per sei mesi; dai cento ai trecento mila tre marinai con paga per un anno; dai trecento al milione cinque marinai, dal milione in su sette marinai: ed i senatori otto marinai con paga per un anno. I marinai dati in forza di questo editto, armati e forniti di tutto dai loro padroni, si imbarcarono con viveri cotti per trenta giorni. Questa fu la prima volta che la flotta romana in guerra si equipaggiò di ciurme a spese private».

Nel 217 a.C.:

*«magna uis hominum conscripta Romae erat; libertini etiam, quibus liberi essent et aetas militaris, in verba iurauerant. ex hoc urbano exercitu, qui minores quinque et triginta annis erant, in naues impositi, alii ut urbi praesiderent relictis»<sup>474</sup>.*

Nel 216 a.C. il disastro della guerra di Canne portò Roma a violare (ancora una volta) le antiche regole vigenti riguardo all'arruolamento dei soldati, ricorrendo alla leva volontaria di schiavi (non ancora liberati), armati a spese dello Stato; Marco Giunio Pera fece ricorso ad una nuova forma di leva, imposta dalla necessità, arruolando circa seimila uomini tra criminali, schiavi e condannati per debiti promettendo loro la libertà:

*«... et dictator M. Iunius Pera, rebus divinis perfectis latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret, praeter duas urbanas legiones quae principio anni a consulibus conscriptae fuerant et servorum dilectum cohortesque ex agro Piceno et Gallico collectas, ad ultimum prope desperatae rei publicae auxilium—cum honesta utilibus cedunt—descendit edixitque qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolui iussurum. ea sex milia hominum Gallicis spoliis, quae triumpho C. Flamini tralata erant, armauit, itaque cum viginti quinque milibus armatorum ab urbe proficiscitur»<sup>475</sup>.*

---

<sup>474</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 22, 11, 8: «A Roma erano stati effettuati degli arruolamenti molto ampi. Gli stessi *liberti*, in età militare e con figli, avevano prestato giuramento. Di questo esercito arruolato nelle città, coloro che avevano meno di trentacinque anni furono imbarcati; gli altri rimasero per la difesa di Roma».

<sup>475</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 23, 14, 3: «... ed il dittatore Marco Giunio Pera, compiuti i doveri della religione, e avuta licenza dal popolo, come è d'uso, di montare a cavallo, oltre le due legioni urbane, che erano state arruolate dai consoli all'inizio dell'anno, oltre la leva degli schiavi, e le coorti raccolte dal contado Piceno e Gallico, poiché l'onesto cede talvolta all'utile, discese all'ultimo soccorso della Repubblica in uno stato disperato, e proclamò: “che i colpevoli di delitti capitali ed i condannati per debiti, i quali si trovassero incarcerati, e che volessero con lui militare, li avrebbe fatti assolvere da ogni colpa e debito. Così armò seimila di quegli uomini con le prede di guerra dei Galli, che erano state portate nel trionfo di Gaio Flaminio; poi uscì da Roma con venticinque mila uomini armati». Sull'arruolamento di schiavi e criminali, dopo la Guerra di Canne ed il passo di Tito Livio, si veda L. COTTRELL, *Enemy of Rome*, Evans Bros, London, 1965, s. 104.

Così anche Valerio Massimo:

*«Cannensis autem clades adeo urbem nostram vehementer confudit, ut M. Iunio Pera dictatore rem publicam administrante spolia hostium adfixa templis deorum numini consecrata instrumento militiae futura convellerentur, ac praetextati pueri arma induerent, addictorum etiam et capitali crimine damnatorum sex milia conscriberentur»<sup>476</sup>.*

Tra le altre fonti anche Eutropio:

*«Quingentesimo et quadragesimo anno a condita urbe L. Aemilius Paulus P. Terentius Varro contra Hannibalem mittuntur Fabioque succedunt, qui abiens ambo consules monuit, ut Hannibalem, callidum et impatientem ducem, non aliter vincerent, quam proelium differendo. Verum cum impatientia Varronis consulis contradicente altero consule [id est Aemilio Paulo] apud vicum, qui Cannae appellatur in Apulia, pugnatum esset, ambo consules ab Hannibale vincuntur. In ea pugna tria milia Afrorum pereunt; magna pars de exercitu Hannibalis sauciatur. Nullo tamen proelio Punico bello Romani gravius accepti sunt. Perit enim in eo consul Aemilius Paulus, consulares aut praetorii XX, senatores capti aut occisi XXX, nobiles viri CCC, militum XL milia, equitum III milia et quingenti. In quibus malis nemo tamen Romanorum pacis mentionem habere dignatus est. Servi, quod numquam ante, manumissi et milites facti sunt»<sup>477</sup>.*

Sarebbe questo uno dei momenti in cui i *volones* – ossia coloro che si arruolavano volontariamente – costituirono l'ossatura dell'esercito romano.

Nel 215 a.C. gli ex schiavi arruolati, i *volones*, parteciparono alla battaglia di Cuma, ma l'anno successivo cominciarono a lamentare il mancato ricevimento delle proprie ricompense; il Generale, su parere conforme del Senato, riconosciuti i

---

<sup>476</sup> VALERIO MASSIMO, *Facta et Dicta Memorabilia*, 7, 6, 1, 20.

<sup>477</sup> FLAVIO EUTROPIO, *Breviarium ab Urbe condita*, 3, 10.

servigi prestati, accordò la libertà a tutti coloro che avessero ucciso almeno un nemico in battaglia portandone seco la testa come prova:

*«qui caput hostis rettulisset, eum se extemplo liberum iussurum esse; qui loco cessisset, in eum servili supplicio animadversurum; suam cuique fortunam in manu esse»<sup>478</sup>.*

In realtà, finita la battaglia, Tiberio Sempronio Gracco (console insieme a Quinto Fabio Massimo Verrucoso), a cui – nella divisione dell'esercito con il co-console – furono assegnate le truppe composte dagli schiavi e dai 25.000 *socii*, concesse la libertà a tutti:

*«consules exercitus inter sese diviserunt. Fabio exercitus Teani, cui M. Iunius dictator praefuerat, euvenit; Sempronio volones qui ibi erant et sociorum viginti quinque milia,»<sup>479</sup>.*

L'acquisizione della cittadinanza, però, mutò soltanto lo status giuridico degli individui e non quello mentale; alla morte di Gracco, infatti, molti abbandonarono l'esercito dimostrando un bassissimo interesse nei confronti della repubblica:

*«ceterum super eam cladem quae in Lucanis accepta erat volonum quoque exercitus, qui vivo Graccho summa fide stipendia fecerat, velut exauctoratus morte ducis ab signis discessit»<sup>480</sup>.*

---

<sup>478</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 24, 14, 7: «A chi gli avesse portato la testa di un nemico, avrebbe subito dato la libertà; chi avesse ceduto terreno lo avrebbe castigato con una pena adatta agli schiavi; è in mano di ognuno la propria sorte».

<sup>479</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 23, 32, 1: «I consoli si divisero tra loro gli eserciti: a Fabio toccò quello di Teano, già comandato dal dittatore Marco Giunio; a Sempronio gli schiavi, che ivi erano, e venticinquemila soci».

<sup>480</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 25, 20, 4: «Del resto, oltre la rotta che si era avuta nella Lucania, anche l'esercito dei voloni [schiavi arruolati e riscattati a spese pubbliche, nei momenti di emergenza bellica] che aveva, con Gracco in vita, militato con somma fedeltà, quasi fosse stato messo in libertà dopo la morte del capitano, abbandonò le insegne».

Un esercito composto da schiavi che si era distinto per valore (si ricordi la vittoria di Benevento cui contribuirono grandemente) e fedeltà, ma di cui già il comandante – Tiberio Sempronio Gracco, da cui ne prese il nome (i semproniani) – ne aveva colto le problematiche psicologiche causate dalla commistione di diverse classi sociali all'interno dell'organizzazione militare repubblicana (ancora molto legata alla differenziazione degli individui secondo *status*) in cui auspicava, e raccomandava, che ogni uomo fosse considerato eguale poiché il popolo romano gli aveva affidato le sue insegne ed armi:

*«inter quae maxima erat cura duci — itaque legatis tribunisque praeceperat — ne qua exprobratio cuiquam veteris fortunae discordiam inter ordines sereret; vetus miles tironi, liber voloni sese exaequare sineret; omnes satis honestos generososque ducerent quibus arma sua signaque populus Romanus commisisset; quae fortuna coegisset ita fieri, eandem cogere tueri factum. ea non maiore cura praecepta ab ducibus sunt quam a militibus observata breuique tanta concordia coaluerant omnium animi ut prope in obliuionem veniret qua ex condicione quisque esset miles factus»<sup>481</sup>.*

Essendo necessaria la formazione di una nuova flotta, nel 214 a.C. si dovettero ricercare gli schiavi (*rectius* ex schiavi) che avevano disertato dopo la morte di Gracco, non comminando nei confronti di questi alcuna sanzione, aggiungendo alle fila anche nuovi servi forniti dai cittadini più ricchi e dai senatori, con un sistema analogo a quello delle prestazioni dirette che i Greci chiamavano “liturgie”, secondo cui i cittadini più ricchi ed i senatori avevano l'obbligo di fornire, ognuno secondo le proprie capacità patrimoniali, un proporzionale numero di marinai equipaggiati e

---

<sup>481</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 23, 35, 7: «Una cosa lo preoccupava soprattutto: egli aveva raccomandato ai legati e ai tribuni che nessun rimprovero, rivolto a chicchessia, a proposito della sua vecchia condizione, venisse a seminare la discordia nell'esercito; che il vecchio soldato si lasciasse mettere sullo stesso piano dei nuovi, l'uomo libero sullo stesso piano dello schiavo volontario. Bisognava considerare uomini onorati e di buona nascita tutti coloro a cui il popolo romano aveva affidato le sue insegne e le sue armi».

pagati per un certo periodo; in tal caso i *dominus* degli schiavi ne restavano proprietari<sup>482</sup>.

Nel 181 a.C. furono nuovamente arruolati *liberti* per equipaggiare una flotta da schierare contro i pirati della Liguria e del Mar Ionio:

*«duumviros in eam rem consules creare iussi, per quos naves viginti deductae navalibus sociis civibus Romanis, qui servitutem servissent, complerentur, ingenui tantum ut iis praeessent»<sup>483</sup>.*

Della stessa portata fu l'arruolamento avvenuto nel 171 a.C.

*«socios navales libertini ordinis in viginti et quinque naves excivibus Romanis C. Licinius praetor scribere iussus; in quinque et viginti parem numerum Cn. Sicinius sociis imperaret; idem praetor peditum octo milia, quadringentos <equites> ab sociis Latini nominis exigeret»<sup>484</sup>.*

---

<sup>482</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 121.

<sup>483</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 40, 18, 7: «I consoli ebbero ordine di nominare due ammiragli incaricati di mettere in mare venti navi, che avrebbero equipaggiato con cittadini usciti di schiavitù. Soltanto i comandanti delle navi dovevano essere di origine libera».

<sup>484</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 42, 27, 3: «Belli apparatus non differendum censuerunt. C. Licinio praetori negotium datur, ut ex veteribus quinquerebus in navalibus Romae subductis, quae possent usui esse, reficeret pararetque naves quinquaginta. si quid ad eum numerum explendum deesset, C. Memmio collegae in Siciliam scriberet, ut eas, quae in Sicilia naves essent, reficeret atque expediret, ut Brundisium primo quoque tempore mi possent. socios navales libertini ordinis in viginti et quinque naves excivibus Romanis C. Licinius praetor scribere iussus; in quinque et viginti parem numerum Cn. Sicinius sociis imperaret; idem praetor peditum octo milia, quadringentos <equites> ab sociis Lani nominis exigeret. hunc militem qui Brundisi acciperet atque in Macedoniam mitteret, A. Alius Serranus, qui priore anno praetor fuerat, deligitur. Cn. Sicinius praetor ut exercitum paratum ad traiciendum haberet, C. Popilio consuli ex auctoritate senatus C. Licinius praetor scribit, ut et legionem secundam, quae maxime veterana in Liguribus erat, et <ex> sociis Latini nominis quattuor milia peditum, ducentos equites idibus Februariis Brundisi adesse iuberet. hac classe et hoc exercitu Cn. Sicinius provinciam Macedoniam obnere, donec successor veniret, iussus, prorogato in annum imperio. ea omnia, quae senatus censuit, impigre facta sunt. duodequadraginta quinquerebes ex navalibus deductae; qui deduceret eas Brundisium, L. Porcius Licinus praepositus; duodecim ex Sicilia missae. ad frumentum classi exercituique coemendum in Apuliam Calabriamque tres legati missi, Sex. Digitius T. Iuventius M. Caecilius. ad omnia praeparata Cn. Sicinius praetor, paludatus ex urbe profectus, Brundisium venit» («Avvisarono i Padri, che non si dovessero differire oltre i preparativi della guerra. Si diede commessa al pretore Caio Licinio, che delle vecchie quinquerebi, ritirate negli arsenali di Roma, rifacesse quelle che potessero usarsi, e che allestisse cinquanta navi. Se ne fosse mancata alcuna per arrivare a quel numero, scrivesse al

Ciò che *ictu oculi* emerge è sicuramente un ricorso all'arruolamento straordinario di schiavi e *liberti* solo in periodi di grande crisi demografica nell'organico dell'esercito, e/o in situazioni che avessero richiesto l'apporto di nuove truppe da poter schierare prontamente contro il soverchiante nemico.

Ma in questa ciclica ricorrenza si può anche intravedere la gemmazione di un principio di equità ed integrazione, già in età repubblicana, non tra straniero e romano, ma tra cittadino e schiavo; una differenza che in tal epoca sembrerebbe ancor più incolumabile, paradossalmente, rispetto a quella che distanziava Roma dalle popolazioni straniere.

Le parole di Gracco – riguardo all'eguaglianza tra le milizie – sono portatrici di un significato ben più profondo di quello che potrebbe a prima vista sembrare il calmierante discorso di un comandante alle proprie truppe; sotto le insegne, tra le fila dell'esercito di Roma, non vi è differenza tra schiavo e uomo libero. Le "cose" rivendicarono la propria umanità proprio grazie al fine meno umano cui potevano essere destinate, la guerra.

Neanche un moralizzatore come Augusto poté fare a meno di attingere alla turpe categoria dei *liberti* in caso emergenza straordinaria, ma non mostrando eguale

---

collega Caio Memmio in Sicilia, affinché sistemasse ed allestisse quelle che lì aveva, per poterle quanto prima spedire a Brindisi. Lo stesso Caio Licinio ebbe ordine di arruolare i marinai per venticinque navi, tratti dai cittadini Romani dell'ordine libertino, e Caio Sicinio ne comandasse altrettanti per altrettante navi agli alleati: lo stesso pretore dovesse esigere ottomila fanti e quattrocento soldati a cavallo dagli alleati del nome Latino. È stato scelto per ricevere a Brindisi, e spedire queste truppe in Macedonia, Aulo Alio Serrano, che era stato pretore l'anno prima. Ed affinché il pretore Gneo Sicinio trovasse l'esercito pronto a passare, il pretore Caio Licinio, su commissione del senato, scrivesse al console Caio Popillio, che comandasse alla legione seconda, che era la più antica in Liguria, e a quattromila fanti e duecento soldati a cavallo degli alleati del nome Latino, che a mezzo febbraio fossero in Brindisi. Con questa flotta e con questo esercito ebbe ordine Gneo Sicinio, prorogatosi per un anno il comando, di mantenersi nella Macedonia sino all'arrivo del successore. Tutte le cose che il Senato decretò, furono fatte senza ritardo. Si trassero fuori degli arsenali trentotto quinqueremi: Lucio Porcio Licino fu incaricato di condurle a Brindisi; dodici ne vennero dalla Sicilia. Si spedirono tre legati, Sesto Digizio, Tito Juvenzio e Marco Cecilio, nella Puglia e nella Calabria a comprare frumento per la flotta e per l'esercito. Come tutto fu allestito, il pretore Gneo Sicinio, uscito da Roma col paludamento, venne a Brindisi»).

sentimento egualitario nei confronti delle arruolate classi subalterne; due, infatti, furono le volte in cui l'Imperatore arruolò i *liberti*, una delle quali fu la reazione alla drammatica sconfitta di Teutoburgo, a pochi giorni dalla rivolta dalmato-pannonica:

«[Augusto] Scelse a sorte il maggior numero possibile di coloro che avevano già completato il loro mandato (*veteres*) e dei *liberti*, e dopo essersi arruolati li mandò in tutta fretta con Tiberio nella provincia della Germania»;<sup>485</sup>

«[...] due volte soltanto arruolò i *liberti* come soldati: la prima volta fu per proteggere le colonie vicine dell'Ilirico, la seconda per sorvegliare la riva del Reno. Erano schiavi che provenivano da uomini e donne facoltosi, ma egli preferì affrancarli subito e li collocò in prima linea, senza mescolarli ai soldati di origine libera (*peregrini*) e senza dar loro le stesse armi»<sup>486</sup>.

#### 2.4.f. Numeri e Gentiles

Per un'analisi sistematica dell'organico presente nell'esercito romano si deve trattare anche di quella che fu una risposta alla crescente presenza di cittadini romani tra le fila degli ausiliari. Già dall'età di Traiano e Adriano, infatti, si ridusse la differenza tra legioni ed ausiliari (*ali* e *coorti*) per la sempre maggiore preferenza nei confronti delle truppe di quest'ultimi da parte dei *cives*, grazie alle migliori condizioni di servizio; Adriano si preoccupò, quindi, che le tecniche militari caratteristiche di talune popolazioni dell'Impero (soprattutto riguardo al

---

<sup>485</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 56, 23, 3; traduzione dall'inglese in E. CARY (translated by), *Dio Cassius. Roman History. Books 56-60*, vol. VII, in *Loeb Classical Library*, n. 175, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1924, p. 52.

<sup>486</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 25.



combattimento a cavallo, con lancia ed arco) fossero conservate, valorizzate e messe a confronto con quelle di Parti, Armeni, Sarmati e Celti<sup>487</sup>.

Inizialmente il termine *numeri* indicava una semplice unità militare di ausiliari, ma da un certo momento fu adoperato per designare reparti di nuova formazione, alle volte non regolari e con reclutamento tra popolazioni scarsamente romanizzate, con forte connotazione etnica<sup>488</sup>. Lo si evince dalla stessa procedura seguita per la loro denominazione, per cui il nome dell'unità era formato da tre elementi: la tipologia della truppa, il numero assegnato e la denominazione vera e propria che, generalmente, rispecchiava i luoghi di provenienza degli appartenenti (*cohors I Afrorum, ala I Asturum ...*), oppure il nome di chi li comandava (*ala Indiana*, dal nome del comandante); a questi tre elementi si aggiungeva talvolta il nome dell'imperatore che aveva creato l'unità (*cohors I Brittonum*), cui potevano fare seguito epiteti onorifici (come "pia", "fedele" ...), compresa anche l'indicazione della cittadinanza romana (c.R.), o titoli descrittivi (*equitata, scutata, sagittariorum ...*)<sup>489</sup>.

Il ricorso da parte di Roma a reparti etnici, specializzati in particolari arti belliche<sup>490</sup>, fu una pratica attuata sin dai tempi della Repubblica, ed anche Giulio Cesare ne fece ampio uso, ad esempio in occasione della stretta da parte dei Belgi alla città di Bibrax:

---

<sup>487</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 49 ss.

<sup>488</sup> Per la trattazione generale sui *numeri*: P. SOUTHERN, *The Numeri of the Roman Imperial Army*, in *Britannia*, vol. XX, 1989, pp. 81-140, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1989; H.T. ROWELL, voce *Numerus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE)*, band XVII, 2, pp. 1327-1341 / 2537-2554, J.B. Metzlersche, Stuttgart, 1937; J.C. MANN, *A note on the Numeri*, in *Hermes*, band 82, 1954, pp. 501-506, Franz Steiner Verlag, Weisbaden, 1954; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 21 ss.; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 36 ss.

<sup>489</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 37 s.

<sup>490</sup> Sulle specializzazioni tattico-belliche dei *numeri*, legate alla loro origini etniche, si veda: H. CALLIES, *Die fremden Truppen im römischen Heer des Principats und die sogenannten nationalen Numeri. Beiträge zur Geschichte des römischen Heeres*, in *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (BRGK)*, band XLV, 1964, pp. 130-227, De Gruyter, Berlin, 1964; R. WIEGELS, *Numerus exploratorum Tribocorum et Boiorum*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 12, sammelband, 1981, pp. 309-331, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1981.

«Eo de media nocte Caesar isdem ducibus usus qui nuntii ab Iccio venerant, Numidas et Cretas sagittarios et funditores Baleares subsidio oppidanis mittit»<sup>491</sup>.

Le continue commistioni tra ausiliari e cittadini romani nei vari reparti dell'esercito, nonché le variegate politiche di arruolamento, nei confronti delle popolazioni straniere, inizialmente condussero alla creazione dei *numeri*, che – mantenendo la propria "etnicità" – costituirono ciò che nel primo secolo dell'Impero furono gli ausiliari<sup>492</sup>, ma verso la fine del II secolo d.C. si arrivò ad una confusione dei *numeri* con le normali unità ausiliarie, già peraltro con una presenza sempre più consistente di cittadini. In tal modo i *numeri* della prima epoca andavano via via perdendo le loro peculiarità etniche, risultando piuttosto quali normali serbatoi di reclutamento quasi del tutto indistinti dagli ausiliari<sup>493</sup>, arrivando ad indicarsi, in epoca tardo imperiale, con il termine *numerus* una semplice unità militare, di qualsiasi genere<sup>494</sup>, non mancando tuttavia riferimenti in tal senso anche nei primi secoli dell'Impero<sup>495</sup>.

Ad esempio CIL, III, 803<sup>496</sup>, riporta il *numerus Palmyrenorum Pololisseonsium*, da cui scaturirono una coorte ed un'ala così come riferito da CIL, III, 908<sup>497</sup>.

---

<sup>491</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 2, 7, 1: «Cesare, nel cuore della notte, di rinforzo agli abitanti manda truppe della Numidia, arcieri cretesi e frombolieri delle Baleari, sotto la guida dei messi inviati da Iccio». Sull'uso di reparti stranieri specializzati si veda *supra* la trattazione sui *numeri*.

<sup>492</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 37.

<sup>493</sup> Cfr. H. CALLIES, *Die fremden Truppen im romischen Heer des Principats und die sogenannten nationalen Numeri. Beitrage zur Geschichte des romischen Heeres*, in *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (BRGK)*, band XLV, 1964, pp. 130-227, De Gruyter, Berlin, 1964, spec. 190 ss.; E. STEIN, *Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper in romischen Deutschland unter dem Prinzipat*, L.W. Seidel & Sohn, Wien, 1932, spec. 236 ss.; H.T. ROWELL, *The Honesta Missio from the Numeri of the Roman Imperial Army*, in *Yale Classical Studies*, band 6, 1939, pp. 73-108, Yale University Press, New Haven, 1939.

<sup>494</sup> Cfr. R. GROSSE, *Römische Militargeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, Weidmann, Berlin, 1920, p. 29 e 54.

<sup>495</sup> Ad esempio PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricola*, 18, 2; PUBLIO CORNELIO TACITO, *Historiae*, 1, 6, 2; GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divvs Vespasianvs*, 6.

<sup>496</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, 803.

<sup>497</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, 908. Sui documenti riguardanti il *numerus Palmyrenorum Pololisseonsium*, si veda H.T. ROWELL, voce *Numerus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE)*, band XVII, 2, pp. 1327-1341 / 2537-2554, J.B. Metzlersche, Stuttgart, 1937.

I *gentiles* erano – in particolare dall’età adrianea – reclute tribali *ultra limes*, poste agli ordini di ufficiali romani e che potevano appartenere ad ogni popolazione, come ad esempio Goti, Alani ma anche Unni.

Si tratterebbe, in sostanza, dell’evoluzione dei *numeri*, che adesso non erano più reclutati da popolazioni poco romanizzate ma soprattutto extra confini, in tal modo distinguendosi nettamente, attraverso la nomenclatura “*gentiles*”<sup>498</sup>, la differenza tra soggetti *infra* ed *ultra limes*.

Riguardo al sistema integrativo militare, i *numeri* «*non-Roman troops who retained native commanders and native fighting methods*» ricevevano la cittadinanza romana<sup>499</sup>.

Testimonianza, tra le altre, dell’acquisizione dello *status civitatis* da parte dei numeri tramite la procedura dei diplomi militari ci viene fornita da RMD I, 27, nei confronti di sagittari Palmireni stanziati nella Dacia Superiore:

«*Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici / f(ilius) divi Nervae nepos Traianus / Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) / tribunic(ia) potest(ate) X co(n)s(ul) III / Palmyrenis sagittariis qui / sunt in Dacia superiore sub / Iulio Severo civitatem dedit / iis quorum nomina sub/scripta sunt pr(idie) [3] Febr(uarias) / M(arco) Annio Vero III / co(n)s(ulibus) / C(aio) Eggio Ambibulo / Perheu Athenatan f(ilio) / descript(um) et recognit(um) ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro / post templ(um) divi Aug(usti) ad Minero(am) // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici / f(ilius) divi Nervae nepos Traianus / Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) / tribunic(ia) potest(ate) X co(n)s(ul) III / Palmyrenis sagittariis qui / sunt in Dacia superiore sub / Iulio Severo civitatem dedit / iis quorum nomina sub/scripta sunt [ // M(arco) Anni(o) Vero III (Caio) Eggio Ambibul(o) co(n)s(ulibus) Perheu Athenatan*

---

<sup>498</sup> Cfr. R. SORACI, *Ricerche sui conubia tra romani e germani nei secoli IV-VI*, Giannotta, Catania, 1968, pp. 81-108; M. LEMOSSE, *Le regime des relations internationales dans le haut-empire romain*, Librairie Sirey, Paris, 1967. Si veda anche A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 24, e 243 spec. nt. 19 in cui evidenzia come il termine *gentiles* «in ambito militare ha dato adito a fraintendimenti, in connessione con la questione dei *laeti*».

<sup>499</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 54.

*f(ilio) // Ti(beri) Iuli Urbani / C(ai) Caesi Romani / L(uci) Vibi Vibiani / L(uci) Pulli Daphni / L(uci) Equiti Gemelli / Q(uinti) Lolli Festi / C(ai) Vettie[ni] Hermetis»<sup>500</sup>.*

Vi è stato chi ha ipotizzato che il governo centrale non abbia mai concesso la cittadinanza ai *numeri*<sup>501</sup>; dalla testimonianza epigrafica appena proposta è possibile con un certo grado di certezza confutare tali ipotesi. Concorda il Forni secondo cui i soldati appartenenti ai *numeri* ricevevano sempre, insieme ai figli<sup>502</sup>, la cittadinanza al congedo, come ogni altro militare ausiliario<sup>503</sup>. Secondo Callies si trattò tuttavia di casi eccezionali<sup>504</sup>.

## 2.4.g. Soldati *foederati*

I rapporti tra Roma e le popolazioni dominate o finitime, erano regolati – di norma – dagli interessi della prima sulle seconde; si distinguevano così popolazioni *dediticie* e *foederate*. I *dediticii* erano popoli sconfitti che accettavano le condizioni imposte dal Senato con resa incondizionata; i *foederati* erano considerati alleati di Roma in virtù di antichi rapporti di pace e alleanza (*foedera*)<sup>505</sup>.

L'arruolamento presso le popolazioni nomadi presenti lungo il confine poteva avvenire su base volontaria o a seguito di accordi tra i capi delle tribù e Roma, con

---

<sup>500</sup> ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), I, 27; si veda anche ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), I, 17 e CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 114.

<sup>501</sup> Sul dibattito cfr. bibliografia in A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 244 nt. 27.

<sup>502</sup> Su tale punto non è d'accordo M.-P. ARNAUD-LINDET, *Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplomes militaires*, in *Revue des Études Latines (REL)*, tome LV, 1977, pp. 282-312, Société des Études Latines, Paris, 1977, cfr. p. 304.

<sup>503</sup> Cfr. G. FORNI, *Contributo alla storia della Dacia romana*, in *Athenaeum*, vol. XXXVI, 1958, pp. 3-29, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1958, p. 22 ss.

<sup>504</sup> Cfr. H. CALLIES, *Die fremden Truppen ... op. cit.*

<sup>505</sup> Per una breve sintesi sui *foedera (aequa ed iniqua)* si veda T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 75 ss.

cui i primi si impegnavano a fornire contingenti di soldati chiamati, per tal motivo, *foederati* (da *foedus* – trattato)<sup>506</sup>.

Una pratica già in uso nei primi secoli dell'Impero ma che crebbe durante il III sec. d.C., a cui la storiografia ha fatto riferimento in ordine all'insediamento di bande armate (soprattutto di Goti) su territorio romano, il cui mantenimento era un obbligo imposto ai provinciali<sup>507</sup>.

Vi è chi ha sostenuto che le invasioni barbariche siano state in realtà delle ribellioni di legioni romane formate da *milites foederati* (soldati alleati) reclutati fra i Barbari stessi<sup>508</sup>.

La nozione di soldati *foederati* può essere rinvenuta in D. 49, 15, 7 pr.<sup>509</sup>:

«*Non dubito, quin foederati et liberi nobis externi sint, nec inter nos atque eos postliminium esse: etenim quid inter nos atque eos postliminio opus est, cum et illi apud nos et libertatem suam et dominium rerum suarum aequae atque apud se retineant et eadem nobis apud eos contingant?*».

Secondo Zecchini si potevano distinguere tra *foederati intra fines imperii* ed *extra fines imperii*<sup>510</sup>. Di sicuro fino al 376 d.C. vi erano già stati casi di *deditio* delle popolazioni

---

<sup>506</sup> A voler essere più specifici, vi sarebbe la distinzione, invero propria dell'esercito bizantino, posta dallo *Stratégikon* (MAURIZIO IMPERATORE, *Stratégikon*, opera di incerta provenienza, forse scritta dall'imperatore Maurizio, o da questi commissionata, del VI secolo d.C.) dei *meros* (formazioni di 7.000 uomini che sostituirono le legioni), distinti tra le unità d'élite composte da *Boukellarioi* (*Bucellarii*, dal nome della galletta di cui si cibavano i soldati, dotati di protezioni pesanti e particolari stendardi; cfr. 1, 1) *Optimatoi*, *Phoideratoi* (a reclutamento misto, anche Romani, soprattutto Barbari; cfr. 1, 9; 11, 8) unità di prima linea *Vexillationes* e *Illyrikani*, e truppe ordinarie. Gli alleati provvedevano a fornire anche cavalleria leggera; si distinguevano tra *Symmachoi* (forniti da alleati) ed *Ethnikoi* (altre truppe irregolari straniere, soprattutto Unni e Mori). Sullo *Stratégikon* e l'esercito bizantino si vedano, tra gli altri: E.N. LUTTWAK, *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London, 2009, spec. 278 ss.; J.B. BURY, *A History of the Later Roman Empire. From Arcadius to Irene (393 A.D. to 800 A.D.)*, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2015; G. RAVEGNANI, *Soldati e guerre a Bisanzio. Il secolo di Giustiniano*, il Mulino, Bologna, 2009.

<sup>507</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi... op. cit.*, p. 150.

<sup>508</sup> Cfr. T.L. RIZZO, *Il pensiero giuridico dal mondo classico al nuovo mondo*, Gangemi Editore, Roma, 2008, p. 32.

<sup>509</sup> D. 49, 15, 7 pr. (*Proculo, liber octo epistularum*).

<sup>510</sup> Per cui le popolazioni *extra fines* erano al di fuori dei confini dell'Impero e con esso intrattenevano rapporti regolati da un *foedus*, quelle *intra fines*, invece, chiedevano di essere accolte

ultradanubiane, con cui l'Impero aveva alla stesse concesso di stabilirsi *intra fines* (all'interno dei confini), insediandoli come *dediticii* in zone di confine disabitate, sempre avendo cura di disgregare i gruppi esistenti, per eliminare ogni coesione tribale, renderli più facilmente controllabili e facendogli così rapidamente perdere la propria identità originaria<sup>511</sup>. Ciò, invece, non avvenne con i Goti Tervingi a cui Valente accordò di insediarsi lungo la riva sud *intra fines* del Danubio, in ciò intravedendo una considerevole fonte di reclutamento e nuove entrate per il fisco<sup>512</sup>. I Goti, mantenendo la propria coesione sociale, poterono organizzare quello che fu l'inizio della disfatta di Roma<sup>513</sup>.

Durante il periodo giustiniano la natura dei *foederati* era profondamente mutata rispetto ai secoli precedenti. Le riforme di Diocleziano (284-302 d.C.) e di Costantino (306-337 d.C.) avevano completato il processo di riorganizzazione dell'esercito, con una presenza dello stesso lungo tutto il confine:

«Infatti, per la provvidenza di Diocleziano tutto l'Impero era stato diviso [...] in città, fortezze e torri. Poiché l'esercito era posizionato ovunque, i Barbari non potevano penetrarvi. In ogni sua parte le truppe erano pronte a opporsi agli invasori e a respingerli»<sup>514</sup>.

Le guerre del III sec. d.C. avevano messo a dura prova la vita dei soldati, sempre più mal pagati (con salari versati spesso in ritardo, o parzialmente in parte in natura) e

---

all'interno dell'Impero tramite *deditio*. Cfr. G. ZECCHINI, *La formazione degli stati federali romano-barbarici*, in G. ZECCHINI (a cura di), *Il federalismo nel mondo antico*, pp. 129-148, Vita e Pensiero, Milano, 2005, p. 129, ove si fa anche riferimento agli effetti della *Constitutio Antoniniana* che, per l'Autore, lasciò esclusi i *dediticii* e così «tra vecchi e nuovi partecipanti [secondo la distinzione prima esposta] alla comune condizione di risiedere sul territorio imperiale veniva così scavato un solco giuridico formalmente insormontabile» (Ivi, p. 130).

<sup>511</sup> Cfr. G. ZECCHINI, *La formazione degli stati federali ... op. cit.*, p. 129 s.

<sup>512</sup> Cfr. P.J. HEATHER, *La caduta dell'Impero romano. Una nuova storia*, Garzanti, Milano, 2006, p. 200.

<sup>513</sup> Cfr. P.J. HEATHER, *La caduta dell'Impero romano ... op. cit.*, p. 205.

<sup>514</sup> ZOSIMO, *Historia Nea*, 2, 34, 1.

con bottini sempre più rari e scarni, date le condizioni di miseria in cui erano ridotte le popolazioni vinte.

Nei secoli IV e V d.C. la vita militare non era una professione stimata ed agognata. Le antiche legioni avevano perso il proprio lustro; i ranghi scarseggiavano di organico e le carenze non erano colmate né dalla coscrizione obbligatoria né dall'arruolamento volontario o ereditario<sup>515</sup>. Il retore Pacato, nel suo Panegirico, si rivolse a Teodosio in questi termini, sottolineando la massiccia affluenza di Barbari nell'esercito ausiliario:

«Ai popoli barbari che si offrivano di aiutarti hai concesso la grazia di diventare tuoi commilitoni, così da allontanare dai confini una moltitudine sospetta e fornire ausiliari al soldato. Spinte da questa tua benignità, tutte le nazioni degli Sciti affluirono in tale folla, così da far pensare che tu avessi imposto ai Barbari la coscrizione che avevi risparmiato ai tuoi»<sup>516</sup>.

Il 406 d.C. fu un anno di crisi in cui si spinsero anche gli schiavi all'arruolamento, a tal uopo emanando una legge che dispose la leva «senza esclusione dei *foederati* e dei *dediticii*»<sup>517</sup>, così accertandosi quest'ultima presenza ancora dopo quasi due secoli dalla *Constitutio Antoniniana*.

Giustiniano continuò ad avvalersi di massicci arruolamenti di soldati barbari *foederati*, sradicandoli dalle proprie regioni di origine ed adoperando l'esercito come strumento di assimilazione<sup>518</sup>. «Armeni, Slavi, Gepidi, Eruli e Bulgari furono

---

<sup>515</sup> Cfr. MALMÖ MUSEER - ET AL., *Riflessi di Roma. Impero Romano e Barbari del Baltico*. Milano, Altrimusei a Porta Romana, 1 marzo-1 giugno 1997, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1997, p. 129. «Erano pratiche comuni, per evitare la leva, la corruzione, le automutilazioni e le diserzioni; perciò l'inserimento di nuove forze barbariche era visto con favore come un'ideale soluzione del problema»; *Ibidem*.

<sup>516</sup> LATINO PACATO DREPANIO (Pacato), *Panegirico di teodosio*, 2, 22, 3 e 32, 3; traduzione da A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, 2006, p. 147.

<sup>517</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 151.

<sup>518</sup> Cfr. P. GRILLO, *Cavalieri e popoli in armi: Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

introdotti in gran numero nelle forze armate, delle quali vennero a formare i contingenti di élite, esprimendo un buon numero di ufficiali superiori. Fu soprattutto grazie a queste risorse che Giustiniano poté elaborare il suo ambizioso progetto di restaurazione imperiale, che riportò sotto la diretta sovranità di Costantinopoli l’Africa occidentale vandala (534 d.C.), la Spagna sud-occidentale (551 d.C.) e l’Italia ostrogota (555 d.C.)»<sup>519</sup>.

I Barbari continuavano ad essere tra i pochi a vedere nella carriera militare un futuro migliore di quello prospettato dalle proprie condizioni, come riferisce Vegezio:

*«hanc solam hodieque barbari putant esse seruandam; cetera aut in hac arte consistere omnia aut per hanc adsequi se posse confidunt»*<sup>520</sup>.

#### **2.4.h. Laeti**

Si usa attribuire il termine *laeti* ai figli di immigrati *dediticii* nati in territorio romano nella zona del Reno. Per altri si tratterebbe di Barbari *ultra limes* insediati su suolo romano, con acquisizione della proprietà su autorizzazione di Roma, in cambio dell’impegno a fornire forze militari<sup>521</sup>; di tale presenza se ne tra testimonianza dalle fonti tardoantiche trattandosi di popolazioni di varia origine poste sotto il comando,

---

<sup>519</sup> Cfr. P. GRILLO, *Cavalieri e popoli in armi ... op. cit.*, cap. 2.

<sup>520</sup> PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO (Vegezio), *Epitoma rei militaris*, 3, 10: «l’arte militare è l’unica in cui i Barbari ritengono utile dedicarsi, convinti che quest’arte include tutto il resto, o che può procurarlo».

<sup>521</sup> Cfr. A.K. GOLDSWORTHY, *Roman Warfare*, London, Cassel, 2000, p. 215; A. ZIÓLKOWSKI, *Storia di Roma*, Bruno Mondadori, Milano, 2000, p. 446. Per Manley si trattava di Barbari, confondendo però con i *laeti* tutti i Barbari che entrarono nell’Impero nel III secolo d.C.; cfr. I.J. MANLEY, *Effects of the Germanic Invasions on Gaul: 234-284 A.D.*, in *University of California Publications in History*, vol. 17, n. 2, 1934, pp. 24-151 (Estratto), University of California Press, Berkeley, 1934, p. 117 spec. Gabba li identifica come abitanti di antichi stanziamenti in Gallia – la cui presenza sarebbe testimoniata già prima di Diocleziano – tenuti a fornire *numeri di cavalleria*; cfr. E. GABBA, *Per la storia dell’esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 64.



tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, del *magister militum praesentali*<s> a parte *peditum*<sup>522</sup>, così come riportato dalla *Notitia Dignitatum*<sup>523</sup>.

Dalla lettura della “Germania” di Tacito<sup>524</sup> si può ritenere che si trattasse di «gruppi migranti accettati dentro i confini della *pars Occidentis* dell’Impero dietro obblighi di natura militare»<sup>525</sup>.

Il termine *laeti* comparì per la prima volta in un panegirico del 297-298 d.C. in onore di Costanzo Cloro:

*«Itaque sicuti pridem tuo, Diocletiane Auguste, iussu deserta Thraciae translatis incolis Asia complevit, sicut postea tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Trevirorum arva iacentia laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit, ita nunc per victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit»*<sup>526</sup>.

---

<sup>522</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in F. BOTTA – L. LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas*, Iura, Arma. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa (secoli III-VIII). Atti del Seminario Internazionale. Cagliari 5 - 6 ottobre 2012*, pp. 117-157, Edizioni Grifo, Lecce, 2015, p. 120, a cui si può fare riferimento per l’ampia trattazione del tema, le relative teorie, la bibliografia e le documentate e precise conclusioni a cui perviene l’Autore.

<sup>523</sup> NOTITIA DIGNITATUM, *In partibus Occidentis*, (Seeck), 42, 33-44.

<sup>524</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Origine et Situ Germanorum*, 28: «*Validiores olim Gallorum res fuisse summus auctorum divus Iulius tradit; eoque credibile est etiam Gallos in Germaniam transgressos: quantum enim annis obstabat quo minus, ut quaeque gens evaluerat, occuparet permutaretque sedes promiscuas adhuc et nulla regnorum potentia divisas? Igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Heloetii, ulteriora Boii, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Boihaemi nomen significatque loci veterem memoriam quamvis mutatis cultoribus. Sed utrum Aravisci in Pannoniam ab Osis, Germanorum natione, an Osi ab Araviscis in Germaniam commigraverint, cum eodem adhuc sermone institutis moribus utantur, incertum est, quia pari olim inopia ac libertate eadem utriusque ripae bona malaque erant. Treveri et Nervii circa adfectionem Germanicae originis ultro ambitiosi sunt, tamquam per hanc gloriam sanguinis a similitudine et inertia Gallorum separentur. Ipsam Rheni ripam haud dubie Germanorum populi colunt, Vangiones, Triboci, Nemetes. Ne Ubii quidem, quamquam Romana colonia esse meruerint ac libentius Agrippinenses conditoris sui nomine vocentur, origine erubescunt, transgressi olim et experimento fidei super ipsam Rheni ripam conlocati, ut arcerent, non ut custodirentur».*

<sup>525</sup> Cfr. F. ARCARIA - O. LICANDRO, *Diritto Romano. I. Storia costituzionale di Roma*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 381.

<sup>526</sup> INCERTI PANEGYRICUS DICTUS CONSTANTIO CAESARI, 8, (5), 21, 1.

Dione Cassio<sup>527</sup> ne testimoniarebbe l'esistenza già ai tempi di Marco Aurelio, il quale concesse terre (anche in Italia) a Marcomanni, Quadi e Iazigi catturati durante le guerre Marcomanniche, così come riportato anche nella *Historia Augusta*<sup>528</sup>.

Nella *Notitia Dignitatum* sono riportati gruppi militari formati da Barbari, insediati nei territori danubiani, in Gallia ed anche in Italia<sup>529</sup>, ed anche liste di *praefecti laetorum* sotto il comando di un *Magister Militum Praesentalis*<sup>530</sup>:

- «33. *Praefectus laetorum Teutonicianorum, Carnunta Senoniae Lugdunensis.*
- 34. *Praefectus laetorum Batavorum et gentilium Suevorum, Baiocas et Constantiae Lugdunensis Secundae.*
- 35. *Praefectus laetorum gentilium Suevorum, ... et Ceromannos Lugdunensis tertiae.*
- 36. *Praefectus laetorum Francorum, Redonas Lugdunensis tertiae.*
- 37. *Praefectus laetorum Lingonensium per diversa dispersorum Belgicae primae.*
- 38. *Praefectus laetorum Actorum, Epuso Belgicae primae.*
- 39. *Praefectus laetorum Nerviorum, Fanomantis Belgicae secundae.*
- 40. *Praefectus laetorum Batavorum Nemetacensium, Atrabatis Belgicae secundae.*
- 41. *Praefectus laetorum Batavorum Contraginnensium, Noviomago Belgicae secundae.*
- 42. *Praefectus laetorum gentilium <\*>, Remo <\*\*> et Silvanectas Belgicae secundae.*
- 43. *Praefectus laetorum Lagensium, prope Tungros Germaniae secundae.*
- 44. *Praefectus laetorum gentilium Suevorum, Arumbernos Aquitanicae primae»;*<sup>531</sup>

<\*> fort. add. *Suevorum* (cf. 34, 35, 33)

---

<sup>527</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 62, 11.

<sup>528</sup> GIULIO CAPITOLINO, *Historia Augusta, Vita Marci Antonini philosophi*, 14 e 24.

<sup>529</sup> NOTITIA DIGNITATUM, *In partibus Occidentis*, (Seeck), 62, 48-63; 62, 64, 70.

<sup>530</sup> Cfr. C.J. SIMPSON, *Laeti in the Notitia Dignitatum. "Regular" Soldiers vs. "Soldier-Farmers"*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire (RBPH)*, tome 66, fasc.1, 1988, pp. 80-85, Société pour le Progrès des Études Philologiques et Historiques, Bruxelles, 1988.

<sup>531</sup> NOTITIA DIGNITATUM, *In partibus Occidentis*, (Seeck), 42, 33-44.

<\*> Remos<sup>532</sup>.

I gradi degli ufficiali nelle unità di *laeti*, contenuti nella *Notitia Dignitatum*, sono simili a quelli riportati da una *constitutio* del 396 d.C.:

«IDEM AAA. AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORIO). Si quis praepositus fuerit aut fabricae aut classi aut laetis, identidem si praepositus Rom(anae) legionis vel cohortis gesserit tribunatum, aut quicumque his administrationibus, ad quas non nisi cum certis fideiussoribus singuli quique veniunt, fortasse praefuerit, qui non vel intra palatium congruo labore meruisse vel armatam invenitur sudasse militiam, his privilegiis careat quae militaribus palatinisque tribuuntur. DAT. X KAL. IAN. TREVIRIS VALENTINIANO NOBILISSIMO PUERO ET VICTORE CONSS.»<sup>533</sup>.

La condizione giuridica dei *laeti* rimane comunque non chiara<sup>534</sup>; si è ritenuto fosse di semi-libertà, essendo deputati alla lavorazione della terra come coloni e, come detto, impegnati a prestare servizio militare qualora fosse stata fatta loro richiesta, non essendo chiaro se nell'esercito del IV secolo d.C. prevalessero *laeti* o *foederati*<sup>535</sup>.

Il rapporto simbiotico tra *laeti* e terra si evince anche da una *constitutio* del 399 d.C. in cui è testimoniata la presenza di *terrae laeticae* in Italia<sup>536</sup>.

Simpson ha sostenuto che il termine *laeti*, senza riferimento alla nazionalità d'origine, fosse utilizzato per indicare un'unità militare, una specie di gendarmeria barbara che ricomprendesse non solo i più recenti immigrati barbari ma anche i

---

<sup>532</sup> Cfr. C.J. SIMPSON, *Laeti in the Notitia Dignitatum ... op. cit.*, p. 81; O. SEECK, *Notitia dignitatum. Accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Latercula Provinciarum*, Minerva, Frankfurt-am-Main, 1962.

<sup>533</sup> CODEX THEODOSIANUS, 7, 20, 10 (396 d.C.).

<sup>534</sup> Sulla categoria dei *laeti* si veda in generale V. MAROTTA, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in F. BOTTA – L. LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secoli III-VIII). Atti del Seminario Internazionale. Cagliari 5 - 6 ottobre 2012*, pp. 117-157, Edizioni Grifo, Lecce, 2015; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 177-199; sulla condizione giuridica anche A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, University of Oklahoma Press, Norman, 1964, spec. 620 ss.

<sup>535</sup> Cfr. A. ZIÓLKOWSKI, *Storia di Roma ...op. cit.*, p. 446; H. ROOSENS, *Laeti, Foederati und andere spätrömische Bevölkerungsniederschläge im belgischen Raum*, in *Archaeologia Belgica*, n. 104, 1968, Nationale Dienst voor Opgravingen, Brussel, 1968 (ristampa di *Die Kunde*, n. 18, 1967, pp. 89-109).

<sup>536</sup> CODEX THEODOSIANUS, 13, 11, 10 (399 d.C.).

provinciali Gallo-Romani e popoli di confine portati via dalle proprie case a seguito di guerre<sup>537</sup>, ma che pensare ad una sorta di classe di soldati-contadini non è plausibile, trattandosi piuttosto di contadini che presero le armi per difendere la propria terra, e che servirono nell'esercito solo nelle occasioni descritte dalla *Notitia Dignitatum*<sup>538</sup>.

In tale categoria possono annoverarsi diversi Germani, in particolare Franchi, Frisoni e Alamanni; in base a tale dato Wightman ha individuato l'origine germanica dei *laeti*<sup>539</sup>.

Sulle origini dei *laeti* può soccorrere un passo di Zosimo riguardante Magnezio (regnante dal 350 al 353 d.C.):

«... Di origine barbara ed emigrato tra i Leti, popolo della Gallia, aveva acquisito un'educazione latina; coraggioso quando la fortuna lo aiutava, vile nelle difficoltà, era abile nel nascondere la sua natura malvagia e quelli che non conoscevano il suo carattere lo consideravano schietto e onesto»<sup>540</sup>,

ove l'usurpatore risulta essere di origine barbarica (come si evince dal gentilizio *Flavius*), andato a vivere in un "popolo della Gallia", i *Laeti*, ricevendo una "educazione latina" che può lasciar supporre che quest'ultimi (agli inizi del IV secolo d.C.) fossero se non romani, quanto meno "romanizzati"<sup>541</sup>.

Si è ritenuto che le condizioni fossero differenti in base ai diversi insediamenti, forse analogamente a quelle di *gentiles* o *dediticii*<sup>542</sup>, anche se Simpson ritenne, in base

---

<sup>537</sup> Cfr. C.J. SIMPSON, *Laeti in the Notitia Dignitatum ... op. cit.*, p. 83.

<sup>538</sup> Cfr. C.J. SIMPSON, *Laeti in the Notitia Dignitatum ... op. cit.*, p. 84; così anche R. MACMULLEN, *Barbarian Enclaves in the Northern Roman Empire*, in *L'Antiquité Classique (AC)*, tome 32, fasc. 2, 1963, pp. 552-561, Association L'Antiquité classique, Bruxelles, 1953, p. 554.

<sup>539</sup> Cfr. E.M. WIGHTMAN, *Gallia Belgica*, B.T. Batsford, London, 1985, p. 256, anche se sostiene che «*The name Laeti may or may not be of Germanic origin*» (Ivi, p. 253).

<sup>540</sup> ZOSIMO, *Historia Nea*, 2, 54, 1.

<sup>541</sup> Traduzione, e deduzioni tratte dal passo, in V. MAROTTA, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in F. BOTTA – L. LOSCHIAVO (a cura di), Civitas, Iura, Arma. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secoli III-VIII)*. *Atti del Seminario Internazionale. Cagliari 5 - 6 ottobre 2012*, pp. 117-157, Edizioni Grifo, Lecce, 2015, p. 128.

<sup>542</sup> Cfr. H. ELTON, *Roman Warfare. AD 350 – 425*, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 130.

al § 34 della *Notitia Dignitatum* (v. *supra*) che vi fosse un'evidente distinzione tra *laeti* e *gentiles*, e che anzi proprio ai *gentiles* del Nord Africa può farsi riferimento come unico esempio di soldato-contadino<sup>543</sup>.

Di segno contrario Marotta, secondo il quale la scarsità di fonti in merito non soltanto stimola l'immaginazione, ma contribuisce al proliferare di tante ipotesi quanti sono gli studiosi che se ne sono occupati; inoltre le indagini sulla condizione giuridica dei *laeti* sarebbe ancor più complicata dalle sfumate peculiarità degli stessi così da renderli, per certi aspetti, indistinguibili da altri gruppi inquadrati, o inquadrabili nell'esercito romano, risultando nel caso dei *gentiles* «imprudente, in assenza d'una puntuale analisi dell'insieme della documentazione, tracciare una netta linea di confine che separi e, al contempo, distingua gli uni dagli altri»<sup>544</sup>. Inoltre l'Autore ricorda che «al pari dei *laeti*, anche i *gentiles* sono stati annoverati tra i contadini-soldati dalla *communis opinio* storiografica dominante fino a qualche anno fa. Ma così non è. È però certo che, diversamente dai primi, i *gentiles* erano spesso inquadrati in unità semi-regolari chiamate *numeri* o assoldati, così come in Africa, in vere e proprie bande etniche»<sup>545</sup>.

---

<sup>543</sup> «In entry 34 there is an obvious distinction drawn between *laeti* and *gentiles*. Thus, one should understand the entries *laetorum gentilium Suevorum* to be abbreviations of *laetorum Suevorum et gentilium Suevorum*»; C.J. SIMPSON, *Laeti in the Notitia Dignitatum ... op. cit.*, p. 82, e con riferimento ai *gentiles* del Nord Africa p. 85.

<sup>544</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Il problema dei laeti ... op. cit.*, p. 118, specificando che «alla luce della *Notitia Dignitatum*, sembrerebbero godere d'una sorta di priorità rispetto ai *gentiles*» ma «lo statuto più sfavorevole era, senza dubbio, quello dei *dediticii*», p. 118 nt. 4.

<sup>545</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Il problema dei laeti ... op. cit.*, p. 118, segnalandone la presenza nelle fonti a partire dal IV secolo d.C. (AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 20, 8, 13; 14, 7, 9; 15, 5, 6; 16, 4, 1; 20, 2, 5; CODEX THEODOSIANUS, 3, 14, 1 – a. 370; 11, 30, 62 – a. 405; 7, 15, 1 – a. 415), e segnalando l'ereditarietà nella leva che caratterizzava i *laeti*: «I *laeti* conservavano tutti i legami di natura familiare perché il reclutamento doveva perpetuarsi attraverso un servizio ereditario: in caso contrario i figli, alla morte dei genitori, non avrebbero avuto alcun titolo per ereditare la terra. Tra i *laeti* o le stirpi di barbari stanziate in gruppi compatti (i cosiddetti *gentiles*) e i coloni (anche quelli installati nelle terre nei pressi dei *castella*), si coglie una sostanziale differenza: i primi (*laeti* o *gentiles*) non appartenevano a un complesso fondiario in qualità di contadini dipendenti, ma erano riconosciuti come possessori dalle autorità imperiali. Pertanto i loro stanziamenti – lo ha puntualmente osservato, a suo tempo, Max Weber – hanno rafforzato la tendenza generale a radicare in diritti reali gli obblighi personali di fornire un determinato servizio pubblico» (Ivi, p. 157; per il riferimento a Weber si veda M. WEBER, *Storia agraria romana dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, Il saggiatore, Milano, 1967, pp. 172 s.).

La questione dei *laeti* potrebbe essere chiosata, sicuramente in modo semplicistico, usando le parole dello Chauvot secondo il quale, ad ogni modo, le comunità letiche furono comunque dei luoghi di integrazione<sup>546</sup>.

La storiografia moderna si è spinta sino a mettere in discussione l'esistenza stessa dei *laeti* come tipologia militare, essendo uno stereotipo favorito dalle influenze degli studi archeologici degli anni 1950 i quali identificarono come tombe di *laeti* le sepolture contenenti fibbie o cinturoni militari rinvenute all'interno dell'Impero (soprattutto in Gallia), così pensando ad insediamenti di civili al soldo di Roma ed armati per la sua difesa, trattandosi invece di gruppi di immigrati insediati come coltivatori a seguito di assegnazione di terre per l'arruolamento nei reparti regolari come ogni altro colone<sup>547</sup>. Su tale teoria è basata la ricostruzione di Barbero, il quale identifica nei *praefecti laetorum* comunità di prigionieri romani rimpatriati a cui non era più possibile restituire le proprie case perché semplicemente non esistevano più, così formando nuove comunità e attribuendo ad essi lo status di coloni statali (liberi ma con obbligo di imposta e leva, comprendendo in essi, ma dal IV sec. d.C., anche nuclei di immigrati barbari<sup>548</sup>. La conclusione è quindi che sia poco probabile che i *laeti* costituissero unità autonome all'interno dell'esercito, sottoposti al comando di appositi *praefecti*, essendovi solo una testimonianza di essi nell'esercito (Ammiano Marcellino, nell'esercito di Costanzo in Oriente nel 361 d.C.<sup>549</sup>), e concordando con Marotta sulla loro distinzione rispetto ai *gentiles*, i quali rimasero sempre organizzazioni amministrative indipendenti con comandanti indipendenti<sup>550</sup>.

---

<sup>546</sup> Cfr. A. CHAUVOT, *Opinions romaines face aux barbares au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, De Boccard, Paris, 1998, pp. 48-50.

<sup>547</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 178 s.

<sup>548</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 183 ss.

<sup>549</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 21, 13, 16.

<sup>550</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 189 s., «Un concetto superato. Nulla, dunque, autorizza a immaginare i *laeti* come una sorta di miliziani o di soldati-contadini, installati con capi e armi proprie a formare guarnigioni barbariche in mezzo ad una popolazione romana disarmata» (Ivi, p. 192).

### 2.4.i. *Riparienses e Comitatus*

L'antico esercito di stampo repubblicano, formato da legioni ed *auxilia*, si andò sempre più parcellizzando, costituendosi in nuove formazioni più snelle, più agevoli da spostare e distribuite sempre più lungo i confini piuttosto che a Roma.

I limitanei (*riparienses*) erano truppe di fanteria leggera a presidio dei confini, con il compito di gestione delle eventuali pressioni barbariche sino all'intervento dei comitatensi (*comitatenses*), che invece erano forze di fanteria pesante. Entrambi i corpi, tipici del Tardo Impero, erano appartenenti, indistintamente, a legioni o ausiliari. Se ne rinviene traccia, per la prima volta, nel Codice Teodosiano, in una legge del 325 d.C. sui privilegi fiscali dei veterani:

*«IDEM A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) U(RBI). Comitatus et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. [Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros.] Omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset. [Intra viginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem beneficio utatur.] Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera dimissos*

*probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex militia decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet. P(RO)P(OSITA) XV KAL. IUL. ANTIOCHIAE PAULINO ET IULIANO CONSS.»*<sup>551</sup>.

Nel 372 d.C. un'altra legge stabilì il reclutamento nei *ripenses* di tutti coloro che non erano considerati idonei a servire nei *comitatenses*<sup>552</sup>.

L'impiego dei Barbari a difesa dei confini, con l'insediamento di reparti limitanei sempre più frequentemente rimpinguati da questi afflussi di reclute non regolari, avviò un lento ed inesorabile processo di trasformazione dell'esercito. Insieme alle truppe, infatti, venivano insediati interi nuclei di popolazione, ed i soldati erano sempre più occupati nelle faccende da civili (come la coltivazione dei campi assegnati) piuttosto che a quelle da militari; ma era proprio la prospettiva dell'assegnazione di un appezzamento di terra, e la concessione della cittadinanza, che attirava i Barbari nell'esercito (ove l'arruolamento fosse stato volontario)<sup>553</sup>. Un meccanismo di assegnazione fondiaria documentato con certezza dal V sec. d.C., pur essendovi testimonianze di annona militare da parte dei *limitanei* prima di tal periodo<sup>554</sup>; in Africa, invece, la prassi sembra essere già presente durante il IV sec. d.C., con assegnazione di terre a soldati reclutati sul posto<sup>555</sup>.

---

<sup>551</sup> CODEX THEODOSIANUS, 7, 20, 4.

<sup>552</sup> CODEX THEODOSIANUS, 7, 22, 8.

<sup>553</sup> Cfr. R. MACMULLEN, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1963, p. 21 e 153; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 160 s.

<sup>554</sup> In CODEX THEODOSIANUS, 7, 15, 2 (a. 423 d.C.) è prevista la pena di morte ai privati che fossero stati trovati in possesso di terre assegnate ai veterani.

<sup>555</sup> Si veda ZOSIMO, *Historia Nea*, 3, 5 e LIBANIO, *Orationes*, 13, 30-31.



### 2.4.1. Mercenari

I Barbari oltre confine, commerciando e negoziando con i Romani, avevano imparato che l'Impero aveva necessità di mercenari<sup>556</sup>, e che questi ricevevano un buon trattamento; venivano assunte, a breve termine, bande di mercenari per una singola campagna, ed i Goti erano tra i più disponibili a tale ruolo<sup>557</sup>.

Roma non disdegnava l'assunzione di reclute "irregolari", poste fuori dall'organico (almeno inizialmente), visto che la loro eventuale dipartita pesava notevolmente meno – alle casse e all'onore – rispetto a quella di soldati inclusi stabilmente nell'esercito; vi furono casi in cui fu lo stesso governo centrale a comandare l'eliminazione di tali formazione alla fine della missione, come avvenne per i Contini, a cui furono promesse terre e denaro, ma che rei di aver maltrattato il segretario imperiale Tarrutenio Paterno, inviato a concludere con questi l'alleanza, furono sterminati<sup>558</sup>.

Da un certo momento si preferì arruolare gli stranieri nell'organico regolare, nelle formazioni di *gentiles* dell'esercito ausiliario (probabilmente dopo i trattati di pace stipulati da Marco Aurelio e da Commodo), a capo delle quali venivano mantenuti dei capi della medesima etnia, come i Sarmati Iazigi, inviati in Britannia da Marco

---

<sup>556</sup> Fonti sui mercenari: MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Rabirio Postumo*, 8, 22; *Pro Balbo*, 20, 46-47 e 21, 48; VALERIO MASSIMO, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 5, 2, 8; PLUTARCO, *Vite parallele, Marius*, 28, 3. Si veda E. GABBA, *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in *Athenaeum*, n.s. XXIX, fasc. 3-4, 1951, pp. 172-272, Tipografia del libro, Pavia, 1951, p. 185 s. nt. 1.

<sup>557</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 32 s.

<sup>558</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 72, 11-12. Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 36, con riferimento a A. MÓCSY, *Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior*, Adolf M. Hakkert, Amsterdam-Budapest, 1970, p. 57 e 248; G.E.M. DE STE. CROIX, *The class struggle in the ancient Greek world. From the archaic age to the Arab conquests*, Duckworth, London, 1981, p. 511; M. STAHL, *Zwischen Abgrenzung und Integration. Die Verträge der Kaiser Mark Aurel und Commodus mit den Völkern jenseits der Donau*, in *Chiron*, band 19, 1989, pp. 289-317, De Gruyter, Berlin, 1989.

Aurelio (contro cui a lungo avevano combattuto) a formare una unità che ancora nel 238-244 d.C. veniva indicata come *numerus equitum Sarmatorum*<sup>559</sup>.

Durante i Severi non è cosa semplice distinguere quelle che furono bande di mercenari dai *numeri*. Dione Cassio ed Erodiano forniscono testimonianza di Barbari nell'esercito imperiale, anche durante le campagne belliche di Caracalla, ma quest'ultimo riferendosi ad essi come aiuti forniti dalle tribù "alleate" (*symmakhus*)<sup>560</sup> e sottolineando come sia i Barbari che i legionari adoravano l'Imperatore, questi ultimi in particolare per le distribuzioni di ricchezze<sup>561</sup> che era il *leitmotiv* della politica attuata da Caracalla e posta di Dione Cassio a fondamento della *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C. Alcuni contingentamenti furono imposti dallo stesso Caracalla che poi li fece massacrare così come riferisce Dione Cassio<sup>562</sup>, il quale lo accusava di aver mantenuto contatti clandestini con le tribù di Goti e Germani (da cui prelevava uomini liberi e schiavi), da cui provenivano anche le proprie guardie<sup>563</sup>.

Ma l'esercito severiano continuava, comunque, ad essere composto per lo più da Romani, e l'approvvigionamento di mercenari o *numeri* non influiva su tale caratteristica<sup>564</sup>, con formazioni etniche accanto a quelle regolari dell'esercito, in un processo di assimilazione tra cittadini e stranieri che non prevedeva più stanziamenti obbligatori di tribù da cui prelevare forze militari, ma favorendo l'omogeneizzazione sull'intero territorio romano.

---

<sup>559</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 62, 16-19. Sull'esercito romano in Britannia: B. DOBSON - J.C. MANN, *The Roman Army in Britain and Britons in the Roman Army*, in *Britannia*, vol. 4, 1973, pp. 191-205, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1973; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 37 ss.

<sup>560</sup> ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 4, 7, 3.

<sup>561</sup> ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 4, 7, 3-7. Al riguardo M.P. SPEIDEL, *The Rise of the Mercenaries in the Third century*, in *Tyche*, band 2, 1987, p. 191-201, Verlag Adolf Holzhausens Nfg., Wien, 1987, p. 192.

<sup>562</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 78, 13.

<sup>563</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 51.

<sup>564</sup> Come può evincersi dal discorso dell'imperatore Macrino alle truppe, dopo la morte di Caracalla, in cui insisteva sulla superiorità dei soldati romani rispetto ai barbari; ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 4, 14, 1. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 52.

Fu soprattutto durante Teodosio, e le successive crisi belliche, che si ricorse all'impiego di Goti come mercenari, comandati dai propri capi. Questa sicuramente non era una novità ma adesso le unità erano stanziato stabilmente in territorio romano e non volevano, e non potevano, abbandonarlo<sup>565</sup>.

Non si creda che i Romani furono gli unici a reclutare mercenari. Tra gli altri, ad esempio, vi furono i Cartaginesi durante la prima guerra Punica:

«I Cartaginesi mobilitarono truppe mercenarie nelle regioni d'oltremare, per la maggior parte Iberi, Liguri e Celti, inviandoli tutti in Sicilia»;<sup>566</sup>

Tito Livio invece parla della cattura, da parte dei Romani, di reclutatori cartaginesi nei pressi di Sagunto nell'anno 203 a.C.:

*«per eosdem dies legati Saguntini venerunt comprehensos cum pecunia adducentes Carthaginienses qui ad conducendo auxilia in Hispaniam traiecissent. ducenta et quinquaginta auri, octingenta pondo argenti in vestibulo curiae posuerunt»*<sup>567</sup>.

### 3. L'estensione della cittadinanza a mogli e figli

Dallo studio dei diplomi emerge la varietà delle problematiche attinenti ad unioni tra soldati peregrini e donne peregrine, o tra soldati romani e donne peregrine, con risvolti non soltanto sul vincolo coniugale e sullo *status* dei due coniugi, ma anche rispetto alla progenie.

---

<sup>565</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi ... op. cit.*, p. 226.

<sup>566</sup> POLIBIO, *Historiae*, 1, 1, 4

<sup>567</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 30, 21, 3: «In quello stesso periodo vennero catturati a Sagunto alcuni Cartaginesi che avevano una certa quantità di denaro e che erano passati in Spagna per reclutare truppe mercenarie. Depositarono nel vestibolo della curia, 250 libbre di oro e 80 di argento».

Al termine dell'*honesta missio*, uno dei maggiori (se non il più ambito) tra i privilegi era l'acquisto della cittadinanza da parte dei soldati non *cives*.

Ma la vita del soldato era costellata da estenuanti marce, costruzione degli accampamenti, terribili battaglie, in un ciclo molte volte ininterrotto per anni. Soldati, uomini, lontani dalle proprie terre, dalle proprie case e, soprattutto, dalle proprie famiglie.

Una testimonianza sullo stato d'animo di questi individui, sottratti per anni al proprio quotidiano e ai propri affetti, ci è tramandata da un documento (rinvenuto a Tebtunis, Egitto, che solo qualche anno fa è stato tradotto<sup>568</sup>); si tratta della lettera di un legionario, tale *Aurelius Polion*, alla propria famiglia<sup>569</sup>. Un documento lacero in molti punti (causa del disinteresse verso lo stesso per più di un secolo), la cui incerta grafia<sup>570</sup> dimostra una conoscenza della lingua egizia, del greco e del latino (le prime due lingue usate nella propria terra, la terza sotto le insegne) da parte del soldato stanziato in Pannonia presso la *legio II Adiutrix*. Le righe tramandateci ci forniscono

---

<sup>568</sup> La traduzione è avvenuta nel 2012 ad opera di Grant Adamson (Rice University), a cui il documento fu affidato durante un soggiorno nel 2011 alla Brigham Young University (BYU). La revisione del documento è stata pubblicata in G. ADAMSON, *Letter from a Soldier in Pannonia*, in *The Bulletin of the American Society of Papyrologists*, vol 49, 2012, pp. 79-94, Department of Classics University of Cincinnati 410 Blegen Library, Cincinnati (OH), 2012.

<sup>569</sup> Rinvenuta il 5 gennaio 1900 a Tebtunis (Egitto) durante la spedizione archeologica di Bernard Grenfell e Arthur Hunt (autori del ritrovamento dei Papiri di Ossirinco) iniziata il 3 dicembre 1899. Il papiro, che è stato dato in prestito alla Brigham Young University (BYU) nel 2011, è ad oggi ospitato presso l'Università della California, Berkeley's Bancroft Library.

<sup>570</sup> Una scrittura che lascia trasparire l'influenza del latino, parlato dal soldato durante la leva, sul greco usato per la scrittura: «*Characters are written slowly and for the most part separately. Lines are wavy and in general slope downward to the right ... While unpracticed, the hand has Latin features worth attention. Interpuncts are used occasionally ... The frequent use of interpuncts between words in Latin writing tapered off in the first and second centuries CE ... Polion's letter is not the only example of this Latin influence on written Greek*»; G. ADAMSON, *Letter from a Soldier in Pannonia ... op. cit.*, p. 79 s. «*In the fourth to first centuries B.C., Egypt was governed by Alexander's successors and partially Hellenized; in the Roman period, Greek continued to be everyday literate language, thus some Latin documents are found, often legal instruments for Roman citizens. [...] Many inhabitants of Roman Egypt undoubtedly used Egyptian in daily speech, but it ceased to be written in documents early in the Roman period*»; S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 22 e p. 22 nt. 2, che fa riferimento a R.S. BAGNALL, *Reading Papyri, Writing Ancient History*, Routledge, New York, 1995, p. 18 s., e R. CAVENAILE, *Corpus Papyrorum Latinarum, Vol. I (1956)*, Harrassowitz, Wiesbaden, 1956-1958 per la classificazione di papiri latini (o tavolette di legno).

tutta la umanissima realtà che si celava dietro gli scenari che sino ad oggi la manualistica ci ha spesso asetticamente descritto; una realtà che si potrebbe del tutto tranquillamente sovrapporre alle moderne esperienze.

Il soldato scrive alla propria famiglia, lamentandosi delle mancate risposte alle sue precedenti missive ed esprimendo tutto il proprio dolore per la obbligata distanza, al contempo informando delle proprie intenzioni riguardo alla richiesta di un permesso di ritorno a casa:

*Recto*

«Αὐρήλειο[ς] Πωλείο·ν στρατ[ειώτης λε]γ. εἰω[νος]  
β. β. βοηθοῦ· Ἡρωνεῖ [τῶ] ἀδελφ[ῶ κα]ὶ Πλουτοῦ τῆ ἀδελ-  
φῆ καὶ μητρει [ . . . ] . Σεινουφει τῆ ἀρτοπόλει καὶ κύρα πλεῖστ α  
χαίρειν. . εὐχομα [ι ὑ]μᾶς ὑ γειαίνειν  
5 ν. υκτ ὅς κ α ἰ [ή]μ [έρα]ς, κ [α]ὶ τὸ προ[σ]κ ὑ νημα ὑμῶν πάντο-  
τε ποιῶ π αρὰ πᾶ σ. ι τοῖς θε. οῖς. ἐγ. ὡ δὲ γράφων οὐκ ἀνα-  
πάωμαι ὑμεῖν. εἰμεῖς δὲ κατὰ νοῦ με οὐχ ἔχεται.  
ἀλλὰ ἄ γώ τὸ ἐ μὸν ποιῶ γ. ράφων εἰμεῖν πάντοτε,  
καὶ οὐκ ἀναπ. ἄ ομαι ὑμᾶς φέρ. ὶων καὶ [κ]ατὰ ψυχὴν ἔ  
10 χων εἰμ[ᾶς. ἀλλ'] οὐ[δ]έ ποτέ μοι ἐγράψ[α]τ ε πε. [ρι] τ. ἡς ἡ-  
μετ. ἔρας· σωτ. [ηρείας π]ῶς ἔχετε. ἐγὼ δ. [ἐ] μεριμνῶ πε-  
ρ. ἰ ἡμῶν ὅτι λαβόν. ἄ [π'] ἐμοῦ γράμ. ατα π. ο. λάκεις  
οὐδέ ποτέ μοι ἀντ[ε]γράψατε εἶνα εἰδώ[τ]ε.ς πῶς ἡμᾶς  
[ . . . ] . ὡπ. . . [ . . . ] . . . ἀπώντας ἐν τ. ἡ Παν. ν. ὠνεῖα  
15 ἔπεμ. ψα πρὸς ἡμᾶς. ε. ἰμ. εἰ[ς] δὲ οὐτ. ὡς με ἔχετε  
ὡς ξένον α . . . [ . . . ] . ἐξηλθό. τα, κ. α ἰ χαίρετε. ὅ-  
. . . . εἰ. σ. . . . . στρατείαν. ἐγὼ δὲ εἰμεῖν  
. [ . . . ] εἰν οὐκ ἐ. . . ο. ἰ. . [ . . . ] . π. εια τε. ις εἰς [τ]ῆ ν στρατείαν,  
ἀλλ. λὰ μετενο[ . . . ] . . ὡ. . . ο. υ ἐξηλθα ἀφ' ὑμῶν.  
20 ἐγὼ δὲ ἐπεισ. τ. ο. λ. [ἄς] ε. ἰμ. εἰν. ἔγραψα ἕξ· ἡδὲ ὑμε. ἰς.  
μ. ε κατὰ νοῦ[ . . . . . ] . . . λ. ἡψωμ. α. ι κομειᾶτον πα-  
[ρα] τ. ο. ὕ πατεικο. ὕ, κ. α ἰ ἐλεύ. σ. ο. μαι πρὸς ὑμᾶς εἶνα εἰδη-  
τε ἐμὲ εἶναι ἀδελ. φῶν ἡμῶν. ἐγὼ γὰρ οὐδὲν  
{οὐδὲν} ἀφ' ἡμῶν[ν. . . ] . . τ. η. σ. α εἰς τὴν στρατείαν. ἀλ  
25 λ. [ἄ λ]ογ. εἰζ. ομ. α. [ι ὑ]μ. ε. ἰν. ὅτι ἐμ. ο. ὕ εἰμεῖν γ[ρα]φον. -  
τ. ο. ς ἡμειοῦδεις. [ . . . . . ] . ν. λόγον. ἔχει. ε. ἰδὲ γείτων



«1 I. Αὐρηλῖος Πωλίων στρατιώτης λεγιῶνος 2 I. Ἡρωνι 3 I. μητροί, ἀρτοπώλιδι, κυρία(?) 4 I. ὑγιαίνειν 6-7 I. ἀναπαύομαι 7 I. ὑμῖν ὑμεῖς, νοῦν; οὐχ corr. from οὐκ; I. ἔχετε 8 I. ὑμῖν 9 I. ἀναπαύομαι 10 I. ὑμᾶς 10-11 I. ὑμετέρας σωτηρίας 12 I. ὑμῶν, γράμματα πολλάκις 13 I. ἵνα εἰδότος for εἰδῶ(?), ὑμᾶς 14 I. ἀπόντος for ἀπών(?), Παννονία 15 I. ὑμᾶς ὑμεῖς 16 I. ἐξεληθόντα 17 I. στρατίαν, ὑμῖν 18 I. τις(?), στρατίαν 20 I. ἐπιστολὰς ὑμῖν, ἰδέ 21 I. λήψομαι κομμεᾶτον 22 I. ὑπατικοῦ, ἵνα 23 I. ὑμῶν 24 I. ὑμῶν, στρατίαν 25 I. λογίζομαι ὑμῖν ὅτι, ὑμῖν 26. I. ὑμῶν(?), ἰδέ 27 I. ὑμῶν(?), ὑμεῖς 27-28 I. ἀντιγράψατε 28 I. τις(?) ἐάν(?) 29 I. ὑμῶν(?), πέμψατε 30 I. ἄσπασαι, Ἀφροδίσιον, Ἀτήσιον 33 I. υἱοῦς 34 I. Ξενοφῶντα; Οὐην. οφε: Ο corr. from Α 35 I. Αὐρηλίους 39. I. υἱοῖς, ἀρτοπωλίσσα 40 I. Πωλίωνος στρατιώτου λεγιῶνος 43 I. Παννονίας 44 I. οὔετρανῶ λεγιῶνος 45 I. Αὐρηλίου Πωλίωνος στρατιώτου λεγιῶνος, ἵνα, πατρίδα». <sup>571</sup>

---

<sup>571</sup> Fronte

«Aurelio Pollione, soldato della *legio II Adiutrix*, a Heron suo fratello e Ploutou sua sorella e sua madre Seinouphis venditrice di pane e signora (?), tanti cari saluti. Prego che voi siate in buona salute giorno e notte, e sempre rendo omaggio davanti a tutti gli dei per vostro conto. Non smetto di scrivervi, ma non sono nei vostri pensieri. Ma faccio la mia parte scrivendovi sempre e non cessando di portarvi (in mente) e di avervi nel mio cuore. Ma voi non mi avete mai scritto riguardo alla vostra salute, a come state. Sono preoccupato per voi perché anche se avete ricevuto spesso delle lettere da me, non mi avete mai scritto in modo che potessi sapere come ... mentre ero via in Pannonia ho inviato (lettere) a voi, ma mi trattate come un estraneo ... me ne sono andato ... e voi siete lieti che (?) ... l'esercito. Non ho ... voi un ... per l'esercito, ma io ... me ne sono andato da voi. Vi ho mandato sei lettere. Nel momento in cui mi avete (?) in mente, devo prima ottenere il permesso dal comandante, e verrò da te in questo modo capirai che sono tuo fratello. Non ho chiesto (?) niente a voi per l'esercito, ma vi do colpa perché, anche se vi scrivo, nessuno di voi (?) ... ha considerazione. Guardate, il vostro (?) Vicino ... Io sono tuo fratello. Anche voi, rispondetemi ... scrivimi. Chiunque di voi ..., manda il suo ... a me. Saluta il mio (?) padre (?) Afrodios e Atesios il mio (?) zio (?) ... sua figlia ... e il di lei marito e Orsinouphis e i figli della sorella di sua madre, Senofonte e Ouenouphis anche conosciuto come Protas (?) ... gli Aurelii ...»


Margine sinistro

«... la lettera ...».

Retro

«ai figli e Seinouphis la venditrice di pane ... da (?) Aurelius (?) Polione, soldato della *legio II Adiutrix* ... da (?) Pannonia Inferiore (?) ... Consegnata ad Acutius (?) Leon (?), Veterano della legione ..., da Aurelio Polione, soldato della *legio II Adiutrix*, perché possa inviarla a casa ...».


Traduzione dall'inglese di G. ADAMSON, *Letter from a Soldier in Pannonia*, in *The Bulletin of the American Society of Papyrologists*, vol 49, 2012, pp. 79-94, Department of Classics University of Cincinnati 410 Blegen Library, Cincinnati (OH), 2012, p. 85.



572 Immagine tratta da APIS BERKELEY DATABASE, su [http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=&keyword=polion&sort=Author\\_Title&item=2](http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=&keyword=polion&sort=Author_Title&item=2).



Verso<sup>573</sup>



---

<sup>573</sup> Immagine tratta da APIS BERKELEY DATABASE, su [http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=&keyword=polion&sort=Author\\_Title&item=2](http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=&keyword=polion&sort=Author_Title&item=2).

Dalla missiva (affidata ad un veterano responsabile delle consegne) si evince l'appartenenza del soldato alla legione II Adiutrice, lo stanziamento in Pannonia e l'intenzione di voler chiedere un permesso per tornare a casa. I primi due elementi, insieme al nome *Aurelios Polion* consentono di datare il documento presumibilmente ad un'età posteriore alla *Constitutio Antoniniana*. Vi erano due legioni *Adiutrices* (I e II), formate da Galba e Vespasiano, ma solo la II fu stabilita dopo l'inizio del II sec. d.C. in Pannonia (ad Aquincum), e solo dopo il 214 d.C., a seguito della divisione (in Pannonia superiore ed inferiore), a capo delle due legioni fu posto un comandante consolare:

«ἐπειδὴ δὲ ἅπαξ ἐς τὸν περὶ τῶν στρατοπέδων λόγον προήχθην, καὶ τᾶλλα τὰ νῦν ὄντα, ὡς πρὸς τῶν μετὰ ταῦτα αὐταρχησάντων κατελέχθη, φράσω, ἴν' ἐνὶ χωρίῳ πάντα γεγραμμένα ῥαδίως. τὸν βουλόμενόν τι περὶ αὐτῶν μαθεῖν διδάσκη. ὁ τε γὰρ Νέρων τὸ πρῶτον τὸ καὶ Ἰταλικὸν ὀνομαζόμενον καὶ ἐν τῇ κάτω Μυσία χειμάζον, καὶ ὁ Γάλβας τὸ τε πρῶτον τὸ ἐπικουρικὸν τὸ ἐν τῇ Παννονίᾳ τῇ κάτω καὶ τὸ ἕβδομον τὸ δίδυμον τὸ ἐν Ἰβηρίᾳ συνέταξαν, Οὐεσπασιανὸς τὸ τε δεύτερον τὸ ἐπικουρικὸν τὸ ἐν Παννονίᾳ τῇ κάτω καὶ τὸ τέταρτον τὸ Φλαουίειον τὸ ἐν Μυσίᾳ τῇ ἄνω, τὸ τε ἑκκαίδεκατον τὸ Φλαουίειον τὸ ἐν Συρίᾳ, Δομιτιανὸς τὸ πρῶτον τὸ Ἀθηναῖον τὸ ἐν Γερμανίᾳ τῇ κάτω, Τραϊανὸς τὸ δεύτερον τὸ Αἰγύπτιον καὶ τὸ τριακοστὸν τὸ Γερμανικόν, ἃ καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ ἐπωνόμασεν, Ἀντωνῖνος ὁ Μάρκος τὸ τε δεύτερον τὸ ἐν Νωρίκῳ καὶ τὸ τρίτον τὸ ἐν Ραιτίᾳ, ἃ καὶ Ἰταλικά κέκληται, Σεουήρος τὰ Παρθικά, τὸ τε πρῶτον καὶ τὸ τρίτον τὰ ἐν Μεσοποταμίᾳ, καὶ τὸ διὰ μέσου τὸ δεύτερον τὸ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ»<sup>574</sup>.

---

<sup>574</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 55, 24, 1-4: «Ora che sono stato condotto a fornire un resoconto delle legioni, parlerò delle altre legioni che esistono anche oggi e racconterò del loro arruolamento dagli imperatori successivi ad Augusto, il mio scopo è che, se qualcuno desidera, per conoscerli, la dichiarazione di tutti i fatti in una singola parte del mio libro gli si potranno fornire facilmente le informazioni. Nerone organizzò la Prima Legione, chiamata Italica, che ha i suoi quartieri invernali nella Bassa Mesia; Galba la Prima (Adiutrix), con quartieri nella Pannonia

La *legio II Adiutrix* fu formata da Vespasiano nel 70 d.C., reclutando *classiarii* stanziati a Ravenna (*Classis Ravennatis*):

«Natus est Romae VIII. kl. Feb. Vespasiano seppie et Tito quinquies consulibus. ac decimo aetatis anno patre orbatus Ulpium Traianum praetorium tunc, consobrinum suum, qui postea imperium tenuit, et Caelium <A>t[a]tianum equitem Romanum tutores habuit. imbutusque inpensius Graecis studiis, ingenio eius sic ad ea declinante, ut a nonnullis Graeculus diceretur, quinto decimo anno ad patriam redit ac statim militiam iniit, venando usque ad <re>prehensionem studiosus. quare a Tr<a>iano abductus a patria et pro filio habitus nec multo post decemvir litibus i<u>dicandis datus atque inde tribunus secundae Adiutricis legionis creatus. post h<a>ec in inferiorem Moesiam translatus extremis iam Domitiani[s] temporibus. ibi a mathematico quodam de futuro imperio id dicitur comperisse, quod a patruo magno Aelio Hadriano peritia caelestium callente praedictum esse conpererat»;<sup>575</sup>

una legione che fu di fondamentale importanza per Settimio Severo, sostenendolo nella sua ascesa ad imperatore nel 193 d.C.

Inoltre, il nome latino del soldato, nonostante la provenienza egiziana dello stesso, suggerisce l'acquisizione della cittadinanza per effetto della *honestas missio* da del padre, per cui i figli di tali veterani erano iscritti nella tribù Pollia (v. *infra*).

Sappiamo, dalla lettura dei diplomi e dalle fonti giuridiche, che ai veterani che già avevano acquisito la cittadinanza prima della *honestas missio*, all'atto del congedo veniva concesso il *conubium* con le proprie mogli a cui veniva estesa anche la cittadinanza (insieme ad eventuali figli); così Gaio:

---

inferiore, e la Settima (Gemina), in Spagna; Vespasiano la Seconda (Adiutrix), nella Pannonia inferiore, la Quarta (Flavia), in Mesia superiore, e la Sedicesima (Flavia), in Siria; Domiziano la Primo (Minervia), nella Bassa Germania; Traiano la Seconda (Aegyptia) e la Trentesima (Germanica), entrambi le quali prendono il nome da lui stesso: Marco Antonio la Seconda, in Norico, e la Terza, in Rezia, entrambe chiamate Italica; e Severo le Partiche – la Prima e la Terza –, acquisite in Mesopotamia, e la Seconda, acquistata in Italia».

<sup>575</sup> ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, De Vita Hadriani*, 1, 3, 1.

«Veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives romani et in potestate parentum fiunt»<sup>576</sup>.

Si trattava di donne spesso appartenenti al luogo in cui i militi prestavano servizio, donne non romane, secondo Astolfi latine o provinciali<sup>577</sup>, con cui non avevano potuto contrarre né *iustum matrimonium* (in quanto prive di *conubium*) né *matrimonium iuris peregrini* (a causa della già ricevuta cittadinanza al momento dell'arruolamento).

Tale dato ci porta al problema riguardante l'acquisto della cittadinanza da parte del soldato peregrino dopo il compimento del servizio di leva, indi le conseguenze di tale acquisto rispetto al vincolo coniugale (instaurato prima, dopo, o durante il servizio) nei confronti dei coniugi e dei figli nati prima e dopo la concessione della cittadinanza<sup>578</sup>.

Nella solitudine del *castrum*, a migliaia di chilometri di distanza dalla propria famiglia e dalla propria terra, risulta inverosimile che i soldati non trovassero conforto negli svaghi offerti da coloro che presidiavano frequentemente gli accampamenti, ed in particolar modo nella compagnia femminile, financo intessendo rapporti stabili e duraturi.

Secondo quanto si desume dai passi delle opere di Livio il *conubium* (quale aspetto particolare del *commercium*<sup>579</sup>) era uno dei principi giuridici più antichi atto a

---

<sup>576</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 57: «Con le costituzioni imperiali di solito si concede ai veterani il *conubium* con quelle donne latine o peregrine, che hanno preso in moglie dopo il congedo; ed i figli che nascono da tale matrimonio sono cittadini romani e si trovano sotto la potestà dei genitori».

<sup>577</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, CEDAM, Padova, 2006, p. 135 ed ivi nt. 39.

<sup>578</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, pp. 330-335, vol. X, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964, p. 330 ss.

<sup>579</sup> Sul punto A. ROMANO, *Matrimonium iustum*, Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1996, spec. 41 ss., ove si fa riferimento all'assorbimento statale del *conubium*, in origine lasciato alla dinamica dei rapporti tra gruppi precivici, come «espressione del principio di gerarchia nel principio di reciprocità» che si

garantire l'uguaglianza giuridica del matrimonio tra cittadini romani e soggetti con *status* giuridico diverso ("matrimoni misti"), quindi l'unico strumento di "diritto internazionale" che potesse favorire l'integrazione tra il popolo romano e le genti straniere, divenendo la via privilegiata in età imperiale<sup>580</sup>.

Per alcuni, l'estensione della cittadinanza alle *peregrinae* con le quali i soldati si fossero uniti in costanza di leva (tramite riconoscimento del *conubium*), risultava essere uno dei maggiori motivi (insieme al riconoscimento della *honesta missio* e dei privilegi materiali connessi) per cui i diplomi militari continuarono ad essere utilizzati anche dopo la *Constitutio Antoniniana*.

Per il Volterra, secondo il *ius gentium*, qualora il coniuge rimasto peregrino aveva *ius conubii* con i cittadini romani, il matrimonio contratto secondo il *ius peregrini* si trasformava in *iustum matrimonium* romano, pertanto i figli nati precedentemente risultavano essere peregrini, coloro nati dopo, invece, erano romani. Se, al contrario, non vi era *ius conubii* il matrimonio era illegittimo, ed i figli spuri seguendo la condizione della madre<sup>581</sup>.

Tale questione riguardava soprattutto i soldati peregrini i quali, al momento del proprio congedo, ottenevano come premio, per l'attività militare svolta in favore di Roma, la cittadinanza romana. Al riguardo le Autorità romane cercavano di

---

manifesta nella tendenza egemonica di Roma, ed in cui la ridefinizione politica dei rapporti con l'esterno è offerta proprio dai trattati relativi a *commercium* e *conubium* tra Roma e le città federate.

<sup>580</sup> Cfr. A. VALVO, *Il conubium nella politica romana di integrazione*, in S. MARCHESINI (a cura di), *Atti del Convegno Matrimoni Misti: una via per l'integrazione tra i popoli (Mixed Marriages: a way to integration among peoples)*, pp. 121-126, Centro Duplicazioni della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2012, cfr. p. 122 s. Sul punto anche F. MERCOGLIANO, *Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell'antica Roma*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 2, 2015, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/484/467>, secondo il quale «mentre sul piano commerciale Roma non volle precludersi i vantaggi degli scambi con gli stranieri, che indubbiamente costituivano un arricchimento della vita negoziale in città e con risvolti indotti proficui comunque in generale per l'economia-mondo complessiva romana; diritti – qual era il *conubium* e, forse, la *migratio Romam* – che potessero implicare altri focolai di tensione per l'inquieto terreno della concessione della cittadinanza non se ne vollero, invece, conservare» (Ivi, p. 11).

<sup>581</sup> Sullo status dei figli illegittimi si veda *supra* riguardo alla disciplina prevista dalla *lex Minicia*.

impedire che tali matrimoni, i quali risultavano legittimi dal punto di vista peregrino, si trasformassero in unioni legittime dal punto di vista romano<sup>582</sup>.

Infatti il matrimonio (*rectius* unione) tra peregrini era riconosciuto come legittimo dalla legge nazionale degli stessi, era «*matrimonium secundum leges moresque peregrinorum*», così ad esso dovendosi applicare le norme di diritto familiare e successorio del rispettivo ordinamento, secondo *ius gentium*<sup>583</sup>, così viene attestato da Gaio:

«*Peregrina quoque si volgo conceperit, deinde civis Romana <facta> tunc pariat, civem Romanum parit; si vero ex peregrino secundum leges moresque peregrinorum conceperit, ita videtur ex senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est, civem Romanum parere, si et patri eius civitas Romana donet<ur>*»,<sup>584</sup>

per cui la mancanza di cittadinanza del padre risultava essere condizione sanabile (ai fini della legittimità della prole) anche posteriormente al concepimento.

Per ovviare alla problematica di cui sopra – trasformazione di un'unione coniugale tra peregrini in matrimonio romano – si procedette alla estensione della concessione della cittadinanza romana alla moglie e ai figli di coloro che divenivano *cives romani* alla fine del servizio militare, a seguito di *honestia missio*; si concedeva il *conubium* alle donne con le quali gli stessi si erano uniti in matrimonio peregrino – o a quelle con cui si fossero uniti in matrimonio dopo il congedo – così attribuendo ai padri la

---

<sup>582</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, pp. 330-335, vol. X, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964, p. 334.

<sup>583</sup> Si veda anche E. VOLTERRA, *Precisazioni in tema di matrimonio classico*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, vol. 78, 1975, pp. 245-270, Giuffrè, Milano, 1975; ID., voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, pp. 330-335, vol. X, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964, p. 334. Forniscono una testimonianza *CORPUS PAPIRORUM RAINERI (CPR)* 1, 18 e *PAPIRY OXYRHYNCHUS (P. Oxy)*, 237 in cui viene applicato il diritto matrimoniale egiziano da parte di magistrati e funzionari romani in controversie fra egiziani.

<sup>584</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 92: «Lo stesso se una straniera, che al momento del parto si trovi cittadina romana, partorisce un cittadino romano; ma se si fosse sposata con uno straniero secondo le leggi e gli usi degli stranieri, sembra che secondo il senatoconsulto di Adriano, il figlio nasce straniero, salvo che il padre ottenga la cittadinanza».

*patria potestas* sui figli che fossero nati e concepiti anteriormente alla concessione della cittadinanza<sup>585</sup>. Tale sistema ci è documentato dai diplomi militari con cui veniva concessa la cittadinanza ai militari romani a fine del servizio militare per *honestam missio*, ma la procedura di estensione della concessione della cittadinanza alla moglie ed ai figli del milite, si scontrava con un divieto a questi imposto (in particolare nel caso dei soldati cittadini romani) ossia il divieto di contrarre matrimonio – e/o di coabitare con la moglie – durante il servizio militare.

### 3.1. Il divieto di matrimonio imposto ai militari

L'analisi sulla procedura concessoria della cittadinanza attraverso i diplomi militari, ed il consequenziale allargamento di tale *status* a mogli e figli di costoro, con riconoscimento del *conubium* alle donne, non può prescindere dalla retrospezione su quelli che furono i caratteri della capacità matrimoniale dei soldati.

La possibilità per i *milites* di poter unirsi in matrimonio dipendeva da vari elementi: origine dei coniugi, carica rivestita dal milite e sua appartenenza a particolari corpi armati, periodo storico considerato, momento di costituzione del rapporto di coniugio; tale ultimo elemento risulta fondamentale ove si voglia aderire o meno alle tesi che ritengono sussistere in capo ai soldati un divieto generale di matrimonio. Sull'argomento varie e numerose sono state le teorie proposte, sulla base della molteplicità di fonti, spesso *prima facie* discrasiche, risultando difficile procedere ad una *reductio ad unum*; tentativo che, peraltro, potrebbe anche risultare infruttuoso proprio per l'esistenza di una molteplicità di scelte politiche operate durante l'intero arco della storia di Roma e rispetto alle diverse categorie di militi<sup>586</sup>.

---

<sup>585</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto ... op. cit.*, p. 773 ss.

<sup>586</sup> Volterra già esprimeva perplessità analoghe, segnalando come fosse sorprendente «constatare non tanto la vastità insospettabile della bibliografia nell'argomento, quanto il fatto che in

Il soldato romano, in quanto semplice ingranaggio della macchina bellica di Roma, non aveva spazio da dedicare a disegni personalistici, tanto meno poteva ambire di dedicarsi alla costruzione, e alla cura, di una famiglia propria<sup>587</sup>. Su tale inconciliabilità della vita castrense con quella militare vi è chi ha sostenuto che, almeno sino ai Severi, non fosse proibito al soldato di sposarsi, anche in servizio, ma che «la sua professione non lo favoriva nel metter su famiglia» e «la difficoltà dei soldati a sposare regolarmente e avere figli, piuttosto che dalla carenza formale di *conubium*, dipendeva dalle caratteristiche pratiche del loro servizio»<sup>588</sup>.

Vita militare significava (come anche inteso in epoca relativamente moderna) dedizione totale al disegno statale, con esclusione di ogni aspetto che ne potesse compromettere efficienza, dedizione e disponibilità, in tal guisa facendo assurgere la castità a caratteristica peculiare dei *militēs* così come descritto da alcune fonti, sulla base delle quali il Noble ha affermato che il celibato dei soldati romani influenzò il monachesimo cristiano<sup>589</sup>, insieme a chi ha accostato etimologicamente i

---

questo campo giuristi e storici hanno lavorato indipendentemente gli uni dagli altri, quasi sempre ignorando le conclusioni cui erano giunti gli studiosi precedenti: i primi soprattutto preoccupati di risolvere in modo unitario la questione circa l'esistenza o meno di un divieto generale di contrarre matrimonio per coloro che prestavano servizio militare; i secondi talvolta traendo dalle fonti extragiuridiche conclusioni che difficilmente si conciliano con le norme e con gli istituti del diritto romano»; E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, pp. 645-672 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1951, p. 646 s.

<sup>587</sup> Sul tema del matrimonio dei soldati dell'esercito romano non si può prescindere dall'opera di S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001. Tra i contributi italiani più recenti P.P. ONIDA, *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in *Diritto@Storia*, anno XV, quaderno n. 14, 2016, su <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>; L. SANDIROCCO, *I figli dei soldati di Roma: divieti e diritti*, in *Rassegna della Giustizia Militare*, n. 6, 2017, su [https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Bimestrale/2017/Documents/Numero6\\_2017/SANDIROCCO\\_I\\_figli\\_dei\\_soldati\\_di\\_Roma.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2017/Documents/Numero6_2017/SANDIROCCO_I_figli_dei_soldati_di_Roma.pdf).

<sup>588</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Jovene Editore, Napoli, 2012, p. 80.

<sup>589</sup> Cfr. D.F. NOBLE, *A World Without Women. The Christian Clerical Culture of Western Science*, Alfred A. Knopf, New York, 1992, p. 54 s.



due termini *castra* (accampamenti) e *casta* (castità)<sup>590</sup>, probabilmente influenzato dai lasciti di Servio ed Isidoro:

«*castra, quasi casta, vel quod illic castraretur libido, nam numquam his interat mulier*»;<sup>591</sup>

«*Castra sunt ubi miles steterit. Dicta autem castra quasi casta, vel quod illic castraretur libido*»<sup>592</sup>.

Una visione diversa da quella tipica di ogni popolazione nomade, in cui la commistione tra vita militare e privata era una delle caratteristiche che l'esercito militare dovette affrontare nel corso delle tante campagne belliche intraprese. Durante gli scontri all'indomani della migrazione dei Goti nel 376 d.C., ad esempio, gli eserciti di Roma si trovarono ad affrontare le forze gotiche riunitesi in carovane, con le proprie famiglie al seguito, formando insediamenti mobili formati da carri disposti in forma circolare al cui centro si svolgeva la vita castrense e civile<sup>593</sup>.

In occasione dei primi arruolamenti dei *liberti* nel 217 a.C., Livio specifica che essi erano «in età militare e con figli»<sup>594</sup>.

Ma è lo stesso Livio che ci testimonia che la presenza delle donne nell'esercito non fu vista di buon grado già in età repubblicana. Nei suoi *Annales*, infatti, si legge di una proposta di legge avanzata da Aulo Cecina Severo (militare, politico dell'età Giulio-Claudia, nato intorno al 43 a.C) riguardo al divieto per magistrati incaricati di governare nelle province di portare seco le proprie mogli; nelle motivazioni viene ricordato che «gli antichi avevano fissato il divieto di tirarsi dietro donne in mezzo

---

<sup>590</sup> Secondo la Phang, con un gioco di parole che risulta essere suggestivo ma irrealistico; cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers ... op. cit.*, p. 21.

<sup>591</sup> SERVIO MARIO ONORATO, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 3, 519: «*CASTRAM MOVEMVS castra sunt, ubi miles steterit. {modo tamen classem significat, quia et castra nautica dicuntur.} dicta autem 'castra' quasi casta, vel quod illic castraretur libido: nam numquam his intererat mulier*».

<sup>592</sup> ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, 9, 44.

<sup>593</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

<sup>594</sup> V. *supra*, TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 22, 2, 8.

agli alleati o in terre straniere», essendo (le donne) causa di ritardo della pace o della guerra, capaci di trasformare «una marcia dell'esercito romano in un'avanzata di barbari», incapaci di sostenere fatiche, «capaci di reazioni furiose, intriganti, avidi di potere», e responsabili dei peggiori processi per concussione nei confronti dei mariti. Ma ciò che più interessa è che viene evidenziato che «le donne vanno a mettersi tra i soldati, tengono ai loro ordini i centurioni; e citava il caso recente di una donna che aveva voluto sovrintendere alle esercitazioni delle coorti e alla sfilata delle legioni» e che se «in passato le leggi Oppie<sup>595</sup> e altre ancora avevano messo loro un freno, ora, sciolte da ogni vincolo, avevano in pugno la vita privata, quella pubblica e ormai anche l'esercito»:

*«Inter quae Severus Caecina censuit ne quem magistratum cui provincia obvenisset uxor comitaretur, multum ante repetito concordem sibi coniugem et sex partus enixam, seque quae in publicum statueret domi servavisse, cohibita intra Italiam, quamquam ipse pluris per provincias quadraginta stipendia explevisset. haud enim frustra placitum olim ne feminae in socios aut gentis externas traherentur: inesse mulierum comitatui quae pacem luxu, bellum formidine morentur et Romanum agmen ad similitudinem barbari incessus convertant. non imbecillum tantum et imparem laboribus sexum sed, si licentia adsit, saevum, ambitiosum, potestatis avidum; incedere inter milites, habere ad manum centuriones; praesedissee nuper feminam exercitio cohortium, decursu legionum. cogitarent ipsi quotiens repetundarum aliqui arguerentur plura uxoribus obiectari: his statim adhaerescere deterrimum quemque provincialium, ab his negotia suscipi, transigi; duorum egressus coli, duo esse praetoria, pervicacibus magis et impotentibus mulierum iussis quae Oppiis quondam aliisque legibus constrictae nunc vinculis exolutis domos, fora, iam et exercitus regerent»<sup>596</sup>.*

---

<sup>595</sup> La *lex Oppia* fu promulgata nel 215 a.C., durante la seconda guerra Punica, su proposta del tribuno della plebe Gaio Oppio. Trattavasi di una legge suntuaria, ossia intesa a limitare il lusso, in tal specifico caso delle donne (TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 34, 4, 6, 3: «*nondum lex Oppia ad coercendam luxuriam muliebrem lata erat*»). La legge fu in seguito abolita nel 195 a.C. su proposta dei tribuni M. Fundanio e L. Valerio (TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 34, 1, 2, 1: «*M. Fundanius et L. Valerius tribuni plebi ad plebem tulerunt de Oppia lege abroganda*»).

<sup>596</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 3, 33: «Nel contesto di tali discussioni, Severo Cecina propose di votare il divieto, per ogni magistrato incaricato di governare una provincia, di farsi

### 3.1.a. Cause generali di illegittimità matrimoniale

Quello del matrimonio, per certi versi, parrebbe uno tra i temi in cui più si palesa, in epoca romana, la divergenza tra *ius* e *fas*, e si avverte, invece, una maggiore convergenza tra politica e diritto. Le scelte operate dagli imperatori nel corso dei secoli, specialmente in ambito militare, infatti, sono state il risultato di valutazioni legate alla geopolitica del momento, alle esigenze economiche, sociali, difensive e migratorie di un impero in espansione.

In generale vi erano vari divieti imposti, dal diritto romano, alla costituzione del matrimonio in caso di particolari status dei soggetti coinvolti. Poteva trattarsi di impedimenti permanenti o temporanei.

Permanenti: mancanza di *conubium*, rapporti di parentela<sup>597</sup> ecc ...

Temporanei: (ad esempio)

- donne minori di anni 12

---

accompagnare dalla moglie, dopo aver però ribadito con forza l'armonia esistente con la propria moglie, che gli aveva dato ben sei figli, e dopo aver detto di aver già attuato, in casa sua, quanto intendeva stabilire per tutti: aveva infatti imposto alla sua donna di restare in Italia, benché avesse compiuto missioni nelle più diverse province per quarant'anni. Non certo a caso - sosteneva - gli antichi avevano fissato il divieto di tirarsi dietro donne in mezzo agli alleati o in terre straniere; in un seguito femminile non manca mai chi ritarda la pace per smania di lusso, la guerra per paura, e chi trasforma la marcia di un esercito romano in un'avanzata di barbari. La femmina non è solo debole e incapace di sopportare le fatiche ma, solo che le si lasci mano libera, è capace di reazioni furiose, intrigante, avida di potere; le donne vanno a mettersi tra i soldati, tengono ai loro ordini i centurioni; e citava il caso recente di una donna che aveva voluto sovrintendere alle esercitazioni delle coorti e alla sfilata delle legioni. E i senatori dovevano riflettere che, in ogni processo per concussione, i peggiori addebiti erano rivolti alle mogli: con loro subito facevano lega i peggiori elementi delle province, erano le donne a trattare e mediare affari; per le loro uscite, le scorte mobilitate erano due, e due i quartieri generali, e gli ordini impartiti dalle donne erano i più ostinati e dispotici; e se in passato le leggi Oppie e altre ancora avevano messo loro un freno, ora, sciolte da ogni vincolo, avevano in pugno la vita privata, quella pubblica e ormai anche l'esercito».

<sup>597</sup> Su vincoli parentali e divieti patrimoniali, con particolare riferimento alle innovazioni del IV sec. d.C. per influsso del pensiero cristiano, si veda A. CUSMÀ PICCIONE, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo (AUPA)*, vol. LV, 2012, pp. 189-278 (Estratto), G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.

«Minorem annis duodecim nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum explesset duodecim annos»;<sup>598</sup>

- governatori di province che convivevano con donne indigene, con le quali si aveva *conubium*:

«*Idem eodem. Respondit mihi placere, etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provincia, tamen post depositum officium, si in eadem voluntate perseverat, iustas nuptias effici: et ideo postea liberos natos ex iusto matrimonio legitimos esse*»;<sup>599</sup>

- marito caduto prigioniero del nemico (*postliminium*):

«*Non ut pater filium, ita uxorem maritus iure postliminii recipit: sed consensu redintegratur matrimonium*»<sup>600</sup>.

---

<sup>598</sup> D. 23, 2, 4 (Pomponio, *libro tertio ad Sabinum*): «La minore di dodici anni, che abbia contratto nozze, diventerebbe moglie legittima quando compisse i dodici anni presso il marito».

<sup>599</sup> D. 23, 2, 65, 1 (Paolo, *libro septimo responsorum*): «Lo stesso <Paolo> nella stessa <opera> diede il <seguente> responso: mi pare bene che, sebbene sia stato contratto in provincia matrimonio in violazione dei mandati <imperiali>, tuttavia, se si persevera nella stessa volontà, una volta deposto l'ufficio, le nozze diventano legittime, e perciò i figli poi nati da matrimonio legittimo sono legittimi».

<sup>600</sup> D. 49, 15, 4, 1 (Pomponio, *libro tertio ad Sabinum*) secondo cui il ritorno a seguito di *postliminium* (prigionia in mano del nemico) non agisce tra padre e figlio (con riviviscenza automatica dei rapporti) come invece tra marito e moglie, tra i quali è necessario (per la reintegrazione del matrimonio) una nuova manifestazione del consenso: «Il marito non recupera per diritto di *postliminium* la moglie, come il padre recupera il figlio, ma il matrimonio si reintegra con il consenso». Sui rinvii a D. 49, 15, 4 si veda: C. FAYER, *La familia romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005, p. 346; P.L. REYNOLDS, *Marriage in the Western Church. The Christianization of Marriage During the Patristic and Early Medieval Periods*, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln, 1994, p. 45 nt. 2; A. WATSON, *Studies in Roman Private Law*, Hambledon Press, London-Rio Grande, 1991, p. 37; M.L. LÓPEZ HUGUET, *Limitaciones a la libertad domiciliaria en derecho romano*, Dykinson, Madrid, 2016, p. 202. Altro riferimento a proposito di rapporti familiari e *postliminium* è contenuto in D. 49, 15, 8 (Paolo, *libro tertio ad legem Iuliam et Papiam*): «*Non ut a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest, sed tunc, cum et voluerit mulier et adhuc alii post constitutum tempus nupta non est: quod si noluerit nulla causa probabili interveniente, poenis discidii tenebitur*» («Il marito non può recuperare per diritto di *postliminium* la moglie, come il padre può recuperare il figlio; ma quando la moglie così voglia, e non è ancora, dopo il tempo della legge stabilito, sposata ad altri. Se poi ella volle sposarsi ad altri senza che vi sia stato nessun ragionevole motivo (nulla causa), sarà tenuta alle pene sulla separazione»).

Su cittadinanza e *postliminium* si veda D. 49, 15, 1 (Modestino, *libro tertio regularum*) nel quale si discute sul riacquisto della cittadinanza da parte del cittadino catturato dal nemico, o ad esso consegnato: «*Eos,*

Le violazioni di tali impedimenti matrimoniali portarono i giuristi classici ad interrogarsi sulla natura di tali unioni, così arrivando (secondo i principi generali del matrimonio) a dar valore alla volontà degli stessi coniugi e al loro comportamento nei reciproci rapporti, per decidere in quali casi una relazione tra uomo e donna (fra i quali esistesse *conubium*) fosse da qualificarsi come matrimonio o piuttosto come concubinato<sup>601</sup>:

*«In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit. alioquin si honestae vitae et ingenuam mulierem in concubinatum habere maluerit, sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur. sed necesse est ei vel uxorem eam habere vel hoc recusantem stuprum cum ea committere»*,<sup>602</sup>

*«Concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportet»*<sup>603</sup>.

---

*qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure postliminii reverti antiquitus placuit. An qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est: et consequens est, ut civitatem non adipiscatur»* («Sin dai tempi remoti fu deciso che coloro i quali sono stati presi dai nemici o dati ai nemici, ritornano con *ius postliminium*. Tra Bruto e Scevola si agitò la questione se colui che dato ai nemici ritornò e non venne da noi recuperato, sia cittadino romano. È ragionevole dire ch'egli non acquista la cittadinanza»).

<sup>601</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, pp. 330-335, vol. X, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964, p. 331 s.

<sup>602</sup> D. 25, 7, 3 (Marciano, *libro duodecimo Institutionum*): «Può essere tenuta in concubinato sia una liberta altrui sia una nata libera, ed in particolare quella che è di umili natali oppure ha fatto commercio del proprio corpo. Diversamente, se uno abbia preferito stare in concubinato con una donna di vita onesta e nata libera, ciò non gli è concesso senza un'attestazione che renda ciò manifesto. Ma <a ben vedere> è inevitabile per lui che o la tenga come moglie o, rifiutando ciò, che egli commetta con lei il reato di illecito sessuale».

<sup>603</sup> D. 25, 7, 4 (Paolo, *libro undevicesimus responsorum*): «La concubina deve essere ritenuta tale sulla base del solo proposito dell'animo». Si può anche fare riferimento a D. 24, 1, 3, 1 (Ulpiano, *libro trigesimo secundo ad Sabinum*) ove – trattando di donazioni – si fa riferimento all'esistenza o meno del rapporto di coniugio piuttosto che di quello di concubinato: «*Videamus, inter quos sunt prohibita donationes. et quidem si matrimonium moribus legibusque nostris constat, donatio non valebit. sed si aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino matrimonium, donatio valebit: ergo si senatoris filia libertino contra senatus consultum nupserit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae non sunt. sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior sit condicio eorum, qui delinquerunt. divus tamen Severus in liberta Pontii Paulini senatoris contra statuit, quia non erat affectione uxoris habita, sed magis concubinae*» («Vediamo fra chi sono proibite le donazioni. E certamente, se, in base alle nostre leggi ed ai nostri costumi, si è uniti in matrimonio, la donazione non sarà valida. Se

Un allontanamento, questo, dalla mera prospettiva formalistica di inquadramento giuridico dei rapporti matrimoniali, con incentramento dell'analisi sulla concretezza dei rapporti posti in essere<sup>604</sup>.

In altri termini i giuristi classici affermarono che l'unione di un uomo ed una donna liberi, fra i quali fosse stato presente il *conubium*, si presumeva essere *matrimonium*. Pertanto, quando tra i coniugi esisteva un impedimento temporaneo al matrimonio, ma questi si comportavano come marito e moglie, al momento in cui tale impedimento veniva meno il matrimonio risultava giuridicamente valido, senza bisogno alcuno di ulteriori formalismi<sup>605</sup>, risultando al fine bastevole la persistenza della volontà tra i consorti<sup>606</sup>, così come nei casi sopra riportati di impedimento per i governatori delle province (decadenza dall'ufficio), donna minore di anni 12

---

però intervenga un impedimento <alle nozze> che faccia sì che non sussista affatto matrimonio, la donazione sarà valida; dunque, se la figlia di un senatore abbia sposato un liberto in violazione del senatoconsulto, oppure, in violazione dei mandati <imperiali>, una donna di una provincia abbia sposato chi governa quella provincia o chi in essa esercita un <altro> ufficio, la donazione sarà valida, poiché quelle non sono nozze. Ma non è onesto che tali donazioni siano ritenute valide, affinché non sia migliore la condizione di coloro che hanno violato il diritto. Tuttavia il divo <Settimio> Severo stabilì il contrario per la libertà del senatore Ponzio Paolino, perché non era stata tenuta con affetto di moglie, ma piuttosto di concubina»).

<sup>604</sup> Sul punto Volterra fa notare come «Le varie ricerche [sul matrimonio romano], anche quelle più tardi dei pandettisti e quelle del XX secolo, mostrano però come i loro autori, i quali concepivano l'istituto del matrimonio secondo la dottrina moderna, dando ad essa un valore universale, hanno necessariamente interpretato le fonti romane sotto l'influenza di questa dottrina. Si può dire che spesso in questo campo è il diritto moderno che ha influenzato la ricostruzione e lo studio del diritto romano e non l'inverso»; E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI) ... op. cit.*, p. 331. L'Autore afferma, inoltre, che «Contrasta con lo stesso concetto del matrimonio classico, quale risulta dai testi romani, la tesi, sostenuta da romanisti moderni e per lungo tempo prevalente in dottrina, dell'esistenza nell'antico diritto romano e ancora nel primo periodo imperiale di due tipi distinti di matrimonio, l'uno *cum manu*, l'altro *sine manu*»; Ivi, p. 332.

<sup>605</sup> Sulla mancanza di forma nel matrimonio romano cfr. A. ROSSBACH, *Untersuchungen uber die romische Ehe*, Keip, Frankfurt am Main, 1970, p. 42 ss.; P. BONFANTE, *Istituzioni di Diritto Romano*, nona edizione riveduta ed accresciuta, F. Vallardi, Milano, 1932, p. 163; C. FADDA, *Diritto delle persone e della famiglia*, Alvano, Napoli, 1910, p. 266. Fadda ritiene, inoltre, infondata la teoria di Perozzi (S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, G. Barbera, Firenze, 1906, p. 227) secondo cui durante l'anno di convivenza (*usus*, necessario a usucapire la donna) questa non era considerata come moglie legittima; cfr. p. 264.

<sup>606</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI) ... op. cit.*, p. 332.

(raggiungimento della maggiore età) e coniuge caduto in prigionia nelle mani del nemico (ritorno a casa e reintegrata volontà tra i coniugi).

Secondo i giuristi classici, infatti, la base dell'esistenza giuridica del matrimonio risiede solo ed esclusivamente nel consenso e nella sua persistenza, in altri termini «esso esiste in quanto e fino a quando esiste una reciproca volontà», «non appena la volontà anche di uno solo dei coniugi viene a cessare, il matrimonio cessa giuridicamente di esistere», e non sono previste forme particolari né per lo scioglimento né per la costituzione del vincolo matrimoniale<sup>607</sup>. Il matrimonio, per i giuristi classici, non è fondato su un contratto, ma sul semplice consenso:

«*nuptias enim non concubitus sed consensum facit*»,<sup>608</sup>

«*non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio*»<sup>609</sup>.

A fondamento di un rapporto di coniugio, quindi, deve sussistere in *primis* il *conubium* ed in *secundis* la volontà dei soggetti, prevalendo tali elementi su qualsivoglia condizione ostativa temporanea, come nel caso del divieto matrimoniale imposto ai soldati.

Terminata la leva, dunque, e permanendo l'*affectio maritalis*, l'unico elemento mancante sarebbe stato (nel caso di coniuge peregrino) la mancanza di *conubium*, un

---

<sup>607</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI) ... op. cit.*, p. 331 (= ID., voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, pp. 726-807, Giuffrè, Milano).

<sup>608</sup> D. 35, 1, 15 (Ulpiano, *libro 35 ad Sabinum*): «*Cui fuerit sub hac condicione legatum "si in familia nupsisset", videtur impleta condicio statim atque ducta est uxor, quamvis nondum in cubiculum mariti venerit. Nuptias enim non concubitus, sed consensus facit*» («Essendo legato a una donna se si sposterà in famiglia, la condizione si reputa adempiuta dal giorno in cui è fatta moglie, benché non sia ancora passata in casa del marito; perciocché non il concubito, ma il consenso costituisce le nozze»).

<sup>609</sup> D. 24, 1, 32, 13 (Ulpiano, *libro 33 ad Sabinum*): «*Si mulier et maritus diu seorsum quidem habitaverint, sed honorem invicem matrimonii habebant (quod scimus interdum et inter consulares personas subsequutum), puto donationes non valere, quasi duraverint nuptiae: non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio: si tamen donator prior decesserit, tunc donatio valebit*» («Se la moglie e il marito abbiano sì abitato a lungo separati, ma conservavano il vicendevole onore proprio del matrimonio (il che sappiamo essere talora avvenuto anche fra persone di dignità consolare), reputo che le donazioni non sono valide, come se le nozze siano perdurate; non è, infatti, l'unione fisica che fa il matrimonio, ma l'affetto maritale; se, però, il donante sia morto prima, allora la donazione varrà»).

diritto che, invero, era nella potestà imperiale concedere a coloro i quali, meritevoli di un tal privilegio, ne fossero stati necessitati.

Su queste motivazioni parrebbero fondarsi i provvedimenti imperiali di condono delle unioni matrimoniali poste in essere a sfregio della normativa regolatrice del tempo. Era, infatti, facoltà dell'imperatore concedere in taluni casi il *conubium* a coloro che nei propri rapporti ne fossero privi, così come nel caso delle unioni di soldati (romani con peregrine, o peregrini – divenuti cittadini con *honesta missio* – e peregrine)<sup>610</sup>.

Una testimonianza a supporto di tale affermazione parrebbe essere l'*edictum* di Domiziano presente nelle tavole della *lex Irnitana*, riferentesi proprio alla sanatoria delle unioni *contra legem* da parte dei *municipes* Irnitani:

«*Conubia comprehensa quaedam lege lat\*a\* scio, et  
postea aliqua, sie u[[i]]t sollicitudo vestra indi*

35 *cat, parum considerate coisse; quibus in praeteritum  
veniam do, in futurum exigo memineritis  
legis, cum iam omnes indulgentiae  
partes consummatae sint.*

*Litterae datae IDI idus Apriles Cerceis reci*

40 *tata<e> V idus Domitianas.*

*Anno M(ani) Acili Glabronis et M(arci) Ulpi Traiani co(n)s(ulum).*

*Faciendum curaverunt [L?]. Caecilius Optatus*

*duumvir et Caecilius Montanus legatus»<sup>611</sup>.*

---

<sup>610</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto* ... op. cit., p. 753 nt. 61.

<sup>611</sup> EPISTULA DOMITIANI (in LEX FLAVIA IRNITANA - CILA, II, 4, n. 1201): «So quali siano i tipi di matrimonio consentiti dalla legge, e che in seguito, come dimostra la vostra sollecitudine, qualche matrimonio è stato intrapreso in maniera poco ponderata; da voi ai quali concedo indulgenza per il passato, pretendo che, in futuro, osserviate la legge, dato che si è ormai esaurito qualsiasi tipo di condono.

Documento redatto a Cireci il 9 aprile (IV giorno prima delle Idi di aprile), e recitato il 10 ottobre (V giorno prima delle Idi di Domiziano), nell'anno del consolato di Manio Acilio Glabrione e Marco Ulpio Traiano.

Hanno curato la pubblicazione il duoviro [Lucio?] Cecilio Optato e l'ambasciatore Cecilio Montano».



### Apparatus

33. LATI, aes\ late Gl, C. (corr. MOURGUES)
34. si quit Gl, C; SIT QVIT G2; Si quit D.
38. consumatae Gl, C, F.; CONSVM<M>ATAE G2, D.
39. Circeis Gl, G2, C.
41. co<n>s<ulatus> D.
42. L. CAECILIVS.OPTATVS F.
43. KVIR, aes.

---

Da F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*»: *municipalità e «ius Romanorum»*, Jovene, Napoli, 1993, p. 372, a cui si deve la traduzione. La data di emanazione (della *epistula* e della *lex Irnitana* tutta), riportata in calce, è stata dalla Lambertini individuata anteriormente al 91 d.C. (*litterae datae IIII Idus Apriles Cerceis recitatae V Idus Domitianas. Anno M(ani) Acili Glabrionis et M(arci) Ulpi Traiani co(n)s(ulum)*); contra A. D'ORS - J. D'ORS, *Lex Irnitana. Texto bilingue*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1988, p. 3; J. GONZALEZ FERNANDEZ, *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*, Consejería de cultura, Sevilla, 1990. «Domiziano dispone, sostanzialmente, la “sanatoria” di matrimoni irregolari nel municipio: si trattava forse di *conubia* vietati dalla stessa legge municipale, benché il riferimento ad una *quaedam lex* contenuto nelle *litterae* non sia di grande aiuto in proposito. Per il futuro, ad ogni modo, detti matrimoni non saranno più ammissibili»; F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*»: *municipalità e «ius Romanorum»*, Jovene, Napoli, 1993, p. 226 nt. 94. Wolfgang Dieter Lebek sostiene che «le edizioni della *lex Irnitana* hanno fatto sparire la lezione tramandata LEGE LATI e questo non è l'unico sbaglio commesso nella trattazione della lettera domiziana»; W.D. LEBEK, *La Lex Lati di Domiziano (Lex Irnitana): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, band 97, 1993, pp. 159-178, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1993. Secondo l'Autore andrebbe riproposta una diversa versione del testo:

«33 *Conubia comprehensa quaedam Lege Lati scio et postea aliqua, sic ul[i]t sollicitudo uestra indi 35 cat, parum considerate coisse. quibus in praeteritum ueniam do. in futurum exigo, meminertis legis, cum iam omnes indulgentiae partes consumptae sint.*

*Litterae datae IIII idus Apriles Cerceis, reci*

*40 tata V idus Domitianas*

*anno M(ani) Acili Glabrionis et M(arci) Ulpi Traiani co(n)s(ulum).*

*Faciendum curauerunt L(ucius) Caecilius Optatus*

*Uir et Caecilius Montanus legatus*». («I tipi del connubio che sono trattati nella “Legge sulla prerogativa latina” alcuni, come so, anche in seguito sono stati contratti, come la vostra sollecitudine indica, con scarsa consideratezza. A questi per il passato concedo il perdono. In avvenire richiedo che teniate in mente la legge, perché tutte le possibilità di indulgenza sono già esaurite. La lettera è stata data il 10 aprile a Cercei, recitata l'11 domiziano (ottobre) nell'anno dei consuli Manio Acilio Glabrione e Marco Ulpio Traiano (91 d.C.). Hanno provveduto alla realizzazione il duumviro Lucio Cecilio Optato ed il legato Cecilio Montano»); Ivi, p. 162 s.

La “comunicazione” imperiale è rivolta ai municipi di Irni (o probabilmente a tutte le comunità integranti *municipia Flavia*) e contiene disposizioni relative ai matrimoni *contra legem*. Dal testo può evincersi come le prescrizioni riguardo ai vincoli matrimoniali trovavano di sovente deroga da parte dei soggetti interessati, i quali ponevano in essere unioni rispettose delle consuetudini o del diritto locale più che dello *ius civile*.

Sulla base del diritto locale il Volterra ha teorizzato l'esistenza (tra peregrini) di un rapporto coniugale non qualificabile come *iustum matrimonium* (in rispetto delle regole dello *ius civile*) quanto piuttosto come *matrimonium iuris peregrini*<sup>612</sup>, secondo quanto riportato da Gaio:

«*matrimonium secundum leges moresque peregrinorum*»<sup>613</sup>.

Un'unione la cui progenie era considerata legittima secondo il diritto peregrino di appartenenza indi seguendo la condizione del padre, in base al principio di *ius gentium*, anch'esso testimoniato da Gaio:

«... *semper conubium efficit, ut qui nascitur patris conditioni accedat*»<sup>614</sup>.

Sulla base del passo si è teorizzata la possibilità di qualificare tali unioni come *matrimoni iuris gentium*<sup>615</sup>, ma Volterra ha dissentito<sup>616</sup>, affermando, inoltre, che la

---

<sup>612</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI) ... op. cit.*, p. 334.

<sup>613</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 92. «matrimonio secondo le leggi ed i costumi degli stranieri».

<sup>614</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 80: «il *conubium* porta sempre l'effetto che il fanciullo segua la condizione del padre».

<sup>615</sup> Sul, tanto discusso, istituto del *matrimonium iuris gentium*, si veda (tra le altre opere generali) O. KARLOWA, *Die Formen der Romischen Ehe und Manus*, M. Cohen & Sohn, Bonn, 1868, secondo cui la *conventio in manum* della donna si acquisiva decorso il termine di un anno di coabitazione interrotta, durante il quale l'unione si considerava *matrimonium iuris genitum* (p. 162 s.); *contra* P.E. CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, Clarendon Press, Oxford, 1930, p. 88 (cui si può fare riferimento alla recensione di E. VOLTERRA (recensione di), *The Roman law of marriage by Percy Ellwood Corbett*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, vol. 38, 1930, pp. 259-271 (Estratto), Istituto di Diritto Romano, Roma, 1930). Cfr. anche C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Giuffrè, Milano, 1940, p. 159 ss.; J. GAUDEMET, *Iustum matrimonium*, in *Revue Internationale de Droits de l'Antiquité (RIDA)*, serie 1, vol. 2, 1949, Office international de librairie, Bruxelles, 1949, p. 309 ss.; A. WATSON, *The*

normativa romana (testimoniata da disposizioni come la *lex Aelia Sentia* e le altre adrianeae) cercava di apprestare dei rimedi a tali unioni anche estendendo la cittadinanza all'altro coniuge (come nel caso dell'iscrizione di *Rhosos* – navarca Seleuco), tal per cui, ove fossero presenti insieme al *conubium* (a tal uopo riconosciuto) gli elementi richiesti dal matrimonio romano (età e persistenza del consenso tra i due coniugi), l'unione si trasformava in *iustae nuptiae*<sup>617</sup>.

### 3.1.b. Il divieto “imposto” ai militari

L'argomento, dopo un iniziale interesse da parte degli studiosi, è stato caratterizzato da un silenzio brevemente interrotto (per citarne alcuni) dallo Stroppolatini (che procedette ad una chiara ed esemplificativa disamina delle teorie sino a quel momento avanzate, anche dagli autori d'oltralpe<sup>618</sup>), poi dallo Scialoja (in occasione del lavoro sul papiro *Cattaoui*<sup>619</sup>) fino alla esauriente trattazione della Phang<sup>620</sup>.

---

*Law of Persons in the Later Roman Republic*, Clarendon Press, Oxford, 1967, p. 27; M. HUMBERT, *Hispania Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la république*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 15, 1987, pp. 131-140, Jovene, Napoli, 1987, p. 131 ss.; M. HUMBERT, *L'individu, l'État: quelle stratégie pour le mariage classique?*, in J. ANDREAU – H. BRUHNS (a cura di), *Parente et strategies familiales dans l'antiquite romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986. Paris, Maison de sciences de l'homme*, in *Collection de l'École française de Rome*, n. 129, 1990, pp. 173-198 (Estratto), École française de Rome, Rome, 1990, p. 183 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 154; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja» (BIDR)*, vol. 105, 2011, pp. 197-233 (Estratto), Giuffrè, Milano, 2011, p. 199 s.

<sup>616</sup> L'Autore contesta la qualificazione, operata dalla romanistica moderna, di *matrimonium iuris gentium*, essendo una nozione ignota ai giuristi romani; E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI) ... op. cit.*, p. 334 nt. 2.

<sup>617</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto ... op. cit.*, p. 778.

<sup>618</sup> Cfr. G. STROPPOLATINI, *Il matrimonio dei militari nella Storia del Diritto Romano*, Stabilimento Tipografico Virzi, Palermo, 1901.

<sup>619</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895.

<sup>620</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001.

È la lettura delle testimonianze fornite dalle fonti giuridiche, letterarie e soprattutto dai diplomi militari, come sopra accennato, che fornisce una miglior ricostruzione dell'istituto del *conubium*<sup>621</sup>, in specie nei casi di unioni poste in essere dai militari. Una disciplina che ha subito svariate modifiche nel corso dei secoli, e che ha visto cambi di visioni anche da parte della dottrina che di essa si è occupata.

La questione necessita di una trattazione riguardante due distinti periodi: età regia/repubblicana ed età imperiale.

### 3.1.b.bis Periodo regio e repubblicano

Tale divieto non pare essere stato presente al tempo della Repubblica, anzi alcune fonti ci forniscono chiara testimonianza della possibilità di aver moglie da parte dei soldati, sia romani che stranieri, tra le quali, in particolare, il discorso di Scipione ai soldati e quello di Spurio Ligustino<sup>622</sup>:

*«unusquique se non corpus suum, sed coniugem ac liberos parvos armis  
protegere putet»*,<sup>623</sup>

*«cum primum in aetatem veni pater mihi uxorem ... dedit ... sex filii nobis ...  
filii quatuor torgas viriles habent, duo praetextati sunt ... viginti duo stipendia  
annua in exercitu emerita habeo et maior annis sum quinquaginta»*<sup>624</sup>.

---

<sup>621</sup> V. *supra*, E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto ... op. cit.*, p. 731.

<sup>622</sup> Sul punto V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 162.

<sup>623</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 21, 41, 16 (*Discorso di Scipione ai soldati*): «Ciascuno pensi che sta proteggendo in armi non il proprio corpo, ma la moglie ed i figli in tenera età».

<sup>624</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 42, 34 (*Discorso di Spurio Ligustino*). Anche PUBLIO VIRGILIO MARONE (Virgilio), *Aeneis*, 10, 280-281, fa riferimento al ricordo della propria sposa come grande incentivo per il marito ad atti di grande valore, un passo su cui si è anche basata la teoria dell'ininfluenza sulla validità del matrimonio per allontanamento del marito a causa del servizio militare, essendo proibito alla moglie di accompagnarlo (cfr. L. D'AMATI, *Matrimonium e postliminium*:

L'ultimo passo è tratto dal discorso di Spurio Ligustino, nella parte in cui elenca le virtù della propria prole. A tal proposito, dagli elementi fornitici, può risalirsi a quale fosse l'età dei figli al momento del discorso proferito dal padre cinquantenne, unitamente ad un altro dato dallo stesso fornito, ossia i ventidue anni passati sotto le insegne di Roma come soldato («*viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo*»).

In particolare va data attenzione all'età in cui era possibile, per il figlio maschio, acquisire la toga virile e la toga *praetexta*.

La *toga virilis* (o toga pura), solitamente di colore bianco avorio<sup>625</sup>, rappresentava il raggiungimento dell'età adulta, attorno ai 15-17 anni; la *toga praetexta* era, invece, non tutta bianca come l'adulto, ma dotata di un orlo (*clavus*) di lana purpurea, indossata nelle occasioni formali (tra gli altri) da tutti i ragazzi romani liberi che non avevano raggiunto ancora l'età adulta (15-17 anni)<sup>626</sup>. A tal uopo si può tranquillamente ipotizzare che i figli *praetextati* erano nati durante il periodo di milizia del padre<sup>627</sup>:

«*postquam consul, quae voluerat, dixit, Sp. Ligustinus ex eo numero, qui tribunos plebis appellaverant, a consule et ab tribunis petit, ut sibi paucis ad populum agere liceret. permissu omnium ita locutus fertur: 'Sp. Ligustinus [tribus] Crustumina ex Sabinis sum oriundus, Quirites. pater mihi iugerum agri reliquit et paruom tugurium, in quo natus educatusque sum, hodieque ibi*

---

*brevi considerazioni*, in *Revista da Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo*, n. 98, 2003, pp. 43-56, USP Faculdade de Direito, São Paulo, 2003, p. 52).

<sup>625</sup> MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Caelio*, 33.

<sup>626</sup> Sulla *toga praetexta*, la *bullae* e la simbologia del fanciullo romano si veda C. FAYER, *La familia romana, Aspetti giuridici ed antiquari, Parte seconda. Sponsalia. Matrimonio. Dote*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005, spec. 413 nt. 278; M. TULLII CICERONIS, *Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta*, vol. V, pars II, Orelli – Fuesslini et Sociorum, Turici, 1833, p. 199; S.A. MORCELLI, *Della Bulla de' fanciulli romani*, in *Biblioteca Italiana ossia Giornale di Letteratura Scienze ed Arti compilato da un Società di Letterati*, tomo IV, anno primo, (Ottobre Novembre e Dicembre), 1816, Antonio Fortunato Stella, Milano, 1816, p. 219 ss.; PSEUDO - ASCONIO, in *M. Tullii Ciceronis, Orationes, In Verrem*, 2, 1, 152; SESTO AURELIO PROPERZIO (Properzio), *Elegiae*, 4, 1, 132; ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, 19, 31, 11; AMBROGIO TEODOSIO MACROBIO (Macrobio), *Saturnalia*, 1, 6 ed 1, 6, 17.

<sup>627</sup> In tal senso anche V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 162 nt. 3.

*habito. cum primum in aetatem veni, pater mihi uxorem fratris sui filiam dedit, quae secum nihil adtulit praeter libertatem pudicitiamque, et cum his fecunditatem, quanta vel in diti domo satis esset. Sex filii nobis, duae filiae sunt, utraeque iam nuptae. Filii quattuor togas viriles habent, duo praetextati sunt. miles sum factus P. Sulpicio C. Aurelio consulibus. in eo exercitu, qui in Macedoniam est transportatus, biennium miles gregarius fui adversus Philippum regem; tertio anno virtutis causa mihi T. Quinctius Flaminius decimum ordinem hastatum adsignavit. devicto Philippo Macedonibusque cum in Italiam <re>portati ac dimissi essemus, continuo miles voluntarius cum M. Porcio consule in Hispaniam sum profectus. neminem omnium imperatorum, qui vivant, acriorem virtutis spectatorem ac iudicem fuisse sciunt, qui et illum et alios duces longa militia experti sunt. hic me imperator dignum iudicavit, cui primum hastatum prioris centuriae adsignaret. tertio iterum voluntarius miles factus sum in eum exercitum, qui adversus Aetolos et Antiochum regem est missus. a M. Acilio mihi primus princeps prioris centuriae est adsignatus. expulso rege Antiocho, subactis Aetolis reportati sumus in Italiam; et deinceps bis, quae annua merebant legiones, stipendia feci. bis deinde in Hispania militavi, semel Q. Fulvio Flacco, iterum Ti. Sempronio Graccho praetore. a Flacco inter ceteros, quos virtutis causa secum ex provincia ad triumphum deducebat, deductus sum; a Ti. Graccho rogatus in provinciam ii. quater intra paucos annos primum pilum duxi; quater et tricies virtutis causa donatus ab imperatoribus sum; sex civicas coronas accepi. viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo, et maior annis sum quinquaginta. quodsi mihi nec stipendia omnia emerita essent necdum aetas vacationem daret, tamen, cum quattuor milites pro me vobis dare, P. Licini, possem, aecum erat me dimitti. sed haec pro causa mea dicta accipiatis velim; ipse me, quoad quisquam, qui exercitus scribit, idoneum militem iudicabit, numquam sum excusaturus. quo ordine me dignum iudicent tribuni militum, ipsorum est potestatis; ne quis me virtute in exercitu praestet, dabo operam; et semper ita fecisse me et imperatores mei et, qui una stipendia fecerunt, testes sunt. vos quoque aecum est, commilitones, etsi appellatione vostrum usurpatis ius, cum adulescentes nihil adversus magistratum senatusque auctoritatem usquam feceritis, nunc quoque in potestate consulum ac senatus esse et omnia honesta loca ducere, quibus rem publicam defensuri sitis”»<sup>628</sup>.*

---

<sup>628</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 42, 34.

Dal discorso di Spurio Ligustino può desumersi, pertanto, che in età repubblicana non vi fosse un divieto di matrimonio riguardante i soldati dell'esercito romano. Il periodo in cui Spurio Ligustino prende voce è il II secolo a.C. (avendo prestato servizio durante il consolato di *P. Sulpitio* e *C. Aurelio*), durante il quale la leva obbligatoria forniva ancora gran parte dell'organico delle milizie, e la chiamata alle armi (di coloro che rientravano nel censo preposto) era attuata in occasione delle campagne belliche. La professionalizzazione delle armi sarebbe avvenuta un secolo dopo con Mario, con essa cominciando a far capolino l'idea della inconciliabilità tra vita militare e famiglia, introducendosi la dura disciplina ed i divieti imposti ai soldati, tra cui, forse, anche i primi accenni di divieto matrimoniale.

Procedendo a ritroso, anche per il IV secolo a.C. vi sono testimonianze che depongono a favore dell'inesistenza del divieto di matrimonio per i soldati. Tito Livio, ad esempio, nel raccontare i disagi che provocò la decisione presa in occasione dell'assedio di Veio (396-397 a.C.) di acquartere le truppe anche di inverno, ricorda come fosse prassi, ed anzi condizione naturale, che tale stagione fungesse da sospensione per le guerre, durante la quale i romani tornavano dai propri genitori e dalle proprie consorti:

*«Antea trina loca cum contentione summa patricios explere solitos: nunc iam octoiuges ad imperia obtinenda ire, et ne in turba quidem haerere plebeium quemquam qui, si nihil aliud, admoneat collegas, liberos et ciues eorum, non seruos militare, quos hieme saltem in domos ac tecta reduci oporteat et aliquo tempore anni parentes liberosque ac coniuges inuisere et usurpare libertatem et creare magistratus»<sup>629</sup>.*

---

<sup>629</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe condita*, 5, 2, 10: «Prima i patrizi riuscivano di solito a occupare tre posti con estrema fatica: adesso salivano al potere otto per volta e neppure in quella folla aveva trovato posto un qualche plebeo che, se non altro, ricordasse ai colleghi che a prestare servizio militare non erano degli schiavi ma degli uomini liberi loro concittadini, che almeno in pieno inverno era doveroso far rientrare nelle rispettive case e dimore, permettendo loro - in un certo periodo dell'anno - di tornare a rivedere genitori, figli e consorti, di godere della propria libertà e di eleggere i magistrati».

Lo storico, fornendo una descrizione delle opere militari in caso di assedio, fa notare come le continue interruzioni siano soltanto uno spreco di forze e di attrezzature (torri, accampamenti ecc ...), utili solo a procrastinare la fine della guerra:

*«quid turres, quid uineas testudinesque et alium oppugnandarum urbium apparatus loquar? Cum tantum laboris exhaustum sit et ad finem iam operis tandem peruentum, relinquendane haec censetis, ut ad aestatem rursus nouus de integro his instituendis exsudetur labor? Quanto est minus opera tueri facta et instare ac perseuerare defungique cura? Breuis enim profecto res est, si uno tenore peragitur nec ipsi per intermissiones has interuallaque lentiore spem nostram facimus. Loquor de operae et de temporis iactura»<sup>630</sup>.*

Secondo lo Stroppolatini la questione del divieto di matrimonio per i militari «verte tutta sul periodo imperiale. Certo, nel *periodo regio* (benché molto oscuro), non è a parlarsi punto di alcun divieto imposto ai militari, poiché, in quel tempo, la guerra, si sa, costituiva l'abituale occupazione del romano, il quale, terminate le spedizioni militari, tornava alla tranquilla cultura dei campi»<sup>631</sup>. Un servizio militare “a più riprese”, con ritorni periodici in territorio italico, che si evince anche dal discorso di Spurio Ligustino, durante i quali il soldato si dedicava alla propria famiglia – generando i figli cui fa riferimento – e alla terra lasciatagli dal padre.

Lo Stroppolatini<sup>632</sup>, inoltre, ritiene si debba dare ragione al Trémerel, per il quale i militari restavano «*fondus avec le reste de la population*»<sup>633</sup>, poiché ogni

---

<sup>630</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 5, 5, 6: «Che cosa dovrei dire poi delle torri, delle vigne, delle testuggini e di tutti gli altri dispositivi utilizzati nell'assedio di città. Adesso che questo immane lavoro di fortificazione è stato realizzato e lo si è ormai portato a compimento, volete abbandonare tutto in modo che poi l'estate prossima si debba di nuovo sudare per ricostruire ogni cosa da capo? Non costerebbe meno conservare quanto già realizzato e insistere con perseveranza per togliersi il pensiero della guerra? Sarebbe davvero questione di poco, se scegliessimo di agire con continuità e se non fossimo noi stessi a rallentare la realizzazione delle nostre speranze con queste continue interruzioni e ritardi. Parlo dello spreco di tempo e di lavoro».

<sup>631</sup> Cfr. G. STROPPOLATINI, *Il matrimonio dei militari nella Storia del Diritto Romano*, Stabilimento Tipografico Virzì, Palermo, 1901, p. 3 s.

<sup>632</sup> Il quale concorda nel rinvenire nel discorso di Scipione ai soldati e di Spurio Ligustino, due tra le fonti che testimonierebbero la mancanza di un divieto di matrimonio per i militari in età regia e repubblicana.



cittadino adatto alle armi era di per sé stesso un militare, e quindi proibire il matrimonio ai militari sarebbe stato come condannare gli uomini ad un celibato dannoso all'esistenza stessa dello Stato.

Allora, volendo riusare le parole dello Stroppolatini, la questione del matrimonio dei militari è tutta imperiale, mentre, secondo Cagnat, sin dall'epoca repubblicana, fu vietato alla moglie di seguire il marito presso l'accampamento ove era stazionato, essendo contrario alla disciplina e al buon ordine<sup>634</sup>. Testimonianza di tale divieto può essere tratta da da Servio Mario Onorato:

*«NEFAS exclamatio est, {quasi 'pro nefas'! aut per parenthesin dictum est. et nefas} non in eo tantum quod Aegyptiam Romanus duxerat, sed etiam quod mulier castra sequebatur, quod in ingenti turpitudine apud maiores fuit: unde bellaturus Pompeius in Lesbo reliquit uxorem»<sup>635</sup>.*

Secondo Scialoja la questione del divieto matrimoniale nei confronti dei soldati sarebbe da riferirsi soltanto ai soldati cittadini romani, opportunamente distinguendo tra avere moglie, coabitare con essa o prendere moglie, e che in ogni caso al tempo della Repubblica ai soldati era permesso aver moglie ed un divieto di contrarre matrimonio non risulta in alcuna fonte, al più rinvenendosi nella disciplina militare un divieto, per le donne, di seguire i soldati negli accampamenti<sup>636</sup>. A suffragio dei propri "dubbi"<sup>637</sup> anche lo Scialoja richiama il discorso di Spurio Ligustino (ove il riferimento ai figli *praetexati* sarebbe chiaramente indicativo della loro nascita durante la milizia) e a quello di Scipione ai Soldati.

---

<sup>633</sup> Cfr. A.O. TRÉMEREL, *De la condition légale des militaires au point de vue du mariage: droit romain*, Bibliothèque Nationale Impr. Microfiche, Paris, 1894, p. 6.

<sup>634</sup> Cfr. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Imprimerie nationale, Paris, 1892.

<sup>635</sup> SERVIO MARIO ONORATO, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 8, 688, 1.

<sup>636</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario... op. cit.*, p. 162.

<sup>637</sup> È lo stesso Scialoja, nel proprio lavoro, che – con tutta la modestia dei grandi – auspica che «si perdonerà s'io esporrò qui i risultati più che dei miei studi, dei miei dubbi»; V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 162.

Altre interpretazioni sulle fonti qui vagliate hanno invece da esse desunto l'assenza generale di divieto matrimoniale per i soldati<sup>638</sup>, come Castello, il quale precisa che i giureconsulti romani quando parlavano di divieti ed unioni illegittime facevano riferimento al *matrimonium iuris civilis* ma non a quello *iuris genitum*<sup>639</sup>; gli specifici divieti previsti (come quello di sposare donne della provincia in cui si prestava servizio) sarebbero stati dettati non da un'interdizione assoluta, ma semplicemente dalla incompatibilità della vita militare con quella familiare<sup>640</sup>, di cui la coabitazione era elemento essenziale. Per tale motivo, potendo "prender moglie", i figli nati prima del congedo sarebbero potuti divenire *cives*, nonché comunque legittimi se frutto di un matrimonio non *contra mandata*<sup>641</sup>.

Vi è stata anche dottrina che non soltanto ha affermato la possibilità per i soldati, sin dall'età preclassica, di poter contrarre matrimonio durante il servizio militare, ma anche che questo (se contratto prima) non si scioglieva a causa dell'allontanamento del marito<sup>642</sup>, e che il divieto di matrimonio di sposare donne

---

<sup>638</sup> A tal riguardo si vedano le considerazioni di C. CASTELLO, *Sul matrimonio dei soldati*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n.s. XV, 1940, pp. 27-119, Fratelli Bocca, Torino, *passim*. Concorde l'Orestano, secondo cui il matrimonio contratto non soltanto non era *contra legem* ma neanche si scioglieva con l'allontanamento del marito dalla casa coniugale a causa del servizio militare (sia in periodo repubblicano che successivamente), potendosi sciogliere soltanto per cessare dell' *affectio*; cfr. R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 100 ss.

<sup>639</sup> Cfr. C. CASTELLO, *Sul matrimonio dei soldati ... op. cit.*, p. 14 ss.

<sup>640</sup> Cfr. C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, Giuffrè, 1940, p. 142 s.

<sup>641</sup> «Se il matrimonio era avvenuto in ossequio alle leggi romane o al diritto da queste riconosciuto, erano legittimi, e quindi della concessione data al padre e alla madre se ne giovavano anche i figli, altrimenti avveniva il contrario. Si trattava dunque di un privilegio per il soldato e per la sua famiglia, come appare chiaro dai diplomi: quindi una tale soluzione mi sembra la più logica e soddisfacente»; C. CASTELLO, *Sul matrimonio dei soldati ... op. cit.*, p. 77 ss.

<sup>642</sup> Cfr. R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 100 ss.

della provincia in cui si prestava servizio valeva soltanto per gli alti ufficiali e non per i semplici soldati<sup>643</sup>, così come affermerebbe un passo di Paolo:

«*Eos, qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri*»<sup>644</sup>.

Riguardo a tale ultimo riferimento varrebbe la pena di sottolineare che la previsione si rivolgeva a coloro che svolgevano il servizio nella stessa provincia della patria di appartenenza (*qui in patria sua militant*), così escludendo tutti quei casi (di alti ufficiali) che al contrario sarebbero stati oggetto di inaccettabili iniquità.

Successivi studi hanno concentrato l'attenzione su aspetti più sociologici, collegando le fonti letterarie (riguardo al divieto matrimoniale dei soldati) a questioni di disciplina militare, ad obiettivi di pace social-militare (onde evitare tensioni derivanti dalla presenza femminile negli accampamenti<sup>645</sup>) nonché all'interesse verso l'arruolamento da parte degli stranieri per l'ottenimento della cittadinanza ed il riconoscimento di *ius conubii* anche retroattivamente<sup>646</sup>. È stata anche criticata la visione del Volterra riguardo alla inesistenza delle nozze contratte in violazione di quanto disposto dal citato passo contenuto in D. 23, 2, 65, 1, ritenendo che tale interpretazione (prevedendo la illegittimità della prole generata in caso di matrimonio diventato successivamente *iustum*) sarebbe in contraddizione con la stessa ratio della previsione in esame<sup>647</sup>.

---

<sup>643</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, CEDAM, Padova, 2006, p. 133 ss., R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, vol. 105, 2011, pp. 197-234, Giuffrè, Milano, 2011, p. 213 ss.

<sup>644</sup> D. 23, 2, 65 *pr.* (Paolo, *libro septimo responsorum*): «Coloro che svolgono il servizio militare nella loro patria si considera che prendano in moglie <donne> della loro stessa provincia non in violazione dei mandati <imperiali>, e così è disposto anche in alcuni dei mandati stessi».

<sup>645</sup> In proposito si vedano le considerazioni e le testimonianze già *ut supra* esposte, soprattutto in occasione della proposta della *lex Cecina* di cui in PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 3, 33.

<sup>646</sup> Cfr. F. GALGANO, *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. CASCIONE - C. MASI DORIA (a cura di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, pp. 1997-2005, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, spec. 1997 ss.

<sup>647</sup> È di tale avviso M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum*, Jovene, Napoli, 2012, p. 140, sulla base di

### 3.1.b.ter Periodo imperiale

La dottrina, seppur – come accennato – non molto interessata all’argomento *in species*, ha ritenuto del tutto inibita, ai militari, la capacità di contrarre matrimonio durante l’Impero<sup>648</sup>, pur riscontrandosi voci contrarie, come quella del Volterra (uno dei maggiori fautori della inesistenza di un generale divieto matrimoniale) del quale si sono già espresse le idee, potendo qui riportarne le conclusioni per cui «malgrado l’opinione di autorevoli autori, fra cui il Mommsen, le varie fonti non confermano affatto che nell’impero romano vi fosse un divieto al matrimonio di coloro che facevano parte dell’esercito romano»<sup>649</sup>.

Ad affermare siffatta interdizione (coinvolgendo, talvolta, anche il periodo repubblicano) almeno sino all’età dei Severi, ha aderito gran parte della dottrina straniera, in particolare anglosassone<sup>650</sup>, motivando soprattutto in base al divieto imposto da Augusto, testimoniato da alcune fonti tra cui Tacito:

---

un’intuizione di M. TALAMANCA, *Rec. di Festschrift Seidl zum 70 Geburtstag*, in *Bullettino dell’Istituto di diritto romano*, vol. 82, 1979, p. 273 ss., Giuffrè, Milano, 1979, secondo il quale il divieto di matrimonio era finalizzato alla tutela dell’interesse della donna. Sull’analisi ed i riferimenti alle teorie in questione si veda P.P. ONIDA, *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in *Diritto@Storia*, anno XV, quaderno n. 14, 2016, su <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>.

<sup>648</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr, pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975 (= *Scritti giuridici. II. Famiglia e successioni*, con una nota di M. Talamanca, Jovene, Napoli, 1991, 278 ss.); C. CASTELLO, *Sul matrimonio dei soldati*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n.s. XV, 1940, pp. 27-119, Fratelli Bocca, Torino, p. 3 ss. (= *Foro Italiano*, Roma, 1940).

<sup>649</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto ... op. cit.*, p. 783 nt. 132. Egualmente Astolfi, il quale ritiene possibile il matrimonio durante il servizio dei soldati (romani con donne romane o dotate di *conubium*, e stranieri secondo il diritto d’origine) già in età preclassica; cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, CEDAM, Padova, 2006, p. 133 ss., così anche R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja» (BIDR)*, vol. 105, 2011, pp. 197-233 (Estratto), Giuffrè, Milano, 2011, p. 213 ss.

<sup>650</sup> Tra gli altri si veda B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, vol. 68, 1978, pp. 153-166, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1978, secondo cui: «Roman soldiers were forbidden by law to contract a marriage during their period of military service, at least until the time of Septimius Severus»; anche G.R. WATSON, *The Roman soldier*, Thames & Hudson, London, 1969, p. 134; J.H. JUNG, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in *Aufstieg und Niedergang der Römische Welt (ANRW)*, band 2.14, pp. 302-346, De Gruyter, Berlin, 1982, p. 335.

«veterani Tarentum et Antium adscripti non tamen infrequentiae locorum subvenere, dilapsis pluribus in provincias in quibus stipendia expleverant; neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti orbas sine posteris domos relinquebant»,<sup>651</sup>

lamentando che i coloni veterani non lasciavano discendenti poiché non avvezzi al matrimonio.

Si veda anche Tertulliano:

«Scio quibus causationibus coloremus insatiabilem carnis cupiditatem. Praetendimus necessitates adminiculorum: domum administrandam, familiam regendam, loculos, claves custodiendas, lanificium dispensandum, uictum procurandum, curas comminuendas. Scilicet solis maritorum domibus bene est. Perierunt caelibum familiae, res spadonum, fortunae militum aut peregrinantium sine uxoribus. Non enim nos et milites sumus, eo quidem maioris disciplinae, quanto tanti imperatoris? Non et nos peregrinantes in isto saeculo sumus? Cur autem ita dispositus es, o Christiane, ut sine uxore non possis? [2] Nunc et consors onerum domesticorum necessaria est? Habe aliquam uxorem spiritalem»<sup>652</sup>

annoverando i soldati tra le categorie dei celibi.

È stato obiettato, tra gli altri dallo Scialoja, che sia Tacito che Tertulliano non fanno riferimento ad un esplicito divieto giuridico di matrimoni per i soldati, potendosi piuttosto evincere, dalle loro testimonianze, «che la vita militare è poco adatta al matrimonio, anche se questo non sia legalmente vietato»<sup>653</sup>.

---

<sup>651</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 14, 27, 1: «Furono assegnati veterani a Taranto e ad Anzio, senza peraltro rimediare allo spopolamento di quelle località, perché molti ritornavano nelle province in cui avevano fatto il servizio militare; non abituati ad avere famiglia e allevare figli, lasciavano le case vuote e senza prole». Per Phang, invece, in tale passo non viene espressa l'esistenza di un divieto di matrimonio ma soltanto che per i soldati era insolito contrarre matrimonio ed allevare bambini; cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 16.

<sup>652</sup> QUINTO SETTIMIO FIORENTE TERTULLIANO (Tertulliano), *De Exhortatione Castitatis*, 12, 1-2.

<sup>653</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895, p. 162.

Se si dovesse far riferimento alla ricostruzione del diploma contenuto in CIL III, 28, operata dal Mommsen, si avrebbe addirittura prova della possibilità per i soldati di avere moglie prima di Traiano:

*«... [qui uxores non] habent, si qui eorum feminam peregrinam duxerit dumtaxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium»<sup>654</sup>.*

Diverse le altre fonti che fanno riferimento ad una “disciplina” in tal senso; così Svetonio:

*«In re militari et commutavit multa et instituit, atque etiam ad antiquum morem nonnulla revocavit. Disciplinam severissime rexit: ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus, permisit uxorem intervisere»<sup>655</sup>*

ove con «*disciplinam severissime rexit*» pare si sia rinforzata la severità della disciplina già in vigore<sup>656</sup>, prevedendo soltanto un permesso, nei confronti dei legati, di visita

---

<sup>654</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, 28. Secondo lo Scialoja si tratterebbe di un diploma probabilmente di Domiziano; cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario... op. cit.*, p. 163 nt. 3.

<sup>655</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vitis Caesarum, Divus Augustus*, 24: «In campo militare introdusse una serie di riforme e di innovazioni e, in alcuni punti, ristabilì anche le usanze di un tempo. Mantenne la più rigorosa disciplina. Persino i suoi luogotenenti non ottennero mai, se non a fatica e solamente durante i mesi invernali, il permesso di andare a trovare le loro mogli».

<sup>656</sup> In effetti così parrebbe dalla lettura dell'intero passo: «*equitem R., quod duo bus filiis adolescentibus causa detrectandi sacramenti pollices amputasset, ipsum bonaque subiecit hastae; quem tamen, quod imminere emptioni publicanos videbat, liberto suo addixit, ut relegatum in agros pro libero esse sineret. decimam legionem contumacius parentem cum ignominia totam dimisit, item alias immodeste missionem postulantibus citra commoda emeritorum praemiorum exauctoravit. cohortes, si quae cessissent loco, decimatas hordeo pauit. centuriones statione deserta, itidem ut manipulares, capitali animadversione puniit, pro cetero delictorum genere variis ignominis adfecit, ut stare per totum diem iuberet ante praetorium, interdum tunicatos discinctosque, nonnumquam cum decempedis, vel etiam caespitem portantes*» («Fece vendere all'asta, con tutti i suoi beni, un cavaliere romano che aveva amputato il pollice ai suoi figli per sottrarli al servizio militare; quando però si accorse che i publiciani si accingevano ad acquistarlo, lo fece aggiudicare ad un suo liberto, ma ordinandogli di relegarlo in campagna lasciandolo vivere come un uomo libero. Congedò tutta quanta, con ignominia, la decima legione, perché ubbidiva con una certa aria di rivolta; ugualmente lasciò libere le altre, che reclamavano il congedo con eccessiva insistenza, senza dare le ricompense dovute al loro servizio. Se alcune coorti si erano ritirate durante la battaglia, le faceva decimare e nutrire con orzo. Quando i centurioni abbandonavano il loro posto li mandava a morte

delle mogli nei soli mesi invernali («*ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus, permisit uxorem intervisere*»)<sup>657</sup>, così da lasciar credere che in tal periodo vi fosse soltanto un divieto di coabitazione e non di matrimonio, presupponendo addirittura che il permesso di visita lasciasse intendere che le mogli non si trovassero molto lontane dai luoghi di servizio dei mariti soldati<sup>658</sup>.

Per Giusto Lipsio la proibizione del matrimonio fu soltanto nei confronti dei legionari (ai quali, sino a Severo, fu proibita anche la sola coabitazione con donne), ma non dei soldati peregrini delle milizie ausiliarie. Ai legionari, sino a Severo, fu anche vietata la semplice coabitazione con donne, che però, di fatto, veniva tollerata<sup>659</sup>.

Marini non concepì la possibilità di matrimonio né per i soldati romani, né per quelli peregrini, essendo i primi da sempre abilitati ad avere seco mere concubine per consuetudine, ed i secondi mancanti dello *ius conubii*, che veniva concesso per meriti dagli imperatori<sup>660</sup>.

Secondo Tassistro l'unione tra soldato e donna non era sciolta in seguito alla chiamata alle armi, ed un divieto generale di matrimonio non sarebbe stato ipotizzabile, essendo in disarmonia con la politica augustea sui costumi, così riconoscendosi libertà matrimoniale anche ai soldati<sup>661</sup> (ma appresso si chiarirà come una specifica deroga fosse prevista accordando ai soldati "i privilegi degli uomini

---

come semplici soldati e per tutti gli altri delitti faceva infiggere pene infamanti, come lo stare tutto il giorno davanti alla tenda del generale, per lo più vestito di una semplice tunica, senza cinturone, tenendo in mano una pertica lunga dieci piedi o una zolla erbosa»).

<sup>657</sup> In tal senso S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers ... op. cit.*, p. 15.

<sup>658</sup> Così E. VOLTERRA, *Una discussione nel senato romano sotto Tiberio*, in *Studi in onore di G. Grosso*, pp. 6-16 (Estratto), Giappichelli, Torino, 1968.

<sup>659</sup> Cfr. IUSTI LIPSI, *Ad Annales Corn. Taciti. Liber commentarius sive notae, ex officina Christophori Plantini - architypographi Regij, Antuerpiae, 1581*, p. 421 ss.: «*peregrini milites, id est non cives, non amicas modo habuisse videntur, sed uxores, nisi me inducunt frustra tabulae Vespasiani et Domitiani duo, quibus insculptum: civitatem datum militibus e classe ravennate et cohortis III alpinorum, itemque connubium cum uxoribus, quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut quas postea duxissent*».

<sup>660</sup> Cfr. G. MARINI, *Gli atti e monumenti de' fratelli Aroali scolpiti già in tavole di marmo ed ora raccolti diciferati e comentati. All'Eminentissimo, e Reverendissimo Signore il signor cardinale Luigi Valenti Gonzaga vescovo di Albano. Parte Seconda*, presso Antonio Fulgoni, Roma, 1795, p. 4.

<sup>661</sup> Cfr. P. TASSISTRO, *Il matrimonio dei soldati romani*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, anno 22, 1901, pp. 3-82 (Estratto), Tipografia poliglotta della s.c. de propaganda fide, Roma, 1901, p. 62; concorde anche Costa.

sposati”). Sulla inesistenza di un generale divieto di matrimonio si espressero anche Costa<sup>662</sup> e Bonfante<sup>663</sup>.

Orestano ha concordato con tale ipotesi<sup>664</sup>, osservando che il matrimonio non si scioglieva a causa del servizio militare<sup>665</sup>, in base al Discorso di Scipione ai soldati riportato da Livio<sup>666</sup>.

Mommsen (seguito dal Marquardt<sup>667</sup>) riconobbe l’esistenza di matrimoni dei soldati in base alle testimonianze del Digesto, come il passo di Ulpiano in tema di testamento:

*«Si miles uxori donaverit de castrensi bus bonis et fuerit damnatus, quia permissum est ei de his testari (si modo impetravit ut testetur cum damnaretur), donatio valebit: nam et mortis causa donare potevit, cui testari permissum est»*,<sup>668</sup>

---

<sup>662</sup> Il quale dalle fonti non ritiene si possa credere all’esistenza di un divieto generale di matrimonio, quanto piuttosto di divieti di abitazione a fini disciplinari militari, ammettendo che in particolari momenti di pace sarebbero stati possibili rapporti matrimoniali giuridicamente efficaci, osservando che in fonti epigrafiche (come CIL, VII, suppl. 3, 21018) vengono riportati nomi di *coniuges* di militari (cfr. E. COSTA, *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustiniane*, F.lli Bocca, Torino, 1911, p. 48 ss.).

<sup>663</sup> Ritiene che dai papiri greco-egiziani si evince l’abolizione del presunto divieto già dai Severi e che in numerose fonti del Digesto si accenna a matrimoni contratti dai soldati; cfr. P. BONFANTE, *Istituzioni di Diritto Romano*, sesta edizione, Vallardi, Milano, 1917, p. 179 e P. BONFANTE, *Corso di Diritto Romano. I. Diritto di Famiglia*, A. Sampaolesi, Roma, 1926, p. 206.

<sup>664</sup> Cfr. R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Giuffrè, Milano, 1951.

<sup>665</sup> Seguito anche da P. GIUNTI, *Consortium vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 166, che ha affermato che la *militia* non comprometteva la stabilità e la natura del rapporto stante la permanenza della *uxor* nella *domus* coniugale durante l’allontanamento del marito.

<sup>666</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 21, 41, 16 (*Discorso di Scipione ai soldati*); R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio ... op. cit.*, p. 100.

<sup>667</sup> Cfr. J. MARQUARDT, *Le service militaire*, in *De l’organisation militaire chez les Romains*, (traduit Brissaud), fa parte di T. MOMMSEN – J. MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines*, (traduit de l’allemand sous la direction de m. Gustave Humbert), tome XI, E. Thorin, Paris, 1891, p. 306 ss.

<sup>668</sup> D. 24, 1, 32, 8 (Ulpiano, *libro 33 ad Sabinum*): «Se un militare abbia fatto una donazione dai beni castrensi alla moglie e sia stato condannato, la donazione varrà (purché abbia impetrato di testare, pur venendo condannato), poiché di questi beni gli è permesso disporre per testamento: colui al quale è permesso di fare testamento, infatti, potrà anche donare a causa di morte».



ma trattavasi di unioni contratte prima del servizio, essendo presente un divieto generale per i soldati di prender moglie (possibile invece dopo il congedo), per le quali era possibile divorziare *propter militiam*<sup>669</sup>.

Meyer, in base alle informazioni fornite da un altro passo del Digesto (in cui si fa riferimento ad un matrimonio sciolto *propter militiam*), affermò che le unioni dei soldati non erano matrimoni legali ma piuttosto concubinati<sup>670</sup>:

«*Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram*»<sup>671</sup>.

Tra i più recenti, anche la Phang concorda su tale teoria, affermando che il passo in questione confermerebbe «*the existence of a ban*»<sup>672</sup>.

Marquardt<sup>673</sup> negò un *iustum matrimonium* per i soldati, affermando che «*Les seules personnes du sexe féminin qui eussent accès dans les camps étaient les femmes*

---

<sup>669</sup> Cfr. v T. MOMMSEN, *Dispositiones de militibus civibus romanis*, nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*, III, p. 905 ss.

<sup>670</sup> Cfr. P.M. MEYER, *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, B.G. Teubner Verlag, Leipzig, 1895.

<sup>671</sup> D. 24, 1, 64 (Giavoleno, *libro sexto ex posterioribus Labeonis*): «Avvenuto il divorzio, il marito aveva dato alla moglie delle cose affinché ella ritornasse da lui. La moglie era tornata, poi aveva divorziato. Labeone: Trebazio diede il responso fra Terenzia e Mecenate che, se il divorzio fosse stato vero, la donazione sarebbe stata valida, mentre era il contrario, se fosse stato simulato. Ma è vero quanto reputano Proculo e Cecilio, <cioè> che il divorzio è vero e vale la donazione fatta a causa del divorzio, soltanto se sono seguite altre nozze, oppure se <la donna> fosse stata sola per tanto tempo da non essere dubbio che <quello che segue> fosse un altro matrimonio; altrimenti anche la donazione non avrebbe alcun valore».

<sup>672</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers ... op. cit.*, p. 13.

<sup>673</sup> Sulla base dei già citati GAIO, *Institutiones*, 1, 45; LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 60, 24, 2; PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 14, 27, 1; QUINTO SETTIMIO FIORENTE TERTULLIANO (Tertulliano), *De Exhortatione Castitatis*, 12, 1; cfr. J. MARQUARDT, *De l'organisation militaires chez les Romains*, Ernest Thorin, Paris, 1891, p. 306 ss.

*publiques, meretrices*»<sup>674</sup>; sino a Settimio Severo ai legionari era vietata anche la sola coabitazione, e, dopo la concessione da questi fatta, a truppe straniere e legionari fu concesso soltanto di tenere una concubina; fu nel IV sec. d.C. che si permise il matrimonio, occorrendo un'autorizzazione speciale per tenere le mogli presso di sé nelle guarnigioni<sup>675</sup>. Criticò aspramente i contrari Wilmanns e Mispoulet: il primo reo di aver avanzato l'ipotesi secondo cui già durante il I e II secolo i legionari potevano contrarre un "quasi matrimonio" durante il servizio (teoria, secondo Marquardt, "perentoriamente" smentita da Mommsen), il secondo autore di un "lavoro insufficiente"<sup>676</sup>.

Mispoulet, infatti, aveva messo in discussione il passo di Dione Cassio che fa riferimento alla proibizione imposta da Claudio nel 44 d.C.:

«τοῖς τε στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναικάς οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε»;<sup>677</sup>

adoperato come base per le teorie sul divieto matrimoniale, considerandolo un «*texte isolé et obscure*», e ribattendo che da altre fonti può desumersi il contrario, come in Erodiano (*Ab excessu divi Marci*, 3, 8, 5,) da cui parrebbe emergere che Settimio Severo (con la riforma del 197 d.C.) permise ai soldati di coabitare con le proprie donne<sup>678</sup> (al di fuori del *castrum*), quindi con le mogli, eliminando un ostacolo ad eventuali matrimoni già in atto o da porre in essere. In definitiva non

<sup>674</sup> Cfr. J. MARQUARDT, *De l'organisation militaires chez les Romains*, Ernest Thorin, Paris, 1891, p. 307 nt. 1.

<sup>675</sup> Cfr. J. MARQUARDT, *Le service militaire ... op. cit.*, p. 306 ss.

<sup>676</sup> «G. Wilmanns (dans les *Comm. in hon. Th. Mommseni*, p. 200 à 205) a soutenu, que déjà durant le premier et le deuxième siècle, les légionnaires pouvaient, pendant qu'ils étaient au service, contracter un quasi-mariage avec des citoyennes romaines et avoir des enfants légitimes. Mais Mommsen, dans l'*Hermès*, XIX, p. 11, note 1, a réfuté d'une manière péremptoire les arguments invoqués par Wilmanns. - Le travail de J.-B. Mispoulet, *Le mariage des soldats romains*, dans la *Revue de Phil.* 1884, p. 113 à 126, est insuffisant»; J. MARQUARDT, *De l'organisation militaires chez les Romains*, Ernest Thorin, Paris, 1891, p. 307 nt. 1.

<sup>677</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 60, 24, 3: «Gli uomini che prestavano servizio nell'esercito, dal momento che non potevano avere legalmente delle mogli, ricevevano i privilegi degli uomini sposati».

<sup>678</sup> Cfr. J.-B. MISPOULET, *Le mariage des soldats romains*, in *Revue de Philologie*, 18-1884, pp. 113-126 (Estratto), C. Klincksieck, Paris, 1884, cfr. p. 113 ss.

sarebbe mai esistito un divieto di matrimonio per i soldati, al più attenendo alla disciplina militare, risultano assurdo che Augusto avesse vietato ai soldati un diritto di tutti. Alla base delle proprie teorie il Mispoulet pone due iscrizioni funerarie<sup>679</sup> in cui soldati appaiono insieme alle proprie mogli, anche se non compare quando l'unione sia stata contratta, come da ammissione dello stesso Autore il quale, basandosi sulla giovane età dei defunti ritiene siano da collocarsi durante il servizio<sup>680</sup>.

Sul citato passo di Dione Cassio, ed il riferimento ai “privilegi degli uomini sposati”, non ritengo si possa ritenere null'altro che una deroga alle leggi moralizzatrici di Augusto<sup>681</sup> che imponevano ai cittadini romani il matrimonio e la procreazione, essendo i soldati *ex lege* obbligati all'astinenza da entrambe le prescrizioni<sup>682</sup>.

---

<sup>679</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), VIII, 3065 e 3084.

<sup>680</sup> Cfr. J.-B. MISPOULET, *Études d'institutions romaines*, Durand et Pedone-Lauriel, Paris, 1887, p. 229, 48.

<sup>681</sup> Concordemente a quanto già ipotizzato da R. CAGNAT, *L'armee romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Imprimerie nationale, Paris, 1892.

<sup>682</sup> Si fa riferimento alla *lex Iulia de Maritandis Ordinibus* (17 a.C. come risultante da un senatoconsulto *de Iudis saecularibus* del medesimo anno conservato in CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), VI, suppl. 4, 32323 e 32324), la *lex Iulia de Adulteriis Coercendis* (18 a.C. secondo LUCIO CASSIO DIONE – Dione Cassio, Cocceiano, *Historia Romana*, 54, 16), e alla *lex Papia Poppaea nuptialis* (9 d.C. rogata sotto il consolato dei *cosnssuli suffecti* in quell'anno; cfr. LUCIO CASSIO DIONE – Dione Cassio, Cocceiano, *Historia Romana*, 56, 10, 3) la quale completò la legislazione augustea in materia. Come ricorda Volterra si trattava di leggi miranti a perseguire determinati risultati politici e sociali anche in relazione alla trasformazione sociale ed economica della popolazione romana e ai problemi inerenti ai rapporti tra *cives* e *peregrini*; leggi che la storiografia ha raggruppato sotto la denominazione di “legislazione matrimoniale” o “legislazione demografica augustea” di cui varie disposizioni erano ancora in uso nel III sec. d.C. (cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr, pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975, p. 768). Era, ad esempio, vietato contrarre matrimonio con meretrici, alle quali era negato il *conubium* – cfr. D. 23, 2, 24 (Modestino, *libro primo regularum*) e D. 25, 7, 3 *pr.* (Marciano, *libro duodecimo institutionum*). Sul legame tra leggi augustee e soldati, tra gli altri, C. FAYER, *La familia romana, Aspetti giuridici ed antiquari, Parte terza. Concubinato. Divorzio. Adulterio*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005, p. 574 ss.; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Clarendon Press, Oxford-New York, 1993; P. JORS, *Iuliae rogationes: due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Die Ehegesetze des Augustus. Über das Verhaeltnis der lex Iulia de maritandis ordinibus zur lex Papia Poppea*, Jovene, Napoli, 1985.

Wilmanns, discepolo, del Mommsen, contraddisse le conclusioni del maestro, sostenendo che era impensabile vietare ad un soldato, durante i 25 anni di servizio, sia il matrimonio che il concubinato; egli giunse, sulla base delle iscrizioni di *Lambesa* (in cui compaiono congiunti dei veterani) che nei confronti dei legionari non vi fossero testimonianze di concessione del *conubium* poiché a questi fu sempre concesso di instaurare “simulacri di matrimonio” (“quasi-matrimoni” dai quali sarebbero nati figli *milites castris oriundi*) con cittadine romane, ma non il concubinato con donne straniere che invece era concesso ai soldati ausiliari<sup>683</sup>.

Come già accennato tra gli Italiani è stato lo Scialoja tra i primi ad affrontare la questione del divieto di matrimonio per i soldati con una trattazione delle fonti epigrafiche e letterarie, in occasione dell’analisi del *Papiro Cattaoui*, cui fece seguito un maggior interesse da parte degli studiosi sui rapporti familiari dei *milites*. La conclusione a cui arrivò l’Insigne è che, in base a quanto si poteva dedurre dai diplomi militari sino ad allora rinvenuti, i peregrini – durante l’Impero – potevano contrarre matrimonio, al contrario dei soldati cittadini romani<sup>684</sup>. Dubbi permanevano riguardo all’assolutezza del divieto ed alla eventuale possibilità di matrimonio con donne di province diverse da quella in cui il milite serviva<sup>685</sup>.

Ma da Gaio, nel passo in cui riferisce della milizia come motivo ostativo alla buona perduranza del matrimonio, si apprende che:

«*vel senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit*»,<sup>686</sup>

così essendo causa, per Ermogeniano, di divorzio *bona gratia*:

---

<sup>683</sup> Cfr. G. WILMANNNS, *Ètude sur le camp et la ville de Lambése*, (trad. par. H. Thédénat), E. Thorin, Paris, 1884, p. 21 ss.

<sup>684</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895, p. 162 nt. 1.

<sup>685</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 165.

<sup>686</sup> D. 24, 1, 61 (Gaio, *libro undecimo ad edictum provinciali*): «o per vecchiaia o per malattia o per servizio militare il matrimonio non possa perdurare in modo adeguatamente conveniente».

«et ideo bona gratia matrimonium dissolvitur»<sup>687</sup>.

Scialoja sostenne che la milizia non scioglieva il matrimonio ma era soltanto ostativa alla coabitazione, come potrebbe desumersi anche dalla lettura di Marcello, ove riferisce della successione del nipote *in locum filii* del soldato (così da esservi, al tempo del governatore e giurista, la possibilità per i soldati di avere figli):

«Idem est et si adrogaverit filium neposve successerit in locum filii»<sup>688</sup>

ammettendo la possibilità che non vi fosse divieto di aver moglie ma solo di coabitare con essa, e che qualche proibizione vi fosse circa il contrarre matrimonio<sup>689</sup>.

Diametralmente opposte le conclusioni del Giraud, per il quale non soltanto l'allontanamento del marito soldato era causa di divorzio, e la tendenza di imporre il celibato fece capolino sin dai tempi di Cesare (senza documentare tale affermazione), ma la riforma più tipica di Augusto fu quella di imporre, se non in diritto almeno in fatto, il celibato ai militari, così guadagnandone la disciplina militare ma soffrendo l'incremento della popolazione, a cui pose rimedio l'abolizione del regime ad opera di Settimio Severo<sup>690</sup>.

Si deve allo storico francese Cagnat (seguito pedissequamente da Tremere) una delle trattazioni più complete sul divieto di matrimonio, analizzando le differenze tra militi romani e peregrini nonché tra alti ufficiali e semplici soldati.

Per la Phang, infatti, non vi sarebbero dirette evidenze su quali ranghi furono interessati dal divieto: Dione Cassio 60, 24, 3, Erodiano 3, 8, 5 e Libanio 2, 39-40 si riferirebbero a generici soldati, il *Papiro Cattaoui* e le dichiarazioni di nascita a

---

<sup>687</sup> D. 24, 1, 62 (Ermogeniano, *libro secundo iuris epitomarum*): «e così di buona grazia si scioglie il matrimonio».

<sup>688</sup> D. 29, 1, 8 (Marcello, *libro decimo digestorum*): «Lo stesso accade anche se <dopo avere fatto testamento> abbia arrogato <una persona giuridicamente indipendente come> figlio o se il nipote sia succeduto in luogo del figlio».

<sup>689</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario... op. cit.*, p. 164.

<sup>690</sup> Cfr. C.M. GRAUD, *Les bronzes d'Osuna*, in *Journal des Savants*, Imprimerie Nationale, Paris, 1875.

comuni soldati, legionari ed ausiliari, alcune volte cavalieri, e risulterebbe certo che «*equestrian and senatorial officers were not included in the ban, which would have contravened the Augustan legislation promoting marriage of the upper orders*»<sup>691</sup>.

Cagnat distinse tra ufficiali superiori ed inferiori, nonché tra sottufficiali e soldati (legionari ed ausiliari)<sup>692</sup>, ponendo fuori dubbio, contrariamente alla Phang, che ufficiali superiori potessero sposarsi, ma avrebbero potuto prender moglie (caso invero raro); la giustificazione del divieto verso tali ranghi (compresi i *tribuni militum*, i comandanti di coorti e di alee ausiliarie) sarebbe da rinvenire nella proibizione imposta agli alti ufficiali di unirsi a donne della provincia in cui servivano (eccezione fatta per coloro che si trovavano nella medesima provincia d'origine). Per quanto riguarda i soldati semplici, si dovrebbe distinguere tra legionari ed ausiliari, per cui nei confronti dei primi non vi sarebbero fonti dirette che possano condurre ad una sicura affermazione circa il divieto matrimoniale loro imposto, dovendosi piuttosto credere che l'impossibilità di prender moglie fosse una conseguenza della vita militare, potendosi solo verificare delle unioni che, *stricto iure*, erano dei concubinati, unioni illegittime lungi dall'aver il carattere d'un *iustum matrimonium*<sup>693</sup>. A tal riguardo le iscrizioni di Lambesi non avrebbero altro <sup>694</sup>ruolo che testimoniare abitudini di vita privata, ed il passo di Papiniano (D. 23, 2, 35):

«*Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit*»

---

<sup>691</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 129.

<sup>692</sup> Cfr. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Imprimerie nationale, Paris, 1892.

<sup>693</sup> Concorda con tale punto (dovendosi ritenere che il divieto riguardasse soltanto gli alti ufficiali) R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja» (BIDR)*, vol. 105, 2011, pp. 197-233 (Estratto), Giuffrè, Milano, 2011, p. 213 ss., sulla base di D. 23, 2, 65 *pr.* (Paolo, *libro septimo responsorum*).

<sup>694</sup> D. 23, 2, 35 (Papiniano, *libro sexto responsorum*): «Senza il consenso del padre, il militare, figlio in potestà, non può contrarre matrimonio».

contentente la parola *matrimonium* non si riferisce al senso comune del termine ma «*d'une union non conforme au droit et aux règlements*»<sup>695</sup>, di cui un altro esempio è la formula contenuta nei diplomi militari:

*«Ius tribuo conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut etiam si peregrini iuris feminas matrimonio suo iunxerint».*

Venendo poi alla questione che riguarda l'accettazione della possibilità di matrimonio, in base alle fonti che riguardano donazioni poste in essere dai soldati nei confronti delle donne, il passo di Papiniano (D. 49, 17, 16 pr.-1):

*«Dotem filio familias datam vel promissam in peculio castrensi non esse respondi. nec ea res contraria videbitur ei, quod divi hadriani temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit et hereditatem in castrense peculium habuisse. nam hereditas adventicio iure quaeritur, dos autem matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus, qui sunt in avi familia, confertur.*

*Hereditatem castrensi peculio non videri quaesitam respondi, quam frater patruelis in alia provincia stipendia merens fratri patrueli, cum quo numquam militavit, reliquit: sanguinis etenim ratio, non militiae causa meritum hereditatis accipiendae praebuerat»*<sup>696</sup>

non escluderebbe la presenza del divieto matrimoniale, poiché anche le unioni non romane potevano prevedere la costituzione di una dote, così come risultante, secondo Cagnat, da D. 23, 2, 61; in tal caso potrebbe darsi che vi sia una svista dello Stroppolatini che ne riporta le teorie<sup>697</sup>, ma non sembrerebbe potersi condividere tale ultima ipotesi, poiché il tenore del passo parrebbe diverso:

---

<sup>695</sup> Cfr. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique ... op. cit.*, p. 449.

<sup>696</sup> D. 49, 17, 16 pr.-1 (Papiniano, *libro undevicesimus responsorum*).

<sup>697</sup> Cfr. G. STROPPOLATINI, *Il matrimonio dei militari nella Storia del Diritto Romano*, Stabilimento Tipografico Virzi, Palermo, 1901, p. 30.

«Dote propter illicitum matrimonium caduca facta exceptis impensis necessariis, quae dotem ipso iure minuere solent, quod iudicio de dote redditurus esset maritus solvere debet»<sup>698</sup>.

Quindi, secondo il Cagnat, i legionari potevano di fatto instaurare unioni non legittime con donne, ma nel caso fossero state della medesima provincia di servizio non avrebbero potuto condurle nel campo o coabitarvi al di fuori di esso<sup>699</sup>; situazione poi mutata da Settimio Severo in avanti. Gli ausiliari (il cui status è noto dalle testimonianze dei diplomi militari), invece, non essendo cittadini romani, non sottostavano alle leggi matrimoniali in materia, potendo contrarre un qualsiasi tipo di matrimonio, concludendo che «les unions que les militaires citoyens romains formaient au service n'étaient pas celles auxquelles ils auraient pu aspirer, s'ils n'avaient pas été enrôlés; mais les non-citoyens, quelle qu'eût été leur profession, n'auraient jamais pu prétendre à une différente union de celles qu'ils contractaient à l'armée»<sup>700</sup>.

Su tutto quanto sostenuto da Cagnat il Tremereel ha basato il proprio lavoro<sup>701</sup>, aggiungendo che la trasformazione compiuta da Augusto separò il cittadino dal soldato, facendo di quest'ultimo una figura distante, una carriera che si estendeva per un lungo periodo; per tale motivo si accordarono privilegi legislativi ai militari (onde favorire l'arruolamento) tenendo ben presente, invero, la saldezza dell'esercito<sup>702</sup>. Il divieto matrimoniale non si sarebbe rivolto agli alti ufficiali, i quali ne furono interessati solo sino a Tiberio, per cui sarebbe risultato estremamente restrittivo riservare il comando ai soli celibi<sup>703</sup>; nessun dubbio, invece (come sostenuto dal Cagnat) per i legionari nei primi secoli dell'Impero.

---

<sup>698</sup> D. 23, 2, 61 (Papiniano, *libro trigensimo secundo quaestionum*): «Diventata oggetto di confisca la dote a causa di illiceità del matrimonio, il marito deve versare <al fisco> quello che avrebbe dovuto restituire se fosse stato convenuto in giudizio con l'azione dotale, dedotte le spese necessarie, che sono solite diminuire la dote ipso iure».

<sup>699</sup> Cfr. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique ... op. cit.*, p. 451.

<sup>700</sup> Cfr. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique ... op. cit.*, p. 455.

<sup>701</sup> Cfr. A.O. TREMEREL, *De la condition légale des militaires au point de vue du mariage. Droit romain*, H. Jouve, Paris, 1894.

<sup>702</sup> Cfr. A.O. TREMEREL, *De la condition légale des militaires ... op. cit.*, p. 15.

<sup>703</sup> Cfr. A.O. TREMEREL, *De la condition légale des militaires ... op. cit.*, p. 16.



A sommo avviso di chi scrive, le fonti sin qui prese in esame sembrerebbero testimoniare piuttosto che l'ammissione formale di unioni e filiazioni poste in essere dai soldati, misure di tolleranza nei confronti di situazioni di fatto che non potevano essere ignorate. Sono i diplomi militari, come ricorda Volterra, che dimostrano come in epoca imperiale la concessione del *conubium* fu ampiamente praticata nei confronti di mogli dei veterani, cittadini romani o che avessero acquistato la cittadinanza con l'*honestia missio*, così trasformando unioni illegittime secondo il diritto romano, o matrimoni tra peregrini, in matrimoni legittimi, evitando che automaticamente cessassero di avere effetti giuridici allorquando il soldato avesse conseguito la cittadinanza<sup>704</sup>.

Lo stesso libro ventinovesimo del Digesto (*De Testamento Militis*), inizia ricordando che già Giulio Cesare concesse per primo (ma non ultimo) la facoltà di disporre per testamento in modo libero, ma tale concessione aveva carattere temporaneo, e solo a fronte del fatto che era venuto a conoscenza di testamenti prodotti da commilitoni che potevano essere oggetto di controversia ove sottoposti ad una diligente osservanza delle leggi:

*«Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. caput ex mandatis: "Cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam: secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelissimosque commilitones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut quoquo modo testati fuissent, rata esset eorum voluntas. faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris"»<sup>705</sup>.*

---

<sup>704</sup> Cfr. E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr, pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975, p. 735.

<sup>705</sup> D. 29, 1, 1 (Ulpiano, *libro quadragesimo quinto ad edictum*): «Il divo Giulio Cesare, invero per primo, concesse ai militari la facoltà di disporre per testamento in modo libero, ma quella concessione

In realtà le fonti letterarie non si occupano direttamente delle unioni dei militari e del divieto a questi imposto, trattando al più, in alcuni passaggi, soltanto dell'esistenza di unioni illegittime<sup>706</sup> e di risvolti patrimoniali ad esse legati.

Riguardo al divieto in esame può farsi riferimento al già esaminato passo delle *Institutiones* di Gaio (e che si ripropone per completezza) in cui emerge che la concessione di *conubium* ai veterani, a seguito di *honestia missio*, avveniva per il tramite di costituzioni imperiali *ad hoc*, a seguito delle quali i figli nati da tali unioni risultavano essere cittadini romani sottoposti alla potestà dei genitori:

«*Veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives romani et in potestate parentium fiunt*»<sup>707</sup>.

Dal documento si evince che i matrimoni in questione riguardavano i veterani che si univano a donne latine o peregrine, e “formalmente” valide risultavano le regole riguardo al riconoscimento della cittadinanza nei confronti di queste ultime e della progenie: le nozze potevano avvenire dopo la fine del servizio, solo in tal caso la

---

aveva carattere temporaneo. In realtà, successivamente, per primo la concesse il divo Tito; dopo, Domiziano; ancora dopo, il divo Nerva usò la più piena indulgenza nei confronti dei militari e anche Traiano la confermò; e da allora si iniziò a inserire un capitolo su ciò nei mandati. Capitolo dei mandati: “Poiché sono venuto a conoscenza del fatto che si producono ripetutamente testamenti lasciati dai commilitoni, che potrebbero essere oggetto di controversia ove sottoposti ad una diligente osservanza delle leggi, seguendo la propensione del mio animo nei confronti di commilitoni ottimi e fedelissimi, ho ritenuto di dover venire incontro alla loro semplicità, in modo che fosse considerata valida la loro volontà, in qualunque modo avessero disposto per testamento. Facciano, pertanto, testamento nel modo in cui vorranno, lo facciano nel modo in cui sarà loro possibile, e sia sufficiente la sola volontà del testatore per compiere la divisione dei loro beni”».

<sup>706</sup> Così anche S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 16.

<sup>707</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 57: «Con le costituzioni imperiali di solito si concede ai veterani il *conubium* con quelle donne latine o peregrine, che hanno preso in moglie dopo il congedo; ed i figli che nascono da tale matrimonio sono cittadini romani e si trovano sotto la potestà dei genitori».

cittadinanza veniva estesa anche a moglie e figli, così, pertanto, ribadendosi il divieto di contrarre matrimonio durante il servizio militare.

Ma non a caso si è usato il termine “formalmente”.

Da alcune costituzioni imperiali pervenuteci, ed afferenti a diversi periodi, pare emergere che il divieto imposto ai soldati, di contrarre matrimonio, non venisse sempre rispettato, ma non per questo tale condizione risultava ostativa alla concessione della cittadinanza a seguito di *honestia missio*, né tantomeno al riconoscimento dell’unione contratta in stato di servizio militare; al riguardo si può fare nuovamente riferimento al già citato diploma del 71 d.C.<sup>708</sup>. Il testo ivi contenuto fornisce la misura di quali fossero le condizioni dei soggetti a cui veniva concessa la cittadinanza a seguito della conclusione del servizio militare.

Il soggetto in questione è un centurione (*Plator Maezeius* figlio di *Veneto*), appartenente alla flotta ravennate sotto il comando di Sesto Lucilio Basso dedotti in Pannonia (i cui appartenenti sono collettivamente ricompresi nel provvedimento concessorio). Il tempo richiesto ai fini della *honestia missio* è di ventisei anni o più, al termine dei quali l’imperatore Cesare Vespasiano Augusto concede «a loro e ai loro figli ed ai loro discendenti [...] la cittadinanza ed [...] il *conubium* alle mogli che avevano al momento della concessione della cittadinanza, o, per chi è celibe, alle donne che sposteranno, a ciascuno una sola».

Proprio tale ultimo passaggio presenta interessanti spunti per dubitare che il divieto di *conubium*, come anzi accennato, fosse nel concreto rispettato. Nel documento si legge infatti:

*«ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedite et conubium cum uxoribus,  
quas tunc habuissent, cum est civica is data, aut si qui caelibes essent, cum iis  
quas postea duxissent dumtaxat singulis singulas»,*

con ciò distinguendo tra coloro che si presentavano celibi al momento di acquisizione della cittadinanza («... *aut si qui caelibes essent* ...»), e coloro che, invece,

---

<sup>708</sup> INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE (ILS), 1991 (5 aprile 71 d.C.).

a tal data avevano già contratto unione matrimoniale a tal uopo concedendo il *conubium* («... *et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent, cum est civica is data ...*»).

La concessione del *conubium* alle mogli che avevano al momento del provvedimento concessorio, o alle donne sposate in seguito, può lasciare presumere che il divieto imposto ai militari di sposarsi non soltanto non venisse rispettato, ma che altresì non era ostativo alla concessione del *conubium* alle donne già prese in moglie durante il servizio militare.

Giova richiamare un'altra costituzione di Cesare Vespasiano Augusto:

*«Imp. Caesar Vespasianus Augustus pontifex maximus, tribunic. potestat. V, imp. XIII, p.p., censor, cos. V designat. VI, censor, equitibus et peditibus, qui militant in alis sex et cohortibus duodecim, quae appellantur I Flavia Gemina et I Cannenefatium et II Flavia Gemina et Picentiana et Scubulorum et Claudia nova et I Thracum et I Asturum et I Aquitanorum veterana et I Aquitanorum Biturigum et II Augusta Cyrenaica et III Gallorum et III et IIII Aquitanorum et IIII Vindelicorum et V Hispanorum et V Dalmatarum et VII Raetorum, et sunt in Germania sub Cn. Pinario Cornelio Clemente, qui quina et vicena stipendia aut plura meruerant, quorum nomina subscripta sunt: ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedi et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civica iis data, aut si qui celibe essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxa singulis singulas. A. d. XII k. Iunias, Q. Petilio Ceriale Caesio Rufo II, T. Clodio Eprio Marcello cos.*

*Alae Scubulorum, cui praest Ti. Claudius Sp. F. Atticus, gregali: Veturio Teutomi f. Pannon.*

*Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in Capitolio introeuntibus ad sinistram, in muro inter duos arcus.*

*L. Caecili L.f. Quir. Ioviani / L. Cannuti Luculli Clu. Tuder / L. Iuli C.f. Silvini Carthag. / Sex. Iuli C.f. Fab. Italici Rom. / P. Atini Rufi Pal. / C. Semproni Iucundi / M. Salvi Norbani Fab»<sup>709</sup>.*

---

<sup>709</sup> INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE (ILS), 1993 (21 maggio 74 d.C.): «L'imperatore Cesare Vespasiano Augusto pontefice massimo, nell'esercizio della quinta potestà tribunizia, acclamato imperatore per tredici volte, padre della patria, censore, console per la quinta volta e designato per la sesta, censore, ai cavalieri ed ai fanti che militano nelle sei *alae* e nelle dodici coorti *I Flavia Gemina, I*

Sarebbero state tali unioni «*dans les limites où la tolérance des chefs les y autorisait*» che, secondo il Cagnat, aumentando di giorno in giorno (come dimostrato dagli epitaffi di Lambesi a cui si richiama anche Wilmanns), portarono alla riforma di Settimio Severo, il quale aumentò ai soldati le razioni di viveri e permise loro di coabitare con le donne<sup>710</sup>.

### 3.2. Il divieto di coabitazione e la riforma di Settimio Severo

Come esattamente sottolineò per primo lo Scialoja è «necessario distinguere bene la facoltà di aver moglie, da quella di coabitare con la moglie, e soprattutto da quella di prender moglie»<sup>711</sup>.

---

*Cannenefatium, II Flavia Gemina, Picentiana, Scubulorum, Claudia nova, I Thracum, I Asturum, I Aquitanorum veterana, I Aquitanorum Biturigum, II Augusta Cyrenaica, III Gallorum, III e IIII Aquitanorum, IIII Vindelicorum, V Hispanorum, V Dalmatarum eVII Raetorum*, che si trovano in Germania (superior) sotto il comando di Gneo Pinario Cornelio Clemente, che hanno militato per venticinque anni o più, i cui nomi sono stati trascritti qui sotto: a loro, ai loro figli ed ai loro discendenti ho concesso la cittadinanza ed ho concesso il *conubium* alle loro mogli, o, per chi è celibe, alle donne che sposteranno, a ciascuno una sola. Nel dodicesimo giorno prima delle calende di giugno dell'anno in cui erano consoli Q. Petilio Ceriale Cesio Rufo per la seconda volta e Tito Clodio Eprio Marcello.

A Veturio figlio di Teutome, della Pannonia, soldato semplice nell'*ala Scubulorum*, agli ordini di Tiberio Claudio Attico figlio di Spurio.

Trascritto e verificato sulla tavola in bronzo che è affissa a Roma sul Campidoglio, sul muro tra i due archi alla sinistra di chi entra.

(Seguono i nomi dei testimoni)». Traduzione da P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 154 s.

<sup>710</sup> Cfr. R. CAGNAT, *L'armee romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Imprimerie nationale, Paris, 1892, p. 451.

<sup>711</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895, p. 162. Anche Bonfante, similmente, affermava che il presunto divieto di matrimonio è «argomento assai disputato: era proibito di coabitare o di prendere moglie? Ed era proibito di aver moglie o di prendere moglie durante la milizia? O si trattava di divieti speciali o di impedimenti disciplinari?»; P. BONFANTE, *Corso di Diritto Romano. I. Diritto di famiglia*, A. Sampaolesi, Roma, 1925, p. 280.

Fu Settimio Severo ad imprimere la svolta più profonda (intorno al 197 d.C.). Testimonianza di ciò ci è fornita dal passo di Erodiano in cui si fa riferimento alla concessione per i soldati di coabitare con le proprie donne:

«τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε χρήματα πλείστα, ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρησεν ἃ μὴ πρότερον εἶχον· καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον πρῶτος ἠϋξήσεν αὐτοῖς, καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασθαι ἐπέτρεψε γυναῖξί τε συνοικεῖν, ἅπερ ἅπαντα σωφροσύνης στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον ἐτοίμου τε καὶ εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομίζετο. καὶ πρῶτός γε ἐκεῖνος τὸ πάνυ αὐτῶν ἐρρωμένον καὶ τὸ σκληρὸν τῆς διαίτης τό τε εὐπειθὲς πρὸς τοὺς πόρους καὶ εὐτακτον μετ' αἰδοῦς πρὸς ἄρχοντας ἐπανέτρεψε, χρημάτων τε ἐπιθυμεῖν διδάξας καὶ μεταγαγῶν ἐς τὸ ἀβροδίαιτον»<sup>712</sup>.

Varie interpretazioni sono state date al permesso di Severo ai soldati γυναῖξί τε συνοικεῖν.

Secondo alcuni vi fu un riconoscimento legale del matrimonio posto in essere dai soldati riconoscendolo per implicito come già esistente<sup>713</sup>. In questo modo, i figli dei soldati romani (fino ad allora considerati illegittimi) poterono essere riconosciuti ed aver diritto all'eredità.

Si è anche ipotizzato che Settimio Severo fece decadere il divieto di matrimonio imposto ai soldati<sup>714</sup>, anche sulla base di quanto riportato del citato

---

<sup>712</sup> ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 3, 8, 5: «Fu il primo imperatore ad aumentare le razioni di cibo, a permettere loro di indossare anelli d'oro e vivere con le loro mogli; queste erano indulgenze fino a quel momento considerate dannose per la disciplina militare e la corretta condotta della guerra. Severus fu anche il primo imperatore a cambiare la dieta dura e sana dei soldati e minare la loro risoluzione di fronte a gravi difficoltà; inoltre, ha indebolito la loro rigida disciplina e il rispetto per i loro superiori insegnando loro a desiderare denaro e introducendoli alla vita di lusso»; traduzione dall'inglese di E.C. ECHOLS (translated from the Greek by), *History of the Roman Empire from the Death of Marcus Aurelius to the Accession of Gordian III. Herodian of Antioch's*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1961.

<sup>713</sup> Cfr. V. GIUFFRÈ, *Il diritto militare dei romani*, Patron, Bologna, 1980, p. 12; R. ASTOLFI, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Jovene Editore, Napoli, 2012, p. 81; E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 53.

<sup>714</sup> Favorevoli riguardo all'abolizione del divieto di matrimonio: P.E. CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, Clarendon Press, Oxford, 1930, p. 40; R. MACMULLEN, *Soldier and Civilian in the Later Roman*

passo di Papiniano<sup>715</sup>, rilevando che, statuendosi che un soldato ancora sotto la potestà del padre non potesse sposarsi senza il consenso di questi, si sarebbe implicitamente affermato che non vi era un divieto assoluto di matrimonio.

A parere del Campbell il requisito richiesto, ossia il permesso del padre del soldato, implicava che il matrimonio posto in essere da quest'ultimo rispondesse alle normali norme del *ius civile*<sup>716</sup>.

Dello stesso parere anche Astolfi<sup>717</sup>, secondo cui in base a D. 23, 2, 63:

*«Praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit: quae species pupillae comparanda est, cum ratio potentatus nuptias prohibuerit. sed an huic quoque si virgo nupsit, non sit auferendum quod testamento relictum est, deliberari potest: exemplo tamen pupillae nuptae tutori, quod relictum est potest mulier consequi. pecuniam tamen in dotem datam mulieris heredi restitui necesse est»*<sup>718</sup>,

---

*Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1963, p. 126; G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, Thames & Hudson, London, 1969, p. 137; R.E. SMITH, *The Army Reforms of Septimius Severus*, in *Historia, Zeitschrift für Alte Geschichte*, band XXI, heft 3, quartal 3, 1972, pp. 481-500, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1972; J.B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, vol. 68, 1978, pp. 153-166, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1978, p. 160; J.H. JUNG, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in *Aufstieg und Niedergang der Römische Welt (ANRW)*, band 2.14, pp. 302-346, De Gruyter, Berlin, 1982, p. 338; J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army. 31 BC - AD 235*, Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 302; R. FRIEDL, *Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom. Von Augustus bis Septimius Severus*, Steiner, Stuttgart, 1996, p. 231; P.M. MEYER, *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, B.G. Teubner, Leipzig, 1895, p. 100 e 169 ss.; cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 17 nt. 4; J.-P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, volume I, École française de Rome, Rome, 2014, p. 167 ss. Per Mestre «*connubiorum ius restituit, inter alia multa, quae iis concessit*»; cfr. P.-M. MESTRE, *Irotterodamensis, dissertatio philologico-iuridica de connubiis militum romanorum, praeside Abrhamo Wielingio*, in G. OELRICUS (curante), *Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis habitarum*, vol. 1, tomo 1, Sumptibus Ioh. Henr. Crameri, Breae et Lipsiae, 1770, p. 293 ss.

<sup>715</sup> D. 23, 2, 35 (Papiniano, *libro sexto responsorum*).

<sup>716</sup> Cfr. J.B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, vol. 68, 1978, pp. 153-166, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1978, p. 161.

<sup>717</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Jovene Editore, Napoli, 2012, p. 80 nt. 88.

<sup>718</sup> D. 23, 2, 63 (Papiniano, *libro primo definitionum*): «Il prefetto di una coorte o dei cavalieri o il tribuno <militare> prese in moglie, nonostante il divieto, <una donna> di quella provincia nella quale esercitava l'ufficio: <questo> non sarà matrimonio. Questa fattispecie si deve comparare a quella <del

e D. 23, 2, 65 pr.:

*«Eos, qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri»<sup>719</sup>,*

si dimostrerebbe la proibizione agli alti ufficiali di contrarre matrimonio soltanto con le donne delle province ove militavano.

Per altri la riforma severiana comportò il solo riconoscimento del concubinato, e soltanto al di fuori del forte<sup>720</sup>. Lo Scialoja intese come generale possibilità di

---

tutore> con la pupilla, per la ragione che l'esercizio di un potere è d'impedimento alle nozze. Si può però considerare se ciò che è stato lasciato per testamento <da un tale marito> anche ad una donna che lo sposò da vergine debba esserle tolto o no; tuttavia, sull'esempio della pupilla sposata al tutore, la donna può ottenere quanto le fu lasciato. Ma è necessario che il denaro dato in dote venga restituito all'erede della donna».

<sup>719</sup> D. 23, 2, 65 pr. (Paolo, *libro septimo responsorum*): «Coloro che svolgono il servizio militare nella loro patria si considera che prendano in moglie della loro stessa provincia non in violazione dei mandati, e così è disposto anche in alcuni dei mandati stessi».

<sup>720</sup> Per un'interpretazione della riforma severiana al solo fine coabitativo: Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 256; P. GARNSEY, *Septimius Severus and the Marriage of Soldiers*, in *California Studies in Classical Antiquity (CSCA)*, vol. 3, 1970, pp. 45-53, University of California Press, Oakland (CA), 1970; J. VENDRAD-VOYER, *Normes civiques et metier militaire a Rome sous le Principat*, Adosa, Clermont-Ferrand, 1983, p. 118, secondo il quale «*This is not, as has been thought, the disappearance of a marriage prohibition, but the abolition of the ancestral rule that discourage women from following armies or settling near camps*»; *Ibidem* (citato anche da S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 18 nt. 6). Marquardt, ritiene vi fu soltanto il permesso di coabitare con concubine, sia per legionari che soldati stranieri, sino al IV sec. d.C.; cfr. J. MARQUARDT, *Le service militaire*, in *De l'organisation militaire chez les Romains*, (traduit Brissaud), fa parte di T. MOMMSEN - J. MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines*, (traduit de l'allemand sous la direction de m. Gustave Humbert), tome XI, E. Thorin, Paris, 1891, p. 306 ss. Per G. WILMANN, *Ètude sur le camp et la ville de Lambèse*, (trad. par. H. Thédénat), E. Thorin, Paris, 1884, p. 21 ss. dopo la riforma la condizione dei legionari assomigliò a quella della milizia indigena dell'Algeria francese alla frontiera della Tunisia, gli *Spahis*, i quali abitano con le proprie mogli e figli a breve distanza dai campi militari, in tende o capanne raggruppate in piccoli villaggi (cfr. p. 27 s.).



coabitare con donne – mogli o concubine – e non di *matrimonium*, o quasi matrimonio con le focarie come da altri autori ipotizzato<sup>721</sup>.

Altra interpretazione ha visto nella riforma severiana la possibilità, più restrittiva, di coabitazione con le sole mogli. Che ai legionari, infatti, fu consentito di abitare con le mogli, ed i figli, al di fuori del campo in cui le truppe erano stanziate<sup>722</sup>, può essere desunto dall'aumento delle razioni alimentari<sup>723</sup>. È Libanio che ci conferma che il problema degli approvvigionamenti non fosse secondario per il milite del tempo, con una testimonianza che ci fornisce uno specchio reale della situazione delle truppe, affermando che i soldati del passato (scrive nel 380 d.C.) non erano sposati, ma quelli del presente erano impoveriti perché mantenevano mogli e figli. Da ciò, si potrebbe evincere, un divieto per “i soldati del passato” in ambito matrimoniale, ed un'assenza dello stesso nei soldati “del presente”<sup>724</sup>.

Il permesso alla coabitazione concesso da Settimio Severo non solo arrecò notevoli benefici alla vita dei soldati, ma stabilizzò anche gli insediamenti dell'esercito ai confini dell'Impero, favorendo in special modo la “romanizzazione” delle genti che vivevano a contatto con il *castrum*: spesso, infatti, i soldati finivano per sposare le giovani donne dei villaggi (*canabae*) sorti attorno all'accampamento. In tal modo si favoriva anche l'arruolamento dei figli dei soldati, vista l'ereditarietà del servizio militare che aveva preso piede in tal periodo. Possibilità che divenne obbligo con il passare del tempo<sup>725</sup>.

---

<sup>721</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895, p. 165.

<sup>722</sup> Testimonianza sarebbe fornita da ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 3, 8, 5, già *supra* riportato.

<sup>723</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Jovene Editore, Napoli, 2012, p. 81.

<sup>724</sup> LIBANIO, *Orationes*, 2, 39-40.

<sup>725</sup> Cfr. CODEX THEODOSIANUS, 7, 22, 5 (333 d.C.): «*Veteranorum filii vel eorum, qui praepositi vel protectores fuerunt, vel ceterorum, qui quemlibet gradum militiae tenuerunt, si invalidi et inbecilli sint, curiis adgregentur, ita ut re familiari gaudentes et inaptos militiae curiarum societati coniungas. Quod etiam nos fecimus sub conspectu nostro his, quos deliciosis nutrimentis enervatos esse perspeximus. Qui igitur ex his patresfamilias sunt et idonei functionibus publicis, eligantur ad augendum curialium numerum, singularum*

In proposito è da ricordare che la formula dei diplomi militari dei *classiarii*, delle flotte di Miseno e Ravenna, posteriori al 158 d.C. fu differente da quelli precedenti<sup>726</sup>:

«*ipsis filisque eorum quos susceperint ex mulieribus, quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint, civitatem romanam dedite et conubium cum isdem quas tunc secum habuissent cum est civica iis data aut, si qui tunc non habuissent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas*»;

a tale *concessa consuetudine* può ritenersi faccia riferimento e seguito il permesso accordato da Settimio Severo a coabitare con le proprie mogli durante il servizio militare<sup>727</sup>. Secondo la Phang «*the fleet diploma formula probably required such a testatio*

---

*civitatum ordinibus commonendis, ut quos norunt idoneos nominare non dubitent praeter eos, quos vigor et fortitudo defendendae rei publicae idoneos facit. Nam et duces singulorum limitum convenimus, ne deinceps veterani filius inutilis sacramento cingatur. Eos etiam, qui iam probati sunt, diligenter inspiciant, ut qui minus idonei repperiuntur sacramento soluti ad gravitatem tuam mittantur*».

<sup>726</sup> Sulla mutata formula nei diplomi dei *classiarii* dopo il 158 d.C.: S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 80 ss.; M. ROXAN, *Roman Military Diplomas 1985 - 1993*, Routledge, New York, 2016; R. FRIEDL, *Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom. Von Augustus bis Septimius Severus*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1996, p. 262 ss.; S. DIXON, *The Roman Family*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1992, p. 201 nt. 93.

<sup>727</sup> Secondo V. Marotta, il riferimento a *concessa consuetudine* «non può certo riferirsi a un *matrimonium iustum*. Si allude, molto verosimilmente, a una relazione di concubinato»; V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/394/380>, p. 4 nt. 13 (= V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 93 nt. 104), richiamando S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 80 ss. Altra bibliografia (ma – come evidenzia il Marotta – non citando il volume di S.E. Phang o il contributo di O. BEHREND, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 116-166, Bohlau, Köln-Wien, 1986, spec. 123-125), può essere rinvenuta in F. GALGANO, *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. CASCIONE - C. MASI DORIA (a cura di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, pp. 1997-2005, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007; P.O. CUNEO BENATTI, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Aracne, Roma, 2013, pp. 167-170. Per Marotta (*ibidem*) non risulta convincente la ricostruzione complessiva di R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto classico*, CEDAM, Padova 2006, p. 133 ss. e, in particolare, la sua interpretazione di LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*,

60, 24, 3. Cfr. anche R. ALSTON, *The Military and Politics*, in P. SABIN - H. VAN WEES - M. WHITBY (edited by), *The Cambridge History of Greek and Roman Warfare. Volume II. Rome from the Late Republic to the Late Empire*, pp. 158-197, Cambridge University Press, Cambridge (et al.), 2007, p. 193 s.; S.E. PHANG, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge University Press, New York-Cambridge, 2008, p. 289. A proposito di P.O. CUNEO BENATTI, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Aracne, Roma, 2013, pp. 167-170, l'Autrice ritiene essere caduto con Settimio Severo il divieto di matrimonio, sulla base del passo di Papiniano (D. 23, 2, 35, Papiniano, *libro sexto responsorum*), e ponendo in dubbio (riferendosi a F. GALGANO, *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. CASCIONE - C. MASI DORIA (a cura di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, pp. 1997-2005, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007) l'esistenza di un divieto di sposarsi anche prima della riforma severiana, sulla base di Tacito (PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 33, 3, 2-4) in cui si parla di un divieto per i soldati di condurre le mogli nell'accampamento, e dei diplomi militari in cui è testimoniata la sanatoria retroattiva di unioni illegittime compiute dagli imperatori (cfr. p. 169 s.). In tale analisi viene però data contezza soltanto delle possibili unioni di soldati con donne straniere (cfr. p. 169), riportandosi a J.C. MANN, *A note on Conubium in Britain and the Roman Empire*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 187-189, Bohlau, Köln-Wien, 1986, secondo cui in Britannia, in particolare durante l'età giulio-claudia, «in alcuni casi ci si valeva di una finzione, per la quale il matrimonio era avvenuto per *ignorantiam* del soldato: tutto questo per avere in seguito l'eventuale possibilità di concedere la cittadinanza ai figli di donne dedite» (cfr. P.O. CUNEO BENATTI, ... *op. cit.*, p. 169 nt. 15). Non viene fatto alcun riferimento alla differenza tra soldati *cives* romani e soldati *peregrini*, nonché alle fonti giuridiche e papirologiche che testimoniano un divieto di matrimonio per i soldati, anche con riferimento alle vicende successive, come (*ex multis*) l'importante *Papiro Cattaoui*. Viene, inoltre, riportato soltanto un diploma del 79 d.C. (CIL, XVI, 24) in cui si concede *civitas* e *conubium*, a donne con le quali i veterani risultassero uniti al momento del congedo o dopo di esso (*Ivi*, p. 170); il diploma, invece, fa riferimento ai veterani della flotta di stanza in Egitto (sulle cui particolarità – in quanto appartenenti alla flotta ed egiziani – v. *infra*), CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XVI, 24: «*Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus / Augustus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XIII / p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VII / veteranis qui militaverunt in / classe quae est in Aegypto emeritis stipendiis senis et vicenis / pluribusve dimissis honesta / missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem [de]dit et conubium cum ux[or]ibus / quas tunc habuissent [t] cum est / civitas [iis] data aut siqui caelibes ess[ent] c[um] iis quas postea / duxissent d[um]taxat singuli / singulas a(n)te [d]iem VII Idus Sept(embres) / T(it) Rubrio Aelio Nepote / M(arco) [A]r[ri]o Flacco co(n)s(ulibus) / ex remigibus / M(arco) Papirio M(arci) f(ilio) Arseno(itae) / et Tap[ar]ia Tryphonis filiae uxori eius / et Carpinio f(ilio) eius / descriptum et recognitum ex tabu[la] aeneae quae fixa est Romae in / Capitolio // Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus / Augustus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XIII / p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VII / veteranis qui militaverunt in / classe quae est in Aegypto emeritis stipendiis senis et vicenis [pl]uribusve [dim]issis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut siqui / caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli / singulas a(n)te [d]iem VI Idus Sept(embres) / T(it) Rubrio Aelio Nepote / M(arco) Arrio Flacco co(n)s(ulibus) / ex remigibus / M(arco) Papirio M(arci) f(ilio) Arseno(itae) / et Taparia Tryphonis filiae uxori eius / et Carpinio f(ilio) eius / descriptum et recognitum ex tabu[la] aeneae quae fixa est Romae in / Capitolio in basi Pompillii regis ad / aram gentis Iuliae Publi Atini Rufi / M(arci) Stlacc(i) Phileti / L(uci) Pulli Sperati / Q(uinti) Muci Augustalis / L(uci) Pulli Verecundi / L(uci) Pulli Ianuari / T(it) Vibi Zosimi*». La conclusione, per Cuneo Benatti (a sommessimo avviso dello scrivente, lievemente generica) sarebbe che «di certo i soldati ottenevano, sovente, la facoltà di contrarre matrimonio anche con libertà di forme» (*Ivi*, p. 170).

*of the consuetudo concessa, wich the authorities may have understood to be concubinage»<sup>728</sup>.*

Inoltre, la presenza del termine falso amico "*mulieribus*" (che non indica la moglie – che è invece *uxor*, quanto piuttosto ogni tipo di donna), potrebbe far riferimento tanto a concubinato quanto a matrimonio non romano, ma in ogni modo dimostrerebbe, per i diplomi dopo la riforma severiana, come non fosse più proibita ai militari la coabitazione con le donne, con successiva concessione di *conubium* e cittadinanza alle stesse.

Non è ardito supporre che la presa di coscienza, da parte di Setimio Severo, riguardo a situazioni di fatto createsi tra soldati e donne del luogo, sia stata il normale risvolto di una realtà venutasi a sviluppare parallelamente alla evoluzione delle infrastrutture militari, con accuartieramenti di lunga durata (anche invernali), strutture sempre più stabili e relativa formazione di agglomerati pseudo urbani intorno ad essi, ove la presenza delle donne poteva essere di minor nocumento rispetto al passato. Oltre all'incompatibilità della vita familiare con quella militare, infatti, vi è da pensare alle tensioni che si sarebbero potute innescare all'interno del campo in caso di violenze perpetrare ai danni delle compagne da parte di commilitoni, o in caso di rapporti tra tali soggetti al di fuori delle relazioni "ufficiali"; tutte ipotesi che ancor più erano avverabili, e quindi da evitare, con la presenza femminile all'interno del *castrum*.

Proprio da tale coabitazione si è supposto che i figli potessero avere accesso alla cittadinanza tramite *origo castris*, per cui un divieto assoluto di matrimonio, e relativa procreazione, sarebbe risultato contrastante con tale sistema (v. *infra*).

---

<sup>728</sup> Cfr. S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers ... op. cit.*, p. 82.

### 3.3. Le motivazioni che potrebbero giustificare un divieto imposto ai soli legionari

Si è a lungo discusso sul perché la concessione dei privilegi attinenti a *civitas* e *conubium* fosse riservata ai soli *milites peregrini* e non anche ai legionari.

Secondo il quadro prospettato (riguardo all'esclusione dei legionari – sino ad un dato momento – dalla pratica di riconoscimento delle unioni matrimoniali durante il servizio di leva) può ritenersi riduttivo rispondere che lo *ius civile* romano si applicava soltanto ai cittadini di Roma (così potendo beneficiare del *conubium* soltanto i soldati peregrini, secondo il proprio diritto) risultando, questa, un'affermazione che non tiene conto delle innumerevoli volte in cui i principi del diritto sono stati piegati in favore dell'*humanitas* tanto cara agli imperatori.

Le motivazioni che spingono a credere che un divieto, quantomeno nei confronti di legionari cittadini romani, vi fosse (quantomeno nella forma, ma spesso non rispettato nella sostanza, con le conseguenze di cui sopra detto) possono essere varie e tra di loro non discordanti.

Tra le argomentazioni principali si può ricordare che la politica romana di concessione della cittadinanza era sicuramente a favore dell'integrazione, della romanizzazione delle popolazioni dell'Impero, ma, si badi bene, ad opera degli stranieri che nell'esercito avevano prestato servizio e si erano stabiliti nei luoghi ove avevano operato, favorendosi in tal modo nuove gemmazioni di "romanità"; al contrario era del tutto sfavorito l'insediamento da parte dei legionari, cittadini romani, ove si preferiva che questi tornassero nelle loro comunità d'origine non soltanto per evitare che le stesse si impoverissero, ma anche per far in modo che il popolo romano si mantenesse, secondo Augusto, conservato puro e al riparo da ogni mescolanza corruttrice e di sangue straniero e servile, essendo infatti piuttosto restio a concedere la cittadinanza<sup>729</sup>, ponendo anche inflessibili regole riguardo alla

---

<sup>729</sup> È stato anche sostenuto che lo stesso fenomeno delle migrazioni di massa contribuiva a mantenere vivo il valore della cittadinanza, grazie alla sempre presente discriminazione tra nativi e

manomissione degli schiavi:

«Magni praeterea existimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitates Romanas parcissime dedit et manumittendi modum termi navit»<sup>730</sup>.

Stesso motivo per cui, secondo quanto ci attesta Livio, si dovette attendere l'opera del tribuno della plebe L. Canuleio per ottenere il riconoscimento del *conubium* tra patrizi e plebei:

«Fuit annus domi forisque infestus. Nam principio et de conubio patrum et plebis C. Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit, qua contaminari sanguinem suum patres confundique iura gentium rebantur, et mentio primo sensim inlata a tribunis ut alterum ex plebe consulem liceret fieri, eo processit deinde ut rogationem novem tribuni promulgarent, ut populo potestas esset, seu de plebe seu de patribus vellet, consules faciendi»<sup>731</sup>.

---

immigrati; cfr. F. GORIA, *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano, Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (21-23 aprile 1982)*, pp. 277-342, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984, p. 285 ss.

<sup>730</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 40, 3, 1: «Inoltre, considerando importante conservare la purezza della razza romana e preservarla da ogni mescolanza con sangue straniero e servile, fu assai restio nel concedere la cittadinanza romana e pose regole precise alla manomissione».

<sup>731</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 4, 1: «Fu un anno difficile, sia in patria sia fuori. Infatti, all'inizio dell'anno, il tribuno della plebe Gaio Canuleio presentò una proposta di legge sul matrimonio tra patrizi e plebei, con la quale i patrizi pensavano si contaminasse il loro sangue e si sovvertissero i diritti gentilizi. Inoltre, fu suggerita, prima molto cautamente da parte dei tribuni, un'altra proposta in base alla quale sarebbe stato lecito che uno dei consoli fosse di estrazione plebea. Ma la cosa prese in seguito una tale consistenza da spingere ben nove tribuni a presentare una proposta di legge che garantiva al popolo la facoltà di nominare i consoli scegliendoli sia fra la plebe, sia tra i patrizi». Secondo Onida «Ragioni diverse, in funzione dei luoghi e dei tempi, che possiamo genericamente individuare con la necessità di garantire la sicurezza sociale e la integrazione fra cittadini e barbari spinsero Roma a non ostacolare quando addirittura a favorire le unioni coniugali dei soldati con donne della provincia in cui essi operavano», basando tali affermazioni sulla concessione di coabitazione testimoniata da Erodiano (v. *supra*). L'Autore però non precisa se una tal politica fosse rivolta indistintamente a tutte le unioni o soltanto a quelle poste in essere tra soldati peregrini o ex peregrini – divenuti cittadini al momento dell'arruolamento – e donne peregrine; in caso contrario, a voler estendere tale *intentio* anche ai legionari arruolati secondo le antiche regole della *iusta legio* (cittadinanza, ingenuità, requisiti fisici e morali) si dovrebbe contrastare con i dati sinora esposti e sulle politiche di rimpatrio dei legionari romani di nascita (cfr. P.P. ONIDA, *Il matrimonio dei militari in età*

Se Claudio avviò una rapida e capillare romanizzazione grazie alla concessione, tramite diplomi, della cittadinanza ai veterani (ex) peregrini, con integrazione di questi nei territori d'origine o di servizio, un tale compito non era proprio dei legionari, ed anzi si può ritenere non fosse loro consentito *civitatis Romanae honorem vulgare* tramite rapporti con donne peregrine, come d'altronde ricorda anche Svetonio. Al contrario i legionari, tramite unioni con peregrine, avrebbero potuto deromanizzare il popolo romano<sup>732</sup>.

Ma la breve speculazione sopra offerta, di necessario insediamento di romani e diffusione della romanità nelle regioni conquistate, fornisce chiarezza su come la politica adottata in caso di violazione del divieto da parte dei soldati romani fosse, in taluni casi, superata con la concessione del diritto di connubio alle donne cui si univano durante la leva, e sottoponendo i nati da tale unione alla *patria potestas* del padre.

Testimonianza di ciò è fornita da diplomi militari, tra il I ed il III sec. d.C.<sup>733</sup>, riportanti una *fictio* in forza della quale i figli dei pretoriani nati durante il servizio, dall'unione con donne peregrine, ottenevano la cittadinanza al momento del congedo del padre<sup>734</sup>.

---

*imperiale*, in *Diritto@Storia*, anno XV, quaderno n. 14, 2016, su <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>, rinviando a G.R. WATSON, *Eserciti e confini da Traiano a Settimio Severo*, in G. CLEMENTE - F. COARELLI - E. GABBA, 2. *L'impero mediterraneo*, cap. 2, pp. 387-408, Einaudi, Torino, 1997, p. 394 ss.). Altra ipotesi, forse più opportuna, sarebbe quella sinora affermata che tali unioni, seppur non favorite formalmente da Roma, erano comunque "sanate" per una serie di fattori, di cui la "romanizzazione" ne costituiva componente ma non con carattere di esclusività, ovvero che tale integrazione avveniva proprio ad opera di soldati ausiliari ("romanizzati") che, generalmente, ritornavano nei propri territori di origine, portando con sé usi e costumi romani (v. *infra*).

<sup>732</sup> Cfr. O. BEHREND, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 116-166, Böhlau, Köln-Wien, 1986, p. 117, il quale conclude «Die Veteranen der Legion sollten römisch heiraten» (*Ibidem*).

<sup>733</sup> Un esempio è riportato in CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, suppl. 3, n. 84.

<sup>734</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 93 nt. 104; J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army. 31 BC - AD 235*, Clarendon

Riguardo al primo aspetto, la conferma che il beneficio della cittadinanza fosse concesso soltanto ai soldati stranieri ci viene fornita dagli stessi diplomi militari. Ad oggi ne sono stati rinvenuti più di 1000 e gli unici riguardanti legionari sono quelli a favore della I e II legione Adiutrice, entrambe formate da *classarii*<sup>735</sup>, e della X Fretense<sup>736</sup> composta dai soldati *foederati* (v. *infra*) dei Frentani<sup>737</sup> (e, per un certo periodo, anche *classarii*).

Alla X Fretensis si riferisce l'*edictum Domitiani*, una tavoletta rinvenuta a Filadelfia Arsinoitica (Egitto), contenente l'editto dell'imperatore Domiziano, il quale (perseguendo la politica già avviata da Ottaviano riguardo ai privilegi concessi ai veterani) accordò ai veterani della X Fretensis, congedati per *honesta missio*, l'esenzione da ogni genere di tassa ed imposta, ma soprattutto il *conubium* con le spose, per mezzo del quale le stesse, i figli ed i genitori, avrebbero acquisito la cittadinanza romana, con ogni privilegio ed immunità conseguente. Nell'editto si fa esplicito riferimento ai veterani sposati e a quelli celibi, accordando alle loro spose e ai loro figli la cittadinanza romana, ed il diritto di *conubium*:

«Col. I

A

(*scriptura exterior*)

C. Epidius C. f. Pol(lia)

Bassus vet.

L. Petronius L. f. Pol(lia)

Crispus vet.

---

Press, Oxford, 1984, p. 430 ss.; E. VOLTERRA (con una nota di M. Talamanca), *Scritti giuridici. II. Famiglia e successioni*, Jovene, Napoli, 1991, p. 273 ss.

<sup>735</sup> Tra il 68 e il 69 d.C.

<sup>736</sup> All'epoca di Domiziano, cui vanno aggiunte le concessioni come quella certificata nei confronti della *legio XXII Deiotariana*; v. *supra*.

<sup>737</sup> Popolo alleatosi a Roma durante e dopo le Guerre Sannitiche; TITO LIVIO, *Ab Urbe condita*, 9, 45: «*exemploque eorum clades fuit, ut Marrucini Marsi Paeligni Frentani mitterent Romam oratores pacis petendae amicitiaeque. His populis foedus petentibus datum*» («Il loro annientamento [degli Equi] servì da esempio ai Marrucini, ai Marsi, ai Peligni e ai Frentani, che inviarono a Roma delegati per chiedere pace e amicizia. E a questi popoli che ne facevano richiesta venne concesso un trattato di alleanza»).



- 5 *M. Plotius M. f. Pol(lia)*  
*Fuscus vet. M.*  
*Antonius M. f. Pol(lia)*  
*Celer vet.*  
*P. Audasius P. f. Pol(lia)*
- 10 *Paullus vet.*  
*M. Antonius Long-*  
*gus Pull. vet.*  
*L. Petronius Niger*  
*vet.*
- 15 *L. Valerius Clemen*  
*vet.*  
*M. Antonius Ger-*  
*manus vet.*

A

(scriptura exterior)

Col. II

- L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate, T. Sextio Magio*  
*Laterano cos., VI non. Iulias, anno XIII Imp. Caesaris Domitiani*  
*Aug. Germanici mense Epip. die VIII, Alex(andrae) ad Aegyptum,*  
*M. Valerius M. f. Pol. Quadratus vet(eranus) dimmissus (!) honesta*
- 5 *missione ex leg(ione) X Fretense testatus est se descriptum*  
*et recognitum fecisse ex tabula aenea, quae est fixa*  
*in Caesareo magno, escendentium scalas secundas,*  
*sub porticum dexteriore, secus aedem Veneris mar-*  
*moreae, in pariete in qua scriptum est {et} id quod infra scriptum es[t]:*
- 10 *Imp. Caesar, divi Vespasiani f., Domitianus Aug. Germanicus*  
*pontifex maximus, trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator)*  
*XVI, censor perpetuus, p(ater)*  
*p(atriciae) dicit: Visum est mihi edicto significare*  
*universoru[m]*  
*[ca]strorum {vi} veterani milites omnibus vectigalib[us]*  
*portitoribus publicis liberati immunes esse debent, ut]*
- 15 *ipsi, coniuges, liberique eorum, parentes, qui cono[ictum? eo-]*  
*rum sument, omni (?) optumo iure c. R. esse possint, et om[ni]*

<munere ?> {immunitate} liberati apsolutique sint et omnem i[mmu-]  
nitatem <habeant; item ut ii,> q.s.s.s., parentes liberique eorum  
<eiu>[s]dem iuri[s]  
<eiu>[s]dem condicionis sint, utique praedia, domus,  
tabern[ae?]

20 invitos intemnique (?) veteranos s . . .onis . . . . .[.]

(cetera desunt)

B

(scriptura interior)

Col. III

- - - [v]eteranorum cum uxoribus et liberis s(ub)s(criptis) (?) in  
aere in-

cisi<s> aut, si qui caelibes sint, cum is, quas postea duxissent dumtaxat  
singuli singulas, qui militaverunt Hierosolymnis (!)

in leg(ione) X Fretense, dimmissorum (!) honesta missione  
stipendis eme

5 ritis per Sex. Hermetidium Campanum legatum Aug(usti) pro praetore,  
V k. Ian. Sex. Pompeio Collega, Q. Peducaeo Priscino cos., qui militare  
coeperunt P. Galerio Trachalo Ti. Catio et T. Flavio Cn.  
Aruleno cos.

Ex permissu M. Iuni Rufi praefecti Aegypti L. Nonio Calpurnio  
Torquato Asprenate, T. Sextio Magio Laterano cos. k. Iulis, anno

10 XIII Imp. Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici mense Epip.  
die VII.

Ibi M. Valerius M. f. Pol. Quadratus coram ac praesentibus eis,  
qui signaturi erant, testatus est iuratusque dixit per I(ovem)  
O(ptimum) M(aximum) et Genium

sacratissimi Imp. Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici, in militia  
sibi L. Valerium Valentem et Valeriam Heraclun et Valeriam

15 Artemin omnes tres s(upra) s(criptos) natos esse eosque in aere incisos  
civitatem

---

<sup>738</sup> EDICTUM DOMITIANI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM (FIRA, I, 76 = CPL, 104 = CIL, XVI, app. 12): «C.

Epidio f(iglio di C.) (della tribù) Pol(lia)  
Basso vet(erano)  
L. Petronio f(iglio di L.) (della tribù) Pol(lia)  
Crispo vet(erano)  
5 M. Plotio f(iglio di M.) (della tribù) Pol(lia)  
Fusco vet(erano)  
M. Antonio f(iglio di M.) (della tribù) Pol(lia)  
Celere vet(erano)  
P. Audasio f(iglio di P.) (della tribù) Pol(lia)  
10 Paullo vet(erano)  
M. Antonio Long-  
go (della tribù) Pul(lia) vet(erano)  
L. Petronio Nigro  
vet(erano)  
15 L. Valerio Clemen(te)  
vet(erano) M. Antonio Ger-  
mano vet(erano)

A

(scrittura esterna)

Col. II

Sotto il sesto consolato di L(ucio) Nonio Calpurnio Torquato Asprenate e T(ito) Sestio Magio Laterano, le non(e) di luglio del XIII anno dell'imp(eratore) Cesare Domiziano Aug(usto) Germanico nel mese di Epip (2 luglio del 94 d.C.), ad Alessandria d'Egitto. M. Valerio f(iglio) di M. (della tribù) Pollia Quadrato vet(erano) congedato onorevolmente dalla X leg(ione) dello Stretto (Fretensis) attesta di aver realizzato il *descriptum et recognitum* dalla tavola bronzea, che è affissa nel Cesareo Magno, seconda scala salendo, sotto il secondo portico, nella parete presso il tempio di Venere Marmorea, nella quale è scritto ciò che sotto è riferito: L'imperatore Cesare, f(iglio) del Divo Vespasiano, Domiziano Aug(usto) Germanico, pontefice massimo, per l'VIII volta insignito della potest(à) trib(unizia), imp(eratore) per la XVI volta, censore perpetuo, p(adre) della p(atricia) dice: mi è sembrato opportuno disporre con editto che i militari veterani degli accampamenti, congedati, debbano essere immuni da tutte le imposte e gabelle pubbliche, affinché essi, i coniugi, i loro figli, parenti e loro familiari, possano essere cittadini romani di pieno e completo (?) diritto, e siano liberati e sciolti da ogni carico e godano di ogni immunità; parimenti che costoro, che sopra sono scritti, i parenti e i loro figli siano della medesima condizione, che i terreni, le case, le botteghe, contro voglia indenni (?) i veterani ...

B

(scrittura interna)

Col. III

... dei veterani con le mogli e i figli suddetti, incisi nel bronzo, o, se siano celibi con coloro che dopo avessero sposato, soltanto i singoli per le singole, coloro che militarono a Gerusalemme nella X legione dello Stretto (Fretensis), dei congedati con onorevole congedo e pieno stipendio da Ses(to) Ermetidio Campano legato di Augusto pro praetore, il V delle calende di gennaio sotto il consolato di Ses(to) Pompeo Collega e di Q(uinto) Peduceo Priscino (28 dicembre 93 d.C.), con inizio servizio sotto il consolato di P(ublio) Galerio Trachalo Ti(berio) Catio e Ti(berio) Flavio Cn(eo) Aruleno (68/69 d.C.). Dietro autorizzazione di M(arco) Giunio Rufo prefetto d'Egitto sotto il consolato di L(ucio) Nonio

Secondo Purpura «L'editto di Domiziano, come quello di Ottaviano in favore dei veterani, estende ai genitori, ai figli, ai discendenti e alla moglie (?) legittima, attuale o futura, le immunità finanziarie conseguenti all'acquisto della cittadinanza con l'*honestia missio*»<sup>739</sup>.

Altra fonte da cui parrebbe emergere il divieto di contrarre matrimonio per i soldati cittadini romani è quella del *Papiro Cattaoui*, da cui emerge come tale proibizione non valesse per i peregrini i quali, invece, potevano aver moglie secondo il proprio diritto<sup>740</sup>.

### 3.3.a. Il *Papiro Cattaoui*

Una tra le testimonianze più dirette, ed anche più controverse, circa i divieti di matrimonio imposti ad i soldati romani, ci è fornita dal *papiro Cattaoui*, ritrovato nel

---

Calpurnio Torquato Asprenate, T(it) Sesto Magio Laterano le calende di luglio del XIII anno dell'imp(eratore) Cesare Domiziano Aug(usto) Germanico nel mese di Epip, il VII giorno (1 luglio del 94 d.C.).

Ivi M(arco) Valerio Quadrato f(iglio) di M(arco) (della tribù) Pol(lia), alla sua presenza e di coloro che sottoscrivevano, testimoniò e disse sotto giuramento di Giove O(ttimo) M(assimo) e del Genio del sacratissimo Imp(eratore) Cesare Domiziano Aug(usto) Germanico, che durante il servizio militare erano nati tutti i tre s(opra) s(critti) (figli), L(ucio) Valerio Valente, Valeria Eraclun e Valeria Artemin, e che costoro incisi nel bronzo hanno conseguito la cittadinanza romana per beneficio del medesimo ottimo principe».

Sull'*Edictum Domitiani De Privilegiis Veteranorum*, si veda G. PURPURA, *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*, in G. PURPURA (a cura di) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 571-584, Giappichelli, Torino, 2012 da cui si è tratto il testo e la traduzione. Altra bibliografia: U. WILCKEN - L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, B.G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1912, pp. 546-550; P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 156 ss., § 45; J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army. 31 BC - AD 235*, Clarendon Press, Oxford, 1984.

<sup>739</sup> Cfr. G. PURPURA, *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum ... op. cit.*, cit. p. 572.

<sup>740</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895, p. 162, nt. 1.

*Fajoum*,<sup>741</sup> redatto in lingua greca giudiziaria, fatto risalire al 142 d.C. (anno 5° di Antonino Pio<sup>742</sup>). In esso sono contenute alcune sentenze riguardanti soldati romani di cavalleria presso Ouadi-Halfa, di cui una relativa a fatti accaduti nel luogo di rinvenimento (*Fajoum*).

Si tratta sostanzialmente di decisioni giudiziarie attinenti a rivendicazioni testamentarie da parte di vedove di soldati romani, unite agli stessi da connubio (poiché contratto durante il servizio militare) non riconosciuto dal diritto romano, con relativa illegittimità della prole generata, incapace di succedere *ab intestato*, a discapito (formalmente) delle disposizioni testamentarie poste in essere dai militi testatori.

Per alcuni romanisti italiani il divieto del papiro riguardava soltanto l'Egitto, indi per cui il matrimonio ai soldati era altrove previsto<sup>743</sup>.

Marotta sostiene, invece, che il diniego, mostrato nei provvedimenti del papiro, evidenzia la prevalenza della *disciplina militaris* «su quelle che, in Alessandria, regolavano l'istituto del matrimonio e la trasmissione della cittadinanza con pienezza di diritti»<sup>744</sup>. Tra il I ed il II secolo d.C. nelle regioni occidentali si era già diffuso il *ius Latii* con cui era garantito il diritto di *conubium* a nuovi cittadini con i *municipes Latini*, mentre nelle regioni orientali non era prevista

---

<sup>741</sup> Pubblicato per la prima volta da G. BOTTI, *Il papiro giudiziario Cattaoui*, in *Rivista Egiziana*, anno VI, n. 23, 1894, pp. 529-533 (Estratto), V. Penasson, Alessandria (Egitto), 1894. Sul *Papiro Cattaoui*, si vedano anche gli studi di S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 22 ss.; F. GUIDI, *Il mestiere delle armi*, Edizioni Mondadori, Milano, 2011, p. 311 ss., secondo la quale il *papiro Cattaoui* testimonierebbe con chiarezza l'interdizione dei soldati dal matrimonio legittimo, ma anche l'esistenza di rapporti familiari illegittimi sotto gli occhi di tutti; P.M. MEYER, *Papyrus Cattaoui. II Kommentar*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, band 3, 1906, pp. 67-105, B.G. Teubner, Leipzig, 1906.

<sup>742</sup> Cfr. G. BOTTI, *Il papiro giudiziario Cattaoui ... op. cit.*, riportato da V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 155.

<sup>743</sup> Cfr. P. TASSISTRO, *Il matrimonio dei soldati romani*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, anno 22, pp. 3-82 (Estratto), Tipografia poliglotta della s.c. de propaganda fide, Roma, 1901; C. CASTELLO, *Sul matrimonio dei soldati*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n.s. XV, 1940, pp. 27-119, Fratelli Bocca, Torino, p. 3 ss. (= *Foro Italiano*, Roma, 1940); E. VOLTERRA, voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr, pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975.

<sup>744</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/394/380>, p. 3 nt. 13.

una eguale disciplina matrimoniale tra neo-romani e concittadini rimasti peregrini; la conseguenza di tale *vulnus* era la illegittimità delle unioni e dei figli da queste generati<sup>745</sup>.

Inizialmente, dopo la pubblicazione da parte del Botti<sup>746</sup>, si ritenne che i provvedimenti attinenti al papiro fossero cinque. Si deve a Wilcken e Meyer la scoperta della contiguità del frammento superiore della prima colonna (*recto verso*) con il papiro BG, 114<sup>747</sup>; i casi giudiziari riferiti al *papiro Cattaoui* salirono così a sette.

Il provvedimento più completo è quello contenuto nella terza colonna del papiro; si tratta della sentenza riguardante *Krotis* (cittadina alessandrina), risalente al 115 d.C., in cui la stessa dichiara di essere sposata a tale Isidoro (anch'egli alessandrino), il quale venne arruolato nella cavalleria romana così assumendo il nome di Giulio Marziano<sup>748</sup>. Da tale unione nacque Isidoro, designato erede dal padre rimasto

---

<sup>745</sup> Il processo di romanizzazione a seguito della concessione della cittadinanza italiana a Latini ed Italici, dopo la "guerra sociale" (con relativo accrescimento dei municipi in Italia), investì quasi esclusivamente i territori occidentali (Alpi, Gallia Transpadana, Sicilia), poi diffondendosi in tutti gli altri (Spagne, Gallie, Germania, Britannia, Africa) vedendo, quasi sempre, come prima tappa, la concessione della latinità (*ius Latii*), cui fece spesso seguito il conferimento della cittadinanza romana a certe categorie di abitanti o ad intere comunità. Diversa era invece la situazione delle province orientali, più impermeabili ai processi di penetrazione degli istituti romanistici per l'antichità del proprio ordinamento che si preferiva conservare formando colonie romane accanto alle comunità greco-ellenistiche; cfr. A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano. Ristampa emendata*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 439 s.

<sup>746</sup> Cfr. G. BOTTI, *Il papiro giudiziario Cattaoui ... op. cit.*, riprodotto da V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, pp. 155-159.

<sup>747</sup> Il papiro venne ripubblicato nella nuova forma da Grenfell, Hunt e Meyer in B.P. GRENFELL - A.S. HUNT - P.M. MEYER, *Papyrus Cattaoui*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete (APF)*, vol. III, issue I, 1906, pp. 55-105, 1906, B.G. Teubner, Leipzig, 1906. Già lo Scialoja aveva fatto riferimento al papiro berlinese numero 114, ma solo per affermare che anche in esso era possibile rinvenire il divieto legale di matrimonio imposto ai soldati già da Augusto; cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario... op. cit.*, p. 168.

<sup>748</sup> Riguardo ad un ipotetico cambio non autorizzato (usurpazione) del nome romano da parte del marito, come ricorda Crook «As to citizenship by grant, we now have the evidence of the Banasa tablet that there was a register of all new citizens by individual grants and that copies of the entries could be obtained; and there was a register of all grants to discharged veterans, of which the auxiliary diplomata were copies for the individual to keep. The main "everyday" sign of being a Roman citizen was possession of the "three names", prenome, nomen and cognomen, and it was a criminal offence to usurp these, a kind of forgery, sometimes

ucciso in servizio. Il giudicante Filone ritenne che Marziano non poteva avere figli legittimi durante il servizio militare, pertanto non potendo questi (in caso di nascita) acquisire la cittadinanza alessandrina e la moglie restando nella condizione di concubina; pur tuttavia il matrimonio illegittimo fu equiparato ad una comunanza di beni – γαμιχὸν συμβόλαιον – ed il figlio venne designato egualmente erede legittimo<sup>749</sup>.

La stessa comunanza che verrà eccepita nella causa decisa il 136 d.C. da parte della vedova del soldato Acuziano, decisa dall'idiologo Giuliano e contenuta nell'ultima colonna del *recto* del papiro.

Secondo Scialoja da tale provvedimento potrebbe desumersi che i soldati romani, al tempo di Caludio e Traiano, non potevano contrarre matrimonio e neanche avere moglie, ma ciò sembrerebbe eccessivo potendosi supporre che la decisione fosse nel senso di un divieto di coabitazione con la moglie e relativa illegittimità dei figli procreati durante la milizia<sup>750</sup>.

L'illegittimità delle unioni contratte in servizio fu ribadita dall'idiologo Eudemone nel 142 d.C. (riferendosi ai rescritti di Eliodoro, così lasciando intendere che questi fosse prefetto d'Egitto a quel tempo), confermando le decisioni già prese per casi

---

*very severely punished*» (cfr. TABULAE HERCULANENSES, LXXVII, LXVIII, LXXIX); in J.A. CROOK, *Law and Life of Rome*, Thames and Hudson, London and Southampton, 1967, p. 48. Per le *Tabulae Herculanenses* si veda la traduzione con commento di G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento*, Quasar edizioni, Roma, 2017.

<sup>749</sup> «Khrôtis si dice cittadina; parmi si debba intendere ch'essa ha la cittadinanza alessandrina. Essa ha sposato un cittadino alessandrino di nome Isidoro. Il felice marito viene incorporato nella cavalleria romana, squadrone tebaico, e diventa Giulio Marziano Isidoro. Il suo squadrone è mandato a stanziare al forte di Cortis, al confine della Dodecaschene. La derelitta ha un figliuolo cui dà il nome d'Isidoro. Il marito muore, lasciando Isidoro iuniore erede dell'asse paterno. L'avvocato sostiene che il piccolo Isidoro è per testamento erede dell'asse di Giulio Marziano Isidoro: dunque è figlio legittimo di Giulio Marziano Isidoro e di Khrôtis ... Filone, il giudicante, ordina la lettura del testamento e decide ... cioè non poteva Marziano, quando era soldato, avere un figlio legittimo; tuttavia lo lasciò erede ugualmente ... Così il povero Isidoro non ebbe per diritto di nascita la cittadinanza alessandrina: Crotis passò per concubina; il di lei figlio fu tuttavia erede legittimo perché il matrimonio illegale fu equiparato ad una società con comunanza di beni, γαμιχὸν συμβόλαιον»; G. BOTTI, *Il papiro giudiziario Cattaoui ... op. cit.*, riportato da V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 156 ss.

<sup>750</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario ... op. cit.*, p. 163 e nt. 3.

analoghi, per cui i figli di soldati in servizio non erano da considerarsi legittimi, e perciò non potevano acquisire la cittadinanza alessandrina<sup>751</sup>.

Ciò che può desumersi dalla lettura dei tre provvedimenti presi in analisi, è la reiterata dichiarazione di illegittimità nei confronti delle unioni contratte dai soldati (cittadini alessandrini) durante il servizio militare, e della prole generata che in tal guisa non poteva acquisire la cittadinanza del padre e succedere *ab intestato*; da tale assunto discesero le adesioni alle teorie di un generale divieto di matrimonio ai soldati<sup>752</sup>.

Ma a tali situazioni si pose rimedio con il tipico *modus operandi* che ancor oggi qualifica gli interventi giurisprudenziali, assicurando, attraverso rimedi pretori, la giustizia (e l'equità) sostanziale al caso concreto.

Medesimo *animus* che ha caratterizzato anche gli interventi imperiali in materia. Il papiro berlinese 140 conserva anche un'epistola di Traiano, a Simmio, di data incerta (98-117 d.C.) in cui l'imperatore constatava che i figli dei soldati non potevano succedere ai padri *ab intestato* in quanto illegittimi (per contravvenzione alla disciplina militare), ammettendoli però all'eredità in *bonorum possessio unde cognati*<sup>753</sup>. È, infatti, nei casi in cui mancava il testamento o non si era titolari del diritto di successione *ab intestato* che il pretore concedeva, a seguito di una comparazione equitativa degli interessi anche sulla parentela di sangue, la

---

<sup>751</sup> Cfr. G. BOTTI, *Il papiro giudiziario Cattaoui ... op. cit.*, riportato da V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario... op. cit.*, p. 158.

<sup>752</sup> Oltre gli autori che più approfonditamente si esamineranno: P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, 8 éd. revue et mise a jour par Félix Senn, Rousseau, Paris, 1929, p. 171 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, terza edizione riveduta e aggiornata, Editore Jovene, Napoli, 1934, p. 423; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano. Volume I*, seconda edizione, Athenaeum, Roma, 1928, p. 345 e nt. 2; C. LONGO, *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 1934, p. 328; G. LONGO, *Diritto romano. Volume III. Diritto di famiglia*, Società Editrice del «Foro Italiano», Roma, 1940; G. LONGO, *Manuale elementare di diritto romano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1939, p. 134; S. DI MARZO, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1939, p. 170 ss.

<sup>753</sup> Il testo è rinvenibile in P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*, 2 ed. revue et augmentée, Rousseau, Paris, 1895, p. 157 ss.



successione in *bonorum possessio unde cognati*<sup>754</sup>, e furono proprio le numerose cause, poste all'attenzione dei centumviri da parte di cognati, che nel corso dell'ultimo secolo dell'età repubblicana influenzarono la giurisprudenza pretoria e le decisioni imperiali in materia<sup>755</sup>, come quella contenuta nell'*epistula* di Adriano a Q. R. *Martialis*.

### 3.3.b. L'*epistula* di Adriano a Q. R. *Martialis*

Come visto, le prime tre decisioni del *Papiro Cattaoui* rimarcano sostanzialmente il divieto per i soldati di contrarre matrimonio durante il servizio militare. Ciò che, invero, desta interesse è la decisione di ammettere ugualmente i figli illegittimi all'eredità, configurando il matrimonio illegale come "comunanza di beni", oppure ammettendoli (come fece Traiano) alla *bonorum possessio unde cognati*.

Proprio in ambito ereditario, riguardo alla validità delle unioni e alla legittimità della prole, l'imperatore Adriano (che tali temi aveva a cuore), avviò una politica di romanizzazione già espressa con il senatoconsulto che parzialmente riformò (*rectius* attenuò) la *lex Minicia* (cfr. *supra*)<sup>756</sup>, con cui stabilì che i figli nati da

---

<sup>754</sup> Cfr. G. VIARENGO, *Gli sviluppi della «bonorum possessio» del figlio emancipato dall'età di Cicerone a Salvio Giuliano*, in *Rivista di Diritto Romano – Led on Line*, n. XVIII, 2018 (n.s. II), su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano18-Viarengo-BonorumPossessio.pdf>.

<sup>755</sup> Tra gli altri L. DI LELLA, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione testamentaria*, Jovene, Napoli, 1972, p. 58 s. e 65, e L. VACCA, *In tema di bonorum possessio contra tabulas*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, vol. LXXX, 1977, pp. 158-193, Giuffrè, Milano, 1977, p. 167 s., sulla tutela della famiglia naturale.

<sup>756</sup> Al riguardo V. MAROTTA, *I diritti degli stranieri*, in A. GIARDINA - F. PESANDO (a cura di), Roma Caput Mundi. *Una città tra dominio e integrazione*, pp. 201-209, Mondadori Electa, Milano, 2012, spec. 202 (= ID., *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 86 s.), del quale pare opportuno riportare i passaggi salienti: «Per corrispondere alle esigenze d'un impero universale, fu Adriano il primo a definire, mediante senatoconsulto, la condizione dei nati da unioni senza *conunbium*, che, di per se stesso, non sarebbero state idonee a fondare una famiglia legittima. La *lex Minicia* – d'età anteriore alla guerra sociale – aveva colpito le unioni tra cittadini romani e stranieri, attribuendo alla prole la cittadinanza del genitore straniero (ossia lo *status [peregrini] parentis*). Questo senatoconsulto stabilì, invece, che i figli nati dall'unione d'una cittadina romana con uno straniero fossero legittimi. Adriano e il Senato non abolirono, dunque la norma della *lex Minicia* (che contrastava

un matrimonio tra uno straniero ed una cittadina romana fossero considerati *iustus patris filius* – figlio legittimo del padre così come attestato da Gaio:

«*It<em> si civ is Romana peregrino, cum quo ei conubium est, nupserit, peregrinus sane procreatur et is iustus patris filius est, tamquam si ex peregrina eum procreasset. hoc tamen tempore <e> senatus consulto, quod auctore divo Hadriano sacratissimo factum est, etiamsi non fuerit conubium inter civem Romanam et peregrinum, qui nascitur, iustus patris filius est*»<sup>757</sup>.

Lo stesso senatoconsulto disponeva che:

«*Peregrina quoque si volgo conceperit, deinde civis Romana <facta> tunc pariat, civem Romanum parit; si vero ex peregrino secundum leges moresque peregrinorum conceperit, ita uidetur ex senatus consulto, quod auctore divo*

---

con la “regola del diritto delle genti”, per la quale, invece, il nato avrebbe dovuto seguire, in casi come questi, la condizione della madre *civis Romana*), ma si limitarono a dichiarare la legittimità della filiazione, attenuando lo spirito punitivo della legge repubblicana. Il fine di questa riforma fu quello di salvaguardare la famiglia che lo straniero avesse inteso costituire unendosi a una romana. In tal modo il principe, qualificando il figlio del *peregrinus* “figlio legittimo del padre”, pose consapevolmente una norma sovranazionale che incideva, allo stesso tempo, sull’ordine giuridico romano e su quello delle altre comunità politiche dell’impero. Se vogliamo individuare il vero intento politico d’Adriano, la mera disamina dei contenuti normativi di questo senatoconsulto tuttavia non basta: occorre anche confrontarsi con le peculiari condizioni sociali delle province dell’Oriente romano, ove la prevalente cultura ellenica aveva decisamente sbarrato la strada, a differenza di quel che accadde nelle regioni occidentali, alla diffusione del *ius Latii*». Si veda anche F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei. Con note di prosopografia e bibliografia su giuristi del 2. secolo d.C.*, Jovene, Napoli, 1980, p. 215; P. FERRETTI, *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L’identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 121; V. MAROTTA, *I giuristi e l’impero: tra storia e interpretazione*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, pp. 213-256, Giappichelli, Torino, 2017, p. 233 s. nt. 77; G. LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari della lex Minicia de liberis*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI)*, n. 42, 1976, pp. 432-43 (Estratto), Pontificia Universitas Lateranensis, Romae, 1976, p. 438 s.; E. VOLTERRA, *La prima edizione italiana del Gaio veronese*, in *Bullettino dell’Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja (BIDR)*, ser. 3, v. 22 (= v. 83 della collezione), 1980, pp. 263-283 (Estratto), Giuffrè Editore, Milano, 1980; C. CASTELLO, *L’acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1951.

<sup>757</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 77: «Così se una cittadina romana ha sposato uno straniero .... la condizione del figlio è pari a quella di uno procreato da straniera. Oggi in forza del Senatoconsulto promosso da Adriano comunque non vi sia stato conubium fra una cittadina romana ed uno straniero, il figlio loro è reputato figlio giusto del padre».

*Hadriano factum est, civem Romanum parere, si et patri eius civitas Romana donet<ur>»<sup>758</sup>.*

Problematiche erano le ipotesi in cui ad avere la cittadinanza romana fosse stato il padre, poiché in tali casi si era in presenza di unioni contrarie al diritto romano, dalle quali sarebbero nati figli illegittimi – *peregrini*, i quali non potevano essere né adottati da un cittadino romano né da questi essere onerati con un legato o, da Vespasiano in poi, da un fedecommissario<sup>759</sup>.

Siffatta previsione normativa in merito alle unioni tra romani e stranieri creava, in particolare nelle provincie orientali, come detto, conseguenze giuridiche e

---

<sup>758</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 92: «Lo stesso è di una straniera che avendo concepito *vulgo*, e al momento del parto si trovi cittadina romana, partorisce un cittadino romano; ma se si fosse maritata con uno straniero secondo le leggi ed i costumi degli stranieri, sembra, stando al senatoconsulto di Adriano, che il figlio nasca straniero, salvo che il padre abbia ottenuto la cittadinanza». Con *vulgo* si intendono i concepiti da relazioni effimere, occasionali, da unioni illegittime o con padre ignoto: CORPUS IURIS CIVILIS, *Iustiniani Institutiones*, 1, 4: «... *quemadmodum qui ex matre libera et incerto patre natus est, quoniam vulgo conceptus est*» e 1, 10, 12: «*Si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir nec uxor nec nuptiae nec matrimonium nec dos intellegitur. itaque ii qui ex eo coitu nascuntur in potestate patris non sunt, sed tales sunt, quantum ad patriam potestatem pertinet, quales sunt ii quos mater vulgo concepit. nam nec hi patrem habere intelleguntur, cum his etiam incertus est: unde solent filii spurii appellari, vel a Graeca voce quasi σποράδην concepti vel quasi sine patre filii. sequitur ergo, ut et dissoluto tali coitu nec dotis exactioni locus sit. qui autem prohibitas nuptias coeunt et alias poenas patiuntur, quae sacris constitutionibus continentur*»; così anche D. 1, 5, 23 (Modestino, *libro primo pandectarum*): «*Idem libro primo pandectarum Vulgo concepti dicuntur qui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet. qui et spurii appellantur παρὰ τὴν σποράν*» («Lo stesso <Modestino>, nel libro primo delle Pandette. Sono detti “concepiti col volgo” – *vulgo concepti* – coloro che non sono in grado di indicare il padre, o coloro che, pur essendo in grado, hanno un padre che non è lecito avere. Essi sono anche chiamati “*spurii*”, dal σποράν “*spora*” – semina).

<sup>759</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Corso di Diritto Romano. VI. Le successioni. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 355 ss.; V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Giappichelli, Torino, 2016. Ad ogni modo, per la situazione prima di Adriano si veda GAIO, *Institutiones*, 2, 285: «*Vt ecce peregrini poterant fideicommissa capere: et fere haec fuit origo fideicommissorum. sed postea id prohibitum est; et nunc ex oratione divi Hadriani senatusconsultum factum est, ut ea fideicommissa fisco vindicarentur*» («Infatti, in passato gli stranieri potevano assumere i fedecommissi; e forse fu da ciò che ebbero origine, ma in seguito gli stranieri persero questo diritto, ed abbiamo un senatoconsulto promosso da Adriano che fa ricadere al Fisco cotali fedecommissi»); e GNŌMŌN IDIOLOGI, 18: «τὰ \ς/ κατὰ πίστιν γεινομένας κληρονομίας ὑπὸ Ἑλλήνων \εις/ [[ὑπό]] Ῥω-μαίους ἢ ὑπὸ Ῥωμαίων \εις/ Ἑλληνας ὁ θεὸς Οὐεσπασιανὸς [ἀ]νέλαβεν, ἰ οί μέντοι τὰς πίστεις ἐξομολογησάμενοι τὸ ἥμισυ εἰλήφασιν» («Le eredità fideicommissarie, lasciate sia da Greci a Romani, sia da Romani a Greci, il divo Vespasiano confiscò; tuttavia coloro che denunciarono tali fedecommissi ricevettero la metà»).

sociali di non poco conto, di cui testimonianza ci viene fornita dal primo esaminato *Papiro Cattaoui*, nonché da un provvedimento di Antonino Pio, appannaggio soprattutto delle province ellenofone, e riportato da Pausania:

«ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπελίπετο οὗτος καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς μνήμην. ὅσοις τῶν ὑπηκόων πολίταις ὑπῆρχεν εἶναι Ῥωμαίων, οἱ δὲ παῖδες ἐτέλουν σφίσιν ἐς τὸ Ἑλληνικόν, τούτοις ἐλείπετο ἢ κατανεῖμαι τὰ χρήματα ἐς οὐ προσήκοντας ἢ ἐπαυξῆσαι τὸν βασιλέως πλοῦτον κατὰ νόμον δὴ τινα: Ἄντωνῖνος δὲ ἐφῆκε καὶ τούτοις δίδοναι σφᾶς παισὶ τὸν κλῆρον, ὁ προτιμήσας φανῆναι φιλάνθρωπος ἢ ὠφέλιμος ἐς χρήματα φυλάξαι νόμον. τοῦτον Εὐσεβῆ τὸν βασιλέα ἐκάλεσαν οἱ Ῥωμαῖοι, διότι τῇ ἐς τὸ θεῖον τιμῇ μάλιστα ἐφαίνετο χρώμενος»<sup>760</sup>.

Gli stessi problemi che si verificarono all'interno dell'esercito, in cui, seppur vigenti le specifiche discipline in analisi, le problematiche sottese ai rapporti sociali tra *cives* e stranieri erano le medesime di quelle tra i civili, non essendo affatto infrequente il verificarsi di unioni tra soggetti appartenenti a differenti *status civitatis*.

È in tale contesto che, nel 119 d.C., Adriano concesse, con un'epistula inviata al *praefectus Aegyptii Q. Ramnius Martialis*, ai figli dei *militēs* e dei veterani, nati o concepiti durante il servizio<sup>761</sup>, la *bonorum possessio unde cognati*<sup>762</sup>:

---

<sup>760</sup> PAUSANIA, *Hellados Periēghēsis – Descriptio Graeciae*, 8, 43, 5, 5: «Ma questo imperatore lasciò anche un altro provvedimento degno di ricordo. Secondo una regola del diritto, coloro che, fra i sudditi dei Romani, avevano ottenuto la cittadinanza romana, mentre i loro figli continuavano ad appartenere alla Grecità [τὸ Hellēnikón], non potevano fare altro che assegnare i loro beni a estranei oppure incrementare le ricchezze dell'imperatore. Antonino permise anche a costoro di lasciare la loro eredità ai figli, preferendo mostrarsi benevolo nei confronti degli altri piuttosto che conservare una regola del diritto utile alle sue sostanze. Questo imperatore fu chiamato Pio dai Romani perché si dimostrò particolarmente zelante nell'onorare la divinità»; testo da PAUSANIAS, *Pausaniae Graeciae Descriptio*, 3 vols., Teubner, Leipzig, 1903, traduzione da F. CASTAGNINO, *Una breve nota sull' epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano – Led on Line*, n. XV, 2015, su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano15Castagnino-Nota.pdf>.

<sup>761</sup> Per specificazioni sul punto: V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere ... op. cit.*, p. 90 nt. 98; S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 40.

- «1 ἀν[τί]γρα(φον) ἐπιστ[ολ]ῆς τοῦ κυρίου με[θη]ρμ[ην]ευ-  
 μένης [κατὰ τὸ δυνατ]όν(\*) [ἦ(?)]  
 [(ἔτους)] γ Τραι[α]νοῦ Ἀδριανοῦ Σεβαστοῦ [τὸ γ](\*)  
 [Που]πλίου Δ[ασσουμίου](\*) [ Ρου]στικοῦ
- 5 [ὕπ]άτοις προε[τέθη ἐν Ἀλεξ(ανδρείᾳ) ἐν τῇ παρεμβολῆ](\*)  
 τῆ[ς] χειμασία[ς] λεγιῶνο(ς) τρίτης] Κυ[ρ]ηναικῆς  
 κ[αὶ] λεγιῶνο(ς) [β] κ[αὶ] εἰκοστ[ῆ]ς Δημοτεριανῆς  
 πρίδιε νό[ν]ας Ἀουγο[ύ]στας, ὃ ἐστίν. Μεσορῆ  
 ια ἐν πρινκε[π]ίοι[ς].
- 10 ἐπί[σ]ταμαι, Ράμμιέ μου, τ[ο]ύτους, ο[ὕ]ς οἱ  
 γονεῖς αὐτῶν τῷ τῆς στρατείας ἀνεί-  
 λα[ν]το χρόνω, τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ  
 [ὕπ]άρχοντα πρόσσοδον κεκωλῦσθαι,  
 κ[αὶ] τ[οῦ]το οὐκ ἐδόκει σκληρόν ε[ἶ]ναι
- 15 [τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τι]κῆ[ς]  
 [διδα]χῆς πεποηκότων. ἥδιστα δὲ  
 αὐτὸς προεῖναι(\*) τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν  
 τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ  
 Αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπό-
- 20 τερ[ο]ν ἐρμηγεύω. ὄνπερ τοιγαροῦν  
 τ[ρόπ]ον οὐκ εἰσιν νόμιμοι κληρο-  
 [νόμ]οι τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῷ  
 [τ]ῆς στρατε[ί]ας χρόνω ἀναλ[η]μφθέν-  
 τες, ὅμως κατ[ο]χῆ[ν] ὑ[πα]ρχόντων
- 25 ἐξ ἐκείνου τοῦ μέ[ρ]ους τοῦ διατάγμα-  
 τος, οὗ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συγγενέσι  
 δίδονται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς  
 κρε[ί]νω(\*) . ταύτην μου τὴν δωρεὰν  
 καὶ τοῖς στρατιώταις ἐμοῦ καὶ τοῖς οὐε-
- 30 τρανοῖς εὐγνωστόν σε ποιῆσαι δεή-  
 σει, οὐχ ἔνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς  
 ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ἵνα τούτῳ χρῶνται,

<sup>762</sup> Sull'epistula si veda il saggio di F. CASTAGNINO, *Una breve nota sull' epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano – Led on Line*, n. XV, 2015, su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano15Castagnino-Nota.pdf>.

33 ἐὰν ἀγνοῶσιν».

### Apparatus

<sup>^</sup> 2. BL 12.10: [ . . . . . ]ω prev. ed.

<sup>^</sup> 3. BL cf. 8.19: prev. ed.

<sup>^</sup> 4. BL cf. 4.3: A[ιλίου τὸ γ καὶ] prev. ed.


<sup>^</sup> 5. BL 12.10: προε[τέθη ἐν] [ . . . . . ] [ἐν τῇ]ι παρεμβολ(ῆ)ι prev. ed.

<sup>^</sup> 17. προίεμαι

<sup>^</sup> 28. Κρίνω.<sup>763</sup>

---

<sup>763</sup> BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU), I, 140; testo originale consultabile sulla banca dati dei papiri berlinesi BERLPAP - BERLINER PAPYRUSDATEBANK, P. 6890: *Brief des Kaisers Hadrian*, su [http://berlpap.smb.museum/record/?result=170&Publikation=%22BGU%20I%20%22&order=Nr\\_mit\\_Zusatz-ASC&columns=pubnr](http://berlpap.smb.museum/record/?result=170&Publikation=%22BGU%20I%20%22&order=Nr_mit_Zusatz-ASC&columns=pubnr).



764

<sup>764</sup> Immagine dell'*epistula* dell'imperatore Adriano al prefetto d'Egitto *Q. Ramnius Martialis*, immagine tratta da BERLPAP – BERLINER PAPYRUSDATEBANK (banca dati dei papiri berlinesi), su [http://berlpap.smb.museum/Original/P\\_06890\\_R\\_001.jpg](http://berlpap.smb.museum/Original/P_06890_R_001.jpg).

Alla linea 10 possiamo leggere:

«Mio Ramnio, so che ai figli nati ai soldati durante il servizio militare è negato l'accesso ai beni paterni e ciò non sembra che sia una misura dura, poiché quelli hanno trasgredito la disciplina militare. Ma io con gran piacere colgo l'occasione per interpretare in modo più umano le disposizioni dei principi miei predecessori. Non essendo dunque quei figli eredi legittimi del loro padre, ordino che a essi sia permesso reclamare la bonorum possessio dei beni ereditari in virtù di questa parte dell'editto ove questo possesso è dato anche ai parenti di sangue (bonorum possessio unde cognati). Questo mio beneficio tu farai conoscere ai miei soldati veterani, non perché mi paia di aver concesso loro gran cosa, ma affinché se ne servano, se lo ignorano»<sup>765</sup>.

Secondo la norma 35 dello *Gnomon* dell'Idiologo, era previsto che ove non vi fosse stata eguaglianza di status tra erede e *de cuius*, quest'ultimo non avrebbe potuto disporre a favore del primo a nessun titolo:

«τοὺς στρατευομένους καὶ ἀδιαθέτους τελευτῶντας ἐξὸν τέκνοι[ς] ἢ καὶ συγγενέσι κληρονομεῖν, ὅταν τοῦ αὐτοῦ γένους ᾧσι οἱ μετερχ[όμε]νοι.»<sup>766</sup>

e come specificato alla 46:

«Ῥωμαίοις καὶ ἀστοῖς κατ' ἄ[γνοι]αν Αἰγυπτ[ί]αις συνελθοῦσι συνεχω-|ρήθη μετὰ τοῦ ἀνευθύ[ν]ου[ς] εἶναι καὶ τ[ὰ] τέκνα τῶ πατρικῶ γένει ἀκολουθεῖ»<sup>767</sup>.

---

<sup>765</sup> Traduzione da F. CASTAGNINO, *Una breve nota sull' epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano – Led on Line*, n. XV, 2015, su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano15Castagnino-Nota.pdf>, richiamato anche da V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere ... op. cit.*, p. 90.

<sup>766</sup> GNŌMŌN IDIOLOGI, 35: «*Militantibus etiam qui intestati moriuntur liberi et cognati heredes fieri possunt, si quidem eiusdem generis sunt qui ueniunt*» («Ai soldati che muoiono anche se non abbiano fatto testamento è lecito far succedere i figli ed i congiunti, purché i successori siano dello stesso *genus*»).



Con la *bonorum possessio unde cognati* i figli illegittimi potevano reclamare la *bonorum possessio* dei beni ereditati, secondo la clausola edittale che accordava la medesima possibilità ai *cognati*<sup>768</sup>.

Secondo Volterra tale possibilità era riservata ai soli soldati (o veterani) *cives* con prole anch'essa appartenente alla cittadinanza, poiché la clausola della *bonorum possessio unde cognati* non era prevista per gli stranieri; inoltre, i figli in questione, non potevano essere considerati *vulgo quaesiti* (poiché avevano un padre certo alla cui successione erano ammessi senza ulteriori formalità)<sup>769</sup> quanto piuttosto come se fossero stati figli adottati (in quanto figli illegittimi, nati durante il servizio da un *matrimonium iuris peregrinii*, i cui padri acquisirono la cittadinanza dopo la nascita dei figli stessi ai quali poi la trasmisero <sup>770</sup>), mai sottoposti alla *patria potestas* e quindi impossibili da ascrivere alla categoria dei *liberi*, pertanto annoverabili tra i *cognati*<sup>771</sup>.

Non concorda con tale ricostruzione Marotta, il quale evidenzia che non vi è traccia nelle fonti di *matrimonium iuris peregrini*, potendosi al più parlare di *matrimonium con feminae peregrini iuris*; la presenza della cittadinanza in capo ai padri e ai figli non soltanto avrebbe reso superfluo il provvedimento adrianeo, ma addirittura punitivo in base a quanto già avrebbero potuto ottenere; la posizione dei

---

<sup>767</sup> GNŌMŌN IDIOLOGI, 46: «*Romanis et Graecarum ciuitatum ciuibus qui per ignorantiam cum mulieribus Aegyptiis coierint concessum est cum impunitate, ut liberi condicionem patris sequantur*» («Ai Romani e ai cittadini, che per errore si fossero uniti con Egizie, fu concesso di essere esenti da responsabilità ed i figli seguono la condizione paterna»).

<sup>768</sup> Sulla clausola edittale si veda G. LONGO, voce *Bonorum possessio*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. II, tomo 1, Leonardo Vallardi, Milano, 1911, p. 1211 ss.; G. VIARENGO, *Gli sviluppi della bonorum possessio del figlio emancipato dall'età di Cicerone a Salvio Giuliano*, in *Ledonline - Rivista di Diritto Romano*, n. XVIII (n.s. III), 2018 su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano18-Viarengo-BonorumPossessio.pdf>, la quale mette in dubbio l'esistenza della clausola in età repubblicana.

<sup>769</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, vol. 2, pp. 648-672 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1951; si veda anche S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, ove altra bibliografia sull'argomento.

<sup>770</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, Giuffrè, Milano, 1950; = ID., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento. II*, pp. 403-422, Giuffrè, Milano, 1951; = ID., (con una nota di M. Talamanca), *Scritti giuridici. II. Famiglia e successioni*, Jovene, Napoli, 1991, p. 273 ss.

<sup>771</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini ... op. cit.*, p. 255 s.

figli dei veterani non può essere equiparata a quella degli adottati, quanto piuttosto a quella degli *emancipati* (*emancipati* e figli dei veterani erano nella possibilità di poter essere chiamati all'eredità in *bonorum possessio unde legitimi*, mentre gli adottivi «*qui in adoptiva familia sunt*»<sup>772</sup> potevano ottenere soltanto la *bonorum possessio sine tabulis unde cognati*)<sup>773</sup>.

Altre teorie sono quelle del Berger<sup>774</sup> che concepisce la decisione imperiale come rivolta soltanto ai figli nati durante il servizio e non il *dilectus*, giacché in tale ultimo caso sarebbero stati legittimi poiché non in spregio della disciplina militare.

Meyer<sup>775</sup> ritenne che fosse rivolto soltanto ai figli nati da matrimoni contratti prima del servizio e sospeso durante la ferma (ma nell'*epistula* si fa riferimento alla violazione della disciplina militare).

#### 4. L'integrazione dei militari

Si comincia ad intravedere, a questo punto, come l'enorme apparato militare, stanziato su tutto il territorio romano, fosse adoperato non solo come complessa macchina bellica finalizzata all'attacco (prima) e alla difesa (dall'età augustea), ma anche come strumento di diffusione della cittadinanza, della cultura e dei costumi di Roma.

Le politiche di integrazione attraverso l'esercito coinvolgevano non soltanto il milite, ma anche i rapporti familiari dello stesso. Dagli stanziamenti in provincia di

---

<sup>772</sup> GAIO, *Institutiones*, 3, 31.

<sup>773</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, distribuzione 725, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016, p. 483 s. nt. 52; anche C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 442 ss.

<sup>774</sup> Cfr. A. BERGER, *Miscellanea papyrologica*, in *The Journal of Juristic Papyrology (JJP)*, vol. I, 1946, pp. 13-40, Instytut Archeologii Uniwersytetu, Warszawskiego, 1946.

<sup>775</sup> Cfr. P.M. MEYER, *Die ägyptischen Urkunden und das eherecht der romischen soldaten*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung (ZSS)*, band XVIII, 1897, p. 44-74, Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar, 1897.

veterani stranieri divenuti cittadini romani, alla formazione di nuovi insediamenti nati da accampamenti militari, fino alla ereditarietà della carriera militare per mezzo della cittadinanza acquisita per *origo castris*, la volontà di Roma è risultata, in ogni tempo, essere la formazione (la “romanizzazione”) di individui preposti alla diffusione della cultura romana.

La “romanizzazione territoriale” ha avuto i suoi effetti non soltanto sulle tradizioni sociali e giuridiche delle popolazioni coinvolte, ma anche sul piano urbano ed economico dei territori sui quali avvenivano gli stanziamenti (volontari o meno che fossero).

Dismesso il meccanismo di colonizzazione militare, infatti, i veterani si insediarono presso municipi già esistenti o creati da strutture militari. Si fa riferimento, in tale ultima ipotesi, alla creazione di numerose «non città», quali aggregati cui non spettava il rango di città ma che godevano di una certa autonomia, e più nello specifico (per ciò che in questa sede interessa) alla trasformazione di numerosi *castra*, o *canabae* in centri di aggregazione urbana civile, in particolare nelle zone di frontiera settentrionali<sup>776</sup>.

Volendo concludere tale premessa introduttiva con le parole del Nicolet si può ricordare che «la vita civica si svolge essenzialmente in tre campi: il campo militare, il campo finanziario e il campo delle decisioni politiche. Essere cittadino romano significa avere, in ciascuno di questi tre campi, un insieme di diritti e di doveri, godere di un certo numero di vantaggi e subire un certo numero di inconvenienti. I tre campi sono strettamente collegati, giacché è impensabile e aberrante che un cittadino possa essere totalmente escluso o disinteressarsi totalmente delle decisioni che riguardano la sua vita e la sua fortuna»<sup>777</sup>.

---

<sup>776</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 11 s.

<sup>777</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, in *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 482.

#### 4.1. *Origo castris*

Si è più volte accennato alla possibilità, per i figli dei veterani nati da unioni illegittime, di accedere alle legioni per mezzo dell'acquisita *origo castris*<sup>778</sup>, termine che a lungo ha indicato i nati dall'unione di soldati con donne presenti nelle *canabae*, quindi illegittimi (secondo taluna dottrina soltanto sino a Settimio Severo il quale autorizzò tale tipo di rapporti<sup>779</sup>).

Per ogni suddito dell'impero romano oltre alla cittadinanza (ovviamente) era importante l'*origo*<sup>780</sup>, ossia il proprio luogo di nascita, nei cui confronti il soggetto era obbligato fiscalmente e militarmente, per cui l'assenza di questa in capo agli immigrati rendeva difficile il loro inquadramento secondo le procedure burocratiche imperiali<sup>781</sup>. Tale esigenza indusse ad assegnare ai nuovi arrivati l'*origo* del fondo cui erano assegnati, o del campo presso cui avevano prestato servizio militare. Il fenomeno della coscrizione territoriale aveva già favorito il reclutamento di soldati provenienti dalle stesse terre in cui le legioni erano acquisite, evitando lo spostamento in massa di soggetti che dovevano allontanarsi dalle proprie terre d'origine e così contribuendo alla «formazione di una vera e propria milizia ereditaria», che però fu anche additata come l'inizio della barbarizzazione dell'esercito<sup>782</sup>.

Già dopo la distruzione di Cartagine (146 a.C.), infatti, si era reso necessario creare nel territorio occupato dai Romani, dove sorgevano città e stanziamenti importanti, una forte armata territoriale appoggiata da una potente flotta. Tale

---

<sup>778</sup> Sull'*origo castris* cfr. CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, 6627; H.A. SANDERS, *The Origin of the Third Cyrenaic Legion*, in *The American Journal of Philology*, vol. LXII, n. 1, 1941, pp. 84-87, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1941.

<sup>779</sup> Cfr. P. SALWAY, *The frontier people of Roman Britain*, At the University Press, Cambridge, 1965, p. 32.

<sup>780</sup> Sul tema si veda l'imprescindibile opera di Y. THOMAS, «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)*, in *Collection de l'École française de Rome*, n. 221, 1996, École française de Rome-Palais Farnese, Roma, 1996.

<sup>781</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 100.

<sup>782</sup> Cfr. E. GABBA, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 46.

armata, divisa in tre corpi, quello dell’Africa e della Numidia, quello della Mauritania Cesarea e quello della Mauritania Tingitana, era composta quasi esclusivamente da giovani originari dell’Africa. Seguendo un sistema in vigore in Egitto per le truppe mercenarie al servizio dei faraoni e continuato anche dagli Achemenidi e dai Tolomei, la quasi totalità dei soldati, che componevano queste armate permanenti, erano nati nei campi delle legioni o erano figli di veterani, così evitando di trasportare soldati italiani in Africa spopolando la penisola italiana.

Dall’inizio del II sec. d.C. si passò da un reclutamento regionale ad uno locale, attraverso una fase intermedia in cui si fece gradualmente maggior ricorso a soldati provenienti da città sempre più vicine alle fortezze; ad esempio la *legio III Augusta* (a nord dell’Aurès) si rifornì di uomini provenienti dall’Africa, poi dalla Numidia e poi nella stessa Lambesi, di preciso nelle *canabae* ivi presenti<sup>783</sup>.

Un elenco di soldati contenuto in P. Mich., III, 162<sup>784</sup>, contiene il nominativo, l’origine e l’anno di arruolamento (iniziando dal consolato di Severo e Pompeiano, 173 d.C.); tra di essi vi sono originari *Lucopoliiyes*, *Soenites*, *Coptites*, *Antinoites* e *castris*.

Il reclutamento su base regionale attuato dalla fine del II sec. d.C. non eliminò del tutto il ricorso alla *origo castris*, ma durante il III secolo subì una significativa diminuzione, dovuta al servizio militare obbligatorio, alla naturalizzazione dei figli dei soldati e alla diffusione (specialmente in Africa) del ricorso a quest’ultimi (per cui si perse l’abitudine di menzionare la “patria”), e (dato non certo ma sicuramente non inverosimile) alla graduale trasformazione dei presidi militari in agglomerati urbani, nonché alla crisi (caratteristica del III secolo d.C.) durante la quale San Cipriano ci narra la vuotezza dei campi<sup>785</sup>.

---

<sup>783</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L’esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 107; E. GABBA, *Per la storia dell’esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974, p. 46 ss.

<sup>784</sup> MICHIGAN PAPYRI (P. Mich), III, 362.

<sup>785</sup> TASCIO CECILIO CIPRIANO (Cipriano), *Ad Demetrianum*, 3 e 17.

Ma in merito al significato di *origo castris* si sono registrate opinioni discordanti, per cui Mócsy ha proposto si trattasse della patria fittizia attribuita a giovani peregrini al momento dell'arruolamento nelle legioni; una *fictio* necessaria a superare la mancanza di requisiti richiesti dalla disciplina e che avvalorerebbe il sistema di arruolamento rurale proposto da Rostovtzeff<sup>786</sup>.

Entrambe le tesi, invero, contestate da altri, tra cui Vittinghoff<sup>787</sup> che ha difeso l'interpretazione tradizionale, per cui anche se durante Adriano vi furono casi di assegnazione dell'*origo castris* a soggetti naturalizzati di recente, essi erano proprio appartenenti alla categoria di coloro nati nelle *canabae*<sup>788</sup>.

Riguardo alla veridicità delle informazioni riguardanti le origini dei soldati, si è già affrontato il tema sulla registrazione delle concessioni di cittadinanza nel registro centrale a Roma (*commentarius civitate Romana donatorum*) ove erano riportati nome, età, *origo*, e censo dei beneficiati.

---

<sup>786</sup> Cfr. A. MÓCSY, *Die Origo Castris un die Canabae*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, tomus XIII, 1965, pp. 425-431, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 ed anche A. MÓCSY, *Das Problem der militärischen Territorien im Donaauraum*, tomus XX, 1972, pp. 133-168, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. Sulla ruralizzazione secondo Rostovtzeff si veda M.I. ROSTOVITZEFF, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, 2 voll., seconda edizione, Clarendon Press, Oxford, 1957.

<sup>787</sup> Cfr. F. VITTINGHOFF, *Die rechtliche Stellung der canabae legionis und die Herkunftsangabe castus*, in *Chiron*, band I, 1971, pp. 299-318, De Gruyter, Berlin, 1971. Secondo Le Bohec non sarebbe ipotizzabile l'inclusione di contadini barbari nelle legioni, per cui Rostovtzeff è stato vittima del luogo comune per cui l'uomo di campagna è più adatto, rispetto al cittadino, al mestiere delle armi (falso mito caratterizzante la letteratura antica, come ad esempio PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 46, 1 o MARCO PORCIO CATONE, *De re rustica*, praefatio: «È tra i coltivatori che nascono i migliori cittadini e i soldati più coraggiosi», per cui egli stesso diede al proprio figlio un'educazione militare – cfr. PLUTARCO, *Vite parallele*, Catone, 20), ed è, inoltre, caduto nell'errore di ritenere che ogni menzione di *origo* significhi che il soggetto sia abitante di una città, in quanto il termine *origo* comprendeva la città ed il suo territorio, ma anche grandi borghi rurali; cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 114. Altre fonti sulla provenienza dalla "campagna" dei militari sono contenute in V. GIUFFRÈ, *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda «respublica»*, Jovene Editore, Napoli, 1973, p. 117 nt. 50; E. GABBA, *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in *Athenaeum*, n.s. XXIX, fasc. 3-4, 1951, pp. 172-272, Tipografia del libro, Pavia, 1951, p. 178 ss; P.A. BRUNT, *The army and the law in the roman revolution*, in *Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. 52, 1962, pp. 69-86, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1962; P.A. BRUNT, *Italian manpower 225 B. C. - A. D. 14*, Clarendon Press, Oxford, 1971, p. 391 ss.

<sup>788</sup> Cfr. anche Y. LE BOHEC, *La Troisième Légion Auguste*, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1989, pp. 517 ss.

Indice dell'*origo* dell'individuo, specialmente nel caso dei soldati, era l'onomastica. L'assegnazione dei *tria nomina*, infatti, segnava la differenza tra cittadini romani e peregrini, indicando lo status giuridico del soggetto; si componeva di *praenomen* (prenome), *nomen* (nome, elemento essenziale comune a tutti i membri della famiglia agnaticia, il c.d. "gentilizio"), il *patronimicus* (ossia l'indicazione della paternità, attraverso la parola "*filius*" preceduta dal *praenomen* paterno; tale elemento fu caratteristico dell'età repubblicana in cui vi erano solo *praenomen* e *nomen*, aggiungendosi, nella seconda metà di tale periodo, l'indicazione della tribù in cui si ci registrava, divenendo in seguito elemento essenziale) ed il *cognomen* (che era spesso la traduzione del nome indigeno: libico, iberico ...<sup>789</sup>).

I peregrini possedevano un solo nome, seguito dall'indicazione del patronato<sup>790</sup> per non essere confusi con gli schiavi, e spesso era caratteristico del paese di origine.

La registrazione della concessione della cittadinanza era a tal uopo necessaria al fine di prevenire usurpazioni di *status*, invero piuttosto frequenti, da parte degli stranieri a seguito di acquisizione dei *tria nomina*<sup>791</sup>, motivo per cui Claudio stroncò con durezza tali abusi vietando ai *peregrini* di assumere un nome gentilizio, e giustiziando gli usurpatori, così come riportato da Svetonio:

«*Peregrinae condicionis homines vetuit usurpare Romana nomina dum taxat gentilicia. Civitatem R. usurpantes in campo Esquilino securi percussit*»<sup>792</sup>.

---

<sup>789</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 102.

<sup>790</sup> Per uno studio più approfondito del clientelato, specialmente militare, si veda: AULO GELLIO, *Noctes Atticae*, 5, 13, 6 (Cesare); GAIO SALLUSTIO CRISPO (Sallustio), *Historiae*, 1, 50 (Sullae); DIODORO SICULO, *Bibliotheca historica*, 38-39, 12; MARCO TULLIO CICERONE, *Orationes, Pro Murena*, 18, 38.

<sup>791</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 556.

<sup>792</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Claudius*, 25, 3: «Le persone di condizione peregrina furono diffidate dal prendere nomi romani, tanto meno nomi gentilizi. Quanto a coloro che usurpavano il diritto di cittadinanza romana, li fece decapitare nel campo Esquilino».

Si è accennato di come la registrazione prevedesse anche l'indicazione della tribù presso cui tale procedura avveniva, aggiungendosi come elemento essenziale all'onomastica del cittadino romano.

Il fatto che sia cittadini romani che Latini possedessero i *tria nomina*, poteva indurre ad errori e/o confusioni sulla natura giuridica del soggetto; a tal fine l'indicazione della tribù assunse un significato ancor più importante, specialmente in età imperiale per cui dal II sec. d.C. si diffuse l'indicazione di "pseudo tribù"<sup>793</sup> la cui denominazione derivava dai gentilizi imperiali. Nel caso di figli nati dopo la *honestia missio* del padre peregrino (in tal modo avendo acquisito la cittadinanza per concessione imperiale) non si indicava la tribù paterna e nemmeno quella dell'imperatore che concesse il beneficio ma venivano iscritti nella tribù Pollia, poiché divenuti legittimi non dal diritto romano, ma in base ad un distinto atto giuridico costituito quasi sempre da una concessione imperiale (così valendo anche per il matrimonio da cui erano generati)<sup>794</sup>. Invalse pertanto il ricorso ad una *origo ficta*, concessa all'atto di arruolamento (o di congedo), che «coincise probabilmente con l'abbandono o il venir meno della prassi di iscrivere i nuovi cittadini e, in particolare, i soldati congedati, in una delle trentacinque tribù. Tuttavia il bisogno di indicare, pur in assenza di una vera tribù, una pseudo tribù è sintomo inequivocabile del fatto che, in specie tra i veterani delle truppe ausiliarie, la si considerasse un contrassegno esteriore indispensabile per poter dimostrare di essere un *civis Romanus*»<sup>795</sup>.

---

<sup>793</sup> Tra i vari lavori sul tema si veda G. FORNI, *Le tribù romane. III. Le pseudo tribù*, Giorgio Bretschneider, Roma, 1985; ID., *Il ruolo della menzione della tribù nell'onomastica romana*, in H.-G. PFLAUM – N. DUVAL, *L'onomastique latine: Paris, 13-15 Octobre 1975*, pp. 73-99, fa parte di *Colloques nationaux du Centre national de la recherche scientifique*, vol. 564, Editions du centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977.

<sup>794</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, pp. 645-672 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1951, p. 668. Sulla iscrizione nella tribù Pollia: W. KUBITSCHK, *Imperium romanum tributim discriptum*, F. Tempsky, Vindobonae, 1889, p. 262; R. CAGNAT, *L'armee romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Imprimerie nationale, Paris, 1892, p. 368-370.

<sup>795</sup> Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 71.



Una testimonianza di *origo ficta* può rinvenirsi nell'epitaffio contenuto in CIL, XI, 23, a favore di *T. Plotius Rufinus* (veterano della *legio II Adiutrix*), così come anche nell'*edictum Domitiani*<sup>796</sup>.

Da tali dati può facilmente comprendersi l'importanza dell'onomastica di un soggetto, grazie alla quale spesso è possibile risalire al processo di romanizzazione che lo interessò<sup>797</sup>.

La presenza, in un documento, di una pseudo tribù o di un gentilizio (scelto dai soldati, in particolare i *classarii*, al momento dell'arruolamento<sup>798</sup>) che richiami imperatori o personaggi noti, induce a ritenere che ci si trovi al cospetto di un individuo indigeno romanizzato, e l'analisi può fornire il periodo in cui tale naturalizzazione è avvenuta<sup>799</sup>; la diffusione del gentilizio *Aurelius* dopo il 212 d.C., ad esempio, può essere ricondotta alla diffusione della cittadinanza da parte di Caracalla<sup>800</sup>.

Si verificavano di frequente casi di omonimie multiple anche all'interno di una stessa unità, come si può evincere dalla lista degli arruolati nella *legio VII Claudia* nel

---

<sup>796</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), XI, 23 (iscrizione funeraria probabilmente posta da *M. Plaetorius valens*, suo *heres* e commilitone; sui *collegia veteranorum* si veda *infra* nella trattazione riguardo agli insediamenti dei *veteres*); EDICTUM DOMITIANI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM (FONTES IURIS ROMANI ANTEJUSTINIANI - FIRA, I, 76).

<sup>797</sup> Cfr. P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 159; cfr. anche G. ALFÖLDY, *Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'Empire romain*, in *Latomus*, t. 25, fasc. 1, 1966, pp. 37-57, Société d'Études Latines de Bruxelles, Bruxelles, 1966. Sull'onomastica si veda E. PERUZZI, *Onomastica e società nella Roma delle origini*, in *MAIA*, vol. XXI, fasc. II, 1969, pp. 126-158, Morcelliana, Brescia, 1969 (seguito in numero successivo, pp. 244-272); come possibile indicatore di stato (con ampia indicazione di bibliografia e fonti in materia) E. TODISCO, *I veterani in Italia in età imperiale*, Edipuglia, Bari, 1999, p. 199 ss.

<sup>798</sup> Cfr. G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, p. 204; O. SALOMIES, *Observations on some Names of Sailors serving in the Fleets at Misenum and Ravenna*, in *Arctos*, vol. XXX, 1996, pp. 167-186, Helsingfors, Helsinki, 1996. Un'importante fonte di informazioni in materia onomastica è rappresentata dai "ruolini" in cui, sin dall'inizio del servizio, venivano registrati tutti i dati del *milites: praenomen, nomen* (gentilizio), *patronimico, origo* e tribù, *cognomen*. L'esistenza di tali "fascicoli del personale" della milizia è a noi pervenuta solo attraverso testimonianze indirette; cfr. R.O. FINK, *Roman Military Records on Papyrus*, J.A. Hanson, Princeton, 1971, p. 5 ss; G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, p. 182 s.

<sup>799</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 116.

<sup>800</sup> Cfr. G. FORNI, *Esercito e marina di Roma antica ... op. cit.*, p. 181.

169 d.C. e congedati nel 195 d.C., contenuta nel latercolo in CIL, III, 14507<sup>801</sup>, in cui compaiono legionari con *tria nomina* identici, alcuni financo provenienti dalla stessa città (Scupi).

#### **4.2. La romanizzazione territoriale da parte dell'esercito: *coloniae*, *castra*, *castella*, *canabae*, insediamenti di *veteres***

L'integrazione dei militari su base territoriale avveniva a più livelli. Per introdurre la trattazione delle diverse tipologie strutturali di insediamento, con annessi risvolti sul processo integrativo, si può fare uso del quadro fornito da Spagnuolo Vigorita, secondo cui dai documenti (nel caso specifico tavolette cerate della Dacia) emerge «la comunanza di vita e di pratiche giuridiche tra coloro che vivevano in zone in cui gli stanziamenti militari e lo sfruttamento di risorse locali favorivano la compresenza di cittadini e peregrini, talora riuniti nella stessa città o in forme organizzative paracomunali: è significativo che taluni di essi fossero redatti nelle *canabae* della *legio XIII Gemina*. Simili forme di assimilazione dovevano esistere, per fare ancora un esempio, in quei *vici* o *castella* della zona nord orientale della Mesia Inferiore in cui Romani e peregrini coesistevano in una stessa organizzazione, con propri magistrati (*magistri*, *quaestores*) appartenenti sia all'uno o all'altro gruppo: ed è notevole che le testimonianze coprano un periodo che va da Antonio Pio (138-161 d.C.) a ben oltre la *Constitutio Antoniniana* (la più tarda è del 246 d.C.)»<sup>802</sup>.

---

<sup>801</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), III, 14507, proveniente da *Viminacium*, *Moesia superiore*; sul documento si veda G. FORNI, *Curiosità legionarie e origo di Massimino il Trace*, in *Epigraphica*, n. 52, 1990, pp. 33-39, Fratelli Lega, Faenza, 1990.

<sup>802</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 129.

#### 4.2.a. *Coloniae*

L'opera di colonizzazione risale a Romolo<sup>803</sup>. Le colonie costituivano estensioni di Roma, abitate da cittadini iscritti alle tribù romane<sup>804</sup>. Quando dedotte all'interno di comunità peregrine già esistenti la popolazione indigena acquisiva solitamente lo status di *cives sine suffragio*<sup>805</sup>, con costituzioni basate sul modello romano, essendo spesso formate – in particolare fuori dal territorio italico – da insediamenti di soldati in congedo<sup>806</sup> (sin dalla fine della Repubblica, soprattutto lungo le coste, c.d. *coloniae maritimae*) trasformandosi con il tempo in strumento di controllo dei territori conquistati nonché di “sfogo” della popolazione e di penetrazione militare e culturale in territori conquistati non ancora romanizzati<sup>807</sup> o di incerta romanizzazione, in particolare abitati da popolazioni celtiche o della Transpadana e delle Gallie Transalpine. Una pratica affermata soprattutto con Claudio, e poi

---

<sup>803</sup> DIONIGI DI ALICARNASSO, *Rhomaikè archaiologia*, 2, 16.1.

<sup>804</sup> Sulla formazione delle colonie, si veda una sintesi in T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 51 ss., incluse specificatamente quelle militari da p. 85 s., ed anche C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 33 ss.

<sup>805</sup> Un caso frequente di cui esempio fu la comunità sannitica di Pompei nell'80 a.C. che, dopo aver partecipato alla rivolta degli Italici, fu punita con l'insediamento di una colonia di veterani di Silla a cui venne distribuito suolo agricolo confiscato alla comunità; cfr. G. GILIBERTI, *Elementi di storia del Diritto Romano*, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2001, p. 125 e nt. 16; sulla colonia di Pompei R.A. STACCIOLI, *Pompei. Vita pubblica di un'antica città*, Club del libro fratelli Melita, La Spezia, 1982.

<sup>806</sup> Quando, durante i primi secoli dell'Impero, le colonie di veterani cominciarono ad essere abbandonate, quello di colonia divenne un titolo onorifico alle città da parte dell'imperatore, ma senza privilegi sostanziali; cfr. G. DI NUCCI, *Cenni sull'importanza dei ritrovamenti papirologico-giuridici di Petra, Dura e Nessana: studio introduttivo*, in *Iuria Orientalia*, n. 2, 2006, pp. 27-51, su [http://www.iuraorientalia.net/IO/IO\\_02\\_2006/II\\_02\\_Di%20Nucci2.pdf](http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/II_02_Di%20Nucci2.pdf), p. 43; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, second edition, Clarendon Press, Oxford, 1973, p. 67; A.H.M. JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian*, The Clarendon Press, Oxford, 1940, pp. 113-146; D. MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ. II. Notes*, Princeton, Princeton University Press, 1966, p. 966 nt. 85, 967 nt. 88; D. NÖRR, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, C.H. Beck, Munich, 1966; F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World*, Duckworth, London, 1977, pp. 394-410; J.C. MANN, *Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate*, (edited for publication by M. Roxan), Published by the Institute of Archaeology, London, 1983; L. KEPPIE, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy. 47-14 b.C.*, British School at Rome, London, 1983; E.T. SALMON, *Roman Colonization under the Republic*, Cornell University Press, New York, 1970, pp. 161-163.

<sup>807</sup> Cfr. G. GILIBERTI, *Elementi di storia ... op. cit.*, p. 125 e 126.

Traiano (ma, come detto, già adoperata in precedenza con largo uso da parte di Cesare) ed Adriano, il quale fondò, ad esempio, *Aelia Capitolina* (Gerusalemme) nel 132-135 d.C. dopo la seconda guerra giudaica<sup>808</sup>.

Nei diplomi prodotti a partire da Vespasiano compare anche la deduzione di veterani in colonie, con assegnazione di terre<sup>809</sup>.

Uno degli imperatori più attivi da questo punto di vista fu Adriano, il quale attuò la concessione della cittadinanza attraverso la promozione di intere comunità esistenti, così come dimostrato dalla moltiplicazione di *municipia Aelia* e deduzione di numerose colonie di popolamento; riforme che restarono invariate sino alla *Constitutio Antoniniana*<sup>810</sup>.

In Britannia, dopo la costituzione in provincia, fu stanziata una colonia di veterani:

*«redactaque paulatim in formam provinciae proxima pars Britanniae, addita insuper veteranorum colonia»<sup>811</sup>.*

Si ha testimonianza di colonie composte da pretoriani da parte di Nerone:

---

<sup>808</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 88.

<sup>809</sup> A tal proposito, secondo A. Valvo, il passo di PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 11, 24, 3: «*tunc solida domi quies et adversos externa floruimus, cum Transpadani in civitatem recepti, cum specie deductarum per orbem terrae legionum additis provincialium validissimis fesso imperio subventum est*», sarebbe da interpretare «Allora finalmente godemmo di una vera pace all'interno, mentre la difesa dai pericoli esterni venne dall'ingresso nella cittadinanza dei Transpadani e dall'inserimento dei provinciali più capaci [cioè dei veterani nei territori conquistati] sotto l'apparenza della deduzione di colonie militari»; cfr. A. VALVO, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in G. URSO (a cura di), *Integrazione Mescolanza Rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividade del Friuli, 21-23 settembre 2000*, pp. 151-168, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 164 nt. 53.

<sup>810</sup> Cfr. P. DONATI GIACOMINI - G. POMA, *Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti*, CLUEB, Bologna, 1996, p. 151; si veda anche A.H.M. JONES, *The Cities of the Eastern Roman Empire*, second edition, Clarendon Press, Oxford, 1971; B. GALSTERER KRÖLL, *Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum*, in *Epigraphische Studien*, band 9, 1972, pp. 44-155 (Estratto), Rheinland Verlag, Bonn, 1972; M. DONDIN-PAYRE, *Recherches sur un aspect de la romanisation de l'Afrique du Nord: l'expansion de la citoyenneté romaine jusqu'à Hadrien*, in *Antiquités africaines (AntAfr)*, n. 17, 1981, pp. 93-132, Edité par Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1982.

<sup>811</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricolae*, 14, 3: «ridotta poco alla volta in provincia la parte più vicina a noi della Britannia, vi si aggiunse anche una colonia di veterani».

«*Antium coloniam deduxit ascriptis veteranis e praetorio additisque per domicilii translationem ditissimis primipilariis; ubi et portum operis sumptuosissimi fecit*»<sup>812</sup>.

In tal modo può spiegarsi la concessione di *conubium* risultante da alcuni diplomi di pretoriani, essendo ovvio l'interesse degli stessi a volersi unire con donne peregrine del posto.

Settimio Severo procedette ad alcune fondazioni in occidente, con stanziamento di veterani, ma probabilmente si trattò per lo più di conferimento dello statuto municipale o coloniale a *canabae* in cui spesso i veterani si ritiravano dopo il congedo<sup>813</sup>.

La colonizzazione influì, quindi, anche nelle modalità di reclutamento nelle legioni. Durante il II sec. d.C., infatti, le legioni stanziata in *Moesia Superior* si approvvigionavano di organico soltanto dalle due colonie create nella provincia, in cui sempre più si registrò la presenza di indigeni (non cittadini romani), che ricevevano il gentilizio imperiale (*Aurelius*), aggiungendolo al *cognomen* barbaro al momento dell'arruolamento<sup>814</sup>.

#### 4.2.b. *Castra*

Le unità militari, con i loro forti, giocavano un ruolo fondamentale, dal punto di vista economico, urbano e demografico, nelle zone in cui si trovavano di stanza<sup>815</sup>.

---

<sup>812</sup> GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Nero*, 9: «[Nerone] Stabili ad Anzio una colonia composta di veterani pretoriani ai quali aggiunse i più ricchi primipili che trasferirono il loro domicilio; qui costruì anche un porto, sostenendo una spesa enorme per i lavori».

<sup>813</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero ... op. cit.*, p. 88.

<sup>814</sup> Cfr. A. MÓCSY, *Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior*, Adolf M. Hakkert, Amsterdam-Budapest, 1970, pp. 166-175 e 189-194, cui fa riferimento A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 20.

<sup>815</sup> Le Bohec conclude la trattazione sul "ruolo materiale" dell'esercito con poche parole che, sinteticamente, forniscono la visione dell'influenza sulle popolazioni civili da parte degli insediamenti

Il reddito dei soldati permetteva a questi di usufruire di beni e servizi, forniti dalla popolazione del luogo, deputati al soddisfacimento delle proprie esigenze o di soggetti che seco si recavano.

L'integrazione del vitto fornito ai soldati, fino all'istituzione dell'annona militare<sup>816</sup>, avveniva con l'acquisto da parte degli stessi di cibarie da contadini dei dintorni o rivenditori che seguivano gli eserciti durante le campagne militari, e che

---

militari: «Nelle regioni in cui si trovavano in guarnigione, le unità dell'esercito romano giocavano un importante ruolo materiale, diretto o indiretto. Le diverse fonti di reddito dei soldati, a cominciare dai loro salari, creavano una zona che si caratterizzava per la prosperità economica e il dinamismo demografico, grazie alla situazione di pace. Vi si vedevano campi militari e città, e strade, e vi viveva ogni tipo di persone con i più diversi mestieri. Ma questa zona rimaneva fragile. Essa era esposta ai colpi dei barbari, e, per lo più, non rappresentava che una cortina minima che comportava molte soluzioni di continuità. E soprattutto, la ricchezza di questa zona militare dipendeva strettamente dalla prosperità dell'Impero»; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 305.

<sup>816</sup> L'approvvigionamento del campo in origine era assicurato da attività autoctone, in seguito sostituite dall'attivazione dell'annona militare, su cui ad oggi vi è discordanza di vedute. Secondo Guey fu istituita da Traiano, per cui una parte dei salari fu sostituita da forniture (cfr. J. GUEY, *Inscription du second siècle relative à l'annone militaire*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, tome 55, 1938, pp. 56-77, De Boccard, Paris, 1938); per van Berchem fu un'iniziativa di Settimio Severo (cfr. D. VAN BERCHEM, *L'annone militaire este-elle un mythe?*, in AA. VV., *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, pp. 331-339, fa parte di *Colloques nationaux du Centre national de la recherche scientifique*, n. 936, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977, p. 332, si veda anche D. VAN BERCHEM, *L'annone militaire dans l'Empire romain au III<sup>e</sup> siècle*, in *Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France*, 8<sup>me</sup> série, tome X, 1937, pp. 117-202, Société nationale des antiquaires de France, Paris, 1937, seguito da N.H. BAYNES (review by), *L'Annone Militaire dans l'Empire Romain au III<sup>e</sup> Siècle by D. van Berchem*, in *Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. XXIX, part. I, 1939, pp. 116-118, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1939) poi perfezionata da Caracalla e sistematizzata al tempo di Gordiano III (a tal proposito cfr. ELIO LAMPRIDIO, *Historia Augusta, Vita Alexandri Severi*, 15, 5, ove si menziona l'annona militare per l'epoca dell'ultimo imperatore appartenente alla dinastia dei Severi). Un'altra teoria ritiene si trattasse non di un prelevamento supplementare ma di una parte dell'annona destinata a favore dell'esercito (cfr. M. CORBIER, *L'aerarium militare*, in AA. VV., *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, pp. 197-234, fa parte di *Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique*, n. 936, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977, e J.-M. CARRIÉ, *Monnaie d'or et monnaie de bronze dans l'Égypte protobyzantine*, in AA. VV., *Les dévaluations à Rome. Époque républicaine et impériale. 2. Actes du colloque de Gdansk (19-21 octobre 1978)*, pp. 253-270, fa parte di *Collection de l'École française de Rome*, n. 37/2, 1978, École française de Rome, Rome, 1980). Sul soldo in epoca repubblicana si veda G.R. WATSON, *The Pay of the Roman Army. The Republic*, in *Historia*, band 7, heft 1, 1958, p. 113-120, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1958; P.A. BRUNT, *Pay and Superannuation in the Roman Army*, in *Papers of the British School at Rome*, vol. 17 (n.s. vol V), 1950, pp. 50-71, British School at Rome, London, 1950.

nel tempo diventarono una struttura stabile attorno agli accampamenti allorquando questi diventarono strutture stabili<sup>817</sup>.

Si veniva in tal modo a creare una zona «che si caratterizzava per la prosperità economica e il dinamismo demografico, grazie alla situazione di pace. Vi si vedevano campi militari e città, e strade, e vi viveva ogni tipo di persone con i più diversi mestieri»<sup>818</sup>.

I soldati si comportavano come consumatori agiati, e ciò viene testimoniato, ad esempio, dai documenti che provano acquisti incoraggiati dalla disciplina vigente che li esonerava da tributi ed ogni carico personale od obbligo pubblico (*munera publica*), e da Domiziano da *partorium* e *vectigal* (diritto di dogana e imposta fondiaria)<sup>819</sup>. Tacito parla di soldati, delle legioni stanziati in Siria («impigrite dalla lunga pace»), più attenti a far soldi e ad essere eleganti che ai doveri militari:

*«satis constitit fuisse in eo exercitu veteranos, qui non stationem, non vigilias inissent, vallum fossamque quasi nova et mira viserent, sine galeis, sine loriceis, nitidi et quaestuosi, militia per oppida expleta»*<sup>820</sup>.

Inutile dire che, ancora una volta, per rimediare all'inettitudine dei soldati romani, si fece ricorso all'arruolamento di nuovi soldati anche tra gli ausiliari:

*«igitur dimissis, quibus senectus aut validudo adversa erat, supplementum petiuit. et habiti per Galatiam Cappadociamque dilectus, adiectaque ex Germania legio cum equitibus alariis et peditatu cohortium»*<sup>821</sup>.

---

<sup>817</sup> Cfr. G. CONSIGLIO, *Il soldato romano: carriera militare e vita privata*, in N. CRINITI (a cura di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, pp. 109-130, seconda edizione corretta, Grafo, Brescia, 1997 (= [a cui si fa riferimento] *Ager Veleias*, n. 5.07, 2010, su <http://www.veleia.it/download/allegati/fn000171.pdf>, p. 16).

<sup>818</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 303.

<sup>819</sup> Sulla documentazione in materia cfr. S. LINK, *Konzepte der privilegierung romischer Veteranen*, Steiner, Stuttgart, 1989, p. 72 ss.

<sup>820</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 13, 35, 2: «Risultò che in quell'esercito c'erano dei veterani che non avevano mai fatto parte di un corpo di guardia o svolto un turno di sentinella e che guardavano un trinceramento o una fossa come cose insolite e strane, senza elmi, senza corazze, attenti solo a essere eleganti e a far soldi, per aver fatto il servizio nelle città».

Soldati a cui, ad ogni modo, venivano garantite, come detto, specifiche garanzie e privilegi fiscali:

«*militibus immunitas servaretur, nisi in iis, quae veno exercerent*»<sup>822</sup>.

La struttura degli accampamenti (*castra*) mutò con le esigenze del tempo, trasformandosi da insediamenti temporanei (*castra aestiva*) a permanenti.

Allorquando le esigenze militari furono prevalentemente di conquista, gli spostamenti delle truppe erano frequenti (quasi giornalieri) e gli accampamenti, nella loro struttura, erano caratterizzati dalla temporaneità e mobilità<sup>823</sup>.

È Polibio a fornirci una delle più accurate descrizioni di un accampamento militare in età repubblicana, in cui oltre ai *milites* delle legioni (fino a due) vi erano anche gli appartenenti alle truppe ausiliarie e degli alleati<sup>824</sup>.

Gli accampamenti semi-permanenti, adottati sin dai tempi della Repubblica, erano i cd. *hiberna*, con i quali si permetteva alle truppe, stanziato nei territori provinciali in via di romanizzazione, di mantenere un controllo militare ed amministrativo continuato<sup>825</sup>.

Tito Livio racconta che durante l'assedio di Veio (397-396 a.C.) l'esercito rimase a lungo ai piedi delle mura della città etrusca, e fu quella la prima volta che i comandanti fecero costruire dei quartieri invernali:

---

<sup>821</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 13, 35, 3: «Congedò allora gli inadatti per età o condizioni fisiche e chiese nuovi complementi. Si fecero quindi leve in Galazia e in Cappadocia e giunse di rinforzo, dalla Germania, una legione con reparti ausiliari di cavalleria e fanteria».

<sup>822</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 13, 51, 3: «che per i soldati fosse mantenuta l'esenzione dalle imposte, salvo quella sui beni commerciabili».

<sup>823</sup> Cfr. G. CONSIGLIO, *Il soldato romano ... op. cit.*, p. 17.

<sup>824</sup> POLIBIO, *Historiae*, 6, 27, 32 (testo in Appendice).

<sup>825</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 208.



«Cum spes maior imperatoribus Romanis in obsidione quam in oppugnatione esset, hibernacula etiam, res noua militi Romano, aedificari coepta, consiliumque erat hiemando continuare bellum»<sup>826</sup>.

Una decisione che non vide il favore dei tribuni della plebe, i quali, sollevato il popolo sulla questione, evidenziarono che a fare le spese di una tale scelta fossero i giovani plebei, costretti a passare l'inverno in strutture fatte di pelli animali e ad imbracciare le armi anche d'inverno, mentre gli abitanti di Veio si trovavano riparati nelle proprie abitazioni; una forma di schiavitù che teneva lontani i liberi cittadini romani dalle proprie case e dalle proprie famiglie, mai imposta prima di allora da nessuno, neanche dai re, dai crudeli decemviri, dai consoli pre-tribunato o dal dittatore:

«Quod postquam tribunis plebis, iam diu nullam nouandi res causam inuenientibus, Romam est allatum, in contionem prosiliunt, sollicitant plebis animos, hoc illud esse dictitantes quod aera militibus sint constituta; nec se fefellisse id donum inimicorum ueneno inlitum fore. Venisse libertatem plebis; remotam in perpetuum et ablegatam ab urbe et ab re publica iuuentutem iam ne hiemi quidem aut tempori anni cedere ac domos ac res inuisere suas. Quam putarent continuatae militiae causam esse? Nullam profecto aliam inuenturos quam ne quid per frequentiam iuuenum eorum in quibus uires omnes plebis essent agi de commodis eorum posset. Vexari praeterea et subigi multo acrius quam Veientes; quippe illos hiemem sub tectis suis agere, egregiis muris situque naturali urbem tutantes, militem Romanum in opere ac labore, niuibus pruinisque obrutum, sub pellibus durare, ne hiemis quidem spatio quae omnium bellorum terra marique sit quies arma deponentem. Hoc neque reges neque ante tribuniciam potestatem creatam superbos illos consules neque triste dictatoris imperium neque importunos decemuiros iniunxisse seruitutis, ut perennem militiam facerent [quod tribuni militum in plebe Romana regnum exercerent]»<sup>827</sup>.

---

<sup>826</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 5, 2, 1.

<sup>827</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe condita*, 5, 2, 1: «Quando la notizia arrivò a Roma alle orecchie dei tribuni della plebe, i quali ormai da tempo non avevano più alcuna occasione per suscitare disordini, si precipitarono nell'assemblea e iniziarono a sobillare gli animi della massa, continuando a ripetere che

Giulio Cesare, durante la campagna contro i Galli, stabilì che le legioni si accuartierassero d'inverno nelle terre belghe:

*«Caesar in Belgis omnium legionum hiberna constituit. Eo duae omnino civitates ex Britannia obsides miserunt, reliquae neglexerunt. His rebus gestis ex litteris Caesaris dierum XX supplicatio a senatu decreta est»<sup>828</sup>.*

Inoltre, pacificata la Gallia e ricevuta l'obbedienza dei popoli vinti e di quelli che si erano volontariamente posti alla mercé di Roma, accompagnò le proprie legioni presso i quartieri invernali – stanziati nei luoghi di battaglia – e tornò in Italia:

*«His rebus gestis omni Gallia pacata, tanta huius belli ad barbaros opinio perlata est uti ab iis nationibus quae trans Rhenum incoherent legationes ad Caesarem mitterentur, quae se obsides daturas, imperata facturas pollicerentur. Quas legationes Caesar, quod in Italiam Illyricumque properabat, inita proxima aestate ad se reverti iussit. Ipse in Carnutes, Andes, Turonos quaeque civitates propinquae iis locis erant ubi bellum gesserat, legionibus in hiberna deductis, in*

---

era quello il motivo per il quale si era assegnato uno stipendio ai soldati, e che essi non si erano sbagliati pensando che quel dono dei loro avversari si sarebbe intinto di veleno. Era stata messa in vendita la libertà della plebe: i giovani, tenuti continuamente lontani dalla città ed esclusi dalla partecipazione alla vita politica, ormai non si ritiravano più nemmeno di fronte all'inverno e alla cattiva stagione, né tornavano a vedere le proprie abitazioni e i propri averi. Quale pensavano fosse la causa di un servizio militare che durava all'infinito? Certo non ne avrebbero trovata nessun'altra al di fuori di questa: e ciò per evitare che si discutessero, grazie alla massiccia presenza di quei giovani nei quali erano riposte tutte le forze della plebe, le questioni relative ai loro interessi. Inoltre essi subivano un trattamento ben peggiore di quello riservato ai Veienti: mentre infatti questi ultimi trascorrevano l'inverno riparati nelle loro case, difendendo una città protetta da mura formidabili e dalla posizione naturale, i soldati romani, oppressi dalla neve e dal gelo, dovevano resistere nella faticosa costruzione di fortificazioni, riparandosi sotto tende fatte di pelli, senza deporre le armi neppure in quella fase dell'anno (l'inverno) che costituisce un'interruzione naturale a tutte le guerre per terra e per mare. Una schiavitù come quella che li costringeva a prestare servizio militare tutto l'anno non avevano osato imporla né i re, né quei consoli arroganti che avevano preceduto la creazione del tribunato, né l'odioso potere del dittatore, né tantomeno la crudeltà dei decemviri».

<sup>828</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 4, 38, 4: «Cesare stabilì che tutte le legioni ponessero i quartieri d'inverno nelle terre dei Belgi. Lì pervennero gli ostaggi di due popoli britanni in tutto; gli altri contravvennero all'impegno di inviarli. In seguito a tali imprese, comunicate per lettera da Cesare, il senato decretò venti giorni di feste solenni di ringraziamento».

*Italiam profectus est. Ob easque res ex litteris Caesaris dierum XV supplicatio decreta est, quod ante id tempus accidit nulli*<sup>829</sup>.

Con la riforma di Augusto, quando all'esercito furono affidati compiti prevalentemente di difesa dei confini, lo stanziamento di lunga durata divenne la regola ed i *castra* si trasformarono in strutture permanenti (*stativa*) ove legioni ed *auxilia* restavano acquantierate per lunghi periodi<sup>830</sup>, lungo il *limes*, e non soltanto per il periodo invernale<sup>831</sup>.

---

<sup>829</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 2, 35: «Portate a termine tali imprese e pacificata la Gallia, si diffuse tra i barbari una tale fama di questa guerra, che i popoli oltre il Reno inviarono a Cesare ambascierie impegnandosi alla consegna di ostaggi e all'obbedienza. Cesare, che aveva fretta di partire per l'Italia e l'Illirico, invitò i messi delle legazioni a ripresentarsi all'inizio dell'estate successiva. E, condotte le legioni negli accampamenti invernali, nelle terre dei Carnuti, degli Andi, dei Turoni e dei popoli vicini ai luoghi in cui avevano combattuto, se ne partì per l'Italia. In seguito alle sue imprese, comunicate per lettera da Cesare stesso, furono decretati quindici giorni di feste solenni di ringraziamento, onore mai tributato a nessuno prima di allora».

<sup>830</sup> Nelle strutture ancora di tipo semi-permanente, i soldati, specialmente nel periodo invernale, vivevano sicuramente in condizioni non agiate; PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 30, 3: «*Tum ut quisque praecipuus turbator conquisiti, et pars, extra castra palantes, a centurionibus aut praetoriarum cohortium militibus caesi: quosdam ipsi manipuli documentum fidei tradidere. auxerat militum curas praematura hiems imbribus continuis adeoque saevis, ut non egredi tentoria, congregari inter se, vix tutari signa possent, quae turbine atque unda raptabantur. durabat et formido caelestis irae, nec frustra adversus impios hebescere sidera, ruere tempestates: non aliud malorum levamentum, quam si linquerent castra infausta temerataeque et soluti piaculo suis quisque hibernis redderentur. primum octava, dein quinta decuma legio rediere: nonanus opperendas Tiberii epistulas clamitaverat, mox desolatus aliorum discessione imminentem necessitatem sponte praevenit. et Drusus non exspectato legatorum regressu, quia praesentia satis conse derant, in urbem rediit*» («Si diede poi la caccia a tutti i principali responsabili della rivolta: alcuni, sbandati fuori dal campo, li uccisero i centurioni o i soldati delle coorti pretorie, altri vennero consegnati dai loro stessi compagni di reparto, a dimostrazione della loro lealtà. Aggravò, la già difficile situazione dei soldati, un inverno precoce con piogge continue e così violente che essi non potevano uscire dalle tende, non radunarsi fra loro, mentre solo a stento era possibile salvare le insegne che le folate di vento e la violenza dell'acqua tendevano a trascinare via. Perdurava anche la paura dell'ira divina: non senza ragione, pensavano, contro la loro empietà impallidiva la luce degli astri e si scatenavano tempeste: non restava altro rimedio ai mali se non abbandonare quel campo maledetto e profanato e tornare, espiate le colpe, nelle sedi invernali. Rientrarono prima l'ottava, poi la quindicesima legione; i soldati della nona volevano attendere la risposta di Tiberio e avevano rumorosamente protestato, ma poi, lasciati soli per la partenza degli altri, prevenirono spontaneamente una conclusione ormai inevitabile. Anche Druso non attese il ritorno della legazione e, per essersi la situazione normalizzata in modo accettabile, fece ritorno a Roma»).

<sup>831</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del III secolo*, Carocci, Roma, 1992, p. 208.

Legioni ed *auxilia* erano acquarterate in campi separati, almeno sino ad un certo periodo:

«...expugnatis cohortium alarumque hibernis utraque Danuvii ripa potiebantur. iamque castra legionum excindere parabant, ...»<sup>832</sup>,

ed in ogni *castrum* potevano essere presenti anche due o più legioni:

«castris aestivis tres simul legiones habebantur, praesidente Iunio Blaeso, qui fine Augusti et initiis Tiberii auditis ob iustitium aut gaudium intermiserat solita munia»<sup>833</sup>.

Tale sistema fu adottato sino a Domiziano, con fortezze legionarie doppie o triple stanziate lungo il confine, con struttura simile ai *castra* mobili ma misure più ridotte<sup>834</sup>.

Cambiò così anche la struttura degli accampamenti, costruiti in legno e muratura, dotati di servizi sanitari, spazi dedicati all'allevamento e all'agricoltura, luoghi di svago, terme ... delle vere e proprie città che potevano accogliere fino a 20.000 persone.

Le fortezze svolsero un ruolo fondamentale nel processo di romanizzazione dei territori conquistati; attorno ad esse, infatti, si svilupparono centri civili (*canabae*), e molte si trasformarono in municipi e colonie. Strutture dalle quali, oltre al controllo militare, si esercitava la diffusione della cultura e delle leggi di Roma, anche attraverso la promozione dei commerci con le popolazioni barbariche stanziate lungo i confini dell'Impero.

---

<sup>832</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Historiae*, 3, 46, 4: «... espugnarono gli acquarteramenti invernali della fanteria e cavalleria ausiliaria, rendendosi padroni delle due rive del Danubio. E si preparavano a distruggere il campo delle legioni ...».

<sup>833</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 16, 2: «Tre legioni occupavano congiuntamente gli accampamenti estivi, al comando di Giunio Bleso, il quale, informato della fine di Augusto e dell'inizio del governo di Tiberio, per solennizzare tali eventi, aveva sospeso le solite mansioni della vita militare».

<sup>834</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 215 s.

A partire, soprattutto, dall'età dei Flavi e degli Antonini, sino a quella dei Severi, si verificò sempre più frequentemente la formazione di municipi di origine militare, soprattutto in regioni dell'Europa orientale. Si trattava di «municipi che si formavano, lentamente, da fortificazioni militari di soldati, da fortezze legionarie, da fortificazioni, da avamposti in regioni poco addomesticate dei nuovi domini»<sup>835</sup>.

Numerose, in Italia come nel resto d'Europa, sono oggi le città originatesi da *castra*. Como, Pavia, Torino, Belluno, Brescia, Bologna (di cui l'attuale via Emilia costituiva il decumano Massimo del campo), Vicenza (l'attuale Corso Palladio era il decumano massimo), Firenze (antico accampamento di *Florentia* costruito come base per l'assedio della città etrusca di Fiesole), Trieste, Verona, Fano ecc ...

In Inghilterra l'onomastica di molte città rivela l'origine di *castrum* romano: Chester, Lancaster, Manchester ecc ...

Tra le altre città europee possono annoverarsi Pola, Arles, Nimes, Treviri, Orange (oggi una delle sedi della Legione straniera francese).

#### **4.2.b.bis Castella**

La stessa terminologia tradisce la finalità del *castellum* romano, essendo diminutivo di *castrum*, con cui si intende un fortino, destinato – da un certo momento – alle unità ausiliarie<sup>836</sup>:

*«CASTRVMQVE INVI una est in Italia civitas, quae castrum novum dicitur: de hac autem ait "castrum Inui", id est Panos, qui illic colitur. Inuus autem latine appellatur, graece Πάν: item Ἐφιάλτης graece, latine Incubo: idem Faunus, idem Fatuus, Fatuclus. dicitur autem Inuus ab ineundo passim cum omnibus animalibus, unde et Incubo dicitur. "castrum" autem civitas est; nam*

---

<sup>835</sup> Cfr. L. GAGLIARDI, *Mobilità ed integrazione delle persone nei centri cittadini romani, I. Aspetti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 216.

<sup>836</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano ... op. cit.*, p. 208.

*castra numero plurali dicimus, licet legerimus in Plauto "castrum Poenorum": quod etiam diminutio ostendit; nam "castellum" dicimus»<sup>837</sup>.*

La struttura era analoga a quella dei *castra* destinati ai legionari, a cui – analogamente a questi ultimi – potevano aggiungersi strutture utili ai soldati (terme, fabbriche di armi ecc ...) o centri di popolazione civile<sup>838</sup>.

Giulio Cesare ne fece uso nelle proprie campagne belliche, ad esempio, tra le altre, contro gli Elvezi:

*«Interea ea legione quam secum habebat militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, milia passuum XVIII murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit. Eo opere perfecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si se invito transire conentur, prohibere possit»;*<sup>839</sup>

ad Alesia:

*«Castra opportunis locis erant posita ibique castella viginti tria facta, quibus in castellis interdum stationes ponebantur, ne qua subito eruptio fieret: haec eadem noctu excubitoribus ac firmis praesidiis tenebantur»;*<sup>840</sup>

---

<sup>837</sup> SERVIO MARIO ONORATO, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 6, 775.

<sup>838</sup> Cfr. G. WEBSTER, *The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.*, third edition, University of Oklahoma Press, Norman, 1998, pp. 223-230.

<sup>839</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 1, 8, 1: «Nel frattempo, impiegando la legione al suo seguito e i soldati giunti dalla provincia, Cesare fece scavare un fossato ed erigere un muro lungo diciannove miglia e alto sedici piedi, dal lago Lemano, che sbocca nel Rodano, fino al monte Giura, che divide i territori dei Sequani dagli Elvezi. Ultimata l'opera, dispose presidi e costruì ridotte per respingere con maggior facilità gli Elvezi, qualora avessero tentato di passare suo malgrado».

<sup>840</sup> GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 7, 69, 6: «Si era stabilito l'accampamento in una zona vantaggiosa, erano stati costruiti ventitrè *castella*: di giorno vi alloggiavano corpi di guardia per prevenire attacchi improvvisi, di notte erano tenuti da sentinelle e saldi presidi».

ed in occasione dello scontro con le truppe di Pompeo, a Durazzo, la difesa del *castellum* fu decisiva nella vittoria, portando alla promozione del centurione, e della coorte da questi comandata, responsabile dell'impresa:

*«Et cum laboris sui periculique testimonium afferre vellent, milia sagittarum circiter XXX in castellum coniecta Caesari renumeraverunt, scutoque ad eum relato Scaevae centurionis inventa sunt in eo foramina CXX. Quem Caesar, ut erat de se meritis et de re publica, donatum milibus CC collaudatumque ab octavis ordinibus ad primipilum se traducere pronuntiavit (eius enim opera castellum magna ex parte conservatum esse constabat) cohortemque postea duplici stipendio, frumento, veste, cibariis militaribusque donis amplissime donavit»<sup>841</sup>.*

Tacito parla di *castella* già nell'assedio di Veio, la cui costruzione aumentò con il maggior afflusso di ausiliari della zona:

*«castella primo pauca, postea exercitu aucto creberrima fecerunt...»<sup>842</sup>,*

e nella Britannia di Agricola:

*«Mox Didius Gallus parta a prioribus continuit, paucis admodum castellis in ulteriora promotis, per quae fama aucti officii quaereretur»<sup>843</sup>,*

---

<sup>841</sup> GAIO GIULIO CESARE, *Bellum Civile*, 3, 53, 3: «Volendo, inoltre, rendere testimonianza delle fatiche e del pericolo da essi sostenuti, contarono davanti agli occhi di Cesare circa trentamila frecce lanciate contro il *castellum*, inoltre sullo scudo del centurione Sceva, presentato a Cesare, furono trovati centoventi fori. Cesare gli donò, per i suoi meriti verso di lui e verso lo stato, duecentomila denari e pubblicamente lo promosse da centurione di ottavo ordine a centurione di primo ordine (infatti era chiaro che il *castellum* era stato salvato soprattutto per il suo contributo); poi elargì alla coorte un doppio stipendio e, con grande generosità, frumento, vestiario, cibo e decorazioni militari.

<sup>842</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 5, 5, 5: «Hanno costruito dei fortini (*castella*), prima pochi e poi [con l'aumentare degli ausiliari in zona] moltissimi».

<sup>843</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricolae*, 14, 3: «Successivamente Didio Gallo non fece che conservare le conquiste dei predecessori, salvo la costruzione di poche fortezze (*castella*) ulteriori, perché si potesse dire che aveva esteso il territorio affidatogli».

«His atque talibus in vicem instincti, Boudicca generis regii femina duce (neque enim sexum in imperiis discernunt) sumpsere universi bellum; ac sparsos per castella milites consecrati»;<sup>844</sup>

«Quibus rebus multae civitates, quae in illum diem ex aequo egerant, datis obsidibus iram posuere et praesidiis castellisque circumdatae, et tanta ratione curaque, ut nulla ante Britanniae nova pars [pariter] inaccessita transierit»;<sup>845</sup>

«Tertius expeditionum annus novas gentis aperuit, vastatis usque ad Tanaum (aestuario nomen est) nationibus. Qua formidine territi hostes quamquam conflictatum saevis tempestatibus exercitum lacessere non ausi; ponendisque insuper castellis spatium fuit. Adnotabant periti non alium ducem opportunitates locorum sapientius legisse. Nullum ab Agricola positum castellum aut vi hostium expugnatum aut pactione ac fuga desertum; nam adversus moras obsidionis annuis copiis firmabantur»;<sup>846</sup>.

Ad oggi, uno dei *castella* romani sopravvissuti ai secoli e trasformatosi in centro urbano è Maastricht, una fortificazione del 333 d.C. I ritrovamenti nella cittadina olandese (come una villa della fine del III sec. d.C. e monete datate intorno al 360 d.C.) hanno indotto a ritenere che vi sia stata una rioccupazione di tali territori da parte di contadini che adoperavano metodologie urbane e costruttive diverse da quelle della tradizione gallo-romana; immigrati senza i tratti tipici dei *militari*

---

<sup>844</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricolae*, 16, 1: «Infiammatis a vicenda con simili parole, sotto la guida di Boudicca, donna di stirpe regale (perché nel comando non tengono conto del sesso) si levano tutti in armi e danno la caccia ai soldati sparsi nei *castella* ...».

<sup>845</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricolae*, 20, 3: «Perciò molte tribù, che fino ad allora si erano mantenute indipendenti, consegnarono ostaggi e deposero le ostilità; vennero poi circondate da presidi e *castella*, disposti con un raziocinio e una cura tali, che, mai come allora e in modo così pacifico, una nuova regione della Britannia era passata nelle nostre mani».

<sup>846</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricolae*, 25, 3: «Il suo terzo anno di spedizioni militari ci ha aperto la strada verso nuovi popoli, perché furono devastate le regioni fino all'estuario il cui nome è Tanao. Presi da timore per il suo arrivo, i nemici non osarono sfidare l'esercito, anche se messo a dura prova da furiose tempeste. Ci fu anzi il tempo di costruire fortificazioni. Gli esperti osservavano che nessun altro comandante aveva saputo scegliere i luoghi adatti con maggiore abilità: nessuna delle fortificazioni erette da Agricola fu espugnata dai nemici oppure abbandonata per resa o fuga; frequenti erano invece le sortite, perché i nostri si rifornivano di provviste annue contro l'eventualità di lunghi assedi».



*foederati* ma piuttosto di piccole comunità agricole-pastorizie, a volte abitate da autoctoni ed immigrati, possibilmente create a ridosso dei *castra* (così godendo della protezione dell'esercito); in altri termini, per Barbero, *praefecti laetorum*<sup>847</sup>.

#### 4.2.c. *Canabae*

Nei dintorni del *castrum*, era dato in concessione ad ogni legione un territorio piuttosto ampio, deputato a vari scopi, tra cui l'allevamento di bestiame o la coltivazione (anche privatamente dal singolo soldato che ne avesse fatto richiesta), la caccia o attività di carattere ricreativo.

Attorno agli accampamenti (quando stabili), infatti, si veniva a creare una seconda vita, composta da quartieri generatisi dalla costruzione di abitazioni-baracche che ospitavano coloro che si recavano al seguito dei soldati (le *canabae*), oppure civili Romani o indigeni (i *vici*)<sup>848</sup>, le cui attività erano indirizzate al soddisfacimento delle esigenze del *castrum*; vi si potevano trovare venditori di vettovaglie, giocolieri, bische, ed anche prostitute, la cui presenza fu da sempre tollerata<sup>849</sup>. Fu Scipione, durante l'assedio a Numanzia, che riportò il rigore e la

---

<sup>847</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 199.

<sup>848</sup> Cfr. L. GAGLIARDI, *Mobilità ed integrazione delle persone nei centri cittadini romani*, I. *Aspetti giuridici*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 219 ss.

<sup>849</sup> Sul rapporto tra esercito e prostituzione: B.E. STUMPP, *Prostitution in der römischen Antike*, Akademie Verlag, Berlin, 2001, p. 180 ss.; G. ALFÖLDY, *Das Heer in der Sozialstruktur des Römischen Kaiserreiches* in G. ALFÖLDY - B. DOBSON - W. ECK, *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, pp. 33-58, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2000, spec. 38; Y. LE BOHEC, *The Imperial Roman Army*, Routledge, London-New York, 2000, p. 226; V. VANOYEKE, *La prostitution en Grèce et à Rome*, Les belles lettres, Paris, 1990; R. FRIEDL, *Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom. Von Augustus bis Septimius Severus*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1996, p. 229 ss.; S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 248, con riferimento anche alla tassazione applicata alla prostituzione, secondo Svetonio, applicata da Caligola, GAIUS SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, C. Caligula*, 40, 2: «*ex capturis prostitutarum quantum quaeque uno concubitu mereret*» («le prostitute [versavano] ciò che guadagnavano da un rapporto»).

disciplina tra le fila dell'esercito e si ritrovò anche a dover cacciare più di duemila prostitute con le quali gli uomini solevano intrattenersi:

«*Scipio Africanus Numantiam obsedit et corruptum licentia luxuriaque exercitum ad severissimam militiae disciplinam revocavit. omnia deliciarum instrumenta recidit, duo milia scortorum a castris eiecit, militem cotidie in opere habuit et xxx dierum frumentum ad septenos vallos ferre cogebat. aegre propter onus incedenti dicebat: cum gladio te vallare scieris, vallum ferre desinito; alî scutum parum habiliter ferenti, amplius eum scutum iusto ferre, neque id se reprehendere, quando melius scuto quam gladio uteretur. quem militem extra ordinem apprehendit, si Romanus esset, vitibus, si extraneus, virgis cecidit. iumenta omnia, ne exonerarent militem, vendidit*»<sup>850</sup>.

Vi si potevano trovare anche mogli e figli dei militari, la cui coabitazione (non nell'accampamento ma al di fuori di esso, quindi nelle *canabae*) fu talvolta tollerata ma solo da Settimio Severo formalmente autorizzata (v. *supra*), essendo permesso, più che altro, l'accompagnamento da parte di concubine o schiave domestiche<sup>851</sup>; tale situazione favoriva l'insediamento in questi luoghi dei soldati congedati, anche a causa della progenie che (nata nelle *canabae*) prendeva servizio nella legione stanziata nel contiguo *castrum*.

---

<sup>850</sup> TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita, Periochae Librorum*, 57, 1-15: «Scipione Africano serrò d'assedio Numanzia, e portò a severissima disciplina l'esercito, che si era tutto corrotto per la lussuria e la sfrenatezza. Estirpò dal campo ogni cosa che sapeva di mollezza, e diede la caccia a ben due migliaia di prostitute: ogni giorno teneva occupato il soldato, e lo abituava a portar con sé frumento per trenta giorni, oltre a sette pali da trincea; e gli diceva, vedendolo procedere a stento per il grave peso: "cesserai di tirar dietro attrezzi da trincea, quando basterà la spada per garantir la persona". E ad un tale che maneggiava destramente un piccolo scudo, ne fece imbracciare uno ben più grande; né sopportò che se ne avesse a male, volendolo avvezzo a trattare più agevolmente la spada, che non lo scudo. Ogni volta che trovava un soldato fuori d'ordinanza, lo faceva battere con sarmenti di vite, se Romano, o con le verghe, se straniero. Fece anche vendere tutti gli animali da soma, perché il soldato avesse a portare da sé tu i suoi bagagli».

<sup>851</sup> Come la *focaria*, dedicata alla preparazione dei pasti; una figura non dissimile a quella delle vivandiere nell'esercito sabauda. Cfr. G. CONSIGLIO, *Il soldato romano: carriera militare e vita privata*, in N. CRINITI (a cura di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, pp. 109-130, seconda edizione corretta, Grafo, Brescia, 1997 (= [a cui si fa riferimento] *Ager Veleias*, n. 5.07, 2010, su <http://www.veleia.it/download/allegati/fn000171.pdf>, p. 21).

Le *canabae* erano spesso organizzate con schemi urbani e relative dotazioni (terme, portici, teatri, templi ...), divenendo nel tempo vere e proprie città (generalmente municipi o colonie<sup>852</sup>), in particolare durante il periodo degli Antonini e dei Severi; ne è esempio la moderna Budapest (*Aquincum*), la quale divenne municipio sotto l'impero di Adriano (117-138 d.C.) e colonia con Settimio Severo (193-211 d.C.)<sup>853</sup>.

#### 4.2.d. Insediamenti dei *veteres*

La volontà romana di integrare le popolazioni, che ancora non condividevano la cittadinanza, attraverso l'insediamento di veterani è desumibile già dalle politiche dell'imperatore Claudio riguardo ai diplomi militari. Dai luoghi di ritrovamento degli stessi è possibile avanzare alcune considerazioni in merito<sup>854</sup>.

Alla fine del servizio, alcuni dei militari delle flotte rimasero in territorio italico, altri si recarono in provincia, altri ancora si stanziarono proprio nel luogo ove svolsero la leva (Miseno e Ravenna), ugualmente alla scelta operata da molti soldati ausiliari, dei quali solo una minima parte tornò nei propri territori di origine<sup>855</sup>.

Venuto sempre meno, infatti, dal tempo di Adriano, il sistema di formazione delle colonie militari (tramite assegnazione ai soldati congedati di terre delle colonie

---

<sup>852</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *The Imperial Roman Army*, Routledge, London-New York, 2000, p. 226.

<sup>853</sup> Si tratta di «cellule della vita urbana sparpagliate sul territorio rurale [...], elementi potenzialmente "urbanogeni", che in parecchi casi devolvettero in città vere e proprie, acquisendone lo statuto giuridico»; così Spagnuolo Vigorita citando L. CRACCO RUGGINI, *I barbari in Italia nei secoli dell'Impero*, Libri Scheiwiller, Milano, 1984 (Estratto da M.G. ARCAMONE - ET AL., *Magistra barbaritas: i barbari in Italia*, Libri Scheiwiller, Milano, 1984). L'Autore ricorda, inoltre, che «Altri centri, pur di pari splendore, non ricevettero mai rango urbano (per esempio *Argentoratum*, nella Germania superiore – oggi Strasbourg in Francia – che pure era una fortezza circondate da *canabae*)»; cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 12.

<sup>854</sup> Cfr. A. VALVO, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in G. URSO (a cura di), *Integrazione Mescolanza Rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividade del Friuli, 21-23 settembre 2000*, pp. 151-168, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001, p. 161.

<sup>855</sup> Cfr. A. VALVO, *I diplomi militari ... op. cit.*, p. 161.

a tal scopo dedotte, e che non risultò sempre incontrare l'apprezzamento dei *veteres*, come dimostra l'esperienza di Taranto ed Anzio di cui a seguire<sup>856</sup>), a questi era lasciata la scelta riguardo all'assegnazione – al termine della *honesta missio* – di donativi in denaro<sup>857</sup> o di terre<sup>858</sup> appartenenti, spesso, ai territori ove avevano

---

<sup>856</sup> Cfr. anche E. TODISCO, *I veterani in Italia in età imperiale*, Edipuglia, Bari, 1999, p. 39.

<sup>857</sup> Si tratta del *premium militiae*, al cui pagamento erano destinati i fondi dell'*aerarium militare* istituito a tal scopo da Augusto nel 5-6 d.C. nell'ambito delle riforme militari. Fonti al riguardo: CAIO GIULIO CESARE AUGUSTO OTTAVIANO (Augusto), *Res Gestae II (in tabulis)*, 17: «*Quater [pe]cunia mea iuvi aerarium, ita ut sestertium milliens et quing[en]ties ad eos qui praerant aerario detulerim. Et M. Lepido et L. Ar[r]untio cos. in aerarium militare, quod ex consilio n[eo] co[ns]titutum est, ex [q]uo praemia darentur militibus, qui vicena [aut plu]ra stil[pendi]a emeruissent ~ HS milliens et septing[e]nti[ens] ex pa[tr]im[on]io [m]eo detuli*» («Quattro volte con il mio denaro aiutai l'*aerarium*, e consegnai centocinquanta milioni di sesterzi ai responsabili dell'*aerario*. E sotto il consolato di Marco Lepido e Lucio Arrunzio trasferii l'erario militare, che fu costituito su mia proposta perché da esso si prelevassero i premi da dare ai soldati che avessero compiuto venti o più anni di servizio, centosettanta milioni di sesterzi prendendoli dal mio patrimonio»); GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 49, 3: «*Quidquid autem ubique militum esset, ad certam stipendiorum praemiorumque formulam adstrinxit definitis pro gradu cuiusque et temporibus militiae et commodis missionum, ne aut aetate aut inopia post missionem sollicitari ad res novas possent. Utque perpetuo ac sine difficultate sumptus ad tuendos eos prosequendosque suppeteret, aerarium militare cum vectigalibus novis constituit*» («Per tutte le milizie, ovunque si trovassero, stabilì la durata certa del servizio e l'ammontare dei premi, determinando secondo i gradi il tempo sotto le armi ed i vantaggi con il congedo, in modo che i soldati, dopo il servizio, non fossero più tentati, per l'età o per la miseria, di fare delle rivoluzioni. Per trovare sempre e senza difficoltà i denari necessari al mantenimento e al pagamento dei soldati, creò la cassa militare, alimentata con nuove imposte»); le nuove entrate su cui si fondava inizialmente l'*aerarium militare* vertevano anche sulla imposta dell'1% sulla vendite, riconfermata da Tiberio, cfr. PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 78, 2: «*centesimam rerum venalium post bella civilia institutam deprecante populo edixit Tiberius militare aerarium eo subsidio niti; simul imparem oneri rem publicam, nisi vicesimo militiae anno veterani dimitterentur. ita proxima seditionis male consulta, quibus sedecim stipendiorum finem expresserant, abolita in posterum*» («Nonostante la preghiera del popolo per abolire l'imposta dell'uno per cento sulle vendite, istituita dopo le guerre civili, Tiberio confermò che l'*aerarium militare* si reggeva su tali entrate; e rese anche noto che lo stato non poteva far fronte all'onere (del pagamento), nel caso in cui i veterani fossero congedati prima del ventesimo anno di servizio. Quindi le decisioni avventate, risalenti all'ultima rivolta, quando si era strappato il congedo dopo sedici campagne, furono abolite per il futuro»). Studi sull'*aerarium* sono svolti da M. CORBIER, *L'aerarium saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, École française de Rome, Rome, 1974; T. FRANK, *On Augustus and the Aerarium*, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1933; L. KEPPIE, *The Making of the Roman Army. From Republic to Empire*, Routledge, London, 1998; A. GARZETTI, *Aerarium e fiscus sotto Augusto: storia di una questione in parte di nomi*, in *Athenaeum*, pp. 298-327, vol. XLI, 1953, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1953, p. 298 ss. (= ID., *Scritti di storia repubblicana e augustea*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1996, pp. 207-232) ove presente anche un quadro delle entrate e delle uscite.

<sup>858</sup> Cfr. W. KUBITSCHKE (Hrsg.), *Jahrbuch für Altertumskunde*, vierter band, 1910, In Kommission bei Anton Schroll & Co., Wien, 1911, p. 171; L. GAGLIARDI, *Fondazione di colonie romane ed espropiazioni*

prestato servizio. L'assegnazione di terre<sup>859</sup> ai veterani fu pratica molto in uso durante il I sec. a.C. (durante il quale i soldati erano uomini di bassa estrazione economica e sociale), proseguita durante le guerre civili, e con un picco durante Augusto, ma che cadde in disuso in età imperiale. Molto spesso i veterani non erano capaci, o non volevano, trasformarsi in contadini, e procedevano subito a vendere o ad affittare la terra ricevuta<sup>860</sup>.

Una scelta che risultava obbligata sino alla istituzione del donativo in denaro da parte di Augusto, e che, anche dopo tale, risultava spesso non dipendente dalla volontà dei congedati, ma piuttosto dettata dalle esigenze economiche del fisco; poteva infatti capitare che il donativo in denaro fosse sostituito con terre in suolo italico o provinciale, a seconda di quali fossero gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione (come ad esempio, fino ad un certo periodo, la formazione di colonie militari, o la coltivazione di terre abbandonate).

Molti dei *militēs* congedati dall'esercito non tornavano presso le proprie case (molte volte non avendone alcuna), ma stabilivano il proprio domicilio presso i luoghi di guarnigione<sup>861</sup>, specialmente nelle *canabae*. È facile pensare, infatti, che i veterani, soprattutto i barbari, dopo venticinque anni di servizio, non volessero tornare in una patria con cui non avevano più nulla in comune<sup>862</sup>. A volte, invece, i soldati preferivano tornare presso le proprie terre d'origine a trascorrere gli ultimi (invero pochi) anni della propria esistenza.

---

di terre a danno degli indigeni, in AA.VV., *Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces: la colonisation sous la République et l'Empire – Varia*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité (MEFRA)*, vol. 125-2, 2015, pp. 353-370, École française de Rome, Rome, 2015.

<sup>859</sup> Terre spesso sottratte alle popolazioni indigene; sul tema si veda L. GAGLIARDI, *Fondazione di colonie romane ... op. cit.*, ove anche ampia bibliografia.

<sup>860</sup> Cfr. C. NICOLET, *Il cittadino, il politico*, in A. GIARDINA (a cura di), *L'uomo romano*, Laterza, Roma-Bari, 1993.

<sup>861</sup> Cfr. A. DE GRASSI, *Il papiro 1026 della Società italiana ed i diplomi militari romani*, in *Aegyptus*, n. 2/4 anno 10, 1929, Fascicolo dedicato alla «Semaine Egyptologique» di Bruxelles, 14-20 settembre 1930 (Dicembre 1929), pp. 242-254, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1929, p. 246.

<sup>862</sup> Cfr. A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 33.

Tacito, nel brano già *supra* riportato riguardo ai rapporti familiari, riferisce di parecchi veterani (stanziati a Taranto ed Anzio) ritornati nelle province dove avevano militato, poiché non si era più usi trasferire intere legioni ma solo uomini appartenenti a diversi manipoli, sconosciuti tra loro e senza alcun legame ... un numero più che una colonia:

*«Eodem anno ex inlustribus Asiae urbibus Laodicea tremore terrae prolapsa nullo <a> nobis remedio propriis opibus revaluit. at in Italia vetus oppidum Puteoli ius coloniae et cognomentum a Nerone apiscuntur. Veterani Tarentum et Antium adscripti non tamen infrequentiae locorum subvenere, dilapsis pluribus in provincias in quibus stipendia expleverant; neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti orbas sine posteris domos relinquebant. non enim, ut olim, universae legiones deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui cuiusque ordinis militibus ut consensu et caritate rem publicam efficerent, sed ignoti inter se, diversis manipulis, sine rectore, sine adfectibus mutuis, quasi ex alio genere mortalium repente in unum collecti, numerus magis quam colonia»<sup>863</sup>.*

Si veniva così a perdere uno degli elementi di coesione delle truppe, l'omogeneità etnica, a favore, forse, del tentativo di integrazione tra culture diverse<sup>864</sup>.

---

<sup>863</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 14, 27, 1: «In quello stesso anno, una delle città famose dell'Asia, Laodicea, distrutta dal terremoto, non ebbe bisogno del nostro aiuto, ma si risollevò coi propri mezzi. In Italia, l'antica cittadina di Pozzuoli acquistò il diritto di colonia e il nome da Nerone. Furono assegnati veterani a Taranto e ad Anzio, senza peraltro rimediare allo spopolamento di quelle località, perché i più ritornavano nelle province in cui avevano fatto il servizio militare; non abituati ad avere famiglia e allevare figli, lasciavano le case vuote e senza prole. Il fatto è che ora non venivano trasferite, come un tempo, intere legioni, coi tribuni, i centurioni e i soldati di ciascun reparto, sì da esprimere una società basata su un sentire comune e su affetti consolidati, bensì uomini sconosciuti tra loro, provenienti dai manipoli più disparati, senza una guida riconosciuta, senza legami affettivi, quasi un'accozzaglia di genti diverse ammassata d'un tratto: un numero più che colonia». Sul passo, con adesione dello stesso alla rilevanza sul piano demografico piuttosto che di un paventato divieto matrimoniale dei soldati, si veda G. SEGRÈ, *Studio sulla origine e sullo sviluppo del colonato romano*, in N. SCAPINI (a cura di), *Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica. Scritti di diritto romano*, G. Giappichelli, Torino, 1974, p. 235 nt. 7.

<sup>864</sup> Il Giuffrè ricorda che vi erano elementi che contribuivano a rendere l'esercito un corpo omogeneo ed in qualche modo separato rispetto all'effettiva struttura della Repubblica: «alcune circostanze erano determinate dall'organizzazione delle truppe dal punto di vista strettamente militare: gli stanziamenti prolungati fuori dei centri urbani, specie nei tipici accampamenti fortificati

Non facile doveva risultare per un soldato, che avesse trascorso la gran parte della propria esistenza in servizio, tornare nei propri luoghi d'origine, preferendo stabilirsi in una nuova regione ove avesse intessuto negli anni i propri rapporti e stabilito i propri interessi. Tacito attribuisce il fallimento dello stanziamento alla estraneità tra gli appartenenti ai due insediamenti (*numerus magis quam colonia ... quasi ex alio genere mortalium*), dalla documentazione parallela risultanti essere pretoriani; per Tacito, dunque, la mescolanza tra popoli all'interno di un insediamento militare risultava essere controproducente, contrariamente a quanto avveniva in passato con le deduzioni coloniali poiché in esse si procedeva all'insediamento di *universae legiones* (con i loro tribuni, centurioni, soldati di ciascun ordine), in tal guisa costituendo già un embrione di *res publica* che si sarebbe evoluto in una comunità civica<sup>865</sup>.

I veterani intrecciavano legami con le aristocrazie locali, inserendosi nel tessuto sociale anche grazie agli onori di cui godeva chi a lungo aveva militato nell'esercito romano<sup>866</sup>. Nelle province di conquista più recente, e meno romanizzate, vi erano, per i veterani, maggiori possibilità di inserimento nella vita civile<sup>867</sup>.

Vi erano altresì casi, invero, in cui i veterani potevano sentirsi, nei confronti della comunità locale, come corpi estranei in un nuovo organismo. Si univano in

---

autonomi, la rigida disciplina, che poteva portare anche alla decimazione, erano potenti elementi di affiatamento; così come fattori di coagulazione erano la lunga ferma effettiva (anche oltre i 10 anni), la origine etnica generalmente omogenea, la parificata condizione sociale e giuridica, l'intenso addestramento basato sui sistemi della "paura" e della "ammirazione-emulazione"; V. GIUFFRÈ, *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda «respublica»*, Jovene Editore, Napoli, 1973, p. 34 s.

<sup>865</sup> Cfr. A. GIARDINA, *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, in AA. VV., *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, pp. 1-89, fa parte di Publications de l'École française de Rome, n. 198, École Française de Rome, Rome, 1994.

<sup>866</sup> Cfr. P. LE ROUX, *L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409*, in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 42<sup>e</sup> année, n. 6, 1987, pp. 1335-1338, Armand Colin, Paris, 1987.

<sup>867</sup> Cfr. M. MACREA, *Romani e Daci nella provincia dacica*, in *Archeologia classica: rivista semestrale dell'Istituto di archeologia dell'Università di Roma*, vol. 19, 1967, pp. 146-169, Università di Roma-Istituto di Archeologia, Roma, 1967, in particolare p. 200; anche G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 361, ove presente un elenco di alcuni esempi di veterani affermatasi nella vita da civili.

associazioni (*collegia veteranorum*), sempre più diffuse dalla fine del II sec. d.C., le cui finalità erano di tipo sociale ed assistenziale (ad es. la cura del funerale e sepoltura del veterano e dei familiari); la creazione di tali collegi fu favorita da Settimio Severo, anche se l'istituzione fu avviata già da Augusto, ma non tra veterani e per finalità funerarie<sup>868</sup>.

Ma la permanenza dei *veteres* nel luogo di servizio, o in determinate zone individuate dall'amministrazione centrale, poteva anche essere esito di scelte non personali ma di semplice politica militare. Dallo studio dei documenti riguardanti l'*epikrisis*, il Meyer ha dedotto la presenza di un esercito territoriale, composto soltanto da veterani degli *auxilia* e delle flotte, sul modello tolemaico dell'*ἐπίταγμα*<sup>869</sup>. Al riguardo, invero, bisogna ricordare che – come rileva anche il Wilcken – il richiamo di veterani al servizio (come nel 6 d.C.), fu sempre una scelta dettata da crisi in atto, quindi dal carattere eccezionale, in tal guisa non potendosi propriamente parlare di uno stabile esercito territoriale formato da *veteres*<sup>870</sup>, i quali potevano anche scegliere liberamente di restare in servizio oltre il congedo; tale pratica ha indotto il Mann a sostenere che i diplomi rilasciati a soldati ancora in servizio si riferissero, pertanto, a tale categoria di soggetti, ai quali veniva riconosciuta, alla fine della *honestia missio*, la concessione di *civitas* e *conubium*, con possibilità di prosecuzione della leva (a tal proposito erano indicate gli anni trascorsi in armi, al fine di certificare l'avvenuto congedo)<sup>871</sup>.

---

<sup>868</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 256.

<sup>869</sup> Cfr. P.M. MEYER, *Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten*, Scientia, Aalen, 1966, p. 128; U. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, Edizioni Dedalo, Bari, 2010, p. 583.

<sup>870</sup> Cfr. U. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, Edizioni Dedalo, Bari, 2010, p. 583. Sulla riserva di veterani si veda *supra* riguardo a *vexilla veteranorum* affrontati nell'esame delle legioni.

<sup>871</sup> Cfr. J.C. MANN, *The Development of Auxiliary and Fleet Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 9, 1972, pp. 233-243, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1972 = J.C. MANN, *Britain and Roman Empire*, Variorum, Brookfield, 1996, pp. 17-27.



### 4.3. Costumi e cultura giuridica

#### 4.3.a. Il *ius sepulchrorum*

L'integrazione tra esercito e popolazioni, dei luoghi ove erano presenti stanziamenti militari, si deduce anche dalla commistione di costumi e "culture giuridiche" tra le due entità.

Un'ipotesi è quella del *ius sepulchrorum*<sup>872</sup> diffusosi nella *Moesia Inferior*<sup>873</sup>, un territorio già di per sé stesso fortemente connotato dalla multiculturalità, a cui contribuirono gli stanziamenti delle legioni romane, soprattutto in epoca severiana.

L'influenza delle tradizioni romane, in particolare del diritto in ambito sepolcrale, da parte delle legioni romane nella *Moesia Inferior*, ci viene attestata dalle iscrizioni sepolcrali – con riferimento al *ius sepulchrorum* – rinvenute e databili tra la fine del I sec. a.C. ed il III sec. d.C., con concentrazione più alta in età severiana, durante la quale la penetrazione della civiltà romana in questa zona raggiunse i massimi livelli<sup>874</sup>; prima di tale periodo (e cioè dalla presenza di Roma in quei territori) non è pervenuta alcuna testimonianza, con ciò confermando l'assenza di cultura giuridica sepolcrale, almeno nei termini giuridici romani.

Dall'analisi dei documenti epigrafici emerge che la maggior parte dei defunti aveva cittadinanza romana (solo due, su diciotto delle iscrizioni rinvenute, ne sono privi), di cui una parte "romanizzati" in tempi recenti.

---

<sup>872</sup> Usando la definizione di Lazzarini, i *iura sepulchrorum* sono «l'insieme dei rapporti giuridici intercorrenti tra il titolare del diritto, il defunto e il sepolcro, i quali consistono nel diritto-dovere alla cura della *res religiosa (iter ad sepulchrum)* e nel diritto alla deposizione passivo (*sepeliri*) e attivo (*ius mortuum inferre*), connesso quest'ultimo al possesso del *ius funerum*»; cfr. S. LAZZARINI, *Sepulchra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, CEDAM, Padova, 1991, p. 6 s., da L. RADULOVA, *Iura sepulchrorum nella Moesia Inferior: la realizzazione di un fenomeno romano in ambito greco-trace*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)*, n. 63, 2016, pp. 197-212, Presses Universitaires de Liège, Liège, 2016, p. 197 nt. 3.

<sup>873</sup> Sul punto L. RADULOVA, *Iura sepulchrorum ... op. cit.*

<sup>874</sup> Cfr. S. LAZZARINI, *Sepulchra familiaria ... op. cit.*

Il dato di maggior interesse è che tre iscrizioni risultano riferirsi a veterani:

«*D(is) M(anibus)*

*Val(erius) Valens uet(eranus) [cl(assis)]*

*Fl(auie) Mosie me[m(oriā) f(eci) ui]-*

4 *uo meo mi et [— — — — —]*

*ae coiugi m[e — — — — —]»<sup>875</sup>;*

\*\*\*\*\*

« 1[Α]ννίω Σουπέρω ζήσαντι ἔτη κζ υ[ίῳ — — σημ]-

[α]ιαφόρου λεγ(εῶνος) ιγ διδύμης κατεσκευάσ[εν — — —]

[τ]αύτην τὴν πύαλον· κληρουνόμος οὐ μ[εθέξει αὐτῆς· ἐὰν δέ- τις  
τολμή]-

[ση] εἰς αὐτὴν ἕτερόν τινα καταθέσθαι, δώσει [— — — — — τῆ]

5 πόλει »<sup>876</sup>;

\*\*\*\*\*

«1 *D(is) M(anibus)*

*et memoriae Antistiae Firmi-*

*ne coiugi rarissime, quae vixit*

*mecum ann(os) XXIII. Malius Secundus*

5 *b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) maritus f<e>cit me poni.*

εἶ τις ἐν τούτῳ τῷ ἡρώω, ὅπου κεῖτε

ἢ προγεγραμμένη, θελήσι ἄλλον

ἕτερον θεῖναι, δώσει τῷ ταμίῳ \* ,βφ'

καὶ τῆ Ὀδησσειτῶν πόλι \* ,βφ'»<sup>877</sup>;

due a medici militari:

---

<sup>875</sup> INSCRIPTIONES SCYTHIAE MINORIS GRAECAE ET LATINAE (IScM), II *Tomis et territorium*, 199 (II sec. d.C.). Per una lettura del documento epigrafico D. HÄLMAGI, *A Roman Veteran at Tomis. A New Reading of CIL III 7552 = ISM II 199*, in *Studia Hercynia*, n. XX - 2/2016, pp. 67–70, Faculty of Arts Press-Charles University, Prague, 2016.

<sup>876</sup> INSCRIPTIONES SCYTHIAE MINORIS GRAECAE ET LATINAE (IScM), II *Tomis et territorium*, 363 (ca. 230-271 d.C.).

<sup>877</sup> INSCRIPTIONES GRAECAE IN BULGARIA REPERTAE, I<sup>2</sup> *Ora Ponti Euxini*, 218.

«1 *Dis Man<i>bus*

*T(itus) Rascanius*

*Fortunatus*

*Pollia Faventia*

5 *medicus an(norum) L, h(ic) s(itus) e(st);*

*cui mon<u>mentum*

*Rascania Phoebe et*

*T(itus) Rascanius Eutychu(s)*

*heredes f(aciendum) c(uraverunt) h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on)*

*s(equetur)»<sup>878</sup>;*

\*\*\*\*\*

«θεᾶ ἐπηκόῳ εὐαντήτῳ κατὰ

ὀνειρίου ἐπιταγὴν Λούκιος Ἄνδρονεΐκλου

ἔθικα {ἔθηκα}»<sup>879</sup>;

e due a magistrati cittadini, un *duumviralis* ed un *eubosiarches* (responsabile dell'approvvigionamento di grano):

«*Iul(ius) Valentinus bis*

*Livida(is) munic(ipii) Trop(aei)»<sup>880</sup>;*

\*\*\*\*\*

« 1 Ἄττιος Ὀνήσιμος εὐποσιάρχης τὸ μνη-

μεῖον κατεσκεύασεν ἐκ τῶν ἰδίων ἑαυ-

τῶν ☪ καὶ τοῖς ἰδίοις ☪ ἂν δέ τις ἕτερος τολμήσῃ

τινὰ θεῖναι ἐν αὐτῶν ☪ δώσει προστεῖμου ἰς τὸ ταμεῖ-

5 ον μυρία πεντακισχίλια καὶ τῇ πόλει πεντακισχίλια»<sup>881</sup>.

---

<sup>878</sup> INSCRIPTIONES SCYTHIAE MINORIS GRAECAE ET LATINAE (IScM), V. *Capidava, Troesmis, Noviodunum*, 193.

<sup>879</sup> INSCRIPTIONES GRAECAE IN BULGARIA REPERTAЕ, II *Inter Danubium et Haemum*, 687.

<sup>880</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM, III, 12473.

Risulta evidente come il diritto sepolcrale fosse in uso soprattutto tra la classe militare e quella dirigente, entrambe fortemente a contatto con la cultura romana nonché veicoli di romanizzazione sul territorio ove operavano<sup>882</sup>. La stessa esiguità quantitativa delle iscrizioni pertinenti a *iura sepulchrorum*, in *Moesia Inferior*, indica l'estraneità di tale uso alla cultura giuridica locale, ed un interessamento in tal senso avvenne (soprattutto nelle grandi città greco-traci) grazie alla romanizzazione operata dalla classe militare e dall'élite cittadina, le quali di frequente venivano ad integrarsi vicendevolmente; si pensi alle funzioni di magistrato responsabile dell'ordine pubblico affidate ai centurioni nei piccoli villaggi (anche *decuriones*), spesso arruolati nell'esercito con grado centurionale proprio in vista di tale destinazione nella vita civile, e a cui la popolazione si rivolgeva per le questioni più disparate (danni materiali, controversie stato-cittadino o cittadino-cittadino)<sup>883</sup>, con testimonianze di casi come quello di una donna che chiese aiuto nella ricerca del proprio marito scomparso<sup>884</sup>, o di interpello per un'indebita occupazione su un fondo<sup>885</sup>, oppure di denunce di pericoli pubblici<sup>886</sup> o crimini commessi da privati e pubblici ufficiali<sup>887</sup>.

---

<sup>881</sup> INSCRIPTIONES SCYTHIAE MINORIS GRAECAE ET LATINAE (*IScM*), II *Tomis et territorium*, 298 (II-III sec. d.C.).

<sup>882</sup> Non bisogna però credere che non vi fossero individui, appartenenti a ceti diversi, influenzati dalla cultura romana, soprattutto in ambito sepolcrale. Sempre in Mesia, ad esempio, è stata rinvenuta un'epigrafe risalente alla seconda metà del III sec. d.C. commissionata da un Goto in cui menziona la moglie ed i tre figli, nei termini convenzionali di una comune famiglia romana; cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. XIV, con riferimento a E.A. THOMPSON, *The Visighots in the Time of Ulfila*, Clarendon Press, Oxford, 1966, p. 30 ss., e B. LUISELLI, *Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico*, Herder editrice e libreria, Roma, 1992, p. 474 s.

<sup>883</sup> Cfr. S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964, p. 156; cfr. anche E.C. BAADE, *Two Yale Papyri Dealing with the Roman Army in Egypt*, in AA. VV., *Akten des VIII Internationalen Kongresses für Papyrologie. Wien 1955*, fa parte di *Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek*, n.s. vol. V, pp. 23-27, R.M. Rohrer, Wien, 1956, p. 26 ss.; J.F. GILLIAM, *The Appointment of Auxiliary Centurions (P. Mich. 164)*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association (TAPA)*, vol. LXXXVIII, 1957, pp. 155-168, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MD), 1957, spec. 164 ss.

<sup>884</sup> PAPIRI GINEVRA (P. Gen.), 17.

<sup>885</sup> PAPIRI GINEVRA (P. Gen.), 16.

### 4.3.b. I ritrovamenti sepolcrali come fonte di conoscenza sulle unioni dei veterani

Gli epitaffi dei *veteres* possono essere un'altra importante fonte per lo studio delle unioni poste in essere dai soldati con donne romane o straniere<sup>888</sup>.

Si è già trattato sul presunto divieto di matrimonio imposto ai militari sino all'età dei Severi, ma ciò, nella realtà delle cose, non impedì loro di unirsi a donne con le quali al momento del congedo veniva riconosciuto il diritto di *conubium* e quindi le *iustae nuptiae*<sup>889</sup>.

Dai 31 epitaffi rinvenuti risulta che le donne con cui i soldati si erano uniti:

- 2 figurano come *liberte*, madri dei figli dei veterani ma il cui rapporto con essi non è specificato;
- 17 sono indicate come *uxor*;
- 8 come *coniunx* (unico termine adoperato dai *classarii* per indicare le donne);
- 1 *concubina*;
- 2 *contubernalis*;
- 1 fa riferimento semplicemente ad una *femina*<sup>890</sup>.

---

<sup>886</sup> Come l'incendio di un villaggio in PAPIRI DELLA SOCIETÀ ITALIANA (PSI), III, 184.

<sup>887</sup> Esempi riportati in MICHIGAN PAPYRI (P. Mich), III, 175 (proprietà e violenze), BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU), II, 454 (furto) o in BGU, II, 515 (denuncia contro degli esattori che avevano compiuto atti di violenza e addirittura un sequestro); vi erano anche casi di denunce presentate da pubblici ufficiali contro i privati, come in PAPIRI DELLA SOCIETÀ ITALIANA (PSI), III, 222 (esattore delle tasse contro dei cacciatori che non avevano pagato l'imposta esercitandogli anche violenza). Su tutte le testimonianze in materia si veda S. DARIS, *Documenti per la storia ... op. cit.*, p. 156 ss.

<sup>888</sup> Un'analisi di tali fonti è stata condotta da E. TODISCO, *Veterani in età imperiale*, Edipuglia, Bari, 1999, spec. 207 ss.

<sup>889</sup> Cfr. B. CAMPBELL, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, vol. 68, 1978, pp. 153-166, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1978; D. CHERRY, *Soldier's Marriages and Recruitment in Upper Germany and Numidia*, in *The Ancient History Bulletin (AHB)*, vol. 3, 1989, pp. 128-130, Department of Classical Studies-University of Calgary, Calgary, 1989.

<sup>890</sup> In merito alle classificazioni degli epitaffi si rimanda a E. TODISCO, *Veterani in età imperiale*, Edipuglia, Bari, 1999, p. 207 ss.

In merito all'uso di *uxor* e *coniunx*, un caso enigmatico appare quello presente in CIL, V, 3122<sup>891</sup>, ove il veterano, appartenente alle coorti pretorie, si riferisce alla prima moglie con il termine *uxor* e alla seconda con *coniunx*. Le conclusioni in merito possono trarsi dalla trattazione delle coorti pretorie già affrontata, ma vi è anche chi ha sostenuto che la terminologia presente nelle iscrizioni, relativa ai rapporti maritali dei soldati (*vir, marites, uxor, coniunx*) sia stata indistintamente adoperata dai soggetti sia per le unioni legittime che per quelle illegittime<sup>892</sup>.

Mauro Sabino (riportato da Paolo nel Digesto) così definiva – all'epoca dei Severi – la concubina, l'amante e colei che si trovava in posizione analoga a quella della moglie ma senza le nozze:

*«Libro memorialium Massurius scribit "pellicem" apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro dei iure Papiriano scribit pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: quosdam (quondam) eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam Graeci παλλακίην vocant»<sup>893</sup>.*

---

<sup>891</sup> CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), V, 3122.

<sup>892</sup> Tra gli altri P.R.C. WEAVER, *The Status of Children in Mixed Marriages*, in B. RAWSON (edited by), *The Family in Ancient Rome. New Perspectives*, pp. 145-169, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1986, p. 147; S. DIXON, *The Roman Family*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1992, p. 95.

<sup>893</sup> D. 50, 16, 144 (Paolo, *libro decimo ad legem Iuliam et Papiam*): «Nel libro dei *Memorialia* Masurio scrive che *pelex* era dagli antichi ritenuta colei la quale viveva con qualcuno senza esserne la moglie: che ora in verità è chiamata "amica" o, un po' più dignitosamente, "concubina". Granio Flacco scrive nel suo libro sul *ius Papirianum* che ai suoi tempi si chiamava correttamente *pelex* quella che si unisce fisicamente con un uomo ammogliato; alcuni (una volta) quella che si trova in casa in posizione analoga a quella di moglie ma senza le nozze, che i Greci chiamavano *παλλακίην*»; traduzione da A. ROMANO, *Matrimonium iustum*, Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1996, p. 99.

### 4.3.c. Le funzioni complementari dell'esercito

Il ritorno alla vita civile del soldato era agevolato, anche, dalle competenze apprese durante la ferma. All'esercito di Roma antica venivano demandate numerose funzioni oltre a quella di difesa dei confini o di conquista in caso di campagne belliche, potendosi attingere a manodopera a basso costo nella costruzione di opere pubbliche come acquedotti, strade, ponti ... grazie alla preparazione di molti *milites* non solo nell'arte della guerra ma anche nei rudimenti di costruzione ed ingegneria.

Nel 187 a.C. il console M. Emilio Lepido adoperò le proprie milizie per costruire una strada lastricata da Rimini a Piacenza (l'Emilia); Mario nel 104 a.C. impegnò per due anni i soldati nello scavo di un canale dal delta del Rodano sino al mare; Silla fece deviare, durante la guerra contro Mitridate, il corso del fiume Censo (in Attica) e Augusto fece ripulire tutti i canali di straripamento del Nilo in modo da favorire l'irrigazione dei campi attigui e così migliorando la produzione di grano da cui Roma dipendeva<sup>894</sup>. La trattazione su quale fu l'importanza dell'esercito nella costruzione della rete viaria dell'Impero (ancor oggi in larga parte funzionante) richiederebbe la stesura di un lavoro a parte<sup>895</sup>.

Anche Giulio Cesare, adoperando braccia militari per opere di ingegneria bellica, aveva comunque contribuito alla costruzione e allo sviluppo di infrastrutture destinate anche ad usi civili, come le fortificazioni intorno alla città di Alesia, un ponte sul Reno, nonché le numerose *viae* (nate originariamente, già in età repubblicana, per scopi militari) che avrebbero caratterizzato la struttura dell'intero impero romano. Non bisogna inoltre dimenticare che le stesse strutture militari (*castra, castella* ...) con i servizi annessi (terme, fabbriche, magazzini ...), alla cui costruzione e mantenimento erano deputati i soldati ivi stanziati, con la

---

<sup>894</sup> Cfr. G. CONSIGLIO, *Il soldato romano: carriera militare e vita privata*, in N. CRINITI (a cura di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, pp. 109-130, seconda edizione corr., Grafo, Brescia, 1997 (= [a cui si fa riferimento] *Ager Veleias*, n. 5.07, 2010, su <http://www.veleia.it/download/allegati/fn000171.pdf>, p. 12.

<sup>895</sup> Un interessante lavoro sulla rete stradale romana, soprattutto in Italia, è D. STERPOS, *La route romaine en Italie*, fa parte di *Quaderni di «Autostrade»*, n. 17, O.P.I. S.p.A., Rome, 1971.

trasformazione in agglomerati urbani civili contribuirono allo sviluppo del tessuto infrastrutturale dell'Impero.

Bisogna rifuggire dall'idea che i legionari fossero impegnati soltanto nel combattere i nemici (esterni ed interni) o a vigilare i confini, restando così inattivi durante il tempo libero; questi erano impiegati, durante i periodi di pace, in lavori agricoli nel *territorium legionis* e nei *prata legionis*, attività produttive connesse agli armamenti, estrazione e confezione del materiale da costruzione, edificazioni e restauro di edifici (militari e civili), servizi di amministrazione e polizia<sup>896</sup>.

Una di queste funzioni emerge dalla lettura della, già analizzata, missiva del soldato egiziano Aurelio Pollione, in cui la consegna della lettera ad *Acutius*, infatti, attesta la funzione di corriere ufficiale (*cursus publicus*) svolta dall'esercito; al riguardo un'altra testimonianza la fornisce Tacito:

*«Rursum Seianus non iam de matrimonio sed altius metuens tacita suspicionum, vulgi rumorem, ingruentem invidiam deprecatur. Ac ne adsidios in domum coetus arcendo infringeret potentiam aut receptando facultatem criminantibus praeberet, huc flexit ut Tiberium ad vitam procul Roma amoenis locis degendam impelleret. Multa quippe providebat: sua in manu aditus litterarumque magna ex parte se arbitrum fore, cum per milites commearent; ...»<sup>897</sup>.*

L'esercito poteva anche essere destinato ad opere di soccorso in favore della popolazione civile, sia in occasioni straordinarie (come la disinfestazione delle

---

<sup>896</sup> Cfr. G. FORNI, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der römische Welt (ANRW)*, band 2.1, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974, p. 355; si veda anche E. SANDER, *Das Recht des römischen Soldaten*, in *Rheinisches Museum für Philologie (RhMus)*, band 101, 1958, pp. 152-191, J.D. Sauerländers Verlag, Frankfurt am Main, 1958, s. 217 ss; R. MACMULLEN, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1963; R. MACMULLEN, *Roman Imperial Building in the Provinces*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, vol. 64, 1959, pp. 207-235, Harvard University Press, Cambridge, 1959.

<sup>897</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 4, 41: «Seiano si rivolse ancora a Tiberio, non già per il matrimonio, ma, spinto da più profonde apprensioni, cerca di stornare i taciti sospetti, le chiacchiere della gente e gli attacchi dei malevoli. Per non indebolire la sua potenza, col sospendere le frequentissime udienze in casa sua, e per non fare, concedendole, il gioco dei suoi accusatori, s'appigliò allo stratagemma di premere su Tiberio, per indurlo a vivere lontano da Roma in luoghi ameni. Si aspettava da ciò molti vantaggi: poteva controllare le udienze, essere arbitro di gran parte della corrispondenza, il cui servizio era affidato all'esercito;».



cavallette che invasero la Siria) sia in modo permanente (come la attività di vigili del fuoco a cui erano assegnate le coorti di vigili della guarnigione romana).

Vi erano anche casi in cui erano le stesse popolazioni a richiedere l'intervento dell'esercito per la costruzione di opere pubbliche di particolare entità e/o complessità. Un caso interessante è quello dell'acquedotto di Bejaia (ex Bougie<sup>898</sup>) la cui costruzione fu affidata dall'esercito di Mauretania<sup>899</sup>. I cittadini non erano in grado di procedere ai lavori e si rivolsero al governatore della Cesariense, il quale chiese al legato della *legio III Augusta* di inviargli un architetto, il quale (tale Nonio Dato) dapprima inviò il progetto dei lavori (nel 137 d.C.) e successivamente (dal 149 al 152 d.C., visti gli insuccessi dei civili) si recò personalmente sul luogo dei lavori ove, appunto, fu inviata anche la manodopera militare proveniente dalla Mauretania<sup>900</sup>.

## 5. L'esercito dopo la *Constitutio Antoniniana*

Si è già trattato della *Constitutio Antoniniana* e della concessione della cittadinanza a, quasi tutti, gli abitanti dell'Impero.

A seguito dell'emanazione dell'editto di Caracalla si trovavano sicuramente ancora dei peregrini all'interno del territorio sottoposto all'egidia di Roma, come ad esempio i soldati stranieri che militavano nelle unità ausiliarie. Sulla presenza di peregrini nell'Impero ancora dopo il IV sec. d.C. vi è chi ha rinvenuto un nesso con i *dediticii* indicati nell'editto di Caracalla<sup>901</sup>. Testimonianza di tale presenza viene

---

<sup>898</sup> Preso in esame da Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 280.

<sup>899</sup> Testimonianza della vicenda ci è fornita da CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM, VIII, 2728. Sul documento si veda S. GSELL, *Monuments antiques de l'Algérie*, vol. I, A. Fontemoing, Paris, 1901, p. 249 ss.

<sup>900</sup> Cfr. J.-P. MARTIN, *Le siècle des Antonins*, Presses Universitaires de France, Paris, 1977, p. 90 s.; P.-A. FÉVRIER, *L'armée romaine et la construction des aqueducs*, in *Dossiers de l'archéologie*, n. 38, 1979 (oct.-nov.), pp. 88-93, Éditions Fatou, Quetigny Cedex, s. 80 s.

<sup>901</sup> Cfr. A. CALDERINI, *I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo*, L. Cappelli, Bologna, 1949, p. 290.

fornita dai diplomi militari, con cui si attesta la concessione della cittadinanza oltre il 212 d.C.<sup>902</sup>.

L'ultimo diploma militare menzionante un ausiliario (sino ad oggi rinvenuto) riporta la data del 203 d.C.; il più recente in assoluto è del 306 d.C.<sup>903</sup> e riguarda un pretoriano italico, Valerio Clemente<sup>904</sup>.

Dopo il 203 d.C. si attesta il rilascio di diplomi a pretoriani, coorti urbane, flotte ed *equites singulares Augusti*<sup>905</sup>. Solo a marinai ed *equites* fu concessa sia la *civitas* che il *conubium*, mentre pretoriani e coorti urbane ottennero solo il *conubium*.

Secondo Pferdehirt la procedura di rilascio dei diplomi militari, nonostante l'emanazione dell'editto di Caracalla, fu necessaria anche dopo il 212 d.C. ma soltanto per riconoscere il *conubium* a quei soldati che avevano contratto unioni con

---

<sup>902</sup> La lista dei diplomi rinvenuti, appartenenti al periodo compreso tra il III ed il IV sec. d.C., può essere consultata su P. HOLDER, *Roman Military Diplomas. V*, Institute of Classical Studies - University of London, London, 2006, pp. 681-698.

<sup>903</sup> Cfr. G. CAMODECA, *Diploma militare per un urbanicianus di Puteoli del 7 ge. 224*, in *Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti*, vol. LXXVII, 2014-2015, pp. 319-330, Giannini Editore, Napoli, 2016, p. 328 nt. 24; W. ECK, *Diplomata militaria für Prätorianer, vor und seit Septimius Severus. Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch*, in *Athenaeum*, vol. C, 2012, pp. 321-336, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 2012, p. 325.

<sup>904</sup> Cfr. M. BIZZARRI – G. FORNI, *Diploma militare del 306 d.C. rilasciato a un pretoriano di origine italiana*, in *Athenaeum*, n.s. vol. XXXVIII, fasc. I-II, 1960, pp. 3-25, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1960; G.I. LUZZATTO, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *Studi in onore di Biondo Biondi. II*, pp. 98-110 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1963.

<sup>905</sup> Tale continuità di reclutamento degli stranieri, tra marina e guardia personale dell'imperatore (o di legati), si desume dalle motivazioni già esposte nella trattazione specifica, già affrontata, riguardo al ricorso di "prelevamento organico" in occasione di emergenze e/o per le particolarità del servizio nelle single unità, e che Barbero riassume in tali termini: «In tutti i tempi le flotte hanno avuto standard di reclutamento più elastici rispetto agli eserciti, dovuti alle condizioni di gran lunga più dure del servizio; a seconda delle epoche, l'impiego di galeotti, di prigionieri di guerra, di vagabondi coscritti a forza è stato praticato sulle navi molto più facilmente che nei reparti terrestri; e dunque non stupisce che le squadre di Miseno e Ravenna abbiano continuato ad arruolare gente che non si sapeva bene da dove venisse, e che non sarebbe stata accettata nelle legioni o nei reggimenti ausiliari. Quanto alla guardia imperiale, si sa che fin dal tempo di Cesare e di Augusto gli imperatori si erano affidati volentieri a mercenari stranieri, vincolati da una fedeltà esclusivamente personale; e sembra abbastanza naturale che anche il reclutamento dei pretoriani abbia potuto, in qualche misura, ispirarsi allo stesso principio; cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 49.

donne liberte appartenenti alla categoria dei *Latini Iuniani*<sup>906</sup>, in tal modo evitando che i figli acquisissero lo status giuridico della madre<sup>907</sup>.

Per Segrè i *liberti* appartenenti ai *Latini Iuniani* furono probabilmente tenuti fuori dalla portata concessoria del provvedimento di Caracalla<sup>908</sup>, essendo stato in seguito Giustiniano ad aver concesso a tutti la cittadinanza, compresi i *liberti*:

*«Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat: nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequerentur et fiebant cives Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero. sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit, Latinorum vero nomen non frequentabatur: ideoque nostra pietas, omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans, in duabus constitutionibus hoc emendavit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competebat, id est eadem quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus sit qui manumittitur, licet manumissor ingenuus sit. et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones, per quas, suggerente nobis Triboniano, viro excelso, quaestore, antiqui iuris altercationes placavimus: Latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerat observantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones, et omnes libertos, nullo nec aetatis manumissi nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea observabatur, civitate Romana donavimus: multis additis modis, per quos possit libertas servis cum civitate Romana, quae sola in praesenti est, praestari»<sup>909</sup>.*

---

<sup>906</sup> Categoria introdotta con *lex Iunia Norbana* (emanata ai tempi di Augusto o agli inizi di Tiberio), ricomprendente schiavi manomessi prima dei trenta anni o in forma privata, in assenza di un magistrato, i quali in tal guisa ricevevano la *Latinitas* ma non la *civitas*, quindi risultando *liberti* di condizione inferiore; cfr. ULPIANO, *Tituli ex corpore*, 1, 10.

<sup>907</sup> Cfr. B. PFERDEHIRT, *Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit*, Habelt, Mainz, 2002, p. 229.

<sup>908</sup> Cfr. G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, I*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, pp. 140-218, Tipografia G. Castiglia, Palermo, 1925, p. 531.

<sup>909</sup> CORPUS IURIS CIVILIS, *Iustiniani Institutiones*, 1, 5, 3. Giustiniano abolì definitivamente la condizione dei *dediticii* e la categoria dei *Latini Iuniani* con provvedimenti qualificati come *decisiones*, *Codex Iustinianus* (C.I.) 7, 5, 1 e 7, 6, 1; sui provvedimenti e la loro qualificazione si veda per tutti G.

Per *liberti Iuniani*, invero, già da Tiberio fu prevista una modalità di accesso alla cittadinanza tramite l'esercito, prestando servizio per almeno sei anni nelle coorti dei vigili a Roma; termine successivamente ridotto a tre anni<sup>910</sup>.

Altri, tra cui Sherwin-White<sup>911</sup>, Eck e Wolff<sup>912</sup>, hanno sostenuto che la concessione della cittadinanza contenuta nei diplomi militari dopo il 212 d.C., altro non era che una semplice clausola di stile, un rimasuglio di tradizione non più necessaria ai fini acquisitivi della *civitas*, essendo invece utile solo per attestare l'*honestia missio* con relativo riconoscimento del diritto di *conubium* a coloro che si fossero uniti a donne peregrine.

*Punctum pruriens* è l'assenza (ad oggi) di diplomi militari, dopo il 212 d.C., riguardanti gli ausiliari.

La carenza di testimonianze, in forma di diplomi militari, può derivare anche da altri fattori oltre alla concessione della cittadinanza da parte di Caracalla.

Si deve infatti pensare al contesto sociale e giuridico del III secolo d.C., ove molte delle zone di reclutamento erano già profondamente romanizzate e i discendenti dei vecchi veterani avevano già acquisito la cittadinanza grazie alla concessione tramite *honestia missio* od *origo castris*.

Sicuramente le condizioni di arruolamento degli stranieri dopo il 212 d.C. (in particolare dopo il 260 d.C.) cambiarono; l'afflusso di barbari si intensificò, ma il

---

LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 17 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Studi sulle Quinquaginta decisiones*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 30 e 50 s.

<sup>910</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 32; 1, 32; 1, 32 b; ULPiano, *Tituli ex corpore*, 3, 5. Cfr. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 551.

<sup>911</sup> Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, second edition, Clarendon Press, Oxford, 1973, p. 388.

<sup>912</sup> Cfr. W. ECK - H. WOLFF, *Ein Auxiliardiplom aus dem Jahre 203 n. Chr.*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 556-575, Bohlau, Köln-Wien, 1986, cfr. p. 575.

graduale fallimento delle politiche migratorie indusse gli imperatori a non considerare più le forze esterne come semplice organico da utilizzare alla bisogna, quanto bensì di stabile supporto (anche civile, attraverso il ripopolamento di terre incolte)<sup>913</sup>.

Inoltre, dopo un certo periodo, i diplomi militari, materialmente intesi, risultavano essere di nessuna utilità per le famiglie «perché quando uno poteva provare cogli atti della rispettiva città, che il padre aveva goduto dei diritti di cittadino, poco importava di mostrare come li avesse acquistati l'avo o il bisavo»; inoltre il metallo di cui erano costituiti era facilmente convertibile ad altri usi domestici, e per oltre quindici secoli la conversione-distruzione degli stessi ha sicuramente falciato il numero delle testimonianze a noi pervenute<sup>914</sup>. Dopo il 215 d.C. è attestata l'emissione per i soldati ausiliari di certificati di congedo, simili a quelli rilasciati ai legionari<sup>915</sup>.

La rarefazione delle testimonianze epigrafiche, in particolare dei diplomi militari, a partire dal III secolo d.C., specialmente riguardo a veterani italici, può essere spiegata anche dalla sempre maggiore urbanizzazione degli insediamenti militari con continuità di vita anche dopo la fine dell'Impero romano, a causa della quale gli oggetti in bronzo finirono per essere fusi e riadoperati in altri manufatti; motivo per cui molti diplomi sono stati rinvenuti nelle aree balcaniche, in cui la vita di molti centri urbani cessò di colpo a causa della distruzione o dell'abbandono.

Lo stesso diploma di Valerio Clemente del 306 d.C. (analizzato *supra* riguardo ai pretoriani), è stato rinvenuto insieme ad altri oggetti metallici di origine eterogenea, così – secondo alcuni studiosi – avvalorando l'ipotesi che un soggetto, diverso dal proprietario del diploma, abbia “tesaurizzato” il dittico bronzeo come

---

<sup>913</sup> Una politica di ripopolamento atta a colmare i vuoti demografici (anche e soprattutto negli accampamenti militari) lasciati dalle sconfitte belliche e dalle epidemie (come quella di vaiolo del 250 d.C.), rimasta sostanzialmente invariata sino all'epoca di Valente e Teodosio; cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 58.

<sup>914</sup> Cfr. B. BORGHESI, *Nuovo diploma dell'Imperatore Traiano Decio*, R.C.A., Roma, 1840, p. 85.

<sup>915</sup> Si veda sul punto J.C. MANN, *Honesto Missio from the Legions*, in G. ALFÖLDY - B. DOBSON - W. ECK, *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, pp. 153-162, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2000, spec. 161.

metallo da rivendere per essere fuso (presumibilmente in un periodo non anteriore alla seconda metà del IV sec. d.C.)<sup>916</sup>.

### 5.1. Il graduale favore dei *cives* per l'arruolamento tra gli *auxiliares*

Oltre alla *Constitutio Antoniniana*, una delle possibili spiegazioni alla graduale diminuzione di diplomi nei confronti degli ausiliari può essere la crescente omogeneizzazione tra questi e i cittadini romani, per due motivi in realtà già accennati *supra*; si fa riferimento alla romanizzazione e alla barbarizzazione dell'esercito.

Parlando dei numeri, ad esempio, si è già fatto riferimento alla crescente preferenza (già in età traianea) dei cittadini romani nei confronti dell'arruolamento presso i reparti ausiliari. Tale situazione, unita al reclutamento di organico presso province sempre più romanizzate, favorì "l'avvicinamento etnico" tra legioni ed *auxilia* che risultavano essere lontani dalla visione barbarica che Tacito fornisce nella narrazione dell'ingresso di Vitellio vittorioso a Roma (v. *supra*).

Anche l'indicazione nei diplomi – ancora nella metà del II secolo d.C. – della formula di concessione della cittadinanza "a colo che ancora non l'avevano", indica evidentemente una presenza di cittadini tra gli ausiliari<sup>917</sup>, e di converso una presenza di stranieri nell'esercito non coinvolti dall'editto di Caracalla.

Sulla base dell'onomastica si è ipotizzato che sotto Adriano la metà dei reparti ausiliari fosse composta da cittadini romani, per divenire quasi la totalità all'epoca di Marco Aurelio<sup>918</sup>.

Tali dati sono stati utilizzati dal Kraft riguardo al reclutamento di ali e coorti in territori reniani e danubiani; analizzando onomastica, tribù ed *origo* indicati nelle

---

<sup>916</sup> M. CELUZZA - M.A. TURCHETTI (a cura di), *Nazione Italus. Valerio Clemente e il territorio del Comune di Campagnatico dalle origini al Medioevo*, Grosseto, Catalogo della Mostra, 2012, pp. 45-51.

<sup>917</sup> Cfr. G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Roma, 1953, p. 33

<sup>918</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 22.

epigrafi e nei diplomi militari di tali ausiliari, l'Autore divide lo status giuridico dei soldati in quattro periodi: preflavio, flavio-traiano, da Adriano al 170 d.C., fine del II secolo inizio del III secolo d.C.<sup>919</sup>. I risultati della ricerca sono stati sintetizzati da Bohec in una tabella che viene di seguito riportata:

	Ali		Coorti	
	Peregrini	Cittadini romani	Peregrini	Cittadini romani
Giulio – Claudii	48	7	44	0
Flavii – Traiano	32	19	27	17
Adriano – 170 c.a	13	10	13	17
Fine II – inizio III sec. d.C.	0	38	3	43

Dalla lettura dei dati emerge che all'inizio del principato, durante la dinastia Giulio-Claudia, i reparti delle unità ausiliarie (Ali e Coorti) erano composti quasi esclusivamente da *peregrini*, di solito barbari; così può desumersi anche da una delle descrizioni riportate da Tacito delle gesta di Vitellio, in cui, accanto ai legionari, compaiono reparti ausiliari, coorti di Germani, ma anche pretoriani, soldati di marina e cavalieri<sup>920</sup>.

Il progressivo aumento dei cittadini portò, nel quarto periodo considerato da Kraft (fine II – inizio III sec. d.C.), alla quasi totale scomparsa dei peregrini dagli *auxilia*.

<sup>919</sup> Cfr. K. KRAFT, *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau*, A. Francke, Berne, 1951, pp. 79-81.

<sup>920</sup> PUBLIO CORNELIO TACITO, *Historiae*, 2, 22.

Un altro dato da considerare è la variazione sulla formula dei diplomi adoperati durante il I secolo d.C., in particolare sotto Antonino Pio, ove si attesta l'esclusione dei figli dalla concessione della cittadinanza:

*«ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium cum uxo/ribus  
quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis /  
quas postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas»<sup>921</sup>.*

Questa variazione potrebbe essere legata all'aumento di cittadini romani tra gli ausiliari<sup>922</sup>, alla concessione della cittadinanza agli stranieri al momento dell'arruolamento nelle legioni e all'accrescimento del reclutamento ereditario tra gli stranieri direttamente nei *castra* (molti dei cittadini arruolati, infatti, potrebbero essere stati figli di veterani ausiliari<sup>923</sup>); elementi che avrebbero in seguito condotto alla riforma di Settimio Severo del 197 d.C. e alla *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C.<sup>924</sup>.

Tale misura, potrebbe essere stata anche frutto della esigenza di organico che sempre caratterizzò le scelte in ambito militare, cercando di indurre i figli dei

---

<sup>921</sup> Esempio di formula tratta dal diploma del 91 d.C. riportato in ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), I, 4: «*Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) X imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor perpetuus p(ater) p(atriciae) / equitibus qui militant in alis tribus III Thracum Augusta et Flavia praetoria singulari/um et Gallorum et Thracum constantium / et peditibus et equitibus qui in cohortibus / septem I Thracum milliaria et I Gaetulorum et I Lucensium et I Sebastena(rum) et II / Thracum civium Romanorum et II Thracum Syriaca et II Italica civium Roma/norum quae sunt in Syria sub A(ulo) Bucio Lappio / Maximo qui quina et vicena plurave sti/pendia meruerunt item dimissis honesta / missione emeritis stipendiis quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium cum uxo/ribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas a(n)te d(iem) IIII Idus Maias / P(ublio) Valerio Marino Cn(aeo) Minicio Faustino co(n)s(ulibus) / alae III Thracum Augustae cui pra(e)est / M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) Pol(lia) Quirinalis / gregali / Quelse Dolae f(ilio) Thrac(o) descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam».*

<sup>922</sup> Cfr. M.-P. ARNAUD-LINDET, *Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplomes militaires*, in *Revue des Études Latines (REL)*, tome LV, 1977, pp. 282-312, Société des Études Latines, Paris, 1977, p. 303 s.

<sup>923</sup> Cfr. D. MATTINGLY, *An Imperial Possession. Britain in the Roman Empire*, Penguin Books, London, 2006, p. 190.

<sup>924</sup> Così G.L. CHEESMAN, *The Auxilia of the Roman Imperial Army*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1968; N. POLLARD, *Soldiers, Cities, & Civilians in Roman Syria*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2000, p. 153 s.



veterani (così esclusi dalla cittadinanza) a percorrere la carriera dei padri al fine di poter ottenere gli stessi benefici<sup>925</sup>. Una scelta già di per sé stessa privilegiata dai figli dei veterani, i quali spesso preferivano unirsi alle truppe in cui i propri padri avevano prestato servizio, considerate come delle seconde famiglie, piuttosto che arruolarsi nelle *iustae* legioni in cui si sarebbero sentiti del tutto estranei<sup>926</sup>.

Vi è anche chi ha sostenuto che fu la personalità di Antonino Pio, e la sua politica incentrata su matrimonio e cittadinanza, nonché l'interesse per gli affari legali unito al perseguimento di *un'aequitas*, che influenzò la decisione di ridurre i privilegi dei veterani ausiliari<sup>927</sup>.

Ma il perseguimento dell'*aequitas* contrastava con la concessione di tal privilegio ai figli dei veterani delle flotte.

---

<sup>925</sup> In tal senso V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009, p. 555.

<sup>926</sup> Cfr. P. HOLDER, *Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, vol. 46, special issue 81, 2003, pp. 101-145, Institute of Classical Studies-University of London's School of Advanced Study, London, 2003; anche P. HOLDER, *Auxiliary Deployment in the Reign of Trajan*, in *DACIA*, vol. L, 2006, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2007.

<sup>927</sup> Cfr. S. WAEBENS, *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia. The «Change in A.D. 140» Revisited*, in *Chiron*, band 42, 2012 (January), pp. 1-23, De Gruyter, Berlin, 2012. L'Autrice, richiamando Weiss, inquadra questo cambiamento nella politica dell'imperatore Antonino Pio per cui matrimonio e cittadinanza hanno avuto un ruolo chiave: «Recently, however, Peter Weiss has revisited the subject. In his view, the withdrawal of the *civitas liberorum* privilege from auxiliary veterans fits in with Pius' imperial policy and imperial representation, in which Roman marriage and citizenship played key roles. The diplomas issued from 140 onwards clearly reflect this new imperial representation, because illegitimate children of auxiliary veterans no longer received citizenship upon their fathers' discharge». Per il riferimento a Weiss: P. WEISS, *Die vorbildliche Kaiserehe. Zwei Senatsbeschlüsse beim Tod der älteren und der jüngeren Faustina, neue Paradigmen und die Herausbildung des <antoninischen> Prinzipats*, in *Chiron*, band 38, 2008, pp. 1-45, De Gruyter, Berlin, 2008.

## 5.2. Ancora sul rapporto tra *dediticii* ed “esclusi” della *Constitutio Antoniniana*

Ecco che, quindi, il progressivo interessamento dei cittadini romani per i gruppi ausiliari, con relativo depauperamento delle legioni, riporta all’argomento introduttivo di questa trattazione, ossia le motivazioni che spinsero all’emanazione dell’editto di Caracalla.

Si è avuto modo di analizzare le diverse dissertazioni fornite dagli storici antichi (Cassio Dione e S. Agostino tra i più) e moderni, vertenti principalmente su basi fiscali o solidaristiche. Ma si è fatto cenno anche alla questione fisco-militare, per cui Caracalla fu animato non da intenti umanitari ma bensì dal rimpinguamento delle casse dell’erario – destinato al pagamento delle milizie – tramite l’allargamento delle relative imposte ai nuovi *cives*.

In realtà, vi potrebbe essere un’ulteriore motivazione, già in prima battuta accennata, a suffragio della teoria fisco-militare, non del tutto contrastante ma semmai suppletiva rispetto alle già prospettate, ossia la volontà di reperire nuovo organico per le legioni. L’adesione a tale teoria dovrebbe, invero, condurre alla qualificazione dei *dediticii* (di cui alla *Constitutio Antoniniana*) secondo le interpretazioni integrative degli stessi (sulla base della clausola contenuta nella *Tabula Banasitana*), al più potendosi ipotizzare il riferimento escludente nei confronti dei soli *dediticii* ricompresi in alcune categorie di *liberti* (*dediticii Aeliani*, *Latini Aeliani* e *Iuniani*) nonché i barbari di recente sottomissione (ove si era in tal senso fatto riferimento nella trattazione riguardo agli “esclusi” della *Constitutio Antoniniana*).

La difficoltà di reperimento di organico per le legioni, più volte sottolineato, infatti, era un problema che affliggeva l’Impero già ai tempi di Augusto; la causa era non soltanto insita negli stessi requisiti necessari per l’arruolamento<sup>928</sup>, ma anche per

---

<sup>928</sup> Tema già affrontato ed al quale, per tutti, si rimanda a G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Roma, 1953 e successive integrazioni, come quelle contenute in G.

il favoritismo sempre più accentuato dei *cives* nei confronti del servizio presso le truppe ausiliarie<sup>929</sup>. Durante i primi due secoli dell'Impero, si registrò un aumento delle presenze di cittadini romani nelle ali di cavalleria<sup>930</sup>, a discapito delle coorti, a causa del maggior prestigio derivante dal servizio di cavalleria e delle paghe superiori rispetto alla normale fanteria. A tali motivazioni devono aggiungersi anche le condizioni di servizio di maggior rigore e fatica nelle legioni rispetto alle truppe ausiliarie, come si evince dalla testimonianza di Vegezio<sup>931</sup>:

«C'è anche un altro motivo per cui le legioni si sono indebolite: in essa è grande la fatica del servizio militare, più pesanti le armi, più numerosi i compiti, più rigorosa la disciplina. Per evitare tutto questo molti si affrettano a giurare nelle truppe ausiliarie, dove si suda di meno e si ottengono ricompense più rapidamente»<sup>932</sup>.

Le migliori condizioni di servizio e la maggior facilità di promozione sono caratteristiche che allettavano i cittadini romani, specialmente quando si trovavano a confrontare il proprio percorso militare con quello dei colleghi che avevano avuto la fortuna di essere stati assegnati agli *equites singularis*; il trasferimento presso tali unità, infatti, poteva avvenire reperendo soldati (anche reclute) da ausiliari e coorti,

---

FORNI, *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992, Supplemento II.

<sup>929</sup> Cfr. A.H.M. JONES, *The *dediticii* and the Constitutio Antoniniana*, in A.H.M. JONES, *Studies in Roman Government and Law*, pp. 129-140, Blackwell, Oxford, 1960. Si vedano anche gli studi di Speidel sugli stipendi dei soldati, dai quali emerge che soltanto la guardia imperiale riceveva salari più alti rispetto alla cavalleria in M.A. SPEIDEL, *Roman Army Pay Scales*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. LXXXII, 1992, pp. 87-106, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1992.

<sup>930</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 33 s.

<sup>931</sup> Il riferimento di Vegezio alle truppe ausiliarie, secondo gli studiosi moderni, si ritiene sia agli *auxilia palatina* dell'esercito tardo-imperiale, differenti dalle ali e coorti del principato; ad ogni modo è sintomatico della preferenza da parte dei cittadini per tale tipologia di reparti, potendo Vegezio aver usato una fonte che intendeva, invece, con *auxilia*, proprio le ali e coorti del principato. Cfr. M. FORMISANO (a cura di), *P. Flavio Vegezio Renato. L'arte della guerra*, (testo latino a fronte), Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2003, p. 134 nt. 21 e p. 131 nt. 14.

<sup>932</sup> PUBLIO FLAVIO VEGETIO RENATO (Vegezio), *Epitoma rei militaris*, 2, 3, 4-5.

i quali dopo tre anni di servizio potevano essere trasferiti presso altra unità con un grado maggiore nell'organigramma militare<sup>933</sup>.

Tali difficoltà, unite alle campagne belliche in atto, o nei progetti di Caracalla, si può ritenere abbiano indotto l'Imperatore (insieme alle altre motivazioni) ad equiparare giuridicamente cittadini e *dediticii*, onde poter favorire l'arruolamento di questi ultimi (non del tutto avvezzi all'eventuale servizio nei reparti regolari) nelle legioni fino ad allora riservate ai soli *cives*. A seguito di tale provvedimento, infatti, il governo centrale poteva contare su un bacino di reclute che si estendeva su tutto il territorio, e l'unico carattere ostativo che permaneva in capo ai soggetti stranieri interessati dalla concessione era la mancanza della *ingenuitas*, ma, come si è avuto modo di appurare, non furono pochi gli episodi di deroga sul punto, da parte dell'amministrazione in fase di arruolamento, financo creando legioni composte da soli stranieri. Infatti, come ricorda Le Bohec, quando «il bisogno di legionari si faceva pressante, si ricorreva ai barbari ai quali veniva conferito lo statuto richiesto dalle leggi prima di arruolarli. Questa pratica, ben attestata, ha fatto dire a certi storici che l'esercito funzionava come una macchina per moltiplicare i cittadini»<sup>934</sup>.

Altrettanto valida, invero, potrebbe essere l'ipotesi per cui l'esclusione dei *dediticii* (sempre a voler accettare tale assunto) riguardasse gli stranieri, non inficiando le possibilità di reclutamento, quanto piuttosto risolvendosi in un loro inserimento nei reparti di stranieri specializzati, i quali sempre più frequentemente furono adoperati dal II secolo d.C. in avanti (*foederati, numeri ...*) ma che, per le motivazioni *ut supra* esposte, avevano perso le proprie caratteristiche etnico-belliche. Caracalla, lasciando fuori dall'Editto i *dediticii*, poté assicurarsi vari bacini di reclutamento connotati ancora da un basso tasso di romanizzazione e forti ancora di proprie caratteristiche tecnico-belliche. La propensione di Caracalla ad arruolare stranieri specializzati nel proprio esercito, addirittura nella propria guardia personale, ci viene testimoniata

---

<sup>933</sup> Cfr. M.P. SPEIDEL, *Guards of the Roman Armies. An essay on the singulares of the provinces*, R. Habelt, Bonn, 1978, *passim*.

<sup>934</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001, p. 96.

da Dione Cassio<sup>935</sup> ed Erodiano<sup>936</sup>, i quali narrano di soldati provenienti dalle tribù ultra-renane ed ultra-danubiane, e che egli amava particolarmente (si pensi soltanto al fatto che il nome dello stesso Imperatore – Caracalla – derivava dal mantello tipicamente germanico che amava solitamente indossare – *caracallus*)<sup>937</sup>.

Parte del recente dibattito sulla *deditio* è inoltre giunto a conclusioni concordanti con siffatta ipotesi, per cui – specialmente in epoca imperiale – a seguito di *deditio* (per sconfitta in guerra o richiesta delle popolazioni interessate) Roma preferiva, generalmente, non procedere alla riduzione alla schiavitù delle popolazioni sottomesse e all’acquisizione delle terre, quanto piuttosto stipulava con queste dei *foedera* con cui queste ultime si impegnavano a fornire contributi militari, da ciò derivando che i popoli *foederati* fossero primariamente *dediticii*<sup>938</sup>, almeno sino ad Alarico<sup>939</sup>.

È Ammiano Marcellino che fornisce un buon numero di testimonianze riguardo alla classificazione di *dediticii* nei confronti di nuovi immigrati, o di popoli sottomessi (anche volontariamente).

---

<sup>935</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 68, 5, 5-6, 1.

<sup>936</sup> ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 4, 7, 3.

<sup>937</sup> LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 78, 6, 4.

<sup>938</sup> Secondo Barbero quella di *dediticii* era «quella condizione che le autorità romane attribuivano più o meno automaticamente agli immigrati, in mancanza di una sistemazione giuridica più adatta»; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 108.

<sup>939</sup> Cfr. M. PALAZZI, *Alarico e i barbari tra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni internazionali fra Impero romano e barbari in epoca tardo antica*, in S. GIORCELLI BERSANI (a cura di), *Romani e barbari. Incontro e scontro di culture. Atti del Convegno – Bra 11-13 aprile 2003*, pp. 187-208, CELID, Torino, 2004; T.S. BURNS, *Rome and the Barbarians, 100 B.C. – A.D. 400*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003, p. 245 ss.; M. CESA, *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, New Press, Como, 1994, p. 17 ss.; P.J. HEATHER, *Foedera and foederati of the Fourth Century*, in T.F.X. NOBLE (edited by), *From Roman Provinces to Medieval kingdoms*, pp. 57-74, Routledge, New York, 2006. In proposito è stato sostenuto che, sin dai tempi di Augusto, *deditio* e deportazioni furono impiegati per procurarsi preziosi soldati ausiliari; cfr. L. BESSONE, *Stirpi barbariche e Impero sul Reno e sul Danubio*, La Nuova Italia, Firenze, 1977, p. 18 ss. Secondo Rowell i *dediticii* del II secolo d.C. erano adoperati nella formazione dei *numeri*; cfr. H.T. ROWELL, *The Honesta Missio from the Numeri of the Roman Imperial Army*, in *Yale Classical Studies*, band 6, 1939, pp. 73-108, Yale University Press, New Haven, 1939. Per Kerneis-Poly, invece, i *dediticii* erano più specificamente una parte dei *numeri*, le *nationes*; cfr. S. KERNEIS-POLY, *Les numeri ethniques de l'armée romaine au II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles*, in *Rivista storica dell'antichità*, n. 26, 1996, pp. 69-94, Patron Editore, Bologna, 1996, spec. 81-92.

Ad esempio Giuliano, dopo la cattura dell'ultimo capo tribù degli Alamanni:

«acconsentì ad accogliere come *dediticii* alcuni altri che imploravano e offrivano bottino [...] a tutti gli altri concesse la pace che chiedevano, lasciandoli sopravvivere come potevano nel loro paese devastato»<sup>940</sup>,

e fu sempre Giuliano che, nel 358 d.C., accordò ai Sali di restare negli accampamenti abusivi che avevano creato in territorio imperiale, con la condizione di sudditi *dediticii*<sup>941</sup>.

Il Cronista parla anche dei *laeti*, di cui Giuliano fece gran uso in Gallia, i quali sarebbero

«figli di barbari nati di qua dal Reno, o comunque di quei *dediticii* che passano dalla nostra parte»<sup>942</sup>.

Negli anni a seguire, attingere dall'organico offerto (più o meno volontariamente) dalle popolazioni barbariche, divenne quasi un requisito necessario per essere un buon imperatore<sup>943</sup>. Quando, ad esempio, Ausonio si riferisce a Graziano lo definisce Germanico «*deditio gentilitium*», Alamannico «*traditione captorum*» e Sarmatico «*vincendo et ignoscendo*»<sup>944</sup>.

Tranciante è Spagnuolo Vigorita, il quale ha sostenuto che «l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero non significò l'affermazione della loro eguaglianza, neanche solo sul piano giuridico formale, né di una tendenza al livellamento; piuttosto, sancì il definitivo esaurirsi del suo valore distintivo.

---

<sup>940</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 21, 3-4; da A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 106, come le traduzioni degli altri passi del presente paragrafo.

<sup>941</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 18, 8.

<sup>942</sup> AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 20, 8, 13 e 21, 13, 16; sui passi cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 113 ss.

<sup>943</sup> Cfr. A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 127.

<sup>944</sup> DECIMO MAGNIO AUSONIO, *Gratiarum actio*, 8.

Altre erano da tempo, e continuarono ad essere modificandosi, moltiplicandosi, irrigidendosi, le forme del privilegio giuridico. Certo, la *constitutio Antoniniana* fu un passaggio obbligato verso la relativa unificazione amministrativa dell'impero»<sup>945</sup>.

A tal proposito Eck ha ipotizzato che la persistenza dei diplomi fosse dovuta al carattere di *status symbol* che i diplomi avevano assunto per i veterani, in cui il proprio nome era associato a quello dell'imperatore così comportando un certo prestigio sociale nei confronti degli abitanti dei luoghi ove si ritiravano a vita civile<sup>946</sup>.

Tale teoria presupporrebbe una perdita di significato della stessa cittadinanza dopo il 212 d.C., e dal punto di vista tecnico, riguardante i diplomi, può farsi riferimento all'analizzata vicenda dell'urbaniciano Lucio Camelio, per cui il Camodeca critica tale assunto dovendosi inverosimilmente ammettere che l'imperatore emanasse costituzioni prive di significato giuridico, dovendosi invece ricordare che il *ius conubii* era rivolto non soltanto a donne *peregrinae* ma anche a *Latinae* (in particolare Iuniane), ancora a quel tempo sottoposte alle limitazioni giuridiche (tra cui la mancanza di *ius conubii*) riferite da Gaio<sup>947</sup>, e che solo Giustiniano provvide ad abolire<sup>948</sup>. La scarsità di diplomi, dunque, sarebbe da riferirsi alle mutate esigenze dei soldati (in particolare, come visto, dei pretoriani e

---

<sup>945</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996, p. 138 s.

<sup>946</sup> Cfr. W. ECK, *Diplomata militaria für Prätorianer, vor und seit Septimius Severus. Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch*, in *Athenaeum*, vol. C, 2012, pp. 321-336, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 2012, p. 331. Per una sintesi sulle teorie riguardo alla cittadinanza dopo il 212 d.C. ed a taluni aspetti coinvolgenti l'esercito, si veda G. MANCINI, *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di "straniero in patria": le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardo antica*, in F. RIMOLI (a cura di), *Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali. I*, pp. 345-381, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 1 ss.

<sup>947</sup> GAIO, *Institutiones*, 1, 57.

<sup>948</sup> CORPUS IURIS CIVILIS, *Codex Iustinianus*, 7, 6, 1 (a. 531 d.C.).

degli urbaniciani) e al fatto che, ad ogni modo, le tavolette bronzee erano rilasciate soltanto su richiesta di questi ultimi e a loro spese<sup>949</sup>.

---

<sup>949</sup> Cfr. H. LIEB, *Die Constitutiones für die stadtrömischen Truppen*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 322-346, Böhlau, Köln-Wien, 1986, spec. 343; W. ECK, *Diplomata militaria für Prätorianer, vor und seit Septimius Severus. Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch*, in *Athenaeum*, vol. C, 2012, pp. 321-336, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 2012, p. 330



## Cap. III

### Esercito ed integrazione oggi

---

SOMMARIO: Premessa – 1. Integrazione militare in Roma antica ed oggi. Una sintesi – 2. Esperienze moderne di accesso (e non) alla *civitas* tramite la leva militare – 2.1. Russia – 2.2. Gran Bretagna – 2.3. U.S.A. – 2.4. Germania – 2.5. Italia – 2.5.a. Acquisizione della cittadinanza attraverso il servizio militare – 2.5.b. Perdita e riacquisizione della cittadinanza per effetto del servizio militare in paesi stranieri – 2.5.c. Il divieto di matrimonio per i militari in Italia – 2.6. Francia.

#### **Premessa**

L'accostamento sin qui proposto tra Impero Romano e Unione Europea potrebbe sembrare frutto di sterili ed anacronistiche elucubrazioni, ma, come premesso, si tratta della risposta agli attuali, e sempre più frequenti, rimandi a vicende passate per rintracciare spiegazioni (e talora soluzioni) a problematiche moderne, non di rado piegando la realtà dei fatti storici alle esigenze del momento.

Già in passato storici e giuristi, hanno fatto ricorso all'esperienza di Roma per descrivere le epoche in cui gli stessi vivevano e scrivevano, sicuramente influenzando la propria visione, riguardo agli accadimenti passati e "presenti", in base alle politiche al tempo vigenti<sup>950</sup>.

---

<sup>950</sup> Un fenomeno caratterizzante, in particolare, le opere di Autori italiani del periodo fascista. Un caso è quello di Pais, il quale, sviluppando aperti parallelismi tra Roma antica e moderna, e tra gli imperatori ed il duce Mussolini, svolge una retrospettiva dell'età successiva al V sec. d.C.: «Esce dai limiti cronologici di questo nostro breve e riassuntivo articolo il parlare dell'età successiva al V sec. Costatiamo soltanto che, se in ogni periodo del Medio Evo e della successiva rinascenza della cultura latino-italiana, non mancano mai interamente maschietti figure di guerrieri, si addormentò però il carattere nazionale delle popolazioni italiane, che assistettero quasi passivamente alle contese che ci

Si è analizzato come il processo di integrazione messo in atto da Roma sia stato particolarmente forte grazie soprattutto all'avvalimento di forze straniere nelle proprie forze militari. Uno schema attuatosi, invero, in epoche successive e che, secondo Pais, si tratterebbe di

«quello, del resto, che si è verificato in tutte le Nazioni, per naturale esaurimento e per il desiderio di godere i benefici della pace, affidando le fatiche della guerra ai provinciali. Si pensi a fenomeni analoghi di cui ci hanno presentati in questi ultimi anni esempi frequenti gli abitanti della Gran Bretagna, e la stessa Repubblica Francese, la quale ha chiamato alle armi anche milizie scelte fra coloniali e truppe di

---

dettero in balia di popoli ora tedeschi, ora francesi, ora spagnoli. La rinascita del sentimento nazionale e militare ebbe luogo dopo che l'Italia assistette al sacco di Roma, all'assedio di Firenze, e dopo che l'incoronazione di Carlo V a Bologna, nel 1530, suggellò il periodo della completa soggezione alla monarchia di Carlo V d'Asburgo. Fortunatamente, negli anni successivi, Emanuele Filiberto, che con la vittoria di S. Quintino (10 agosto 1557) aveva tanto contribuito al pieno trionfo della monarchia degli Asburgo, iniziò lentamente il periodo della dinastia Sabauda, che andò sempre più assumendo carattere italiano. E con Carlo Emanuele I, suo ardito e sventurato figliuolo, si affermò la tenace resistenza contro la preponderanza spagnola. Con una catena di avvenimenti che non sarà più spezzata, le forti popolazioni subalpine tennero accesa quella fiamma che divampò più tardi al tempo del nostro Risorgimento e che culminò con i fatti d'arme del Piave e di Vittorio Veneto. Ad essi tiene dietro la gloriosa e fulminea conquista dell'Etiopia, conseguita per la forte volontà ed energia di Benito Mussolini. Con queste vittorie, con il pieno risveglio della coscienza militare avvenuta al dì nostri, si chiude il lunghissimo periodo di tredici secoli di dolorose servitù ed umiliazioni. E sotto gli auspici del Duce si apre il nuovo periodo in cui, cancellato del tutto il ricordo della secolare soggezione a popoli stranieri, l'Italia riprende la naturale sua posizione di nazione preponderante nel Mediterraneo. Di questi fatti fondamentali occorre si rendano conto quegli scrittori di storia italiana, che fino a pochi anni fa ne iniziavano il racconto con la caduta dell'Impero d'Occidente, che tutti gli avvenimenti anteriori al 476 d.C., e la storia Romana in genere, consideravano solo dal punto di vista letterario ed archeologico, e quasi come un'introduzione alle gesta di Odoacre, di Teodorico e degli altri re barbari. Di fronte alla nuova era che si schiude per l'Italia, appare ora evidente che la storia del Medio Evo, così pregevole dal punto di vista letterario ed artistico, fu una dolorosa parentesi nello svolgimento della nostra vita politica. La storia dell'Italia, rinnovata da Mussolini, si riconnette direttamente con quella dell'antica Roma ed al Duce, che ha conseguito tante benemerite nel campo della politica, spetta pure il merito di aver, con l'attendere personalmente e ricerche di Storia Romana, segnato il cammino a coloro, che dalle vicende del passato vogliono trarre ispirazioni ed insegnamenti per la vita politica delle Nazioni – NOTA La decadenza del nostro pensiero politico rispetto agli studi della Storia Italiana è dimostrata dal fatto che, riorganizzandosi la Facoltà di Lettere a Roma dopo il 1870, non si trovò fra gli Italiani chi fosse adatto ad insegnare l'antica Storia Romana, e si elesse necessariamente un giovane straniero – valoroso conoscitore, del resto, di tale materia – il quale talvolta preferì dedicarsi con pieno successo, all'insegnamento della Storia Greca»; E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 233 s.

colore»<sup>951</sup>.

Ieri come oggi l'esercito, infatti, ha svolto un ruolo non soltanto difensivo nei rapporti con le popolazioni straniere, ma anche di vera e propria integrazione con esse. Un'integrazione sostanziale e non soltanto formale, un vero e proprio *melting pot* di culture ed etnie che si ritrovavano a convivere in condizioni di sostanziale coesione dovuta al fine comune, ossia la vittoria e la sopravvivenza del gruppo.

L'esercito, *latu senso* inteso, invero, non è costituito soltanto da reparti destinati all'avanzata offensiva verso nuovi territori o alla difesa del proprio, ma anche da forze impegnate in opere e servizi di pubblica utilità, cui maggiormente si potrebbe far riferimento in un'ottica di moderna integrazione come già peraltro ipotizzato da alcuni governi europei.

## **1. Integrazione militare in Roma antica ed oggi. Una sintesi**

In situazioni di emergenza (come quelle che oggi affliggono l'Unione Europea, con la minaccia alla della coesione interna attraverso attacchi esterni ed interni da parte delle popolazioni finitime) l'impero romano fece ricorso (sempre più frequente) non solo alla leva obbligatoria, ma anche all'arruolamento di soggetti provenienti da oltre il confine. Due soluzioni che, curiosamente, sono state prospettate anche da alcuni stati moderni.

Due soluzioni, quelle testé prospettate, invero, che vengono prese in considerazione storicamente ogni qualvolta si versi in una condizione di pericolo per il sopravanzare di forze straniere, e allorquando l'esercito nazionale risulti carente di organico o non sufficientemente preparato. Gli stranieri, come visto, si ritrovavano a dover affrontare un'integrazione, per così dire, forzata, dovendo velocemente apprendere lingua e costumi di Roma.

---

<sup>951</sup> Cfr. E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 231

In tal senso si può fare riferimento ad alcuni Stati moderni, di seguito esposti, nei quali possono riscontrarsi interessanti parallelismi tra la storia di Roma e quella di alcune nazioni impegnate in conflitti bellici. Se già, infatti, l'Impero adoperava l'esercito come grande macchina di assimilazione ed integrazione degli stranieri, tra i quali possono annoverarsi, come visto, personalità che arrivarono a ricoprire i più elevati gradi dell'organigramma militare e politico (financo divenendo consoli), in egual misura gli Stati moderni hanno attinto da forze straniere sia in tempo di pace che di guerra, invero con diversi approcci nei confronti degli arruolati (sia che questi facessero parte dello stesso governo centrale – come il caso delle forze indiane adoperate dall'Inghilterra allora potenza coloniale - , sia che provenissero da paesi terzi – come gli Stati Uniti d'America, da sempre esempio di integrazione multiculturale specialmente in ambito militare).

## **2. Esperienze moderne di accesso (e non) alla *civitas* tramite la leva militare**

Anche negli ordinamenti moderni si registrano politiche integrative, con concessione della cittadinanza per mezzo del servizio militare. Una via, si è visto, già attuata da Roma antica, e che è stata posta quale parametro di paragone dagli storici, in particolare all'inizio del ventesimo secolo.

Ettore Pais, ad esempio, nel suo *“Roma. Dall'antico al nuovo impero”*, trattando dell'arruolamento di Germani ed altri Barbari nell'esercito romano in periodi di impoverimento organico delle truppe, si rifà ad esperienze analoghe del suo tempo («Si pensi a fenomeni analoghi di cui ci hanno presentati in questi ultimi anni esempi frequenti gli abitanti della Gran Bretagna, e la stessa Repubblica Francese, la quale ha chiamato alle armi anche milizie scelte fra coloniali e truppe di colore») addebitando a tale fenomeno la decadenza tanto di Roma quanto dell'Italia *“moderna”*, la quale sin dal sacco di Roma avrebbe assistito passivamente alle

invasioni di popoli tedeschi, francesi, spagnoli, interrotte dal risveglio del sentimento italico solo con le vittorie della dinastia Sabauda, il Risorgimento ed infine «la gloriosa e fulminea conquista dell’Etiopia, conseguita per la forte volontà ed energia di Benito Mussolini»<sup>952</sup>. Chiaro il contesto storico in cui l’Autore scrive e il sentimento imperialistico che ne deriva, emergente anche nella lettura della storia di Roma.

## 2.1. Russia

Nel 2003 è stato proposto un disegno di legge con cui si è permesso l’accesso nell’esercito anche agli stranieri che avessero compiuto il 18° anno di età.

Nel 2013 è stato approvato un disegno di legge con cui si obbligavano gli stranieri, che avessero ricevuto la cittadinanza, a prestare servizio militare.

Nel 2015 (il 2 gennaio) – riprendendo la proposta del 2003 – il presidente russo Vladimir Putin ha ratificato un decreto con cui si è dato il via libera all’arruolamento di stranieri nell’esercito, a condizione che il soggetto abbia un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni, sappia parlare il russo, non abbia condanne penali, non essendo però necessaria la cittadinanza russa (requisito – quest’ultimo – essenziale, invece, sino alla data del suddetto decreto), ed i cui requisiti fisici rispettino i parametri fissati per i commilitoni russi. Il rapporto viene “contrattualizzato” con durata quinquennale (rinnovabile), alla fine del quale non viene assunto alcuno status di cittadino ma soltanto una procedura facilitata (ma non preferenziale, dovendosi rispettare i normali parametri), con cui si può ottenere il passaporto russo dopo tre anni di onorato servizio<sup>953</sup>. Il soldato straniero non ha diritto a particolari privilegi o facilitazioni per la propria religione, dovendo, peraltro, seguire corsi sui valori e sulla storia della Russia; può, dopo vent’anni di servizio, accedere all’acquisizione

---

<sup>952</sup> Cfr. E. PAIS, *Roma dall’antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939, p. 231 e 233.

<sup>953</sup> Cfr. T. RUSAKOVA, *L’esercito anche per gli stranieri*, in *Russia Beyond* (da *Rossiyskaya Gazeta*), su [https://it.rbth.com/societa/2015/02/03/lesercito\\_anche\\_per\\_gli\\_stranieri\\_34417](https://it.rbth.com/societa/2015/02/03/lesercito_anche_per_gli_stranieri_34417).

di un piccolo alloggio privato<sup>954</sup>. Gli stranieri non giurano fedeltà alla bandiera russa ma si impegnano soltanto a completare il proprio servizio; inoltre possono raggiungere il grado non superiore quello di soldato/marinaio semplice o sergente, mai arrivando a quello di generale<sup>955</sup>.

Una scelta, quindi, di avvalimento di forze straniere, con un'assimilazione, dello straniero, di tipo temporaneo ed unilaterale (il soggetto, come detto, deve saper fluentemente parlare il russo, e non sono previste deroghe o privilegi dovuti alla religione o all'etnia di appartenenza), senza alcun tipo di previsione integratrice a lungo termine (non è previsto l'acquisto della cittadinanza).

Una risposta "simmetrica" all'arruolamento dell'Ucraina di numerosi stranieri per combattere la guerra contro la Russia (a cui il presidente Poroshenko ha annunciato di voler concedere la cittadinanza ucraina), che prevede l'assunzione «di reclute del Kirghizistan, Tagikistan, Armenia, Uzbekistan. Una forza determinata e multirazziale da impiegare nelle missioni più pericolose come avveniva ai bei tempi dell'Armata Rossa sovietica»<sup>956</sup>.

## 2.2. Gran Bretagna

Secondo le norme vigenti nel Regno Unito, uno straniero, per potersi arruolare nell'esercito di Sua Maestà, deve aver vissuto almeno 5 anni nel territorio della nazione; unica eccezione è per i cittadini del Commonwealth i quali possono

---

<sup>954</sup> Cfr. ANALISIDIFESA (Redazione), *Si a militari non russi. Così Putin lancia la sua legione straniera*, su <https://www.analisdifesa.it/2015/01/si-a-militari-non-russi-cosi-putin-lancia-la-sua-legione-straniera/>.

<sup>955</sup> Cfr. T. RUSAKOVA, *L'esercito anche per gli stranieri*, in *Russia Beyond* (da *Rossiyskaya Gazeta*), su [https://it.rbth.com/societa/2015/02/03/lesercito\\_anche\\_per\\_gli\\_stranieri\\_34417](https://it.rbth.com/societa/2015/02/03/lesercito_anche_per_gli_stranieri_34417).

<sup>956</sup> Cfr. ANALISIDIFESA (Redazione), *Si a militari non russi. Così Putin lancia la sua legione straniera*, su <https://www.analisdifesa.it/2015/01/si-a-militari-non-russi-cosi-putin-lancia-la-sua-legione-straniera/>; anche LA REPUBBLICA (corrispondente estero), *"Si a militari non russi". Così Putin lancia la sua legione straniera*, su <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/05/si-a-militari-non-russi-cosi-putin-lancia-la-sua-legione-straniera14.html>.

arruolarsi allo stesso modo di un cittadino britannico. Negli ultimi anni gli arruolamenti di cittadini del Commonwealth sono aumentati in modo significativo, rappresentando il 10% dell'intero organico britannico. Tale modello di "parziale integrazione" è rappresentativo delle politiche di arruolamento militare attuate già dall'Impero britannico. La Gran Bretagna, infatti, contrariamente all'esperienza di altri paesi, nell'arruolamento degli stranieri non ha previsto forme di integrazione diretta: il modello base consiste nella formazione di unità, di battaglioni, separate dell'apparato militare ufficiale, composte da stranieri, anche quando gli stessi siano sudditi delle colonie (si veda il caso dell'esercito britannico affiancato a quello indiano ma con questo non integrato).

I casi più noti di corpi militari britannici separati, formati da stranieri, sono il *Royal Gurkha Rifles* (composto nel 1994, di cui fanno parte fucilieri provenienti dal Nepal, considerati i migliori soldati dell'esercito britannico e tra i più stimati al mondo).

### **2.3. U.S.A.**

Quello degli Stati Uniti è uno dei modelli di integrazione vera e propria attuata a livello militare e con riflessi in ambito sociale. Basti pensare che al tempo della guerra in Iraq del 2003 il Segretario di Stato ed ex Ministro della Difesa – Colin Powell – era un immigrato giamaicano, il Capo di Stato maggiore dell'esercito – Shinseki – un figlio di giapponesi, ed il Comandante sul campo – Ricardo Sanchez – originario dell'America latina: la provenienza degli stessi non intaccava in alcun modo la loro posizione militare; in tale prospettiva vanno visti i militari di origine barbara che ricoprono i massimi gradi dell'esercito romano<sup>957</sup>.

---

<sup>957</sup> Così A. BARBERO, *Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Bari, Laterza, 2006, p. 205.

## 2.4. Germania

Negli ultimi anni la Germania ha sofferto un notevole impoverimento qualitativo e quantitativo tra le fila del proprio apparato militare<sup>958</sup>. Tra le ultime proposte del Governo tedesco, come risposta a tale problematica, vi è quella del Ministro della difesa Ursula von der Leyen di arruolamento di stranieri, con compiti militari e civili (costruzioni, genio, ingegneria, corpo sanitario e logistica), pensando in particolare ai profughi siriani nell'esercito con compiti civili; «l'idea è che così quando potranno tornare, in Siria ad esempio, potranno aiutare la ricostruzione del Paese, ma anche contribuire all'addestramento delle forze armate locali»<sup>959</sup>.

Fu un'iniziativa che riscotrò l'approvazione della maggioranza, la SPD (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*), che ravvisò in questa iniziativa la formazione di un futuro esercito di mercenari. L'allora presidente del partito, Martin Schulz, denunciò i continui tagli eseguiti dal governo Merkel nei confronti dell'esercito, riconoscendo in tal modo lo stato di carenza organizzativa ed armamentaria in cui versava<sup>960</sup>.

Insieme alla proposta di arruolamento degli stranieri vi è stata quella sulla

---

<sup>958</sup> Si parla addirittura di «manici di scopa al posto dei fucili nelle esercitazioni Nato» adoperati dai soldati del *Panzer Grenadierbataillon 371* (durante un'esercitazione del settembre 2017 in Norvegia); cfr. F. RUSSO, *L'esercito Tedesco è messo davvero male*, in *AGI Estero*, su [https://www.agi.it/estero/esercito\\_tedesco\\_arruola\\_stranieri-4190220/news/2018-07-23/](https://www.agi.it/estero/esercito_tedesco_arruola_stranieri-4190220/news/2018-07-23/); notizia riportata anche da THE TELEGRAPH (Redazione), *German army used broomsticks instead of guns during training*, su (<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11420627/German-army-used-broomsticks-instead-of-guns-during-training.html>).

<sup>959</sup> Fonte ILFATTOQUOTIDIANO.IT (Redazione), *Germania, ministro Difesa: "Arruoleremo rifugiati nell'esercito con compiti civili"*, su <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/24/germania-ministro-difesa-arruoleremo-rifugiati-nellesercito-con-compiti-civili/2929735/>.

<sup>960</sup> Il testo del discorso dell'allora candidato cancelliere tedesco M. Schulz, all'incontro elettorale di Dortmund il 25 giugno 2017, è consultabile sul sito del SPD, *Rede von Martin Schulz, Parteivorsitzender, auf dem außerordentlichen Parteitag der SPD am 25. Juni 2017 in Dortmund*, su <https://www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/rede-von-martin-schulz-arteivorsitzender-auf-dem-ausserordentlichen-parteitag-der-spd-am-25-juni-2017-in-dortmund/25/06/2017/>.



riforma della leva obbligatoria<sup>961</sup>.

Va ricordato che, invero, l'esercito tedesco già in passato ha contato sulla presenza di personale straniero (in percentuale "accettabile") nella *Wermacht*: le *Waffen-SS*, durante il secondo conflitto bellico mondiale, annoveravano tra i propri ranghi soggetti anche non tedeschi, e già prima di ciò vi è testimonianza di soldati stranieri che prestavano servizio (caso esemplare è quello di un soldato dalla doppia nazionalità tedesca e britannica, che aveva servito nella *SS-VT Standarte Deutschland*).

## 2.5. Italia

### 2.5.a. Acquisizione della cittadinanza attraverso il servizio militare

Negli ultimi anni a lungo si è discusso sulla possibilità di modificare il procedimento di acquisizione della cittadinanza in Italia, passando da criteri basati sullo *ius sanguinis* allo *ius soli*.

Vi sono state in merito voci che hanno optato per una "via di mezzo", ipotizzando un percorso acquisitivo fondato sullo *ius culturae*, in cui rilevi non la consanguineità diretta con cittadini italiani o la nascita nel territorio dello Stato, quanto piuttosto un percorso di integrazione culturale e sociale dello straniero nel tessuto del paese, tra cui anche l'aver prestato i propri servizi nell'esercito dello stesso.

Già nel 2013 l'allora ministro della difesa Mario Mauro propose di concedere la cittadinanza agli stranieri a seguito di svolgimento del servizio militare, dichiarando al quotidiano *Libero* «Si faccia una piccola modifica alla Costituzione italiana e si

---

<sup>961</sup> Fonte LEXFORI (Redazione), *Il governo tedesco pensa di reintrodurre il servizio militare obbligatorio*, (da DPA International - Deutsche Presse-Agentur), su <http://lexfori.it/2016/08/23/il-governo-tedesco-pensa-di-reintrodurre-il-servizio-militare-obbligatorio/>.

dia la possibilità agli immigrati di poter entrare nelle forze armate, oggi si può fare il militare solo se si è cittadini italiani. Bisognerebbe fare come negli Stati Uniti dove, se si presta servizio nelle forze armate per un certo periodo, si è agevolati nel conseguimento della cittadinanza»<sup>962</sup>.

Ad oggi la legislazione italiana prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza attraverso la prestazione di attività nell'esercito militare, ma solo ove il soggetto abbia espresso questa volontà e solo ove sia già in possesso di uno dei requisiti di fatto previsti dell'art. 4 della L. n. 91 del 1992, ossia l'origine italiana (padre, madre o ascendenti fino al secondo grado italiani per nascita), o la nascita in Italia e la residenza nel suo territorio sino alla maggiore età.

In Italia la disciplina in materia di cittadinanza, allo stato attuale, fa capo principalmente alla legge n. 91 del 1992<sup>963</sup>, ai sensi della quale, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (art. 1, co. 1, lettera a): si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*.

L'ordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello *ius soli*, pur prevedendolo soltanto in via residuale e per casi limitati<sup>964</sup>.

---

<sup>962</sup> Cfr. L. ROMANO, *La proposta del ministro Mauro: "Arruolare gli immigrati in cambio della cittadinanza"*, in *il Giornale.it*, su <http://www.ilgiornale.it/news/interni/proposta-ministro-mauro-arruolare-immigrati-cambio-978894.html>. Il ministro Mauro ha affermato che la sua idea deve essere inquadrata nell'ottica del principio dello *ius culturae*, a suo parere più rilevante e fattibile dello *ius soli*: «Penso che più che di *ius soli*, in Italia avremmo bisogno dello *ius culturae*»; IL MESSAGGERO (Redazione), *Immigrati, Mauro: «Cittadinanza in cambio di leva militare»*, in *IlMessaggero.it*, su [https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/immigrati\\_ministro\\_difesa\\_mauro\\_costituzione\\_cittadinanza\\_leva\\_militare-239122.html](https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/immigrati_ministro_difesa_mauro_costituzione_cittadinanza_leva_militare-239122.html); L'OCCIDENTALE (Redazione), *Mauro, cittadinanza se fai il militare come negli Usa*, in *L'Occidentale*, su <https://www.loccidentale.it/articoli/129048/mauro-cittadinanza-se-fai-il-militare-come-negli-usa>.

<sup>963</sup> LEGGE n. 91 del 5 febbraio 1992 (*Nuove norme sulla cittadinanza*). Per una recente esegesi della normativa si veda D. MANZIONE (a cura di), *Codice dell'immigrazione e asilo*, Giuffrè, Milano, 2018.

<sup>964</sup> Si tratta dai casi di: - coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b);

- coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b);

A tal fine, ciò che interessa in questa sede è il rapporto tra cittadinanza italiana e servizio militare, ove si prevedono “modalità semplificate” di acquisto della cittadinanza; si può fare riferimento all’art. 4, co. 1, lett. a) della citata legge:

«Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;»<sup>965</sup>.

Oltre al pre-requisito della ascendenza con cittadinanza italiana (almeno in capo ad uno degli avi), il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera aver prestato effettivo servizio militare colui il quale abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), per il loro intero periodo *ex lege* previsto, salvo che il mancato completamento si dipese da cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti<sup>966</sup>.

Inoltre all’art. 9, co. 1, lett. c) viene disposto che:

«La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno:

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato»;

nonché al successivo comma 2

---

- i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2).

<sup>965</sup> LEGGE n. 91 del 5 febbraio 1992, art. 4, comma 1, lett. a).

<sup>966</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 572 del 1993, art. 1, co. 2, lett. b).

«Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con io Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».

### **2.5.b. Perdita e riacquisizione della cittadinanza per effetto del servizio militare in paesi stranieri**

L'art. 12 della L. 91/1992 prevede due ipotesi, tra le altre, di perdita automatica della cittadinanza italiana:

«- la mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, o la mancata ottemperanza all'invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero (art. 12, co. 1);

- l'assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verificano durante lo stato di guerra con esso (art. 12, co. 2)».

Sono fatti salvi gli effetti delle norme di diritto internazionali sull'ordinamento italiano, con prevalenza delle prime<sup>967</sup>.

---

<sup>967</sup> LEGGE 91/1992, art. 26, co. 3.

Al riguardo l'Italia aveva già sottoscritto e ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963<sup>968</sup> sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari inerenti<sup>969</sup>.

Il 4 giugno 2009 l'Italia ha denunciato ufficialmente, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il primo capitolo della convenzione (riduzione casi di cittadinanza plurima)<sup>970</sup>, per cui a partire dal 4 giugno 2010 (data di piena efficacia della denuncia) il cittadino italiano residente all'estero che abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi contraenti<sup>971</sup>, non perde più la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Convenzione<sup>972</sup>.

La legge disciplina anche le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l'hanno perduta. All'art. 13 sono elencate le ipotesi, tra cui emergono anche i casi di prestazione del servizio militare:

«Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

---

<sup>968</sup> CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 6 MAGGIO 1963 (GU Serie Generale n. 272 del 31 ottobre 1966).

<sup>969</sup> LEGGE n. 876 del 4 ottobre 1966.

<sup>970</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, Circolare n. 14232 del 28 ottobre 2009.

<sup>971</sup> Ad esclusione degli Stati che hanno aderito soltanto al secondo capitolo della Convenzione (obblighi militari in caso di cittadinanza plurima), e di quelli che non aderiscono più alla Convenzione (Germania, Svezia e Belgio).

<sup>972</sup> Sul rapporto tra Convenzione di Strasburgo e normativa italiana in tema di cittadinanza si veda, per un quadro sintetico ed esaustivo, SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *La disciplina vigente: la legge n. 91 del 1992 Acquisto della cittadinanza*, su [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941909/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h1\\_h14](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14), a cui si è fatto ampio riferimento.

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1».

### **2.5.c. Il divieto di matrimonio per i militari in Italia**

Analogamente a quanto si è verificato nelle politiche di Roma antica, anche nell'Italia di "oggi" le scelte operate riguardo al tema del matrimonio, di coloro che appartengono alle forze dell'ordine e militari, ha subito orientamenti ondivaghi, talora di repressione, talora di concessione, sino alle attuali disposizioni, frutto della cognizione sulle mutate condizioni sociali e (soprattutto) degli interventi della Corte Costituzionale.

La disciplina dei rapporti coniugali dei militari, in epoca relativamente moderna (dal secolo XIX in avanti) può evincersi dai regolamenti dell'Arma dei Carabinieri. Nel 1891 il colonnello Alessandro di Saluzzo di Menusiglio emanava la seguente circolare:

«Già da gran tempo l'importanza di frenare l'abuso delle domande in autorizzazione di non abbastanza riflessi matrimoni ha seriamente fissata l'attenzione del mio predecessore, del quale tengo a sommo pregio di seguire le traccie; ondè, che per assicurare alle famiglie dei bass'Uffiziali e Carabinieri quel mezzo di onorata esistenza necessaria al decoro dell'Arma, e che solo può prevenire l'inutile pentimento di un irremovibile passo, ho determinato: ... ogni qualunque individuo del Corpo che divisa d'ammogliarsi, prima d'impegnare la sua parola, deve portare l'ufficiale permesso del Colonnello, spedito in seguito alla domanda che gli avrà inoltrata...

La domanda sovracitata non è ammessa, se il richiedente non prova in modo legale: 1° che la persona, con cui vuole sposarsi, è di ottimi costumi;

2° ch'essa è nata da onesti parenti;

3° che ha in dote almeno cinque mille lire nuove. L'onestà dei parenti deve essere attestata anche all'oggetto d'ovviare all'inconveniente di vedere un membro del Corpo imparentarsi con persone appartenenti a classi vili ed abbiette per il mestiere che esercitano»<sup>973</sup>.

Le norme emanate dai singoli comandanti, come quella testé citata, vennero recepite nel Regolamento Generale del 16 ottobre 1822<sup>974</sup> (d'ora in avanti Reg. Generale CC), il quale, a proposito dei matrimoni, così si esprimeva:

“Il servizio del Corpo esige che tutti i militari di esso possano sempre disporre delle loro facoltà, dei loro momenti, della loro persona. La paga di un bass'Ufficiale e Carabiniere è calcolata in modo a provvedere, mediante regolata economia, alla propria sussistenza, e mal supplirebbe al mantenimento d'una famiglia, tanto più se numerosa. I militari del Corpo sono soggetti ad impreviste e lunghe assenze, a traslocazioni in stazioni lontane, e finalmente a far parte dei distaccamenti di campagna. Se queste gravi considerazioni devono essere ben ponderate prima di determinarsi ad eleggere lo stato coniugale, non meritano meno serio riflesso quelle della difficile convivenza delle famiglie nelle Stazioni, e del maggiore incentivo a contrarre debiti, degli stretti doveri d'educazione, ed infine dell'esistenza precaria, che malgrado la più accurata economia, non può mai bastare a provvedere, in caso di cessazione d'impiego o di morte, ad una famiglia sovente numerosa, e ridotta perciò alla miseria. Le condizioni in appresso descritte per assicurare in qualche modo mezzi di sussistenza alle famiglie degli ammogliati, provvedono in parte a quest'ultimo inconveniente, ma non

---

<sup>973</sup> COL. A. DI SALUZZO DI MENUSIGLIO, *Circolare del 18 luglio 1819*.

<sup>974</sup> Le disposizioni qui di interesse possono essere consultate su *MINISTERO DELLA DIFESA, Carabinieri. Non tutti sanno che...*, su <http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/m/matrimonio>; l'intero testo è presente in *REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEI CARABINIERI REALI. APPROVATO DA S.M. IL 16 OTTOBRE 1822, Matrimoni*, della Tipografia di Chiro e Minia, Torino, 1822, p. 131 ss. (d'ora in avanti REG. GENERALE CC).

possono dirsi di bastante guarentigia, stante le difficoltà che non di rado incontransi, nell'esigere le ancorché assicurate assegnazioni dotali. Non è dubbio adunque che lo stato coniugale non si confà con quello di un militare, e specialmente di un Carabiniere».

Sembra di rileggere le antiche fonti analizzate riguardo al divieto di matrimonio per i soldati romani, per cui il rapporto di coniugio risulta essere un ostacolo alla vita militare, specialmente dal punto di vista economico, stigmatizzando, dunque, sia i matrimoni che le convivenze. A tal uopo, per coloro – Bassi Ufficiali e Carabinieri – che avessero potuto superare tali difficoltà (documentando con “pezze legali”), era prevista autorizzazione al matrimonio previa autorizzazione del Colonnello<sup>975</sup>; in tali casi le famiglie erano autorizzate anche a vivere nelle caserme<sup>976</sup>. All'art. 578 si faceva esplicito riferimento al controllo che i comandanti dovevano compiere nei confronti dei sottoposti, affinché eventuali rapporti con donne locali non li avessero distolti dal loro servizio<sup>977</sup>.

Alla severa disciplina, nel presente come nel passato, non si accompagnò una pedissequa osservanza da parte dei militari; da una circolare del Ministero della Difesa del 1847, emerge una situazione analoga a quella che portò alla riforma di Settimio Severo:

---

<sup>975</sup> REG. GENERALE CC, artt. 486, 487 e 488.

<sup>976</sup> REG. GENERALE CC, art. 493.

<sup>977</sup> REG. GENERALE CC, art. 578: «Qualunque soggetto, che possa distrarre il Carabiniere dall'attenzione continua, ch'egli deve avere per l'eseguimento del suo dovere, deve essere troncato nel suo principio e represso. Ne è certamente uno più essenziali l'amoreggiamento; la facilità a cui sono esposti i Carabinieri nelle loro relazioni cogli abitanti, deve tanto maggiormente interessare i Comandanti delle Stazioni ad invigilare su questa parte della disciplina il menomo loro andamento.

La colpa sarebbe gravissima nel commercio con donna maritata, mentre, oltreché illecite, sono incalcolabili le conseguenze che possono derivarne; ma non sarebbe meno riprovevole la frequenza d'una nubile, ancorché con intenzione di matrimonio.

Il Carabiniere che troverebbe tutte le convenienze volute per ammogliarsi, deve attenersi a quanto è per un tale oggetto prescritto, ma permettersi mai una frequenza, senza che, fatte conoscere le sue intenzioni ai superiori, abbiane ricevuto il consenso; la cosa sarebbe viziosa poi, e meritevole di severa punizione, qualora senza rette intenzioni usasse lusinga o seduzione, ovvero facesse lecito di ammogliarsi clandestinamente e senza permesso.

... Colui, che si ammogliasse senza permesso, sarà passato al Corpo-franco e quel Carabiniere che dichiaratosi celibe nella sua ammissione al Corpo, si riconoscesse quindi ammogliato, sarà restituito al Corpo da cui proviene, o passato in altro se recluta volontaria».



«troppo frequentemente vengono umiliati a S.M. od anche direttamente a questa R. Segreteria di Stato supplicazioni per parte di parenti, o delle donne stesse... per contestare la situazione in cui le medesime sono poste, in procinto di divenire madri, per imprudente contegno e malfondata lusinga»<sup>978</sup>.

Una disciplina severissima che già qualche anno prima era stata allargata a tutti i componenti dell'esercito, coinvolgendo anche la prole generate da tali "connubi":

«S.M. non volendo che quei bassuffiziali e soldati, che per imprudente condotta si pongono in condizioni tale che venga la necessità di permettere il loro matrimonio con la donna da loro sedotta, possano sperare mai di trarre dalle mancanze loro quei vantaggi e benefizi che la bontà sua concede a coloro che servono virtuosamente ed onoratamente ... nel caso di necessità di tale matrimonio non potranno tali bassuffiziali e soldati pervenire a vestire mai le divise di uffiziali ... le mogli ed i figli da tali connubi procreati o dopo il regolare matrimonio, non saranno né quelle come mogli o vedove di militari considerate; né questi come figli od orfani loro»<sup>979</sup>.

Negli anni a seguire la disciplina non registrò mutamenti sostanziali, ma furono, invero, concesse autorizzazioni al matrimonio a seconda del grado e degli anni di servizio già svolti dai militari interessati dalle disposizioni<sup>980</sup>.

L'esaustiva rassegna della disciplina in materia è fornita dal disegno di legge n. 898 del 15 maggio 1980 sull'abolizione del divieto di matrimonio e la

---

<sup>978</sup> MINISTERO DELLA DIFESA, Circolare 21 giugno 1847.

<sup>979</sup> MINISTERO DELLA DIFESA, Circolare n. 204 dell'11 novembre 1844.

<sup>980</sup> Tappe salienti la LEGGE n. 185 del 23 marzo 1956, la LEGGE n. 322 del 19 maggio 1976, ed il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO n. 258 del 2 agosto 1946 sui matrimoni contratti autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, secondo le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE n. 225 del 1 marzo 1945 (testo in appendice); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 545 del 18 luglio 1986 (testo in appendice).

riammissione dei congedati a causa delle violazioni<sup>981</sup>; abolizione che arrivò con d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 a seguito di anni di politiche talora restrittive, talora concessorie, nonché di importanti interventi da parte della Corte Costituzionale<sup>982</sup>.

Ma come dimostrato da successivi interventi della giurisprudenza amministrativa, l'abolizione del divieto di matrimonio non ha invero fatto decadere l'obbligo di contegno, specialmente riguardo agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, per cui l'avere convivenze non caratterizzate da matrimonio, o relazioni extraconiugali<sup>983</sup>, o addirittura l'insistente corteggiamento nei confronti di un/una civile, possono essere motive di mancato avanzamento di carriera o di sanzioni disciplinari.

---

<sup>981</sup> DISEGNO DI LEGGE n. 898 del 15 maggio 1980: «Le restrizioni e le discriminazioni imposte ai militari e alle forze di polizia contro il diritto di formarsi una famiglia hanno conseguenze negative sul rendimento in servizio e, a volte, anche sul comportamento morale dei giovani militarizzati. Danneggia altresì gli organici di polizia. Il disegno di legge che proponiamo si ispira alle esigenze del miglioramento dei servizi a cui sono preposti i giovani militarizzati. Esso consta di due articoli: l'articolo 1 stabilisce che anche il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate può contrarre matrimonio, secondo l'articolo 84 del codice civile, a prescindere dal raggiungimento di una particolare età o di una particolare anzianità di servizio ed abroga le disposizioni contrastanti con il codice civile; l'articolo 2 stabilisce la riammissione in servizio, a domanda, per il personale dei Corpi di polizia congedato per l'inosservanza delle disposizioni sul matrimonio e in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento. Noi ci auguriamo che il Parlamento voglia al più presto rendere giustizia ad una categoria a cui debbono essere garantiti gli stessi diritti che sono di tutti i cittadini della Repubblica. Art. 1. Sono abrogate tutte le norme che, per il personale in servizio nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della polizia femminile, nell'Arma dei carabinieri e nelle Forze armate, stabiliscono particolari condizioni di età o di anzianità di servizio per contrarre matrimonio in deroga all'articolo 84 del codice civile. L'aver contratto matrimonio non può comportare il proscioglimento o la decadenza dal servizio del personale di cui al comma precedente. Per l'ammissione in servizio, l'assunzione e l'avanzamento del personale non è richiesto il requisito del celibato o della vedovanza senza prole. Art. 2. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio possono, a domanda, essere riammessi in servizio purché non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nei rispettivi Corpi, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole» (Ivi, p. 4 s.; testo in appendice).

<sup>982</sup> *Ex multis* CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 445 del 12 novembre 2002 con cui venne abolito il divieto di sposarsi per uomini e donne che aspirano ad arruolarsi nella Finanza, nei Carabinieri, nella Marina militare, nell'Esercito e nell'Aeronautica (testo in appendice).

<sup>983</sup> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, Lazio – Roma *bis*, Sezione I *bis*, Sentenza n. 2218 del 2016.

## 2.6. Francia

In Francia è presente una delle espressioni militari che più richiamano alla memoria le antiche legioni romane; la legione straniera francese. Si pensi che, curiosamente, una delle sedi odierne è ad Orange, antico *castrum* romano.

La *Légion étrangère* è aperta all'arruolamento di chiunque, contando al proprio interno appartenenti a più di 120 diverse nazionalità provenienti da tutto il mondo<sup>984</sup>.

Impegnata sia in missioni "esterne" che "interne", ad oggi risulta essere uno degli esempi più vividi di integrazione attraverso la leva militare. L'arruolamento, infatti, avviene su base volontaria e le reclute – dopo aver svolto almeno 3 anni di servizio (a fronte dei 5 di durata minima del contratto) possono chiedere la cittadinanza francese, «con la riserva di avere un buono modo di servire e avere provato la sua volontà d'integrazione alla Nazione francese»<sup>985</sup>; la cittadinanza è ottenuta dal legionario anche in caso questi sia ferito durante un'operazione (c.d. legge "dal sangue versato").

Riguardo alla situazione matrimoniale «un legionario non sarà autorizzato a sposarsi se non è in regola con le seguenti condizioni:

- servire con la sua identità vera (dunque essere regolarizzato di situazione militare)
- avere informato il comando
- per i legionari con meno di 5 anni di servizio: autorizzazione del ministro della Difesa»<sup>986</sup>.

I legionari, all'atto dell'arruolamento, devono essere registrati come non francesi e non sposati. Un soggetto che intende arruolarsi con *identité déclarée*

---

<sup>984</sup> Ove si voglia conoscere l'esperienza di un italiano nella legione straniera si possono leggere le opere autobiografiche: D. PAGLIARO, *Mai avere paura. Vita di un legionario non pentito*, Chiarelettere, Milano, 2016; ID., *La scelta. La mia vita nella legione straniera*, Chiarelettere, Milano, 2018.

<sup>985</sup> Da RECLUTAMENTO LEGIONE STRANIERA, *Un legionario straniero può diventare francese?*, su [https://it.legion-recrute.com/mdl/info\\_seul.php?id=39&block=26&titre=Un-legionario-straniero-puo-diventare-francese](https://it.legion-recrute.com/mdl/info_seul.php?id=39&block=26&titre=Un-legionario-straniero-puo-diventare-francese), sito ufficiale della Legione Straniera.

<sup>986</sup> Cfr. RECLUTAMENTO LEGIONE STRANIERA, *Quali sono le condizioni specifiche?*, su [https://it.legion-recrute.com/mdl/info\\_seul.php?id=37&block=26&titre=Quali-sono-le-condizioni-specifiche](https://it.legion-recrute.com/mdl/info_seul.php?id=37&block=26&titre=Quali-sono-le-condizioni-specifiche).

(“identità dichiarata”, ossia in sostituzione della propria vera identità) non può essere sposato. Si procede, pertanto, ad una *fictio* con cui i legionari francesi figurano come stranieri e gli sposati come celibi<sup>987</sup>.

---

<sup>987</sup> Cfr. D. PAGLIARO, *La scelta. La mia vita nella legione straniera*, Chiarelettere, Milano, 2018, p. 8.

# APPENDICE

## CAPITOLO I

---

### La cittadinanza europea

#### Trattato sull'Unione europea

*(Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0001 – 0110)*

«PARTE SECONDA

CITTADINANZA DELL'UNIONE

#### **Articolo 8**

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione.

È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

#### **Articolo 8 A**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo.

#### **Articolo 8 B**

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui

risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.

#### **Articolo 8 C**

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

#### **Articolo 8 D**

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 138 E.

#### **Articolo 8 E**

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente Parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa

consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».

## CAPITOLO II

---

### La natura giuridica dei diplomi militari

#### Concessione della cittadinanza tramite *leges datae*

MARCO TULLIO CICERONE, *Pro Balbo*, 20-21

«[20] O praeclarum interpretem iuris, auctorem antiquitatis, correctorem atque emendatorem nostrae civitatis, qui hanc poenam foederibus adscribat, ut omnium praemiorum beneficiorumque nostrorum expertis faciat foederatos! Quid enim potuit dici imperitius quam foederatos populos fieri fundos oportere? nam id non magis est proprium foederatorum quam omnium liberorum. Sed totum hoc, iudices, in ea fuit positum semper ratione atque sententia ut, cum iussisset populus Romanus aliquid, si id adscivissent socii populi ac Latini, et si ea lex, quam nos haberemus, eadem in populo aliquo tamquam in fundo resedisset, ut tum lege eadem is populus teneretur, non ut de nostro iure aliquid deminueretur, sed ut illi populi aut iure eo quod a nobis esset constitutum aut aliquo commodo aut beneficio uterentur. [21] Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique Iulia, qua lege civitas est socii et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferet. Postremo haec vis est istius et iuris et verbi, ut fundi populi beneficio nostro, non suo iure fiant»;

VALERIO MASSIMO, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 5, 2, 8

«Nam C. quidem Marii non solum praecipuus, sed etiam praepotens gratae mentis fuit impetus: duas enim Camertium cohortes mira uirtute uim Cimbrorum sustinentis in ipsa acie aduersus condicionem foederis ciuitate donauit. quod quidem factum et uere et egregie excusauit dicendo, inter armorum strepitum uerba se iuris ciuilis exaudire non potuisse. et sane id tempus tunc erat, quo magis defendere quam audire leges oportebat»;



GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus, 40*

«[40] *Ac comitiis tribuniciis si deessent candidati senatores, ex equitibus R. creavit, ita ut potestate transacta in utro vellent ordine manerent. Cum autem plerique equitum attrito bellis civilibus patrimonio spectare ludos e quattuordecim non auderent metu poenae theatralis, pronuntiavit non teneri ea, quibus ipsis parentibusve equester census umquam fuisset. Populi recensum vicatim egit, ac ne plebs frumentationum causa frequentius ab negotiis avocaretur, ter in annum quaternum mensium tesseras dare destinavit; sed desideranti consuetudinem veterem concessit rursus, ut sui cuiusque mensis acciperet. Comitiorum quoque pristinum ius reduxit ac multiplici poena coercito ambitu, Fabianis et Scaptiensibus tribulibus suis die comitiorum, ne quid a quoquam candidato desiderarent, singula milia nummum a se dividebat. Magni praeterea existimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitates Romanas parcissime dedit et manumittendi modum terminavit. Tiberio pro cliente Graeco petenti rescripsit, non aliter se daturum, quam si praesens sibi persuasisset, quam iustas petendi causas haberet; et Liviae pro quodam tributario Gallo roganti civitatem negavit, immunitatem optulit affirmans facilius se passurum fisco detrahi aliquid, quam civitatis Romanae vulgari honorem. Servos non contentus multis difficultatibus a libertate et multo pluribus a libertate iusta removisse, cum et de numero et de condicione ac differentia eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset, hoc quoque adiecit, ne vinctus umquam tortusve quis ullo libertatis genere civitatem adipisceretur. Etiam habitum vestitumque pristinum reducere studuit, ac visa quondam pro contione pullatorum turba indignabundus et clamitans: "en Romanos, rerum dominos, gentemque togatam!" negotium aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur in Foro circave nisi positus lacernis togatum consistere».*

## La struttura del *castrum*

POLIBIO, *Historiae*, 6, 27-32

27 «[1] Ἔστι δὴ τὸ γένος αὐτῶν τῆς στρατοπεδείας τοιόνδε. τοῦ κριθέντος αἰεὶ τόπου πρὸς στρατοπεδείαν, τούτου τὸν ἐπιτηδειότατον εἰς σύνοψιν ἅμα καὶ παραγγελίαν ἢ τοῦ στρατηγοῦ σκηνὴ καταλαμβάνει.

[2] τεθείσης δὲ τῆς σημαίας, οὗ μέλλουσι πηγνύναι ταύτην, ἀπομετρεῖται περίξ τῆς σημαίας τετράγωνος τόπος, ὥστε πάσας τὰς πλευρὰς ἑκατὸν ἀπέχειν πόδας τῆς σημαίας, τὸ δ' ἐμβαδὸν γίνεσθαι τετράπλευρον.

[3] τούτου δὲ τοῦ σχήματος αἰεὶ παρὰ μίαν ἐπιφάνειαν καὶ πλευράν, ἣτις ἂν ἐπιτηδειοτάτη φανῆ πρὸς τε τὰς ὑδρείας καὶ προνομίας, παραβάλλεται [4] τὰ Ῥωμαϊκὰ στρατόπεδα τὸν τρόπον τοῦτον. ἐξ ὑπαρχόντων χιλιάρχων ἐν ἑκάστῳ στρατοπέδῳ κατὰ τὸν ἄρτι λόγον, δυεῖν δὲ στρατοπέδων ὄντων τῶν Ῥωμαϊκῶν αἰεὶ μεθ' ἑκατέρου τῶν ὑπάτων, φανερὸν ὅτι δώδεκα χιλιάρχους ἀνάγκη συστρατεύειν ἑκατέρῳ [5] τῶν ὑπάτων. τιθέασι δὲ τὰς τούτων σκηνας ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν ἀπάσας, ἣτις ἐστὶ παράλληλος τῇ τοῦ τετραγώνου προκριθείση πλευρᾷ, πεντήκοντα δ' ἀπέχει πόδας ἀπ' αὐτῆς, (ἴν' ἦ τοῖς) ἵπποις, ἅμα δ' ὑποζυγίοις καὶ τῇ λοιπῇ τῶν χιλιάρχων ἀποσκευῇ [6] τόπος. αἱ δὲ σκηναὶ τοῦ προειρημένου σχήματος εἰς τοῦμπαλιν ἀπεστραμμέναι πηγνυνται πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, ἢ νοεῖσθω καὶ καλεῖσθω δὲ καθάπαξ ἡμῖν αἰεὶ τοῦ παντὸς σχήματος κατὰ πρόσωπον.

[7] ἀφεστᾶσι δ' ἀλλήλων μὲν ἴσον αἱ τῶν χιλιάρχων σκηναί, τοσοῦτον δὲ τόπον ὥστε παρ' ὅλον τὸ πλάτος αἰεὶ τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων παρήκειν».

28 «[1] Απομετρηθέντων δὲ πάλιν ἑκατὸν ποδῶν εἰς τὸ πρόσθεν κατὰ πάσας τὰς σκηνας, λοιπὸν ἀπὸ τῆς τοῦτο τὸ πλάτος ὀριζούσης εὐθείας, ἣτις γίνεται παράλληλος ταῖς τῶν χιλιάρχων σκηναῖς, ἀπὸ ταύτης ἄρχονται ποιεῖσθαι τὰς τῶν στρατοπέδων παρεμβολάς, [2] χειρίζοντες τὸν τρόπον τοῦτον. διχοτομήσαντες τὴν προειρημένην εὐθεῖαν, ἀπὸ τούτου τοῦ σημείου πρὸς ὀρθὰς τῇ γραμμῇ τοὺς ἵππεῖς ἀντίους αὐτοῖς ἑκατέρου τοῦ στρατοπέδου παρεμβάλλουσι, πεντήκοντα διέχοντας πόδας ἀλλήλων, μέσην [3] ποιῶντες τὴν τομὴν τοῦ διαστήματος. ἔστι δ' ἢ τε τῶν ἵππέων καὶ τῶν πεζῶν σκηνοποιία παραπλήσιος· γίνεται γὰρ τὸ ὅλον σχῆμα καὶ τῆς σημαίας [4] καὶ τῶν οὐλαμῶν τετράγωνον. τοῦτο δὲ βλέπει μὲν εἰς τὰς διόδους, ἔχει δὲ τὸ μὲν μῆκος ὠρισμένον τὸ παρὰ τὴν διόδον - ἔστι γὰρ ἑκατὸν ποδῶν - ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ βάθος ἴσον πειρῶνται [5] ποιεῖν πλὴν τῶν συμμάχων. ὅταν δὲ τοῖς μείζουσι στρατοπέδοις χρῶνται, τὸ κατὰ λόγον καὶ τῷ μήκει καὶ τῷ βάθει προστιθέασι.

29 «[1] Γενομένης δὲ τῆς τῶν ἰππέων παρεμβολῆς κατὰ μέσας τὰς τῶν χιλιάρχων σκηνὰς οἷον εἰ ῥύμης τινὸς ἐπικαρσίου πρὸς τὴν ἄρτι ῥηθεῖσαν εὐθείαν καὶ [2] τὸν πρὸ τῶν χιλιάρχων τόπον - τῷ γὰρ ὄντι ῥύμαις παραπλήσιον ἀποτελεῖται τὸ τῶν διόδων σχῆμα πασῶν, ὡς ἂν ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους αἴς μὲν ταγμάτων, αἴς δ' οὐλαμῶν ἐπὶ τὸ μῆκος παρεμβεβληκότων - πλὴν [3] τοῖς προειρημένοις ἰππεῦσι κατόπιν τοὺς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων τριαρίους, κατ' οὐλαμὸν ἑκάστην σημαίαν, ἐν ὁμοίῳ σχήματι τιθέασι, συμψαυόντων μὲν τῶν σχημάτων ἀλλήλοις, βλεπόντων δ' ἔμπαλιν πρὸς τὰς ἐναντίας τοῖς ἰππεῦσιν [4] ἐπιφανείας, ἥμισυ ποιοῦντες τὸ βάθος τοῦ μήκους ἑκάστης σημαίας τῷ καὶ κατὰ τὸ πλῆθος ἡμίσεις ὡς ἐπίπαν εἶναι τούτους τῶν ἄλλων μερῶν.

[5] διότιπερ ἀνίσων ὄντων πολλάκις τῶν ἀνδρῶν ἰσάζειν αἰεὶ συμβαίνει πάντα τὰ μέρη κατὰ τὸ μῆκος [6] διὰ τὴν τοῦ βάθους διαφορὰν. αὐθις δὲ πεντήκοντα πόδας ἀφ' ἑκατέρων τούτων ἀποστήσαντες, ἀντίους παρεμβάλλουσι τοῖς τριαρίοις τοὺς πρίγκιπας.

[7] νεύοντων δὲ καὶ τούτων εἰς τὰ προειρημένα διαστήματα δὴ αὐταὶ πάλιν ἀποτελοῦνται ῥύμαι, τὰς μὲν ἀρχὰς ἀπὸ τῆς αὐτῆς εὐθείας λαμβάνουσαι καὶ τὰς εἰσβολὰς, ὁμοίως τοῖς ἰππεῦσιν, ἐκ τοῦ πρὸ τῶν χιλιάρχων ἑκατομπέδου διαστήματος, λήγουσαι δὲ πρὸς τὴν καταντικρὺ τῶν χιλιάρχων πλευρὰν τοῦ χάρακος, ἣν ἐξ ἀρχῆς ὑπεθέμεθα κατὰ πρόσωπον [8] εἶναι τοῦ παντός σχήματος. μετὰ δὲ τοὺς πρίγκιπας, ὀπισθεν τούτων ὁμοίως ἔμπαλιν βλέποντα, συμψαύοντα δὲ τὰ σχήματα τιθέντες, τοὺς ἀστάτους [9] παρεμβάλλουσι. δέκα δὲ σημαίας ἐχόντων ἀπάντων τῶν μερῶν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς διαίρεσιν, πάσας ἴσας συμβαίνει γίνεσθαι τὰς ῥύμας καὶ κατὰ τὸ μῆκος καὶ τὰς ἀποτομὰς ἰσάζειν αὐτῶν τὰς πρὸς τῇ κατὰ τὸ πρόσωπον πλευρᾷ τοῦ χάρακος· πρὸς ἣν καὶ τὰς τελευταίας σημαίας ἐπιστρέφοντες στρατοπεδεύουσιν.

30 «[1] Ἀπὸ τῶν ἀστάτων πεντήκοντα πάλιν διαλείποντες πόδας τοὺς τῶν συμμαχῶν ἰππεῖς ἀντίους παρεμβάλλουσι τούτοις, ποιούμενοι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς [2] αὐτῆς εὐθείας καὶ λήγοντες ἐπὶ τὴν αὐτήν. ἔστι δὲ τὸ πλῆθος τῶν συμμαχῶν, ὡς ἐπάνω προεῖπα, τὸ μὲν τῶν πεζῶν πάρισον τοῖς Ῥωμαϊκοῖς στρατοπέδοις, λείπον τοῖς ἐπιλέκτοις, τὸ δὲ τῶν ἰππέων διπλάσιον, ἀφηρημένον καὶ τούτων τοῦ τρίτου μέρους [3] εἰς τοὺς ἐπιλέκτους. διὸ καὶ τὸ βάθος αὐξοντες τούτοις πρὸς λόγον ἐν τοῖς στρατοπεδευτικοῖς σχήμασι, πειρῶνται κατὰ τὸ μῆκος ἐξισοῦν τοῖς τῶν [4] Ῥωμαίων στρατοπέδοις. ἀποτελεσθεισῶν δὲ τῶν ἀπασῶν πέντε διόδων, αὐθις εἰς τοῦμπαλιν ἀπεστραμμένας ὁμοίως τοῖς ἰππεῦσι τιθέασι τὰς τῶν συμμαχικῶν πεζῶν σημαίας, αὐξοντες τὸ βάθος πρὸς λόγον, βλεπούσας δὲ πρὸς τὸν χάρακα καὶ πρὸς [5] τὰς ἐκ τῶν πλαγίων

ἐπιφανείας ἑκατέρας. καθ' ἑκάστην δὲ σημαίαν τὰς πρώτας ἀφ' ἑκατέρου τοῦ μέρους σκηνας οἱ ταξίαρχοι λαμβάνουσιν. ἅμα δὲ τὸν προειρημένον τρόπον παρεμβάλλοντες καθ' ἕκαστον μέρος τὸν ἕκτον οὐλαμὸν ἀπὸ τοῦ πέμπτου πεντήκοντα πόδας ἀφιστᾶσι, παραπλησίως δὲ καὶ [6] τὰς τῶν πεζῶν τάξεις, ὥστε γίνεσθαι καὶ ταύτην ἄλλην διὰ μέσων τῶν στρατοπέδων δίοδον, ἐπικάρσιον μὲν πρὸς τὰς ῥύμας, παράλληλον δὲ ταῖς τῶν χιλιάρχων σκηναῖς, ἦν καλοῦσι πέμπτην διὰ τὸ παρὰ τὰ πέμπτα τάγματα παρήκειν.

31 «[1] Ὁ δ' ὑπὸ τὰς τῶν χιλιάρχων σκηνας ὀπισθεν τόπος ὑποπεπτωκώς, ἐξ ἑκατέρου δὲ τοῦ μέρους τῆς τοῦ στρατηγίου περιστάσεως παρακείμενος, ὁ μὲν εἰς ἀγορὰν γίνεται τόπος, ὁ δ' ἕτερος τῶν τε ταμειῶν [2] καὶ ταῖς ἅμα τούτῳ χορηγίαις. ἀπὸ δὲ τῆς ἐφ' ἑκάτερα τελευταίας τῶν χιλιάρχων σκηναῖς κατόπιν οἷον ἐπικάμπιον ἔχοντες τάξιν πρὸς τὰς σκηνας, οἱ τῶν ἐπιλέκτων ἰπέων ἀπόλεκτοι καὶ τινες τῶν ἐθελοντῶν στρατευομένων τῇ τῶν ὑπάτων χάριτι, πάντες οὗτοι στρατοπεδεύουσι παρὰ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων τοῦ χάρακος ἐπιφανείας, βλέποντες οἱ μὲν ἐπὶ τὰς τοῦ ταμείου παρασκευάς, οἱ δ' ἐκ θατέρου μέρους [3] εἰς τὴν ἀγορὰν. ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνει τούτοις μὴ μόνον στρατοπεδεύειν σύνεγγυς τῶν ὑπάτων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς πορείας καὶ κατὰ τὰς ἄλλας χρείας περὶ τὸν ὕπατον καὶ τὸν ταμίαν ποιῆσθαι [4] τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ὄλην διατριβήν. ἀντίκεινται δὲ τούτοις ἐπὶ τὸν χάρακα βλέποντες οἱ τὴν παραπλήσιον χρείαν παρεχόμενοι πεζοὶ τοῖς προειρημένοις [5] ἰππεῦσιν. ἐξῆς δὲ τούτοις δίοδος ἀπολείπεται πλάτος ποδῶν ἑκατόν, παράλληλος μὲν ταῖς τῶν χιλιάρχων σκηναῖς, ἐπὶ θάτερα δὲ τῆς ἀγορᾶς καὶ στρατηγίου καὶ ταμείου παρατείνουσα παρὰ πάντα [6] τὰ προειρημένα μέρη τοῦ χάρακος. παρὰ δὲ τὴν ἀνωτέρω πλευρὰν ταύτης οἱ τῶν συμμάχων ἰππεῖς ἐπίλεκτοι στρατοπεδεύουσι, βλέποντες ἐπὶ τε τὴν ἀγορὰν ἅμα καὶ τὸ στρατήγιον καὶ τὸ ταμειῖον.

[7] κατὰ μέσην δὲ τὴν τούτων τῶν ἰπέων παρεμβολὴν καὶ κατ' αὐτὴν τὴν τοῦ στρατηγίου περιστάσιν δίοδος ἀπολείπεται πεντήκοντα ποδῶν, φέρουσα μὲν ἐπὶ τὴν ὀπισθε πλευρὰν τῆς στρατοπεδείας, τῇ δὲ τάξει πρὸς ὀρθὰς κειμένη τῇ προειρημένῃ πλατείᾳ.

[8] τοῖς δ' ἰππεῦσι τούτοις ἀντίτυποι τίθενται πάλιν οἱ τῶν συμμάχων ἐπίλεκτοι πεζοί, βλέποντες πρὸς τὸν χάρακα καὶ τὴν ὀπισθεν ἐπιφάνειαν τῆς ὄλης στρατοπεδείας.

[9] τὸ δ' ἀπολειπόμενον ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους τούτων κένωμα παρὰ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων πλευρὰς δίδεται τοῖς ἀλλοφύλοις καὶ τοῖς ἐκ τοῦ καιροῦ προσγινομένοις συμμάχοις.

[10] Τούτων δ' οὕτως ἐχόντων τὸ μὲν σύμπαν σχῆμα γίνεται τῆς στρατοπεδείας τετράγωνον ἰσόπλευρον, τὰ δὲ κατὰ μέρος ἤδη τῆς τε ῥυμοτομίας ἐν αὐτῇ καὶ τῆς ἄλλης οἰκονομίας πόλει παραπλησίαν ἔχει [11] τὴν

διάθεσιν. τὸν δὲ χάρακα τῶν σκηνῶν ἀφιστᾶσι κατὰ πάσας τὰς ἐπιφανείας διακοσίους πόδας. τοῦτο δὲ τὸ κένωμα πολλὰς καὶ δοκίμους αὐτοῖς παρέχεται [12] χρείας. πρὸς τε γὰρ τὰς εἰσαγωγὰς καὶ τὰς ἐξαγωγὰς τῶν στρατοπέδων εὐφυῶς ἔχει καὶ δεόντως ἕκαστοι γὰρ κατὰ τὰς ἑαυτῶν ῥύμας εἰς τοῦτο τὸ κένωμα ποιοῦνται τὴν ἔξοδον, ἀλλ' οὐκ εἰς μίαν συμπίπτοντες ἀνατρέπουσι καὶ συμπατοῦσιν ἀλλήλους· [13] τὰς τε τῶν παρεισαγομένων θρεμμάτων καὶ τὰς ἐκ τῶν πολεμίων λείας εἰς τοῦτο παράγοντες [14] ἀσφαλῶς τηροῦσι τὰς νύκτας. τὸ δὲ μέγιστον, ἐν ταῖς ἐπιθέσεσι ταῖς νυκτεριναῖς οὔτε πῦρ οὔτε βέλος ἐξικνεῖται πρὸς αὐτοὺς πλὴν τελείως ὀλίγων· γίνεται δὲ καὶ ταῦτα σχεδὸν ἀβλαβῆ διὰ τε τὸ μέγεθος τῆς ἀποστάσεως καὶ διὰ τὴν τῶν σκηνῶν περίστασιν».

32 «[1] Δεδομένου δὲ τοῦ πλήθους καὶ τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἵππέων καθ' ἑκατέραν τὴν πρόθεσιν, ἂν τε τετρακισχιλίους ἂν τε πεντακισχιλίους εἰς ἕκαστον στρατόπεδον ποιῶσι, παραπλησίως δὲ καὶ τῶν σημαίων τοῦ τε βάρους καὶ τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλήθους δεδομένου, πρὸς δὲ τούτοις τῶν κατὰ τὰς διόδους καὶ πλατείας διαστημάτων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν [2] ἄλλων ἀπάντων δεδομένων, συμβαίνει τοῖς βουλομένοις συνεφιστάνειν (νοεῖν) καὶ τοῦ χωρίου τὸ μέγεθος καὶ τὴν ὅλην περίμετρον τῆς παρεμβολῆς.

[3] ἔαν δέ ποτε πλεονάζῃ τὸ τῶν συμμαχῶν πλήθος, ἢ τῶν ἐξ ἀρχῆς συστρατευομένων ἢ τῶν ἐκ τοῦ καιροῦ [4] προσγινομένων, τοῖς μὲν ἐκ τοῦ καιροῦ πρὸς τοῖς προειρημένοις καὶ τοὺς παρὰ τὸ στρατήγιον ἀναπληροῦσι τόπους, τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ ταμιεῖον συναγαγόντες εἰς αὐτὸν τὸν κατεπείγοντα πρὸς τὴν χρείαν [5] τόπον· τοῖς δ' ἐξ ἀρχῆς συνεκπορευομένοις, ἔαν ἢ πλήθος ἰκανώτερον, ῥύμην μίαν ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων πρὸς ταῖς ὑπαρχούσας παρὰ τὰς ἐκ τῶν πλαγίων ἐπιφανείας παρατιθέασι.

[6] πάντων δὲ τῶν τεττάρων στρατοπέδων καὶ τῶν ὑπάτων ἀμφοτέρων εἰς ἓνα χάρακα συναθροισθέντων, οὐδὲν ἕτερον δεῖ νοεῖν πλὴν δύο στρατιάς κατὰ τὸν ἄρτι λόγον παρεμβεβληκυίας ἀντεστραμμένας αὐταῖς συνηρμόσθαι, συναπτούσας κατὰ τὰς τῶν ἐπιλέκτων ἑκατέρου τοῦ στρατοπέδου παρεμβολάς, οὓς ἐποιοῦμεν εἰς τὴν ὀπίσω βλέποντας [7] ἐπιφάνειαν τῆς ὅλης παρεμβολῆς, ὅτε δὴ συμβαίνει γίνεσθαι τὸ μὲν σχῆμα παράμηκες, τὸ δὲ χωρίον διπλάσιον τοῦ πρόσθεν, τὴν δὲ περίμετρον ἡμιόλιον.

[8] ὅταν μὲν οὖν συμβαίη τοὺς ὑπάτους ἀμφοτέρους ὁμοῦ στρατοπεδεύειν, οὕτως αἰεὶ χρῶνται ταῖς στρατοπεδείαις· ὅταν δὲ χωρὶς, τᾶλλα μὲν ὡσαύτως, τὴν δ' ἀγορὰν καὶ τὸ ταμιεῖον καὶ τὸ στρατήγιον μέσον τιθέασι τῶν δυεῖν στρατοπέδων».

## CAPITOLO III

---

### La legislazione sul matrimonio dei militari in Italia

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

2 agosto 1946, n. 258

**Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, dette disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225.**

*(GU n.252 del 6-11-1946) Vigente al: 7-11-1946*

#### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 1415, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali dell'Esercito, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 746;

Visto il regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 902, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178, concernente modificazioni alle norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del

C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;  
Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 capo III articolo 64 riguardante lo stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 437, recante modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;  
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;  
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;  
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per la marina, di intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

**Art. 1.**

Sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'art. 33-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, del paragrafo 85, lettera a), del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, del paragrafo 601 del regolamento di disciplina militare dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 giugno 1929 e successive modificazioni, degli articoli 92, lettera a), 20, terzo comma, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dell'articolo 64, lettera c) n. 6, del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, nei riguardi, rispettivamente, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Guardia di finanza, dei sottufficiali di carriera e di leva della Marina e del personale volontario del C.R.E.M., nonché dei sottufficiali e militari di truppa di carriera, o vincolati a ferma speciale superiore a trenta mesi, dell'Aeronautica che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, occupato dal nemico od assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle

vigenti disposizioni e senza essere in possesso del requisito dell'età, ove richiesto. Il disposto del precedente comma non si applica ai sottufficiali e militari di truppa che pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

**Art. 2.**

I sottufficiali e militari indicati nell'art. 1, devono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono, se di carriera, dispensati dal servizio o collocati a riposo, a seconda della durata dei servizi prestati, se rafforzati o vincolati a ferma speciale, prosciolti d'ufficio, dalla ferma contratta.

**Art. 3.**

Qualora i sottufficiali ed i militari di cui all'art. 1 decedano prima della scadenza del termine previsto dall'art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

**Art. 4.**

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225, sono estese, sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente, in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Il disposto del precedente comma non si applica agli ufficiali che, pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

**Art. 5.**

Le autorizzazioni per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nelle condizioni previste dal presente decreto non comportano effetti



economici retroattivi.

**Art. 6.**

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI - MICHELI  
SCOCCIMARRO - CORBINO -  
FACCHINETTI - CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946

Atti dei Governo, registro n. 2, foglio n. 104. - FRASCA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. 545**

**(in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214)**

**Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382**

**Titolo IV**

**Esercizio dei diritti derivanti dalla costituzione**

**Articolo 28**

**Diritti dei militari.**

1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.
2. Per i fini previsti dalle norme di principio sulla disciplina militare sono imposti ai militari le limitazioni ed i particolari doveri ivi previsti.

**Articolo 29.**

**Diritti politici.**

1. L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 30**

**Diritto di riunione.**

1. Il diritto di riunione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.
2. Nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità competente.

**Articolo 31**

**Diritto di associazione.**

1. Il diritto di associazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare e dal presente regolamento.
2. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

## **Articolo 32.**

### **Diritto di informazione.**

1. Il diritto di informazione dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.

## **Articolo 33**

### **Pubblica manifestazione del pensiero.**

1. La pubblica manifestazione del pensiero dei militari è disciplinata dalla legge di principio sulla disciplina militare.

2. Quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio la prescritta autorizzazione deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a) per l'Esercito, dai comandi di regione militare e dai comandi di corpo d'armata ad eccezione dell'Arma dei carabinieri per la quale è competente il comando generale;

b) per la Marina, dal comando in capo della squadra navale, dai comandi in capo di dipartimento, dai comandi militari marittimi autonomi;

c) per l'Aeronautica, dai comandi di regione aerea;

d) per il Corpo della guardia di finanza, dal comando generale.

3. Per i militari non dipendenti dai comandi sopra indicati l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'autorità più elevata in grado dalla quale i militari stessi dipendono.

4. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

## **Articolo 34**

### **Libertà di movimento.**

1. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio, nei casi previsti dalla legge di principio sulla disciplina militare, è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.

## **Articolo 35**

### **Assistenza spirituale ed esercizio del culto.**

1. L'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato dalla legge di principio sulla disciplina militare.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
3. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.

### **Articolo 48**

#### **Alloggiamento e pernottamenti.**

1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio.
2. I sergenti, i graduati e i militari semplici hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dal successivo art. 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:
  - a) gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente maggiore ed i sergenti coniugati ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;
  - b) i sergenti nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia.

### **Articolo 55**

#### **Militari prigionieri di guerra.**

1. Il militare prigioniero di guerra conserva lo status di militare ed è sempre soggetto alle leggi italiane, al presente regolamento ed alle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, delle cui norme è tenuto a chiedere l'applicazione nei suoi confronti.
2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado,

data di nascita e matricola.

3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri di guerra.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 898)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ Giglia, BERTI, BARSACCHI, BRANCA, COSSUTTA, JANNELLI, MAFFIOLETTI, MODICA, MORANDI, NOCI e TOLOMELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980

Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e corpi assimilati e riammissione in servizio di appartenenti ai Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — I militari appartenenti ai Corpi di polizia, a differenza di quanto stabilito dal diritto positivo per tutti gli italiani, acquisiscono la maggiore età per potere contrarre matrimonio a 26 anni, oppure dopo il compimento di un determinato periodo di servizio.

E una condizione di inferiorità per dei cittadini costretti ad osservare leggi e regole diverse da quelle in vigore per la collettività nazionale ed in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana.

Nel 1930 quando venne approvato da Mussolini il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza era prescritta una anzianità di servizio di 10 anni prima che marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie potessero essere autorizzati al matrimonio. Allora per l'arruolamento nel Corpo i giovani dovevano avere compiuto 20 anni di età. Il 9 marzo 1936 il regio decreto

n. 450 stabiliva che marescialli, brigadieri e vicebrigadieri potevano, senza limitazione alcuna, essere autorizzati a contrarre matrimonio; restava la limitazione per le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza che per poter inoltrare domanda di autorizzazione dovevano avere compiuto 8 anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Tre giorni dopo, il decreto n. 1030 proposto da Mussolini disponeva che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Milizia portuaria, della Milizia della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati in servizio sedentario, non potevano contrarre matrimonio senza prima avere ottenuto il regio assentimento; altrettanto dicasi per gli ufficiali dell'Esercito e della Marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme per l'avanzamento. Veniva poi stabilito che gli ufficiali del-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Aeronautica dei ruoli naviganti non potevano ottenere il regio assentimento prima del 28° anno di età, mentre quelli della Guardia di finanza al 25° anno e della Marina solo dopo avere raggiunto il grado di tenente di vascello o corrispondente.

Il regio decreto-legge del 14 marzo 1938, n. 882, aggiornava le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato e, nelle norme applicative emanate con regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562, veniva fissata la disposizione del deferimento al tribunale supremo militare per gli ufficiali che contraevano matrimonio senza il regio assentimento.

Con decreto del 2 maggio 1940 Mussolini emanava il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, del CREM (Corpo reale equipaggi marittimi), dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia dell'Africa orientale.

Il 13 giugno 1940, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, con un decreto che porta la dizione « dalla zona di operazione », viene portato a 25 anni il limite di età con cui le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzate a contrarre matrimonio.

Il succedersi nel decennio 1930-1940 dei numerosi regi decreti, di cui noi abbiamo accennato solo ai più importanti, con i continui aggiornamenti di disposizioni, regolamenti e norme disciplinari, dimostra l'affannosa e travagliata azione autoritaria e le inevitabili difficoltà del fascismo nel voler comprimere e soffocare il diritto naturale del matrimonio per le proprie esigenze di politica militare e di Stato di polizia. Da notare che tra i Corpi speciali militari creati o riorganizzati dal fascismo solo la Milizia volontaria sicurezza nazionale, pure essa facente parte, in base ad una legge del 1926, delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza assieme ai carabinieri e al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, non è stata soggetta ad alcun regolamento ufficiale per il matrimonio dei proprio componenti. Altrettanto dicasi dell'OVRA, la polizia segreta: « la pupilla del Duce ».

Con il decreto legislativo luogotenenziale del 26 ottobre 1944, n. 507, il limite di età per ottenere il regio assentimento veniva portato a 25 anni per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Guardia di finanza e dell'Aeronautica; questi ultimi dovevano inoltre avere prestato almeno un anno di servizio effettivo.

Con altro decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 112, si riportò a 28 anni oppure a 8 anni di anzianità di servizio il limite per gli ufficiali e le Guardie di pubblica sicurezza per essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana, ma questo fatto non portò alla necessaria abrogazione di gran parte della legislazione monarchico-fascista nella materia da noi esaminata. Nè impedì nel marzo 1956 l'approvazione di un disegno di legge proposto dal Governo tendente a regolamentare in maniera definitiva l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio per i Corpi di polizia, che accolse i superati criteri della passata legislazione ed elevò a 30 anni il limite di età per la concessione dell'autorizzazione ai sottufficiali e al personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Nel frattempo l'età per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è scesa da 20 a 18 anni.

La legge del 10 giugno 1964, n. 447, contenente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici per i sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate, mentre stabiliva all'articolo 1 in anni sedici il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica, all'articolo 4 stabiliva il compimento del 25° anno di età come limite per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali in servizio permanente e per i militari volontari delle stesse Forze armate (esclusa sempre l'Arma dei carabinieri).

Una legge del 29 settembre 1964, n. 860, ha riportato a 28 anni il limite di età in cui i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabi-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nieri possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Una successiva legge del 1° marzo 1965, n. 117, ha stabilito lo stesso limite di 28 anni anche per i brigadieri, vicebrigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Per i brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e guardie degli agenti di custodia l'articolo 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607, ha stabilito il limite di età di 25 anni per poter contrarre matrimonio.

Il Parlamento della Repubblica solo dopo oltre 23 anni dall'approvazione della Costituzione ha abrogato, con la legge 9 ottobre 1971, n. 908, le disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione ministeriale per contrarre matrimonio per gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia. È stato così compiuto un primo passo nel superamento di norme stabilite dalla monarchia e dal fascismo.

I sottufficiali e le guardie di pubblica sicurezza anche dopo aver raggiunto l'età di 28 anni per poter contrarre matrimonio dovevano presentare domanda al Ministro dell'interno e ricevere da questi, o da un suo delegato, l'autorizzazione. Se celebravano il matrimonio senza autorizzazione decadevano dal servizio. Questi cittadini in possesso di tutti i requisiti per far parte di un organismo che gli affida funzioni che richiedono il più elevato senso di responsabilità: tutori della legge, dell'ordine e della sicurezza collettiva, ufficiali di polizia giudiziaria, non erano ritenuti donei a scegliersi liberamente la sposa! Spettava alle autorità decidere con giudizio insindacabile sulla convenienza della progettata unione e sull'accoglimento delle domande presentate dopo avere raccolto, in via riservata a mezzo dei carabinieri e della prefettura, gli elementi informativi riguardanti la posizione sociale, la condotta morale e politica, le condizioni di salute sul conto della promessa sposa e dei familiari.

Il Ministero dell'interno ha continuato ad applicare tale iniqua disposizione nei riguardi del personale del Corpo della polizia fem-

minile fino all'approvazione della legge numero 322 del 1976.

Con la legge 14 giugno 1973, n. 404, il Parlamento ha ridotto da 28 a 26 anni il limite di età prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. Inoltre ha abolito la disposizione che richiedeva per il matrimonio degli ufficiali dell'Aeronautica il compimento di determinati periodi di servizio.

La legge 19 maggio 1976, n. 322, ha infine stabilito che i brigadieri, vicebrigadieri, ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio anche prima del 26° anno di età purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di servizio (dopo il compimento del primo anno della prima rafferma triennale).

Con la stessa legge veniva abrogato l'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, che aveva stabilito l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale per il matrimonio delle appartenenti alla polizia femminile.

Durante le discussioni delle leggi n. 404 del 1973 e n. 322 del 1976, parlamentari di tutti i partiti democratici hanno auspicato la progressiva riduzione e il superamento di tutte le norme limitatrici della facoltà di contrarre matrimonio. È stato anche constatato che le esigenze di servizio non sono tali da impedire la radicale soluzione del problema e che l'efficienza delle tre Forze armate e dei Corpi di polizia non riceve alcun danno dalla soppressione dei limiti di età per il matrimonio dei militari.

Per noi tali limiti costituiscono una violenza: una violenza contro natura e contro il principio costituzionale del diritto di famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio. La costituzione della famiglia presuppone una scelta responsabile che deve essere effettuata in piena libertà perchè deve essere sorretta dalla piena partecipazione e poggiare sul libero consenso dei coniugi. Ogni ingerenza nel limitare tale libertà a chi ha raggiunto lo sviluppo psichico e la coscienza della responsabilità del matrimo-



nio e dei doveri conseguenti, colpisce uno dei diritti più vitali dell'individuo e del consorzio civile, qual è il diritto al matrimonio, e non può che nuocere alla formazione della famiglia.

L'articolo 31 della Costituzione afferma che la Repubblica deve agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Le disposizioni limitative della possibilità di contrarre matrimonio per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia costituiscono una incongruenza rispetto al principio costituzionale.

Una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato da tempo l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il licenziamento del personale femminile allorché questo contraeva matrimonio.

La sorte ha voluto che gli appartenenti ai Corpi di polizia venissero a trovarsi in una situazione di inconciliabilità tra matrimonio e lavoro analoga a quella delle donne già vittime di una discriminazione sociale.

Vi proponiamo quindi l'abrogazione di disposizioni e norme che affondano la loro radice nel regime della monarchia e del fascismo da tempo superato nella coscienza democratica e civile del popolo. Esse sono causa di situazioni drammatiche per coloro che ne debbono subire e patire.

Infatti drammatiche sono le condizioni di vita di quelle guardie di pubblica sicurezza che contraggono matrimonio religioso segretamente, con la concessione da parte delle autorità ecclesiastiche della dispensa dalla pubblicazione degli atti matrimoniali, oppure di quelle guardie che hanno figli naturali o famiglie clandestine e sono costretti a fruire del trattamento economico ed assistenziale concessi ai celibi anziché ai coniugati e affrontano così notevoli sacrifici morali e materiali.

Tale normativa è diventata negli ultimi tempi anche nociva per la stessa organizzazione dei Corpi di polizia poichè i proscioglimenti o i licenziamenti da essa causati hanno fatto crescere i già numerosi vuoti di organico.

Il Governo ha presentato il 20 novembre 1979 un disegno di legge (atto Senato n. 488)

per la riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio.

Già in precedenza con legge 18 dicembre 1973, n. 855, e poi con la legge 19 maggio 1976, n. 321, le Camere hanno autorizzato la riammissione in servizio del personale dei Corpi di polizia proscioltosi o licenziato per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio.

Nel momento in cui il Governo con il suo disegno di legge n. 488 propone al Senato la terza riammissione in servizio del personale licenziato dai Corpi di polizia per la inosservanza delle norme sul matrimonio, riteniamo si debba affrontare il problema alla radice, rimuovendo le cause delle ripetute anomalie e abrogando norme ingiuste e innaturali.

Le restrizioni e le discriminazioni imposte ai militari e alle forze di polizia contro il diritto di formarsi una famiglia hanno conseguenze negative sul rendimento in servizio e, a volte, anche sul comportamento morale dei giovani militarizzati. Danneggia altresì gli organici di polizia. Il disegno di legge che proponiamo si ispira alle esigenze del miglioramento dei servizi a cui sono preposti i giovani militarizzati.

Esso consta di due articoli: l'articolo 1 stabilisce che anche il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate può contrarre matrimonio, secondo l'articolo 84 del codice civile, a prescindere dal raggiungimento di una particolare età o di una particolare anzianità di servizio ed abroga le disposizioni contrastanti con il codice civile; l'articolo 2 stabilisce la riammissione in servizio, a domanda, per il personale dei Corpi di polizia congedato per l'inosservanza delle disposizioni sul matrimonio e in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento.

Noi ci auguriamo che il Parlamento voglia al più presto rendere giustizia ad una categoria a cui debbono essere garantiti gli stessi diritti che sono di tutti i cittadini della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono abrogate tutte le norme che, per il personale in servizio nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della polizia femminile, nell'Arma dei carabinieri e nelle Forze armate, stabiliscono particolari condizioni di età o di anzianità di servizio per contrarre matrimonio in deroga all'articolo 84 del codice civile.

L'aver contratto matrimonio non può comportare il proscioglimento o la decadenza dal servizio del personale di cui al comma precedente.

Per l'ammissione in servizio, l'assunzione e l'avanzamento del personale non è richiesto il requisito del celibato o della vedovanza senza prole.

**Art. 2.**

Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio possono, a domanda, essere riammessi in servizio purchè non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nei rispettivi Corpi, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

**Corte Costituzionale, Sentenza n. 445 del 12 novembre 2002**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), promosso con ordinanza del 15 gennaio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

#### Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del giudizio amministrativo, promosso da una aspirante al concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel Corpo della guardia di finanza, per l'annullamento del provvedimento del Comando provinciale di Napoli della Guardia di finanza di "archiviazione" della domanda per difetto del requisito del nubilito o della vedovanza, nonché del relativo bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2000, che tale requisito stabilisce all'art. 2, punto 10, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 gennaio 2002, pervenuta il 27 febbraio 2002, ha sollevato, su eccezione della ricorrente, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 della Costituzione, degli artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380).

La prima disposizione censurata pone tra i requisiti per il reclutamento nel Corpo della "regia guardia di finanza" l'essere celibe o vedovo senza prole; la seconda, contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2000, in tema di reclutamento del personale femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, stabilisce che è consentita la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione "ai cittadini e alle cittadine italiane, celibi o nubili, vedovi o vedove".

Il remittente premette, in ordine alla rilevanza, che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente vanno esaminate con priorità rispetto agli altri motivi di impugnazione dedotti (riguardanti la perplessità del provvedimento di "archiviazione" adottato e l'incompetenza della autorità amministrativa procedente), in quanto nelle disposizioni legislative indicate trovano il presupposto logico e giuridico, nonché l'esclusivo fondamento positivo, sia il bando di concorso che il provvedimento di esclusione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva anzitutto che l'art. 7, numero 3, della legge n. 64 del 1942, nell'includere fra i requisiti necessari per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza lo stato di "celibe [o nubile] o vedovo", impone una decisiva limitazione al diritto di contrarre matrimonio, priva di ragionevole giustificazione, che costituisce grave interferenza nella sfera privata e familiare di chi aspiri all'ammissione nella struttura militare; l'altra norma denunciata, dettata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000 ed avente contenuto analogo, appartarrebbe, secondo il remittente, al "novero di una serie di disposizioni legislative" "tralatziamente iterative del requisito" in esame.

Una siffatta limitazione, che, sia pure ai soli fini dell'arruolamento militare, si risolve in un divieto di contrarre il vincolo coniugale, si porrebbe in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, garantiti dall'art. 2 della Costituzione, diritti insuscettibili di essere degradati da esigenze, sia pur socialmente rilevanti, come quelle connaturate alla delicata fase del reclutamento e dell'addestramento militare.

In proposito, il giudice a quo ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 332 del 2000, avente ad oggetto le medesime disposizioni ora denunciate ma nella parte in cui includevano tra i requisiti necessari per il reclutamento "l'essere senza prole", ha affermato che la compressione della sfera privata e familiare della persona non può, "sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza"; che "la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini" (sentenza n. 278 del 1987); e che "la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare" (sentenza n. 449 del 1999).

Osserva il remittente che, per un verso, il livello di evoluzione sociale ha raggiunto un grado di maturazione tale da superare logiche e impostazioni tradizionali che pongano una qualche limitazione alla concreta possibilità per le donne coniugate, madri e non, di esercitare attività pubbliche, e che, per altro verso, l'incompatibilità

dello stato di coniugato non può ritenersi rispondente ad un'esigenza di razionalità del sistema normativo inteso a garantire l'inserimento del neo-arruolato in una realtà peculiare come quella militare.

Sarebbe, infatti, da dimostrare, sotto il profilo della logica comune, prima che giuridica, che l'assenza di legami familiari possa costituire un requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del personale militare, dovendo la pur affermata e necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare assicurazione e garanzia in regole e rimedi diversi dalla limitazione al diritto di contrarre matrimonio.

Nella richiamata sentenza n. 332 del 2000, prosegue il remittente, nell'espungere dalle disposizioni in esame, ai fini del reclutamento nel Corpo della guardia di finanza, il requisito dell'essere senza prole, questa Corte ha fatto esplicito riferimento anche alla legittimità costituzionale dell'ulteriore "requisito del celibato o dello stato di vedovo", escludendo tuttavia di poter estendere la pronuncia di incostituzionalità "all'intera disposizione denunciata", in quanto il giudice a quo, in quell'occasione, non "aveva prospettato dubbi di costituzionalità in merito".

Ciò autorizzerebbe a ritenere, secondo il remittente, che le argomentazioni di fondo svolte allora dal Giudice delle leggi siano riferibili in toto alle medesime disposizioni legislative anche nella specifica parte ora denunciata. Tanto nella fattispecie in esame, quanto nella precedente fatta oggetto di scrutinio di costituzionalità, è posta, infatti, una grave limitazione di status al cittadino, la quale, lungi dall'apparire come ragionevole requisito attitudinario ai fini dell'arruolamento nell'istituzione militare, si traduce in un'indebita limitazione dei fondamentali diritti della persona e della sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata.

2.- Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale di due disposizioni legislative – l'articolo 7, numero 3, della legge 29

gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento, su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380) – le quali, rispettivamente, prevedono il requisito dell'essere celibe o vedovo per essere reclutati nel Corpo della guardia di finanza (eccetto che nel caso di riammissione di militari del corpo in congedo che abbiano superato i ventotto anni di età), e che la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e degli istituti e delle scuole di formazione della Guardia di finanza "è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove".

Le disposizioni in questione, secondo il remittente, prevedendo una limitazione, priva di ragionevole giustificazione, del diritto di contrarre matrimonio, sia pure al solo fine dell'arruolamento nella Guardia di finanza, contrasterebbero con i diritti fondamentali della persona e con la libertà di autodeterminazione nella vita privata e familiare; né l'assenza di legami familiari potrebbe costituire un requisito per la formazione iniziale del personale militare, dovendo la continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole diverse dalla limitazione del diritto di contrarre matrimonio. Di qui il contrasto con i principi desumibili dagli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 della Costituzione.

2. – La prima delle due disposizioni denunciate - l'articolo 7, numero 3, della legge n. 64 del 1942 - stabilisce (come già prima l'articolo 9, secondo comma, lettera b, del regio decreto legge 14 giugno 1923, n. 1281) il requisito dell'essere celibe o vedovo ai fini, genericamente, del reclutamento nel Corpo della guardia di finanza. Ad essa hanno fatto seguito, per quanto attiene all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli "appuntati e finanziari" e "ispettori" della Guardia di finanza, gli articoli 6, comma 1, lettera c, e 36, comma 1, lettera b, numero 3, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 (modificati poi, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 67 del 2001); per quanto riguarda i concorsi di ammissione al corso di reclutamento dell'Accademia della Guardia di finanza, l'articolo 4, lettera a, della legge n. 371 del 1967 (lettera ora abrogata dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 69 del 2001); per quanto riguarda in generale i concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza (e nel contesto del

provvedimento che ha disciplinato il reclutamento di personale femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza), l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000, vale a dire la seconda delle disposizioni denunciate. Tutte le statuizioni sopravvenute alle più antiche hanno confermato o stabilito, per uomini e donne, il requisito del celibato o nubilato o vedovanza per l'accesso ai concorsi in questione.

A prescindere, dunque, dalla esatta individuazione della o delle disposizioni applicabili nella specie dedotta davanti al giudice a quo (il legislatore ha infatti per lo più omesso di coordinare formalmente fra loro le numerose disposizioni succedutesi nel tempo; a sua volta il bando di arruolamento impugnato davanti al giudice a quo cita nelle premesse solo il secondo dei provvedimenti legislativi censurati dal Tribunale), non vi sono dubbi sulla esistenza e sulla applicabilità alla specie della norma denunciata, che riserva il diritto di accedere ai concorsi in questione a uomini e donne celibi o nubili o vedovi o vedove, escludendone i soggetti, come la ricorrente nel giudizio a quo, che siano sposati. Ed è su tale norma che deve appuntarsi lo scrutinio di costituzionalità, salvo poi riferire la pronuncia, anche ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a tutte le disposizioni in cui questa regola è incorporata, con riguardo vuoi alla Guardia di finanza, vuoi ad altri corpi militari.

3. – La questione è fondata, per ragioni analoghe a quelle che hanno già condotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale di queste e di altre disposizioni nella parte in cui richiedevano come requisito di accesso a corpi militari l'essere "senza prole" (sentenza n. 332 del 2000, nella quale la Corte non estese la dichiarazione di illegittimità al requisito dell'essere celibe o nubile o vedovo sol perché il giudice allora remittente non aveva prospettato dubbi in merito: cfr. punto n. 2.4 del Considerato in diritto).

La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione



universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

4. – La previsione, tralasciata ma costantemente confermata anche dal legislatore del 2000 e del 2001, del requisito dell'assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari – come pure le norme che, in passato, sottoponevano ad autorizzazione il matrimonio dei militari (poi abrogate dall'articolo unico, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 908), e che tuttora stabiliscono speciali requisiti di età o di anzianità di servizio per il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione tradizionale, per cui il giovane che accede ad una carriera nell'ambito di un corpo armato metterebbe, almeno in un primo tempo, tutta la sua persona, per così dire, a totale disposizione della istituzione militare, la quale potrebbe avvalersi della totalità del suo tempo e delle sue energie e capacità, con conseguente tendenziale "incompatibilità" di tale posizione con la sussistenza di impegni e responsabilità familiari. Ma si tratta, come ha osservato la Corte nella sentenza n. 332 del 2000, di una concezione dell'ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione, nel cui ambito la garanzia dei diritti fondamentali della persona "non recede (...) di fronte alle esigenze della struttura militare" (sentenza n. 449 del 1999).

Superata siffatta concezione, non è più possibile configurare lo stato di celibe o nubile o vedovo come un "requisito attitudinale" per l'accesso a impieghi militari:

rientra nelle libere scelte del singolo valutare se e come conciliare le situazioni e le esigenze derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri discendenti dallo status militare cui egli aspira. Onde la norma che dispone nel senso che si è detto deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Con riguardo all'art. 7 della legge n. 64 del 1942, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve investire l'intero testo del numero 3, come risultante dopo la parziale caducazione disposta con la sentenza n. 332 del 2000.

5. – Stante l'ampia portata del principio riaffermato nella presente sentenza, la Corte ritiene, come già ha fatto nella sentenza n. 332 del 2000 per quanto riguarda il requisito dell'assenza di prole, di estendere, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale a disposizioni, diverse da quelle impugnate, recanti norme di analogo contenuto: l'art. 11, primo comma, lettera b, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), relativa al trattenimento o richiamo in servizio a domanda dei sergenti di complemento dell'esercito, nonché l'art. 35, primo comma, della stessa legge n. 447 del 1964, relativo ai vincoli annuali di ferma degli avieri in servizio di leva; l'art. 11, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), relativa al concorso per il reclutamento nel ruolo dei marescialli dell'esercito; l'art. 5, comma 1, lettera e, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), relativa all'arruolamento volontario come carabiniere, nonché l'art. 15, comma 2, lettera b, numero 4, dello stesso decreto legislativo n. 198 del 1995, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore; l'art. 6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio

2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), relativa all'ammissione al corso per la promozione a finanziere, nonché l'art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1, lettera e, e 15, comma 2, lettera b, numero 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi all'intero testo, comprensivo della parte di esse che richiede, come requisito alternativo all'essere celibe o nubile o vedovo, quello, nel caso di persona coniugata, di avere compiuto ventisei anni di età. Infatti, nel contesto di tali disposizioni, lo speciale limite minimo di età aveva senso solo in presenza dell'altra norma che stabiliva il requisito del celibato, nubilato o vedovanza.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani "celibi o nubili, vedovi o vedove" la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione;

c) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

- art. 11, primo comma, lettera b, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate);
  
- art. 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 1964, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi;
  
- art. 11, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);
  
- art. 5, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
  
- art. 15, comma 2, lettera b, numero 4, del predetto decreto legislativo n. 198 del 1995;
  
- art. 6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza);
  
- art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, del predetto decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  
24 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

## BIBLIOGRAFIA

---

### FONTI BIBLIOGRAFICHE

- AA.VV., *Insegnare l'Europa*, in *La ricerca*, n. 12, 2017, Loescher Editore, Torino, 2017.
- ABENI E., *La storia bresciana. Il frammento e l'insieme*, Edizioni del Moretto, Brescia, 1984.
- ADAMSON G., *Letter from a Soldier in Pannonia*, in *The Bulletin of the American Society of Papyrologists*, vol 49, 2012, pp. 79-94, Department of Classics University of Cincinnati 410 Blegen Library, Cincinnati (OH), 2012.
- AIGNER FORESTI L., *Antichità classica*, Editoriale Jaca Book, Milano, 1993.
- ALFÖLDY G., *Das Heer in der Sozialstruktur des Römischen Kaiserreiches* in ALFÖLDY G. - DOBSON B. - ECK W., *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, pp. 33-58, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2000.
- ALFÖLDY G., *Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'Empire romain*, in *Latomus*, t. 25, fasc. 1, 1966, pp. 37-57, Société d'Études Latines de Bruxelles, Bruxelles, 1966.
- ALFÖLDY G., *Römische Heeresgeschichte. Beiträge 1962-1985*, Gieben, Amsterdam, 1987.
- ALFÖLDY G., *Zur beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia*, band 17, 1968, pp. 215-227, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1968.
- ALSTON R., *The Military and Politics*, in P. SABIN - H. VAN WEES – M. WHITBY (edited by), *The Cambridge History of Greek and Roman Warfare. Volume II. Rome from the Late Republic to the Late Empire*, Cambridge University Press, Cambridge (et al.), 2007.
- AMELOTI M., *Figure di soldati e veterani nell'Egitto romano: osservazioni in tema di iura personarum*, in P. MINÀ (a cura di) *Imagines et iura personarum. L'uomo*

- nell'Egitto antico (per i novanta anni di Sergio Donadoni). Atti del IX Convegno Internazionale di Egittologia e Papirologia. Palermo 10-13 novembre 2004, pp. 179-187, Università degli studi di Palermo-Facoltà di lettere e filosofia, Palermo, 2006.*
- AMMIRATO S., *Discorsi del signor Scipione Ammirato, sopra Cornelio Tacito*, Appresso la Compagnia Bresciana, Brescia, 1599.
  - ANASTASIA S., *Universalismo dei diritti e differenze culturali nel mondo globale*, in *Treccani.it*, su [http://www.treccani.it/scuola/tesine/diritti\\_umani/anastasia.html](http://www.treccani.it/scuola/tesine/diritti_umani/anastasia.html).
  - ARANGIO-RUIZ V., *Editto di Caracalla*, voce in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, vol. VI, p. 403 s., UTET, Torino, 1957.
  - ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, terza edizione riveduta e aggiornata, Jovene, Napoli, 1934.
  - ARANGIO RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1960.
  - ARANGIO-RUIZ V., *Un liber mandatorum da Augusto ad Antonino*, in *Atene e Roma, Bullettino della Società Italiana per la Diffusione e l'Incoraggiamento degli Studi Classici*, nuova serie - anno III, 1922, pp. 216-282, Felice Le Monnier, Firenze, 1922.
  - ARCARIA F. - LICANDRO O., *Diritto Romano. I. Storia costituzionale di Roma*, Giappichelli, Torino, 2014.
  - ARGIROFFI C., *La proprietà, i possessi, la detenzione*, in P. CERAMI - M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica. II, ricordando Giovanni Criscuoli*, pp. 260-288, Giappichelli, Torino, 2013.
  - ARNAUD-LINDET M.-P., *Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplomes militaires*, in *Revue des Études Latines (REL)*, tome LV, 1977, pp. 282-312, Société des Études Latines, Paris, 1977.
  - ASTOLFI R., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Jovene Editore, Napoli, 2012.
  - ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, CEDAM, Padova, 2006.
  - AUSTIN N.J.E. – RANKOV N.B., *Exploratio. Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople*, Routledge, London-New York, 1995.

- BAADE E.C., *Two Yale Papyri Dealing with the Roman Army in Egypt*, in AA. VV., *Akten des VIII Internationalen Kongresses für Papyrologie*. Wien 1955, fa parte di *Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek*, n.s. vol. V, pp. 23-27, R.M. Rohrer, Wien, 1956.
- BAGNALL R.S., *Reading Papyri, Writing Ancient History*, Routledge, New York, 1995.
- BAILLIE REYNOLDS P.K., *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford University Press, London, 1926.
- BARBATI S., *Asc.*, in *Pis. 3 Clark: Sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane*, in *Revista General de Derecho Romano*, n. 18, 2012, pp. 1-44, PORTALDERECHO 2001-2018, su [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=412187&d=1](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412187&d=1).
- BARBERO A., *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Laterza, Roma-Bari, 2005.
- BARBERO A., *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Laterza, Roma-Bari, 2006.
- BARBULESCU M. - SILVERIO E. - FELICI M. (a cura di), *La Cittadinanza tra Impero, Stati Nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, in *QVAESTIO Ricerche di Diritto e Scienze dell'Antichità tra passato e presente*, 3, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2017.
- BARNS J.W.B., *Three Fayum Papyri*, in *Chronique d'Egypte*, vol. 24, 1949, pp. 295-304, Musées royaux d'art et d'histoire Bruxelles, Bruxelles, 1949.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Lezioni di Diritto privato romano II*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011.
- BAUS K., *Storia della chiesa, Vol. 1. Le origini*, opera diretta da H. Jedin, Jaca Book, Milano, 1992.
- BAYNES N.H. (review by), *L'Annone Militaire dans l'Empire Romain au IIIe Siècle by D. van Berchem*, in *Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. XXIX, part. I, 1939, pp. 116-118, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1939.
- BEARD M., *SPQR. Storia dell'antica Roma*, Mondadori, Milano, 2016.
- BEARZOT C., *Pericle e la Grecia classica*, in *Grandangolo Storia*, vol. 1, RCS Mediagroup, Milano, 2015.



- BEHN F., *Römertum und Völkerwanderung. Mitteleuropa zwischen Augustus und Karl dem Grossen*, Cotta, Stuttgart, 1963.
- BEHRENDTS O., *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in ECK W. - WOLFF H. (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 116-166, Böhlau, Köln-Wien, 1986.
- BENARIO H.W., *The Dediticii of the Constitutio Antoniniana*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association (TAPhA)*, vol. 85, 1954, pp. 188-196, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1954.
- BENINI R., *Destini e declini. L'Europa di oggi come l'impero romano?*, Donzelli, Roma, 2015.
- BENOEHR H.-P., *Le citoyen et l'étrangers en droit romain et droit français*, in AA. VV. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità, Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (21-23 aprile 1982)*, pp. 175-193, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984.
- BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, vol. 43, part 2, American Philosophical Society, Philadelphia, 1953.
- BERGER A., *Miscellanea papyrologica*, in *The Journal of Juristic Papyrology (JJP)*, vol. I, 1946, pp. 13-40, Instytut Archeologii Uniwersytetu, Warszawskiego, 1946.
- BESSONE L., *Stirpi barbariche e Impero sul Reno e sul Danubio*, La Nuova Italia, Firenze, 1977.
- BICKERMANN E., *Das Edikt des Caracalla Kaisers in P. Giss. 40*, A. Collignon, Berlin, 1926.
- BIRASCHI A.M. (a cura di), *Strabone. Geografia. L'Italia. Libri (V-VI)*, BUR Rizzoli, Milano, 1988.
- BIZZARRI M. - FORNI G., *Diploma militare del 306 d.C. rilasciato a un pretoriano di origine italiana*, in *Athenaeum*, n.s. vol. XXXVIII, fasc. I-II, 1960, pp. 3-25, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1960.
- BOCCHIOLA M. - SARTORI M., *La battaglia di Canne. Con un saggio di Siegmund Ginzberg*, UTET, Milano, 2017.
- BOGGIANO A., *Le leggi agrarie nella Repubblica Romana*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, vol. 16, fasc. 62 (febbraio 1898), pp. 200-232,

- Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1898.
- BONFANTE P., *Corso di Diritto Romano. I. Diritto di Famiglia*, A. Sampaolesi, Roma, 1926.
  - BONFANTE P., *Corso di Diritto Romano. VI. Le successioni. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1974.
  - BONFANTE P., *Istituzioni di Diritto Romano*, sesta edizione, Vallardi, Milano, 1917.
  - BONFANTE P., *Istituzioni di Diritto Romano*, nona edizione riveduta ed accresciuta, F. Vallardi, Milano, 1932.
  - BOOTLE R., *Making a Success of Brexit and Reforming the EU. The Brexit Edition of The Trouble with Europe*, Hachette UK, London, 2017.
  - BORGHESI B., *Nuovo diploma dell'Imperatore Traiano Decio*, R.C.A., Roma, 1840.
  - BOTTI G., *Il papiro giudiziario Cattaoui*, in *Rivista Egiziana*, anno VI, n. 23, 1894, pp. 529-533 (Estratto), V. Penasson, Alessandria (Egitto), 1894.
  - BRAVO BOSCH M.J., *La Constitutio Antoniniana: una reflexión subjetiva*, in *Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela*, vol. 8, n. 1, 1999, pp. 71-79, Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 1999, su <https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/7682>.
  - BREUER S., *Stand und Status. Munizipale Oberschichten in Brixia und Verona*, R. Habelt, Bonn, 1996.
  - BRIZZI G., *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, il Mulino, Bologna, 2008.
  - BRODEUR S.N., *Il cuore di Paolo è il cuore di Cristo, vol. 1 - Studio introduttivo esegetico-teologico delle lettere paoline*, Gregorian Biblical BookShop, Roma, 2010.
  - BRUNT P.A., *Italian Manpower 225 B. C. - A. D. 14*, Clarendon Press, Oxford, 1971.
  - BRUNT P.A., *Pay and Superannuation in the Roman Army*, in *Papers of the British School at Rome*, vol. 17 (n.s. vol V), 1950, pp. 50-71, British School at Rome, London, 1950.

- BRUNT P.A., *The army and the law in the roman revolution*, in *Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. 52, 1962, pp. 69-86, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1962
- BRUSIN G., *Le difese della romana Aquileia e la loro cronologia*, in *Corolla Memoriae Enrich Swoboda Dedicata, Römische Forschungen in Niederösterreich*, 5, Hermann Bölaus Nachf, Graz e Colonia, 1966.
- BUONOPANE A., *Un diploma militare ritrovato: autopsia di CIL, XVI, 8*, in *Epigraphica*, vol. 56, 1994, pp. 216-223, Fratelli Lega Editori, Faenza-Ravenna, 1994.
- BURASELIS K., *Θεία δωρεά (Theia Dorea). Das göttlich-kaiserliche Geschenk, Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana*, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2007.
- BURNS T.S., *Rome and the Barbarians, 100 B.C. – A.D. 400*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003.
- BURY J.B., *A History of the Later Roman Empire. From Arcadius to Irene (393 A.D. to 800 A.D.)*, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- CAGNAT R., *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Imprimerie nationale, Paris, 1892.
- CAGNAT R. - BESNIER M., *Année épigraphique, années 1918-1919*, Editions Ernest Leroux, Paris, 1919.
- CALABI LIMENTANI I., *Epigrafia latina*, seconda edizione, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1973.
- CALDERINI A., *I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo*, L. Cappelli, Bologna, 1949.
- CALLIES H., *Die fremden Truppen im römischen Heer des Principats und die sogenannten nationalen Numeri. Beiträge zur Geschichte des römischen Heeres, in Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (BRGK)*, band XLV, 1964, pp. 130-227, De Gruyter, Berlin, 1964.
- CAMODECA G., *Diploma militare per un urbanicianus di Puteoli del 7 ge. 224*, in *Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti*, vol. LXXVII, 2014-2015, pp. 319-330, Giannini Editore, Napoli, 2016.
- CAMODECA G., *Tabulae Herculenses. Edizione e commento*, Quasar edizioni, Roma, 2017.

- CAMPBELL B., *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *The Journal of Roman Studies*, vol. 68, 1978, pp. 153-166, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1978.
- CAMPBELL J.B., *The Emperor and the Roman Army. 31 BC - AD 235*, Clarendon Press, Oxford, 1984.
- CAMPS G., *Qui sont les Dii Mauri?*, in *Antiquités africaines (AntAfr)*, n. 26, 1990, Centre national de la Recherche Scientifique, Paris, 1990.
- CANNATA C.A., *Per una storia della scienza giuridica europea*, vol. 1, Giappichelli, Torino, 1997.
- CANNATA C.A., *Scritti scelti di Diritto Romano. Volume III*, a cura di Letizia Vacca, Giappichelli, Torino, 2014.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Il potere romano: cittadinanza e schiavitù*, in *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, n. 43, 1993, p. 285-298, Ankara University Faculty of Law, Ankara, 1993.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Tollere liberos*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité (MEFRA)*, tome 102-1, 1990, pp. 107-127, École française de Rome, Rome, 1990.
- CARCOPINO J., *Giulio Cesare*, traduzione dal francese di A. Rosso Cattabiani, quinta edizione, Rusconi, Milano, 1981.
- CARCOPINO J., *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, in *Revue des Études anciennes (REA)*, n. 24, 1922, pp. 101-117, Féret, Paris, 1922.
- CARCOPINO J., *Sur une statistique méconnue de l'armée romaine au début du III<sup>e</sup> siècle ap. J.C.*, Impr. J. Duculot, Gembloux, 1938, in AA. VV., *Mélanges syriens offerts à monsieur René Dussaud, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par ses amis et ses élèves (Mél. R. Dussaud)*, pp. 209-216 (Estratto), P. Geuthner, Paris, 1938.
- CARDINALI C., *Diplomi imperiali di privilegii accordati ai militari raccolti e comentati*, Tipografia di Domenico Ercole, Velletri, 1835.
- CARRIÉ J.-M., *Monnaie d'or et monnaie de bronze dans l'Égypte protobyzantine*, in AA. VV., *Les dévaluations à Rome. Époque républicaine et impériale. 2. Actes du colloque de Gdansk (19-21 octobre 1978)*, pp. 253-270, fa parte di *Collection de l'École française de Rome*, n. 37/2, 1978, École française de Rome, Rome, 1980.

- CARY E. (translated by), *Dio Cassius. Roman History*, voll. IX, in *Loeb Classical Library*, nn. 168-177, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1914-1927.
- CASAVOLA F., *Giuristi adrianei. Con note di prosopografia e bibliografia su giuristi del 2. secolo d.C.*, Jovene, Napoli, 1980.
- CASCARINO G., *L'esercito romano. Armamento e organizzazione, II. Da Augusto ai Severi*, Il cerchio, Rimini, 2008.
- CASSOLA F. (trad. a cura di), *Erodiano. Storia dell'Impero romano dopo Marco Aurelio*, Sansoni, Firenze, 1967.
- CASTAGNINO F., *Una breve nota sull' epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano – Led on Line*, n. XV, 2015, su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano15Castagnino-Nota.pdf>.
- CASTELLO C., *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Giuffrè, Milano, 1940.
- CASTELLO C., *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano, 1951.
- CASTELLO C., *Sul matrimonio dei soldati*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, n.s. XV, 1940, pp. 27-119, Fratelli Bocca, Torino (= *Foro Italiano*, Roma, 1940).
- CAVENAILE R., *Corpus Papyrorum Latinarum, Vol. I (1956)*, Harrassowitz, Wiesbaden, 1956-1958.
- CAVENAILE R., *Le P. Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni (Studi di papirologia e Antichità orientali)*, vol. II, pp. 243-251, Editrice Ceschina, Milano, 1957.
- CELUZZA M. - TURCHETTI M.A. (a cura di), *Natione Italus. Valerio Clemente e il territorio del Comune di Campagnatico dalle origini al Medioevo*, Grosseto, Catalogo della Mostra, 2012, pp. 45-51.
- CERAMI P. - DI PORTO A. - PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2004.
- CESA M., *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, New Press, Como, 1994.
- CHAPOT V., *La flote de Misène. Son histoire, son recrutement, son régime administratif*, Ernest Leroux Editeur, Paris, 1896.

- CHARLES M.B., *Trajan's Guard at Adamklissi: Infantry or Cavalry?*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte* bd. 53, h. 4, 2004, pp. 476-489, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004.
- CHAUVOT A., *Opinions romaines face aux barbares au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, De Boccard, Paris, 1998.
- CHEESEMAN G.L., *The Auxilia during the First two Century A.D.*, Clarendon Press, London, 1914.
- CHEESMAN G.L., *The Auxilia of the Roman Imperial Army*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1968.
- CHERRY D., *Soldier's Marriages and Recruitment in Upper Germany and Numidia*, in *The Ancient History Bulletin (AHB)*, vol. 3, 1989, pp. 128-130, Department of Classical Studies-University of Calgary, Calgary, 1989.
- CHERRY D., *The Minician Law: Marriage and the Roman Citizenship*, in *Phoenix*, vol. 44, n. 3, 1990, pp. 244-266, Classical Association of Canada, Victoria (BC), 1990.
- CLERC M., *Les métèques athéniens*, Thorin & Fils Éditeurs, Paris, 1893.
- CONSIGLIO G., *Il soldato romano: carriera militare e vita privata*, in N. CRINITI (a cura di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, pp. 109-130, seconda edizione corretta, Grafo, Brescia, 1997 (= [a cui si fa riferimento] *Ager Veleias*, n. 5.07, 2010, su <http://www.veleia.it/download/allegati/fn000171.pdf>).
- CONTE A. (a cura di), *Gregorio Nazianzeno epistole*, Città Nuova, Roma, 2017.
- CORBETT P.E., *The Roman Law of Marriage*, Clarendon Press, Oxford, 1930.
- CORBIER M., *L'aerarium militare*, in AA. VV., *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, pp. 197-234, fa parte di *Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique*, n. 936, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977.
- CORBIER M., *L'aerarium saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, École française de Rome, Rome, 1974.
- CORBO C., *Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio*, in *Studi e Testi di Koinonia*, n.s. 4, D'Auria, Napoli, 2013.

- CORIAT J.-P., *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, volume I, École française de Rome, Rome, 2014.
- COSTA E., *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee*, F.lli Bocca, Torino, 1911.
- COTTRELL L., *Enemy of Rome*, Evans Bros, London, 1965.
- CRACCO RUGGINI L., *I barbari in Italia nei secoli dell'Impero*, Libri Scheiwiller, Milano, 1984 (Estratto da ARCAMONE M.G. - ET AL., *Magistra barbaritas: i barbari in Italia*, Libri Scheiwiller, Milano, 1984).
- CROOK J.A., *Law and Life of Rome*, Thames and Hudson, London and Southampton, 1967.
- CUNEO BENATTI P.O., *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Aracne, Roma, 2013.
- CUSMÀ PICCIONE A., *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo (AUPA)*, vol. LV, 2012, pp. 189-278 (Estratto), Giappichelli, Torino, 2012.
- D'AGOSTINO F. - AMATO MANGIAMELI A.C., *Cento e una voce di teoria del diritto*, Giappichelli, Torino, 2010.
- D'AMATI L., *Matrimonium e postliminium: brevi considerazioni*, in *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo*, n. 98, 2003, pp. 43-56, USP Faculdade de Direito, São Paulo, 2003.
- D'ORS A. - D'ORS J., *Lex Irnitana. Texto bilingue*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1988.
- D'ORS Y PÉREZ-PEIX A., *Estudios sobre la "Constitutio Antoniniana": III. Los peregrini después del Edicto de Caracala*, in *Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE)*, t. 17, pp. 586-604, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1946.
- DAHN F., *Kleine Romane aus der Volkerwanderung*, 13 voll., Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1884 e succ.
- DAL COVOLO E., *I Severi e il cristianesimo*, in pp. 73-88, *Chiesa e impero. Da Augusto a Giustiniano*, LAS, Roma, 2001.

- DARIS S., *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero-Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1964.
- DARIS S., *Note per la storia dell'esercito romano*, II, *I veterani χωρις χαλκῶν*, in *Aegyptus*, n. 1-2, 1960, p. 67-72, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1960.
- DAVIES R.W., *Cohortes Equitatae*, in *Historia*, band 20, heft 5-6, qtr. 4, 1971, pp. 751-763, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1971.
- DAVIES R.W., *Fronto, Hadrian and the Roman Army*, in *Latomus*, t. 27, fasc. 1, 1968, pp. 75-95, Société d'Études Latines de Bruxelles, Bruxelles, 1968.
- DAVIES R.W., *Joining the Roman Army*, in *Bonner Jahrbücher (BJ)*, heft 169, 1969, pp. 208-232, L.C. Wittich, Darmstadt, 1969.
- DAVIES R.W., *Service in the Roman Army*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1989.
- DAVIES R.W., *The Roman Military Diet*, in *Britannia*, vol. 2, 1971, pp. 122-142, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1971.
- DE FRANCISCI P., *Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, vol. I, pp. 192-232, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano, 1947.
- DE GRASSI A., *Il papiro 1026 della Società italiana ed i diplomi militari romani*, in *Aegyptus*, n. 2/4 anno 10, 1929, Fascicolo dedicato alla «Semaine Egyptologique» di Bruxelles, 14-20 settembre 1930 (Dicembre 1929), pp. 242-254, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1929.
- DE GRASSI A., *L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine*, in AA. VV., *Akten des IV Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik. (Wien, 17. bis 22. September 1962)*, pp. 72-98, Wechselnde Verlagsorte, Wien, 1964.
- DE GUBERNATIS A., *Storia universale della letteratura. Storia dell'eloquenza*, Ulrico Hoepli, Milano, 1885.
- DE JAEGHERE M., *Gli ultimi giorni dell'Impero Romano*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. 2, Jovene, Napoli, 1973.



- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. 4.2, seconda edizione, E. Jovene, Napoli, 1975.
- DE MONTESQUIEU C.L., *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza*, in D. FELICE (a cura di), *Montesquieu. Tutte le opere*, Bompiani, Milano, 2014.
- DE SANCTIS G., *J. Stroux ancora sul Pap. Giss. 40 in rapporto con l'editto di Caracalla*, in G. DE SANCTIS, *Scritti minori, Novamente editi da Aldo Ferrabino e Silvio Accame, Recensioni - Cronache e Commenti 2*, Vol. VI, § 279, p. 900 s., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1972.
- DE SANCTIS G., *La novella del papiro di Giessen 40 1*, *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica (RFIC)*, n. 54, 1926, pp. 488-500, Loescher, Torino, 1926.
- DE SANCTIS G., *La novella del Papiro di Giessen 40, 1*, in *Scritti minori IV, 1920-1930*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1976.
- DE SANCTIS G. (recensione di), *Rostovtzeff M., The Social and Economic History of the Roman Empire*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica (RFIC)*, n. 54, 1926, pp. 537-554, Loescher, Torino, 1926.
- DE STE. CROIX G.E.M., *The class struggle in the ancient Greek world. From the archaic age to the Arab conquests*, Duckworth, London, 1981.
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2008.
- DEMOUGEOT E., *Le connubium et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-Empire*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. IV, pp. 1633-1643, Jovene, Napoli, 1984.
- DEMOUGEOT E., *Restrictions à l'expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IVe siècle*, in *Ktéma*, vol. 6, 1981, pp. 381-393, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1981.
- DESSAU H., *Über Zeit und Persönlichkeit der Scriptor Historiae Augustae*, in *Hermes*, band 24, heft 3, 1889, pp. 337-392, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1889.
- DI LELLA L., *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione testamentaria*, Jovene, Napoli, 1972.
- DI MARZO S., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1939.

- DI NUCCI G., *Cenni sull'importanza dei ritrovamenti papirologico-giuridici di Petra, Dura e Nessana: studio introduttivo*, in *Iuria Orientalia*, n. 2, 2006, pp. 27-51, su [http://www.iuraorientalia.net/IO/IO\\_02\\_2006/II\\_02\\_Di%20Nucci2.pdf](http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_02_2006/II_02_Di%20Nucci2.pdf).
- DINDORFII G., *Aristides, Aelius Aristides*, apud Weidmann, Leipzig, 1829.
- DIXON S., *The Roman Family*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1992.
- DIXON K.R. - SOUTHERN P., *The Roman Cavalry from the First to the Third Century A.D.*, Batsford, London, 1992.
- DOBSON B. - MANN J.C., *The Roman Army in Britain and Britons in the Roman Army*, in *Britannia*, vol. 4, 1973, pp. 191-205, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1973.
- DONATI GIACOMINI P. - POMA G., *Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti*, CLUEB, Bologna, 1996.
- DONDIN-PAYRE M., *Recherches sur un aspect de la romanisation de l'Afrique du Nord: l'expansion de la citoyenneté romaine jusqu'à Hadrien*, in *Antiquités africaines (AntAfr)*, n. 17, 1981, pp. 93-132, Edité par Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1982.
- DURRY M., *Les cohortes prétoriennes*, E. De Boccard, Paris, 1938.
- DUŠANIĆ S., *The Issue of Military Diplomata under Claudius and Nero*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)*, band 47, 1982, pp. 149-171, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1982.
- ECHOLS E.C. (translated from the Greek by), *History of the Roman Empire from the Death of Marcus Aurelius to the Accession of Gordian III. Herodian of Antioch's*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1961.
- ECK W., *Diplomata militaria für Prätorianer, vor und seit Septimius Severus. Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch*, in *Athenaeum*, vol. C, 2012, pp. 321-336, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 2012.
- ECK W., *Militär diplome als Inschriften der Stadt Rom*, in *Epigrafia 2006. Atti della XIV<sup>e</sup> Rencontre sur l'Epigraphie in onore di S. Panciera*, vol. 3, pp. 1121-1134, Quasar, Roma, 2008.

- ECK W. - WOLFF H., *Ein Auxiliardiplom aus dem Jahre 203 n. Chr.*, in ECK W.-WOLFF H. (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 556-575, Bohlau, Köln-Wien, 1986.
- ELTON H., *Roman Warfare. AD 350 – 425*, Clarendon Press, Oxford, 1996.
- ENSSLIN W., *The Senate and the Army*, in COOK S.A. - ADCOCK F.E. - CHARLESWORTH M.P. - BAGNE N.H. (edited by), *The Cambridge Ancient History, Vol. XII. The Imperial crisis and Recovery*, cap. II, pp. 57-95, University Press, Cambridge, 1939.
- EVANGELISTI M., *Principato auctoritas solutio legibus*, Giappichelli, Torino, 2018.
- FADDA C., *Diritto delle persone e della famiglia*, Alvano, Napoli, 1910.
- FASCIONE L., *Storia del diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2006.
- FAYER C., *La familia romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005.
- FAYER C., *La familia romana, Aspetti giuridici ed antiquari, Parte terza. Concubinato. Divorzio. Adulterio*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005.
- FERRARY J.-L., *Les Grecs des cités et l'obtention de la civitas Romana*, in P. FRÖLICH - C. MÜLLER (a cura di), *Citoyenneté et participation a la basse époque hellénistique, Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004*, pp. 51-75, Librairie Droz S.A., Genève, 2005.
- FERRETTI P., *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Giuffrè, Milano, 2008.
- FERRI E., *La grecità, le origini dell'occidente e la cittadinanza democratica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, anno XLV, n. 2, dicembre 2016, il Mulino, Bologna, 2016.
- FÉVRIER P.-A., *L'armée romaine et la construction des aqueducs*, in *Dossiers de l'archéologie*, n. 38, 1979 (oct.-nov.), pp. 88-93, Éditions Fatou, Quetigny Cedex, 1979.
- FINK R.O., *Roman Military Records on Papyrus*, J.A. Hanson, Princeton, 1971.
- FINK R.O., *The Strength and Organization of the Cohors XX Palmyrenorum*, in C.B. WELLES (edited by), *Final Report*, vol. V, part I, *The Parchments and Papyri*, pp. 28-31, fa parte di *The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the*

- French Academy of Inscriptions and Letters. Final Report*, Yale University Press, New Haven, 1959.
- FIORI R., *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja» (BIDR)*, vol. 105, 2011, pp. 197-233 (Estratto), Giuffrè, Milano, 2011.
  - FOCARELLI C., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Morlacchi Editore, Perugia, 2006.
  - FONTANELLA F. (traduzione e commento), *Elio Aristide. A Roma*, Edizioni La Normale, Pisa, 2007.
  - FORMISANO M. (a cura di), *P. Flavio Vegezio Renato. L'arte della guerra*, (testo latino a fronte), Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2003.
  - FORNI G., *Bresciani nelle legioni romane*, in A. GARZETTI - ET AL., *Atti del convegno internazionale per il XIX centenario della dedicazione del "Capitolium" e per il 150 anniversario della sua scoperta. I*, pp. 225-243, Ateneo di scienze lettere e arti, Brescia, 1973.
  - FORNI G., *Contributo alla storia della Dacia romana*, in *Athenaeum*, vol. XXXVI, 1958, pp. 3-29, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1958.
  - FORNI G., *Curiosità legionarie e origo di Massimino il Trace*, in *Epigraphica*, n. 52, 1990, pp. 33-39, Fratelli Lega, Faenza, 1990.
  - FORNI G., *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1992.
  - FORNI G., *Esperienze militari del mondo romano*, in AA. VV., *Nuove questioni di storia antica*, pp. 815-855, Marzorati, Milano, 1968.
  - FORNI G., *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der römische Welt (ANRW)*, band 2.1, 1974, pp. 339-391, De Gruyter, Berlin, 1974.
  - FORNI G., *I diplomi militari dei classarii delle flotte pretorie (inclusi quelli dei classarii-legionari)*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Bohlau, Köln-Wien, 1986.
  - FORNI G., *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, F.lli Bocca, Milano-Roma, 1953.

- FORNI G., *Il ruolo della menzione della tribù nell'onomastica romana*, in PFLAUM H.-G. - DUVAL N., *L'onomastique latine: Paris, 13-15 Octobre 1975*, pp. 73-99, fa parte di *Colloques nationaux du Centre national de la recherche scientifique*, vol. 564, Editions du centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977.
- FORNI G., *Le tribù romane. III. Le pseudo tribù*, Giorgio Bretschneider, Roma, 1985.
- FORNI G., *Osservazioni critiche e metodologiche nello studio della demografia antica*, in AA.VV., *Actas de las I Jornadas de metología aplicada de las ciencias históricas. 1. Prehistoria e historia antigua*, pp. 225-232, Fundacion universitaria española, Santiago de Compostela, 1973.
- FOUCHER L., *Hadrumetum*, Presses Universitaires de France, Paris, 1964.
- FRACCARO P., *Livio e Roma*, in *Opuscola. Scritti vari di antichità di Plinio Fraccaro raccolti in occasione del suo 70 genetliaco*, vol. I, pp. 81-101, Tipografia del libro, Pavia, 1956.
- FRANCO M., *L'assedio. Come l'immigrazione sta cambiando il volto dell'Europa e la nostra vita quotidiana*, Mondadori, Milano, 2016.
- FRANK T., *On Augustus and the Aerarium*, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1933.
- FREIS H., *Die Cohortes Urbanae*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 2, Bohlau Verlag, Köln-Graz, 1967.
- FREIS H. (Hrsg.), *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin. Übersetzt und herausgegeben von Helmut Freis*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1984.
- FREUDENBERGER R., *Der Anlass zu Tertullians Schrift De corona militis*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, bd. 19, h. 5, Dec. 1970, pp. 579-592, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1970.
- FRIEDL R., *Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom. Von Augustus bis Septimius Severus*, Steiner, Stuttgart, 1996.
- FRUNZIO M., *Ancora sui rapporti internazionali nell'opera di Francesco De Martino*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/370/362>.

- FRUNZIO M., *In margine a XII Tab. 6.4*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanística (Sem. Compl. de derecho romano)*, n. 29, 2016, pp. 465-480, Marcial Pons, Madrid, 2016.
- FRUNZIO M., *Res furtivae. Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano*, Giappichelli, Torino, 2018.
- GABBA E., *Aspetti economici e monetari del soldo militare dal II sec. a.C. al II sec. d.C.*, in AA.VV., *Les «Dévaluations» à Rome. Epoque républicaine et impériale. Volume 1. Actes du colloque de Rome (13-15 novembre 1975) Publications de l'École Française de Rome*, Collection de l'École Française de Rome, 37/1, pp. 217-225, Ecole Française de Rome, Rome, 1978.
- GABBA E., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, La Nuova Italia, Firenze, 1973.
- GABBA E., *Introduzione alla storia di Roma*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 1999.
- GABBA E., *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Patron, Bologna, 1974.
- GABBA E., *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in *Athenaeum*, n.s. XXIX, fasc. 3-4, 1951, pp. 172-272, Tipografia del libro, Pavia, 1951.
- GAGÉ J., *Res gestae divi Augusti. Ex monumentis Ancyrano et Antiocheno latinis, Ancyrano et Apolloniensi graecis*, fa parte di *Nouvelle collection de textes et documents*, Les belles lettres, Paris, 1977.
- GAGLIARDI L., *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, in AA.VV., *Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces: la colonisation sous la République et l'Empire – Varia*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité (MEFRA)*, vol. 125-2, 2015, pp. 353-370, École française de Rome, Rome, 2015.
- GAGLIARDI L., *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006.
- GALGANO F., *Civiltà europea e pluralismo: fra passato e possibile future*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, pp. 491-500, vol. 44, 2016, Jovene, Napoli, 2016.
- GALGANO F., *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 2016.

- GALGANO F., *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in CASCIONE C. - MASI DORIA C. (a cura di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, pp. 1997-2005, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.
- GALIMBERTI A., *Erodiano e Commodo. Traduzione e commento storico al primo libro della Storia dell'Impero dopo Marco*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2013.
- GALSTERER H., *La romanizzazione - una, molte o nessuna?*, in AA. VV., *Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria, e Arco Alpino Orientale*, fa parte di *Antichità Altoadriatiche*, vol. LXVIII, 2009, pp. 17-28, EdiTreg, Trieste, 2009.
- GALSTERER KRÖLL B., *Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum*, in *Epigraphische Studien*, band 9, 1972, pp. 44-155 (Estratto), Rheinland Verlag, Bonn, 1972.
- GARCÍA GARRIDO M.J., *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano*, Dykinson, Madrid, 2001.
- GARNSEY P., *Septimius Severus and the Marriage of Soldiers*, in *California Studies in Classical Antiquity (CSCA)*, vol. 3, 1970, pp. 45-53, University of California Press, Oakland (CA), 1970.
- GARZETTI A., *Aerarium e fiscus sotto Augusto: storia di una questione in parte di nomi*, in *Athenaeum*, pp. 298-327, vol. XLI, 1953, Amministrazione di Athenaeum-Università degli Studi di Pavia, Pavia, 1953 (= ID., *Scritti di storia repubblicana e augustea*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1996, pp. 207-232).
- GARZETTI G.B., *Storia dell'impero romano*, in *Della storia e della condizione d'Italia sotto il governo degli imperatori romani*, vol. I, Marsilio Carrara, Milano, 1838.
- GASPARRI S., *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Carocci, Roma, 1997.
- GAUDEMET J., *Justum matrimonium*, in *Revue Internationale de Droits de l'Antiquité (RIDA)*, serie 1, vol. 2, 1949, Office international de librairie, Bruxelles, 1949.
- GIACHI C., *La Tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell'impero*, in S. ALLEGRIA - C. TRISTANO (a cura di), *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*, Atti del Seminario Internazionale, Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008, pp. 71-84, Thesan & Turan, Montepulciano, 2008.
- GIARDINA A., *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, in AA. VV., *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, pp. 1-89, fa

- parte di Publications de l'École française de Rome, n. 198, École Française de Rome, Rome, 1994.
- GIARDINA A., *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Laterza, Roma-Bari, 1997.
  - GIBBON E., *Storia della decadenza e rovina dell'impero romano*, vol. I, Andrea Altieri, Palermo, 1833.
  - GILIBERTI G., *Constitutio e costituzione*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/369/361>.
  - GILIBERTI G., *Cosmopolis. Politica e diritto nella tradizione cinico-stoica*, ES@, Pesaro, 2002.
  - GILIBERTI G., *Ideologie imperiali*, in A. PALMA (a cura di), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, tomo 1, pp. 400-413, Giappichelli, Torino, 2013.
  - GILIBERTI G., *Elementi di storia del Diritto Romano*, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2001.
  - GILIBERTI G., *Il 'destino manifesto' di Roma*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, vol. 2, 2013, pp. 29-48, Facoltà di Giurisprudenza-Università di Camerino (on line), Camerino, 2013, su [http://afg.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it/afg/files/Annali\\_2\\_2013\\_0.pdf](http://afg.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it/afg/files/Annali_2_2013_0.pdf).
  - GILIBERTI G., *Introduzione storica ai diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2012.
  - GILIBERTI G., *L'ius gentium romano come ordinamento transnazionale*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 2, 2015, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/download/485/468>.
  - GILIBERTI G., *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*, Giappichelli, Torino, 2003.
  - GILIBERTI G., *Le tre generazioni dei diritti umani*, in *Quaderni del Consiglio regionale delle Marche*, anno V, n. 26, gennaio 2000, pp. 47-69, Centro Stampa del Consiglio regionale delle Marche, Ancona, 2000.
  - GILIBERTI G., *"Omnium una libertas"*. *Alle origini dell'idea di diritti umani*, in L. LABRUNA, *Tradizione romanistica e Costituzione*, vol. 1, tomo 2, ESI, Napoli, 2006,



pp. 1881-1916, su <http://www.uniurb.it/it/portale/agiur/edocs/Giliberti%20Omnia.pdf>.

- GILIBERTI G., *Servus quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro nella societa romana*, Jovene, Napoli, 1981.
- GILLIAM J.F., *The Appointment of Auxiliary Centurions (P. Mich. 164)*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association (TAPA)*, vol. LXXXVIII, 1957, pp. 155-168, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MD), 1957.
- GILLIAM J.F., *The Ordinarii and Ordinati of the Roman Army*, in J.F. GILLIAM, *Roman Army Papers*, J.C. Gieben, Amsterdam, 1986.
- GIRARD P.F. - SENN F., *Les lois des Romains*, Jovene, Napoli, 1977.
- GIRARD P.F., *Manuel élémentaire de droit romain*, 8 éd. revue et mise a jour par Félix Senn, Rousseau, Paris, 1929.
- GIRARD P.F., *Textes de droit romain*, 2 ed. revue et augmentée, Rousseau, Paris, 1895.
- GIRAUD C.M., *Les bronzes d'Osuna*, in *Journal des Savants*, Imprimerie Nationale, Paris, 1875.
- GIUFFRÈ V., *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda «respublica»*, Jovene Editore, Napoli, 1973.
- GIUFFRÈ V., *Il diritto militare dei romani*, Pàtron, Bologna, 1980.
- GIUFFRÈ V., *Lecture e ricerche sulla «Res militaris»*, vol. II, Jovene, Napoli, 1996.
- GIUNTI P., *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Giuffrè, Milano, 2004.
- GOLDSCHMIDT L., *Universalgeschichte des Handelsrechts*, 1, F. Enke, Stuttgart, 1891, trad. it. a cura di POUCHAIN V. - SCIALOJA A., *Storia universale del diritto commerciale / Levin Goldschmidt*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913.
- GOLDSWORTHY A.K., *Complete Roman Army*, Thames & Hudson, London, 2003.
- GOLDSWORTHY A.K., *Roman Warfare*, Cassel, London, 2000.
- GOLDSWORTHY A.K., *Storia completa dell'esercito romano*, Logos, Modena, 2007.

- GONZALEZ FERNANDEZ J., *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*, Consejería de cultura, Sevilla, 1990.
- GORIA F., *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in AA. VV. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità*, Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (21-23 aprile 1982), pp. 277-342, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984.
- GOUREVITCH D. - RAEPSAET-CHARLIER M.T., *La donna nella Roma antica*, Giunti, Firenze-Milano, 2003.
- GOZZI G., *Diritti e sovranità dallo ius gentium al diritto internazionale contemporaneo*, Baiesi, Bologna, 2002.
- GREGORI G.L., *Brescia Romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale. II. Analisi dei documenti*, Quasar, Roma, 2000.
- GRENFELL B.P. - HUNT A.S. - MEYER P.M., *Papyrus Cattaoui*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete (APF)*, vol. III, issue I, 1906, pp. 55-105, 1906, B.G. Teubner, Leipzig, 1906.
- GRILLO P., *Cavalieri e popoli in armi: Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari, 2008.
- GROSSE R., *Römische Militargeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, Weidmann, Berlin, 1920.
- GROSSO F., *Il diritto latino ai militari in età Flavia*, in *Rivista di Cultura Classica e Medievale*, n. VII, 1965, pp. 541-560, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1965.
- GSELL S., *Monuments antiques de l'Algérie*, vol. I, A. Fontemoing, Paris, 1901.
- GUARINI L., *La finanza del popolo romano. Trattato storico-legale*, Manfredi, Napoli, 1841 (in copertina 1842).
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, ottava edizione, Jovene, Napoli, 1988.
- GUEY J., *Inscription du second siècle relative à l'annone militaire*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, tome 55, 1938, pp. 56-77, De Boccard, Paris, 1938.
- GUIDETTI M., *Vivere tra i barbari, vivere con i romani. Germani e arabi nella società tardoantica IV-VI secolo d.C.*, Jaca Book, Milano, 2007.
- GUIDI F., *Il mestiere delle armi*, Edizioni Mondadori, Milano, 2011.

- HÄLMAGI D., *A Roman Veteran at Tomis. A New Reading of CIL III 7552 = ISM II 199*, in *Studia Hercynia*, n. XX - 2/2016, pp. 67-70, Faculty of Arts Press-Charles University, Prague, 2016.
- HANARD G., *Droit romain*, tome 1, Publications des Facultés universitaires St. Louis, Bruxelles, 1997.
- HARDY E.G., *Roman Laws and Charters*, The Lawbook Exchange Ltd., Clark (NJ), 2005.
- HARDY E.G., *Some Problems in Roman History. Ten Essays Bearing on the Administrative and Legislative Work of Julius Caesar*, The Lawbook Exchange Ltd., Clark (NJ), 2007.
- HARMAND J., *L'armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère*, A. et J. Picard et Cie, Paris, 1967.
- HEATHER P.J., *Foedera and foederati of the Fourth Century*, in NOBLE T.F.X. (edited by), *From Roman Provinces to Medieval kingdoms*, pp. 57-74, Routledge, New York, 2006.
- HEATHER P.J., *La caduta dell'impero romano. Una nuova storia*, Garzanti, Milano, 2008.
- HEGEL G.W.F., *Lezioni sulla filosofia della storia*, 1833.
- HEICHELHEIM F.M., *The Text of the "Constitutio Antoniniana" and the Three Other Decrees of the Emperor Caracalla Contained in Papyrus Gissensis 40*, in *The Journal of Egyptian Archaeology*, vol. 26, feb. 1941, pp. 10-22, Sage Publications Ltd., London, 1941.
- HÖBENREICH E. - RIZZELLI G., *I provvedimenti imperiali, senatori e comiziali del principato di Galba nella letteratura antica*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, n. IX, 1998, pp. 117-140, Publication de la Sorbone-De Boccard, Paris, 1998.
- HOLDER P., *Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, vol. 46, special issue 81, 2003, pp. 101-145, Institute of Classical Studies-University of London's School of Advanced Study, London, 2003.
- HOLDER P., *Auxiliary Deployment in the Reign of Trajan*, in *DACIA*, vol. L, 2006, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2007.

- HOLDER P., *Roman Military Diplomas. V*, Institute of Classical Studies - University of London, London, 2006.
- HORSMANN G., *Untersuchungen zur militärischen Ausbildung im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, in *Militär-geschichtliche Studien*, vol. 35, 1991, Harald Boldt Verlag, Boppard-Rhein, 1991.
- HUMBERT M., *Hispania Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la république*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 15, 1987, pp. 131-140, Jovene, Napoli, 1987.
- HUMBERT M., *L'individu, l'État: quelle stratégie pour le mariage classique?*, in J. ANDREAU – H. BRUHNS (a cura di), *Parente et strategies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986. Paris, Maison de sciences de l'homme*, in *Collection de l'École française de Rome*, n. 129, 1990, pp. 173-198 (Estratto), École française de Rome, Rome, 1990.
- HUNT A.S. – CAMPBELL COWAN E. (translated by), *Select Papyri. II. Public Documents*, in *Loeb Classical Library*, n. 282, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1934.
- INSTINSKY H.U., *Formalien im Briefwechsel des Plinius mit Kaiser Trajan*, in *Akademie der Wissenschaften und der Literatur, serie Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse*, n. 12, 1969, pp. 387-406, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz in Kommission bei Franz Steiner Verlag (GmbH), 1970.
- IMPERATORI G. - ET AL., *Lapis lapidis. Materiali e progetti per lo studio delle epigrafi romane di Ascoli Piceno*, Librati Editrice, Ascoli Piceno, 2008.
- ISAAC B.H., *Hierarchy and Command-Structure in the Roman Army*, in B.H. ISAAC, *The Near East under Roman Rule. Selected papers*, pp. 388-402, Brill, Leiden-New York-Köln, 1998.
- IUSTI LIPSI, *Ad Annales Corn. Taciti. Liber commentarius sive notae*, ex officina Christophori Plantini - architypographi Regij, Antuerpiae, 1581.
- JANNIARD S., *L'esercito romano nell'Alto Impero: da Augusto alla Tetrarchia*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 459-502, Salerno Editrice, Roma, 2009.
- JANOWITZ M., *The Professional Soldier. A Social and Political Portrait*, The Free Press, Glencoe, 1960.

- JONES A.H.M., *Another interpretation of the 'Constitutio Antoniniana'*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. 26, part 2, 1936, pp. 223-235, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1936.
- JONES A.H.M., *The Cities of the Eastern Roman Empire*, second edition, Clarendon Press, Oxford, 1971.
- JONES A.H.M., *The dediticii and the Constitutio Antoniniana*, in JONES A.H.M., *Studies in Roman Government and Law*, pp. 129-140, Blackwell, Oxford, 1960.
- JONES A.H.M., *The Greek City from Alexander to Justinian*, The Clarendon Press, Oxford, 1940.
- JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, University of Oklahoma Press, Norman, 1964.
- JOHNSON B., *Il sogno di Roma. La lezione dell'antichità per capire l'Europa di oggi*, Garzanti, Milano, 2012.
- JOHNSON B., *The Dream of Rome*, Harper Perennial, London, 2007.
- JORS P., *Iuliae rogationes: due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Die Ehegesetze des Augustus. Über das Verhaeltnis der lex Iulia de maritandis ordinibus zur lex Papia Poppea*, Jovene, Napoli, 1985.
- JOUGUET P., *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Fontemoing et C.ie, Parigi, 1911.
- JUNG J.H., *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in *Aufstieg und Niedergang der Römische Welt (ANRW)*, band 2.14, pp. 302-346, De Gruyter, Berlin, 1982.
- KAJANTO I., *On the Problem of the Average Duration of Life in the Roman Empire*, Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki, 1968.
- KARLOWA O., *Die Formen der Romischen Ehe und Manus*, M. Cohen & Sohn, Bonn, 1868.
- KEENAN J.G., *The Will of Gaius Longinus Castor*, in *Bulletin of American Society of Papyrologists*, vol. 31, n. 3/4, 1994, pp. 101-107, American Society of Papyrologists, Durham, 1994.
- KEIL B., *Aelii Aristidis. Smyrnaei. Quae supersunt omnia*, apud Weidmannos, Berolini, 1898 e/o W. DINDORF, *Aristides*, G. Reimer, Lipsia, 1819.

- KENNEDY D.L., *Legio VI Ferrata: The Annexation and Early Garrison of Arabia*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, vol. 84, 1980, pp. 283-309, Department of the Classics-Harvard University, Cambridge (MA), 1980.
- KEPPIE L., *Colonisation and Veteran Settlement in Italy. 47-14 b.C.*, British School at Rome, London, 1983.
- KEPPIE L., *The Making of the Roman Army. From Republic to Empire*, Routledge, London, 1998.
- KERNEIS-POLY S., *Les numeri ethniques de l'armée romaine au II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles*, in *Rivista storica dell'antichità*, n. 26, 1996, pp. 69-94, Pàtron Editore, Bologna, 1996.
- KIECHLE F., *Die "Taktik" des Flavius Arrianus*, in *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (BRGK)*, vol. 45, 1964, pp. 87-129, De Gruyter, Berlin, 1964.
- KIRNER G.O., *Strafgewalt und Provinzialherrschaft. Eine Untersuchung zur Strafgewaltspraxis der römischen Statthalter in Judäa (6-66 n. Chr.)*, Duncker & Humblot, Berlin, 2004.
- KOFANOV L., *Le ius gentium comme droit international de l'antiquité*, in *Revista General de Derecho Romano*, n. 19, 2012, su [http://www.iustel.com/v2/revistas/detallerevista.asp?id\\_noticia=412720&d=1](http://www.iustel.com/v2/revistas/detallerevista.asp?id_noticia=412720&d=1).
- KOSTAKOPOULOU D., *When EU Citizens Become Foreigners*, in *European Law Journal*, vol. XX, issue 4, 2014, pp. 447-463, Peking University School of Transnational Law et. Al., S.l., 2014.
- KRAFT K., *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau*, A. Francke, Berne, 1951.
- KUBITSCHKEK W., *Imperium romanum tributim discriptum*, F. Tempsky, Vindobonae, 1889.
- KUBITSCHKEK W. (Hrsg.), *Jahrbuch für Altertumskunde*, vierter band, 1910, In Kommission bei Anton Schroll & Co., Wien, 1911.
- KUBITSCHKEK W., *Ein Soldatendiplom des Kaisers Vespasian*, in *Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes*, band XVII, erstes heft, 1914, pp. 148-193, Alfred Hölder, Wien, 1914.
- KUHLMANN P.A., *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse. Edition, Übersetzung und Kommentar*, Universitätsbibliothek, Giessen, 1994.

- LAFFI U., *Studi di Storia romana e di diritto*, in *Storia e Letteratura*, vol. 206, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2001.
- LAMBERTI F., *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in AA. VV., *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, 2010, pp. 17-56, Marcial Pons, Madrid, 2010.
- LAMBERTI F., *Tabulae Irnitanae. Municipalità e «ius Romanorum»*, Jovene, Napoli, 1993.
- LANG C., *Vegetii Epitoma Rei Militaris*, B.G. Teubner, Leipzig, 1885.
- LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2010.
- LAZZARINI S., *Sepulchra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, CEDAM, Padova, 1991.
- LE BOHEC Y., *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Carocci, Roma, 2001.
- LE BOHEC Y., *La troisième Légion Auguste. (Études d'Antiquités Africaines)*, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1989.
- LE BOHEC Y., *The Imperial Roman Army*, Routledge, London-New York, 2000.
- LE ROUX P., *L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409*, in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 42<sup>e</sup> année, n. 6, 1987, pp. 1335-1338, Armand Colin, Paris, 1987.
- LEBEK W.D., *La Lex Lati di Domiziano (Lex Irnitana): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, band 97, 1993, pp. 159-178, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1993.
- LEGLAY M., *Hadrien et Viator sur les Champs de Manoeuvre de Numidie*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Publications de la Sorbonne. Série Études, tome 9, 1974, pp. 277-283, E. de Boccard, Paris, 1974.
- LEMOSSE M., *Le regime des relations internationales dans le haut-empire romain*, Librairie Sirey, Paris, 1967.
- LESQUIER J., *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien. II*, Imprimerie de l'Institut Francais d'archeologie orientale, Le Caire, 1918.

- LEVICK B. - JAMESON S., C. *Crepereius Gallus and his Gens*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. 54, issue 1-2, 1964, pp. 98-106, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1964.
- LEWIS N. - REINHOLD M., *Roman Civilization. Selected Readings, Vol. 2: The Empire*, terza edizione, Columbia University Press, New York, 1990.
- LICANDRO O., *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Giappichelli, Torino, 2018.
- LICANDRO O., «*Il diritto inciso*». *Lineamenti di epigrafia giuridica romana, con saggi di Felice Costabile e Gianfranco Purpura*, Libreria Edizioni Torre, Catania, 2002.
- LINK S., *Konzepte der privilegierung romischer Veteranen*, Steiner, Stuttgart, 1989.
- LLEWELYN S.R., *A Review of the Greek Inscriptions and Papyri Published in 1980-81*, The Ancient History Documentary Research Center, Macquarie University, 1992.
- LONGO C., *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 1934.
- LONGO G., *Diritto romano. Volume III. Diritto di famiglia*, Società Editrice del «Foro Italiano», Roma, 1940.
- LONGO G., *Manuale elementare di diritto romano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1939.
- LONGO G., voce *Bonorum possessio*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. II, tomo 1, Leonardo Vallardi, Milano, 1911.
- LÓPEZ HUGUET M.L., *Limitaciones a la libertad domiciliaria en derecho romano*, Dykinson, Madrid, 2016.
- LOVATO A., *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Adriatica editrice, Bari, 2006.
- LUCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Giuffrè, Milano, 1996.
- LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Giuffrè, Milano, 1990.
- LUISELLI B., *Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico*, Herder editrice e libreria, Roma, 1992.



- LURASCHI G., *Sulla data e sui destinatari della lex Minicia de liberis*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI)*, n. 42, 1976, pp. 432-43 (Estratto), Pontificia Universitas Lateranensis, Romae, 1976.
- LUTTWAK E.N., *La grande strategia dell'impero romano*, BUR Rizzoli, Milano, 2010.
- LUTTWAK E.N., *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London, 2009.
- LUZZATTO G.I., *Appunti di Papirologia Giuridica*, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice, Bologna, 1974.
- LUZZATTO G.I., *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *Studi in onore di Biondo Biondi. II*, pp. 98-110 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1963.
- M. TULLII CICERONIS, *Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta*, vol. V, pars II, Orelli – Fuesslini et Sociorum, Turici, 1833.
- MACMULLEN R., *Barbarian Enclaves in the Northern Roman Empire*, in *L'Antiquité Classique (AC)*, tome 32, fasc. 2, 1963, pp. 552-561, Association L'Antiquité classique, Bruxelles, 1963.
- MACMULLEN R., *Roman Imperial Building in the Provinces*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, vol. 64, 1959, pp. 207-235, Harvard University Press, Cambridge, 1959.
- MACMULLEN R., *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1963.
- MACREA M., "Exercitus Daciae Porolissensis" et quelques considérations sur l'organisation de la Dacie Romaine, in *Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne*, vol. VIII, 1964, pp. 145-160, Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, Bucarest, 1964.
- MACREA M., *Romani e Daci nella provincia dacia*, in *Archeologia classica: rivista semestrale dell'Istituto di archeologia dell'Università di Roma*, vol. 19, 1967, pp. 146-169, Università di Roma-Istituto di Archeologia, Roma, 1967.
- MAGIE D., *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ. II. Notes*, Princeton, Princeton University Press, 1966.
- MALCOVATI H., *Oratorum Romanorum Fragmenta*, vol. I, In aedibus Io. Bapt. Paraviae et sociorum, Torino, 1930.

- MALMÖ MUSEER - ET AL., *Riflessi di Roma. Impero Romano e Barbari del Baltico. Milano, Altrimusei a Porta Romana, 1 marzo - 1 giugno 1997*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1997.
- MANCINI G., *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di "straniero in patria": le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardo antica*, in F. RIMOLI (a cura di), *Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali. I*, pp. 345-381, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.
- MANLEY I.J., *Effects of the Germanic Invasions on Gaul: 234-284 A.D.*, in *University of California Publications in History*, vol. 17, n. 2, 1934, pp. 24-151 (Estratto), University of California Press, Berkeley, 1934.
- MANN J.C., *A note on Conubium in Britain and the Roman Empire*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 187-189, Bohlau, Köln-Wien, 1986.
- MANN J.C., *A Note on the Numeri*, in *Hermes*, band 82, 1954, pp. 501-506, Franz Steiner Verlag, Weisbaden, 1954.
- MANN J.C., *Britain and the Roman Empire*, Variorum, Brookfield Vt., 1996.
- MANN J.C., *Honesta missio and the Brigetio Table*, in *Hermes*, band 81, 1953, pp. 496-500, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1953.
- MANN J.C., *Honesta Missio from the Legions*, in ALFÖLDY G. - DOBSON B. – ECK W., *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, pp. 153-162, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2000.
- MANN J.C., *Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate*, (edited for publication by M. Roxan), Published by the Institute of Archaeology, London, 1983.
- MANN J.C., *The Development of Auxiliary and Fleet Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 9, 1972, pp. 233-243, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1972.
- MANZIONE D. (a cura di), *Codice dell'immigrazione e asilo*, Giuffrè, Milano, 2018.
- MARASCO G., *Giulia Domna, Caracalla e Geta: frammenti di tragedia alla corte dei Severi*, in *L'Antiquité Classique*, tome 65, 1996, pp. 119-134, Mme Ghislaine Moucharte (UCL), Bruxelles, 1996.

- MARCONE A., *La crisi dell'Impero romano come paradigma di quella europea: Ortega y Gasset*, in *Anabases. Traditions et réceptions de l'Antiquité*, n. 2, 2005, p. 101-112, Editions de Boccard, Paris, 2005, anche on line su <http://journals.openedition.org/anabases/1600>.
- MARGIOTTA C., *Cittadinanza europea. Istruzioni per l'uso*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- MARINI G., *Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali scolpiti già in tavole di marmo ed ora raccolti diciferati e comentati. All'Eminentissimo, e Reverendissimo Signore il signor cardinale Luigi Valenti Gonzaga vescovo di Albano. Parte Seconda*, presso Antonio Fulgoni, Roma, 1795.
- MAROTTA V., *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini dal 1868*, distribuzione 725, vol. CCXXXVI, fasc. 3-4, 2016, pp. 461-491, STEM Mucchi Editore, Modena, 2016.
- MAROTTA V., *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 1, 2014, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/394/380>.
- MAROTTA V., *Egyptians and Citizenship from the First Century AD to te Constitutio Antoniniana*, in L. CECCHET - A. Busetto (a cura di), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, pp. 172-198, Brill, Leiden-Boston, 2017.
- MAROTTA V., *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.). Studi di diritto pubblico romano*, Giappichelli, Torino, 2016.
- MAROTTA V., *I diritti degli stranieri*, in A. GIARDINA - F. PESANDO (a cura di), *Roma Caput Mundi. Una città tra dominio e integrazione*, pp. 201-209, Mondadori Electa, Milano, 2012.
- MAROTTA V., *I giuristi e l'impero: tra storia e interpretazione*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, pp. 213-256, Giappichelli, Torino, 2017.
- MAROTTA V., *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in F. BOTTA – L. LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secoli III-VIII). Atti del Seminario Internazionale. Cagliari 5 - 6 ottobre 2012*, pp. 117-157, Edizioni Grifo, Lecce, 2015.

- MAROTTA V., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.). Una sintesi*, Giappichelli, Torino, 2009.
- MAROTTA V., *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in G. TRAINA (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo, Volume VI. Da Augusto a Diocleziano*, pp. 541-594, Salerno Editrice, Roma, 2009.
- MAROTTA V., *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 53-72, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013.
- MAROTTA V., *Ulpiano e l'Impero*, vol. I, Loffredo, Napoli, 2000.
- MARQUARDT J., *De l'organisation militaires chez les Romains*, Ernest Thorin, Paris, 1891.
- MARQUARDT J., *De l'organisation militaire chez les romains*, traduzione francese sulla seconda edizione tedesca rivista da A. Von Domaszewski, in MOMMSEN TH. - MARQUARDT J., *Manuel des antiquités romaines. Traduit de l'allemand sous la direction de m. Gustave Humbert*, vol. XI, A. Fontemoing, Paris, 1891.
- MARQUARDT J., *Le service militaire*, in *De l'organisation militaire chez les Romains*, (traduit Brissaud), fa parte di T. MOMMSEN – J. MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines*, (traduit de l'allemand sous la direction de m. Gustave Humbert), tome XI, E. Thorin, Paris, 1891.
- MARTIN J.-P., *Le siècle des Antonins*, Presses Universitaires de France, Paris, 1977.
- MASTINO A., *Constitutio antoniniana: la politica della cittadinanza di un imperatore africano*, Roma 17 dicembre 2012, Convegno "La cittadinanza, MDCCC Anniversario della *Constitutio Antoniniana*", su [http://www.attiliomastino.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=167:convegno-la-cittadinanza-mdccc-anniversario-della-constitutio-antoniniana&catid=41:archivio&Itemid=64](http://www.attiliomastino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167:convegno-la-cittadinanza-mdccc-anniversario-della-constitutio-antoniniana&catid=41:archivio&Itemid=64).
- MATTIANGELI D., *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2010.
- MATTINGLY D., *An Imperial Possession. Britain in the Roman Empire*, Penguin Books, London, 2006.

- MATTINGLY D., *Being Roman: Expressing Identity in a Provincial Setting*, in *Journal of Roman Archaeology*, vol. 17, 2004, pp. 5-25, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- MAXFIELD V.A., *Systems of Reward in Relation to Military Diplomas*, in W. ECK - H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, pp. 26-43, Bohlau, Köln-Wien, 1986.
- MAZZARINO S., *Il basso impero. Antico, tardoantico ed èra costantiniana. Volume secondo*, edizioni Dedalo, Bari, 1980.
- MAZZARINO S., *L'impero romano*, Tumminelli, Roma, 1956.
- MAZZARINO S., *L'impero romano, II*, Laterza, Bari-Roma, 1973.
- MAZZARINO S., *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Milano, Rizzoli, 1990.
- MEINEKE A. (recognovit), *Strabonis Geographica, Sumptibus et Typis B.G. Teubneri*, Lipsiae, 1877.
- MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI J., *La regle du droit dans l'Égypte romaine. État des questions et perspectives de recherches*, A.M. Hakkert, Toronto 1970, anche in D.H. SAMUEL (edited by), *Proceedings of the twelfth International Congress of Papyrology [held at the University of Michigan, Ann Arbor, Mich., August 13-17, 1968]*, pp. 317 – 377, A.M. Hakkert, Toronto, 1970.
- MELLUSO M., *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Paris, 2000.
- MENGOZZI P., *Il contributo dell'Unione Europea alla promozione dei diritti umani*, in C. E. BUGATTI - E. MORONI (a cura di), *Diritti Umani. Atti del corso di aggiornamento di Pesaro*, in *Quaderni del Consiglio regionale delle Marche*, anno V, n. 26, gennaio 2000, Centro Stampa del Consiglio regionale delle Marche, Ancona, 2000.
- MERCOGLIANO F., *Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell'antica Roma*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 2, 2015, su <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/484/467>.
- MESTRE P.-M., *Irotterodamensis, dissertatio philologico-iuridica de connubiis militum romanorum, praeside Abrhamo Wielingio*, in G. OELRICUS (curante), *Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis habitarum*, vol. 1, tomo 1, Sumptibus Ioh. Henr. Crameri, Breae et Lipsiae, 1770.

- MEYER P.M., *Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten*, Scientia, Aalen, 1966, p. 128.
- MEYER P.M., *Die ägyptischen Urkunden und das eherecht der römischen soldaten*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung (ZSS)*, band XVIII, 1897, p. 44-74, Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar, 1897.
- MEYER P.M., *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, B.G. Teubner Verlag, Leipzig, 1895.
- MEYER P.M., *Juristischer Papyrusbericht V*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung (ZSS)*, band 48, 1928, pp. 587-633, Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar, 1928.
- MEYER P.M., *Papyrus Cattaoui. II Kommentar*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, band 3, 1906, pp. 67-105, B.G. Teubner, Leipzig, 1906.
- MICHELET J., *Storia della Repubblica Romana*, vol. II, Tipografia e Libreria Elvetica, Capolago (Cantone Ticino), 1845, p. 123 ss.
- MICHELET J., *Storia della Repubblica Romana*, tomo III, Tipografia Elvetica, Capolago (Cantone Ticino), 1845, p. 46 ss.; p. 123 ss.
- MIGLIARIO E., *Gentes foederatae: per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, in Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei (RAL)*, v. 396.10, n. 3, 1999, p. 427-461, Bardi Edizioni s.r.l., Roma, 1999.
- MIGLIORATI G., *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'impero romano da Marco Aurelio a Commodo*, EDUCatt, Milano, 2011.
- MILLAR F., *The Emperor in the Roman World*, Duckworth, London, 1977.
- MILLET M., *Romanization: Historical Issues and Archaeological Interpretation*, in T. BLAGG - M. MILLETT (edited by), *The Early Roman Empire in the West*, pp. 35-44, Oxbow Books, Oxford, 1990.
- MINALE V.M., *Per uno studio sui frammenti de re militari di Macro*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)*, n. VI, 2013, su [http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2013/contributi/2013\\_Contributi\\_Minale.pdf](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2013/contributi/2013_Contributi_Minale.pdf).
- MINDUS P., *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze University Press, Firenze, 2014.

- MISPOULET J.-B., *Études d'institutions romaines*, Durand et Pedone-Lauriel, Paris, 1887.
- MISPOULET J.-B., *Le mariage des soldats romains*, in *Revue de Philologie*, 18-1884, pp. 113-126 (Estratto), C. Klincksieck, Paris, 1884.
- MITTEIS L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beitr. Zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spat-römischen Rechtsentwicklung*, B.G. Teubner, Lipsia, 1891.
- MÓCSY A., *Das Problem der militärischen Territorien im Donauraum*, tomus XX, 1972, pp. 133-168, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.
- MÓCSY A., *Die Origo Castris un die Canabae*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, tomus XIII, 1965, pp. 425-431, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965.
- MÓCSY A., *Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior*, Adolf M. Hakkert, Amsterdam-Budapest, 1970.
- MOLLO S., *La mobilità sociale a Brescia romana*, LED, Milano, 2000.
- MOMIGLIANO A., *Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1992.
- MOMMSEN T., *Dispositiones de militi bus civibus romanis*, nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*, III, p. 905 ss.
- MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, Hirzel, Leipzig, 1887.
- MONATERI P.G., *Caio negro. Una ricerca sulle origini multiculturali della "Tradizione Giuridica Occidentale"*, in *Hastings Law Journal*, vol. 50, 1999, pp. 2-76, University of California Hastings College of Law - O'Brien Center for Scholarly Publications, San Francisco – CA, 1999.
- MONTEVECCHI O., *La papirologia*, Vita e Pensiero, Milano, 1988.
- MONTEVECCHI O., *Note sull'applicazione della Constitutio Antoniniana in Egitto*, in S. DARIS (a cura di), *Orsolina Montevicchi*, Scripta selecta, pp. 355-370, Vita e Pensiero, Milano, 1998.
- MORCELLI S.A., *Della Bolla de' fanciulli romani*, in *Biblioteca Italiana ossia Giornale di Letteratura Scienze ed Arti compilato da un Società di Letterati*, tomo IV, anno primo, (Ottobre Novembre e Dicembre), 1816, Antonio Fortunato Stella, Milano, 1816.

- MUGNAI N., Equites singulares Augusti. *Un nuovo diploma militare del regno di Adriano*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, band 176, 2011, pp. 262–266, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2011.
- MÜLLER A., *Manöverkritik Kaiser Hadrians*, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung-Theodor Weicher, Leipzig, 1900.
- MURATORI L.A., *Annali d'Italia ed altre opere varie, vol. I, Dall'anno 1 all'anno 475*, in *Biblioteca Enciclopedica Italiana*, vol. XL, Tipografia de' fratelli Ubicini, Milano, 1838.
- MUSSO O. (a cura di), *Tragedie di Euripide, vol. II, Medea*, pp. 214-258, Utet, Torino, 1980.
- NADDARI L., *Decennalia et Vicennalia d'Antonin le Pieux dans les provinces romaines d'Afrique*, in *Antiquités africaines (AntAfr)*, n. 51, 2015, pp. 91-110, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 2015.
- NICOLET C., *Armée et société à Rome sous la République: à propos de l'ordre équestre*, in BRISSON J.-P. (sous la direction de), *Problèmes de la guerre à Rome*, pp. 117-156, La Haye-Mouton, Paris, 1969.
- NICOLET C., *Il cittadino, il politico*, in A. GIARDINA (a cura di), *L'uomo romano*, Laterza, Roma-Bari, 1993.
- NICOLET C., *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, fa parte di *Biblioteca di storia antica*, vol. 8, Editori Riuniti, Roma, 1980.
- NISTA L. - SASSU R., *La Cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi*, Quintilia Edizioni, Roma, 2013.
- NOBLE D.F., *A World Without Women. The Christian Clerical Culture of Western Science*, Alfred A. Knopf, New York, 1992.
- NORELLI E. (a cura di), *Ippolito. L'Anticristo*, Nardini-Centro internazionale del libro, Firenze, 1987.
- NÖRR D., *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, C.H. Beck, Munich, 1966.
- NORSI M. - BARTOLETTI V. (a cura di), *Papiri greci e latini. Pubblicazioni della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto*, vol. XII, Tipografia E. Ariani, Firenze, 1943-1951.



- OLIVER J.H., *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in *American Journal of Philology (AJPh)*, vol. 93, n. 2, 1972 (aprile), pp. 336-340, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1972.
- OLIVERIO G., *Il decreto di Anastasio I su l'ordinamento politico-militare della Cirenaica. Iscrizioni di Tocra - El Chamis, Tolemaide, Cirene*, in G. OLIVERIO, *Documenti antichi dell'Africa Italiana, Cirenaica*, vol. 2, fasc. 2, pp. 135-283, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1936.
- ONIDA P.P., *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in *Diritto@Storia*, anno XV, quaderno n. 14, 2016, su <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>.
- ÖNNERFORS A., *Epitoma Rei militaris*, Teubner, Stuttgart-Leipzig, 1995.
- ORESTANO R., *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Giuffrè, Milano, 1951.
- ORTOLANI G. (a cura di), *L'arte militare. Flavio Vegezio Renato*, traduzione italiana, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato, Roma, 2009.
- PAGLIARO D., *Mai avere paura. Vita di un legionario non pentito*, Chiarelettere, Milano, 2016.
- PAGLIARO D., *La scelta. La mia vita nella legione straniera*, Chiarelettere, Milano, 2018.
- PAIS E., *Il decreto di Gn. Pompeo Strabone sulla cittadinanza romana dei cavalieri Ispani*, in *Historia. Studi Storici per l'Antichità Classica*, vol. 2, 1909, pp. 113-162, Enrico Spoerri, Pisa, 1909.
- PAIS E., *Nuove osservazioni sul decreto di Gn. Pompeo Strabone relativo alla cittadinanza romana dei cavalieri Ispani*, in *Historia. Studi Storici per l'Antichità Classica*, vol. 3, 1910, pp. 54-63, Tip. Popolo d'Italia, Milano, 1910.
- PAIS E., *Roma dall'antico al nuovo Impero*, seconda edizione, Hoepli, Milano, 1939.
- PALAZZI M., *Alarico e i barbari tra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni internazionali fra Impero romano e barbari in epoca tardo antica*, in S. GIORCELLI BERSANI (a cura di), *Romani e barbari. Incontro e scontro di culture. Atti del Convegno – Bra 11-13 aprile 2003*, pp. 187-208, CELID, Torino, 2004.

- PALM B., *The Range of Documentary Text: Types and Categories*, in R.S. BAGNALL (edited by), *The Oxford Handbook of Papyrology*, pp. 358-394, Oxford University Press, New York, 2009.
- PANCIERA S., *Di un Sardo con troppi diplomi. Ursaris Tornalis filius e di altri diplomi militari romani*, in ATZENI E. - ET. AL, *Sardinia Antiqua. Studi in Onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno*, pp. 325-340, Edizioni della Torre, Cagliari, 1992.
- PANCIERA S., *La condizione giuridica dei classarii (e degli equites singulares) in età imperiale: stato della questione e prospettive di ricerca.* in AA. VV., *XXXIII Corso di cultura sull'arte Ravennate e Bizantina. Seminario internazionale di studi su La Macedonia iugoslava (Ravenna, 15-22 marzo 1986)*, pp. 343-348, Edizioni del Girasole, Ravenna, 1986.
- PANCIERA S., *Sulla pretesa esclusione dei cittadini romani dalle flotte italiche nei primi due secoli dell'Impero*, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei (RAL). Classe di scienze morali storiche e filologiche*, vol. XXIX, 1964, pp. 316-328 (Estratto), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1965.
- PAOLI U.E., voce *Meteci*, in *Enciclopedia Italiana*, 1934, su [http://www.treccani.it/enciclopedia/meteci\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/meteci_%28Enciclopedia-Italiana%29/).
- PARKER H.M.D., *The Roman Legion*, Dorset Press, New York, 1992.
- PARRINO A., *I diritti umani nel processo della loro determinazione storico-politica*, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2007.
- PASQUALI G., *Il Diritto d'Europa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, p. 79.
- PAUSANIAS, *Pausaniae Graeciae Descriptio*, 3 vols., Teubner, Leipzig, 1903.
- PÉREZ CASTRO L.C., *Dextrator*, in *Emerita*, vol. 50, n. 2, 1982, pp. 301-303, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1982.
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano. I*, G. Barbera, Firenze, 1906.
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano. Volume I*, seconda edizione, Athenaeum, Roma, 1928.
- PERUZZI E., *Onomastica e società nella Roma delle origini*, in *MAIA*, vol. XXI, fasc. II, 1969, pp. 126-158, Morcelliana, Brescia, 1969.

- PETER H., *Historicorum Romanorum Reliquiae*, vol. 1, in Aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae, 1914.
- PETRACCIA M.F., *Gli ausiliari nelle guerre Daciche e loro rappresentazione sulla colonna Traiana*, in C. WOLFF - P. FAURE (a cura di), *Les auxiliaires de l'armée romaine. Des alliés aux fédérés, Actes du sixième Congrès de Lyon (23-25 octobre 2014)*, pp. 317-328 (Estratto), de Boccard, Paris-Lyon, 2016.
- PETRUCCI A., *Corso di Diritto Pubblico Romano. Ristampa emendata*, Giappichelli, Torino, 2017.
- PETRUCCI A., *Lezioni di diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2015.
- PETRUCCI A., *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II. sec. a.C.- metà del III sec. d.C.)*, Jovene, Napoli, 1991.
- PFERDEHIRT B., *Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit*, Habelt, Mainz, 2002.
- PHANG S.E., *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge University Press, New York-Cambridge, 2008.
- PHANG S.E., *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001.
- PIGANIOL A., *L'Empire chrétien (325-395)*, Presses Universitaires de France, Paris, 1947.
- POHL W., *Völkerwanderung*, in BORGOLTE M. (Hrsg.), *Migrationen im Mittelalter*, De Gruyter, Berlin, 2014.
- POLLARD N., *Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2000.
- PRIULI S., *La probatio militum e il computo del servizio militare nelli coorti pretorie*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti, Classe di scienze morali, storiche e filologiche (Rend. Lincei)*, vol. 26., fasc. 7-12, lug.-dic. 1971, 697-718 (Estratto), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1971.
- PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano*, (con la collaborazione di F. SITZIA e L. VACCA), Giappichelli, Torino, 1991.
- PUGLIESE G., *Appunti per una storia della protezione dei diritti umani*, in L. VACCA (a cura di), *Scritti giuridici (1985-1995)*, p. 112 ss., Jovene, Napoli, 2007, p. 153 (già in

*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 43, fasc. 3, 1989, pp. 619-659, Giuffrè, Milano, 1989).

- PURPURA G., *Constitutio Antoniniana de civitate*, in G. PURPURA (a cura di) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 695-732, Giappichelli, Torino, 2012.
- PURPURA G., *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*, in G. PURPURA (a cura di) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 571-584, Giappichelli, Torino, 2012.
- PURPURA G., *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 383-392, Giappichelli, Torino, 2012.
- PURPURA G., *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 393-420, Giappichelli, Torino, 2012.
- PURPURA G., *Il P. Giss. 40, 1*, in *Iuris Antiqui Historia (IAH)*, vol. 5, 2013, pp. 73-85, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2013.
- PURPURA G., *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1996.
- PURPURA G., *Sulla «Constitutio Antoniniana», (A proposito di Chiara Corbo, Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio, «Studi e Testi di Koinonia, Nuova serie, 4», Napoli, D'Auria, 2013, p. 210)*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 43, 2015, pp. 93-102, Jovene, Napoli, 2015.
- PURPURA G., *Tabula Banasitana de viritana civitate (180/181 d.C.)*, in G. PURPURA (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I. Leges*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Fontes - 3.1, pp. 625-641, Giappichelli, Torino, 2012.
- RADULOVA L., *Iura sepulchrorum nella Moesia Inferior: la realizzazione di un fenomeno romano in ambito greco-trace*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)*, n. 63, 2016, pp. 197-212, Presses Universitaires de Liège, Liège, 2016.

- RADULOVA L., *La forma giuridica dei diplomi militari. Constitutiones principum e procedure*, in *Studia Classica Serdicensia V. Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915–1991)*, pp. 264-275, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016.
- RAGGI A., *Seleuco di Rhosos, Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Giardini editori e stampatori, Pisa, 2006.
- RAINER J.-M., *Il significato e le prospettive del diritto romano alla fine del XX secolo*, in *INDEX (International Survey of Roman Law)*, vol. 26, 1998, pp. 449-453, Jovene, Napoli, 1998.
- RAMIRO TROITIÑO D. - KERIKMÄE T. - CHOCHIA A. (editors), *Brexit. History, Reasoning and Perspectives*, Springer, Cham, 2018.
- RAVEGNANI G., *Soldati e guerre a Bisanzio. Il secolo di Giustiniano*, il Mulino, Bologna, 2009.
- REALI M., *Quanto le tasse condizionano la storia? Tassazione di ieri, tassazione di oggi: qualche riflessione sul sistema fiscale di Roma e su alcune conseguenze politiche e implicazioni etiche del "pagare le tasse"*, in *La ricerca*, Loescher, S.l., 2013, su <http://www.laricerca.loescher.it/lingue-classiche/365-quanto-le-tasse-condizionano-la-storia.html>.
- REDUZZI MEROLA F., *"Servo parere". Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Jovene, Napoli, 1990.
- REEVE M.D. (edited by), *Vegetius. Epitoma Rei Militaris. Vegetius*, Clarendon Press, Oxford, 2004.
- REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEI CARABINIERI REALI. APPROVATO DA S.M. IL 16 OTTOBRE 1822, della Tipografia di Chiro e Minia, Torino, 1822.
- REINHARDT T., *Cicero's Topica*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2003.
- REYNOLDS P.L., *Marriage in the Western Church. The Christianization of Marriage During the Patristic and Early Medieval Periods*, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln, 1994.
- RICCOBONO S. - BAVIERA G. - FERRINI C. - FURLANI G., *Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA), I. Leges*, G. Barbera Editore, Florentiae, 1941.
- RICCOBONO S. JR., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palumbo, Palermo, 1950.

- RIGO E., *Cittadini Europei (e no). Alcune riflessioni sull'attivismo della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tempo di crisi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2, 2015, pp. 407-422, il Mulino, Bologna, 2015.
- RIZZO T.L., *Il pensiero giuridico dal mondo classico al nuovo mondo*, Gangemi Editore, Roma, 2008.
- ROBINSON O.F. - FERGUS T.D. - GORDON W.M., *European Legal History: Sources and Institutions*, second edition, Butterworth & Co, London, 1994.
- ROBLEDA S.J. O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1976.
- ROBLEDA S.J. O., *Introduzione allo studio del diritto privato romano*, 2 ed. corretta ed aumentata, Gregorian Biblical BookShop, Roma, 1979.
- ROBLEDA O., *Introduzione allo studio del diritto privato romano*, seconda edizione, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1979.
- ROLDÁN HERVÁS J.M., *Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua*, Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 1974.
- ROLLIN C., *Storia antica e romana*, vol. XLVIII, Tipografia di Alvisopoli, Venezia, 1822.
- ROMANO A., *Matrimonium iustum*, Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1996.
- ROMEO S., *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Giuffrè, Milano, 2010.
- ROSENS H., *Laeti, Foederati und andere spätrömische Bevölkerungsniederschläge im belgischen Raum*, in *Archaeologia Belgica*, n. 104, 1968, Nationale Dienst voor Opgravingen, Brussel, 1968 (ristampa di *Die Kunde*, n. 18, 1967, pp. 89-109).
- ROSSBACH A., *Untersuchungen über die römische Ehe*, Keip, Frankfurt am Main, 1970.
- ROSTOVITZ M.I., *The Social and Economic History of the Roman Empire*, 2 voll., second edition, Clarendon Press, Oxford, 1957.
- ROTONDI G., *Leges publicae populi Romani*, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1966 (Estratto dalla *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912).

- ROWELL H.T., *The Honesta Missio from the Numeri of the Roman Imperial Army*, in *Yale Classical Studies*, band 6, 1939, pp. 73-108, Yale University Press, New Haven, 1939.
- ROWELL H.T., voce *Numerus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE)*, band XVII, 2, pp. 1327–1341 / 2537–2554, J.B. Metzlersche, Stuttgart, 1937.
- ROXAN M., *Roman Military Diplomas (1954-1977). I*, Institute of Archaeology, London, 1978 (e successive edizioni: II, 1985; III, 1994; IV, 2003; V, 2006).
- ROXAN M., *Roman Military Diplomas 1985 - 1993*, Routledge, New York, 2016.
- ROXAN M., *The Distribution of Roman Military Diplomas*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 12, sammelband, 1981, pp. 265-286, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1981.
- RUSSO RUGGERI C., *La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperial*, Giuffrè, Milano, 1990.
- RUSSO RUGGERI C., *Studi sulle Quinquaginta decisiones*, Giuffrè, Milano, 1999.
- SALMON E.T., *Roman Colonization under the Republic*, Cornell University Press, New York, 1970.
- SALOMIES O., *Observations on some Names of Sailors serving in the Fleets at Misenum and Ravenna*, in *Arctos*, vol. XXX, 1996, pp. 167-186, Helsingfors, Helsinki, 1996.
- SALWAY P., *The frontier people of Roman Britain*, At the University Press, Cambridge, 1965.
- SANDER E., *Das Recht des römischen Soldaten*, in *Rheinisches Museum für Philologie (RhMus)*, band 101, 1958, pp. 152–191, J.D. Sauerländers Verlag, Frankfurt am Main, 1958.
- SANDERS H.A., *Latin Papyri in the University of Michigan Collection (P. Mich. VII)*, 1947, fa parte di *Michigan Papyri*, vol. VII, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1947.
- SANDERS H.A., *The Origin of the Third Cyrenaic Legion*, in *The American Journal of Philology*, vol. LXII, n. 1, 1941, pp. 84-87, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (MA), 1941.

- SANDIROCCO L., *I figli dei soldati di Roma: divieti e diritti*, in *Rassegna della Giustizia Militare*, n. 6, 2017, su [https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Bimestrale/2017/Documents/Numero6\\_2017/SANDIROCCO\\_I\\_figli\\_dei\\_soldati\\_di\\_Roma.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2017/Documents/Numero6_2017/SANDIROCCO_I_figli_dei_soldati_di_Roma.pdf).
- SANNA M.V., *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum*, Jovene, Napoli, 2012.
- SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*, decima edizione, a cura di A. Corbino - A. Metro, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2002.
- SAXER R., *Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 1, 1967, pp. 71-73, Böhlau Verlag, Köln-Graz, 1967.
- SCHIPANI S. (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, voll. 5, Giuffrè, Milano, 2004-2014, consultabile anche nel PROGETTO DIGESTO ONLINE, su [http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DIG\\_progetto.html](http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/DIG_progetto.html).
- SCHÖNBAUER E., *Reichsrecht, Volksrecht und Provinzialrecht. Studien über die Bedeutung der Constitutio Antoniniana für die römische Rechtsentwicklung*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Die Romanistische Abteilung (ZRG RA)*, vol. 57, 1937, pp. 309-35, Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar, 1937.
- SCHULZ F., *Roman Registers of Births and Birth Certificates*, in *Journal of Roman Studies*, XXXII, 1942, pp. 78-91, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1942 (ed anche XXXIII, 1943, pp. 55-64).
- SCHÜTTE-MAISCHATZ A. - WINTER E., *Doliche – Eine kommagenische Stadt und ihre Götter. Mithras und Iupiter Dolichenus*, Habelt, Bonn, 2004.
- SCIALOJA V., *Il papiro giudiziario - Cattaoui - e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, anno VIII, fasc. I-III, 1895, pag. 155-168 (Estratto), L. Pasqualucci Editore, Roma, 1895.
- SEECK O., *Notitia dignitatum. Accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Latercula Provinciarum*, Minerva, Frankfurt-am-Main, 1962.
- SEGRÈ A., *A proposito dei peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus*, n. 3/4, anno IX, 1928, p. 303-308, Università Cattolica-Scuola di Papirologia, Milano, 1928.



- SEGRÈ A., *Il diritto dei militari peregrini nell'esercito romano*, in *Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia (Rend. Pont. Acc.)*, vol. XVII, 1940, p. 168- 182 (Estratto), Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1940.
- SEGRÈ G., *L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, I*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, pp. 140-218, Tipografia G. Castiglia, Palermo, 1925.
- SEGRÈ G., *Studio sulla origine e sullo sviluppo del colonato romano*, in N. SCAPINI (a cura di), *Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica. Scritti di diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1974.
- SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *La disciplina vigente: la legge n. 91 del 1992 Acquisto della cittadinanza*, su [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941909/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h1\\_h14](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14), a cui si è fatto ampio riferimento.
- SESTON W., *Les veterans sans diplomes des légions romaines*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (Rev. Philol.)*, n. 59, 1933, pp. 375-395, Éditions Klincksieck, Paris, 1933.
- SESTON W., *Qui fut l'AUCTOR d'Hadrien? Note sur un passage controversé de l'ordre du jour de Lambèse*, in *Revue Africaine. Bulletin de la Société Historique Algérienne*, 63, 1922, pp. 11-20, Ancienne Maison Bastide-Jourdan. Jules Carbonel, Alger, 1922 (= in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, École française de Rome, Roma, 1980, pp. 175-184).
- SESTON W., *Un dossier de la chancellerie impériale des Romains*, in P.F. GIRARD - F. SENN, *Le lois des Romains*, a cura di V. Giuffrè, Jovene, Napoli, 1977.
- SESTON W.- EUZENNAT M., *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana*, in *Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (CRAI)*, 105<sup>e</sup> année, n. 2, 1961, pp. 317-324, Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1961.
- SHERK R.K. (edit and translated by), *The Roman Empire: Augustus to Hadrian*, vol. 6, in *Translated documents of Greece and Rome*, vol. 6, Cambridge University Press, Cambridge (MA), 1988.
- SHERWIN-WHITE A.N., *The Roman Citizenship*, second edition, Clarendon Press, Oxford, 1973.

- SHERWIN-WHITE A.N., *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Clarendon Press, Oxford, 1963.
- SHERWIN-WHITE A.N., *The Tabula Banasitana and the Constitutio Antoniniana*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. LXIII, 1973, pp. 86-98, The Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1973.
- SHERWIN-WHITE A.N., *The Roman Citizenship*, Clarendon Press, Oxford, 1939.
- SIFILINO G. - BOSSI L., *Della Istoria Romana di Dione Cassio. Dal libro LX.º fino all' LXXX.º*, Tipografia fratelli Sonzogno, Milano, 1823.
- SIMPSON C.J., *Laeti in the Notitia Dignitatum. "Regular" Soldiers vs. "Soldier-Farmers"*, in *Revue belge de Philologie et d' Histoire (RBPH)*, tome 66, fasc.1, 1988, pp. 80-85, Société pour le Progrès des Études Philologiques et Historiques, Bruxelles, 1988.
- SINI F., *Ut iustum conciperetur bellum: guerra "giusta" e sistema giuridico-religioso romano*, in *Diritto@Storia*, n. 2, marzo 2003, su <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Iustum-bellum.htm>.
- SITZIA F., *Romanità dell'Impero: ius civile e ius gentium*, in AA. VV. *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità, Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (21-23 aprile 1982)*, pp. 263-275, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984.
- SMITH R.E., *Service in the Post-Marian Roman Army*, Manchester University Press, Manchester, 1958.
- SMITH R.E., *The Army Reforms of Septimius Severus*, in *Historia, Zeitschrift für Alte Geschichte*, band XXI, heft 3, quartal 3, 1972, p. 481-500, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1972.
- SOLIDORO MARUOTTI L., *Sulla condizione dello straniero nel mondo romano*, in *Rivista della Scuola Superiore dell' Economia e delle Finanze (SSEF)*, vol. 1, 2006, pp. 21-36, su <http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/41/L1.A1001001A08F10B84609F80386.V1.pdf>.
- SORACI R., *Ricerche sui conubia tra romani e germani nei secoli IV-VI*, Giannotta, Catania, 1968.
- SORDI M., *Scritti di storia romana*, Vita e Pensiero, Milano, 2002.

- SOUTHERN P., *The Numeri of the Roman Imperial Army*, in *Britannia*, vol. XX, 1989, pp. 81-140, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1989.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli, 1996.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *L'impero delle città*, Jovene, Napoli, 1996.
- SPEIDEL M.A., *Roman Army Pay Scales*, in *The Journal of Roman Studies (JRS)*, vol. LXXXII, 1992, pp. 87-106, Society for the Promotion of Roman Studies, London, 1992.
- SPEIDEL M.P., *Die Denkmäler Kaiserreiter. Equites singulares Augusti*, Rheinland-Verlag, Köln-Bonn, 1994.
- SPEIDEL M.P., *Emperor Hadrian's Speeches to the African Army. A New Text*, in *Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*, vol. 65, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 2006.
- SPEIDEL M.P., *Guards of the Roman Armies. An essay on the singulares of the provinces*, R. Habelt, Bonn, 1978.
- SPEIDEL M.P., *Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guards*, Batsford, London, 1994.
- SPEIDEL M.P., *The Rise of the Mercenaries in the Third century*, in *Tyche*, band 2, 1987, p. 191-201, Verlag Adolf Holzhausens Nfg., Wien, 1987.
- STACCIOLI R.A., *Pompei. Vita pubblica di un'antica città*, Club del libro fratelli Melita, La Spezia, 1982.
- STAHL M., *Zwischen Abgrenzung und Integration. Die Verträge der Kaiser Mark Aurel und Commodus mit den Völkern jenseits der Donau*, in *Chiron*, band 19, 1989, pp. 289-317, De Gruyter, Berlin, 1989.
- STANGL T., *Ciceronis orationum scholiastae: Asconius, Scholia Bobiensia, Scholia Pseudasconii Sangallensia, Scholia Cluniacensia et recentiora Ambrosiana ac Vaticana, Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum excerpta Lugdunensia. Commentarii*, Olms, Hildesheim, 1912.
- STEIN E., *Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper in römischen Deutschland unter dem Prinzipat*, L.W. Seidel & Sohn, Wien, 1932.

- STEIN E., *Histoire du Bas-Empire*, 2 voll., ed. francese a cura di J. R. Palanque, Desclée De Brouwer, Paris, 1959.
- STEIN P.G., *Il diritto romano nella storia europea*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001.
- STEINMETZ P., *Untersuchungen zur römischen Literatur des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt*, in *Palingenesia*, band 16, 1962, Steiner, Wiesbaden, 1982.
- STERPOS D., *La route romaine en Italie*, fa parte di *Quaderni di «Autostrade»*, n. 17, O.P.I. S.p.A., Rome, 1971.
- STROPOLATINI G., *Il matrimonio dei militari nella Storia del Diritto Romano*, Stabilimento Tipografico Virzì, Palermo, 1901.
- STROUX J., *Die Constitutio Antoniniana*, in *Philologus*, band 88, heft 1, 1933, pp. 272-295, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1933.
- STUMPP B.E., *Prostitution in der römischen Antike*, Akademie Verlag, Berlin, 2001.
- TALAMANCA M., *Elementi di diritto privato romano*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2013.
- TALAMANCA M., *Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico*, in *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, pp. 405-435, Giuffrè, Milano, 1999.
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990.
- TALAMANCA M., *Rec. di Festschrift Seidl zum 70 Geburtstag*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, vol. 82, 1979, p. 273 ss., Giuffrè, Milano, 1979.
- TARANTO D., *Il pensiero politico e i volti del male. Dalla "stasis" al totalitarismo*, Franco Angeli, Milano, 2014.
- TARWACKA A., *Appunti su requisiti, percorso ed effetti della manumissio censu*, in *Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, n. 13, 2015, su <http://www.dirittoestoria.it/13/tradizione-romana/Tarwacka-Requisiti-percorso-effetti-manumissio-censu.htm>.
- TASLER P., voce *Dediticii*, in J. HOOPS (begründet von), *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde*, band 5, pp. 298-299, De Gruyter, Berlin, 1984.
- TASSISTRO P., *Il matrimonio dei soldati romani*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, anno 22, 1901, pp. 3-82 (Estratto), Tipografia poliglotta della s.c. de propaganda fide, Roma, 1901.

- THOMAS Y., «Origine» et «commune patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)*, in *Collection de l'École française de Rome*, n. 221, 1996, École française de Rome-Palais Farnese, Roma, 1996.
- THOMPSON E.A., *The Visigoths in the Time of Ulfila*, Clarendon Press, Oxford, 1966.
- TODISCO E., *I veterani in Italia in età imperiale*, Edipuglia, Bari, 1999.
- TREGGIARI S., *Roman Freedmen during the Late Republic*, Clarendon Press, Oxford, 1969.
- TREGGIARI S., *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Clarendon Press, Oxford-New York, 1993.
- TRÉMEREL A.O., *De la condition légale des militaires au point de vue du mariage: droit romain*, Bibliothèque Nationale Impr. Microfiche, Paris, 1894.
- ULRICH J., *Barbarische Gesellschaftsstruktur und römische Aussenpolitik zu Beginn der Völkerwanderung. Ein Versuch zu den Westgoten 365 – 377*, Habelt, Bonn, 1995.
- URSO G., *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001.
- VACCA L., *In tema di bonorum possessio contra tabulas*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, vol. LXXX, 1977, pp. 158-193, Giuffrè, Milano, 1977.
- VALVO A. - GAZICH R., *Analecta Brixiana II*, Vita e Pensiero, Milano, 2007.
- VALVO A., *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in G. URSO (a cura di), *Integrazione Mescolanza Rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, pp. 151-168, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2001.
- VALVO A., *Il conubium nella politica romana di integrazione*, in S. MARCHESINI (a cura di), *Atti del Convegno Matrimoni Misti: una via per l'integrazione tra i popoli (Mixed Marriages: a way to integration among peoples)*, pp. 121-126, Centro Duplicazioni della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2012.
- VAN BERCHEM D., *L'annone militaire dans l'Empire romain au III siècle*, in *Memoires de la Société nationale des Antiquaires de France*, 8<sup>me</sup> série, tome X, 1937, pp. 117-202, Société nationale des antiquaires de France, Paris, 1937.

- VAN BERCHEM D., *L'annone militaire este-elle un mythe?*, in AA. VV., *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, pp. 331-339, fa parte di *Colloques nationaux du Centre national de la recherche scientifique*, n. 936, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977.
- VAN CAENEGEM R.C., *I sistemi giuridici europei*, il Mulino, Bologna, 2003.
- VANOYEKE V., *La prostitution en Grèce et à Rome*, Les belles lettres, Paris, 1990.
- VAVERFIELD F.J., *Roman Inscriptions in Britain. 1888-1890, (Reprinted from the Archeological Journal, vol. xlvii, p. 229)*, William Pollard & Co., Exeter, 1890.
- VENDRAD-VOYER J., *Normes civiques et metier militaire a Rome sous le Principat*, Adosa, Clermont-Ferrand, 1983.
- VIARENGO G., *Gli sviluppi della «bonorum possessio» del figlio emancipato dall'età di Cicerone a Salvio Giuliano*, in *Rivista di Diritto Romano – Led on Line*, n. XVIII, 2018 (n.s. II), su <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano18-Viarengo-BonorumPossessio.pdf>.
- VITTINGHOFF F., *Die rechtliche Stellung der canabae legionis und die Herkunftsangabe castus*, in *Chiron*, band I, 1971, pp. 299-318, De Gruyter, Berlin, 1971.
- VITTINGHOFF F., *Militär diplome, römische Bürgerrechts- und Integrationspolitik der Hohen kaiserzeit*, in W. ECK – H. WOLFF (Hrsgg.), *Heer und Integrationspolitik. Die Römischen Militär diplome als historische Quelle*, pp. 535-555, Bohlau, Köln-Wien, 1986.
- VOLTERRA E., *Ancora in tema di «tollere liberos»*, in *IURA*, vol. III, 1952, 216-217 (Estratto), Jovene, Napoli, 1952.
- VOLTERRA E., *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, Giuffrè, Milano, 1950.
- VOLTERRA E., *La prima edizione italiana del Gaio veronese*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja (BIDR)*, ser. 3, v. 22 (= v. 83 della collezione), 1980, pp. 263-283 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1980.
- VOLTERRA E., *Precisazioni in tema di matrimonio classico*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, vol. 78, 1975, pp. 245-270, Giuffrè, Milano, 1975.
- VOLTERRA E. (con una nota di M. Talamanca), *Scritti giuridici. II. Famiglia e successioni*, Jovene, Napoli, 1991.

- VOLTERRA E., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento. II*, pp. 403-422, Giuffrè, Milano, 1951.
- VOLTERRA E., *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, pp. 645-672 (Estratto), Giuffrè, Milano, 1951.
- VOLTERRA E. (recensione di), *The Roman law of marriage by Percy Ellwood Corbett*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano (BIDR)*, vol. 38, 1930, pp. 259-271 (Estratto), Istituto di Diritto Romano, Roma, 1930.
- VOLTERRA E., *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici, Vol. II. Famiglia e successioni*, pp. 217-227, Jovene, Napoli, 1991.
- VOLTERRA E., *Una discussione nel senato romano sotto Tiberio*, in *Studi in onore di G. Grosso*, pp. 6-16 (Estratto), Giappichelli, Torino, 1968.
- VOLTERRA E., voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Lodo-Matr, pp. 726- 807, Giuffrè, Milano, 1975.
- VOLTERRA E., voce *Matrimonio (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano (NNDI)*, pp. 330-335, vol. X, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964.
- VOSSIUS G.J., *The history of Count Zosimus, sometime advocate and chancellor of the Roman Empire*, printed for J. Davis, Essex-Street by W. Green and T. Chaplin, Crane-Court, Fleet-Street, London, 1814.
- WAEBENS S., *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia The "Change in A.D. 140". Revisited*, in *Chiron*, sonderdruck aus band 42, 2012, pp. 1-23, De Gruyter, Berlin-Boston, 2012.
- WAEBENS S., *Reflecting the "Change in A.D. 140": The Veteran Categories of the Epikrisis Documents Revisited*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, band 180, 2012, pp. 267-277, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2012.
- WALLACE S.L., *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Greenwood Press, New York, 1969.
- WATSON A., *Studies in Roman Private Law*, Hambledon Pres, London-Rio Grande, 1991.
- WATSON A., *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Clarendon Press, Oxford, 1967.

- WATSON G.R., *Eserciti e confini da Traiano a Settimio Severo*, in G. CLEMENTE - F. COARELLI - E. GABBA, *Storia di Roma*, 2. *L'impero mediterraneo*, cap. 2, pp. 387-408, Einaudi, Torino, 1997.
- WATSON G.R., *The Pay of the Roman Army. The Republic*, in *Historia*, band 7, heft 1, 1958, p. 113-120, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1958.
- WATSON G.R., *The Roman Soldier*, Thames & Hudson, London, 1969.
- WEAVER P.R.C., *The Status of Children in Mixed Marriages*, in B. RAWSON (edited by), *The Family in Ancient Rome. New Perspectives*, pp. 145-169, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1986.
- WEBER M., *Storia agraria romana dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, Il saggiaatore, Milano, 1967.
- WEBSTER J., *Creolizing the Roman Provinces*, in *American Journal of Archaeology (AJA)*, vol. 105, n. 2, 2001, pp. 209-225, Archaeological Institute of America, Boston, 2001.
- WEBSTER J., *Necessary Comparisons: a Post-Colonial Approach to Religious Syncretism in the Roman Provinces*, in *World Archaeology*, vol. 28, n. 3, 1997, pp. 324-338, Taylor & Francis Ltd., Abingdon, 1997.
- WEBSTER G., *The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.*, third edition, University of Oklahoma Press, Norman, 1998.
- WEISS P., *Die vorbildliche Kaiserehe. Zwei Senatsbeschlüsse beim Tod der älteren und der jüngeren Faustina, neue Paradigmen und die Herausbildung des <antoninischen> Prinzipats*, in *Chiron*, band 38, 2008, pp. 1-45, De Gruyter, Berlin, 2008.
- WESCH-KLEIN G., *Eingriffe Hadrians in das römische Heerwesen*, in *Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum*, n. 83, 1995, pp. 147-165, Silvester Dworacki-Andreas Wójcik, Warszawa, 1995.
- WESCH-KLEIN G., *Recruits and Veterans*, in ERDKAM P. (edited by), *A Companion to the Roman Army*, pp. 435-450 (cap. 24), Wiley-Blackwell, Main Street (MA) et al., 2011.
- WHITBY M., *Emperors and Armies, AD 235-395*, in S. SWAIN - M. EDWARDS, *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire*, Oxford University Press, Oxford, 2004.



- WIEGELS R., *Numerus exploratorum Tribocorum et Boiorum*, fa parte di *Epigraphische Studien*, band 12, sammelband, 1981, pp. 309-331, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1981.
- WIGHTMAN E.M., *Gallia Belgica*, B.T. Batsford, London, 1985.
- WILCKEN U., *Fondamenti della papirologia*, Edizioni Dedalo, Bari, 2010.
- WILCKEN U. - MITTEIS L., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, B.G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1912.
- WILMANN G., *Étude sur le camp et la ville de Lambèse*, (trad. par. H. Thédénat), E. Thorin, Paris, 1884.
- WIRTH G., *Rome and its Germanic Partners in the Fourth Century*, in W. POHL (edited by), *Kingdoms of the empire. The integration of barbarians in late antiquity*, pp. 13-55, Leiden-New-York-Köln, Brill, 1997.
- WOLFF H., *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 1. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln*, Universität zu Köln, Köln, 1976.
- WOLFRAM H., *Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie*, C.H. Beck, München, 1990.
- WOTTON W., *Storia di Roma. Dalla morte di Antonino Pio alla morte di Severo Alessandro*, S.e., Londra, 1705.
- ZANGHÌ C., *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2000.
- ZECCHINI G., *La Constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, in L. AIGNER FORESTI - ET AL. (a cura di) *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'occidente. Atti del Convegno (Bergamo 18-21 settembre 1995)*, pp. 349-358, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1998.
- ZECCHINI G., *La formazione degli stati federali romano-barbarici*, in G. ZECCHINI (a cura di), *Il federalismo nel mondo antico*, pp. 129-148, Vita e Pensiero, Milano, 2005.
- ZIÓLKOWSKI A., *Storia di Roma*, Bruno Mondadori, Milano, 2000.

## FONTI STORICHE

## FONTI GIURIDICHE

- XII Tavole, 6, 4.
- CODEX THEODOSIANUS, 3, 14, 1; 7, 15, 1; 7, 15, 2; 7, 20, 4; 7, 20, 10; 7, 22, 5; 7, 22, 8; 11, 30, 62; 13, 11, 10.
- CORPUS IURIS CIVILIS, *Codex Iustinianus*, 7, 5, 1; 7, 6, 1.
- CORPUS IURIS CIVILIS, *Iustiniani Digesta*
  - D. 1, 1, 4 (Ulpiano, *libro primo institutionum*).
  - D. 1, 2, 2, 12 (Pomponius, *libro singulari enchiridia*).
  - D. 1, 4, 1 *pr.* (Ulpiano, *libro primo institutionum*).
  - D. 1, 4, 1 (Ulpiano, *libro primo institutionum*).
  - D. 1, 4, 1, 1 (Ulpiano, *libro primo institutionum*).
  - D. 1, 5, 4 (Florentino, *libro nono institutionum*).
  - D. 1, 5, 5, 2 (Elio Marciano, *libro primo institutionum*).
  - D. 1, 5, 17 (Ulpiano, *libro vicensimo secundo ad edictum*).
  - D. 1, 5, 23 (Modestino, *libro primo pandectarum*).
  - D. 3, 2, 2, 2, 1 (Ulpiano, *libro sexto ad edictum*).
  - D. 3, 2, 2, 4 (Ulpiano, *libro sexto ad edictum*).
  - D. 23, 2, 4, (Pomponio, *libro tertio ad Sabinum*).
  - D. 23, 2, 24 (Modestino, *libro primo regularum*).
  - D. 23, 2, 35 (Papiniano, *libro sexto responsorum*).
  - D. 23, 2, 61 (Papiniano, *libro trigensimo secundo quaestionum*).
  - D. 23, 2, 63 (Papiniano, *libro primo definitionum*).
  - D. 23, 2, 65 *pr.* (Paolo, *libro septimo responsorum*).
  - D. 23, 2, 65, 1 (Paolo, *libro septimo responsorum*).
  - D. 24, 1, 3, 1 (Ulpiano, *libro trigesimo secundo ad Sabinum*).
  - D. 24, 1, 32, 8 (Ulpiano, *libro 33 ad Sabinum*).
  - D. 24, 1, 32, 13 (Ulpiano, *libro 33 ad Sabinum*).
  - D. 24, 1, 61 (Gaio, *libro undecimo ad edictum provincial*).
  - D. 24, 1, 62 (Ermogeniano, *libro secundo iuris epitomarum*).
  - D. 24, 1, 64 (Giavoleno, *libro sexto ex posterioribus Labeonis*).
  - D. 23, 2, 65 *pr.* (Paolo, *libro septimo responsorum*).
  - D. 25, 7, 3 *pr.* (Marciano, *libro duodecimo institutionum*).
  - D. 25, 7, 3 (Marciano, *libro duodecimo Institutionum*).
  - D. 25, 7, 4 (Paolo, *libro undevicesimus responsorum*).

- D. 29, 1, 1, 1 (Ulpiano, *libro quadragesimo quinto ad edictum*).
- D. 29, 1, 8 (Marcello, *libro decimo digestorum*).
- D. 35, 1, 15 (Ulpiano, *libro 35 ad Sabinum*).
- D. 49, 15, 1 (Modestino, *libro tertio regularum*).
- D. 49, 15, 4, 1 (Pomponio, *libro tertio ad Sabinum*).
- D. 49, 15, 7 *pr.* (Proculo, *liber octo epistularum*).
- D. 49, 15, 8 (Paolo, *libro tertio ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 49, 16, 13, 3 (Emilio Macro, *liber secundo de re militari*).
- D. 49, 17, 16 *pr.*-1 (Papiniano, *libro undevicesimus responsorum*).
- D. 50, 16, 144 (Paolo, *libro decimo ad legem Iuliam et Papiam*).
- D. 50, 17, 32 (Ulpiano, *libro quadragesimo tertio ad Sabinum*).
  
- CORPUS IURIS CIVILIS, *Iustiniani Institutiones*, 1, 4; 1, 5, 3; 1, 10, 12.
  
- CORPUS IURIS CIVILIS, *Novellae Constitutiones Iustiniani Augusti*, 2 *praef.* 1; 53, 1; 6, 2; 8, 10, 1; 78; 78, 5; 80, 10; 86 *praef.*; 86, 3.
  
- GAIUS, *Institutiones*, 1, 2; 1, 5; 1, 11; 1, 12; 1, 13; 1, 14; 1, 17; 1, 25; 1, 26; 1, 45; 1, 57; 1, 77; 1, 80; 1, 92; 1, 93; 2, 285; 3, 31; 3, 72-73.
  
- ULPIANO, *Tituli ex corpore*, 1, 10; 5, 8; 17, 2.

## LEGGI

- LEX CALPURNIA.
- LEX IULIA DE ADULTERIIS COERCENDIS.
- LEX IULIA DE CIVITATE LATINIS ET SOCIIS DANDA.
- LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS.
- LEX MINICIA.
- LEX MUNATIA AEMILIA.
- LEX OPPIA.
- LEX PAPIA POPPAEA NUPTIALIS.
- LEX PLAUTIA PAPIRIA.

- LEX POMPEIA DE TRANSPADANIS.
- LEX ROSCIA.
- LEX SEMPRONIA DI GRACCO (del 123 a.C.).
- DECRETUM DI GNEO POMPEO STRABONE (del 18 novembre 90 a.C. o 17 novembre 89 a.C.).

### FONTI LETTERARIE

- AMBROGIO TEODOSIO MACROBIO (Macrobio), *Saturnalia*, 1, 6; 1, 6, 17.
- AMMIANO MARCELLINO, *Rerum gestarum*, 14, 7, 9; 15, 5, 6; 16, 4, 1; 18, 8; 20, 2, 5; 20, 8, 13; 21, 3-4; 21, 13, 1; 21, 13, 16; 31, 4, 2-5; 31, 4, 9-13; 30, 2, 6; 31, 6, 1; 31, 12, 6; 31, 16, 8.
- ANONIMO VALESIANO, *Pars Prior, Origo Constantini Imperatoris*, 1, 1, 31- 32.
- AULO GELLIO, *Noctes Atticae*, 5, 13, 6; 16, 13, 6; 16, 13, 8.
- AURELIO AGOSTINO D'IPPONA (S. Agostino), *De civitate Dei*, 5, 17; *Enarrationes in Psalmos*, 58, 1, 21.
- AURELIO VITTORE, *Epitome de Caesaribus*.
- CAIO GIULIO CESARE AUGUSTO OTTAVIANO (Augusto), *Res Gestae II (in tabulis)*, 17.
- CAIO PLINIO CECILIO SECONDO (Plinio il Giovane), *Epistulae*, 10, 6; 10, 58.
- CAIO PLINIO CECILIO SECONDO (Plinio il Giovane), *Panegirico a Traiano*, 10, 3.
- CLAUDIO CLAUDIANO, *In Eutropium*, 2.
- CLAUDIO RUTILIO NAMAZIANO, *De reditu suo* 1, 66.
- DECIMO MAGNIO AUSONIO, *Gratiarum actio*, 8.
- DIONIGI DI ALICARNASSO, *Rhomaikè archaiologia*, 2, 16.1.
- DIODORO SICULO, *Bibliotheca historica*, 13, 97, 1; 38-39, 12.

- ELIO ARISTIDE, *Elogio di Roma*, 26, 75 Keil (= 14, 217-218 Dindorf); 59-61.
- ELIO LAMPRIDIO, *Historia Augusta, Vita Alexandri Severi*, 15, 5.
- ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, Vita Antonini Caracallae*, 10, 1; 10, 4.
- ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, De Vita Hadriani*, 1, 3, 1.
- ELIO SPARZIANO, *Historia Augusta, Vita Septimius Severus*, 8, 5; 17, 5; 23, 2.
- ERODIANO, *Ab excessu divi Marci*, 3, 8, 5; 3, 13, 4; 4, 4, 3; 4, 7, 3; 4, 7, 3-7; 4, 14, 1.
- EURIPIDE, *Medea*.
- EUSEBIO DI CESAREA, *Vita Constantini*, 4, 6.
- FLAVIO EUTROPIO, *Breviarium ab Urbe condita*, 3, 10.
- FLAVIO VOPISCO, *Historia Augusta, Vita Probi*, 14, 7.
- GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 1, 8, 1; 2, 35; 3, 53, 3; 4, 38, 4; 7, 69, 6.
- GAIO PETRONIO ARBITRO (Petronio), *Satyricon*, 57, 4.
- GAIO SOLLIO SIDONIO APOLLINARE, *Epistularum Libri IX*, 1, 6.
- GAIO SALLUSTIO CRISPO (Sallustio), *De Coniuratione Catilinae*, 51, 37-38.
- GAIO SALLUSTIO CRISPO (Sallustio), *Historiae*, 1, 50 (Sullae).
- GAIO SOLLIO SIDONIO APOLLINARE, *Epistularum Libri IX*, 1, 6, 2.
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, C. Caligula*, 40, 2
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Augustus*, 2, 23; 24; 25; 40; 40, 3, 1; 49, 3.
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Claudius*, 25, 3.
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Divus Vespasianus*, 6.
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Galba*, 20, 1, 9.
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Nero*, 9.
- GAIO SVETONIO TRANQUILLO (Suetonius), *De Vita Caesarum, Tiberius*, 16.
- GAIO GIULIO CESARE, *De Bello Gallico*, 1, 7, 1; 1, 15; 2, 7, 1.

- GIOVANNI CRISOSTOMO, *Acta Apostolorum Homiliae*, 48, 1.
- GIULIO CAPITOLINO, *Historia Augusta, Vita Marci Antonini philosophi*, 14; 24.
- GREGORIO DI NAZIANZO (Gregorio Nazianzeno), *Epistole*, 136.
- INCERTI PANEGYRICUS DICTUS CONSTANTIO CAESARI, 8, (5), 21, 1.
- IPPOLITO DI ROMA, *Commentario a Daniele*, 4, 8, 7.
- IPPOLITO DI ROMA, *De Antichristo*, 25.
- ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, 9, 44; 19, 31, 11.
- ISOCRATE, *Panegirico*.
- LATINO PACATO DREPANIO (Pacato), *Panegirico di teodosio*, 2, 22, 3; 32, 3.
- LIBANIO, *Orationes*, 2, 39-40; 13, 30-31.
- LUCIO CASSIO DIONE (Dione Cassio, Cocceiano), *Historia Romana*, 41, 36; 41, 36, 3-4; 52, 27, 3 (discorso di Mecenate, 29 a.C.); 54, 15; 55, 23; 55, 24, 1-4; 55, 31, 1; 56, 10, 3; 56, 19; 56, 23, 4; 60, 24, 2; 60, 24, 3; 62, 11; 62, 16, 19; 68, 5, 5-6, 1; 72, 11-12; 74, 1; 76, 15, 2; 77, 9; 77 (78), 9, 4-5; 78, 3; 78, 6, 4; 78, 13; 78, 22, 1.
- LUCIO CORNELIO SISENNA, *Historiae*, 3 (Peter, 120).
- MARCO PORCIO CATONE, *De re rustica, praefatio*.
- MARCO TULLIO CICERONE,
  - *De officiis*, 1, 12, 37.
  - *De Re publica*, 2, 40.
  - *Epistulae, Ad Familiares*, 13, 30, 1.
  - *Orationes, Pro Archia*, 4, 7; Scholia Bobiensia (Stangl, 175).
  - *Orationes, Pro Caecina*, 100.
  - *Orationes, Pro Caelio*, 33.
  - *Orationes, Pro Balbo*, 8, 19; 8, 21; 20-21; 20, 46-47; 21, 48; 28; 29-30.
  - *Orationes, Pro Murena*, 18, 38.
  - *Orationes, Pro Rabirio Postumo*, 8, 22.
  - *Rhetorica, De legibus*, 1, 10.
  - *Topica*, 10.
- MARCO VELLEIO PATERCOLO, *Historiae Romanae, liber posterior-2*, 16, 4; 2, 118.
- MAURIZIO IMPERATORE, *Stratégikon*, 1, 1; 1, 9; 11, 8.

- NOTITIA DIGNITATUM, *In partibus Occidentis*, (Seeck), 42, 33-44; 62, 48-63; 62, 64, 70.
- PAUSANIA, *Helládos Periēghēsis – Descriptio Graeciae*, 8, 43, 5, 5.
- PLUTARCO, *Vite parallele, Catone*, 20.
- PLUTARCO, *Vite parallele, Marius*, 28; 28, 3.
- PLUTARCO, *Vite parallele, Tiberius et Gaius Gracchus*, 5.
- POLIBIO, *Historiae*, 1, 1, 4; 11, 23, 1; 22, 4-13; 6, 25, 11; 6, 26, 7-9; 6, 27, 32.
- PSEUDO - ASCONIO, *in M. Tullii Ciceronis, Orationes, In Verrem*, 2, 1, 152.
- PUBLIO CORNELIO TACITO, *Annales*, 1, 8, 3; 1, 16, 2; 1, 17; 1, 30, 3; 1, 34; 1, 35, 3; 3, 33; 4, 4-5; 4, 41; 11, 24; 11, 24, 3; 13, 35, 2; 13, 35, 3; 13, 51, 3; 14, 27, 1; 33, 3, 2-4; 46, 1; 78, 2.
- PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Origine et Situ Germanorum*, 28.
- PUBLIO CORNELIO TACITO, *De Vita Iulii Agricolae*, 14, 3; 16, 1; 18, 2; 20, 3; 25, 3.
- PUBLIO CORNELIO TACITO, *Historiae*, 1, 6, 2; 2, 22; 2, 89; 3, 33; 3, 46, 4.
- PUBLIO FLAVIO VEGEZIO RENATO (Vegezio), *Epitoma rei militaris*, 1, prol. 1; 1, 5; 2, 3, 4-5; 3, 10; 4, 43.
- PUBLIO VIRGILIO MARONE (Virgilio), *Aeneis*, 10, 280-281.
- QUINTUS ASCONIUS PEDIANUS, *In Senatu Contra L. Pisonem*, enarratio circa vers. 80, 30 (*in Pis.* 3 Clark).
- QUINTO SETTIMIO FIORENTE TERTULLIANO (Tertulliano), *De Exhortatione Castitatis*, 12, 1-2.
- SERVIO MARIO ONORATO, *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, 3, 519; 6, 775; 8, 688, 1.
- SESTO AURELIO PROPERZIO (Properzio), *Elegiae*, 4, 1, 132.
- SESTO AURELIO VITTORE, *Epitome de Caesaribus*, 16, 1-2; 24, 9; 37, 7.
- STRABONE, *Geographica*, 5, 1, 1; 17, 1, 12.
- TASCIO CECILIO CIPRIANO (Cipriano), *Ad Demetrianum*, 3 e 17.

- TEMISTIO, *Orationes*, 10.
- TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 3, 31, 9; 4, 1; 5, 2, 1; 5, 2, 10; 5, 5, 5; 5, 5, 6; 8, 8, 14-15; 9, 45; 10, 21, 2-4; 21, 41, 16; 22, 2, 8; 22, 4, 12; 22, 11, 8; 23, 14, 3; 23, 32, 1; 23, 35, 7; 24, 11; 24, 14, 7; 25, 5, 8; 25, 20, 4; 30, 21, 3; 34, 1, 2, 1; 34, 4, 6, 3; 37, 39, 7; 40, 18, 7; 42, 27, 3; 42, 34.
- TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita, Periochae Librorum*, 57, 1-15.
- VALERIO MASSIMO, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 5, 2, 8; 7, 6, 1, 20; 7, 6, 1, 22;
- ZOSIMO, *Historia Nea*, 1, 8, 2; 1, 16, 2; 2, 34, 1; 2, 54, 1; 3, 5; 4, 20, 6; 4, 30-31.; 5, 20.

### FONTI EPIGRAFICHE E PAPIRACEE

- BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN (BGU) (*Ägyptische Urkunden aus den Kgl. Museen zu Berlin*), I, 140; I, 326; I, 142; II, 454; II, 515; II, 628; V, 1210.
- CONSTITUTIO ANTONINIANA DE CIVITATE PEREGRINIS DANDA (PAPIRO DI GIESSEN, 40, I).
- CORPUS DE INSCRIPCIONES LATINAS DE ANDALUCÍA (CILA), II, 4, n. 1201.
- CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL), I<sup>2</sup>, 614; III, 28; III, 803; III, 908; III, 6627; III, 12473; III, 14507; III, suppl. 3, 84; V, 4459; V, 940; V, 3122; V, 5050; VI, 2384; VI, 2440; VI, 3492; VII, suppl. 3, 21018; VI, suppl. 4, 32323; VI, suppl. 4, 32324; VIII, 2637; VIII, 2728; VIII, 3065; VIII, 3084; VIII, 18042; IX, 5840; XI, 23; XI, 145; XVI, 1; XVI, 21; XVI, 24; XVI, 90; XVI, 91; XVI, 114; XVI, 139; XVI, 143; XVI, 137; XVI, 189; XVI, 308; XVI, app. 33.
- CORPUS PAPYRORUM LATINARUM (CPL), 104; 117.
- CORPUS PAPYRORUM RAINERI (CPR) 1, 18.
- EDICTUM DOMITIANI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM (FIRA, I, 76 = CPL, 104 = CIL, XVI, app. 12).
- EDICTUM OCTAVIANI TRIUMVIRI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM (BGU, II, 628 = CIL, XVI, 10, 145).



- EPISTULA DI ADRIANO AL PRAEFECTUS AEGYPTII Q. RAMNIUS MARTIALIS (BGU), I, 140).
- EPISTULA DOMITIANI (in LEX FLAVIA IRNITANA - CILA, II, 4, n. 1201).
- EPISTULAE OCTAVIANI CAESARIS DE SELEUCO NAVARCHA (Iscrizione di Rhosos, II, ll. 9-72) (CIL XVI, 11, 145 = IGLSYR, III, 1, 718 = FIRA, I, 55).
- FONTES IURIS ROMANI ANTEIUSTINIANI (FIRA), I, 55, I, 76.
- GNŌMŌN IDIOLOGI, 18; 35; 40; 46; 55.
- GRIECHISCHE PAPYRI DER HAMBURGER STAATS UND UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK (P. Hamb), 31.
- INSCRIPTIONES GRAECAE IN BULGARIA REPERTAE,
  - I<sup>2</sup> *Ora Ponti Euxini*, 218.
  - II *Inter Danubium et Haemum*, 687.
- INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE LA SYRIE (IGLSYR), III, 1, 718 (Iscrizione di Rhosos).
- INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE (ILS) 1991; 1993; 9059.
- INSCRIPTIONES SCYTHIAE MINORIS GRAECAE ET LATINAE (IScM),
  - II *Tomis et territorium*, 199; 298; 363.
  - V. *Capidava, Troesmis, Noviodunum*, 193.
- LETTERA DI AURELIUS POLION.
- LEX FLAVIA IRNITANA (CILA, II, 4, n. 1201), cap. 22, Rubrica
- MICHIGAN PAPYRI (P. Mich.), III, 175; III, 362; VII, 432; VIII, 467, 12-16; VIII, 468, 35-41; inv. 2930 (= SB, IV, 7632).
- PAPIRO DI GIESSEN (P. GISS.), 40, col. II, ll. 16-30.
- PAPIRI DELLA SOCIETÀ ITALIANA (PSI), III, 184; III, 222.
- PAPIRI GINEVRA (P. GEN.), 16; 17.
- PAPYRUS HARRIS, II, 202,
- PAPIRY OXYRHYNCHUS (P. Oxy), 237.

- ROMAN MILITARY DIPLOMAS (RMD), I, 4; I, 17; I, 27; I, 39; I, 75; I, 76; I, 77; II, 132; II, 158; III, 191; IV, 305; IV, 308; IV, 309; IV, 310
- RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM (RGZM), 52; 54;
- SAMMELBUCH GRIECHISCHER URKUNDEN AUS ÄGYPTEN (SB), IV, 7362 (= P. Mich., inv. 2930)
- SELECT PAPYRI, 112
- SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM, IX, 356.
- SYLLOGE INSCRIPTIONUM GRAECARUM, 543, 29-34.
- TABULA BANASITANA DE VIRITANA CIVITATE.
- TABULAE HERCULANENSES, LXXVII; LXVIII; LXXIX.

### ALTRE FONTI

- ATTI DEGLI APOSTOLI, 16, 37; 21, 37-39; 22, 17-20; 22, 26-29;

### RISORSE ON LINE

- BERLPAP - BERLINER PAPYRUSDATEBANK, *Immagine dell'epistula dell'imperatore Adriano al prefetto d'Egitto Q. Ramnius Martialis*, su [http://berlpap.smb.museum/Original/P\\_06890\\_R\\_001.jpg](http://berlpap.smb.museum/Original/P_06890_R_001.jpg).
- BERLPAP - BERLINER PAPYRUSDATEBANK, *P. 6890: Brief des Kaisers Hadrian*, su [http://berlpap.smb.museum/record/?result=170&Publikation=%22BGU%20I%20%22&order=Nr\\_mit\\_Zusatz-ASC&columns=pubnr](http://berlpap.smb.museum/record/?result=170&Publikation=%22BGU%20I%20%22&order=Nr_mit_Zusatz-ASC&columns=pubnr).
- APIS BERKELEY DATABASE, *Lettera di Aurelius Polion*, su [http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=&keyword=polion&sort=Author\\_Title&item=2](http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/apis/apis2?invno=&keyword=polion&sort=Author_Title&item=2).
- DUKE DATABANK OF DOCUMENTARY PAPYRI, *Witnessed Copy of the Honorable Discharge of a Legionary Soldier. P. Mich. 7 432*, su [http://papyri.info/ddbdp/p.mich;7;432?rows=2&start=0&fl=id%2Ctitle&fq=series\\_led\\_path%3Ap.mich%3B7%3B\\*%3B\\*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=0&t=10](http://papyri.info/ddbdp/p.mich;7;432?rows=2&start=0&fl=id%2Ctitle&fq=series_led_path%3Ap.mich%3B7%3B*%3B*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=0&t=10).

- PAPIRO DI GIESSEN, 40, *recto*. Immagine tratta dal database dell'Università di Giessen, su <http://bibd.uni-giessen.de/papyri/images/pgiss-inv015recto-1600kb.jpg>, in JUSTUS - LIEBIG - UNIVERSITÄT GIESSEN (a cura di), *Giessener Papyri - und Ostrakadatenbank*, su [http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/pap.pl?t\\_allegro=x&f\\_SIG=P.%20Giss.%20inv.%2015](http://digibib.ub.uni-giessen.de/cgi-bin/populo/pap.pl?t_allegro=x&f_SIG=P.%20Giss.%20inv.%2015).
- PAPHRI.INFO, *Papiro di Giessen, 40, trascrizione*, sito di documentazione papirologia a cura dell'*Institute for the Study of the Ancient World, New York University e Duke Collaboratory for Classic Computing*, su [http://papyri.info/ddbdp/p.giss;;40?rows=3&start=20&fl=id%2Ctitle&fq=series\\_1ed\\_path%3Ap.giss%3B\\*%3B\\*%3B\\*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=21&t=81](http://papyri.info/ddbdp/p.giss;;40?rows=3&start=20&fl=id%2Ctitle&fq=series_1ed_path%3Ap.giss%3B*%3B*%3B*&sort=series+asc%2Cvolume+asc%2Citem+asc&p=21&t=81).

## FONTI MODERNE

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- CODICE PENALE, art. 61 n. 11 *bis*.
- COL. A. DI SALUZZO DI MENUSIGLIO, Circolare del 18 luglio 1819.
- COSTITUZIONE, articoli 3 comma 1, e 25 comma 2.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 572 del 1993, art. 1, co. 2, lett. b).
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 545 del 18 luglio 1986
- DECRETO LEGGE n. 92 del 23 maggio 2008.
- DECRETO LEGISLATIVO n. 231 dell'8 giugno 2001.
- DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO n. 258 del 2 agosto 1946.
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE n. 225 del 1 marzo 1945.
- DISEGNO DI LEGGE n. 898 del 15 maggio 1980.
- LEGGE n. 185 del 23 marzo 1956.
- LEGGE N. 876 DEL 4 OTTOBRE 1966.
- LEGGE n. 322 del 19 maggio 1976.
- LEGGE n. 91 del 5 febbraio 1992, art. 1, co. 1, lettera a); 1, co. 1, lett. b); 1, co. 2; art. 4, co. 1, lett. a); art. 9, co. 1, lett. c); art. 9, co. 2; 12; 12, co. 1; 12, co. 2; 13; 26, co. 3.
- MINISTERO DELL'INTERNO, Circolare n. 14232 del 28 ottobre 2009.
- MINISTERO DELLA DIFESA, Circolare n. 204 dell'11 novembre 1844.
- MINISTERO DELLA DIFESA, Circolare 21 giugno 1847.
- REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DEI CARABINIERI REALI. APPROVATO DA S.M. IL 16 OTTOBRE 1822, 486; 487; 488, 493, 578.

## LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

- CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 6 MAGGIO 1963.
- TRATTATO DI AMSTERDAM.
- TRATTATO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, art. 20 ss.
- TRATTATO DI LISBONA.
- TRATTATO DI MAASTRICHT (Trattato sull'Unione Europea).
- PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, Decisione n. 1093/2012/UE.

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE

- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenze nn. 364 e 1085 del 1988.
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 445 del 12 novembre 2002.
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010.
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, Lazio – Roma *bis*, Sezione I *bis*, Sentenza n. 2218 del 2016.

## GIURISPRUDENZA EXTRA NAZIONALE

- CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), Sentenza dell'8 marzo 2011, Causa n. C-34/09, *Ruiz Zambrano*, punto 42.

## ARTICOLI ON LINE

(riferimenti attivi al 10 settembre 2018)

- ANALISIDIFESA (Redazione), *Si a militari non russi. Così Putin lancia la sua legione straniera*, su <https://www.analisdifesa.it/2015/01/si-a-militari-non-russi-cosi-putin-lancia-la-sua-legione-straniera/>.
- BARBERO A. - MANZO M., *Immigrazione: la grande lezione di Roma (antica)*, in *La Voce di New York*, su <http://www.lavocedinewyork.com/people/2015/10/08/immigrazione-la-grande-lezione-di-roma-antica/>.
- GIANNINO O., *Corsi e ricorsi. L'Europa e la caduta dell'Impero*, su [http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/europa\\_caduta\\_impero-1388623.html](http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/europa_caduta_impero-1388623.html).
- IL FATTO QUOTIDIANO.IT (Redazione), *Germania, ministro Difesa: "Arruoleremo rifugiati nell'esercito con compiti civili"*, su <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/24/germania-ministro-difesa-arruoleremo-rifugiati-nellesercito-con-compiti-civili/2929735/>.
- IL MESSAGGERO (Redazione), *Immigrati, Mauro: «Cittadinanza in cambio di leva militare»*, in *IlMessaggero.it*, su [https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/immigrati\\_ministro\\_difesa\\_mauro\\_costituzione\\_cittadinanza\\_leva\\_militare-239122.html](https://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/immigrati_ministro_difesa_mauro_costituzione_cittadinanza_leva_militare-239122.html).
- L'OCCIDENTALE (Redazione), *Mauro, cittadinanza se fai il militare come negli Usa*, in *L'Occidentale*, su <https://www.loccidentale.it/articoli/129048/mauro-cittadinanza-se-fai-il-militare-come-negli-usa>.
- LA REPUBBLICA (corrispondente estero), *"Si a militari non russi". Così Putin lancia la sua legione straniera*, su <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/01/05/si-a-militari-non-russi-cosi-putin-lancia-la-sua-legione-straniera14.html>.
- MINISTERO DELLA DIFESA, *Carabinieri. Non tutti sanno che...*, su <http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/m/matrimonio>.
- LEXFORI (Redazione), *Il governo tedesco pensa di reintrodurre il servizio militare obbligatorio*, (da DPA International - Deutsche Presse-Agentur), su <http://lexfori.it/2016/08/23/il-governo-tedesco-pensa-di-reintrodurre-il-servizio-militare-obbligatorio/>.

- RECLUTAMENTO LEGIONE STRANIERA, *Quali sono le condizioni specifiche?*, su [https://it.legion-recrute.com/mdl/info\\_seul.php?id=37&block=26&titre=Quali-sono-le-condizioni-specifiche](https://it.legion-recrute.com/mdl/info_seul.php?id=37&block=26&titre=Quali-sono-le-condizioni-specifiche).
- RECLUTAMENTO LEGIONE STRANIERA, *Un legionario straniero può diventare francese?*, su [https://it.legion-recrute.com/mdl/info\\_seul.php?id=39&block=26&titre=Un-legionario-straniero-puo-diventare-francese](https://it.legion-recrute.com/mdl/info_seul.php?id=39&block=26&titre=Un-legionario-straniero-puo-diventare-francese), sito ufficiale della Legione Straniera.
- ROMANO L., *La proposta del ministro Mauro: "Arruolare gli immigrati in cambio della cittadinanza"*, in *il Giornale.it*, su <http://www.ilgiornale.it/news/interni/proposta-ministro-mauro-arruolare-immigrati-cambio-978894.html>.
- RUSAKOVA T., *L'esercito anche per gli stranieri*, in *Russia Beyond* (da *Rossiyskaya Gazeta*), su [https://it.rbth.com/societa/2015/02/03/lesercito\\_anche\\_per\\_gli\\_stranieri\\_34417](https://it.rbth.com/societa/2015/02/03/lesercito_anche_per_gli_stranieri_34417).
- RUSSO F., *L'esercito Tedesco è messo davvero male*, in *AGI Estero*, su [https://www.agi.it/estero/esercito\\_tedesco\\_arruola\\_stranieri-4190220/news/2018-07-23/](https://www.agi.it/estero/esercito_tedesco_arruola_stranieri-4190220/news/2018-07-23/).
- SPD, *Rede von Martin Schulz, Parteivorsitzender, auf dem außerordentlichen Parteitag der SPD am 25. Juni 2017 in Dortmund*, su <https://www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/rede-von-martin-schulz-arteivorsitzender-auf-dem-ausserordentlichen-parteitag-der-spd-am-25-juni-2017-in-dortmund/25/06/2017/>.
- THE TELEGRAPH (Redazione), *German army used broomsticks instead of guns during training*, su <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11420627/German-army-used-broomsticks-instead-of-guns-during-training.html>.
- TODAY (Redazione), *"Se vinco le elezioni l'Unione Europea sparirà, siamo come alla fine dell'Impero romano"*, su <http://www.today.it/rassegna/geert-wilders-elezioni-olanda.html>.